REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 2 dicembre 2014 **Anno XLV - N. 115**



Rovolon (Pd), località Frassanelle, Villa Papafava.
Nel punto più alto del Parco regionale dei Colli Euganei si trova una delle più famose ville venete appartente alla famiglia dei Papafava dei Carraresi. L'edificio, dalle linee semplici ed eleganti, affiancato da due chiesette, è circondato da un grandioso parco con boschi di pioppi, frassini e cipressi, realizzato da Alberto Papafava, pittore romantico di grande sensibilità per la natura. All'interno del parco si trovano percorsi naturalistici unici e suggestivi che si snodano lungo sentieri e punti caratteristici tra cui il laghetto, la grotta e il tempietto neoclassico. A richiesta, in ogni stagione, si possono organizzare visite guidate con esperti naturalisti con la possibilità di osservare specie rare di piante e animali.

(Archivio fotografico Museo Civico di Abano Terme – foto Filippo Ghelli)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

n. **22** del 10 ottobre 2014
Liquidazione contributo regionale per le spese di funzionamento della società Veneto Nanotech S.c.p.A. (Art. 2 bis L.r.n. 32/2003). Esercizio 2014. 1
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **24** del 19 novembre 2014
Liquidazione contributo regionale per le spese di funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. n.45/1988). Esercizio 2014. 3
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

n. **99** del 01 ottobre 2014
Manifestazione fieristica "Moscow International Travel & tourism exhibition 2015" - Mosca, 18-21 marzo 2015. Piano esecutivo annuale di promozione turistica anno 2014. Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013. CIG: 59371524D2. 5
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **101** del 03 ottobre 2014
Dgr n. 703 del 13 maggio 2014. Piano Turistico Annuale 2014. Servizio di traduzione per le informazioni del portale turistico regionale. Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11. 7
[Turismo]

n. **106** del 07 ottobre 2014
Programma promozionale del Settore Primario 2014. Azione 1) "Iniziative promozionali realizzate all'estero". Partecipazione alla manifestazione "FruitLogistica 2015" Berlino 4-6 febbraio. D.G.R. n. 311 del 11 marzo 2014. 9
[Turismo]

n. **108** del 08 ottobre 2014
Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "Tour Salon" di Poznan, 22-25 ottobre 2014. D.G.R. n. 1068 del 24 giugno 2014. Piano turistico annuale di promozione turistica 2014. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. D.G.R. n. 703 del 13 maggio 2014. Impegno di spesa servizio hostess.. CIG 594737591A. 14
[Mostre, manifestazioni e convegni]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

n. **148** del 28 agosto 2014
Progetto AdriFort - Adriatic Fortresses and Military Area - Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. CUP H31H12000000007. Impegno di spesa a favore dell'agenzia viaggi Regent International s.r.l. e del collaboratore Diego Paganini (cap. 101965 e 101966). CIG 5509040B9D. DGR n. 1818 in data 11.09.2012. 16
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **236** del 19 novembre 2014
Concessione proroga, a sanatoria, dei termini di rendicontazione finale per le attività del Consiglio d'Europa sostenute dalla Regione del Veneto nell'anno 2013. Riduzione del contributo, liquidazione e riconoscimento di economia di spesa. DGR n. 2633 del 30.12.2013. 19
[Relazioni internazionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

n. **265** del 14 ottobre 2014
Acquisto di abbonamento alla rivista "Il Foro Amministrativo" per la Sezione Istruzione. Impegno e Liquidazione di spesa in favore della Casa Editrice Dott. A. Giuffrè editore S.p.A. (C.I.G. n. Z1D1143C48). Anno 2014. (L.R. n. 6 del 04/02/1980). 21
[Cultura e beni culturali]

n. **305** del 18 novembre 2014
Approvazione del rendiconto FRI/50091/1788/2013 presentato dall'Associazione Italiana Formatori di Milano (MI) per la realizzazione del Progetto "Festival dell'Apprendimento 2013". DGR 1778 del 03/10/2013. 23
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **306** del 18 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/1/14/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21910). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 24
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **307** del 18 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/1/4/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21883). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 26
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **308** del 18 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/101/14/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21927). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 28
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **311** del 18 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/101/11/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21937). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 30
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **312** del 18 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/101/10/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21936). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 32
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **313** del 18 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/1/19/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21915). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 34
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **315** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto FRI/2132/769/2013 presentato dall'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. SCARCERLE" con sede a PADOVA (PD) per la realizzazione del Progetto "Mostra scientifica sperimentando 2014 tredicesima edizione". DGR n. 769 del 21/05/2013. DDR n. 299 del 6/08/2013. 36
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **316** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/101/17/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21947). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 38
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **317** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/101/6/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21931). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 40
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **318** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/101/4/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21929). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 42
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **319** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/101/1/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21924). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 44
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **320** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/1/13/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21908). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 46
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **321** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/1/15/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21917). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 48
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **322** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/1/18/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21914). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 50
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **323** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/1/21/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21916). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 52
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **324** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/101/3/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21928). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 54
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **326** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/1/5/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21884). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 56
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **327** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/101/20/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21949). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 58
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **328** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/201/5/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21940). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 60
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **329** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/201/1/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21920). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 62
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **330** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2105/1/10/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21903). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012. 64
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **331** del 19 novembre 2014
Approvazione del rendiconto FRI/2868/445-1/2014 presentato dal Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" con sede a Bassano del Grappa (VI) per la realizzazione del Progetto "Certamen Senecanum, Bassano del Grappa IX edizione 2014". DGR 445 del 04/04/2014. DDR n. 205 del 13/06/2014. 66
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

n. **703** del 12 novembre 2014
L.R. n. 13 del 06.04.2012 - L.R. n. 11 del 02.04.2014 - D.G.R. n. 537 del 15.04.2014. Lavori di sistemazione del bacino a valle del Canale di Loreo e di adeguamento delle apparecchiature a servizio delle pompe dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo (RO). Importo complessivo finanziato Euro 750.000,00. CUP H81E14000060002. Intervento di somma urgenza per la riparazione di un guasto meccanico di movimentazione della paratoia automatizzata "Sofia" nell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo (RO). Affidamento incarico per: 1_ redazione del piano di sicurezza e coordinamento; 2_ coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori. Approvazione quadro economico aggiornato. 68
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **704** del 14 novembre 2014
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato in prossimità dello stante 42 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00098. Sig.ri Zanni Mauro e Casson Tiziana. 71
[Acque]

n. **705** del 17 novembre 2014
Consorzio di Bonifica Adige Po Rinnovo derivazione di mod. 42,50 medi di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po in Comune di CALTO derivazione denominata "Chiavica di Calto" per l'irrigazione di ha 17.057 circa - Pos. N. G024/1. 72
[Acque]

n. **706** del 18 novembre 2014
Attuazione dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". Individuazione degli interventi urgenti e indifferibili di difesa marittima e/o idraulica di competenza della Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo. 73
[Difesa del suolo]

n. **708** del 18 novembre 2014
D.P.C.M. del 23 marzo 2013 - Ordinanza commissariale n.4 del 12 agosto 2014. Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 1° STRALCIO. CUP H84H14000200001. Importo complessivo E. 850.000,00. Approvazione progetto esecutivo. 75
[Difesa del suolo]

n. **709** del 20 novembre 2014
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 37 e 38 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00109. Sig. Paiola Leondino. 78
[Acque]

n. **710** del 20 novembre 2014
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 40 e 41 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00089. Sig.ri Lago Tarcisio, Barbujani Gilberto, Perini Fabio, Rinaldi Massimo e Agostini Cesare. 79
[Acque]

n. **711** del 20 novembre 2014
R.D. 523/1904. Concessione idraulica temporanea per la raccolta di prodotti legnosi tra gli stanti 9 e 112 sull'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_VA00179. Sig. Luppi Alex. 81
[Acque]

n. **712** del 20 novembre 2014
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 28 e 29 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00081. Sig. Gibin Giovanni. 82
[Acque]

n. **713** del 20 novembre 2014
Ditta GAIOFATTO ERMINIO - rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo ubicato al Fg. 24 mapp. 124 del comune di Trecenta ad uso irriguo - Pos.n. P186V/1. 83
[Acque]

n. **714** del 20 novembre 2014
Ditta SOC. AGR. ER. DI EBERLE MANSUETO DI EBERLE LUCIANO E C. S.S. rinnovo concessione di derivazione di complessivi moduli medi 0.06 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi ubicati rispettivamente ai Fg 8, 9, 5 mapp 1163, 89, 32 del comune di Gaiba ad uso irriguo. - Pos.n. P309/1. 84
[Acque]

n. **715** del 20 novembre 2014
CESTARI GIULIANO concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 6 mapp. 74-77 in Comune di STIENTA ad uso Irriguo - Pos.n. P386/1. 85
[Acque]

n. **716** del 20 novembre 2014
DE STEFANI UGO Rinnovo derivazione di mod. 0.016 di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di BADIA POLESINE Località Masetti per uso Irriguo - Pos.n. P262/1. 86
[Acque]

n. **717** del 20 novembre 2014
Società Agricola BELLETTINI MARIO E PAOLO rinnovo concessione di derivazione di mod. medi 0.003 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di ROSOLINA Località Cà Morosini per uso lavaggio verdure (Igienico e assimilato) - Pos.n. P369/1. 87
[Acque]

n. **718** del 20 novembre 2014
4 D SRL rinnovo concessione di derivazione di mc/annui 200 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di ROVIGO Località SARZANO per uso Industriale - Pos.n. P7/1V 88
[Acque]

n. **719** del 20 novembre 2014
GRUPPO BAGNI FERRO S.R.L. rinnovo concessione di derivazione di mod. medi 0.0005 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di ROSOLINA Località Rosapineta per uso igienico-sanitario e irrigazione vasiero fiori - Pos.n. P482V/1. 89
[Acque]

n. **720** del 20 novembre 2014
Società Agricola Zambonin Graziano e Bortelli Dovilia s.s. Rinnovo/voltura derivazione di mod. 0.01 di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di CASTELGUGLIELMO Località Presciane per uso irriguo, abbeveraggio animali e raffrescamento capannoni (igienico e assimilato) - Pos.n. P160/1. 90
[Acque]

n. **721** del 20 novembre 2014
Consorzio di Bonifica Adige Po Rinnovo derivazione di mod. 1.20 medi di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Canalbianco in loc. S. Lorenzo nel Comune di ADRIA per l'irrigazione di ha 150 circa - Pos. N. 140/2. 91
[Acque]

n. **722** del 20 novembre 2014
"PACI" AUTOCARROZZERIA DI DOMANIN ENRICO rinnovo e variazione societaria derivazione di mod. 0.006 di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di BADIA POLESINE Località Bovazecchino ad uso igienico-sanitario - Pos.n. P119/1. 92
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

n. **282** del 14 novembre 2014
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di una passerella ciclopedonale nell'ambito del progetto "Mulini-Qualificazione e realizzazione di un percorso intercomunale tra le Rogge di Veses di Santa Giustina e le Rogge del Cordevole a Sedico" in comune di San Gregorio nelle Alpi, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio S. Giuseppe (pratica n. C/0987/2). Comune di San Gregorio nelle Alpi. 93
[Acque]

n. **283** del 14 novembre 2014
Concessione per il mantenimento di una tombinatura sul Rio Fredola in loc.Triches-Muiere in comune di Limana, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio Fredola (pratica n. C/1073). Domanda del Comune di Limana in data 21.07.2014. 95
[Acque]

n. **284** del 14 novembre 2014
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento sul rio Val Marzola con realizzazione di pavimentazione in blocchi di pietra, nell'ambito dei lavori di realizzazione della pista di accesso alla Camera Valvole - Impianto Idroelettrico di Soverzene in comune di Soverzene, loc. Val Marzola su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del rio Val Marzola (pratica n. C/0808). Domanda della ditta ENEL Produzione S.p.A. - UB Hydro Veneto in data 10.12.2010. 96
[Acque]

n. **286** del 17 novembre 2014
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Richiesta di derivazione ad uso idroelettrico sul torrente Rova di Framont in comune di Agordo (BL)". Presa atto parere n. 32 del 1 settembre 2014 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex. artt. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n. 357/2014. 98
[Energia e industria]

n. **287** del 17 novembre 2014
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dallo scarico della centrale idroelettrica Enel di Arson in comune di Feltre (BL)". Presa atto parere n. 30 del 27 agosto 2014 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex. artt. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n. 357/2014. 99
[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

n. **508** del 11 novembre 2014
Affidamento incarico professionale per un service di prospezione archeologico - subacquea preliminare e assistenza archeologica nel corso dei lavori di Ripristino officiosità idraulica del fiume Brenta nel tratto tra Curtarolo e Strà. CUP H94H14000100001 CIG: ZCB110DF44. D.P.C.M. del 23/03/2013 - Ordinanza Commissariale n. 3/2014. Intervento n. 18. 100
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **510** del 13 novembre 2014
Nomine dell'Ing. Stefania Stella e dell'Ing. Nicola Salvatore in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione di lavori pubblici. Art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010. 101
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **513** del 17 novembre 2014
Affidamento incarico professionale per un service tecnico finalizzato alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva dei "Lavori per l'intercettazione di filtrazioni lungo l'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi tra il ponte di Via Morosini e ponte Boscalto, in territorio del Comune di Loreggia (PD), con materiale proveniente dal ripristino del petto arginale destro, tra il ponte Salgaro e ponte della Castagnara in territorio del Comune di Vigodarzere (PD)". CUP H74H14000440001 CIG ZE3117E21C. D.G.R. n. 2330 del 16/12/2013 - Allegato A Intervento n. 24. 102
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **516** del 17 novembre 2014
Concessione per effettuare lo sfalcio dei prodotti erbosi su area demaniale relativamente al Lotto n. 5 del fiume Gorzone, argine destro e sinistro nei Comuni di Vighizzolo d'Este (PD), Sant'Urbano (PD), Vescovana (PD), Villa Estense (PD), Granze (PD), dalla Botte Tre Canne al Ponte Bersaglieri, per complessivi Ha. 22.56.03 della durata di anni cinque. Pratica n. 1174C. Ditta: Azienda Agricola Milan Luigi. Decadenza concessione. 103
[Acque]

n. **517** del 19 novembre 2014
Concessione idraulica per effettuare lo sfalcio dei prodotti erbosi su area demaniale relativamente al Lotto n. 9 del fiume Gorzone, argine destro e sinistro nel Comune di Cavarzere (VE), dal Ponte Idrovora Papafava al Sostegno Buoro, per complessivi Ha 26.54.23 della durata di anni cinque. Pratica n. 1319C. Ditta: Azienda Agricola Morandi Orazio. Decadenza concessione. 105
[Acque]

n. **518** del 19 novembre 2014
Concessione idraulica lo sfalcio dei prodotti erbosi su terreno demaniale relativo al Lotto n. 3 del fiume Adige, argine sinistro in Comune di Chioggia (VE), dal confine con il Comune di Cavarzere (VE) alla foce del fiume Adige, per complessivi Ha. 21.86.33. Pratica n. 0762C. Ditta: Azienda Agricola Porcellato S.n.c. di Porcellato F. & G. Decadenza concessione. 107
[Acque]

n. **519** del 20 novembre 2014
Concessione idraulica per lo sfalcio dei prodotti erbosi su terreno demaniale relativo al Lotto n. 2 del fiume Adige, argine sinistro in Comune di Cavarzere (VE), dal Ponte S.S. "Piovese" in Comune di Cavarzere (VE) al confine con il Comune di Chioggia (VE), per complessivi Ha. 38.03.60. Pratica n. 0764C. Ditta: Azienda Agricola Porcellato S.n.c. di Porcellato F. & G. Decadenza concessione. 109
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

n. **408** del 28 luglio 2014
D.Lgs 3.4.2006 n. 152 (ex Legge 18.5.1989, n. 183) Bacino Regionale del fiume Sile e pianura tra Piave e Livenza Triennio 2001 2003 (annualità 2003). Intervento n. 680/2° stralcio esecutivo "Innalzamento argine in destra idraulica (Via Torre) in Comune di Casale sul Sile. Opere di difesa in Comune di Silea". Intervento n. 680/2° stralcio esecutivo bis Lavori imprevisti necessari e funzionali all'esecuzione dell'opera (D.Lgs 163/2006 art.57 comma 5 lett. a) Importo complessivo E. 160.370,61. Perizia di variante C.U.P. H29H11000360001 C.I.G. 3397037B9A. 111
[Difesa del suolo]

n. **434** del 05 agosto 2014
Subentro e rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Melma ad uso idroelettrico in Comune di Silea per moduli 30. T.U. 1775/1933 e s.m.i. Concessione: Rizzon Michele - Treviso (ex Silea Parco srl - Roma) Pratica n. 95. 113
[Acque]

n. **454** del 12 agosto 2014
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 23.05.2014 prot. n. 223388 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 31.811 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Ponte di Piave Foglio 32 fronte mappali 10-71-18. Richiedenti: Bonato Pio. Pratica n. P00288. 114
[Acque]

n. **455** del 12 agosto 2014
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 02.04.2014 prot. n. 139632 per ottenere la concessione idraulica di m² 980 di terreno demaniale a uso seminativo-mais, in golena del fiume Piave località Candelù del Comune di Maserada sul Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Maserada sul Piave Foglio 26 fronte mappale 154 e fronte mappale 130 del foglio 19. Richiedenti: MOSOLE Marco. Pratica n. P00434. 115
[Acque]

n. **456** del 12 agosto 2014
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 18.03.2014 prot. n. 117107 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 148.279 di terreno demaniale a uso parco naturale con all'interno uno stagno didattico e una trincea della grande guerra e la possibilità di realizzare un campo catalogo con la messa a dimora di cereali e legumi autoctoni ormai pressoché estinti all'interno della piccola area arativa, in golena del fiume Piave località Salettuol del Comune di Maserada sul Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Maserada sul Piave Foglio 3 fronte mappali 1-2-94-73 del foglio 5. Richiedenti: Comune di MASERADA SUL PIAVE. Pratica n. P00421 (Riferimento da citare nella corrispondenza). 117
[Acque]

n. **496** del 27 agosto 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Biagio di Callalta per moduli 0.0167. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Coldebella Stefano - San Biagio di Callalta Pratica n. 4896. 119
[Acque]

n. **515** del 15 settembre 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico in Comune di San Biagio di Callalta per moduli 0.003 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Bergamo Maria - San Biagio di Callalta. Pratica n. 4735. 120
[Acque]

n. **516** del 15 settembre 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di San Vendemiano per moduli 0.001 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Leyform SpA - San Vendemiano Pratica n. 2586. 121
[Acque]

n. **536** del 25 settembre 2014
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Acquisto e fornitura Dispositivi di Protezione Individuale. DITTA: FREE TIME BIKE AND BOARD di Zasso Laura piazza IV novembre, 10 - Cencenighe Agordino (BL) (omissis) P.I. 00941760258. CIG:Z9E10E939A. Importo E. 1.000,00. 122
[Appalti]

n. **537** del 25 settembre 2014
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Affidamento dell'incarico di Medico Competente per l'anno 2015. POLIAMBULATORIO MEDICO CHIRURGICO CENTRO SALUTE & CULTURA S.R.L. (cod. fisc. p.i. 03625070267)) con sede in via Borin, 48/B -TREVISO. CIG: ZD710E5B64. Importo E. 9.191,00. 125
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **538** del 25 settembre 2014
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Affidamento degli incarichi per la tenuta di corsi di formazione per dipendenti regionali degli uffici periferici della provincia di Treviso. MAIN CONSULTING srl via Mazzini, 4 Rovigo per la formazione e l'aggiornamento di RSPP, ASPP e RLS CIG: Z0210E5BD4. Importo ¿ 3.500,00. (CF. 01198460295) SINERGICA SRL via Prese, 9 Trevignano di Zelarino (VE) per la formazione antincendio e primo soccorso. CIG:ZB510E5C08. Importo E. 3.421,80. (CF 02857020271). 128
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **539** del 25 settembre 2014
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tecnico incaricato: ing. Paolo Pizzaia via Zecchette, 24 - Treviso. Affidamento dell'incarico di consulente al Datore di Lavoro degli Uffici Regionali della Provincia di Treviso per l'anno 2015. CIG: ZA510E5BA4. Importo E. 5.075,20. 131
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **546** del 29 settembre 2014
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Villorba per moduli 0.01. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario: FINANCAR SpA - ex Carraro spa Pratica n. 5065. 134
[Acque]

n. **547** del 29 settembre 2014
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Villorba per moduli 0.016. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : CIGIERRE SpA - Torreano (UD) - ex Carraro SpA Pratica n. 2989. 135
[Acque]

n. **548** del 29 settembre 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco per moduli 0.005. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Marazzato Luigi - Zero Branco Pratica n. 4883. 136
[Acque]

n. **628** del 05 novembre 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, a uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli medi annui complessivi 0,0002 pari a mc 600. Concessionario: Soligon Franco. Pratica n. 5110. 137
[Acque]

n. **629** del 05 novembre 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso scambio termico in località via Mario Rigoni Stern n. 14 in Comune di Carbonera per moduli medi annui 0.00192 pari a mc/anno 5.780 (moduli 0,0008 pari a mc 2.400 uso domestico). Concessionario: Celtis S.r.l. Pratica n. 5005. 139
[Acque]

n. **630** del 05 novembre 2014
Concessione di derivazione d'acqua da un lago di cava ad uso industriale in Comune di Paese - modifica uso e quantitativi concessi - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Sabbia del Brenta srl - Paese Pratica n. 992. 141
[Acque]

n. **631** del 05 novembre 2014
Ordinanza Commissariale n. 4 del 12.8.2014 di attuazione art. 5 Ordinanza Commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". "Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson in provincia di Treviso lungo alcuni tratti ricadenti nei Comuni di Asolo, Fonte, Loria e Castello di Godego". Importo complessivo E. 300.000,00. Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, per redazione V.INC.A. Importo complessivo E. 4.977,60. CIG: ZFA117B93F. 142
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **633** del 06 novembre 2014
Richiedente: Il Melograno S.r.l. Concessione: scarico acque meteoriche nel corso d'acqua demaniale Limbraga da edificio residenziale in fase di ristrutturazione in Comune di Treviso Foglio 32 Mapp. 447-28 sub 7 Pratica: C07419 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 144
[Acque]

n. **638** del 13 novembre 2014
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 21.03.2014 prot. n. 123453 per ottenere la concessione idraulica in sanatoria allo scarico di acque meteoriche sul fiume Piave provenienti dallo scolmatore di piena del diametro di cm 100, insistente per circa m 200 su area demaniale, in località Barche a Covolo nel Comune di Pederobba. Riferimenti catastali: Comune di Pederobba Foglio 34. Richiedente: Comune di PEDEROBBA. Pratica P01104. 145
[Acque]

n. **639** del 13 novembre 2014
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 23.07.2014 prot. n. 313419 per ottenere la concessione idraulica di m² 4.045 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Borgo Botteselle del Comune di Crocetta del Montello. Riferimenti catastali: Comune di Crocetta del Montello Foglio 9 fronte mappali 6-8-288-14-18-19-21-25-28-31 del foglio 14. Richiedente: Società Agricola De Faveri Spumanti s.s. Pratica P01109. 147
[Acque]

n. **651** del 18 novembre 2014
Richiedente: Lane Bottoli S.r.l. Concessione: scarico (in sanatoria) di acque depurate provenienti da lavorazione industriale sul corso d'acqua Fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto foglio 43 mapp. 181 Pratica: C07418 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 148
[Acque]

n. **655** del 18 novembre 2014
L.R. 6.4.2012, n. 13 art. 12 - L.R. 2.4.2014, n. 11 artt. 18 e 20 - D.G.R. n. 537 del 15.4.2014. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza. «Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino integrità funzionale della difesa del fiume Piave (Muro Canonico) in Comune di Nervesa della Battaglia e Susegana (TV)» Importo complessivo ¿ 300.000,00. Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, per redazione V.INC.A. Importo complessivo E. 3.733,20 CIG: Z7211C6219. 149
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **656** del 18 novembre 2014
L.R. 6.4.2012, n. 13 art. 12 - L.R. 2.4.2014, n. 11 artt. 18 e 20 - D.G.R. n. 537 del 15.4.2014. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza. "Interventi di sistemazione idraulica e recupero dei franchi navigabili con ricalibrature degli accumuli di materiali, a valle della centrale di Silea in Comune di Silea, Casier e Casale sul Sile (TV)". Importo complessivo E. 800.000,00. Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, per redazione V.INC.A e Piano di Monitoraggio. Importo complessivo E. 15.733,12 CIG: ZEB11C625B. 151
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **659** del 20 novembre 2014
Richiedente: CIGIERRE S.p.A. Concessione: subentro relativo al mantenimento di uno scarico in un fossato demaniale in Comune di Villorba (TV) - Rif. cat.: fgl. 19 mapp. 669 Pratica: C07421 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico. 153
[Acque]

n. **660** del 20 novembre 2014
Richiedente: Teso Loris Concessione: occupazione terreno demaniale sul torrente Pegorile in Comune di Treviso fgl. 13 mapp. 77-79 Pratica: C07410 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 154
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

n. **596** del 06 novembre 2014
Individuazione professionista esterno Progetti Servizi Verona S.R.L. D.G.R. n. 537 del 15.04.2014 - Inrterventi delle opere idrauliche anno 2014. Progetto n. 955/2014: Torrente Valpantena - Inrterventi per il ripristino di numerosi tratti di muri arginali in fase di crollo incipiente ed adeguamento di manufatti esistenti nei Comune di Grezzana e Verona. Importo: E. 1.200.000,00. CUP H76J14000090002 CIG Z8C10FE8DB. 155
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **607** del 12 novembre 2014
Fiorillo Antonio - Accertamento carattere non boscosità - D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013. 175
[Foreste ed economia montana]

n. **608** del 12 novembre 2014
Magnabosco Gino - Accertamento carattere non boscosità - D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013. 178
[Foreste ed economia montana]

n. **609** del 12 novembre 2014
Lavarini Valentino - Accertamento carattere non boscosità - D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013. 181
[Foreste ed economia montana]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA

n. **687** del 14 novembre 2014
Accordo di programma del 23.12.2010 tra il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009) Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza: Progetto: "Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare" Cod. VI038A/10 - CUP: H19H13000090001. Importo complessivo: Euro 1.038.000,00 Approvazione del progetto definitivo. 184
[Difesa del suolo]

n. **688** del 14 novembre 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 275/AS. 186
[Acque]

n. **689** del 14 novembre 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1575/BA. 187
[Acque]

n. **690** del 14 novembre 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1124/BA. 188
[Acque]

n. **691** del 14 novembre 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1140/BA. 189
[Acque]

n. **692** del 14 novembre 2014
Concessione per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1588/AG-GU. 190
[Acque]

n. **693** del 14 novembre 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 328/LE. 191
[Acque]

n. **694** del 14 novembre 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1305/BA. 192
[Acque]

n. **695** del 17 novembre 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1104/BA. 193
[Acque]

n. **696** del 17 novembre 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1141/BA. 194
[Acque]

n. **697** del 17 novembre 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 790/TE. 195
[Acque]

n. **709** del 21 novembre 2014
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. Istanza della Ditta Barison Mattia di Rubano (PD) datata 14.02.2013 per la concessione di derivazione ad uso idroelettrico, dal Torrente Val del Rio in loc. Fusine nel Comune di Posina (VI) Presa d'atto del Parere n. 34 del 16 settembre 2014 della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 2100/2011e n. 694/2013. 196
[Energia e industria]

n. **710** del 21 novembre 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 24/07/2001 e successiva di inizio attività in data 24/09/2013 n. 1975 della Comunità Montana Leogra-Timonchio per derivazione d'acqua da sorgente "Costabella" e sorgente "Colle Posina" tramite condotta consortile dell'acquedotto", per moduli medi 0, 24(l/s 24), atta a produrre sul salto di 145 m. la potenza di kW 34,14 presso la centrale idroelettrica in loc. "S. Sebastiano" in Comune di Valli del Pasubio (VI), ad uso idroelettrico. Pratica n. 299/LE. 197
[Acque]

n. **711** del 21 novembre 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 18/07/2001 e successiva di inizio attività in data 24/09/2013 n. 1974 della Comunità Montana Leogra-Timonchio per derivazione d'acqua da sorgente "Manozzo 1" tramite condotta consortile dell'acquedotto, per moduli medi 0,30(l/s 30), atta a produrre sul salto di 125 m. la potenza di kW 36,79 presso la centrale idroelettrica in loc. "Grumale" in Comune di Valli del Pasubio(VI), ad uso idroelettrico. Pratica n. 298/LE. 199
[Acque]

n. **712** del 21 novembre 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 07/08/2008 e successiva di inizio attività in data 24/09/2013 n.1973 della Comunità Montana Leogra-Timonchio per derivazione d'acqua da sorgente "Malunga" tramite condotta consortile dell'acquedotto, per moduli medi 0,02 (l/s 2), atta a produrre sul salto di 149 m. la potenza di kW 2,92 presso la centrale idroelettrica in loc. Casarotti in Comune di Valli del Pasubio(VI), ad uso idroelettrico. Pratica n. 505/LE. 201
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

n. **16** del 10 novembre 2014
Voltura alla società "Fanin Srl" dell'autorizzazione rilasciata alla ditta "Natcor Srl", con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1587 del 31.07.2012 a seguito di contratto d'affitto di ramo d'azienda. 203
[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

n. **92** del 14 novembre 2014
FASSA S.p.A. Sostituzione forno esistente e ottimizzazione del sistema di ricevimento e stoccaggio della segatura presso lo stabilimento di Spresiano Comune di localizzazione: Spresiano (TV) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., L.R. 26 marzo 1999 n.10 e ss.mm.ii.) Assoggettamento alla procedura di V.I.A. 205
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

n. **399** del 19 novembre 2014
Concessione relativa all'utilizzo di terreno demaniale, sommità arginale e specchio acqueo nel Comune di Bosaro e parte nel Comune di Arquà Polesine (RO), fiume Canalbianco. Ditta: DELTA VACANZE S.R.L. di ARQUA' POLESINE (RO) (Pratica n° CB_AT00026) Variazione della destinazione d'uso di una parte di area concessa. 208
[Trasporti e viabilità]

n. **400** del 20 novembre 2014
Concessione demaniale per il mantenimento di una piattaforma galleggiante nel tratto di Canalbianco compreso tra ponte Castello e ponte S. Andrea, ramo interno, in Comune di Adria (RO). Ditta: ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE di ADRIA (RO) (Pratica n° CB_PA00016) Rinnovo concessione. 210
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

n. **260** del 13 novembre 2014
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale (S.F.M.R). Lotto D3 - Comune di Venezia - Nodo Gazzera: Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana. Decreto di pagamento dell'indennità di occupazione, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R n. 327/2001 e ss.mm.ii. Ditta: PIOPPO S.R.L. 212
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

n. **184** del 22 ottobre 2014
Autorizzazione all'esercizio della sede di raccolta di San Polo di Piave (TV), sita via Mura n. 69, articolazione organizzativa della Struttura di Raccolta convenzionata (Unità di Raccolta) AVIS della Provincia di Treviso. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. 213
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

n. **156** del 03 ottobre 2014
Associazione "UNICARVE - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CARNI BOVINE", con sede in Legnaro (PD). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 216
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **158** del 06 ottobre 2014
"Regola di Tai e di Vissà", con sede legale in Pieve di Cadore - frazione di Tai di Cadore (BL). Presa d'atto aggiornamento elenco dei beni costituenti il patrimonio antico e disponibile. 218
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **161** del 06 ottobre 2014
"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Belluno", in breve denominabile anche "Anffas Onlus di Belluno", con sede in Belluno. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 220
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **162** del 09 ottobre 2014
"Fondazione Frati Minori Onlus", con sede legale in Venezia. Istanza di approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. Non accoglimento dell'istanza. 222
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **163** del 10 ottobre 2014
Associazione "CROCE GIALLA SPINEA - O.N.L.U.S. (Pubblica Assistenza Volontaria acronimo P.A.V.)". Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 224
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **178** del 30 ottobre 2014
Fondazione "Futuro di Solidarietà - Onlus", con sede legale in Vicenza. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 226
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **180** del 30 ottobre 2014
Associazione di Donatori Cellule Staminali Emopoietiche per il trapianto di midollo osseo ADMOR - ADOCES "Chiara Bandiera", in breve ADMOR - ADOCES, con sede in Paese (TV). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 228
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **181** del 31 ottobre 2014
"Fondazione Giovanni Meritani", con sede legale in Sanguinetto (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 e art. 14 del DPR n. 616/1977) a seguito depubblicizzazione IPAB (L.R. n. 24/1993). 230
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1908** del 14 ottobre 2014
Mario Modolo - Dirigente Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali nell'ambito dell'Area sanità e Sociale. Recesso anticipato dal contratto di incarico dirigenziale a tempo determinato e parziale esonero dal periodo di preavviso. 232
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1990** del 28 ottobre 2014
Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Ricognizione in ordine agli impegni di spesa assunti durante la gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 2010 a favore della Regione del Veneto e disposizioni in materia di pagamenti. 233
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **2054** del 03 novembre 2014
Assessorato alla Sanità - sistema di finanziamento degli investimenti nel settore sanitario e socio-sanitario - problematiche giuridiche afferenti alla materia della sanità - conferimento di incarico non oneroso di consulenza. 236
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **2062** del 03 novembre 2014
COLUMBUS MODE S.R.L. - Impianto per il trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi - Comune di localizzazione : Saletto (PD) - Procedura di V.I.A. e autorizzazione alla realizzazione ai sensi del D.Lgs. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009) e procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 (Ora assorbito dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii), Art. 10 bis della L.241/1990. Rigetto dell'istanza. 240
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2080** del 03 novembre 2014
Atto di Intesa tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed il Rettore dell'Università degli Studi di Padova per individuazione delle apicalità a direzione universitaria dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. 286
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2081** del 03 novembre 2014
Atto di Intesa tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed il Rettore dell'Università degli Studi di Verona per individuazione delle apicalità a direzione universitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. 296
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2083** del 10 novembre 2014
Adesione della Regione del Veneto per l'anno 2014 al Club dei Partner del Programma LEED (Sviluppo Economico e Occupazionale Locale) dell'OCSE - OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). 300
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2084** del 10 novembre 2014
Rete METREX (Rete delle Regioni e delle Aree Metropolitane Europee) - Rinnovo adesione Anno 2014. 302
[Urbanistica]

n. **2085** del 10 novembre 2014
Sistematizzazione delle informazioni territoriali contenute nelle banche dati regionali per l'avvio di azioni di monitoraggio delle dinamiche urbanistiche, territoriali e paesaggistiche. Costituzione di gruppo di lavoro e autorizzazione all'acquisizione di servizi specialistici. 304
[Urbanistica]

n. **2086** del 10 novembre 2014
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio (RG n. 258/12) promosso avanti la Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Venezia - sezione lavoro n. 190 del 8.2.2012. 308
[Affari legali e contenzioso]

n. **2087** del 10 novembre 2014
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso di primo grado (R.G. 2208/2013) avanti il Tar Veneto nonché agli effetti dell'impugnata sentenza del Tar Veneto n. 2670/2005 da parte della società BILLA AKTIENGESELLSCHAFT contro la Regione Veneto ed altri. 309
[Affari legali e contenzioso]

n. **2088** del 10 novembre 2014
N° 3 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 310
[Affari legali e contenzioso]

n. **2089** del 10 novembre 2014
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 13701/10 - R.G.GIP 9442/13. Autorizzazione alla costituzione di parte civile. 311
[Affari legali e contenzioso]

n. **2090** del 10 novembre 2014
Ratifiche DPGR n. 141 del 01.10.2014 n. 150 del 23.10.2014 n. 145 del 09.10.2014 e n. 156 del 30.10.2014 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 312
[Affari legali e contenzioso]

n. **2091** del 10 novembre 2014
Partecipazione alla 18^ edizione di CulT Venezie - Salone Europeo della Cultura / Salone dei Beni e delle Attività Culturali e del Restauro - Venezia, Terminal di San Basilio, dal 21 al 23 novembre 2014. L.R. 8 settembre 1978, n. 49. Esercizio finanziario 2014. CIG: ZC811744D2. Progetto CAMAA-CUP D38D12000890001. 313
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **2092** del 10 novembre 2014
Istituzione corsi di aggiornamento professionale per guide alpine anno 2014. (L.R. 1/2005, art. 10). 317
[Sport e tempo libero]

n. **2093** del 10 novembre 2014
Trattamento economico massimo a carico delle finanze pubbliche per il personale dipendente. Art. 23-ter del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 1, commi 471 e ss. L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. 320
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **2094** del 10 novembre 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi "Muzan", via Barbè, 39 - Malo (VI), per le seguenti unità di offerta rivolte a: - persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale, - persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale, - Stati Vegetativi Permanenti (SVP). 326
[Servizi sociali]

n. **2095** del 10 novembre 2014
Contributo straordinario all'Azienda ULSS n. 21 di Legnago per la realizzazione di un progetto sperimentale di centro diurno. L.R. 11/2014, art. 23. 329
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **2096** del 10 novembre 2014
Progetto di promozione alla salute "Alcol e ricerca della felicità" presentato dall'Associazione Regionale dei Club Alcologici territoriali del Veneto: 23° Congresso Nazionale dei Club Alcologici territoriali - assegnazione di contributo. 368
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2097** del 10 novembre 2014
Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 19 e 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. 73) // COMPETENZA. 370
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **2098** del 10 novembre 2014
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.R. 2 aprile 2014, n. 12. (provvedimento di variazione n. 74) // CASSA. 379
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **2099** del 10 novembre 2014
Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39). (Provvedimento di variazione n. 76) 385
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **2100** del 10 novembre 2014
Contributo regionale per le spese di funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. n. 45/1988). Esercizio 2014. 388
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2101** del 10 novembre 2014
Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013. 391
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2102** del 10 novembre 2014
DGR n. 3012 del 30/12/2013. Assegnazione alle Aziende ULSS della somma spettante a ciascuna quale finanziamento per l'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate. 402
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2103** del 10 novembre 2014
Decreto del Ministro della Salute del 7/10/2011 recante "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2009", in attuazione della Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, commi 805, 806, 807. DGR n. 842/2010, Allegato A) di approvazione del Progetto regionale "Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie". Impegno di spesa e assegnazione alle Aziende ULSS della somma spettante a ciascuna (Esercizio 2014). 406
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2104** del 10 novembre 2014
Accreditamento istituzionale dell'Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Emmanuel per la sede operativa di Cavarzere (VE), Via Cavour n.18, Centro Diurno Diffuso per utenti adulti, per una capacità recettiva pari a n.20 posti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m. 410
[Servizi sociali]

n. **2105** del 10 novembre 2014
Approvazione progetti "Conservazione di tessuto adiposo" e "Prelievo e conservazione di derma omologo" - Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV). 413
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2106** del 10 novembre 2014
ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. Autorizzazione all'alienazione di immobile sito in Comune di Verona - Via Giovanni della Casa n. 19/12 (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 123/CR del 12/08/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1). 416
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2107** del 10 novembre 2014
ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. Autorizzazione all'alienazione di immobile sito in Comune di Vicenza - Via Spalato n.14 (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 124/CR del 12/08/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1). 419
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2108** del 10 novembre 2014
Legge Regionale 29 giugno 2012 n.23 art. 10 Strutture di Ricovero intermedie. Standard strutturali minimi Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali. Definizione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/02, mediante trasformazione di spazi esistenti, già autorizzati all'esercizio per l'erogazione di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, o comunque inseriti in contesto sanitario o socio/sanitario. 423
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2109** del 10 novembre 2014
ULSS 16 - Autorizzazione alla alienazione di bene immobile sito in Padova, Via J. D'Avanzo n. 35 (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 104/CR del 22/07/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1). 439
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **2110** del 10 novembre 2014
ULSS 9 - Autorizzazione alla concessione bonaria per la costituzione di servitù di condotta fognaria in Comune di Paese (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 109/CR del 28/07/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1). 441
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **2111** del 10 novembre 2014
Azioni regionali per il perseguimento di obiettivi di qualità ambientale: definizione delle priorità e parziale aggiornamento delle attività progettuali previste dalla DGR n. 2799 del 30.12.2013. 443
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2112** del 10 novembre 2014
GEA s.r.l. - Comune di Sant'Urbano - PD Discarica tattica regionale del Veneto per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, loc. Cà Brusà in Comune di Sant'Urbano - PD. Rideterminazione tariffa di smaltimento dei rifiuti. 446
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2113** del 10 novembre 2014
Progetto di rinaturalizzazione del territorio in un'area di mitigazione del rischio idraulico sita nel comune di Sant'Urbano - PD. Approvazione di uno schema di convenzione-tipo regolante i rapporti tra Regione Veneto e Amministrazione comunale di Sant'Urbano per la realizzazione e la gestione dell'intervento ed individuazione della Struttura regionale incaricata di espletare le procedure per attuare l'intervento. Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13. 468
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2114** del 10 novembre 2014
Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto e il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, inerente l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti. 488
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2115** del 10 novembre 2014
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO (ex-DIREZIONE REGIONALE DIFESA DEL SUOLO) - Ampliamento e regimazione cassa di espansione Prà dei Gai per la laminazione delle piene del Livenza alla confluenza col Meduna. Comuni di localizzazione: Mansuè, Portobuffolè, Fontanelle (TV). Giudizio favorevole di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. 327/2009). 497
[Difesa del suolo]

n. **2116** del 10 novembre 2014
DGR n. 5177/94 - DGR n. 1535/2012. Interventi di riqualificazione ambientale e di sistemazione idraulico forestale affidati in esecuzione al Servizio Forestale Regionale di Treviso (ora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso). Proroga disponibilità budget operativo. 539
[Difesa del suolo]

n. **2117** del 10 novembre 2014
DGR n. 5177/94 - DGR n. 2065/2012. Intervento di riqualificazione ambientale e di sistemazione della viabilità silvo-pastorale denominato: "Traversata del Centro Cadore", affidato in esecuzione al Servizio Forestale Regionale di Belluno (ora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno) dal Comune di Lozzo di Cadore. Proroga disponibilità budget operativo. 541
[Foreste ed economia montana]

n. **2118** del 10 novembre 2014
Ditta Bagnara Marmi Due S.r.l. Autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FASSA POLSEN 2" in Comune di Asiago (VI). Ampliamento. L.R. 44/1982. 543
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **2119** del 10 novembre 2014
Ditta C.G.A. scarl. Autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi, denominato "FOSSANIGO" e composto dalle cave "FOSSANIGO NORD", "COLOMBARA", "COSTA" e "ROMARE", in Comune di Isola Vicentina (VI). (L.R. 44/1982). 562
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **2120** del 10 novembre 2014
Ditta Eco-Stone s.r.l.. Ritiro amministrativo della D.G.R. n. 82 del 29.01.2013 di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) e calcare da costruzione, denominata "SELLA TORLE" in Comune di Asiago (VI). L.R. 44/1982. 581
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **2121** del 10 novembre 2014
Declassificazione e conseguente classificazione in strada provinciale del tratto di strada comu-nale della Vena ricadente in Comune di Arsiero. DGR n. 78/CR del 26.06.2014 Legge Regionale 13.04.2001, n. 11, art. 94, comma 2 bis. 583
[Trasporti e viabilità]

n. **2124** del 10 novembre 2014
Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Contributo regionale. Anno Accademico 2014-2015. Concessione - Impegno di spesa. [L.R. 27/02/2008, n. 1 (articolo 82)]. 585
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2126** del 10 novembre 2014
Modifiche ed integrazioni contabili e finanziarie della deliberazione n. 1307 del 22 luglio 2014 relativa al Progetto congiunto "EXPOniamo il Veneto" di valorizzazione economica, turistica e culturale del territorio veneto per EXPO 2015". Approvazione schema di convenzione con la Società Veneto Promozione. Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, articolo 8 e deliberazione n. 1497 del 12 agosto 2014. 588
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **2127** del 10 novembre 2014
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. D.M. 30.07.1999. Proroga del termine di adeguamento per lo scarico dell'impianto di depurazione del Comune di Maser (TV). 594
[Venezia, salvaguardia]

n. **2129** del 10 novembre 2014
Richiedente GPAR S.r.l. - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 9840 kWp denominato "Cava crocevia Pozzolo-Roverbella A e B" nei Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Marmirolo (MN) e Volta Mantovana (MN), ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, D.Lgs. 387/2003 e s.s. m.m. e i.i. 605
[Energia e industria]

n. **2130** del 10 novembre 2014
Approvazione schemi di convenzione. Programma Generale d'Intervento "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto", di cui alla DGR 15 ottobre 2013, n. 1872. Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 608
[Foreste ed economia montana]

n. **2131** del 10 novembre 2014
Iniziative in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto. Esercizio finanziario 2014. Secondo provvedimento. L. R. 13.04.2007, n.8. Progetto "La Commissione Militare in Este. Prodromi, genesi e funzionamento di un'Istituzione giudiziaria nel veneto asburgico del post '48. "-Università Cà Foscari - Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici. 631
[Cultura e beni culturali]

n. **2132** del 10 novembre 2014
Secondo provvedimento applicativo contributi - Esercizio finanziario 2014. Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. L.R. 14.1.2003, n. 3 - art. 22. 633
[Cultura e beni culturali]

n. **2133** del 10 novembre 2014
Autorizzazione a costituirsi in giudizio nei quattro ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposti da Fineco Leasing s.p.a. contro la Regione Veneto, per l'annullamento degli avvisi accertamento n. 010583532012/TA, n. 010435412012/TA, n. 0105834462012/TA e n. 010434302012/TA riguardanti gli omessi pagamenti di tasse automobilistiche per gli anni 2009 e 2010. 640
[Affari legali e contenzioso]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(Codice interno: 286263)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE n. 22 del 10 ottobre 2014

Liquidazione contributo regionale per le spese di funzionamento della società Veneto Nanotech S.c.p.A. (Art. 2 bis L.r.n. 32/2003). Esercizio 2014.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Si procede alla liquidazione del contributo alle spese di funzionamento della società Veneto Nanotech S.c.p.A. (Art. 2 bis L.r. n. 32/2003) per l'esercizio 2014.

Il Direttore

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTI gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE le L.R. n. 47/2012, e n. 39/2013;

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2003, n. 32;

VISTA la DGR n. 258/2013;

VISTO lo Statuto di Veneto Nanotech S.c.p.A.;

VISTO quanto disposto dell'art. 2 *bis* della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32;

VISTA la Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 la quale ha stanziato, quale concorso regionale alle spese di funzionamento della Società a partecipazione regionale Veneto Nanotech S.c.p.A., l'importo di Euro 150.000,00, la cui assegnazione avviene previa acquisizione dalla Società della relazione programmatica per l'anno 2014;

VISTA la DGR n. 1019 del 17/06/2014 con la quale la Giunta Regionale ha condiviso la proposta sul contenimento delle spese presentata dalla Società;

VISTA la nota del 7 agosto 2014 prot. n. 369/14/NT con la quale Veneto Nanotech s.c.p.a. ha chiesto l'erogazione del contributo previsto dalla Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la relazione programmatica per l'anno 2014, allegata alla DGR n. 1508 del 12/08/2014;

VISTA la DGR n. 1508 del 12/08/2014 che ha disposto l'impegno, a favore della Società Veneto Nanotech S.c.p.A., la somma di Euro 150.000,00= sul capitolo 100579 (U.P.B. U0227) avente ad oggetto "Spese per il funzionamento della società Veneto Nanotech S.c.p.A. (L.r. n. 32/2003)", Codice SIOPE 1.06.02.1624, del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e considerato che non trattasi di debito commerciale;

VERIFICATO CHE la Società, nel proprio sito istituzionale, ha implementato un'apposita Sezione volta al rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità previstidall'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 11 della L.R. 39/2013;

RITENUTO pertanto, di liquidare, a favore della Veneto Nanotech S.c.p.A., la somma di Euro 150.000,00= sul capitolo 100579 (U.P.B. U0227) avente ad oggetto "Spese per il funzionamento della società Veneto Nanotech S.c.p.A. (L.r. n. 32/2003)", Codice SIOPE 1.06.02.1624, del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, che presenta sufficiente disponibilità;

decreta

1. di prendere atto che la Società nel proprio sito istituzionale ha implementato un'apposita Sezione volta al rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 11 della L.R. 39/2013;
2. di liquidare, a favore della Veneto Nanotech S.c.p.A., la somma di Euro 150.000,00= sul capitolo 100579 (U.P.B. U0227) avente ad oggetto "Spese per il funzionamento della società Veneto Nanotech S.c.p.A. (L.r. n. 32/2003)", Codice SIOPE 1.06.02.1624, del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, che presenta sufficiente disponibilità, tenuto conto del programma di attività della Società per il 2014 (Allegato A alla DGR n. 1508 del 12/08/2014) e che non trattasi di debito commerciale;
3. di indicare il 30/09/2014 come termine di conclusione del procedimento di liquidazione;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013;
6. di pubblicare il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Massimo Picciolato

(Codice interno: 286264)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE n. 24 del 19 novembre 2014

Liquidazione contributo regionale per le spese di funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. n.45/1988). Esercizio 2014.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Si procede alla liquidazione del contributo alle spese di funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. n. 45/1988) pari a Euro 200.000,00, per l'anno 2014.

Il Direttore

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTI gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE le L.R. n. 47/2012, e n. 39/2013;

VISTA la Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45;

VISTA la DGR n. 258/2013;

VISTO lo Statuto di Veneto Innovazione S.p.a.;

VISTO quanto disposto dall'art. 4 *bis* della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45;

VISTA la Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 la quale ha stanziato, quale concorso regionale alle spese di funzionamento della Società a partecipazione regionale Veneto Innovazione S.p.a. (costituita con legge regionale n. 45/1988), l'importo di Euro 200.000,00, la cui assegnazione avviene sulla base del programma annuale di attività;

VISTA la DGR n. 1426 del 05/08/2014 con la quale la Giunta Regionale ha condiviso la proposta sul contenimento delle spese presentata dalla Società, fatto salvo il mantenimento degli equilibri economico-finanziari della gestione;

VISTA la nota del 13 ottobre 2014 prot. n. 2867/2014 con la quale Veneto Innovazione s.p.a. ha chiesto l'erogazione del contributo previsto dalla Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la relazione programmatica per l'anno 2014, allegata alla DGR n. 2100 del 10/11/2014;

VISTA la DGR n. 2100 del 10/11/2014 che ha disposto l'impegno a favore della Veneto Innovazione S.p.a. della somma di Euro 200.000,00= sul capitolo 20504 (U.P.B. U0064) avente ad oggetto "Spese per il funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. 6/9/1988 n. 45)", Codice SIOPE 1.06.02.1624, del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

VERIFICATO CHE la Società, nel proprio sito istituzionale, ha implementato un'apposita Sezione volta al rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 11 della L.R. 39/2013;

RITENUTO pertanto, di liquidare la somma di Euro 200.000,00, sul capitolo 20504 (U.P.B. U0064) denominato "Spese per il funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. 6/9/1988 n. 45)", che presenta la necessaria disponibilità;

decreta

1. di prendere atto che la Società nel proprio sito istituzionale ha implementato un'apposita Sezione volta al rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 11 della L.R. 39/2013;
2. di liquidare a favore della Veneto Innovazione S.p.a. la somma di Euro 200.000,00= sul capitolo 20504 (U.P.B. U0064) avente ad oggetto "Spese per il funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. 6/9/1988 n. 45)", Codice SIOPE 1.06.02.1624, del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario corrente che presenta

sufficiente disponibilità, tenuto conto del programma di attività della Società per il 2014 (Allegato A alla DGR n. 2100 del 10/11/2014) e che non trattasi di debito commerciale;

3. di indicare il 28/11/2014 come termine di conclusione del procedimento di liquidazione;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013;
6. di pubblicare il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Massimo Picciolato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

(Codice interno: 285968)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 99 del 01 ottobre 2014

Manifestazione fieristica "Moscow International Travel & tourism exhibition 2015" - Mosca, 18-21 marzo 2015. Piano esecutivo annuale di promozione turistica anno 2014. Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013. CIG: 59371524D2.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Trattasi della partecipazione istituzionale alla maggiore manifestazione internazionale per il turismo di Mosca. Importo impegnato euro 57.669,40. Documenti agli atti: preventivo prot. n. 398353 del 24/09/2014.

Il Direttore

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" la quale prevede che la Regione svolga funzioni di promozione e la valorizzazione, in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;

PREMESSO che, con provvedimento n. 703 del 14 maggio 2014 la Giunta regionale ha approvato il piano esecutivo annuale di promozione turistica anno 2014;

PREMESSO che, con provvedimento n. 1068 del 16 luglio 2013, la Giunta regionale ha approvato la partecipazione regionale alla manifestazioni fieristiche per il turismo MITT di mosca, in programma dal 18 al 21 marzo 2015, e UITT di Kiev, in programma dal 25 al 27 marzo 2015, autorizzando un importo di spesa complessivo di euro 150.000,00;

PREMESSO che, tenuto conto della specificità del mercato, si è ritenuto opportuno provvedere all'acquisizione di mq 100 di area direttamente dalla ITE Eurasian Exhibitions, organizzatrice della manifestazione, per un importo di Euro 47.270,00 , giusto preventivo prot. n. 398353 del 24/09/2014;

PREMESSO che l'IVA dovuta va versata all'Agenzia delle Entrate e che la spesa ammonta a complessivi euro 10.399,40;

DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 57.669,40 (I.V.A. e ogni altro onere incluso) farà carico al capitolo 101891 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità;

VISTI le leggi regionali 14 giugno, n. 11 e 10 gennaio 1997, n. 1, i provvedimenti della Giunta regionale n. 703 del 14 maggio 2014 e n. 1068 del 24 giugno 2014, nonché la documentazione agli atti;

decreta

1. di acquisire, per le motivazioni espresse nelle premesse, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, e come previsto dalla Dgr 1068/2014, un'area di mq 100 nell'ambito della manifestazione "Moscow International Travel & Tourism exhibition 2015" per un costo complessivo di Euro 57.669,40, dalla ITE Eurasian Exhibitions, concessionario unico degli spazi della manifestazione;
2. di prendere atto che la spesa dell'IVA, ammonta a complessivi euro 10.399,40;
3. di impegnare a favore della ITE Eurasian Exhibitions, taxpayer's code number 20598, con sede a Dubai - CIG 59371524D2 - l'importo di euro 47.270,00 , giusto preventivo prot. n. 398353 del 24/09/2014, e di impegnare a favore dell'Agenzia delle Entrate, C.F. 80008200281, la spesa di euro 10.399,40 ;
4. di imputare la spesa complessiva di euro 57.669,40 , che costituisce debito commerciale, sul capitolo 101891, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che offre la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1.03.01 1364;
5. di liquidare ai beneficiari indicati, la spesa individuata al punto 4) del dispositivo del presente provvedimento, alla presentazione di regolare fattura entro il corrente anno;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 285969)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 101 del 03 ottobre 2014

Dgr n. 703 del 13 maggio 2014. Piano Turistico Annuale 2014. Servizio di traduzione per le informazioni del portale turistico regionale. Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Affidamento incarico alla Ditta "Studio Moretto Group S.r.l." per la traduzione dei contenuti del portale turistico regionale in lingua inglese, francese, spagnola, tedesca, portoghese, cinese e russa. Impegno di spesa euro E. 30.130,00 IVA compresa al 22%.

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 prevede, all'articolo 7, che la Giunta regionale approvi annualmente, acquisito il parere della commissione consiliare competente, il Piano Turistico Annuale con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative.

PREMESSO che, con delibera n. 703 del 13 maggio 2014, la Giunta regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione del parere della sesta commissione consiliare n. 7393 del 17/4/2014, il Piano Turistico Annuale dove, al punto 6 Condizioni Operative di Gestione, viene incaricato il Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle attività.

PREMESSO che il punto n. 2.2.) Web: interventi su www.veneto.to delle "Azioni orizzontali", del citato Piano Turistico Annuale, prevede tra l'altro, l'aggiornamento costante delle informazioni sul portale turistico regionale.

CONSIDERATO che il piano prevede, tra le tipologie di intervento anche l'azione di miglioramento comunicativo dell'offerta nonché l'inserimento di nuove informazioni redazionali sul portale turistico regionale per le quali si richiede la traduzione in lingua inglese, francese, spagnola, tedesca, portoghese, cinese e russa;

RITENUTO che si possa prevedere di dover tradurre, per i prossimi mesi, eventi e redazionali di interesse regionale, per un totale di circa 2.100 cartelle complessive in lingua inglese, francese, spagnola, tedesca, portoghese, cinese e russa per il portale turistico regionale;

PRESO ATTO che con Decreti del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 84 del 16 maggio 2014 e n. 151 del 7 agosto 2014 il servizio di traduzione è stato aggiudicato in via definitiva e che la Società STUDIO MORETTO GROUP S.r.l. di Brescia, P. IVA 02936070982 è risultata aggiudicataria del servizio;

CONSIDERATO che la Società aggiudicataria della Gara, come da capitolato tecnico, si impegna a praticare i seguenti prezzi unitari per cartella: Euro 11,50 per le lingue neolatine e germaniche, Euro 18,00 per le lingue slave e Euro 28,00 per le lingue orientali, e che ogni cartella è composta da 1.500 caratteri spazi inclusi, corrispondenti ad una pagina di 25 righe per 60 caratteri per riga, si prevede di usufruire del servizio di traduzione per un numero di contenuti pari all' importo complessivo di Euro 30.130,00 IVA compresa.

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno di una somma Euro 30.130,00 al capitolo di bilancio 101891 per assicurare la copertura per circa 12 mesi di traduzioni necessarie all'aggiornamento del portale;

VISTO il contratto stipulato in data 19 settembre 2014 tra la Regione del Veneto, rappresentata da Terrabujo ing. Carlo nella sua qualità di Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, e lo "STUDIO MORETTO GROUP S.r.l.", rappresentato da Moretto Luca nella qualità di legale rappresentante;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale n. 12 del 2/4/2014, con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

decreta

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, la traduzione di circa n. 2.100 cartelle in lingua inglese, francese, spagnola, tedesca, portoghese, cinese e russa, da parte della Società "STUDIO MORETTO GROUP S.r.l.", avente sede in Via Cefalonia n. 70 - Brescia (BS), per il portale turistico regionale www.veneto.to.
2. Di disporre l'impegno, quale debito commerciale, a della Società "STUDIO MORETTO GROUP S.r.l.", P. IVA 02936070982, per un importo pari a Euro 30.130,00 IVA inclusa.
3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 30.130,00 al capitolo n. 101891 dell'esercizio finanziario 2014 che offre la necessaria disponibilità a favore della Società "STUDIO MORETTO GROUP S.r.l.", P. IVA 02936070982, avente sede in Via Cefalonia 70 - Brescia (BS) - CODICE SIOPE 1.03.01 1364.
4. Di stabilire che la liquidazione sarà operata per stati di avanzamento a intervenuta consegna del materiale tradotto e a seguito di presentazione, da parte della Società Moretto, di regolare fattura, fino al raggiungimento dell'importo stabilito con il presente provvedimento.
5. Di dare atto che la spesa pari a Euro 30.130,00 IVA inclusa, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
6. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 285996)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 106 del 07 ottobre 2014

Programma promozionale del Settore Primario 2014. Azione 1) "Iniziative promozionali realizzate all'estero". Partecipazione alla manifestazione "FruitLogistica 2015" Berlino 4-6 febbraio. D.G.R. n. 311 del 11 marzo 2014.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Impegno di spesa di Euro 66.000,00 a favore della Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a", per la realizzazione dello stand della Regione a Fruitlogistica 2015 e delle attività collaterali a supporto degli operatori veneti e di promozione delle produzioni ortofrutticole a marchio DOP e IGP.

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale n.16 del 14 marzo 1980, così come modificata con l.r. 15/2006, prevede, all'articolo 12, che la Giunta regionale approvi annualmente, acquisito il parere della commissione consiliare competente, il Programma Promozionale del Settore Primario con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative.

PREMESSO che, con delibera n. 311 del 11 marzo 2014, la Giunta regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione del parere della quarta commissione consiliare, il Programma promozionale per il settore primario 2014, articolato in 4 azioni di intervento demandando al Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del provvedimento.

PREMESSO che l'Azione n. 1) "Iniziative promozionali realizzate all'estero", prevede tra l'altro, la partecipazione istituzionale alla manifestazione "FruitLogistica " che si terrà a Berlino dal 4 al 6 febbraio 2014.

PREMESSO che FruitLogistica rappresenta la più importante rassegna specializzata nel settore ortofrutticolo a livello mondiale, e costituisce un'occasione strategica per promuovere l'immagine dell'ortofrutticoltura veneta di qualità e sostenere le azioni commerciali sui principali mercati esteri da parte degli operatori della Regione, con particolare riguardo a quelli associati.

PREMESSO che la Regione partecipa a Fruitlogistica dal 2003 attraverso l'allestimento di uno stand personalizzato, gestito in compartecipazione con Organizzazioni dei produttori Ortofrutticoli, Consorzi di Tutela e Mercati Ortofrutticoli del Veneto, finalizzato a supportare iniziative di promozione collettiva e commercializzazione delle produzioni ortofrutticole regionali.

PREMESSO che l'impegno della Regione sotto il profilo tecnico e finanziario per questa fiera, che è divenuta negli anni la principale per il settore a livello mondiale, appare pienamente giustificato anche in relazione all'interesse per la partecipazione alla stessa formalmente manifestato da parte degli operatori ortofrutticoli veneti.

CONSIDERATO che per l'edizione di Fruitlogistica 2015 sono stati invitati a partecipare come coespositori della Regione Veneto le Organizzazioni dei produttori Ortofrutticoli, i Consorzi di Tutela dei prodotti ortofrutticoli DOP e IGP e i Mercati Ortofrutticoli del Veneto, richiedendo loro il pagamento di una quota di partecipazione a copertura della spese di personalizzazione di ciascuna postazione di 3.300,00 euro Iva esclusa e che a tale invito hanno risposto con favore 9 fra i soggetti invitati, per un totale di 13 postazioni.

PREMESSO che si è provveduto a richiedere alla Fiera di Berlino uno spazio espositivo di 216 mq.

PREMESSO che nel corso dell'anno 2011 è stata costituita, ai sensi della legge regionale 33/2004, la Società per Azioni Consortile Veneto Promozione con una partecipazione totalmente pubblica con Regione e Unione delle Camere di Commercio del Veneto soci entrambi al 50% e che con DGR 3514 del 30 dicembre 2010, sono state approvate le modifiche statutarie della Società per rendere conformi le attività ai principi dell' "in house providing", implicando quindi l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi.

PREMESSO che, il Programma Promozionale prevede che l'esecuzione delle iniziative incluse nel Programma stesso possano essere affidate a Veneto Promozione S.c.p.A., attribuendo al dirigente della Sezione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, nonché l'indirizzo, il coordinamento, la verifica della pianificazione, la gestione organizzativa e la realizzazione funzionale delle iniziative affidate a Veneto Promozione S.c.p.A..

CONSIDERATA quindi l'opportunità di affidare a Veneto Promozione S.c.p.A . le attività di progettazione e allestimento della superficie espositiva, il coordinamento della presenza dei soggetti che hanno fatto richiesta di essere presenti come coespositori della Regione (prevedendo anche il recupero delle quote di partecipazione dei coespositori stessi), e per l'attività di presentazione delle produzioni ortofrutticole DOP e IGP venete in fiera, la predisposizione di materiale informativo sui prodotti a marchio DOP e IGP e sulla presenza regionale a Fruitlogistica nonchè la realizzazione di attività collaterali per migliorare la visibilità degli espositori presenti presso lo stand della Regione Veneto.

RITENUTO congruo, in base a quanto stanziato per la partecipazione alle precedenti edizioni di Fruitlogistica e ad altre iniziative fieristiche di pari rilievo, di impegnare a favore di Veneto Promozione S.c.p.A l'importo di 66.000,00 euro per la realizzazione delle attività sopradescritte e di approvare lo schema di convenzione di cui all'**Allegato A** che regola i rapporti tra la Regione e la Società consortile per azioni Veneto Promozione.

RITENUTO pertanto necessario impegnare l'importo complessivo di euro 66.000,00 sul capitolo 100875 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente che offre la necessaria disponibilità.

VISTA la deliberazione n. 311 del 11 marzo 2014 con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma Promozionale per il Settore Primario 2014, e in particolare l'azione n. 1 "Iniziative promozionali realizzate all'estero".

VISTA la Legge regionale n. 12/91 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 6 marzo 2012 ad oggetto "Veneto Promozione Società per azioni consortile. Adozione delle linee guida per la stipulazione di convenzioni attrattive".

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

VISTA la legge regionale 1/2011.

VISTA la l. r. n. 11 del 2 aprile 2014, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014".

decreta

1. Di dare attuazione al Programma Promozionale per il Settore primario 2014 - approvato ai sensi della l.r. 16/80 con D.G.R. n. 311 del 11 marzo 2014 - relativamente alla partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione "FruitLogistica 2015", in programma a Berlino dal 4 al 6 febbraio 2015.
2. Di assegnare alla Società Scpa Veneto Promozione - per i motivi e sulla base dei criteri esposti in premessa, che costituiscono parte sostanziale e integrante della presente deliberazione - un importo complessivo di spesa di Euro 66.000,00 iva e ogni altro onere compresi, per le seguenti attività relative alla partecipazione a Fruitlogistica 2015:
   - ♦ progettazione e allestimento della superficie espositiva,
   - ♦ coordinamento della presenza dei coespositori della Regione,
   - ♦ recupero delle quote di partecipazione dei coespositori,
   - ♦ presentazione delle produzioni ortofrutticole DOP e IGP venete in fiera,
   - ♦ predisposizione di materiale informativo sui prodotti a marchio DOP e IGP e sulla presenza regionale a Fruitlogistica
   - ♦ realizzazione di attività collaterali per migliorare la visibilità degli espositori presenti presso lo stand della Regione Veneto.
3. Di prevedere che la Società Veneto Promozione operi sotto il diretto coordinamento della Sezione Promozione Turistica Integrata e che i materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito del progetto devono riportare il logo istituzionale regionale, secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n. 3462/2002 e successive circolari applicative, nonché il marchio delle iniziative promozionali regionali "Veneto tra la terra e il cielo", di cui alla deliberazione n. 3049/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Di incaricare il Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata, del coordinamento e controllo del progetto (project manager) nonché dell'adozione di tutti i provvedimenti attuativi, tra i quali la sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra Regione e Veneto Promozione, secondo lo schema **Allegato A.**
5. Di impegnare a favore di Veneto Promozione S.c.p.a. (C.F. 04064180278), l'importo di 66.000,00 euro, che non costituisce debito commerciale, (codice SIOPE 1.06.02 - 1624) sul capitolo di spesa n. 100875 del bilancio di previsione per l'anno 2014 che presenta la necessaria disponibilità.
6. Di approvare la convenzione attuativa **allegato A)** al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale e disciplina i rapporti fra Regione e Veneto Promozione, la tempistica e i relativi adempimenti anche in ordine alla rendicontazione e alla liquidazione delle somme impegnate.

7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.
9. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Claudio De Donatis

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 106 del 7 ottobre 2014 pag. 1/2

CONVENZIONE

TRA

Il Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata ……., che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901 (c.f. 80007580279) a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. ……..del ……, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile per azioni Veneto Promozione, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Società Consortile Veneto Promozione con sede in Marghera (VE), via delle Industrie, 19/D, di seguito denominato Veneto Promozione, codice fiscale n. 04064180278;

PREMESSO

che con propria deliberazione n. n. 311 del 11 marzo 2014, la Giunta Regionale ha approvato il Programma Promozionale per il Settore Primario 2014, e in particolare che all'azione n. 1 "Iniziative promozionali realizzate all'estero", è prevista la partecipazione alla manifestazione fieristica Fruitlogistica 2015;

che con deliberazione n. 3514 del 30/12/2010 sono state approvate le modifiche Statutarie della Società "Veneto Promozione" per renderne conforme l'attività ai principi dell' "house providing";

che lo statuto di Veneto Promozione prevede come scopo lo sviluppo di ogni attività ed iniziativa volta al sostegno del Sistema Economico veneto, compresa l'attività di organizzazione della partecipazione di operatori veneti alle manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero finalizzate a promuovere gli scambi in un'ottica di integrazione di sistema anche dal punto di vista dell'immagine unitaria ed istituzionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - *Individuazione dell'iniziativa*

La Regione Veneto parteciperà alla manifestazione fieristica Fruitlogistica 2015, con una proprio stand di 216 mq all'interno del quale verranno ospitate le Organizzazioni dei produttori Ortofrutticoli, Consorzi di Tutela e Mercati Ortofrutticoli del Veneto, che hanno fatto richiesta di essere presenti come coespositori della Regione Veneto e si sono impegnati a pagare una quota di adesione di 3.300,00 euro iva esclusa per ciascuna postazione richiesta.

Articolo 2 - *Obiettivi e risultati*

La partecipazione istituzionale a Fruitlogistica 2015 per la Regione Veneto ha come obbiettivo il supportare la promozione collettiva e la commercializzazione delle produzioni ortofrutticole regionali.

Articolo 3 - *Contenuti dell'intesa*

Al fine di rendere operativa l'azione promozionale come sopra individuata, Veneto Promozione gestirà per conto della Regione Veneto a Fruitlogistica 2015 le seguenti attività:

- progettazione e allestimento della superficie espositiva,
- coordinamento della presenza dei coespositori della Regione,
- recupero delle quote di partecipazione dei coespositori,
- presentazione delle produzioni ortofrutticole DOP e IGP venete in fiera,
- predisposizione di materiale informativo sui prodotti a marchio DOP e IGP e sulla presenza regionale a Fruitlogistica
- realizzazione di attività collaterali per migliorare la visibilità degli espositori presenti presso lo stand della Regione Veneto.

Articolo 4 – *Modalità operative*

Veneto Promozione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione presenterà alla Sezione Promozione Turistica Integrata il progetto esecutivo dettagliato corredato dalla previsione di spesa, distinta per voci, per l'approvazione da parte del Direttore della Sezione Promozione turistica integrata.

Dal punto di vista organizzativo, essa si attua mediante un'azione concertata in cui la funzione di coordinamento e controllo (project manager) è attribuita, per la Regione del Veneto, alla Sezione promozione turistica integrata, mentre a Veneto Promozione è attribuita la funzione attuativa ed esecutiva per quanto di specifica competenza.

Allegato A al Decreto n. **n. 106 del 7 ottobre 2014** pag. 2/2

Articolo 5 - *Soggetti*

La presente convenzione, come in premessa individuato, è sottoscritta per conto della Regione del Veneto, dal Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata, e per conto di Veneto Promozione dal Presidente pro tempore o da persona dallo stesso delegata.

Dal punto di vista organizzativo, essa si attua mediante un'azione concertata in cui la funzione di coordinamento e controllo (project manager) è attribuita, per la Regione del Veneto, alla Sezione promozione turistica integrata, mentre a Veneto Promozione è attribuita la funzione attuativa ed esecutiva per quanto di specifica competenza.

I materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito del progetto devono riportare il logo istituzionale regionale, secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n 3462/2002 e successive circolari applicative, nonché il marchio delle iniziative promozionali regionali "Veneto tra la terra e il cielo", di cui alla deliberazione n. 3049/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Veneto Promozione, in quanto società partecipata dalla Regione Veneto è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett.A) in materia di affidamento lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

Articolo 6 - *Tempi di realizzazione*

La presente convenzione avrà efficacia dal momento della sua sottoscrizione. L'attività è legata ai tempi di svolgimento della manifestazione e pertanto dovrà avvenire nel rispetto della date evidenziate per le manifestazioni. L'attività potrà protrarsi oltre il termine di realizzazione degli eventi solo per iniziative concordate con la Regione.

Articolo 7 - *Piano finanziario*

L'intervento finanziario regionale per la realizzazione delle iniziative previste del presente Accordo è quantificato nell'importo di € 66.000,00 iva e ogni altro onere compreso.

La Regione corrisponderà a Veneto Promozione l'importo sopra riportato a conclusione dell'iniziativa previa presentazione del rendiconto delle spese effettuate, distinto per voci, che dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2015, attestando che la documentazione contabile e fiscale è conservata agli atti della Società.

Qualora a seguito della approvazione della rendicontazione del progetto oggetto di convenzione risulti non impiegato nella sua totalità lo stanziamento liquidato a Veneto Promozione, quest'ultima dovrà provvedere al riaccredito della somma residuale alla Regione Veneto; tale somma non potrà in nessun caso essere oggetto di forme di compensazione.

L'apporto economico di terzi per la realizzazione del progetto è quantificabile in ulteriori euro 52.338,00 iva inclusa e sarà recuperato da Veneto Promozione dai coespositori della Regione Veneto come quota di partecipazione per ciascuna postazione richiesta. In base alle richieste formalmente pervenute e depositate agli atti della Sezione Promozione Turistica Integrata le postazioni richieste dai coespositori sono 13 per un importo di € 3.300,00 iva esclusa ciascuna.

Articolo 8 – *Responsabilità*

Veneto Promozione si assume ogni responsabilità amministrativa, contabile, civile conseguente alla gestione degli spazi espositivi della manifestazione oggetto del presente accordo, nonché dei necessari servizi tecnici.

Articolo 9 - *Norma finale*

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti firmatarie si procederà a un tentativo di composizione amichevole fra le stesse da esperirsi nell'ambito del Tavolo di coordinamento istituito aì sensi dell'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto fra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto in data 26 marzo 2010 previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui all'art. 5 del medesimo Accordo. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole si applica la norma di cui all'art. 11 comma 5 Legge 7 agosto 1990 n° 241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, _____

Regione del Veneto _____

Società Consortile per azioni Veneto Promozione _____

(Codice interno: 285970)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 108 del 08 ottobre 2014

Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "Tour Salon" di Poznan, 22-25 ottobre 2014. D.G.R. n. 1068 del 24 giugno 2014. Piano turistico annuale di promozione turistica 2014. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. D.G.R. n. 703 del 13 maggio 2014. Impegno di spesa servizio hostess.. CIG 594737591A.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La manifestazione fieristica "Tour Salon" di Poznan è una delle principali manifestazioni del settore per il mercato polacco e limitrofo dove da più edizioni è presente la Regione con i Consorzi coordinati dal Consorzio "Dolomiti". Si provvede alla conferma dell'incarico al Consorzio capofila per la gestione e personalizzazione dello stand Veneto alla manifestazione. Impegno di spesa: euro 57.464,45. Nota n. prot. 416693 del 6 ottobre 2014.

Il Direttore

PREMESSO che con provvedimento n. 703 del 13 maggio 2014, la Giunta regionale, ai sensi dall'articolo 6) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, ha approvato il Piano turistico annuale per l'anno 2014 che prevede nell'ambito delle azioni verticali sui mercati turistici la linea di spesa 1.2) "Area Mercato Gran Bretagna e Nord Europa" relativa alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e attività correlate;

VISTO il provvedimento n. 1068 del 24 giugno 2014, con il quale la Giunta regionale ha approvato la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "Tour Salon" di Poznan dal 22 al 25 ottobre 2014 , autorizzando un importo massimo di spesa di euro 64.000,00;

VISTO il decreto n. 78/2014, con il Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata ha impegnato la spesa di euro 6.540,45, IVA inclusa, per l'acquisizione di uno spazio espositivo di mq 60 nel padiglione Italia della Fiera di Poznan;

CONSIDERATO che la citata DGR 1068/2014 prevedeva il coinvolgimento del Consorzio Dolomiti quale capofila per la gestione e realizzazione della partecipazione della Regione alla manifestazione in oggetto;

CONSIDERATO che con nota numero n. 416693 del 6 ottobre 2014 il Consorzio ha inviato un preventivo di Euro 57.464,45 iva compresa, per il coordinamento della presenza dei Consorzi che aderiscono all'iniziativa, la gestione dello stand con proprio personale e hostess con conoscenza della lingua polacca e italiana, e per la personalizzazione dell'area acquisita dalla Regione Veneto con allestitori ufficiali dell'Ente fieristico compresa la grafica in alta definizione, dando visibilità ai tematismi turistici del Veneto;

RITENUTO l'importo congruo rispetto alle prestazioni richieste anche con riferimenti ai dati storici delle precedenti edizioni;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore del Consorzio di promozione turistica "Dolomiti" C.F. 00839810256 - per l'importo di euro 57.464,45, IVA inclusa, , che sarà imputato al capitolo di spesa 101891 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente, che offre la necessaria disponibilità;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTE legge regionali n. 54 del 31 dicembre 2012, n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", n. 11 e n. 12 del 2 aprile 2014, - "Legge finanziaria regionale 2014" e "Legge finanziaria regionale pluriennale 2014-2016";

VISTE le deliberazioni n. 703 del 13 maggio 2014 e n. 1068 del 24 giugno 2014;

VISTA la documentazione agli atti.

decreta

1. di impegnare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l'importo di euro 57.464,45 IVA inclusa, quale debito commerciale, a favore del Consorzio di promozione turistica "Dolomiti" C.F. 00839810256 - al capitolo 101891 "Iniziative regionali di valorizzazione e marketing turistico" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, che offre la necessaria disponibilità - Codice SIOPE 1-03-01-1364;

2. di liquidare la spesa di cui al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento a seguito di presentazione di regolare fattura da trasmettere entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Claudio De Donatis

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

(Codice interno: 285949)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 148 del 28 agosto 2014

Progetto AdriFort - Adriatic Fortresses and Military Area - Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. CUP H31H12000000007. Impegno di spesa a favore dell'agenzia viaggi Regent International s.r.l. e del collaboratore Diego Paganini (cap. 101965 e 101966). CIG 5509040B9D. DGR n. 1818 in data 11.09.2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno a favore dell'agenzia Regent International s.r.l. e del dott. Diego Paganini, incaricato di una collaborazione coordinata e continuativa, per le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporti, in Italia e all'estero necessarie a consentirne la partecipazione agli incontri del progetto comunitario Adrifort - Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013, a valere sulla contribuzione finanziaria comunitaria e statale. Estremi del provvedimento: Contratto con Agenzia viaggi Regent International s.r.l. con sede a Roma stipulato in data 29.05.2014 (rep. n. 29873).

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 1818 dell'11.09.2012, la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione di progetti che coinvolgono alcune strutture ed enti regionali, nonché alcuni soggetti del territorio veneto, finanziati con fondi UE per la cooperazione transfrontaliera fra i paesi che si affacciano sul mare Adriatico tra cui il progetto Adrifort "Adriatic fortresses and military areas" di cui la Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali) è capofila, autorizzando il Dirigente regionale (ora Direttore) della medesima Struttura regionale a sottoscrivere i documenti necessari all'avvio delle attività progettuali nonché ad adottare i conseguenti atti amministrativi e di spesa;

VISTA la nota prot. n 414193 in data 14.09.2012 con la quale l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 presso la Regione Abruzzo ha comunicato la concessione di un finanziamento di Euro 2.285.752,00 per il citato progetto "Adrifort" e che in data 29.10.2012 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento fra citata Autorità di Gestione e la Regione del Veneto, Lead Beneficiary del progetto;

VISTA la nota prot. RA 299558 del 02.12.2013 con la quale l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 presso la Regione Abruzzo ha comunicato la riduzione della finanziamento per il citato progetto "Adrifort" del 5,0806259% pari a Euro 116.130,51 e che in data 17.12.2013 è stato sottoscritto l'Addendum n° 1 to the IPA Subsidy Contract fra la Autorità di Gestione e la Regione del Veneto, Lead Beneficiary del progetto;

DATO ATTO che nel suddetto Addendum n° 1 to the IPA Subsidy Contract, in seguito alla succitata riduzione del finanziamento il budget complessivo del Progetto Adrifort ammonta a Euro 2.169.621,49 ed è costituito dalle seguenti quote:

- 85%, pari a Euro 1.844.178,27, da contribuzione finanziaria comunitaria;
- 15%, pari a Euro 325.443,22, da cofinanziamento nazionale;

CONSIDERATO che, in seguito alla riduzione di cui sopra, il budget a disposizione della Regione del Veneto per il progetto è pari a Euro 376.212,94 in trenta mesi;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto ha stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a supporto dell'implementazione delle attività di progetto, a decorrere dal 15.04.2013 e fino al 31.03.2015, con il dott. Diego Paganini;

CONSIDERATO che l'implementazione delle attività prevede l'effettuazione di periodiche riunioni che potranno svolgersi, nell'arco dei trenta mesi, presso i partner del progetto, che provengono da Albania, Croazia, Grecia, Montenegro, Slovenia e altre Regioni italiane;

DATO ATTO che, nel piano finanziario del progetto, sono previste voci di costo per gli oneri relativi alle spese di viaggio, trasporti, vitto e alloggio, necessarie alla partecipazione ai suddetti incontri;

DATO ATTO che per l'acquisto dei titoli di viaggio necessari ci si avvarrà dell'agenzia viaggi Regent International s.r.l. con sede in Roma (C.F.01262990581 P.IVA 00979301009), impresa attuale aggiudicataria, a seguito di espletamento di gara

d'appalto, della fornitura dei servizi di agenzia viaggi per trasferte di lavoro individuali per gli amministratori e i dipendenti della Regione del Veneto - Giunta Regionale, contratto stipulato in data 29.05.2014, rep. 29873, (CIG 5509040B9D);

RITENUTO necessario impegnare, a carico dei capitoli 101965 e 101966 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio corrente la somma complessiva di Euro 1.800,00 di cui:

- Euro 1.100,00 in favore dell'agenzia viaggi Regent International s.r.l. con sede in Roma per l'acquisto dei sopra indicati titoli di viaggio al fine di provvedere al pagamento dell'obbligazione per debito commerciale assunta per i servizi in argomento (Euro 165,00 a carico del cap. 101965 e Euro 935,00 a carico del capitolo101966);
- Euro 1.000,00 in favore del dott. Diego Paganini per il rimborso delle spese, dallo stesso sostenute, di vitto, alloggio e trasporti, in Italia e all'estero (Euro 150,00 a carico del cap. 101965 e Euro 850,00 a carico del capitolo101966);

PRESO ATTO che la somma di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento si riferisce agli accertamenti di entrata di seguito specificati, la cui registrazione contabile è stata richiesta a fronte della ripartizione pluriennale del budget di spesa del progetto in oggetto, dalla Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea, avente titolarità di budget per i capitoli di entrata di riferimento:

- n. 323/2013 sul capitolo 100417 (quota statale)
- n. 90/2013 sul capitolo 100416 (quota comunitaria);

PREMESSO che tali spese dovranno essere opportunamente rendicontate secondo le procedure contabili applicabili al Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere nel merito;

VISTI il Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 ed il Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione del 12 giugno 2007;

VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.100,00 a carico dei capitoli 101965 e 101966 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio corrente, che presentano sufficiente disponibilità, come di seguito specificato:
3. Euro 1.100,00 in favore dell'agenzia viaggi Regent International s.r.l. con sede in Roma (C.F.01262990581 P.IVA 00979301009), CIG 5509040B9D CUP H31H12000000007, per debito commerciale, per le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporti interni per la partecipazione del dott. Diego Paganini, incaricato di una collaborazione coordinata e continuativa agli incontri organizzati nell'ambito del progetto "AdriFort, nei seguenti importi ed imputazioni contabili:

Capitolo	Qualifica	Importi	**SIOPE**	Totale
101965 - "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 Progetto "Adrifort" - Quota statale - spesa corrente (Reg.to CEE 05/07/2006 n. 1080 - Delibera CIPE 15/06/2007 n. 36)"	FDR (15%)	Euro 165,00	1.03.01.1364	Euro 1.100,00
101966 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 Progetto "Adrifort" - Quota comunitaria - spesa corrente (Reg.to CEE 05/07/2006 n. 1080)"	FESR (85%)	Euro 935,00	1.03.01.1364	

b. Euro 1.000,00 in favore del dott. Diego Paganini (omissis), incaricato di una collaborazione coordinata e continuativa,

per il rimborso delle spese vitto, alloggio e trasporti, in Italia e all'estero dallo stesso sostenute per la sua partecipazione agli incontri organizzati nell'ambito del progetto "AdriFort, nei seguenti importi ed imputazioni contabili:

Capitolo	Qualifica	Importi	**SIOPE**	Totale
101965 - "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 Progetto "Adrifort" - Quota statale - spesa corrente (Reg.to CEE 05/07/2006 n. 1080 - Delibera CIPE 15/06/2007 n. 36)"	FDR (15%)	Euro 150,00	1.02.05.1256	Euro 1.000,00
101966 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 Progetto "Adrifort" - Quota comunitaria - spesa corrente (Reg.to CEE 05/07/2006 n. 1080)"	FESR (85%)	Euro 850,00	1.02.05.1256	

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di dare atto che con successivi decreti dirigenziali si provvederà a disporre, sulla base della presentazione di rendiconti e fatture, le liquidazioni a favore dell'agenzia viaggi Regent International s.r.l. con sede in Roma, per la fornitura di titoli di viaggio, vitto, alloggio e trasporti, (presumibilmente entro il corrente esercizio finanziario, la somma di Euro 700,00 ed entro il 30.04.2015 la somma di Euro 400,00);
5. di dare mandato alla Direzione regionale per le risorse umane di liquidare su presentazione di richiesta di rimborso spese, entro il 30.04.2015, sui capitoli dedicati al progetto "AdriFort", in base alle risorse impegnate al punto 2, gli oneri relativi al rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporti del dott. Diego Paganini impegnato nelle attività del progetto (presumibilmente entro il corrente esercizio finanziario, la somma di Euro 660,00 ed entro il 30.04.2015 la somma di Euro 340,00);
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Diego Vecchiato

(Codice interno: 286221)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 236 del 19 novembre 2014

Concessione proroga, a sanatoria, dei termini di rendicontazione finale per le attività del Consiglio d'Europa sostenute dalla Regione del Veneto nell'anno 2013. Riduzione del contributo, liquidazione e riconoscimento di economia di spesa. DGR n. 2633 del 30.12.2013.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede a liquidare il contributo assegnato al Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia per la collaborazione con la Regione del Veneto anno 2013 relativamente alle attività di sviluppo della cooperazione internazionale tramite la promozione della "Convenzione sul valore del patrimonio culturale per la società". Si provvede a concedere la proroga a sanatoria per i termini di rendicontazione finale dell'iniziativa e a ridurre il contributo all'importo rendicontato.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 2633 del 30.12.2013, con la quale la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 13/2012, articolo 47, ha disposto di sostenere con Euro 30.000,00 le attività del Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia relativamente alla "Convenzione di Faro" per l'anno 2013;

VISTA la convenzione - repertorio 29672 - sottoscritta tra la Regione del Veneto e il Consiglio d'Europa a tale proposito;

VISTO l'articolo 3 della citata Convenzione, che prevede la liquidazione del contributo in unica istanza, entro 30 giorni dopo la presentazione della rendicontazione finale;

VISTA la documentazione di fine attività in data 30.10.2014, acquisita agli atti della Sezione Relazioni Internazionali al prot. n. 480128 del 12.11.2014, con la quale il Beneficiario ha attestato la regolare realizzazione dell'iniziativa finanziata ed il sostenimento di costi complessivi per un totale di Euro 29.168,23, valutati interamente ammissibili;

CONSIDERATO che con la citata convenzione i termini di conclusione e rendicontazione erano fissati rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio 2014;

CONSIDERATO che la citata DGR ha incaricato il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali della sua attuazione, inclusa la possibilità di apportare variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;

RITENUTO che, in attuazione della DGR n. 2633/2013, si rende necessario concedere, a sanatoria, la proroga dei termini di consegna della rendicontazione di fine progetto sino al 12.11.2014, data di effettiva ricezione della suindicata documentazione di fine attività;

CONSIDERATO che i costi effettivamente sostenuti dal Consiglio d'Europa sono inferiori all'importo massimo finanziabile e che quindi sussistono i presupposti di diritto e di fatto per procedere alla riduzione del contributo in argomento all'importo di Euro 29.168,23;

VISTA la legge regionale n. 13/2012, articolo 47;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTA la legge regionale n. 39/2001;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere al Consiglio d'Europa, con sede a Strasburgo (Francia), proroga, a sanatoria, dei termini di rendicontazione finale del progetto di cui alle premesse, sino al 12.11.2014;
3. di ridurre il contributo concesso con DGR n. 2633 in data 30.12.2013 a favore del Consiglio d'Europa per l'iniziativa di cui alle premesse all'importo di Euro 29.168,23;
4. di riconoscere l'economia di spesa per l'importo di Euro 831,77 a valere sull'impegno di spesa n. 4469 assunto a carico del Capitolo 101709 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

5. di liquidare la somma di Euro 29.168,23 a favore del Consiglio d'Europa per la realizzazione dell'iniziativa di cui alle premesse, a valere sull'impegno di spesa n. 4469, assunto con DGR n. 2633/2013 a carico del Capitolo 101709 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo della DGR n. 2633 in data 30.12.2013;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il testo integrale del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Diego Vecchiato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

(Codice interno: 286289)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 265 del 14 ottobre 2014

Acquisto di abbonamento alla rivista "Il Foro Amministrativo" per la Sezione Istruzione. Impegno e Liquidazione di spesa in favore della Casa Editrice Dott. A. Giuffrè editore S.p.A. (C.I.G. n. Z1D1143C48). Anno 2014. (L.R. n. 6 del 04/02/1980).

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Sezione Istruzione provvede ad autorizzare l'acquisto dell'abbonamento alla rivista "*Il Foro Amministrativo*", e ad impegnare ai sensi dell'art 42, comma 1, della L.R. n. 39 del 2001, la somma a tal fine necessaria, procedendo alla successiva liquidazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR n. 1274 del 22/07/2014; Nota prot. n. 323735 del 29/07/2014 del Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo.

Il Direttore

PREMESSO CHE la L.R. n. 12 del 02/04/2014 prevede sul capitolo di spesa n. 5140 "Spese per acquisto libri, riviste e altre pubblicazioni." un apposito stanziamento di bilancio per l'acquisto di volumi e la sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani e periodici professionali e ad altre pubblicazioni necessari per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici dell'Amministrazione regionale;

PREMESSO CHE con nota prot. n. 323735 del 29/07/2014, il Direttore ad interim della Sezione Attività Culturali e Spettacolo ha provveduto a comunicare alle singole strutture regionali il riparto dei fondi per l'esercizio finanziario 2014 per l'approvvigionamento di volumi, riviste cartacee e on-line e altre pubblicazioni per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici dell'Amministrazione regionale;

VERIFICATA l'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura ai sensi della Legge n. 488/1999;

VERIFICATO altresì che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non è presente il metaprodotto relativo alla presente fornitura;

VISTA la L.R. n. 6 del 04/02/1980 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali";

VISTA la DGR n. 3821 del 20/10/1998 "Direttive per l'approvvigionamento di pubblicazioni per gli uffici";

VISTA la DGR n. 576 del 16/03/1999 "Approvvigionamento di pubblicazioni per gli uffici. Impegni di spesa e apertura di credito";

VISTA la DGR n. 1244 del 03/07/2012 "Approvvigionamento di pubblicazioni per gli Uffici centrali della Giunta regionale. Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6. Esercizio 2012.";

VISTA la DGR n. 1274 del 22/07/2014 "Approvvigionamento di pubblicazioni per gli Uffici centrali della Giunta regionale. Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6. Esercizio finanziario 2014.", con cui la Giunta regionale ha approvato la ripartizione dei fondi per l'esercizio finanziario 2014 per l'approvvigionamento di volumi, riviste cartacee e on-line e altre pubblicazioni per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici dell'Amministrazione regionale;

VISTA la DGR n. 2401 del 27/11/2014 "Aggiornamento del Provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo intervenute. (D. Lgs. n.163/2006; DPR 207/2010; D.G.R. n. 354/2012; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 134/2012).";

VISTA la L.R. n. 12 del 02/04/2014 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014";

VISTI gli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 31/12/2012, n. 54, che affidano alla competenza del Direttore l'emanazione dei provvedimenti amministrativi;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO il DPR n. 207/2010;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

RITENUTO di procedere all'acquisto dell'abbonamento alla rivista "Il Foro Amministrativo" a cura della Casa Editrice Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., per una spesa complessiva di Euro 300,00, IVA inclusa, al fine di conformarsi all'esigenza di approfondire la conoscenza di specifiche tematiche tecniche e normative;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di autorizzare la Sezione Istruzione a provvedere all'acquisto dell'abbonamento alla rivista "*Il Foro Amministrativo*", per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, ai fini di cui al punto 1 e previo visto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro nonché del Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo, la somma complessiva di Euro 300,00, comprensiva di ogni onere, in favore della Casa Editrice Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA 00829840156) a valere sul capitolo n. 5140 *"Spese per acquisto libri, riviste e altre pubblicazioni."*, del bilancio annuale di previsione per l'anno 2014, che presenta la sufficiente disponibilità (Codice SIOPE 1.03.01.1343);
3. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
4. di dare atto che trattasi di debito commerciale, e che si procederà al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della fattura;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286290)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 305 del 18 novembre 2014

Approvazione del rendiconto FRI/50091/1788/2013 presentato dall'Associazione Italiana Formatori di Milano (MI) per la realizzazione del Progetto "Festival dell'Apprendimento 2013". DGR 1778 del 03/10/2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione del progetto "Festival dell'Apprendimento 2013" di cui alla DGR n. 1788 del 3/10/2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La DGR n. 1788 del 3/10/2013 "Interventi a sostegno dei percorsi formativi didattici volti a favorire l'integrazione delle azioni in materia di istruzione, formazione e lavoro. [L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. a) ed f)]" ha definito le procedure e le modalità da eseguire per l'erogazione di un contributo a favore dell'Associazione Italiana Formatori, per la realizzazione del "Festival dell'apprendimento 2013", svoltosi a Padova dal 3 al 6 ottobre 2013;
- La medesima DGR n. 1788 del 3/10/2013 ha impegnato sul capitolo di spesa n. 100171 del Bilancio 2013, a favore dell'Associazione Italiana Formatori, l'importo di Euro 20.000,00 a parziale copertura delle spese sopportate per la realizzazione del progetto "Festival dell'apprendimento 2013" a fronte della spesa prevista di Euro 132.000,00;
- il DDR n. 469 del 24/12/2013 ha approvato la modulistica da presentare a conclusione dell'attività progettuale ed ha prorogato il termine di presentazione del rendiconto di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- In data 28/02/2014 (Prot. reg.le n. 238866 del 04/06/2014) l'Associazione Italiana Formatori ha presentato rendiconto dell'attività svolta per Euro 133.678,24;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al progetto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un contributo di Euro 19.333,16 a fronte di un importo ammissibile di complessivi Euro 127.598,87;
- Il soggetto beneficiario, in data 12/11/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato dall'Associazione Italiana Formatori (C.F. 02320310150) per un importo ammissibile di Euro 127.598,87, secondo le risultanze della relazione di verifica, relativo al contributo di Euro 19.333,16, per lo svolgimento del progetto "Festival dell'apprendimento 2013". Dgr. n. 1788 del 3/10/2013;
2. di dare atto che al beneficiario non sono stati corrisposti anticipi;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, all'Associazione Italiana Formatori (C.F. 02320310150, Codice SIOPE 1.06.03.1634) l'importo di Euro 19.333,16 a carico del cap. 100171, Dgr. n. 1788 del 3/10/2013;
4. di comunicare all'Associazione Italiana Formatori il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286291)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 306 del 18 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/1/14/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21910). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/1/14/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26
capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,91;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,91 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/1/14/1686/2012, DGR n.1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,91 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286292)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 307 del 18 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/1/4/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21883). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/1/4/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,91;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,91 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/1/4/1686/2012, DGR n.1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,91 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286293)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 308 del 18 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/101/14/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21927). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/101/14/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/101/14/1686/2012, DGR n.1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 24.000,00 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286296)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 311 del 18 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/101/11/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21937). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/101/11/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,91;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,91 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/101/11/1686/2012, DGR n.1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,91 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286297)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 312 del 18 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/101/10/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21936). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/101/10/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26
  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- In data 29-08-2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la Regolare esecuzione del progetto;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/101/10/1686/2012, DGR n. 1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 24.000,00 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286298)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 313 del 18 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/1/19/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21915). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/1/19/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,91;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,91 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/1/19/1686/2012, DGR n. 1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,91 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286299)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 315 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto FRI/2132/769/2013 presentato dall'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. SCARCERLE" con sede a PADOVA (PD) per la realizzazione del Progetto "Mostra scientifica sperimentando 2014 tredicesima edizione". DGR n. 769 del 21/05/2013. DDR n. 299 del 6/08/2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte dall'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. SCARCERLE" per la realizzazione del progetto "Mostra scientifica sperimentando 2014 - tredicesima edizione".

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Con DGR n. 769 del 21/05/2013 "Interventi a sostegno dei progetti di rilevanza regionale e/o nazionale finalizzati all'integrazione e promozione dell'offerta formativa scolastica in Veneto", la Giunta regionale ha indicato gli indirizzi generali per l'assegnazione di contributi regionali su progetti d'integrazione e promozione dell'offerta formativa scolastica, specificando i requisiti tecnici e le procedure da eseguire per accedere al contributo stesso;

- Il DDR n.299 del 6/08/2013 ha approvato il progetto "Mostra scientifica sperimentando 2014 - tredicesima edizione" presentato dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Scalcerle" di Padova, concedendo un contributo di Euro 2.000,00;

- Il medesimo DDR n. 299 del 6/08/2013 ha impegnato la somma di Euro 2.000,00 in favore dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Scalcerle", a valere sul capitolo n. 100171 del bilancio annuale di previsione 2013;

- Il DDR n. 358 del 2/10/2013 ha approvato la modulistica da presentare a conclusione delle attività progettuali;

CONSIDERATO CHE:

- In data 15/07/2014, con lettera prot. n. 2520/C14 (Prot. reg.le n. 314932 del 23/07/2014) l'Istituto d'Istruzione Superiore "Scalcerle" ha presentato rendiconto dell'attività svolta per Euro 13.300,00;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al progetto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 13.300,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 17/11/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Scalcerle" con sede a Padova (PD) (codice Fiscale 80014580288) per un importo ammissibile di Euro 13.300,00, secondo le risultanze della relazione di verifica, relativo al contributo di Euro 2.000,00, per l'avvio e lo svolgimento, del progetto "Mostra scientifica sperimentando 2014 - tredicesima edizione" . Dgr n.769 del 21/05/2013, DDR n. 299 del 6/08/2013;
2. di dare atto che al beneficiario non sono stati corrisposti anticipi;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, all'Istituto d'Istruzione Superiore "Scalcerle" con sede a Padova (PD), (C.F. 80014580288, Codice SIOPE 1.05.01.1512) l'importo di Euro 2.000,00 a carico del cap. n. 100171, DDR n. 299 del 6/08/2013;
4. di comunicare all'Istituto d'Istruzione Superiore "Scalcerle" il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286300)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 316 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/101/17/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21947). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/101/17/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,92;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,92 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/101/17/1686/2012, DGR n.1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,92 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286301)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 317 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/101/6/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21931). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/101/6/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,92;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,92 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/101/6/1686/2012, DGR n.1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,92 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286302)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 318 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/101/4/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21929). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/101/4/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,92;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,92 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/101/4/1686/2012, DGR n.1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,92 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286303)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 319 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/101/1/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21924). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/101/1/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,92;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,92 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/101/1/1686/2012, DGR n.1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,92 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286304)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 320 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/1/13/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21908). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/1/13/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/1/13/1686/2012, DGR n.1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 24.000,00 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286305)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 321 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/1/15/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21917). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/1/15/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- In data 04-03-2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la Regolare esecuzione del progetto;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,92;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,92 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/1/15/1686/2012, DGR n.1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,92 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286306)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 322 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/1/18/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21914). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/1/18/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,92;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,92 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/1/18/1686/2012, DGR n.1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,92 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286307)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 323 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/1/21/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21916). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/1/21/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,99;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,99 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/1/21/1686/2012, DGR n. 1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,99 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286308)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 324 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/101/3/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21928). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/101/3/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- In data 12-12-2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la Regolare esecuzione del progetto;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,91;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,91 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/101/3/1686/2012, DGR n.1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,91 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286310)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 326 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/1/5/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21884). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente CNR AREA DELLA RICERCA DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 436/1/6/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da CNR AREA DELLA RICERCA DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 22.994,88;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da CNR AREA DELLA RICERCA DI PADOVA (codice ente 436) per un importo ammissibile di Euro 22.994,88 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 436/1/6/1686/2012, DGR n. 1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a CNR AREA DELLA RICERCA DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 22.994,88 (codice SIOPE 105011513) a carico dei capitoli n.101334 e n. 101333, del DDR n.345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a CNR AREA DELLA RICERCA DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286311)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 327 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/101/20/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21949). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/101/20/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,92;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,92 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/101/20/1686/2012, DGR n. 1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,92 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286312)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 328 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/201/5/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21940). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/201/5/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/201/5/1686/2012, DGR n. 1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 24.000,00 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286313)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 329 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/201/1/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21920). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/201/1/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- In data 25-09-2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la Regolare esecuzione del progetto;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.999,92;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.999,92 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/201/1/1686/2012, DGR n. 1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.999,92 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286314)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 330 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto 2105/1/10/1686/2012 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (Codice ente 2105). (Codice Smupr 21903). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano. Avviso "Assegni di ricerca". DGR n. 1686 del 07/08/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Assegni di Ricerca". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 1686 del 07/08/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Assegni di Ricerca 2012";

- Con la medesima DGR n. 1686 del 07/08/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

- Il DDR n. 194 del 03/09/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 306 del 12/11/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

- Il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

- Il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

- Il DDR n. 345 del 21/12/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto 2105/1/10/1686/2012;

- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2011 secondo la seguente ripartizione:

  capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 1.539.051,26

  capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 1.460.948,74;

- Il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

- Il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

- E' stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.057,49;

- Il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 23.057,49 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/1/10/1686/2012, DGR n. 1686 del 07/08/2012;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA l'importo a saldo di Euro 23.057,49 (codice SIOPE 105031545) a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, del DDR n. 345 del 21-12-2012;
4. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 286315)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 331 del 19 novembre 2014

Approvazione del rendiconto FRI/2868/445-1/2014 presentato dal Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" con sede a Bassano del Grappa (VI) per la realizzazione del Progetto "Certamen Senecanum, Bassano del Grappa IX edizione 2014". DGR 445 del 04/04/2014. DDR n. 205 del 13/06/2014.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di un progetto di eccellenza a livello nazionale sulla traduzione e comprensione delle opere e del pensiero del filosofo Seneca svoltasi presso il Liceo Ginnasio Statale "G.Brocchi" di Bassano del Grappa.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Con DGR n. 445 del 4/04/2014 "Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e per il sostegno dei progetti di rilevanza regionale e/o nazionale dedicati agli studenti del Veneto" la Giunta regionale ha definito, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241 del 1990, criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali a carattere integrativo, finalizzati alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Veneto;

- Il DDR n. 176 del 11/04/2014 ha approvato la modulistica da presentare a conclusione delle attività progettuali;

- Il DDR n. 205 del 13/06/2014 ha approvato il progetto "Certamen Senecanum, Bassano del Grappa IX edizione 2014" presentato dal Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI), concedendo un contributo di Euro 3.000,00 a fronte di una spesa di Euro 6.000,00;

- Il medesimo DDR n. 205 del 13/06/2014 ha impegnato la somma di Euro 3.000,00 in favore del Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI), a valere sul capitolo n. 100171 del bilancio annuale di previsione 2014;

CONSIDERATO CHE:

- In data 16/07/2014 (Prot. reg.le n. 312793 del 22/07/2014) il Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI) ha presentato rendiconto dell'attività svolta per Euro 6.000,00;

- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al progetto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un contributo di Euro 3.000,00 a fronte di un importo ammissibile di complessivi Euro 6.000,00;

- Il soggetto beneficiario, in data 12/11/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di approvare il rendiconto presentato dal Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI) per un importo ammissibile di Euro 6.000,00, secondo le risultanze della relazione di verifica, relativo al contributo di Euro 3.000,00, per l'avvio e lo svolgimento, del progetto ""Certamen Senecanum, Bassano del Grappa IX edizione 2014". Dgr 445 del 4/04/2014, DDR n. 205 del 13/06/2014;
2. di dare atto che al beneficiario non sono stati corrisposti anticipi;
3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, al Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa (VI) (C.F. 82002770244, Codice SIOPE 1.05.10.1512) l'importo di Euro 3.000,00 a carico del cap. 100171, DDR n. 205 del 13/06/2014;
4. di comunicare al Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

(Codice interno: 286194)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 703 del 12 novembre 2014

L.R. n. 13 del 06.04.2012 - L.R. n. 11 del 02.04.2014 - D.G.R. n. 537 del 15.04.2014. Lavori di sistemazione del bacino a valle del Canale di Loreo e di adeguamento delle apparecchiature a servizio delle pompe dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo (RO). Importo complessivo finanziato Euro 750.000,00. CUP H81E14000060002. Intervento di somma urgenza per la riparazione di un guasto meccanico di movimentazione della paratoia automatizzata "Sofia" nell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo (RO). Affidamento incarico per: 1_ redazione del piano di sicurezza e coordinamento; 2_ coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori. Approvazione quadro economico aggiornato.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva dei lavori ad un soggetto esterno all'Amministrazione Regionale ai sensi delle D.G.R. nn. 354/2012 e 2401/2012 ed iscritto nell'"Elenco dei consulenti e prestatori di servizi" e si riapprova il quadro economico aggiornato.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 537 del 15.04.2014 la Giunta Regionale ha approvato il provvedimento di riparto delle risorse disponibili nel bilancio 2014 per interventi sulla rete idraulica regionale principale di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico, coerenti con il "piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alla deliberazione n. 1643 del 11.10.2011;
- con la deliberazione di cui sopra sono stati stanziati Euro 2.000.000,00 a favore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo e che nel programma approvato è ricompreso l'intervento in oggetto specificato;
- con Decreto n. 143 del 12.06.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha approvato il programma degli interventi proposti dalle Sezione Bacino Idrografico
- nell'Allega A al decreto di cui al punto precedente è compreso l'intervento in argomento dell'importo pari ad Euro 750.000,00.
- con proprio decreto n. 701 del 11.11.2014 è stato approvato il progetto esecutivo n. 689 del 09.09.2014 dell'importo complessivo pari ad Euro 750.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:

A	TOTALE LAVORI compresi oneri specifici sicurezza non soggetti a ribasso			Euro	430.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
	B1. IVA 22 %	Euro	94.600,00		
	B2. Incarichi esterni PSC e CSE oneri compresi	Euro	12.150,86		
	B3. Fornitura apparecchiature sala operativa e telecontrollo IVA compresa	Euro	48.800,00		
	B6. Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06 (1,92% di A -13%)	Euro	7.182,72		
	B7. INTERVENTO C) somma urgenza già realizzato	Euro	126.000,00		
	B8. IVA 22% su INTERVENTO C)	Euro	27.720,00		
	B9. Spese tecniche su INTERVENTO C)	Euro	2.419,20		
	B10. Arrotondamento	Euro	1.127,22		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			Euro	320.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			Euro	750.000,00

CONSIDERATO che:

- in data 04.10.2014 si è verificato un guasto meccanico di movimentazione della paratoia automatizzata dell'impianto di Chiavegoni provocandone il blocco e mettendo a rischio il manufatto e la sicurezza idraulica del centro di Loreo;
- per quanto sopra il Responsabile di zona in data 10.10.2014 ha ritenuto opportuno redigere il verbale di somma urgenza al fine di dare immediato avvio alla riparazione della paratoia medesima;
- necessitava intervenire con la massima urgenza, in data 21.10.2014 sono stati consegnati i lavori di somma urgenza per la riparazione di un guasto meccanico di movimentazione della paratoia automatizzata "SOFIA" nell'impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO) alla Ditta B.F. Bieffe di Renzo Bedeschi s.n.c. avente sede in via dell'Artigianato, 3 - Porto Viro (RO).

VISTO l'Ordine di Sevizio n. 1 rep. n. 3819 del 31.10.2014 con il quale sono stati affidati i lavori medesimi alla Ditta B.F. Bieffe di Renzo Bedeschi s.n.c. avente sede in via dell'Artigianato, 3 - Porto Viro (RO) P.IVA 00102260296, per l'importo netto pari ad Euro 150.000,00.

CONSIDERATO che:

- per la particolarità del sito e al fine di garantire il massimo livello di sicurezza dei lavoratori necessita nominare il Coordinatore della Sicurezza durante l'esecuzione dei lavori;
- il predetto impegno appare incompatibile con gli attuali carichi di lavoro del personale interno, anche in relazione al contestuale avvio d'altri cantieri, oltre che all'espletamento dei normali compiti d'istituto connessi all'ordinaria attività tecnico amministrativa propria dell'Ufficio.

ACCERTATA, pertanto la necessità di affidare a professionista esterno l'incarico per il Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

VISTA l'offerta prot. n. 458461 del 31.10.2014 formulata dall'Ingegnere David Voltan con studio tecnico in Rovigo in via L. Einaudi n. 1 (P.IVA 01174740298) per l'importo pari ad Euro 1.903,20 per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di cui Euro 1.500,00 per competenze professionali, Euro 60,00 per contributo C.N.P.A.I.A. ed Euro 343,20 per IVA 22%) ed Euro 5.202,08 per il coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori (di cui Euro 4.100,00 per competenze professionali, Euro 164,00 per contributo C.N.P.A.I.A. ed Euro 938,08 per IVA 22%).

ACCERTATO che l'Ing. David Voltan ha provata esperienza e capacità professionale in ordine alle prestazioni da conferire col presente decreto e che lo stesso ha manifestato la piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il perfezionamento del rapporto contrattuale con l'Amministrazione Regionale e che lo stesso risulta iscritto nell'Elenco dei consulenti e prestatori di servizi" approvato con Decreto Dirigenziale n. 1193 del 13 agosto 2013 e aggiornato con il successivo Decreto Direttoriale n. 69 del 04 febbraio 2014, in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1576 in data 31/07/2012.

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente l'Ingegnere David Voltan con studio tecnico in Rovigo in via L. Einaudi n. 1 (P.IVA 01174740298) l'incarico per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione e di Coordinatore in materia di Sicurezza durante la fase esecutiva dei lavori di cui trattasi in adempimento del D.Lgs 81/2008 per l'importo complessivo di Euro 7.105,28 comprensivo degli oneri previdenziali ed IVA 22%.

VISTA la D.G.R. n. 2401 datata 27.11.2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento del provvedimento recante la "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con DGR n. 354 del 06.03.2012, alle modifiche normative nel frattempo intervenute.

CONSIDERATO che il contratto verrà concluso a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio come disposto dall'art. 7 dell'Allegato A alla DGR n. 2401/2012 e che il contratto con l'Ing. David Voltan sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

CONSIDERATO che per quanto sopra necessita aggiornare e riapprovare il quadro economico come segue:

A	TOTALE LAVORI INTERVENTO A) somma urgenza	Euro	150.000,00		
	TOTALE LAVORI INTERVENTO B) da appaltare	Euro	280.000,00		
	TOTALE LAVORI compresi oneri specifici sicurezza non soggetti a ribasso			Euro	430.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
	B1. IVA 22 % SU Intervento A+B	Euro	94.600,00		
	B2. Incarico esterno PSC e CSE oneri compresi Interv. A)	Euro	7.105,28		
	B3. Incarico esterno PSC e CSE oneri compresi Interv. B)	Euro	5.045,58		
	B4. Fornitura apparecchiature sala operativa e telecontrollo IVA compresa	Euro	48.800,00		

	B6. Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06 (1,92% di A -13%)	Euro	7.182,72		
	B7. INTERVENTO C) somma urgenza già realizzato	Euro	126.000,00		
	B8. IVA 22% su INTERVENTO C)	Euro	27.720,00		
	B9. Spese tecniche su INTERVENTO C)	Euro	2.419,20		
	B10. Arrotondamento	Euro	1.127,22		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			Euro	320.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			Euro	750.000,00

PRESTO ATTO che la somma necessaria per i lavori e per l'incarico oggetto del presente provvedimento troverà copertura finanziaria con i fondi che saranno impegnati con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Difesa del Suolo su apposito capitolo di spesa.

VISTO il DPR 05.10.2010 n. 207

VISTO il D. Lgs. 09.04.2008 n. 81

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39

decreta

1. Di aggiornare ed approvare il quadro economico del progetto esecutivo n. 689 del 09.09.2014 come sopra riportato e per le motivazione descritte in premessa.
2. Di affidare all'Ingegnere David Voltan con studio tecnico in Rovigo in via L. Einaudi n. 1 (P.IVA 01174740298) - l'incarico per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di Coordinatore in materia di Sicurezza durante la fase esecutiva dei lavori di cui trattasi in adempimento del D.Lgs 81/2008 relativamente ai lavori di somma urgenza per la riparazione di un guasto meccanico di movimentazione della paratoia automatizzata "SOFIA" nell'impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO).
3. Di quantificare in Euro 7.105,28 l'importo complessivo per l'incarico affidato all'Ing. David Voltan, di cui Euro 1.903,20 per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di cui Euro 1.500,00 per competenze professionali, Euro 60,00 per contributo C.N.P.A.I.A. ed Euro 343,20 per IVA 22%) ed Euro 5.202,08 per il coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori (di cui Euro 4.100,00 per competenze professionali, Euro 164,00 per contributo C.N.P.A.I.A. ed Euro 938,08 per IVA 22%).
4. Di determinare le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo con successiva lettera d'ordine.
5. Di far fronte alla somma complessiva di Euro 157.105,28 con i fondi che saranno impegnati con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Difesa del Suolo su apposito capitolo di spesa.
6. Di liquidare le attività affidate con il presente sulla base dei termini contrattuali riportati nei contratti all'uopo predisposti, ai sensi della L.R. 27/2003.
7. Il presente provvedimento sarà pubblicato in formato integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Umberto Anti

(Codice interno: 285915)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 704 del 14 novembre 2014

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato in prossimità dello stante 42 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00098. Sig.ri Zanni Mauro e Casson Tiziana.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione idraulica di cui all'oggetto, richiesta il 23.6.2014 dai Sig.ri Zanni Mauro e Casson Tiziana nel rispetto della procedura di cui al D.G.R. 2509/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 25.6.2014 di prot. n. 272392; Nulla-osta tecnico del 18.7.2014; Disciplinare n. 3821 dell'11.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 23.6.2014 con la quale i Sig.ri Zanni Mauro (omissis) e Casson Tiziana (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), hanno chiesto il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato in prossimità dello stante 42 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Tronco del 18.7.2014;
VISTO che l'11.11.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;

decreta

1. di concedere ai Sig.ri Zanni Mauro (omissis) e Casson Tiziana (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato in prossimità dello stante 42 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare dell'11.11.2014 iscritto al n. 3821 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
2. di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
3. di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene;
4. di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
6. di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 285948)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 705 del 17 novembre 2014

Consorzio di Bonifica Adige Po Rinnovo derivazione di mod. 42,50 medi di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po in Comune di CALTO derivazione denominata "Chiavica di Calto" per l'irrigazione di ha 17.057 circa - Pos. N. G024/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po in Comune di CALTO ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere AIPO Ufficio Operativo di Rovigo n. 0015276 del 3.6.2014 Ordinanza visita locale n. 255382 del 13.06.2014 Disciplinare n. 891 del 11.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza di rinnovo in data 24.12.2013 del Consorzio di Bonifica Adige Po, intesa a continuare a derivare mod. 42,50 medi di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po attraverso un opera di derivazione denominata "Chiavica di Calto" fra gli st. 119 e 120 nel Comune di CALTO per l'irrigazione di una superficie di ha 17.057 circa;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 891 sottoscritto in data 11.11.2014 registrato all'Agenzia delle Entrate Sez. Provinciale di Rovigo in data 14.11.2014 al n. 3128, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato al Consorzio di Bonifica Adige Po (P.I. n. 93030520295) con sede a Rovigo Piazza G. Garibaldi, n. 8, il diritto di derivare mod. 42,50 medi e mod. 55,00 max di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Po attraverso un opera di derivazione denominata "Chiavica di Calto" fra gli st. 119 e 120 nel Comune di CALTO per l'irrigazione di una superficie di ha 17.057 circa.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2014, n. 891 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4.503,98 (quattromilacinquecentotre/98) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004, D.G.R. n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286195)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 706 del 18 novembre 2014

Attuazione dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". Individuazione degli interventi urgenti e indifferibili di difesa marittima e/o idraulica di competenza della Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si certificano come interventi urgenti e indifferibili i progetti redatti dal personale della Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo a seguito degli eventi emergenziali da 10 al 13 novembre 2012. N. 681 del 02.07.2014 - Lavori di realizzazione di pennelli in pietrame e di sistemazione della spiaggia antistante la duna costiera di Rosolina Mare. Importo complessivo E. 1.200.000,00. N. 685 del 29.08.2014 - Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 1° STRALCIO. Importo complessivo E. 850.000,00. N. 686 del 29.08.2014 - Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle (RO). 2° Stralcio. Importo complessivo E. 850.000,00. N. 676 del 03.04.2014 - Lavori di ripresa delle frane avvenute sulle pertinenze arginali di prima difesa a mare in comune di Rosolina (RO). Importo complessivo E. 200.000,00.

Il Direttore

PREMESSE

A seguito degli eventi calamitosi verificatesi nell'autunno 2012, in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre, con continue e numerose mareggiate quasi sempre accompagnate da fenomeni di alta marea eccezionale, che hanno interessato in modo particolare alcuni siti del delta del Po in provincia di Rovigo provocando franamenti diffusi su argini di prima difesa a mare in comune di Rosolina e, forte erosione su tratti di litorale provocando anche numerosi dissesti su scogliere in pietrame di difesa, in particolare nella bocca sud della sacca di Scardovari.

Con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della L. regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Per porre rimedio a tale situazione è stata emessa Ordinanza Commissariale n. 3/2014 in data 4 giugno 2014 - "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012" stabilendo priorità, criteri di finanziamento degli interventi, percentuale di assegnazione di risorse commissariali e settori di intervento.

Con successiva Ordinanza Commissariale n. 4/2014 del 12 agosto 2014 "Attuazione dell'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 3", sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici, ed è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie necessarie, delegando inoltre le funzioni a Province e Comuni. In particolare per gli interventi in oggetto viene delegata la Provincia di Rovigo alla realizzazione delle opere e incaricata la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo per l'approvazione e l'attuazione del progetto.

Gli interventi urgenti individuati in tale ordinanza (elencati nell'allegato A) di difesa marittima e/o idraulica, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalla competente Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo sono i seguenti:

- Progetto n. 681 del 02.07.2014 - Lavori di realizzazione di pennelli in pietrame e di sistemazione della spiaggia antistante la duna costiera di Rosolina Mare. Importo complessivo Euro 1.200.000,00.
- Progetto n. 685 del 29.08.2014 - Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 1° STRALCIO. Importo complessivo Euro 850.000,00.
- Progetto n. 686 del 29.08.2014 - Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle (RO). - 2° Stralcio. Importo complessivo Euro 850.000,00.
- Progetto n. 676 del 03.04.2014 - Lavori di ripresa delle frane avvenute sulle pertinenze arginali di prima difesa a mare in comune di Rosolina (RO). Importo complessivo Euro 200.000,00.

VISTA la Deliberazione n. 159 del 16.09.2014 della Giunta provinciale di Rovigo che nomina RUP e Gruppo di progettazione all'interno del personale della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo.

VISTO che la Provincia di Rovigo, come previsto nell'Ordinanza Commissariale n. 4/2014 del 12 agosto 2014, nell'espletamento delle funzioni di l'individuazione quale soggetto realizzatore degli interventi, si avvale della Sezione Bacino Idrografica di Rovigo per le fasi di progettazione e successiva esecuzione dei lavori di opere urgenti di difesa marittima e/o idraulica necessarie.

RILEVATO che in ottemperanza all'Ordinanza Commissariale n. 4/2014, la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha individuato quattro interventi urgenti necessari a mettere in sicurezza le opere di difesa marittima e/o idraulica interessate dai fenomeni calamitosi di novembre 2012, come sopra specificato.

CONSIDERATO che da ricognizione conseguente i dissesti, gli interventi elencati sono da certificarsi come "urgenti e indifferibili".

Vista la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il DPCM del 23.03.2013;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 3/2014 del 4 giugno 2014;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 4/2014 del 12 agosto 2014;

Vista la circolare esplicativa del commissario delegato del 13.08.2014 n. 346191.

decreta

1. Sono certificati come interventi URGENTI e INDIFFERIBILI le opere da realizzarsi nell'ambito dell'Ordinanza Commissariale n. 3/2014 in data 4 giugno 2014 - "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012":

    - Progetto n. 681 del 02.07.2014 - Lavori di realizzazione di pennelli in pietrame e di sistemazione della spiaggia antistante la duna costiera di Rosolina Mare. Importo complessivo Euro 1.200.000,00.
    - Progetto n. 685 del 29.08.2014 - Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 1° STRALCIO. Importo complessivo Euro 850.000,00.
    - Progetto n. 686 del 29.08.2014 - Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle (RO). - 2° Stralcio. Importo complessivo Euro 850.000,00.
    - Progetto n. 676 del 03.04.2014 - Lavori di ripresa delle frane avvenute sulle pertinenze arginali di prima difesa a mare in comune di Rosolina (RO). Importo complessivo Euro 200.000,00.

2. Tutti gli atti amministrativi successivi sono normati dalla circolare esplicativa del Commissario Delegato n. 346191 in data 13.08.2014 di attuazione dell'art. n. 6 comma 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 4/2014 del 12 agosto 2014;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 n. 33;
4. Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286196)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 708 del 18 novembre 2014

D.P.C.M. del 23 marzo 2013 - Ordinanza commissariale n.4 del 12 agosto 2014. Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 1° STRALCIO. CUP H84H14000200001. Importo complessivo E. 850.000,00. Approvazione progetto esecutivo.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto esecutivo n. 685 del 29.08.2014 relativo a: "Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 1° STRALCIO" redatto dal personale dell'Ufficio Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo. Decreti precedenti: DR n. 706 del 18.11.2014 certificazione di intervento urgente e indifferibile.

Il Direttore

PREMESSE

A seguito delle continue e numerose mareggiate invernali nell'anno 2012, quasi sempre accompagnate da fenomeni di alta marea eccezionali, che hanno accentuato fenomeni erosivi già in atto da tempo sui litorali compresi negli ambiti marittimi del Delta del Po, in particolare il tratto di costa compreso tra il Po di Tolle e il Po di Goro ha subito una consistente erosione e si sono verificati numerosi dissesti nella scogliera in pietrame che delimita la parte esterna dello scanno antistante la sacca di Scardovari. Anche la bocca lagunare più a sud ha subito un parziale interrimento.

Per porre rimedio a tale situazione con DPCM del 23.03.2013 - Eventi emergenziali dal 10 al 13 novembre 2012, della Ordinanza Commissariale n. 3/2014 del 4 giugno 2014 - "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012" e della Ordinanza Commissariale n. 4/2014 del 12 agosto 2014 di "Attuazione dell'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 3", sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica ed è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie necessarie.

Il Consorzio di Bonifica Delta del Po, concessionario per i lavori di vivificazione delle lagune deltizie, aveva presentato in data 05.04.2013 un progetto generale di risanamento ambientale mediante il miglioramento del regime idrodinamico n. 07.2013, comprendendo anche alcune aree della sacca di Scardovari interessata dai fenomeni di dissesto ed interramento descritti sopra. Tale progetto comprendeva la relazione paesaggistica e la relazione di incidenza ambientale e i relativi pareri favorevoli erano già stati acquisiti; in data 29.07.2013 veniva approvato con decreto n. 279 del D.R. della U.P. Genio Civile di Rovigo. In considerazione del fatto che parte degli obiettivi del citato progetto coincidevano con le esigenze di porre in atto delle misure urgenti per la messa in sicurezza delle aree colpite dalla mareggiate del 2012, con accordi presi con il Consorzio di Bonifica Delta del Po, previa autorizzazione del consorzio, si sono utilizzati gli elaborati progettuali per la redazione del progetto esecutivo n. 685 del 29.08.2014 *"Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 1° STRALCIO"* oggetto del presente decreto.

Il progetto è stato inserito nell'elenco degli interventi urgenti di difesa idraulico marittima e/o idraulica al punto n. 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 04 del 12.08.2014.

Con la medesima Ordinanza viene delegata la Provincia di Rovigo alla realizzazione dell'intervento e incaricata la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo per l'approvazione e l'attuazione del progetto.

A seguito della ricognizione conseguente i dissesti sulle difese marittime interessate dai fenomeni calamitosi di novembre 2012, in data 18.11.2014 con decreto n. 706 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, si è certificato come intervento urgente e indifferibile il progetto esecutivo n. 685 del 29.08.2013.

Il progetto esecutivo n. 685 del 29.08.2013 prevede la realizzazione di una difesa antierosione in pietrame presso la bocca sud della sacca degli Scardovari oltre al dragaggio dei canali sub-lagunari, con un quadro economico così articolato:

A)	**LAVORI**			
A.1)	Importo totale dei lavori a base d'asta		Euro 656.530,00	
	di cui per oneri diretti di sicurezza	Euro 13.130,60		
A.2)	Importo opere per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta		Euro 2.097,00	
		Totale lavori	Euro 658.627,00	Euro 658.627,00
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**			
B.1)	Spese tecniche, affidamento incarichi specialistici,		Euro 34.619,78	
B.2)	Compensi relativi a progettazione, direzione lavori ecc. - cl. VII, cat. a, pari a 1,80%.		Euro 11.855,29	
B.3)	IVA al 22% sui lavori;		Euro 144.897,94	
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante		Euro 191.373,01	Euro 191.373,01
		TOTALE SOMME A+B		**Euro 850.000,00**

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Rovigo con voto n° 89 in data 04.09.2014 nel merito tecnico ed economico e, ritenuto di condividere le considerazioni e conclusioni in detto voto contenute;

VISTO il decreto di approvazione del progetto redatto dal Consorzio di Bonifica Delta del Po del Dirigente Responsabile della U.P. Genio Civile di Rovigo in data 29.07.2013 n. 279;

VISTA la Deliberazione n. 159 del 16.09.2014 della Giunta provinciale di Rovigo che nomina RUP e Gruppo di progettazione del progetto in oggetto;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive);

VERIFICATO che dalla valutazione di incidenza ambientale sui siti della Rete NATURA 2000, redatta dal Consorzio di Bonifica Delta del Po nell'ambito del progetto citato in premessa n. 07.2013 del 05.04.2013, si evince che l'esecuzione dei lavori determina impatto nullo o trascurabile;

VERIFICATO che la relazione paesaggistica, redatta sempre nell'ambito del progetto n. 07.2013 del 05.04.2013 dal Consorzio di Bonifica Delta del Po, ha acquisito il parere favorevole;

RILEVATO che nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;

RILEVATO che le risorse economiche per fare fronte alla spesa complessiva di Euro 850.000,00 sono impegnate come riportato sull'Ordinanza Commissariale n. 4/2014 del 12 agosto 2014;

Visto il D.Lgs. 42/2004 s.m.e.i.

Vista la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.e.i.;

Vista la L.R. 31.10.1994 n. 63 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il DPCM del 23.03.2013;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 3/2014 del 4 giugno 2014;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 4/2014 del 12 agosto 2014;

Vista la circolare esplicativa del commissario delegato del 13.08.2014 n. 346191.

Visto il decreto n. 706 del 18.11.2014 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo;

Visto il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

decreta

1. E' approvato in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo n° 685 del 29.08.2014 redatto dall'Ufficio Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, relativo ad "Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 1° STRALCIO" per un importo complessivo di Euro 850.000,00 come sopra ripartito;
2. E' autorizzata l'esecuzione delle suddette opere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.e.i, nonché della L.R. 31.10.1994 n. 63;
3. E' autorizzata l'esecuzione delle suddette opere per quanto riguarda la compatibilità degli interventi con la presenza dei proposti siti della rete Natura 2000;
4. Le risorse economiche per fare fronte alla spesa complessiva di Euro 850.000,00 sono impegnate come riportato sull'Ordinanza Commissariale n. 4/2014 del 12 agosto 2014;
5. L'affidamento dei lavori avverrà mediante procedura di cui all'art. 57 c. 6 del D.Lgs. 12.04.2006 N. 163 *(procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)* con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, come previsto dal D.L. 12.09.2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164;
6. Tutti gli atti amministrativi successivi sono normati dalla circolare esplicativa del Commissario Delegato n. 346191 in data 13.08.2014 di attuazione dell'art. n. 6 comma 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 4/2014 del 12 agosto 2014;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 n. 33;
8. Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

Umberto Anti

(Codice interno: 286275)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 709 del 20 novembre 2014

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 37 e 38 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00109. Sig. Paiola Leondino.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione idraulica di cui all'oggetto, richiesta il 5.9.2014 dal Sig. Paiola Leondino nel rispetto della procedura di cui al D.G.R. 2509/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 25.9.2014 di prot. n. 399115; Nulla-osta tecnico del 14.10.2014; Disciplinare n. 3832 dell'11.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 5.9.2014 con la quale il Sig. Paiola Leondino (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), ha chiesto il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 37 e 38 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Tronco del 14.10.2014;
VISTO che l'11.11.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;

decreta

1. di concedere al Sig. Paiola Leondino (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 37 e 38 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare dell'11.11.2014 iscritto al n. 3832 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
2. di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
3. di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene;
4. di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
6. di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286276)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 710 del 20 novembre 2014

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 40 e 41 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00089. Sig.ri Lago Tarcisio, Barbujani Gilberto, Perini Fabio, Rinaldi Massimo e Agostini Cesare.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione idraulica di cui all'oggetto, richiesta l'8.9.2014 dai Sig.ri Lago Tarcisio, Barbujani Gilberto, Perini Fabio, Rinaldi Massimo e Agostini Cesare nel rispetto della procedura di cui al D.G.R. 2509/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta l'8.9.2014 di prot. n. 374851; Nulla-osta tecnico del 25.9.2014; Disciplinare n. 3835 del 14.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza dell'8.9.2014 con la quale i Sig.ri Lago Tarcisio (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), Barbujani Gilberto (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), Perini Fabio (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), Rinaldi Massimo (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), e Agostini Cesare (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), hanno chiesto il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 40 e 41 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Tronco del 25.9.2014;

VISTO che il 14.11.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;

decreta

1 - di concedere ai Sig.ri Lago Tarcisio (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), Barbujani Gilberto (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), Perini Fabio (omissis), con sede a Chioggia (VE), , Rinaldi Massimo (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), e Agostini Cesare (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 40 e 41 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare del 14.11.2014 iscritto al n. 3835 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene;

4 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

6 - di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286277)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 711 del 20 novembre 2014

R.D. 523/1904. Concessione idraulica temporanea per la raccolta di prodotti legnosi tra gli stanti 9 e 112 sull'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_VA00179. Sig. Luppi Alex.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione idraulica di cui all'oggetto, richiesta il 6.5.2014 dal Sig. Luppi Alex nel rispetto della procedura di cui al D.G.R. 2509/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 6.5.2014 di prot. n. 194737; Nulla-osta tecnico del 24.9.2014 di prot. n. 399194 del Dipartimento Territorio - Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV); Disciplinare n. 3834 del 14.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 6.5.2014 con la quale il Sig. Luppi Alex (omissis) con sede a Porto Viro (RO), (omissis), ha chiesto il rilascio della concessione idraulica temporanea per la raccolta di prodotti legnosi tra gli stanti 9 e 112 sull'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dipartimento Territorio - Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) con nota n. 399194 del 24.9.2014;
VISTO che il 14.11.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004

decreta

1. di concedere al Sig. Luppi Alex (omissis) con sede a Porto Viro (RO), (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio della concessione idraulica temporanea per la raccolta di prodotti legnosi tra gli stanti 9 e 112 sull'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare del 14.11.2014 iscritto al n. 3834 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
2. di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
3. di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene;
4. di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
6. di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286278)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 712 del 20 novembre 2014

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 28 e 29 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00081. Sig. Gibin Giovanni.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione idraulica di cui all'oggetto, richiesta il 12.7.2014 dal Sig. Gibin Giovanni nel rispetto della procedura di cui al D.G.R. 2509/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 13.7.2014 di prot. n. 255833; Nulla-osta tecnico del 18.7.2014; Disciplinare n. 3820 dell'11.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 12.7.2014 con la quale il Sig. Gibin Giovanni (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), ha chiesto il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 28 e 29 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Tronco del 18.7.2014;
VISTO che l'11.11.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;

decreta

1. di concedere al Sig. Gibin Giovanni (omissis), con sede a Chioggia (VE), (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 28 e 29 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare dell'11.11.2014 iscritto al n. 3820 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
2. di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
3. di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene;
4. di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
6. di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286279)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 713 del 20 novembre 2014

Ditta GAIOFATTO ERMINIO - rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo ubicato al Fg. 24 mapp. 124 del comune di Trecenta ad uso irriguo - Pos.n. P186V/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 24 mapp. 124 del comune di Trecenta ad uso irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n 6740/4-7 del 30/05/2014 Disciplinare n. 3830 del 11.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 07.01.2014 della ditta GAIOFATTO ERMINIO, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo a mezzo di un pozzo ubicato al Fg. 24 mapp. 124 del comune di Trecenta;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3830 sottoscritto in data 11.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta GAIOFATTO ERMINIO (omissis) con sede a TRECENTA, (omissis), il diritto di derivare acqua pubblica dalla FALDA SOTTERRANEA ad uso irriguo tramite un pozzo ubicato al Fg. 24 mapp. 124 del Comune di TRECENTA nella misura non superiore alla portata media di moduli 0.008 fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2014, n. 3830 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.11 (quarantotto/11) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286280)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 714 del 20 novembre 2014

Ditta SOC. AGR. ER. DI EBERLE MANSUETO DI EBERLE LUCIANO E C. S.S. rinnovo concessione di derivazione di complessivi moduli medi 0.06 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi ubicati rispettivamente ai Fg 8, 9, 5 mapp 1163, 89, 32 del comune di Gaiba ad uso irriguo. - Pos.n. P309/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi ubicati rispettivamente ai Fg 8, 9, 5 mapp 1163, 89, 32 del comune di Gaiba ad uso irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n 6740/4-7 del 30/05/2014 Disciplinare n. 3835 del 11/11/2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 07.11.2013 della ditta SOC. AGR. ER. DI EBERLE MANSUETO DI EBERLE LUCIANO E C. S.S. , intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo a mezzo di n. 3 pozzi ubicati rispettivamente ai Fg 8, 9, 5 mapp 1163, 89, 32 del comune di Gaiba;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3825 sottoscritto in data 11/11/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta SOC. AGR. ER. DI EBERLE MANSUETO DI EBERLE LUCIANO E C. S.S. (P.I. n. 01252270291) con sede a GAIBA, Via Fiaschi 15, il diritto di derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo a mezzo di n. 3 pozzi ubicati rispettivamente ai Fg 8, 9, 5 mapp 1163, 89, 32 del comune di Gaiba nella misura non superiore alla portata media di complessivi moduli 0.06 fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11/11/2014, n. 3825 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.11 (quarantotto/11) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286281)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 715 del 20 novembre 2014

CESTARI GIULIANO concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 6 mapp. 74-77 in Comune di STIENTA ad uso Irriguo - Pos.n. P386/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 6 mapp. 74-77 in Comune di Stienta ad uso irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po Rovigo con prot. n. 7775/4-7 del 23/06/2014 Disciplinare n. 3828 del 11.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 02.12.2013 della ditta CESTARI GIULIANO, intesa ad ottenere il rinnovo alla concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 6 mapp. 74-77 in Comune di STIENTA ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3828 sottoscritto in data 11.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CESTARI GIULIANO (omissis) con sede a GAIBA, (omissis), il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 6 mapp. 74-77 in Comune di STIENTA, moduli medi 0,0056 fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media, come disposto dal Piano di Tutela delle Acque art. 41 comma 1. L'acqua sarà utilizzata per l'irrigazione di una superficie di ha 3.0.4 di terreno coltivato ad orticole e frutteto nel periodo da maggio a settembre.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2014, n. 3828 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 (quarantotto/11) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286282)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 716 del 20 novembre 2014

DE STEFANI UGO Rinnovo derivazione di mod. 0.016 di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di BADIA POLESINE Località Masetti per uso Irriguo - Pos.n. P262/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 127 in Comune di Badia Polesine per uso irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 4796/4-7 del 23.4.2014 Disciplinare n. 3829 del 11.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza di rinnovo in data 06.11.2013 della ditta DE STEFANI UGO, intesa a continuare a derivare mod. 0,016 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 127 in Comune di BADIA POLESINE per l'irrigazione di ha 2.28.09 di terreno a coltivazione cerealicola;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3829 sottoscritto in data 11.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta DE STEFANI UGO (omissis) con sede a BADIA POLESINE, (omissis), il diritto di derivare mod. 0,016 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea, fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media, attraverso un pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 127 in Comune di BADIA POLESINE per l'irrigazione di ha 2.28.09 di terreno a coltivazione cerealicola.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2014, n. 3829 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286283)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 717 del 20 novembre 2014

Società Agricola BELLETTINI MARIO E PAOLO rinnovo concessione di derivazione di mod. medi 0.003 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di ROSOLINA Località Cà Morosini per uso lavaggio verdure (Igienico e assimilato) - Pos.n. P369/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo al fg. 7 mapp. 480 del comune di Rosolina mod. medi 0.003 e mod. max 0.005 ad uso lavaggio verdure (igienico-assimilatao) all Società Agricola BELLETTINI MARIO E PAOLO ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 3831 del 11.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza di rinnovo in data 27.01.2014 della ditta Società Agricola BELLETTINI MARIO E PAOLO, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda sotterranea in località Cà Morosini nel Comune di ROSOLINA (mod. 0.01) d'acqua pubblica ad uso lavaggio verdure (Igienico e assimilato);

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3831 sottoscritto in data 11.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Società Agricola BELLETTINI MARIO E PAOLO (P.I. n. 00976280297) con sede a ROSOLINA, Via Risorgimento 20, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Cà Morosini al foglio 7 mappale 480 nel Comune di ROSOLINA, mod. medi 0.003 e mod. max 0.005 d'acqua pubblica ad uso lavaggio verdure (Igienico e assimilato).

2- La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2014, n. 3831 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258.38 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286284)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 718 del 20 novembre 2014

4 D SRL rinnovo concessione di derivazione di mc/annui 200 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di ROVIGO Località SARZANO per uso Industriale - Pos.n. P7/1V

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo al fg. 9 mapp.67 del comune di Rovigo di mc/annui 200 ferma restando una portata massima di mod. 0.012 ad uso industriale a favore della della Ditta 4D SRL ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 3826 del 11.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 22.09.2014 della ditta 4 D SRL, intesa ad ottenere il rinnovo con subentro alla concessione di derivare dalla falda sotterranea in località SARZANO nel Comune di ROVIGO (mod. 0.01) d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3826 sottoscritto in data 11.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta 4 D SRL (P.I. n. 04813510288) con sede a CURTAROLO, Via Brenta 3, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località SARZANO al foglio 9 mappale 67 nel Comune di ROVIGO, mc/annui 200 ferma restando una portata massima di mod. 0.012 d'acqua pubblica ad uso Industriale.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2014, n. 3826 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 601.23 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286285)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 719 del 20 novembre 2014

GRUPPO BAGNI FERRO S.R.L. rinnovo concessione di derivazione di mod. medi 0.0005 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di ROSOLINA Località Rosapineta per uso igienico-sanitario e irrigazione vasiero fiori - Pos.n. P482V/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea mezzo di due pozzi al fg. 3 mapp. 359 del comune di Rosolina di mod. medi 0.0005 fermo restando che la portata max non potrà superare di sei volte la portata media ad uso igienico-sanitario e irrigazione vasiero fiori alla ditta GRUPPO BAGNI FERRO SRL ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 3822 del 11.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza di rinnovo in data 14.11.2013 della ditta GRUPPO BAGNI FERRO S.R.L., intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda sotterranea in località Rosapineta nel Comune di ROSOLINA (mod. 0.03) d'acqua pubblica ad uso igienico-sanitario e irrigazione vasiero fiori;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3822 sottoscritto in data 11.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta GRUPPO BAGNI FERRO S.R.L. (P.I. n. 01447960293) con sede a ROSOLINA, VIA S. TERESA 42/3, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Rosapineta al foglio 3 mappale 359 nel Comune di ROSOLINA, mod. medi 0.0005 fermo restando che la portata max non potrà superare il valore di sei volte la portata media d'acqua ad uso igienico-sanitario e irrigazione vasiero fiori (igienico-assimilato).

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2014, n. 3822 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258.38 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286286)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 720 del 20 novembre 2014

Società Agricola Zambonin Graziano e Bortelli Dovilia s.s. Rinnovo/voltura derivazione di mod. 0.01 di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di CASTELGUGLIELMO Località Presciane per uso irriguo, abbeveraggio animali e raffrescamento capannoni (igienico e assimilato) - Pos.n. P160/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 9 mapp. 45 in Comune di Castelguglielmo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 8492/4-7 del 3.7.2014 Disciplinare n. 3827 del 11.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza di rinnovo e voltura in data 11.12.2013 della ditta Società Agricola Zambonin Graziano e Bortelli Dovilia s.s., intesa a continuare a derivare mod. 0,01 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato in località Presciane al fg. 9 mapp. 45 nel Comune di CASTELGUGLIELMO per l'irrigazione di ha 4.50 di terreno a coltivazione cerealicola, abbeveraggio animali e raffrescamento capannoni (igienico e assimilato);

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3827 sottoscritto in data 11.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta Società Agricola Zambonin Graziano e Bortelli Dovilia s.s. (P.I. n. 01480930294) con sede a San Bellino, Via Presciane n. 22, il diritto di derivare mod. 0,01 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea, fermo restando che la portata massima non potrà superare di sei volte il valore della portata media, attraverso un pozzo ubicato in località Presciane al fg. 9 mapp. 45 nel Comune di CASTELGUGLIELMO per l'irrigazione di ha 4.50 di terreno a coltivazione cerealicola, abbeveraggio animali e raffrescamento capannoni (igienico e assimilato).

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2014, n. 3827 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286287)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 721 del 20 novembre 2014

Consorzio di Bonifica Adige Po Rinnovo derivazione di mod. 1.20 medi di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Canalbianco in loc. S. Lorenzo nel Comune di ADRIA per l'irrigazione di ha 150 circa - Pos. N. 140/2.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Canalbianco in loc. S. Lorenzo nel Comune di ADRIA ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordinanza visita locale n. 122700 del 20.03.2014 Disciplinare n. 3823 del 11.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza di rinnovo in data 27.12.2013 del Consorzio di Bonifica Adige Po, intesa a continuare a derivare mod. 1,20 medi di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Canalbianco attraverso una tubazione in loc. S. Lorenzo a m 720 a valle della conca di Baricetta nel Comune di ADRIA per l'irrigazione di ha 150 circa;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3823 sottoscritto in data 11.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato al Consorzio di Bonifica Adige Po (P.I. n. 93030520295) con sede a Rovigo Piazza Garibaldi, n. 8, il diritto di derivare mod. 1,20 medi e mod. 1,70 max di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Canalbianco attraverso una tubazione in loc. S. Lorenzo a m 720 a valle della conca di Baricetta nel Comune di ADRIA per l'irrigazione di ha 150 circa.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2014, n. 3823 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 329.79 (trecentoventinove/79) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004, della D.G.R. n. 1511/2008 e della DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 286288)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 722 del 20 novembre 2014

"PACI" AUTOCARROZZERIA DI DOMANIN ENRICO rinnovo e variazione societaria derivazione di mod. 0.006 di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di BADIA POLESINE Località Bovazecchino ad uso igienico-sanitario - Pos.n. P119/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 5 mapp. 162 in Comune di Badia Polesine per uso igienico sanitario ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 3824 del 11.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza di rinnovo e variazione societaria in data 09.12.2013 della ditta "PACI" AUTOCARROZZERIA DI DOMANIN ENRICO, intesa a continuare a derivare mod. 0,006 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 5 mapp. 162 in località Bovazecchino nel Comune di BADIA POLESINE ad uso igienico sanitario;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3824 sottoscritto in data 11.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta "PACI" AUTOCARROZZERIA DI DOMANIN ENRICO (P.I. n. 01390630299) con sede a BADIA POLESINE, Via Bovazecchino n. 1331/B, il diritto di derivare mod. 0,006 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea, fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media, attraverso un pozzo ubicato al fg. 5 mapp. 162 in località Bovazecchino nel Comune di BADIA POLESINE ad uso igienico sanitario.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2014, n. 3824 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

(Codice interno: 285917)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 282 del 14 novembre 2014

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di una passerella ciclopedonale nell'ambito del progetto "Mulini-Qualificazione e realizzazione di un percorso intercomunale tra le Rogge di Veses di Santa Giustina e le Rogge del Cordevole a Sedico" in comune di San Gregorio nelle Alpi, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio S. Giuseppe (pratica n. C/0987/2). Comune di San Gregorio nelle Alpi.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 06.05.2013; - parere in data 30.05.2013 della CTRD con voto n. 155; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3414 in data 06.11.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 06.05.2013, con la quale il Comune di Santa Giustina, in qualità di capofila del progetto, ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 155, in data 30.05.2013, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 499181 in data 18.11.2013;

VISTA la nota del comune di S.Giustina di cui al prot.interno n.479049 del 06/11/2013, in ordine all'intestazione della concessione;

VISTA la nota n.4555 del 26.11.2013 del comune di San Gregorio nelle Alpi;

VISTO il disciplinare, in data 06.11.2014, iscritto al n. 3414 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di San Gregorio nelle Alpi ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso** al Comune di San Gregorio nelle Alpi (Cod. Fiscale 00203700257 - Partita IVA 00203700257) la realizzazione ed il mantenimento di una passerella ciclopedonale nell'ambito del progetto "Mulini-Qualificazione e realizzazione di un percorso intercomunale tra le Rogge di Veses di Santa Giustina e le Rogge del Cordevole a Sedico" in comune di San Gregorio nelle Alpi, **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio S. Giuseppe;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 06.11.2014 iscritto al n. di rep. 3414, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 104,25.- (centoquattro/25.-) a valere per l'anno 2014;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 285919)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 283 del 14 novembre 2014

Concessione per il mantenimento di una tombinatura sul Rio Fredola in loc.Triches-Muiere in comune di Limana, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio Fredola (pratica n. C/1073). Domanda del Comune di Limana in data 21.07.2014.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 21.07.2014; - parere in data 05.08.2014 della CTRD con voto n. 157; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3413 in data 06.11.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 21.07.2014, con la quale il Comune di Limana ha chiesto la concessione in oggetto;
VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 157, in data 05.08.2014;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n.381666 in data 11.09.2014;
VISTO il disciplinare, in data 06.11.2014, iscritto al n. 3413 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
CONSIDERATO che il Comune di Limana ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso** al Comune di Limana (Cod. Fiscale 00086680253 - Partita IVA 00086680253) il mantenimento di una tombinatura sul Rio Fredola in loc.Triches-Muiere in comune di Limana, **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio Fredola;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 06.11.2014 iscritto al n. di rep. 3413, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 208,51.- (duecentotto/51.-) a valere per l'anno 2014;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 285920)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 284 del 14 novembre 2014

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento sul rio Val Marzola con realizzazione di pavimentazione in blocchi di pietra, nell'ambito dei lavori di realizzazione della pista di accesso alla Camera Valvole - Impianto Idroelettrico di Soverzene in comune di Soverzene, loc. Val Marzola su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del rio Val Marzola (pratica n. C/0808). Domanda della ditta ENEL Produzione S.p.A. - UB Hydro Veneto in data 10.12.2010.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 10.12.2010; - parere in data 07.04.2011 della CTRD con voto n. 77; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3415 in data 06.11.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 10.12.2010, con la quale la ditta ENEL Produzione S.p.A. - UB Hydro Veneto ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 77, in data 07.04.2011;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 200096 in data 26.04.2011;

VISTO il disciplinare, in data 06.11.2014, iscritto al n. 3415 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta ENEL Produzione S.p.A. - UB Hydro Veneto ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concessa** alla ditta ENEL Produzione S.p.A. - UB Hydro Veneto (Cod. Fiscale 05617841001 - Partita IVA 05617841001) la realizzazione ed il mantenimento di un attraversamento sul rio Val Marzola con realizzazione di pavimentazione in blocchi di pietra, nell'ambito dei lavori di realizzazione della pista di accesso alla Camera Valvole - Impianto Idroelettrico di Soverzene in comune di Soverzene, loc. Val Marzola **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del rio Val Marzola;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 06.11.2014 iscritto al n. di rep. 3415, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 208,51.- (duecentotto/51.) a valere per l'anno 2014;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286022)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 286 del 17 novembre 2014

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Richiesta di derivazione ad uso idroelettrico sul torrente Rova di Framont in comune di Agordo (BL)". Presa atto parere n. 32 del 1 settembre 2014 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex. artt. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n. 357/2014.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce presa d'atto del parere espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto del parere n.32 del 1.09.2014 **(allegato 1)** espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014 con il quale, analizzati i progetti, ha ritenuto, che gli stessi si possono considerare equivalenti tra loro e pertanto, ai sensi dell'art.9 del R.D. 1775/1933, è preferita la domanda presentata per prima ovvero quella di Tecnoespe s.r.l. e pertanto tenuto conto delle osservazioni/opposizioni e controdeduzioni, ritiene che la domanda presentata dalla società Tecnoespe s.r.l. in data 14.02.2012 sia procedibile, con prescrizioni;

2 - di pubblicare il solo dispositivo (omesso l'allegato) del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

3 - avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del Veneto.

Alvise Luchetta

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 286023)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 287 del 17 novembre 2014

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dallo scarico della centrale idroelettrica Enel di Arson in comune di Feltre (BL)". Presa atto parere n. 30 del 27 agosto 2014 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex. artt. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce presa d'atto del parere espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto del parere n.30 del 27.8.2014 **(allegato 1)** espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi degli ex artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alle DGR n.694/2013 e n.357/2014 con il quale, preso atto che le potenze nominali medie dei due progetti risultano simili, ha ritenuto, che gli stessi possano essere considerati sostanzialmente equivalenti e pertanto in questi casi, ai sensi del comma 3 dell'art.9 del R.D. 1775/1933, è di regola preferita la prima domanda, ovvero quella presentata dal Comune di Feltre in solido con il Comune di Cesiomaggiore, e pertanto tenuto conto delle osservazioni/opposizioni e controdeduzioni, ritiene procedibile la domanda presentata dal Comune di Feltre in solido con il Comune di Cesiomaggiore;

2 - di pubblicare il solo dispositivo (omesso l'allegato) del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

3 - avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del Veneto.

Alvise Luchetta

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

(Codice interno: 286192)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 508 del 11 novembre 2014

Affidamento incarico professionale per un service di prospezione archeologico - subacquea preliminare e assistenza archeologica nel corso dei lavori di Ripristino officiosità idraulica del fiume Brenta nel tratto tra Curtarolo e Strà. CUP H94H14000100001 CIG: ZCB110DF44. D.P.C.M. del 23/03/2013 - Ordinanza Commissariale n. 3/2014. Intervento n. 18.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prevede l'affidamento di un incarico professionale alla ditta Bertin Giancarlo, per prospezione archeologico - subacquea preliminare e assistenza archeologica nel corso dei lovori di "Ripristino officiosità idraulica del fiume Brenta nel tratto tra Curtarolo e Strà". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.P.C.M. del 23/03/2013 Ordinanza Commissariale n. 3/20014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di affidare il service per prospezione archeologico - subacquea preliminare e assistenza archeologica nel corso dei lavori relativo al "Ripristino officiosità idraulica del fiume Brenta nel tratto tra Curtarolo e Strà" alla ditta Bertin Giancarlo con sede in Rubano (PD) Pizza Aldo Moro n. 12 (omissis) e P.I. 0343240028, per un importo complessivo di Euro 7.900,00 al netto di oneri fiscali;
2. di approvare lo schema della lettera di incarico (all. A), che individua modalità e termini della prestazione richiesta al professionista, nonché le rispettive obbligazioni a carico delle parti;
3. di dare atto che la spesa complessiva per l'espletamento dell'incarico è stimata in Euro 7.900,00 al netto dell'IVA 22%;
4. di dare atto che la copertura della spesa complessiva di Euro 9.638,00 comprensivo di IVA trova la necessaria disponibilità finanziaria nell'impegno di spesa delle risorse contenute nel quadro economico della contabilità commissariale n. 5744 allegato B all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 12/08/2014;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'Allegato "A".

Marco Dorigo

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 286227)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 510 del 13 novembre 2014

Nomine dell'Ing. Stefania Stella e dell'Ing. Nicola Salvatore in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione di lavori pubblici. Art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla nomina dell'ing. Stefania Stella, quale Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione dei lavori pubblici quali "Somme Urgenze e manutenzioni ordinarie del circondario idraulico di Padova"e dell'ing. Nicola Salvatore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione dei lavori pubblici quali "Somme Urgenze e manutenzioni ordinarie del circondario idraulico di Este", ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1 - Di nominare l'ing. Stefania Stella, dirigente in servizio presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova, in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalle norme sopra richiamate, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici quali "Somme Urgenze" e "Manutenzioni ordinarie del circondario idraulico di Padova";

2 - Di nominare l'ing. Nicola Salvatore, dirigente in servizio presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - Ufficio di Este, in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalle norme sopra richiamate, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici quali "Somme Urgenze" e "Manutenzioni ordinarie del circondario idraulico di Este";

3 - Di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286193)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 513 del 17 novembre 2014

Affidamento incarico professionale per un service tecnico finalizzato alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva dei "Lavori per l'intercettazione di filtrazioni lungo l'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi tra il ponte di Via Morosini e ponte Boscalto, in territorio del Comune di Loreggia (PD), con materiale proveniente dal ripristino del petto arginale destro, tra il ponte Salgaro e ponte della Castagnara in territorio del Comune di Vigodarzere (PD)". CUP H74H14000440001 CIG ZE3117E21C. D.G.R. n. 2330 del 16/12/2013 - Allegato A Intervento n. 24.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prevede l'affidamento di un incarico professionale al dott. INg. Corrado Petris, per un service tecnico finalizzato alla redazione della progettazione defintiva/esecutiva relativo ai lavori in oggetto indicati, ai sensi della DGRV n. 354/2012 e DGRV n. 1576/2012. Estremi dei principali dcoumenti dell'istruttoria: DGR n. 2330 del 16/12/2013 - Allegato A Intervento n. 24.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, il dott. ing. Corrado Petris, con sede in Via 28 Aprile n. 12A/13 - 30027 San Donà di Piave (VE), (omissis) e P.I. 03019890270 di predisporre un "service" tecnico finalizzato alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva dei "Lavori per l'intercettazione di filtrazioni lungo l'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi tra il ponte di via Morosini e ponte Boscalto, in territorio del Comune di Loreggia (PD), con materiale proveniente dal ripristino del petto arginale destro, tra il ponte Salgaro e ponte della Castagnara in territorio del Comune di Vigodarzere (PD)";
2. di approvare l'allegato schema di incarico (all. A) che individua modalità e termini della prestazione richiesta al professionista, nonché le rispettive obbligazioni a carico delle parti;
3. di dare atto che la spesa complessiva per l'espletamento dell'incarico è stimata in Euro 13.000,00 al netto del contributo Inarcassa 4% e dell'IVA 22%;
4. di dare atto che all'impegno della somma predetta pari a Euro 16.494,40, comprensivi di oneri previdenziale e fiscali, provvederà il Direttore della Sezione Difesa del Suolo con successivo provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato "A".

Marco Dorigo

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 285967)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 516 del 17 novembre 2014

Concessione per effettuare lo sfalcio dei prodotti erbosi su area demaniale relativamente al Lotto n. 5 del fiume Gorzone, argine destro e sinistro nei Comuni di Vighizzolo d'Este (PD), Sant'Urbano (PD), Vescovana (PD), Villa Estense (PD), Granze (PD), dalla Botte Tre Canne al Ponte Bersaglieri, per complessivi Ha. 22.56.03 della durata di anni cinque. Pratica n. 1174C. Ditta: Azienda Agricola Milan Luigi. Decadenza concessione.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara la decadenza della concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi del Lotto n. 5 del fiume Gorzone, su area appartenente al demanio idrico dello Stato, intestata all'Azienda Agricola Milan Luigi. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DDR n. 198 del 9 agosto 2012, nota di avvio procedure ns. prot. n. 351516 del 20 agosto 2014.

Il Direttore

VISTO il Decreto n. 198 del 9.08.2012 e relativo Disciplinare, reg. n. 3888 del 28.08.2012, contenenti gli obblighi e le condizioni vincolanti la concessione descritta in oggetto rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Milan Luigi con sede in via Cimabue n. 14 - Dueville (VI), (omissis);

VISTA la nota inviata in data 13.05.2014, prot. n. 207977 di richiesta ad eseguire lo sfalcio del lotto concessionato come previsto all'art. 2 del disciplinare di concessione;

VISTA la relazione del tecnico di zona in data 11.06.2014, redatta a seguito di sopralluogo, con la quale si evince che sulla superficie assegnata è stato eseguito parzialmente il primo degli sfalci previsti in disciplinare;

VISTA la nota inviata in data 24.06.2014, prot. n. 270264, di diffida all'esecuzione dei lavori di cui alla concessione in oggetto entro il termine perentorio del 30.06.2014;

VISTA la relazione del tecnico di zona in data 31.07.2014, redatta a seguito di ulteriore sopralluogo, con la quale si evince che la superficie sfalciata non corrisponde al totale di quella assegnata in concessione, in violazione a quanto stabilito con Disciplinare sottoscritto in data 9.08.2012 e allegato al succitato Decreto di concessione;

VISTA la nota di questo Ufficio in data 20.08.2014, prot. n. 351516 con la quale, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241/1990, si comunica alla Ditta concessionaria Azienda Agricola Milan Luigi l'avvio del procedimento amministrativo per la declaratoria di decadenza della concessione in argomento per inadempimento degli obblighi e condizioni derivanti dal Disciplinare del 9.08.2012, reg. n. 3888 del 28.08.2012 e che entro i richiesti 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa la Ditta Azienda Agricola Milan Luigi non ha presentato per iscritto le proprie osservazioni in merito;

CONSIDERATO che con il succitato Decreto n. 198/2012 viene statuito di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni subiti, come previsto agli artt. 9 e 10 del Disciplinare;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la Legge n. 537 del 24.12.1993, art. 10 - comma 2;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.4.2001.

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, per le motivazioni descritte in premessa, relativamente all'inosservanza di quanto prescritto nell'art. 2 del Disciplinare di concessione, del 9.08.2012 reg. n. 3888 del 28.08.2012, allegato al Decreto n. 198 del 9.08.2012, a tutela dei superiori interessi idraulici, si dichiara la decadenza della Concessione idraulica per effettuare lo sfalcio dei prodotti erbosi su area demaniale relativamente al lotto n. 5 del fiume Gorzone, argine destro e sinistro nei Comuni di Vighizzolo d'Este (PD), Sant'Urbano (PD), Vescovana (PD), Villa Estense (PD), Granze (PD), dalla Botte Tre Canne al Ponte

Bersaglieri, per complessivi Ha. 22.56.03 della durata di anni cinque, rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Milan Luigi con sede in via Cimabue n. 14 - Dueville (VI);

2. A titolo di risarcimento danni subiti, l'Amministrazione concedente incamererà la cauzione come previsto agli artt. 9 e 10 del Disciplinare di concessione;
3. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Contro il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286223)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 517 del 19 novembre 2014

Concessione idraulica per effettuare lo sfalcio dei prodotti erbosi su area demaniale relativamente al Lotto n. 9 del fiume Gorzone, argine destro e sinistro nel Comune di Cavarzere (VE), dal Ponte Idrovora Papafava al Sostegno Buoro, per complessivi Ha 26.54.23 della durata di anni cinque. Pratica n. 1319C. Ditta: Azienda Agricola Morandi Orazio. Decadenza concessione.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara la decadenza della concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi del Lotto n. 9 del fiume Gorzone, su area appartenente al demanio idrico dello Stato, intestata all'Azienda Agricola Morandi Orazio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DDR n. 104 del 2 maggio 2013; nota di avvio procedure ns. prot. n. 351474 del 20 agosto 2014.

Il Direttore

VISTO il Decreto n. 104 del 2.05.2013 e relativo Disciplinare, contenenti gli obblighi e le condizioni vincolanti la concessione descritta in oggetto rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Morandi Orazio con sede in via del Gatto n. 12 - Boara Pisani (PD), (omissis);

VISTA la nota inviata in data 12.05.2014, prot. n. 204719 di richiesta ad eseguire lo sfalcio del lotto concessionato come previsto all'art. 2 del disciplinare di concessione;

VISTA la relazione del tecnico di zona in data 16.06.2014, redatta a seguito di sopralluogo, con la quale si evince che sulla superficie assegnata non è stato eseguito il primo degli sfalci previsti in disciplinare;

VISTA la nota inviata in data 24.06.2014, prot. n. 269866, di diffida all'esecuzione dei lavori di cui alla concessione in oggetto entro il termine perentorio del 30.06.2014;

VISTA la relazione del tecnico di zona in data 4.07.2014, redatta a seguito di ulteriore sopralluogo, con la quale si evince che la superficie sfalciata non corrisponde al totale di quella assegnata in concessione, in violazione a quanto stabilito con Disciplinare sottoscritto in data 22.04.2013 e allegato al succitato Decreto di concessione;

VISTA la nota di questo Ufficio in data 20.08.2014, prot. n. 351474 con la quale, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241/1990, si comunica alla Ditta concessionaria Azienda Agricola Morandi Orazio l'avvio del procedimento amministrativo per la declaratoria di decadenza della concessione in argomento per inadempimento degli obblighi e condizioni derivanti dal Disciplinare del 22.04.2013;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 361486 del 28.08.2014 la Ditta Azienda Morandi Orazio ha presentato le proprie osservazioni e giustificazioni;

CONSIDERATO

- che la Ditta, nella sopracitata nota, ha motivato le inadempienze contestatele facendo riferimento a difficoltà generiche e non circostanziate;
- che le ragioni addotte dalla Concessionaria appaiono altresì tardive dal momento che la stessa ben avrebbe potuto e dovuto rappresentare, tempestivamente, all'Ufficio difficoltà e impedimenti, ricercando soluzioni condivise;
- che dalla relazione del tecnico di zona in data 23.10.2014, redatta a seguito di sopralluogo, si evince che la superficie sfalciata non corrisponde al totale di quella assegnata in concessione anche nel secondo degli sfalci previsti in disciplinare;
- che già lo scorso anno la stessa Ditta aveva disatteso alcuni obblighi assunti con la sottoscrizione del Disciplinare, eseguendo solo parzialmente gli sfalci;

CONSIDERATO che con il succitato Decreto n. 104/2013 viene statuito di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni subiti, come previsto agli artt. 9 e 10 del Disciplinare;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la Legge n. 537 del 24.12.1993, art. 10 - comma 2;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.4.2001.

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, per le motivazioni descritte in premessa, relativamente all'inosservanza di quanto prescritto nell'art. 2 del Disciplinare di concessione allegato al Decreto n. 104 del 2.05.2013, a tutela dei superiori interessi idraulici, si dichiara la decadenza della Concessione idraulica per effettuare lo sfalcio dei prodotti erbosi su area demaniale relativamente al lotto n. 9 del fiume Gorzone, argine destro e sinistro nel Comune di Cavarzere (VE), dal Ponte Idrovora Papafava al Sostegno Buoro, per complessivi Ha. 26.54.23 della durata di anni cinque, rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Morandi Orazio con sede in via del Gatto n. 12 - Boara Pisani (PD);
2. A titolo di risarcimento danni subiti, l'Amministrazione concedente incamererà la cauzione come previsto agli artt. 9 e 10 del Disciplinare di concessione;
3. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Contro il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286230)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 518 del 19 novembre 2014

Concessione idraulica lo sfalcio dei prodotti erbosi su terreno demaniale relativo al Lotto n. 3 del fiume Adige, argine sinistro in Comune di Chioggia (VE), dal confine con il Comune di Cavarzere (VE) alla foce del fiume Adige, per complessivi Ha. 21.86.33. Pratica n. 0762C. Ditta: Azienda Agricola Porcellato S.n.c. di Porcellato F. & G. Decadenza concessione.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara la decadenza dalla concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi del Lotto n. 3 del fiume Adige, su area appartenente al demanio idrico dello Stato, intestata all'Azienda Agricola Porcellato S.n.c. di Porcellato F. & G. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DDR n. 168 del 13 maggio 2010, nota di avvio procedure ns. prot. n. 351618 del 20 agosto 2014.

Il Direttore

VISTO il Decreto n. 168 del 13.05.2010 e relativo Disciplinare, contenenti gli obblighi e le condizioni vincolanti la concessione descritta in oggetto rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Porcellato s.n.c. di Porcellato F.& G con sede in via Principe n. 141 - Roncade (TV), C.F. e P.I. 02255400265;

VISTA la nota inviata in data 12.05.2014, prot. n. 204620 di richiesta ad eseguire lo sfalcio del lotto concessionato come previsto all'art. 2 del disciplinare di concessione;

VISTA la relazione del tecnico di zona in data 16.06.2014, redatta a seguito di sopralluogo, con la quale si evince che sulla superficie assegnata non è stato eseguito il primo degli sfalci previsti in disciplinare;

VISTA la nota inviata in data 24.06.2014, prot. n. 270709, di diffida all'esecuzione dei lavori di cui alla concessione in oggetto entro il termine perentorio del 30.06.2014;

VISTA la relazione del tecnico di zona in data 4.07.2014, redatta a seguito di ulteriore sopralluogo, con la quale si evince che la superficie assegnata in concessione non è stata sfalciata, in violazione a quanto stabilito con Disciplinare sottoscritto in data 13.05.2010 e allegato al succitato Decreto di concessione;

VISTA la nota di questo Ufficio in data 20.08.2014, prot. n. 351618 con la quale, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241/1990, si comunica alla Ditta concessionaria Azienda Agricola Porcellato s.n.c. di Porcellato F.& G l'avvio del procedimento amministrativo per la declaratoria di decadenza della concessione in argomento per inadempimento degli obblighi e condizioni derivanti dal Disciplinare di concessione;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 361261 del 28.08.2014 la Ditta Azienda Agricola Porcellato s.n.c. di Porcellato F.& G ha presentato le proprie osservazioni e giustificazioni;

CONSIDERATO

- che la Ditta, nella sopracitata nota, ha motivato le inadempienze contestatele facendo riferimento a difficoltà generiche e non circostanziate;
- che le ragioni addotte dalla Concessionaria appaiono altresì tardive dal momento che la stessa ben avrebbe potuto e dovuto rappresentare, tempestivamente, all'Ufficio difficoltà e impedimenti, ricercando soluzioni condivise;
- che dalla relazione del tecnico di zona in data 23.10.2014, redatta a seguito di sopralluogo, si evince che la superficie sfalciata non corrisponde al totale di quella assegnata in concessione anche nel secondo degli sfalci previsti in disciplinare;
- che già lo scorso anno la stessa Ditta aveva disatteso alcuni obblighi assunti con la sottoscrizione del Disciplinare, eseguendo solo parzialmente gli sfalci;

CONSIDERATO che con il succitato Decreto n. 168/2010 viene statuito di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni subiti, come previsto all'art. 8 del Disciplinare;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la Legge n. 537 del 24.12.1993, art. 10 - comma 2;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.4.2001.

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, per le motivazioni descritte in premessa, relativamente all'inosservanza di quanto prescritto nell'art. 2 del Disciplinare di concessione allegato al Decreto n. 168 del 13.05.2010, a tutela dei superiori interessi idraulici, si dichiara la decadenza della Concessione idraulica lo sfalcio dei prodotti erbosi su terreno demaniale relativo al lotto n. 3 del fiume Adige, argine sinistro in Comune di Chioggia (VE), dal confine con il comune di Cavarzere (VE) alla foce del fiume Adige, per complessivi Ha. 21.86.33;
2. A titolo di risarcimento danni subiti, l'Amministrazione concedente incamererà la cauzione come previsto all'art. 8 del Disciplinare di concessione;
3. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Contro il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286258)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 519 del 20 novembre 2014

Concessione idraulica per lo sfalcio dei prodotti erbosi su terreno demaniale relativo al Lotto n. 2 del fiume Adige, argine sinistro in Comune di Cavarzere (VE), dal Ponte S.S. "Piovese" in Comune di Cavarzere (VE) al confine con il Comune di Chioggia (VE), per complessivi Ha. 38.03.60. Pratica n. 0764C. Ditta: Azienda Agricola Porcellato S.n.c. di Porcellato F. & G. Decadenza concessione.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara la decadenza della concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi del Lotto n. 2 del fiume Adige, su area appartenente al demanio idrico dello Stato, intestata all'Azienda Agricola Porcellato S.n.c. di Porcellato F. & G. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DDR n. 170 del 13 maggio 2010, nota di avvio procedure ns. prot. n. 351556 del 20 agosto 2014.

Il Direttore

VISTO il Decreto n. 170 del 13.05.2010 e relativo Disciplinare, contenenti gli obblighi e le condizioni vincolanti la concessione descritta in oggetto rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Porcellato s.n.c. di Porcellato F.& G con sede in via Principe n. 141 - Roncade (TV), C.F. e P.I. 02255400265;

VISTA la nota inviata in data 12.05.2014, prot. n. 204610 di richiesta ad eseguire lo sfalcio del lotto concessionato come previsto all'art. 2 del disciplinare di concessione;

VISTA la relazione del tecnico di zona in data 16.06.2014, redatta a seguito di sopralluogo, con la quale si evince che sulla superficie assegnata non è stato eseguito il primo degli sfalci previsti in disciplinare;

VISTA la nota inviata in data 24.06.2014, prot. n. 270689, di diffida all'esecuzione dei lavori di cui alla concessione in oggetto entro il termine perentorio del 30.06.2014;

VISTA la relazione del tecnico di zona in data 4.07.2014, redatta a seguito di ulteriore sopralluogo, con la quale si evince che la superficie sfalciata non corrisponde al totale di quella assegnata in concessione, in violazione a quanto stabilito con Disciplinare sottoscritto in data 13.05.2010 e allegato al succitato Decreto di concessione;

VISTA la nota di questo Ufficio in data 20.08.2014, prot. n. 351556 con la quale, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241/1990, si comunica alla Ditta concessionaria Azienda Agricola Porcellato s.n.c. di Porcellato F.& G l'avvio del procedimento amministrativo per la declaratoria di decadenza della concessione in argomento per inadempimento degli obblighi e condizioni derivanti dal Disciplinare di concessione;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 361261 del 28.08.2014 la Ditta Azienda Agricola Porcellato s.n.c. di Porcellato F.& G ha presentato le proprie osservazioni e giustificazioni;

CONSIDERATO

- che la Ditta, nella sopracitata nota, ha motivato le inadempienze contestatele facendo riferimento a difficoltà generiche e non circostanziate;
- che le ragioni addotte dalla Concessionaria appaiono altresì tardive dal momento che la stessa ben avrebbe potuto e dovuto rappresentare, tempestivamente, all'Ufficio difficoltà e impedimenti, ricercando soluzioni condivise;
- che dalla relazione del tecnico di zona in data 23.10.2014, redatta a seguito di sopralluogo, si evince che sulla superficie assegnata non è stato eseguito nemmeno il secondo degli sfalci previsti in disciplinare;
- che già lo scorso anno la stessa Ditta aveva disatteso alcuni obblighi assunti con la sottoscrizione del Disciplinare, eseguendo solo parzialmente gli sfalci;

CONSIDERATO che con il succitato Decreto n. 170/2010 viene statuito di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni subiti, come previsto all'art. 8 del Disciplinare;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la Legge n. 537 del 24.12.1993, art. 10 - comma 2;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.4.2001.

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, per le motivazioni descritte in premessa, relativamente all'inosservanza di quanto prescritto nell'art. 2 del Disciplinare di concessione allegato al Decreto n. 170 del 13.05.2010, a tutela dei superiori interessi idraulici, si dichiara la decadenza della Concessione idraulica per sfalcio dei prodotti erbosi su terreno demaniale relativo al lotto n. 2 del fiume Adige, argine sinistro in Comune di Cavarzere (VE), dal Ponte S.S. "Piovese" in comune di Cavarzere (VE) al confine con il comune di Chioggia (VE), per complessivi Ha. 38.03.60;
2. A titolo di risarcimento danni subiti, l'Amministrazione concedente incamererà la cauzione come previsto all'art. 8 del Disciplinare di concessione;
3. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Contro il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 286199)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 408 del 28 luglio 2014

D.Lgs 3.4.2006 n. 152 (ex Legge 18.5.1989, n. 183) Bacino Regionale del fiume Sile e pianura tra Piave e Livenza Triennio 2001 2003 (annualità 2003). Intervento n. 680/2° stralcio esecutivo "Innalzamento argine in destra idraulica (Via Torre) in Comune di Casale sul Sile. Opere di difesa in Comune di Silea". Intervento n. 680/2° stralcio esecutivo bis Lavori imprevisti necessari e funzionali all'esecuzione dell'opera (D.Lgs 163/2006 art.57 comma 5 lett. a) Importo complessivo E. 160.370,61. Perizia di variante C.U.P. H29H11000360001 C.I.G. 3397037B9A.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Approvazione Perizia di variante in corso d'opera dei lavori imprevisti e funzionali all'esecuzione dell'opera. Int. N. 680bis Voto C.T.R.D. n. 47 in data 07/03/2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 3150 del 08/11/2002 e successiva delibera n. 3526 del 22/11/2005 la Giunta Regionale ha rispettivamente preso atto degli interventi ammessi al finanziamento, nel triennio 2001-2003, ai sensi del D.P.R. 09 maggio 2001 n. 331 e ai sensi della Legge 18/05/1989 n. 183 ed attivato parte degli interventi per l'annualità 2003; che nell'Allegato A, parte integrante della delibera n. 3526 del 22/11/2005, è inserito anche l'intervento di "Lavori di manutenzione della Via Alzaia del Fiume Sile" per l'importo finanziato pare ad Euro 1.032.913,80 complessivi; che con medesimo provvedimento l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Treviso, in qualità di struttura competente, è stato incaricato della redazione del progetto dei lavori in argomento, rientrati nell'ambito del programma suesposto per l'annualità 2003 che il recente D. Lgs. N. 152 del 03/04/2006 ha normato il settore della difesa del suolo abrogando la L.183/89; che comunque si deve dare attuazione agli interventi di difesa del suolo già programmati, ai sensi della L.183/89, con specifici provvedimenti;
- con Decreto n. 17 del 21.05.2009 del Dirigente dell'Unita di Progetto Distretto Idrografico del Piave, Sile e Livenza è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 2° stralcio dei lavorl in oggetto citati;
- con Decreto n. 176 in data 8 luglio 2009 della Segreteria Ambiente e Territorio - Direzione Difesa del Suolo è stata impegnata la somma complessiva di Euro 627.187,02 per l'esecuzione delle opere in argomento;
- i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa De Dea Aldo & Eldo s.r.l di Sospirolo (BL), Via Ponte Mas;
- i lavori furono iniziati in data 16 novembre 2009, sono stati ultimati in data 12.07.2010 come risulta dai verbali in pari data;
- i lavori in argomento, non compresi nel progetto iniziale (Repertorio N. 3040/ in data 20 ottobre 2009), riguardano interventi complementari alle precedenti lavorazioni eseguite e risultano essere funzionali dell'opera e al corso d'acqua in generale;
- la natura dell'intervento è assoggettabile alla disciplina del D. Lgs. 163/2006 - art. 57 comma 5), come lavori complementari e funzionali a quelli precedentemente effettuati con il contratto sopra richiamato e riguardano:
    - ♦ lo scavo della conca di Silea e aree limitrofe, come evidenziato nel computo metrico estimativo;
    - ♦ taglio di alberature pericolanti nel tratto sud-est del corso del fiume Sile e precisamente dal Ponte della Gobba in Comune dl Treviso fino al Ponte dell'Autostrada A4 a Quarto d'Altino;
- gli stessi hanno ottenuto parere favorevole n. 219 del 12/07/2010 da parte della competente CTRd;
- con Decreto del dirigente dell'UP Genio Civile di Treviso n. 0937 del 28/09/2013 venne approvato il progetto per "lavori imprevisti necessari e funzionali all'esecuzione dell'opera";
- con contratto in data 20.08.2013 rep. n. 6861, con il quale l'UP del Genio Civile di Treviso ha affidato i lavori in argomento all'Impresa FRATELLI DE DEA ALDO & ELDO s.r.l. con sede in SOSPIROLO (BL) per il corrispettivo di Euro 124.769,62 per lavori ed Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di Euro 126.269,62;
- i suddetti lavori sono stati consegnati e iniziati come da certificato di consegna lavori in data 16.09.2013;
- gli stessi sono stati sospesi in data 02.12.2013, per non interferire sulla riproduzione della fauna, trattandosi di periodo di nidificazione in ambiti SIC e ZPS;

- durante l'intervento di taglio alberature pericolanti/divelte nel tratto sud-est del corso del fiume Sile e precisamente dal ponte della Gobba in Comune di Treviso fino al ponte dell'Autostrada A4 a Quarto d'Altino, come previsto dal progetto iniziale, si è manifestata l'esigenza dell'ausilio di un Motopontone per eseguire l'intervento in sicurezza;
- si è reso necessario inserire nel progetto anche la rimodulazione delle sezioni del Sil Morto, nei comuni di Silea e Casier, al fine di facilitare il transito delle imbarcazioni, nonché la sostituzione di n. 20 bricole ormai deteriorate, a delimitazione del tratto navigabile;
- al fine di poter effettuare l'intervento di taglio alberature pericolanti/divelte nel tratto sud-est del corso del fiume Sile e precisamente dal ponte della Gobba in Comune di Treviso fino al ponte dell'Autostrada A4 a Quarto d'Altino è necessario adeguare il progetto mediante il supplemento d'uso di un Motopontone;
- si rende necessario, al fine di garantire la percorribilità alle imbarcazioni, per un tratto navigabile del "Sil Morto", asportare materiale dal fondo per una lunghezza di 700 metri, per una larghezza di 10 metri e per una profondità media di 0,70 metri nonché la sostituzione di n. 20 bricole e pertanto sono state effettuati gli analisi chimiche del materiale di escavo eseguiti dall'ARPAV;
- si rende necessario anche asportare materiale dal fondo per un tratto di 100m all'imboccatura del porticciolo di Silea;
- gli interventi previsti nel progetto in argomento interessano ambiti naturali sottoposti a vincoli di tutela previsti per le aree di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciali (Z.P.S.) e pertanto è stata predisposta la relazione di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.) dalla quale risulta che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete natura 2000;
- a seguito della perizia di variante il quadro economico dell'opera viene così riformulato:

A) Lavori appaltati compresi oneri per la sicurezza			Euro 122.477,12
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
- IVA 22%	Euro	26.944,97	
- Integrazione V.Inc. IVA compresa	Euro	3.600,00	
- Analisi chimiche IVA compresa	Euro	6.720,30	
- arrotondamenti e imprevisti	Euro	628,22	
Sommano	Euro	37.893,49	Euro 37.893,49
		TOTALE	Euro 160.370,61

VISTO il parere in data 07/03/2014 n. 47, con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso gli uffici della Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, si è espressa favorevolmente nel merito della Perizia di Variante relativa al progetto esecutivo n. 680/2° bis stralcio esecutivo , in linea tecnica ed economica;

VISTO lo Schema di Atto aggiuntivo e verbale concordamento di n. 4 nuovi prezzi, sottoscritto dall'Impresa esecutrice in segno di accettazione, per l'esecuzione dei nuovi lavori;

CONSIDERATO che risulta necessario prorogare la data di ultimazione di giorni novanta (90) naturali e consecutivi, per consentire l'esecuzione delle nuove opere richieste;
VISTO la L.R. 29.11.2001 n. 39;
VISTO la L.R. 7.11.2003 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 22.1.2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
VISTA la L.R. 6.4.2012 n. 13;

decreta

1. E' approvata nell'importo complessivo di Euro 160.370,61, come in premessa ripartito, la Perizia di Variante redatta in data 21.11.2013 dall'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso e relativa al progetto esecutivo n. 680 bis;
2. E' approvato lo Schema di Atto aggiuntivo e verbale concordamento di n. 4 nuovi prezzi, redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Treviso, relativo alla Perizia di Variante in argomento.
3. E' approvata la proroga di giorni novanta (90) naturali e consecutivi, al termine contrattuale utile per l'ultimazione dei lavori.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286265)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 434 del 05 agosto 2014

Subentro e rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Melma ad uso idroelettrico in Comune di Silea per moduli 30. T.U. 1775/1933 e s.m.i. Concessione: Rizzon Michele - Treviso (ex Silea Parco srl - Roma) Pratica n. 95.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subentro e rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 409 del 09.12.2008 con il quale è stato assentito il subentro a SILEA PARCO s.r.l. alla concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 09.01.2014 con la quale Silea Parco s.r.l. ha autorizzato il subentro alla succitata concessione a favore di Rizzon Michele con sede a Treviso in via Buranelli n. 23 il quale aveva inoltrato specifica richiesta con nota in data 20.06.2013;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge ed esaminati gli atti progettuali prodotti;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7498 di repertorio del 31.07.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti di terzi è assentito a RIZZON Michele con sede a Treviso (omissis) (omissis) il rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Melma ad uso idroelettrico nel Comune di Silea per moduli 30 e produrre con un salto di m. 4,62 Kw una potenza nominale di Kw 136.

ART. 2 - I lavori di ripristino della centralina dovranno essere eseguiti nei termini stabiliti dall'art. 4 disciplinare n. 7498 di repertorio del 31.07.2014 e conformemente agli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante dello stesso.

ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di VENTI anni decorrente dalla data del presente decreto subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.07.2014 n. 7498 di repertorio, con particolare riferimento all'art. 4, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 3.988,88_ calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286200)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 454 del 12 agosto 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 23.05.2014 prot. n. 223388 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 31.811 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Ponte di Piave Foglio 32 fronte mappali 10-71-18. Richiedenti: Bonato Pio. Pratica n. P00288.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 23.05.2014 con prot. 223388; parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 173 del 03.06.2014; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 24.06.2014 con repertorio n. 7459.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 173 in data 03.06.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole** al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 7459 di repertorio del 24.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Bonato Pio con sede in Ponte di Piave (omissis); (omissis), la concessione idraulica di m² 31.811 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7459 di rep. in data 24.06.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 390,22 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286201)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 455 del 12 agosto 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 02.04.2014 prot. n. 139632 per ottenere la concessione idraulica di m² 980 di terreno demaniale a uso seminativo-mais, in golena del fiume Piave località Candelù del Comune di Maserada sul Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Maserada sul Piave Foglio 26 fronte mappale 154 e fronte mappale 130 del foglio 19. Richiedenti: MOSOLE Marco. Pratica n. P00434.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 02.04.2014 con prot. 139632; parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 153 del 09.05.2014; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 15.07.2014 con repertorio n. 7477.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 153 in data 09.05.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole con prescrizioni** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7477 di repertorio del 15.07.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente MOSOLE Marco con sede in Maserada sul Piave (omissis); C.F./P.IVA - (omissis)/03414030266, la concessione idraulica di m² 980 di terreno demaniale a uso seminativo-mais, in golena del fiume Piave località Candelù del Comune di Maserada sul Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7477 di rep. in data 15.07.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 104,25 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286202)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 456 del 12 agosto 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 18.03.2014 prot. n. 117107 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 148.279 di terreno demaniale a uso parco naturale con all'interno uno stagno didattico e una trincea della grande guerra e la possibilità di realizzare un campo catalogo con la messa a dimora di cereali e legumi autoctoni ormai pressoché estinti all'interno della piccola area arativa, in golena del fiume Piave località Salettuol del Comune di Maserada sul Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Maserada sul Piave Foglio 3 fronte mappali 1-2-94-73 del foglio 5. Richiedenti: Comune di MASERADA SUL PIAVE. Pratica n. P00421 (Riferimento da citare nella corrispondenza).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini didattico/naturalistico all'ente promotore Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 18.03.2014 con prot. 117107; parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 105 del 01.04.2014; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 06.08.2014 con repertorio n. 7512.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 105 in data 01.04.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7512 di repertorio del 06.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di MASERADA SUL PIAVE con sede in Maserada sul Piave Viale A.Caccianiga 67; C.F./P.IVA - 80007930268/01696840261, la concessione idraulica di m² 148.279 di terreno demaniale a uso parco naturale con all'interno uno stagno didattico e una trincea della grande guerra e la possibilità di realizzare un campo catalogo con la messa a dimora di cereali e legumi autoctoni ormai pressoché estinti all'interno della piccola area arativa, in golena del fiume Piave località Salettuol del Comune di Maserada sul Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni

contenute nel Disciplinare n. 7512 di rep. in data 06.08.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 454,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286266)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 496 del 27 agosto 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Biagio di Callalta per moduli 0.0167. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Coldebella Stefano - San Biagio di Callalta Pratica n. 4896.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 01.08.2012 della ditta COLDEBELLA Stefano, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7528 di repertorio del 18.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta COLDEBELLA Stefano (omissis) con sede a San Biagio di Callalta, (omissis), la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di San Biagio di Callalta (fg. 37 mapp. 66) per complessivi moduli medi 0.0167 pari a l/s 1,67.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.08.2014 n. 7528 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286267)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 515 del 15 settembre 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico in Comune di San Biagio di Callalta per moduli 0.003 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Bergamo Maria - San Biagio di Callalta. Pratica n. 4735.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 21.10.2011 della ditta BERGAMO Maria, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7541 di repertorio del 27.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Bergamo Maria (omissis) con sede a SAN BIAGIO DI CALLALTA, (omissis), la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico nel Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA (fg. 6 mapp. 1055) per complessivi moduli medi 0.003 pari a l/s 0,3.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.08.2014 n. 7541 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286268)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 516 del 15 settembre 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di San Vendemiano per moduli 0.001 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Leyform SpA - San Vendemiano Pratica n. 2586.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 31.07.2000 della ditta LEYFORM S.p.A., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7542 di repertorio del 27.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta LEYFORM S.p.A. (C.F. n. 01151770268) con sede a SAN VENDEMIANO, Via Ognissanti - Zoppè n. 11 , la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio ed igienico sanitario nel Comune di SAN VENDEMIANO (fg. 16 mapp. 867) per complessivi moduli medi 0.001 pari a l/s 0,1.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 7542 n. 27.05.2014 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286203)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 536 del 25 settembre 2014

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Acquisto e fornitura Dispositivi di Protezione Individuale. DITTA: FREE TIME BIKE AND BOARD di Zasso Laura piazza IV novembre, 10 - Cencenighe Agordino (BL) (omissis) P.I. 00941760258. CIG:Z9E10E939A. Importo E. 1.000,00.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato alla ditta specializzata l fornitura di D.P.I. per dipendenti regionali degli uffici periferici Regionali della Provincia di Treviso ai sensi del D.lgs 81/2008. (In applicazione della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 paragrafo 3.1.5. del compendio).

Il Direttore

VISTA il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 60 del 29 aprile 2014 con la quale sono stati individuati i "Datori di Lavoro" nell'ambito regionale con ripartizione degli incarichi e delle funzioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, inerente disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che per le strutture periferiche regionali nell'ambito della Provincia di Treviso è stato nominato quale datore di lavoro il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza - Sezione di Treviso e che tra le discrezionalità nei compiti attribuiti dalle suindicate disposizioni al suddetto datore di lavoro vi è anche quella di provvedere alla Formazione e Informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 9 aprile 2008 n.81 integrato con successivo 106/2009;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, abrogativo nel contempo dei due suddetti decreti legislativi nn. 626 e 242 rispettivamente in data 19 settembre 1994 e 19 marzo 1996;

CONSIDERATO che nel suddetto dispositivo rimane comunque sempre compresa nel "sistema sicurezza" l'obbligo di provvedere alla fornitura dei Dispositivi Individuali di Sicurezza;

VISTA la deliberazione n. 666 del 13.05.2014 con la quale la Giunta Regionale ha istituito sia le nuove strutture organizzative in attuazione della L.R. n. 54 del 31.12.202 nonché provveduto ad organizzare "al proprio interno" tale sistema della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

VISTA la deliberazione n. 974 del 17.06.2014 con la quale la Giunta Regionale ha assegnato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, un budget di spesa per ciascun Dirigente Datore di Lavoro per le sedi di ogni singola provincia da imputarsi sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2014 " Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.gs 09.04.2008, n. 81)", (codice SIOPE 1.03.01.1345) da utilizzarsi mediante appositi decreti;

CONSIDERATO che per il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza - Sezione di Treviso, è stata assegnata la somma di Euro 36.000,00;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla reintegrazione della disponibilità di DPI sia causa il normale consumo sia per fornire i presidi idraulici di apposito materiale da usarsi in caso di emergenza idraulica;

CONSIDERATO che per dar seguito a quanto sopra è stata predisposta una lista dei materiali necessari sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione per la valutazione dei rischi di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008), in occasione degli accertamenti previsti per i luoghi di lavoro regionali, compresi i presidi idraulici di recente acquisizione;

CONSIDERATO che per quanto sopra si è provveduto a richiedere ad una unica ditta specializzata nel settore, la FREE - TIME BIKE AND BOARD di Zasso Laura - piazza IV novembre, 10 - Cencenighe Agordino (BL) per offerta prezzi su lista di forniture D.P.I., interlocutrice riconosciuta idonea;

VISTO il preventivo trasmesso e ritenuto che in prezzi in esso contenuto sono quelli vigenti nel mercato e nello specifico settore merceologico;

RITENUTO pertanto di affidare al suddetta ditta la fornitura citata e costituita da scarponi antinfortunistici, giacche ad alta visibilità che costituiscono l'oggetto della presente obbligazione;

VERIFICATO che per la suddetta spesa trattasi di debito commerciale così come stabilito con Delibera di Giunta n. 516 del 15.04.2014 "Direttive per la gestione del Bilancio 2014";

VISTO che l'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce le modalità per gli affidamenti diretti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la D.G.R: n. 354 del 06.03.2012;

CONSIDERATO che per regolare i rapporti contrattuali verrà stipulata apposita convenzione da parte del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza - Sezione di Treviso, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, previa riverifica dei requisiti di legge, atto nel quale sono comprese le modalità di pagamento a favore degli studi incaricati;

CONSIDERATO altresì che in tali modalità sono comprese le verifiche sul possesso dei requisiti di legge, la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, la trasparenza la tempestività dei pagamenti, sulla base anche delle recenti disposizioni impartite con D.L. 66/2014: tutti i pagamenti saranno effettuati entro l'anno 2015, ciò nell'ambito di una corretta programmazione e gestione dei fabbisogni, secondo quanto indicato dalla circolare prot. 273723/69 del 25.06.2014;

CONSIDERATO che la suddetta spesa complessiva di Euro 1.000,00 per acquisto e fornitura DPI per l'anno 2015 viene a essere impegnata sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2014 " Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.gs 09.04.2008, n. 81)", che presenta sufficiente disponibilità;

DI DARE atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 15 e 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PROVVEDERE al caricamento del presente provvedimento nell'apposito applicativo informatico secondo quanto indicato nell'allegato A della D.G.R. n. 677/2013;

DI PUBBLICARE il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in forma integrale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 516 del 14.04.2014 con la quale si approvano le direttive per la gestione del bilancio 2014;

VISTA la legge regionale 07.11.2003 n. 27;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;

VISTA la D.G.R. n. 1244 del 23.03.2010;

VISTA la D.G.R. n. 677 del 14.05.2013;

VISTA la D.G.R. n. 974 del 18.06.2014;

decreta

ARTICOLO 1. E' affidato alla ditta specializzata nel settore, la FREE - TIME BIKE AND BOARD di Zasso Laura - piazza IV novembre, 10 - Cencenighe Agordino (BL) (omissis) P.I. 00941760258 l'acquisto e fornitura DPI per l'importo di Euro 1.000,00, per dipendenti regionali degli uffici periferici della provincia di Treviso per l'anno 2015, secondo quanto previsto dall'art. 37 D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 2. E' impegnata la suddetta spesa di Euro 1.000,00 per incarico per acquisto e fornitura DPI per l'anno 2015 sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2014" "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.gs 09.04.2008, n. 81)", (codice SIOPE 1.03.01.1345) che presenta sufficiente disponibilità, fondi

assegnati con deliberazione della Giunta Regionale n. 974 del 17.06.2014.

ARTICOLO 3: Di inviare il presente decreto alla Sezione Sicurezza e Qualità per il visto di monitoraggio dell'impegno di spesa e l'inoltro alla Direzione ragioneria per l'assunzione di spesa.

ARTICOLO 4 La Sezione Bacino Idrografico Bacino Piave Livenza - Sezione di Treviso provvederà alla stipulazione con i suddetti studi tecnici della convenzione regolante i rapporti in oggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,atto nel quale sono comprese le modalità di pagamento a favore degli studi incaricati.

ARTICOLO 5 Si attesta che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2001.

ARTICOLO 6 Si attesta altresì che trattasi di debito commerciale così come stabilito con Delibera di Giunta n. 516 del 15.04.2014 "Direttive per la gestione del Bilancio 2014".

ARTICOLO 7 I pagamenti saranno effettuati previe le verifiche previste sul possesso dei requisiti di legge, la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, la trasparenza la tempestività dei pagamenti, sulla base anche delle recenti disposizioni impartite con D.L. 66/2014.

ARTICOLO 8 I pagamenti saranno effettuati entro l'anno 2015: natura del'obbligazione è l'acquisto di D.P.I. e nello specifico costituita da scarponi antinfortunistici, giacche ad alta visibilità.

ARTICOLO 9 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 15 e 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ARTICOLO 10 Di provvedere al caricamento del presente provvedimento nell'apposito applicativo informatico secondo quanto indicato nell'allegato A della D.G.R. n. 677/2013.

ARTICOLO 11. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in forma integrale.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286204)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 537 del 25 settembre 2014

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Affidamento dell'incarico di Medico Competente per l'anno 2015. POLIAMBULATORIO MEDICO CHIRURGICO CENTRO SALUTE & CULTURA S.R.L. (cod. fisc. p.i. 03625070267)) con sede in via Borin, 48/B -TREVISO. CIG: ZD710E5B64. Importo E. 9.191,00.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato l'incarico di medico competente per l'anno 2015 ai sensi del D.lgs 81/2008. (In applicazione della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 paragrafo 3.1.5. del compendio).

Il Direttore

VISTA il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 60 del 29 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i "Datori di Lavoro" nell'ambito regionale con ripartizione degli incarichi e delle funzioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, inerente disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che per le strutture periferiche regionali nell'ambito della Provincia di Treviso è stato nominato quale datore di lavoro il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza - Sezione di Treviso e che tra le discrezionalità nei compiti attribuiti dalle suindicate disposizioni al suddetto datore di lavoro vi è anche quella di procedere alla designazione del medico competente il quale dovrà provvedere sia all'attività di sorveglianza sanitaria sia all'attivazione delle misure a tutela dei lavoratori;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, abrogativo nel contempo dei due suddetti decreti legislativi nn. 626 e 242 rispettivamente in data 19 settembre 1994 e 19 marzo 1996;

CONSIDERATO comunque che nello stesso provvedimento rimane sempre compreso nel "sistema di promozione della salute e sicurezza" la suddetta figura di Medico Competente secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 38;

VISTA la deliberazione n. 666 del 13.05.2014 con la quale la Giunta Regionale ha istituito sia le nuove strutture organizzative in attuazione della L.R. n. 54 del 31.12.202 nonché ha provveduto ad organizzare "al proprio interno" tale sistema della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

VISTA la deliberazione n. 974 del 17.06.2014 con la quale la Giunta Regionale ha assegnato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, un budget di spesa per ciascun Dirigente Datore di Lavoro per le sedi di ogni singola provincia da imputarsi sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2014 " Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.gs 09.04.2008, n. 81)", (codice SIOPE 1.02.05.1255) da utilizzarsi mediante appositi decreti;

CONSIDERATO che per il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza - Sezione di Treviso, è stata assegnata la somma di Euro 36.000,00;

CONSIDERATO CHE a seguito di gara ufficiosa, l'incarico di Medico Competente per l 'anno 2015 viene affidato al POLIAMBULATORIO MEDICO CHIRURGICO CENTRO SALUTE & CULTURA S.R.L. (cod. fisc. p.i. 03625070267)) con sede in via Borin, 48/B -TREVISO per l'importo complessivo di Euro 9.191,00, comprensivo di ritenute di acconto ed IVA, relativamente alle sole voci cui spetta;

RITENUTO pertanto di provvedere ad affidare l'incarico di Medico Competente per l'anno 2015, secondo quanto previsto da D.Lvo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al suddetto poliambulatorio, del quale si sono acquisite le relative certificazioni;

VISTO che l'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce le modalità per gli affidamenti diretti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la D.G.R. n. 354 del 06.03.2012;

CONSIDERATO che per regolare i rapporti contrattuali verrà stipulata apposita convenzione da parte del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza - Sezione di Treviso, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, previa riverifica dei requisiti di legge, atto nel quale sono comprese le modalità di pagamento a favore dello Studio Medico incaricato;

PRESO ATTO che in tali modalità sono comprese le verifiche sul possesso dei requisiti di legge, sulla la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, sulla la trasparenza e la tempestività dei pagamenti, conformemente anche alle recenti disposizioni impartite con D.L. 66/2014: tutti i pagamenti saranno effettuati entro l'anno 2015, ciò nell'ambito di una corretta programmazione e gestione dei fabbisogni, secondo quanto indicato dalla circolare prot. 273723/69 del 25.06.2014;

ATTESTATO che per la suddetta spesa trattasi di debito commerciale così come stabilito con Delibera di Giunta n. 516 del 15.04.2014 "Direttive per la gestione del Bilancio 2014";

CONSIDERATO che la suddetta spesa complessiva di Euro 9.191,00 per incarico di Medico Competente per l'anno 2015 viene a essere impegnata sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2014 " Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.gs 09.04.2008, n. 81)", (codice SIOPE 1.02.05.1255), che presenta sufficiente disponibilità, fondi assegnati con deliberazione della Giunta Regionale n. 974 del 17.06.2014;

DI DARE atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 15 e 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PROVVEDERE al caricamento del presente provvedimento nell'apposito applicativo informatico secondo quanto indicato nell'allegato A della D.G.R. n. 677/2013;

DI PUBBLICARE il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in forma integrale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 516 del 14.04.2014 con la quale si approvano le direttive per la gestione del bilancio 2014;

VISTA la legge regionale 07.11.2003 n. 27;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;

VISTA la D.G.R. n. 1244 del 23.03.2010;

VISTA la D.G.R. n. 677 del 14.05.2013;

VISTA la D.G.R. n. 974 del 18.06.2014;

decreta

ARTICOLO 1. E' affidato per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015 al POLIAMBULATORIO MEDICO CHIRURGICO CENTRO SALUTE & CULTURA S.R.L. (cod. fisc. p.i. 03625070267)) con sede in via Borin, 48/B -TREVISO, l'incarico di Medico Competente, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 38 del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per la Provincia di Treviso, per l'importo complessivo di Euro 9.191,00.

ARTICOLO 2. E' impegnata la suddetta spesa di Euro 9.191,00 per incarico di Medico Competente per l'anno 2015 sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2014" "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.gs 09.04.2008, n. 81)", (codice SIOPE 1.02.05.1255) che presenta sufficiente disponibilità, fondi assegnati con deliberazione della Giunta Regionale n. 974 del 17.06.2014.

ARTICOLO 3: Di inviare il presente decreto alla Sezione Sicurezza e Qualità per il visto di monitoraggio dell'impegno di spesa e l'inoltro alla Direzione ragioneria per l'assunzione di spesa.

ARTICOLO 4. La Sezione Bacino Idrografico Bacino Piave Livenza - Sezione di Treviso provvederà alla stipulazione con il suddetto professionista della convenzione regolante i rapporti in oggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, atto nel quale sono comprese le modalità di pagamento a favore del tecnico incaricato.

ARTICOLO 5. Si attesta che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2001.

ARTICOLO 6. Si attesta altresì che trattasi di debito commerciale così come stabilito con Delibera di Giunta n. 516 del 15.04.2014 "Direttive per la gestione del Bilancio 2014".

ARTICOLO 7 I pagamenti saranno effettuati previe le verifiche sul possesso dei requisiti di legge, sulla la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, sulla la trasparenza e la tempestività dei pagamenti, conformemente anche alle recenti disposizioni impartite con D.L. 66/2014.

ARTICOLO 8 I pagamenti saranno effettuati entro l'anno 2015.

ARTICOLO 9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 15 e 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ARTICOLO 10 Di provvedere al caricamento del presente provvedimento nell'apposito applicativo informatico secondo quanto indicato nell'allegato A della D.G.R. n. 677/2013.

ARTICOLO 11. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in forma integrale.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286205)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 538 del 25 settembre 2014

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Affidamento degli incarichi per la tenuta di corsi di formazione per dipendenti regionali degli uffici periferici della provincia di Treviso. MAIN CONSULTING srl via Mazzini, 4 Rovigo per la formazione e l'aggiornamento di RSPP, ASPP e RLS CIG: Z0210E5BD4. Importo ¿ 3.500,00. (CF. 01198460295) SINERGICA SRL via Prese, 9 Trevignano di Zelarino (VE) per la formazione antincendio e primo soccorso. CIG:ZB510E5C08. Importo E. 3.421,80. (CF 02857020271).

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato l'incarico per la tenuta di corsi di formazione per dipendenti regionali degli uffici periferici Regionali della Provincia di Treviso ai sensi del D.lgs 81/2008. (In applicazione della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 paragrafo 3.1.5. del compendio).

Il Direttore

VISTA il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 60 del 29 aprile 2014 con la quale sono stati individuati i "Datori di Lavoro" nell'ambito regionale con ripartizione degli incarichi e delle funzioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, inerente disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che per le strutture periferiche regionali nell'ambito della Provincia di Treviso è stato nominato quale datore di lavoro il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza - Sezione di Treviso e che tra le discrezionalità nei compiti attribuiti dalle suindicate disposizioni al suddetto datore di lavoro vi è anche quella di provvedere alla Formazione e Informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 9 aprile 2008 n.81 integrato con successivo D.lgs. 106/2009;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, abrogativo nel contempo dei due suddetti decreti legislativi nn. 626 e 242 rispettivamente in data 19 settembre 1994 e 19 marzo 1996;

CONSIDERATO che nel suddetto dispositivo rimane comunque sempre compresa nel "sistema sicurezza" l'obbligo di provvedere alla formazione informazione di cui sopra;

VISTA la deliberazione n. 666 del 13.05.2014 con la quale la Giunta Regionale ha istituito sia le nuove strutture organizzative in attuazione della L.R. n. 54 del 31.12.202 nonché provveduto ad organizzare "al proprio interno" tale sistema della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

VISTA la deliberazione n. 974 del 17.06.2014 con la quale la Giunta Regionale ha assegnato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, un budget di spesa per ciascun Dirigente Datore di Lavoro per le sedi di ogni singola provincia da imputarsi sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2014 " Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.gs 09.04.2008, n. 81)", (codice SIOPE 1.02.05.1251) da utilizzarsi mediante appositi decreti;

CONSIDERATO che per il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza - Sezione di Treviso, è stata assegnata la somma di Euro 36.000,00;

CONSIDERATO che la Regione ha già un protocollo d''intesa stipulato con gli studi MAIN CONSULTING srl - via Mazzini, 4 Rovigo (CF. 01198460295) per la formazione e l'aggiornamento di RSPP, ASPP e RLS e SINERGICA SRL - via Prese, 9 Trevignano di Zelarino (VE) (CF 02857020271) per la formazione di cui al D.lgs 81/2008 per cui lo scrivente ha deciso di appoggiarsi allo stesso, data l'esperienza acquisita per situazione similari;

RITENUTO pertanto di affidare ai sotto specificati studi gli incarichi per la tenuta di corsi di formazione per dipendenti regionali degli uffici periferici della provincia di Treviso secondo il seguente prospetto;

1. MAIN CONSULTING srl - via Mazzini, 4 Rovigo per l'importo di Euro 3.500,00 per la formazione e l'aggiornamento di RSPP, ASPP e RLS;

2. SINERGICA SRL - via Prese, 9 Trevignano di Zelarino (VE) per l'importo di Euro 3.421,80 per la formazione antincendio e primo soccorso;

VISTO che l'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce le modalità per gli affidamenti diretti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la D.G.R: n. 354 del 06.03.2012;

CONSIDERATO che per regolare i rapporti contrattuali verrà stipulata apposita convenzione da parte del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza - Sezione di Treviso, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, previa riverifica dei requisiti di legge, atto nel quale sono comprese le modalità di pagamento a favore degli studi incaricati;

PRESO ATTO che in tali modalità sono comprese le verifiche sul possesso dei requisiti di legge, sulla la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, sulla la trasparenza e la tempestività dei pagamenti, conformemente anche alle recenti disposizioni impartite con D.L. 66/2014: tutti i pagamenti saranno effettuati entro l'anno 2015, ciò nell'ambito di una corretta programmazione e gestione dei fabbisogni, secondo quanto indicato dalla circolare prot. 273723/69 del 25.06.2014;

CONSIDERATO che la suddetta spesa complessiva di Euro 6.921,80 per incarico della tenuta Corsi di Formazione e Informazione per l'anno 2015 viene a essere impegnata sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2014 " Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.gs 09.04.2008, n. 81)", (codice SIOPE 1.02.05.1251), che presenta sufficiente disponibilità;

ATTESTATO che per la suddetta spesa trattasi di debito commerciale così come stabilito con Delibera di Giunta n. 516 del 15.04.2014 "Direttive per la gestione del Bilancio 2014";

DI DARE atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 15 e 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PROVVEDERE al caricamento del presente provvedimento nell'apposito applicativo informatico secondo quanto indicato nell'allegato A della D.G.R. n. 677/2013;

DI PUBBLICARE il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in forma integrale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 516 del 14.04.2014 con la quale si approvano le direttive per la gestione del bilancio 2014;

VISTA la legge regionale 07.11.2003 n. 27;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;

VISTA la D.G.R. n. 1244 del 23.03.2010;

VISTA la D.G.R. n. 677 del 14.05.2013;

VISTA la D.G.R. n. 974 del 18.06.2014;

decreta

ARTICOLO 1. E' affidato allo studio MAIN CONSULTING srl - via Mazzini, 4 Rovigo (CF. 01198460295) per l'importo di Euro 3.500,00 la tenuta del corso per la formazione e l'aggiornamento di RSPP, ASPP e RLS per dipendenti regionali degli uffici periferici della provincia di Treviso per l'anno 2015, secondo quanto previsto dall'art. 37 D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 2. E' affidato allo studio SINERGICA SRL - via Prese, 9 Trevignano di Zelarino (VE) (CF 02857020271) per l'importo di Euro 3.421,80 la tenuta del corso per la formazione antincendio e primo soccorso per dipendenti regionali degli uffici periferici della provincia di Treviso per l'anno 2015, secondo quanto previsto dall'art. 37 D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 3. E' impegnata la suddetta spesa di Euro 6.921,80 per incarico per la tenuta di corsi di formazione per dipendenti regionali degli uffici periferici della provincia di Treviso per l'anno 2015 sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2014" "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.gs 09.04.2008, n. 81)", (codice SIOPE 1.02.05.1251) che presenta sufficiente disponibilità, fondi assegnati con deliberazione della Giunta Regionale n. 974 del 17.06.2014.

ARTICOLO 4: Di inviare il presente decreto alla Sezione Sicurezza e Qualità per il visto di monitoraggio dell'impegno di spesa e l'inoltro alla Direzione ragioneria per l'assunzione di spesa.

ARTICOLO 5. La Sezione Bacino Idrografico Bacino Piave Livenza - Sezione di Treviso provvederà alla stipulazione con i suddetti studi tecnici della convenzione regolante i rapporti in oggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,atto nel quale sono comprese le modalità di pagamento a favore degli studi incaricati.

ARTICOLO 6. Si attesta altresì che trattasi di debito commerciale così come stabilito con Delibera di Giunta n. 516 del 15.04.2014 "Direttive per la gestione del Bilancio 2014".

ARTICOLO 7 I pagamenti saranno effettuati previe le verifiche sul possesso dei requisiti di legge, sulla la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, sulla la trasparenza e la tempestività dei pagamenti, conformemente anche alle recenti disposizioni impartite con D.L. 66/2014.

ARTICOLO 8 I pagamenti saranno effettuati entro l'anno 2015.

ARTICOLO 9. Si attesta che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2001.

ARTICOLO 10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 15 e 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ARTICOLO 11. Di provvedere al caricamento del presente provvedimento nell'apposito applicativo informatico secondo quanto indicato nell'allegato A della D.G.R. n. 677/2013.

ARTICOLO 12. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in forma integrale.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286206)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 539 del 25 settembre 2014

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tecnico incaricato: ing. Paolo Pizzaia via Zecchette, 24 - Treviso. Affidamento dell'incarico di consulente al Datore di Lavoro degli Uffici Regionali della Provincia di Treviso per l'anno 2015. CIG: ZA510E5BA4. Importo E. 5.075,20.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato l'incarico di consulente al Datore di Lavoro degli Uffici Regionali della Provincia di Treviso ai sensi del D.lgs 81/2008. (In applicazione della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 paragrafo 3.1.5. del compendio).

Il Direttore

VISTA il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 60 del 29 aprile 2014 con la quale sono stati individuati i "Datori di Lavoro" nell'ambito regionale con ripartizione degli incarichi e delle funzioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, inerente disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che per le strutture periferiche regionali nell'ambito della Provincia di Treviso è stato nominato quale datore di lavoro il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza - Sezione di Treviso e che tra le discrezionalità nei compiti attribuiti dalle suindicate disposizioni al suddetto datore di lavoro vi è anche quella di potersi avvalere di consulenze esterne con tecnici abilitati e specificatamente competenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori fine di svolgere di consulente al Datore di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, abrogativo nel contempo dei due suddetti decreti legislativi nn. 626 e 242 rispettivamente in data 19 settembre 1994 e 19 marzo 1996;

CONSIDERATO che la figura del Consulente del Datore di Lavoro è indispensabile al fine di garantire un valido supporto al "sistema sicurezza" data la complessità nello svolgere in maniera opportuna, cautelativa e preventiva trattandosi della salute e della sicurezza dei lavoratori;

VISTA la deliberazione n. 666 del 13.05.2014 con la quale la Giunta Regionale ha istituito sia le nuove strutture organizzative in attuazione della L.R. n. 54 del 31.12.202 nonché ad organizzare "al proprio interno" tale sistema della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

VISTA la deliberazione n. 974 del 17.06.2014 con la quale la Giunta Regionale ha assegnato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, un budget di spesa per ciascun Dirigente Datore di Lavoro per le sedi di ogni singola provincia da imputarsi sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2014 " Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.gs 09.04.2008, n. 81)", (codice SIOPE 1.02.05.1251) da utilizzarsi mediante appositi decreti;

CONSIDERATO che per il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza - Sezione di Treviso, è stata assegnata la somma di Euro 36.000,00;

CONSIDERATO altresì che con decreti vari l'ing. Paolo Pizzaia, nato a Treviso(TV) in data 28.06.1973 - (omissis) e residente a Treviso (TV) (omissis), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. 2200 è stato incaricato e ha svolto l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per vari anni, presso sedi regionali edlla provincia di Treviso, per cui ha le conoscenze specifiche per essere di valido supporto al Datore di lavoro, tenuto conto che nel frattempo la Regione, nel suo programma di riorgazzazione ha accorpato in unica struttura l'ex Servizio Forestale e l'ex Genio Civile di Treviso, per cui necessita una fase transitoria di integrazione, armonizzazione e assestamento;

VISTA la nota del 23.09.2014, pervenuta allo scrivente in pari data, con la quale l'ing. Paolo Pizzaia ha presentato la propria offerta relativa alla prestazione di Consulente al Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per l'anno 2015, per l'importo complessivo di Euro 5.075,20, di cui Euro 4.000,00 per prestazioni oltre a CNPAIA 4% (Euro 160,00) e IVA 22% (Euro 915,20);

CONSTATATA la validità delle prestazioni fin qui offerte dal suddetto tecnico e la necessità di procedere in modo continuativo ed omogeneo sulla linea programmatica già impostata all'inizio e ritenuta ottimale al conseguimento degli obiettivi dettati dalla norma in argomento e dello sviluppo riorganizzativo regionale;

ACCERTATA la validità delle stesse nell'ambito di analoghe prestazioni professionali nel territorio di competenza sia sotto l'aspetto economico e sia per quello professionale specifico;

RICONFERMATA l'oggettiva difficoltà di poter espletare tali competenze solamente con il personale e mezzi a disposizione nell'ambito dell'Ufficio stesso, dovuta sia alla molteplicità delle incombenze da espletare sia alla specificità della legislazione in materia di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori;

RITENUTO pertanto di aderire alla richiesta del professionista per la validità della stessa offerta;

ATTESTATA la validità della stessa, sia dal punto di vista delle proposte operative che economiche, ritenute congrue nella spesa soprariportata;

RITENUTO pertanto di accogliere l'offerta provvedendo ad affidare il suddetto l'incarico di Consulente al Datore di Lavoro per l'anno 2015 all'ing. Paolo Pizzaia, nato a Treviso (TV) in data 28.06.1973 e residente a Treviso(TV) (omissis), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. 2200, del quale si è acquisito il relativo "curriculum vitae", da allegarsi come parte integrante del presente provvedimento;

VISTO che l'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce le modalità per gli affidamenti diretti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la D.G.R: n. 354 del 06.03.2012;

CONSIDERATO che per regolare i rapporti contrattuali verrà stipulata apposita convenzione da parte del Direttore delle Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza - Sezione di Treviso, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, previa riverifica dei requisiti di legge, atto nel quale sono comprese le modalità di pagamento a favore del tecnico incaricato;

PRESO ATTO che in tali modalità sono comprese le verifiche sul possesso dei requisiti di legge, sulla la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, sulla la trasparenza e la tempestività dei pagamenti, conformemente anche alle recenti disposizioni impartite con D.L. 66/2014: tutti i pagamenti saranno effettuati entro l'anno 2015, ciò nell'ambito di una corretta programmazione e gestione dei fabbisogni, secondo quanto indicato dalla circolare prot. 273723/69 del 25.06.2014;

ATTESTATO che per la suddetta spesa trattasi di debito commerciale così come stabilito con Delibera di Giunta n. 516 del 15.04.2014 "Direttive per la gestione del Bilancio 2014";

CONSIDERATO che la suddetta spesa complessiva di Euro 5.075,20 per incarico di Consulente al Datore di Lavoro per l'anno 2015 viene a essere impegnata sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2014 " Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.gs 09.04.2008, n. 81)", (codice SIOPE 1.02.05.1251) che presenta sufficiente disponibilità;

DI DARE atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 15 e 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PROVVEDERE al caricamento del presente provvedimento nell'apposito applicativo informatico secondo quanto indicato nell'allegato A della D.G.R. n. 677/2013;

DI PUBBLICARE il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in forma integrale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 516 del 14.04.2014 con la quale si approvano le direttive per la gestione del bilancio 2014;

VISTA la legge regionale 07.11.2003 n. 27;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;

VISTA la D.G.R. n. 1244 del 23.03.2010;

VISTA la D.G.R. n. 677 del 14.05.2013;

VISTA la D.G.R. n. 974 del 18.06.2014;

decreta

ARTICOLO 1. E' affidato per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2015 all'ing. Paolo Pizzaia, nato a Treviso(TV) in data 28.06.1973 - (omissis) e residente a Treviso (TV) (omissis) iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. 2200, l'incarico di Consulente al Datore di Lavoro degli Uffici Regionali della Provincia di Treviso per l'anno 2015, secondo quanto previsto dal D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'importo complessivo di Euro 5.075,20, di cui Euro 4.000,00 per prestazioni oltre a CNPAIA 4% (Euro 160,00) e IVA 22% (Euro 915,20).

ARTICOLO 2. E' impegnata la suddetta spesa di Euro 5.075,20 per incarico di Consulente al Datore di Lavoro per l'anno 2015 sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2014" "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.gs 09.04.2008, n. 81)", (codice SIOPE 1.02.05.1251) che presenta sufficiente disponibilità, fondi assegnati con deliberazione della Giunta Regionale n. 974 del 17.06.2014.

ARTICOLO 3: Di inviare il presente decreto alla Sezione Sicurezza e Qualità per il visto di monitoraggio dell'impegno di spesa e l'inoltro alla Direzione ragioneria per l'assunzione di spesa.

ARTICOLO 4. La Sezione Bacino Idrografico Bacino Piave Livenza - Sezione di Treviso provvederà alla stipulazione con il suddetto professionista della convenzione regolante i rapporti in oggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,atto nel quale sono comprese le modalità di pagamento a favore del tecnico incaricato.

ARTICOLO 5. Si attesta che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2001.

ARTICOLO 6. Di allegare il relativo "curriculum vitae", al presente provvedimento e formandone parte integrante.

ARTICOLO 7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 15 e 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ARTICOLO 8. Si attesta altresì che trattasi di debito commerciale così come stabilito con Delibera di Giunta n. 516 del 15.04.2014 "Direttive per la gestione del Bilancio 2014".

ARTICOLO 9 I pagamenti saranno effettuati previe le verifiche sul possesso dei requisiti di legge, sulla la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, sulla la trasparenza e la tempestività dei pagamenti, conformemente anche alle recenti disposizioni impartite con D.L. 66/2014.

ARTICOLO 10 I pagamenti saranno effettuati entro l'anno 2015.

ARTICOLO 11. Di provvedere al caricamento del presente provvedimento nell'apposito applicativo informatico secondo quanto indicato nell'allegato A della D.G.R. n. 677/2013.

ARTICOLO 12. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in forma integrale.

Alvise Luchetta

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 286269)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 546 del 29 settembre 2014

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Villorba per moduli 0.01. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario: FINANCAR SpA - ex Carraro spa Pratica n. 5065.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 212 del 04.04.2014 con il quale è stata rilasciata alla ditta CARRARO S.P.A. la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 10.09.2014 della ditta FINANCAR S.P.A., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione d'acqua a decorrere dal 01.09.2014;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006 e la D.G.R. n. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 7353 di repertorio del 02.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta FINANCAR S.P.A. (C.F. n. 02065020261) con sede a Susegana in via dei Colli n. 40, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario nel Comune di VILLORBA (fg. 9 mapp. 56) per complessivi moduli medi 0.01 pari l/s 1.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 02.04.2014 n. 7353 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 03.04.2021.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 . Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286270)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 547 del 29 settembre 2014

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Villorba per moduli 0.016. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : CIGIERRE SpA - Torreano (UD) - ex Carraro SpA Pratica n. 2989.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 1123 del 21.10.2010 e successivo n. 378 del 14.05.2012 con il quale è stata rilasciata alla ditta CARRARO s.p.a. la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 09.09.2014 della ditta CIGIERRE S.p.A., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a decorrere dal 05.09.2014;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 4196 di repertorio del 11.10.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta CIGIERRE S.p.A. (C.F. n. 01896000302) con sede a TORREANO in Via Bardelli n. 4, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario nel Comune di VILLORBA (fg. 19 mapp. 217) per complessivi moduli medi 0.016 pari l/s 1,6.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 11.10.2010 n. 4196 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 20.10.2017.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286271)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 548 del 29 settembre 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco per moduli 0.005. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Marazzato Luigi - Zero Branco Pratica n. 4883.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 30.11.2007 della ditta MARAZZATO Luigi, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7561 di repertorio del 16.09.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta MARAZZATO Luigi (omissis) con sede a ZERO BRANCO, (omissis), la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di ZERO BRANCO (fg. 1 mapp. 49) per complessivi moduli medi 0.005 pari a l/s 0,5.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.09.2014 n. 7561 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286207)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 628 del 05 novembre 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, a uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli medi annui complessivi 0,0002 pari a mc 600. Concessionario: Soligon Franco. Pratica n. 5110.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione preferenziale d'acqua dalla falda sotterranea; ai sensi delle seguenti leggi: DGR 597/2010 (con esenzione pubblicazioni all'A.A.B.B.) art. 40 comma 8 delle Norme attuative del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006); Estremi principali documenti dell'istruttoria: Denuncia pozzo in data 28/05/1995 domanda concessione perv. in data: 20.05.20014 Prot. n. 217472; Avvio procedimento in data 04/06/14 protocollo n. 239981 presentazione Documenti-disciplinare:06.10.14.

Il Direttore

VISTA la denuncia di esistenza pozzo in data 28/05/1995;

VISTE le richieste con aggiornamenti di rilascio concessione preferenziale della ditta Soligon Franco intese ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006;

VISTE in particolare la D.G.R. 597/2010 e l'art. 40 comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012;

VISTO il disciplinare n. 7605 di repertorio del 23.10.14 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, è assentita alla Soligon Franco, con sede in Comune di Vazzola cap 31028 (omissis) (omissis), la concessione preferenziale n. 5110 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso industriale in località Via Calgrande n. 20 (fg. 8 mappale n. 610 profondità m. 51) nel Comune di Vazzola per complessivi moduli medi annui 0,0002 pari a mc 600.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate anche nel presente atto e delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.10.2014 n. 7605 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.11 per l'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - La presente concessione è rilasciata esclusivamente ai soli fini del prelievo dell'acqua a uso irriguo. Eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie ai sensi di legge devono essere richieste ai rispettivi Enti di competenza. In particolare devono essere presentate alla scrivente Struttura le autorizzazioni specifiche per lo scarico.

ART. 4 - Per qualsiasi altro uso diverso, compreso il domestico, da quello autorizzato tramite il presente atto, deve essere presentata idonea comunicazione alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.

ART. 5 - Non dovrà essere esercitato il prelievo d'acqua a getto continuo, ma limitato all'effettivo fabbisogno, e devono essere installati i meccanismi di regolazione.

ART. 6 - Le variazioni di proprietà dell'immobile o utilizzatore della risorsa idrica deve essere tempestivamente notificate alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.

ART. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 8 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 286208)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 629 del 05 novembre 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso scambio termico in località via Mario Rigoni Stern n. 14 in Comune di Carbonera per moduli medi annui 0.00192 pari a mc/anno 5.780 (moduli 0,0008 pari a mc 2.400 uso domestico). Concessionario: Celtis S.r.l. Pratica n. 5005.

[Acque]

Note per la trasparenza:
ARTT. 2, 15 R.D. 1775/1933 Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea con le modalità contenute nella D.G.R. 694/2013. Estremi principali documenti dell'istruttoria: Domanda in data 17.07.2013 n. prot. 305307, parere favorevole dell'AA.BB. fiume Sile prot. n. 20508 del 16.01.2014; Pubblicazione al Burv n. 71 del 16.08.2013 Pubblicazione Ordinanza al Comune n. prot. 477520 del 05.11.2013; Avvio del procedimento: n. prot. 339429 del 08.08.13 Autorizzazione provv. scavo pozzo, uso originario domestico, in data 28/01/2013 prot. n. 39350 comunicazione fine lavori redatta il 24.06.13 pagamento canoni-cauzione: 24.09.14.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 17.07.2013 n. prot. 305307 della ditta Celtis S.r.l., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTA la precedente autorizzazione della scrivente Struttura n. 350944 in data 19.08/2014 a realizzare il pozzo già per uso igienico sanitario e domestico;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7606 di repertorio del 23.10.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi ed esito favorevole delle successive fasi istruttorie di cui all'art. 3 del presente atto, è assentita alla Ditta Celtis s.r.l. (c.f. e p. iva: 04353430269), con sede a San Biagio di Callalta - cap 31048, via Emilia n. 2/A Olmi, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso scambio termico in località Via Mario Rigoni Stern n. 14 nel Comune di Carbonera (fg. 21 mapp. 1150 profondità m 117) per moduli medi annui 0.00192 pari a mc/anno 5.780 (+ moduli 0,0008 pari a mc 2.400 uso domestico = complessivi moduli 0,00272 pari a mc 8.180).

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.10.2014 n. 7606 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa, riferito al corrente anno, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - La presente concessione è rilasciata esclusivamente ai soli fini del prelievo dell'acqua a uso scambio termico (con anche uso domestico). Eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie ai sensi di legge devono essere richieste ai rispettivi Enti di competenza. In particolare devono essere presentate alla scrivente Struttura le autorizzazioni degli Enti specifiche per lo scarico.

ART. 4 - Per qualsiasi altro uso diverso da quello autorizzato tramite il presente atto, deve essere presentata idonea comunicazione alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.

ART. 5 - Non dovrà essere esercitato il prelievo d'acqua a getto continuo, ma limitato all'effettivo fabbisogno, e devono essere installati i meccanismi di regolazione.

ART. 6 - Le variazioni di proprietà dell'immobile o utilizzatore della risorsa idrica deve essere tempestivamente notificate alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.

ART. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 8 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286209)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 630 del 05 novembre 2014

Concessione di derivazione d'acqua da un lago di cava ad uso industriale in Comune di Paese - modifica uso e quantitativi concessi - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Sabbia del Brenta srl - Paese Pratica n. 992.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Modifica concessione derivazione d'acqua superficiale di cui al decreto di concessione n. 6732 del 10.02.1999, al disciplinare n. 1246 di repertorio del 12.01.1999 e al decreto di subentro n. 203 del 02.08.2007.

Il Direttore

VISTO il decreto di concessione n. 6732 del 10.02.1999 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione a favore della Società La sabbia del Brenta S.r.l. con sede a Paese (TV) di derivare moduli 0.3, pari a metri cubi annui 900.000, d'acqua dalla falda sotterranea ad uso Industriale;

VISTO il disciplinare n. 1246 di repertorio del 12.01.1999 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

CONSIDERATO che con decreto n. 203 in data 02/08/2007 è stato assentito alla Società Sabbia del Brenta S.r.l. il subentro nella concessione di derivazione in oggetto;

VISTO la nota in data 28/10/2014 con la quale la Società Sabbia Del Brenta S.r.l.;

- ha dichiarato che dal 01/01/2014 è cessata l'attività di cava e di lavorazione di materiali lapidei;
- ha richiesto a decorrere dal 01/01/2014 la modifica dell'utilizzo della derivazione da uso industriale ad uso irrigazione aree verdi, al fine di irrigare le aree piantumate a verde di nuova formazione, per una superficie di circa 5.000 metri quadrati, nell'ambito della ricomposizione ambientale della cava;

VISTO il decreto n. 264 del 15/12/2008 del Dirigente della Sezione regionale Geologia e Risorse Estrattive che fissava il termine del 31/12/2013 per i lavori di coltivazione della cava;

VISTO il decreto n. 192 in data 22/10/2014 del Direttore della Sezione Geologia e Georisorse che ha prorogato al 31/12/2015 l'autorizzazione alla Società Sabbia Del Brenta S.r.l. per i soli lavori di ricomposizione ambientale della cava;

decreta

ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del Decreto n. 6732 del 10.02.1999 e dell'art. 1 del Disciplinare n. 1246 del 12.01.1999 è assentita alla Ditta Sabbia Del Brenta s.r.l. (C.F. n. 00522010263) con sede a Paese, Via Mons. D'Alessi - Castagnole n. 50, la concessione di derivazione d'acqua da un lago di cava ad uso igienico sanitario-irrigazione aree verdi nel Comune di Paese (fg. 42 mapp. 165) per complessivi moduli medi 0.00016.

ART. 2 - A modifica dell'art. 2 del Decreto n. 6732 del 10.02.1999 e dell'art. 5 del Disciplinare n. 1246 del 12.01.1999 il canone dovuto, riferito al corrente anno, è di Euro 258,38.

ART. 3 - Vengono confermate le restanti condizioni contenute nel decreto n. 6732 del 10.02.1999 e nel disciplinare repertorio n. 1246 del 12.01.1999.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286210)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 631 del 05 novembre 2014

Ordinanza Commissariale n. 4 del 12.8.2014 di attuazione art. 5 Ordinanza Commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012". "Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson in provincia di Treviso lungo alcuni tratti ricadenti nei Comuni di Asolo, Fonte, Loria e Castello di Godego". Importo complessivo E. 300.000,00. Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, per redazione V.INC.A. Importo complessivo E. 4.977,60. CIG: ZFA117B93F.
[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato l'incarico per redazione della Valutazione Incidenza Ambientale (V.INC.A.) in merito ai lavori in oggetto a favore del dr. agr. Maurizio Leoni con Studio a Fontane di Villorba (TV). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta professionista in data 15.9.2014 pervenuta il 19.9.2014 prot. n. 392477, Richiesta documentazione prot. n. 430411 del 14.10.2014.

Il Direttore

PREMESSO:

- che con Ordinanza Commissariale n. 3 del 4.6.2014 si è proceduto alla definizione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- che con nota in data 24.6.2014 prot. n. 270332 il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste ha comunicato l'elenco degli interventi conformi a quanto previsto all'art. 4, lettera d) della OC 3/2014;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 12.8.2014 relativa a "Individuazione degli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e impegno delle relative risorse finanziarie";

VISTO l'Allegato A alla citata Ordinanza commissariale n. 4/2014 nel quale è ricompreso al n. 11 l'intervento relativo a "Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson in provincia di Treviso lungo alcuni tratti ricadenti nei Comuni di Asolo, Fonte, Loria e Castello di Godego" per l'importo complessivo di Euro 300.000,00;

CONSIDERATA la necessità di redigere il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori con l'urgenza del caso;

PRESO ATTO che gli interventi previsti nel progetto interessano ambiti naturali sottoposti ai vincoli di tutela sui siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) e, pertanto, è necessaria la relazione di "Valutazione di Incidenza Ambientale";

CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico e riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica all'interno dell'organico, che non consente di adempiere a quanto richiesto nei tempi brevi, si è ritenuto necessario affidare un incarico esterno per la redazione della relazione di "Valutazione di Incidenza Ambientale";

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

PRESO ATTO che con decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 703 dell'8.7.2014 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi al dr. agr. Maurizio Leoni con sede a Fontane di Villorba (TV), per l'esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al suddetto elenco al n. 460;

PRESO ATTO che il dr. agr. Maurizio Leoni (omissis e partita IVA 03186990267), con Studio a Fontane di Villorba (TV) Via Donatori del Sangue 20, interpellato al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale

impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 4.977,60 (Euro 4.000,00 + Cassa EPAP 2% Euro 80,00 + IVA 22 % sul totale Euro 897,60), come da offerta economica in data 15.9.2014 che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

CONSIDERATO, pertanto, che si ritiene di affidare al dr. agr. Maurizio Leoni, del quale si è già acquisito il relativo curriculum vitae di cui all'allegato B del presente provvedimento, l'incarico di predisporre la relazione di "Valutazione di Incidenza Ambientale" relativa a "Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson in provincia di Treviso lungo alcuni tratti ricadenti nei Comuni di Asolo, Fonte, Loria e Castello di Godego";

CONSIDERATO che il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso in relazione a quanto disposto dall'art. 4 comma d) dell'O.C. n. 4 del 12 agosto 2014 affida le attività di service in argomento, necessarie alla conclusione della progettazione, al dr. agr. Maurizio Leoni (C.F. LNE MRZ 53D21 D704V e partita IVA 03186990267), con Studio a Fontane di Villorba (TV) Via Donatori del Sangue 20;

CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarati in data 20.10.2014 dal dr. agr. Maurizio, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006;

VISTA la D.G.R. n. 3220 del 27.10.2009 "Elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro;

VISTO l'art. 125 - comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il "Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia" approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 354 del 6.3.2012 e successivamente modificato con D.G.R. n. 2401 del 27.11.2012;

decreta

1. Di affidare l'incarico professionale per la redazione della relazione di "Valutazione di Incidenza Ambientale" relativa a "Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson in provincia di Treviso lungo alcuni tratti ricadenti nei Comuni di Asolo, Fonte, Loria e Castello di Godego" al dr. agr. Maurizio Leoni (omissis e partita IVA 03186990267), con Studio a Fontane di Villorba (TV) Via Donatori del Sangue 20.
2. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente decreto.
3. Di allegare il curriculum vitae del dr. agr. Maurizio Leoni, allegato B al presente decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
5. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 4.977,60 (Euro 4.000,00 + Cassa EPAP 2% Euro 80,00 + IVA 22 % sul totale Euro 897,60), si farà fronte con i fondi impegnati con Ordinanza commissariale n.4 del 12 agosto 2014.
6. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.
7. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi degli artt. 15 e 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
8. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto omettendo gli allegati di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Alvise Luchetta

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 286211)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 633 del 06 novembre 2014

Richiedente: Il Melograno S.r.l. Concessione: scarico acque meteoriche nel corso d'acqua demaniale Limbraga da edificio residenziale in fase di ristrutturazione in Comune di Treviso Foglio 32 Mapp. 447-28 sub 7 Pratica: C07419 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 339492 in data 08.08.2014 Voto C.T.R.D. n. 282 in data 19.09.2014 Disciplinare n. 7607 di repertorio in data 28.10.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 08.08.2014 prot. n. 339492 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque meteoriche nel corso d'acqua demaniale Limbraga da edificio residenziale in fase di ristrutturazione in Comune di Treviso Foglio 32 Mapp. 447-28 sub 7;

VISTO il voto n. 282 in data 19.09.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con le seguenti prescrizioni: *1) il rilascio delle acque deve avvenire tramite un solo tubo (quello di valle); 2) il tubo di scarico deve essere posto sotto il livello medio del corso d'acqua.*

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7607 di rep. in data 28.10.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Il Melograno S.r.l. con sede in Villorba Via Po - C.F./P.IVA: 03483410266, la concessione sul demanio idrico Limbraga sulla base del Disciplinare n. 7607 di rep. in data 28.10.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286212)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 638 del 13 novembre 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 21.03.2014 prot. n. 123453 per ottenere la concessione idraulica in sanatoria allo scarico di acque meteoriche sul fiume Piave provenienti dallo scolmatore di piena del diametro di cm 100, insistente per circa m 200 su area demaniale, in località Barche a Covolo nel Comune di Pederobba. Riferimenti catastali: Comune di Pederobba Foglio 34. Richiedente: Comune di PEDEROBBA. Pratica P01104.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio della concessione idraulica in sanatoria, all'Amministrazione territorialmente competente, per lo scarico di acque meteoriche sul fiume Piave, eccedenti la capienza del depuratore comunale, solamente in occasione di eventi meteorologici di rilevante entità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 21.03.2014 con prot. 123453; parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 154 del 09.05.2014; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 10.11.2014 con repertorio n. 7616.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 154 in data 09.05.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole con prescrizioni** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7616 di repertorio del 10.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di PEDEROBBA con sede in Onigo di Pederobba Piazza Case Rosse 14; C.F./P.IVA - 83001210265/01199310267, la concessione idraulica in sanatoria per lo scarico di acque meteoriche sul fiume Piave, provenienti dallo scolmatore di piena del diametro di cm 100, insistente per circa m 200 su area demaniale, in località Barche a Covolo nel Comune di Pederobba, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7616 di rep. in data 10.11.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 981,19 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286213)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 639 del 13 novembre 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 23.07.2014 prot. n. 313419 per ottenere la concessione idraulica di m² 4.045 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Borgo Botteselle del Comune di Crocetta del Montello. Riferimenti catastali: Comune di Crocetta del Montello Foglio 9 fronte mappali 6-8-288-14-18-19-21-25-28-31 del foglio 14. Richiedente: Società Agricola De Faveri Spumanti s.s. Pratica P01109.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 23.07.2014 con prot. 313419; parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 257 del 29.08.2014; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 05.11.2014 con repertorio n. 7611.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 257 in data 29.08.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole** al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 7611 di repertorio del 05.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Società Agricola De Faveri Spumanti s.s. con sede in Vidor via G. Sartori 21; C.F./P.IVA - 03931410264, la concessione idraulica di m² 4.045 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Borgo Botteselle del Comune di Crocetta del Montello, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7611 di rep. in data 05.11.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 104,25 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286214)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 651 del 18 novembre 2014

Richiedente: Lane Bottoli S.r.l. Concessione: scarico (in sanatoria) di acque depurate provenienti da lavorazione industriale sul corso d'acqua Fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto foglio 43 mapp. 181 Pratica: C07418 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 338470 in data 07.08.2014 Voto C.T.R.D. n. 245 in data 29.08.2014. Disciplinare n. 7615 di repertorio in data 10.11.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 07.08.2014 prot. n. 338470 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico (in sanatoria) di acque depurate provenienti da lavorazione industriale sul corso d'acqua Fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto foglio 43 mapp. 181 corso d'acqua Fiume Meschio in Comune di VITTORIO VENETO - foglio 43 mapp. di rif. 161;

VISTO il voto n. 245 in data 29.08.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7615 di rep. in data 10.11.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Lane Bottoli S.r.l. con sede in Vittorio Veneto Via della Caserma 1 - C.F./P.IVA: 00578760266, la concessione sul demanio idrico Fiume Meschio sulla base del Disciplinare n. 7615 di rep. in data 10.11.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286215)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 655 del 18 novembre 2014

L.R. 6.4.2012, n. 13 art. 12 - L.R. 2.4.2014, n. 11 artt. 18 e 20 - D.G.R. n. 537 del 15.4.2014. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza. «Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino integrità funzionale della difesa del fiume Piave (Muro Canonico) in Comune di Nervesa della Battaglia e Susegana (TV)» Importo complessivo ¿ 300.000,00. Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, per redazione V.INC.A. Importo complessivo E. 3.733,20 CIG: Z7211C6219.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato l'incarico per la redazione Valutazione Incidenza Ambientale (V.IN.C.A.) in merito ai lavori in oggetto a favore del dott.agr. Egidio Cadamuro con studio a Cimadolmo (TV). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta professionista in data 8.8.2014, pervenua per pec l'11.8.2014 prot. n. 341294 Richiesta documentazione prot. n. 346956 del 14.8.2014.

Il Direttore

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 537 del 15.4.2014 la Giunta Regionale ha destinato lo stanziamento complessivo di Euro 18.000.000,00 per il finanziamento di un programma di interventi di sistemazione delle rete idraulica principale di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico;
- che con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha incaricato il Direttore della Sezione Difesa del Suolo all'approvazione di un programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale, di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico, coerenti con "il piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alla deliberazione n. 1643 in data 11.10.2011;
- che con Decreto n. 143 del 12.6.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha approvato il programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale, allegato allo stesso decreto;
- che tra gli interventi in elenco, di competenza della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, è ricompreso l'intervento relativo a «Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino integrità funzionale della difesa del fiume Piave (Muro Canonico) in Comune di Nervesa della Battaglia e Susegana (TV)» per l'importo complessivo di Euro 300.000,00;

CONSIDERATA la necessità di redigere il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori con l'urgenza del caso;

PRESO ATTO che gli interventi previsti nel progetto interessano ambiti naturali sottoposti ai vincoli di tutela sui siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) e, pertanto, è necessaria la relazione di "Valutazione di Incidenza Ambientale";

CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico e riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica all'interno dell'organico, che non consente di adempiere a quanto richiesto nei tempi brevi, si è ritenuto necessario affidare un incarico esterno per la redazione della relazione di "Valutazione di Incidenza Ambientale";

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

PRESO ATTO che con decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 703 dell'8.7.2014 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi al dott.agr. Egidio Cadamuro con Studio a Cimadolmo (TV), per l'esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al suddetto elenco al n. 153;

PRESO ATTO che il dott.agr. Egidio Cadamuro (omissis e partita IVA 01907520264), con Studio a Cimadolmo (TV) Via Cal Longa 2/4, interpellato al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 3.733,20 (Euro 3.000,00 + Cassa EPAP 2% Euro 60,00 + IVA 22 % sul totale Euro 673,20), come da offerta economica in data 8.8.2014 che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione

dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

CONSIDERATO, pertanto, che si ritiene di affidare al dott.agr. Egidio Cadamuro, del quale si è già acquisito il relativo curriculum vitae, l'incarico di effettuare la Valutazione Incidenza Ambientale (V.INC.A.) in merito ai lavori in oggetto;

CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarati in data 16.8.2014 dal dott.agr. Egidio Cadamuro, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006;

VISTA la D.G.R. n. 3220 del 27.10.2009 "Elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00";

VISTO l'art. 125 - comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il "Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia" approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 354 del 06.03.2012 e successivamente modificato con D.G.R. n. 2401 del 27.11.2012;

decreta

1. Di affidare l'incarico professionale al dott.agr. Egidio Cadamuro (omissis e partita IVA 01907520264), con Studio a Cimadolmo (TV) Via Cal Longa 2/4, per effettuare la Valutazione Incidenza Ambientale (V.INC.A.) in merito ai lavori di «Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino integrità funzionale della difesa del fiume Piave (Muro Canonico) in Comune di Nervesa della Battaglia e Susegana (TV)».
2. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, **allegato A** al presente decreto.
3. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
4. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 3.733,20 (Euro 3.000,00 + Cassa EPAP 2% Euro 60,00 + IVA 22 % sul totale Euro 673,20), si farà fronte con i fondi previsti nell'apposito capitolo di bilancio regionale, da impegnarsi con successivo decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo.
5. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.
6. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto omettendo l'allegato di cui al precedente punto 2.

Alvise Luchetta

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 286216)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 656 del 18 novembre 2014

L.R. 6.4.2012, n. 13 art. 12 - L.R. 2.4.2014, n. 11 artt. 18 e 20 - D.G.R. n. 537 del 15.4.2014. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza. "Interventi di sistemazione idraulica e recupero dei franchi navigabili con ricalibrature degli accumuli di materiali, a valle della centrale di Silea in Comune di Silea, Casier e Casale sul Sile (TV)". Importo complessivo E. 800.000,00. Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, per redazione V.INC.A e Piano di Monitoraggio. Importo complessivo E. 15.733,12 CIG: ZEB11C625B.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato l'incarico per la redazione Valutazione Incidenza Ambientale (V.IN.C.A.) e Piano di Monitoraggio in merito ai lavori in oggetto a favore del dott.biol. Enrico Marconato con Studio a Vicenza. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta professionista in data 28.10.2014, pervenua per pec il 3.11.2014 prot. n. 461959. Richiesta documentazione prot. n. 475046 del 10.11.2014.

Il Direttore

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 537 del 15.4.2014 la Giunta Regionale ha destinato lo stanziamento complessivo di Euro 18.000.000,00 per il finanziamento di un programma di interventi di sistemazione delle rete idraulica principale di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico;
- che con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha incaricato il Direttore della Sezione Difesa del Suolo all'approvazione di un programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale, di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico, coerenti con "il piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alla deliberazione n. 1643 in data 11.10.2011;
- che con Decreto n. 143 del 12.6.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha approvato il programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale, allegato allo stesso decreto;
- che tra gli interventi in elenco, di competenza della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, è ricompreso l'intervento relativo a "Interventi di sistemazione idraulica e recupero dei franchi navigabili con ricalibrature degli accumuli di materiali, a valle della centrale di Silea in Comune di Silea, Casier e Casale sul Sile (TV)" per l'importo complessivo di Euro 800.000,00;

CONSIDERATA la necessità di redigere il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori con l'urgenza del caso;

PRESO ATTO che gli interventi previsti nel progetto interessano ambiti naturali sottoposti ai vincoli di tutela sui siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) e, pertanto, è necessaria la relazione di "Valutazione di Incidenza Ambientale";

CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico e riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica all'interno dell'organico, che non consente di adempiere a quanto richiesto nei tempi brevi, si è ritenuto necessario affidare un incarico esterno per la redazione della relazione di "Valutazione di Incidenza Ambientale" e del Piano di Monitoraggio;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

PRESO ATTO che con decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 703 dell'8.7.2014 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi al dott.biol. Enrico Marconato con Studio a Vicenza, per l'esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al suddetto elenco al n. 487;

PRESO ATTO che il dott.biol. Enrico Marconato (omissis e P. IVA 02059560249), con Studio a Vicenza Via Mozzi n. 2, interpellato al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 15.733,12 (Euro 12.400,00 + Contributo Previdenziale 4% Euro 496,00

+ IVA 22 % sul totale Euro 2.837,12), come da offerta economica in data 28.10.2014 che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

CONSIDERATO, pertanto, che si ritiene di affidare al dott.biol. Enrico Marconato, del quale si è già acquisito il relativo curriculum vitae, l'incarico di effettuare la Valutazione Incidenza Ambientale (V.INC.A.) e il Piano di Monitoraggio in merito ai lavori in oggetto;

CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarati in data 11.11.2014 dal dott.biol. Enrico Marconato, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006;

VISTA la D.G.R. n. 3220 del 27.10.2009 "Elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00";

VISTO l'art. 125 - comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il "Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia" approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 354 del 06.03.2012 e successivamente modificato con D.G.R. n. 2401 del 27.11.2012;

decreta

1. Di affidare l'incarico professionale al dott.biol. Enrico Marconato (omissis e P. IVA 02059560249), con Studio a Vicenza Via Mozzi n. 2, per effettuare la Valutazione Incidenza Ambientale (V.INC.A.) e il Piano di Monitoraggi in merito ai lavori di "Interventi di sistemazione idraulica e recupero dei franchi navigabili con ricalibrature degli accumuli di materiali, a valle della centrale di Silea in Comune di Silea, Casier e Casale sul Sile (TV)".
2. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, **allegato A** al presente decreto.
3. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
4. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 15.733,12 (Euro 12.400,00 + Contributo Previdenziale 4% Euro 496,00 + IVA 22 % sul totale Euro 2.837,12), si farà fronte con i fondi previsti nell'apposito capitolo di bilancio regionale, da impegnarsi con successivo decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo.
5. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.
6. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto omettendo l'allegato di cui al precedente punto 2.

Alvise Luchetta

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 286272)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 659 del 20 novembre 2014

Richiedente: CIGIERRE S.p.A. Concessione: subentro relativo al mantenimento di uno scarico in un fossato demaniale in Comune di Villorba (TV) - Rif. cat.: fgl. 19 mapp. 669 Pratica: C07421 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico. Domanda prot. n. 350081 in data 19.08.2014 Voto C.T.R.D. n. 263 in data 29.08.2014. Disciplinare n. 7618 di repertorio in data 14.11.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 19.08.2014 prot. n. 350081 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico in un fossato demaniale in Comune di Villorba (TV) - Rif. cat.: fgl. 19 mapp. 669;

VISTO il voto n. 263 in data 29.08.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7618 di rep. in data 14.11.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente CIGIERRE S.p.A. con sede in Torreano di Martignacco Via Bardelli - C.F./P.IVA: 01896000302, la concessione sul demanio idrico fossato demaniale sulla base del Disciplinare n. 7618 di rep. in data 14.11.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 286273)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 660 del 20 novembre 2014

Richiedente: Teso Loris Concessione: occupazione terreno demaniale sul torrente Pegorile in Comune di Treviso fgl. 13 mapp. 77-79 Pratica: C07410 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 287622 in data 04.07.2014 Voto C.T.R.D. n. 266 in data 29.09.2014. Disciplinare n. 7617 di repertorio in data 14.11.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 04.07.2014 prot. n. 287622 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: occupazione terreno demaniale sul torrente Pegorile in Comune di Treviso fgl. 13 mapp. 77-79;

VISTO il voto n. 266 in data 29.09.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7617 di rep. in data 14.11.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Teso Loris con sede in Treviso (omissis) - C.F./P.IVA: (omissis), la concessione sul demanio idrico Torrente Pegorile sulla base del Disciplinare n. 7617 di rep. in data 14.11.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

(Codice interno: 286181)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 596 del 06 novembre 2014

Individuazione professionista esterno Progetti Servizi Verona S.R.L. D.G.R. n. 537 del 15.04.2014 - Inrterventi delle opere idrauliche anno 2014. Progetto n. 955/2014: Torrente Valpantena - Inrterventi per il ripristino di numerosi tratti di muri arginali in fase di crollo incipiente ed adeguamento di manufatti esistenti nei Comune di Grezzana e Verona. Importo: E. 1.200.000,00. CUP H76J14000090002 CIG Z8C10FE8DB.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta offerta economica prot.n. 81217 del 25.02.2014. Offerta economica prot. n. 426234 del 10 ottobre 2014. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 art. 23.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con Delibera n. 537 del 15.04.2014, la Giunta Regionale ha destinato lo stanziamento per il programma degli interventi di sistemazione della rete idraulica principale di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico, tra i quali è compreso il progetto degli "Interventi per il ripristino di numerosi tratti di muri arginali in fase di crollo incipiente ed adeguamento di manufatti esistenti nei Comuni di Grezzana e Verona".

- per la realizzazione dei predetti interventi è necessario provvedere alla redazione del progetto preliminare generale e progetto definitivo di 1° stralcio funzionale.

- per l'attività di che trattasi è necessario avvalersi del supporto di personale esterno all'Amministrazione, considerato che quello attualmente in servizio risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento, nonché nell'esecuzione dei consueti compiti istituzionali connessi con l'ordinaria attività tecnico amministrativa propria dell'ufficio.

ACCERTATA, pertanto, la necessità di affidare ad un professionista esterno l'incarico di supporto alle attività di progettazione preliminare e definitiva per i motivi sopra esposti.

VISTA la nota prot. n. 81217 del 25.02.2014, con la quale è stato chiesto allo studio Progetti Servizi Verona S.r.l. di Verona, nella persona dell'Ing. Rossato Silvano, di presentare specifica offerta per l'incarico di supporto alle attività di redazione del progetto di che trattasi, denominato progetto n. 955/2014.

VISTA la nota prot. n. 426234 del 10 ottobre 2014, con la quale lo studio Progetti Servizi Verona S.r.l. (P.S.V.), (C.F. e P. IVA n. 03085450231), con sede legale in viale Cristoforo Colombo n. 131 - 37138 Verona, nella persona del Dott. Ing. Rossato Silvano (omissis), ha trasmesso la propria offerta tecnico- economica che ammonta a Euro 39.600,00, di cui contributo previdenziale 4% di Euro 1.584,00 ed Iva 22% di Euro 9.060,48, per complessivi Euro 50.244,48.

CONSIDERATO che l'importo della prestazione professionale è inferiore a quanto stabilito nella normativa nazionale in materia di Contratti Pubblici, ed in particolare il D.Lgs n. 163/2006, art. 125, comma 11, che consente l'affidamento diretto per importi inferiori ad Euro 40.000,00 a soggetti di propria fiducia.

ACCERTATO che:

- lo studio Progetti Servizi Verona S.r.l. è studio professionale di provata esperienza e capacità in ordine alle prestazioni da conferire con il presente decreto.

- lo studio Progetto Servizi Verona S.r.l. risulta iscritto con il N.F. 616/353 nell'elenco dei Consulenti e Prestatori di Servizio della Regione Veneto, di cui al decreto n. 703 del 08.07.2014 del Dipartimento LL.PP. Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A - Sezione Lavori Pubblici.

RITENUTO di approvare lo Schema di Convenzione per la definizione dell'incarico professionale in argomento, che sarà formalizzato dopo l'impegno di spesa da parte della Sezione Difesa del Suolo e Foreste, allegato B.

VISTO il Curriculum Vitae dei professionisti facenti parte dello studio Progetti Servizi Verona S.r.l., allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

VISTA la DGR n. 537 del 15.04.2014.

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012.

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006.

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003.

VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001.

decreta

1. Di individuare lo studio Progetti Servizi Verona S.r.l. (C.F. e P.IVA 03085450231), con sede legale in viale Cristoforo Colombo n.131 - 37138 Verona, nella persona del Dott. Ing. Silvano Rossato, nato a Walferdange (Lussemburgo) il 12.07.1961 (omissis), quale studio professionale, a cui affidare l'incarico di supporto alle attività di progettazione preliminare e definitiva, denominato progetto n. 955/2014, come meglio precisato nello schema di convenzione.
2. Di dare atto che la spesa prevista per il presente incarico professionale trova copertura nel quadro economico complessivo dei lavori "de quibus".
3. Di stabilire che il perfezionamento dell'incarico professionale avverrà con la stipula del contratto di affidamento dei servizi, previo accertamento dell'impegno di spesa da parte della Sezione Difesa del Suolo.
4. Di approvare il contenuto dell'incarico descritto nell'offerta pervenuta con nota prot. n. 426234 del 10 ottobre 2014, che prevede il compenso per complessivi Euro 50.244,48, comprensivo di contributo previdenziale ed Iva.
5. Di approvare lo Schema di Convenzione stipulato tra la Regione Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona con il citato studio professionale.
6. Di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza (D. Lgs. n. 104 del 06.07.2010 e L. n. 1034 del 06.12.1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articolo 23.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013, n. 677, con esclusione dell'Allegato B, riguardante lo Schema di Convenzione.

Umberto Anti

Allegato B *(omissis)*

ALLEGATO A) AL DECRETO 586 DEL 06 NOVEMBRE 2014

P.S.V. Progetti Servizi Verona S.r.l.
Via Osteria Grande n. 61 - 37066 Sommacampagna (VR)
Tel. 045 510288 Fax 045 510514 e-mail info@psvsrl.com

CURRICULUM

SOMMARIO

PRESENTAZIONE 3

DOTAZIONI E ATTREZZATURE 4

CURRICULUM VITAE: ING. SILVANO ROSSATO 14

CURRICULUM VITAE: GEOL. CLAUDIO LEONCINI 15

CURRICULUM VITAE: GEOM. GIULIO ZAMPINI 16

CURRICULUM VITAE: GEOM. NICOLA CORDIOLI 17

TIPOLOGIE E SETTORI DI QUALIFICAZIONE 27

Progetti Servizi Verona s.r.l.

Presentazione

La Società P.S.V. Progetti Servizi Verona S.r.l. è stata costituita nel 2001 (Atto Costitutivo in data 12/11/2001 al n. 307681), con organizzazione professionale e di mezzi, allo scopo di formare un "team multidisciplinare" di professionisti specializzati nei vari settori che intervengono nella progettazione di infrastrutture e nella pianificazione territoriale

Denominazione	**P.S.V. S.r.l. – Progetti Servizi Verona S.r.l.**
Ragione sociale	Società di Ingegneria
Sede operativa	Via Osteria Grande n. 61 – 37066 Sommacampagna (VR)
Sede legale	Viale Cristoforo Colombo n. 131 – 37138 Verona (VR)
Cod. Fisc.-P.Iva	03085450231
R.E.A. di VERONA	n. 307681
Capitale Sociale	€ 11.000,00
Telefono	045 510288
Fax	045 510514
E-mail	info@psvsrl.com; segreteria@psvsrl.com (solo per fatture)
PEC	amministrazione@pec.psvsrl.com

La Società P.S.V.s.r.l. è iscritta alla **Cat. 9 (Bonifica siti inquinati)** al n. VE 19489 dell'Albo Gestori Ambientali con Responsabile Tecnico il Dott. Geol. Claudio Leoncini

La società è costituita dai seguenti professionisti:

- **LEONCINI Geol. Claudio** iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Veneto al n. 297;
- **ROSSATO Ing. Silvano** iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. A1733;
- **ZAMPINI Geom Giulio** iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Verona al n. 2172;
- **CORDIOLI Geom. Nicola** iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Verona al n. 2347;

La società si avvale dei seguenti collaboratori con rapporto di lavoro dipendente :

- **Quagliarella Mariangela** Impiegata di Segreteria
- **Forigo Gianfranco** Impiegato
- **Sartoretti Giordano** Impiegato Tecnico
- **Ing. Costanzi Marco** Impiegato

La Società si avvale inoltre della collaborazione dei seguenti professionisti :

- **Geol. BERSANI Luca** iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Veneto al n. 484;
- **Geol. LESO Michele** iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Veneto al n. 556;
- **Geom. ACCORDINI Matteo** iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Verona al n. 3209;
- **Ing. ANDERLONI Andrea** Iscritto al Collegio degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. A4394.

PROFILO PERSONALE

Dott. Ing. Silvano ROSSATO

Dott. Geol. Claudio LEONCINI

Geom. Giulio ZAMPINI

Geom. Nicola CORDIOLI

Progetti Servizi Verona s.r.l.

CURRICULUM VITAE: ING. SILVANO ROSSATO

Nome e cognome	SILVANO ROSSATO
Data di nascita	12 Luglio 1961
Luogo di nascita	Walferdange (Lussemburgo)
Nazionalità	Italiana
Residenza	Via Dietro Castello n. 45, 37058 Sanguinetto (VR)
Codice fiscale	RSS SVN 61L12 Z120D
Titolo di studio	Diploma di maturità di Geometra conseguito nel 1980 con votazione 60/60. Laurea in Ingegneria Civile Idraulica, indirizzo strutturistico, conseguita il 20 marzo 1986 presso l'Università degli Studi di Pavia, Dipartimento Ingegneria Idraulica e Ambientale con votazione finale di 110/110. Tesi di laurea *"Interazione fluido-struttura in regime elastico lineare: modelli discreti"*, relatori Prof. Dott. Ing. Natale e Prof. Dott. Ing. Gobetti. Ricerca sperimentale riguardante i fenomeni di sloshing dei fluidi contenuti in serbatoi cilindrici sottoposti ad oscillazioni finalizzata alla predisposizione di un codice numerico di verifica basato sul metodo degli integrali di contorno (B.E.M).
Professione	Ingegnere - Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Verona dal 20 febbraio 1987 con il n. *A1733*. Svolge l'attività di ingegnere libero professionista come direttore tecnico della Società *Progetti Servizi Verona s.r.l.*- con sede in Via Osteria Grande n. 61 - Sommacampagna (VR) – C.F. e P.I. 03085450231.
Post lauream	
1986 - 1991	- *Consulente ed impiegato presso la Società ISMES S.p.A. di Bergamo*
1989	- Frequentato il Corso "Floodplain Hydraulics - Idraulica fluviale con HEC 2"
1989 – 1990	- Frequentato "Corso di Approfondimento sull'Eurocodice 2 sul calcolo agli stati limite di strutture in cemento armato" organizzato dal Collegio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Verona.
1990	- Frequentato Corso "Floodplain Hydrology-Idrologia delle piene con HEC1"
1992 - 1994	- Impiegato presso la Società C.S.P. Centro Studi Progetti S.p.A. di Verona
dal 1995	- Professionista associato dello Studio CO.PRO. Consulenze & Progetti di Sommacampagna dove ha espletato singolarmente o in forma associata, incarichi di progettazione civile, ambientale.
1997	- Adesione al Programma di Formazione Modulare previsto dalla L. 494/96: *"Coordinatore in materia di Sicurezza e salute (D.lgs 494/96 art. 10)"*; in possesso dell'attestato di frequenza 120 ore.
Dal 2001	- Socio e Direttore Tecnico della società Progetti Servizi Verona s.r.l.
2012 - 2013	- Aggiornamento quinquennale obbligatorio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori per una durata complessiva di 40 ore (ai sensi del D.Lgs. 81/08, Art. 98 e Allegato XIV).

Progetti Servizi Verona s.r.l.

CURRICULUM VITAE: GEOL. CLAUDIO LEONCINI

Nome e cognome	CLAUDIO LEONCINI
Data di nascita	10 Aprile 1959
Luogo di nascita	Firenze
Nazionalità	Italiana
Residenza	Via Sabaina n. 11/A, 37066 Sommacampagna (VR)
Codice fiscale	LNC CLD 59D10 D612I
Titolo di studio	Maturità scientifica Laurea in Geologia conseguita il 17 Marzo 1987 presso l'Università degli Studi di Firenze con votazione finale di 99/110. Tesi di laurea: *"Analisi strutturale di dettaglio delle deformazioni fragili lungo il Trust tra Corella e Rostolena (Appennino Sett.)".*
Relatore:	Prof. Mario Boccaletti
Correlatori:	Prof. Romano Gelati, Dott. Massimo Coli
Professione	Geologo Iscrizione Albo Nazionale dei Geologi il 16.03.1990 al n. 7514 Iscrizione all'Ordine dei Geologi della Reg. Veneto al n. 297 Svolge l'attività di geologo libero professionista come presidente della Società *Progetti Servizi Verona s.r.l.*- con sede in Via Osteria Grande n. 61 - Sommacampagna (VR) – C.F. e P.I. 03085450231.
Post lauream	
1987 - 1989	- Collaborazione professionale presso lo Studio GE.CO. Consulenze Geologice di Caprino Bergamasco (BG)
1990	- Svariati incarichi come libero professionista svolti per conto della C.S.P. Centro Studi Progetti S.p.A., in qualità di responsabile del settore di progettazione geologia e geotecnica.
1990	- Frequentato il " 34° Corso di Aggiornamento in Urbanistica Tecnica '89-90" il ciclo di lezioni sul tema *"Rischio Ambientale e Tecniche di Pianificazione: Valutazione di Impatto Ambientale"* tenuto dal Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali del Politecnico di Milano.
1996	- Relatore al Corso di preparazione degli insegnati scolastici nell'ambito del progetto Pluriennale della Regione Veneto "EDUCARE ALL'AMBIENTE" con argomento: "Proposte di un Piano Regolatore". - Per conto della Regione del Veneto - U.L.S.S. n.22 -Bussolengo.
Dal 2001	- Socio e Presidente della società Progetti Servizi Verona s.r.l.
2005	- **Responsabile Tecnico Cat. 9** (Bonifica siti inquinati) al n. VE 19489 dell'Albo Gestori Ambientali

CURRICULUM VITAE: GEOM. GIULIO ZAMPINI

Nome e cognome	GIULIO ZAMPINI
Data di nascita	16 maggio 1967
Luogo di nascita	Negrar (Verona)
Nazionalità	Italiana
Residenza	Via Chiesa n. 6, 37015 Domegliara (VR)
Codice fiscale	ZMP GLI 67E16 F861D
Partita IVA	02600870238
Titolo di studio	Diploma di Maturità Tecnica per Geometri conseguito nell'anno scolastico 1985/86 presso l'I.T.S.G. "Cangrande della Scala " di Verona con votazione 50/60.
Professione	Abilitazione alla libera professione di Geometra conseguita nell'anno 1994 ed iscritto all'Albo Professionale dei Geometri di Verona e Provincia dal 13.03.1995 con il n. 2172. Svolge l'attività di geometra libero professionista come amministratore della Società *Progetti Servizi Verona s.r.l.*- con sede in Via Osteria Grande n. 61 - Sommacampagna (VR) – C.F. e P.I. 03085450231.
Esperienza maturata come dipendente	Dal conseguimento del diploma sino al 15.04.1992 dipendente presso lo studio tecnico di progettazione "PRASS" S.r.l. di Verona. Dal 15.04.1992 al 15.11.1994 dipendente presso la Ditta "CO.MA.PRE" SPA - Strutture prefabbricate in c.a.p. di Verona. Dal 01.03.1995 al 23.12.2001, dipendente presso la Ditta "RIVOLI" SPA – Strutture prefabbricate in c.a.p. di Rivoli Veronese.
Esperienza maturata come libero professionista	Studio Tecnico CO.PRO. di Sommacampagna Di seguito si elencano le principali opere redatte: Amministrazione Provinciale di Verona – Ristrutturazione del ponte sul F. Adige a Bonavigo - Ammodernamento di alcuni tratti delle S.P. "dei Lessini" e "di Castagnè", - Amministrazione Provinciale di Padova – S.P. 36 "dell'Olmo" Variante della Z.I. Sud di Padova con la S.S. 516 "Piovese", Imprese Viberto e Nuova Bitumi (Verona): Comune di Padova – Svincolo di Corso Australia per il nuovo stadio di calcio, Barriere fonoassorbenti sull'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Studio Tecnico Ingg. Boscato-Moratello di Verona con sviluppo di progetti quali: Tangenziale Est di Verona, S.S. 429 "di Val d'Elsa" – Tronco Poggibonsi-Empoli – Variante di Certaldo, Grande Viabilità di Genova – Viadotto a cassone e galleria artififciale, Italferr Studio Tecnico STEP di Verona – Ing. Aiello con sviluppo di progetti quali: Autostrada Messina Palermo
Dal 2001	Socio della società Progetti Servizi Verona s.r.l.

Progetti Servizi Verona s.r.l.

CURRICULUM VITAE: GEOM. NICOLA CORDIOLI

Nome e cognome	NICOLA CORDIOLI
Data di nascita	05 agosto 1970
Luogo di nascita	Verona
Nazionalità	Italiana
Residenza	Via Ceolara n. 7 - 37060 Caselle di Sommacampagna (VR)
Codice fiscale	CRD NCL 70M05 L781M
Partita IVA	02799160235
Titolo di studio	Diploma di Maturità Tecnica per Geometri conseguito presso l'Istituto Aleardo Aleardi
Professione	Abilitazione alla libera professione di Geometra conseguita nell'anno 1996 ed iscritto all'Albo Professionale dei Geometri di Verona e Provincia dal 23.02.1998 con il n. 2347. Svolge l'attività di geometra libero professionista come amministratore della Società *Progetti Servizi Verona s.r.l.*- con sede in Via Osteria Grande n. 61 – Sommacampagna (VR) – C.F. e P.I. 03085450231.
Esperienza maturata come libero professionista	Dal conseguimento dell'abilitazione alla libera professione collaborazione con lo Studio Tecnico CO.PRO. di Sommacampagna – Ing. Rossato con sviluppo di progetti riguardanti opere civili, opere stradali e opere idrauliche e quindi stesura di planimetrie, profili e sezioni stradali, carpenterie ed armature di muri in c.a., pile e spalle per ponti, disegni costruttivi per barriere fonoassorbenti, fognature ecc. Di seguito si elencano le principali opere redatte: Amministrazione Provinciale di Verona – Ristrutturazione del ponte sul F. Adige a Bonavigo - Ammodernamento di alcuni tratti delle S.P. "dei Lessini" e "di Castagnè", Regione Lombardia - Opera di regolazione e scarico sul T. Bozzente, Amministrazione Provinciale di Padova – S.P. 36 "dell'Olmo" Variante della Z.I. Sud di Padova con la S.S. 516 "Piovese", Imprese Viberto e Nuova Bitumi (Verona): Comune di Padova – Svincolo di Corso Australia per il nuovo stadio di calcio, Barriere fonoassorbenti sull'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova – S.P. n° 3 "Mediana" Bretella di collegamento con il Casello Autostradale di Nogarole Rocca sulla A22 del Brennero - Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa Collegamento tra l'Interporto e l'area ad ovest della Tangenziale Nord di Verona. Come attività in proprio progettazione civile per privati come costruzione e ristrutturazione di case di civile abitazione, pratiche catastali, stime, contabilità di imprese (preventivi e contabilità finali lavori).
Dal 2001	Socio della società Progetti Servizi Verona s.r.l.

INCARICHI ASSUNTI DA: Progetti Servizi Verona S.r.l.

Titolo e ubicazione	Committente	Prestazione professionale	Inizio incarico	Fine incarico	Importo globale dei lavori
Responsabile per l'alta sorveglianza nelle indagini geognostiche per il progetto esecutivo della linea ferroviaria ad alta velocità Milano - Genova.	Consorzio Foster-Wheeler Italia-SIS.-TAV- C.S.P.	Alta sorveglianza indagini geognostiche	1993	1994	-
Indagini geologiche e geotecniche e redazione della relazione geologica relativamente ai lavori di costruzione della variante tra la S.S. n.12 tangenziale Ovest di Verona e la Località Osteria Vecchia in Comune di Pastrengo. I° e II° stralcio dalla S.S. n.12 in Località Bassona all'intersezione con la S.P. n.26 "Morenica".	Provincia di Verona	Indagini geologiche e geotecniche	2001	2002	-
Lavori di eliminazione passaggio a livello sulla linea ferroviaria Mantova/Monselice - 1° Stralcio.	Comune di Sanguinetto	Sicurezza di esecuzione, Progetto esecutivo, Direzione Lavori, Sicurezza in progettazione	2001	2003	€1.838.586,56
Sistemazione delle aree esterne. Nulla Osta del G.R.V. n. 2951 del 14/09/2000 – Apertura di un Centro Commerciale con superficie di vendita di 9330 mq.	Comprensorio Rosella	Studio di Compatibilità Ambientale	2002	2004	-
Opere di urbanizzazione dell'area residenziale "Oppi 1" in Comune di Casaleone.	Comune di Casaleone	Progetto Definitivo, Esecutivo, Coord. Sic. Progettazione, Coord. Sic. Esecuzione, Contabilità, Direzione Lavori	2004	2008	€ 275.000,00
Opere per la realizzazione di un serbatoio fuori terra in Loc. Ravazzol ad integrazione del collegamento con la rete idrica di Fumane.	Comune di Marano di Valpolicella	Progetto Definitivo, Esecutivo, Coord. Sic. Progettazione, Coord. Sic. Esecuzione, Contabilità, Direzione Lavori	2005	2008	€ 210.000,00
Sistemazione della viabilità in corrispondenza dell'attraversamento del T. Alpone.	Comune di Arcole	Progetto Definitivo, Esecutivo, Coord. Sic. Progettazione, Coord. Sic. Esecuzione, Contabilità, Direzione Lavori	2005	2006	€ 250.000,00
S.S. n. 12 "del Brennero" – lavori di allargamento del ponte sul fiume Adige con demolizione e ricostruzione di un sovrapasso comunale lungo la S.S. 12 al km 297+400 al km 298+100 nei pressi di Pescantina.	A.T.I. Beozzo – Viberto	Progetto Costruttivo	2005	2007	€ 3.300.000,00
Piano urbanistico Attuativo – Progetto Norma n. 39 – Città Paesaggio in Comune di Cerea.	Coop. Tesoro s.r.l. – Habita s.r.l.	Progetto Definitivo, Esecutivo	2006	-	€ 940.000,00
Redazione del P.A.T.I del territorio del comune di Zimella e di Veronella.	Comune Di Veronella	Redazione del documento preliminare, formazione del Quadro Conoscitivo, analisi delle matrici e relativi tematismi e sottotematismi, Elaborazione del "rapporto ambientale" Studio geologico e Compatibilità Idraulica	2006	2010	-

Anas S.p.A.: SS 12 "dell'Abetone e del Brennero" - Lavori di costruzione della variante di Isola della Scala - 2° Lotto - 2° Stralcio dal Km 3+770 al Km 6+107.	Nuova Bitumi S.r.l.	Progetto costruttivo e perizia di variante	2006	2008	€ 2.629.772,00
Progetto per la piattaforma "V2".	Consorzio Z.A.I.	Indagine ed elaborazione della relazione geologica e geotecnica	2007	2007	€ 8.500,00
Esecuzione del rilievo topografico dei tratti autostradali fra le progressive Km 200+580 e Km 201+249 (Comune di Rivoli) in careggiata sud, Km 275+503 e Km 276+763 (Comune di Pegognaga) in carreggiata nord, Km 302+110 e Km 303+100 (Comune di Carpi) in carreggiata nord.	Autostrada Del Brennero	Rilievo topografico	2007	2007	-
Indagini volte alla caratterizzazione di una porzione del fondo cava compresa all'interno dell'Ex Cava Siberie in Comune di Sommacampagna (VR).	Comune di Sommacampagna	Redazione ed esecuzione piano di caratterizzazione ambientale del sito	2007	2007	€ 316.000,00
Opere di urbanizzazione per nuovi insediamenti nel comparto "P" del piano particolareggiato delle aree di completamento del Quadrante Europa in Comune di Verona.	Consorzio Z.A.I.	Progetto Esecutivo, Coord. Sic. Esecuzione	2008	2010	€ 570.000,00
Progetto per la realizzazione di strutture configurate come giardini d'inverno a servizio dell'impianto di balneazione del parco termale di Villa dei Cedri in Comune di Lazise (VR).	Villa dei Cedri S.p.A.	Valutazione di Incidenza Ambientale	2008	2008	-
Dimensionamento sistema di raccolta acque meteoriche.	Cantina Socieale di Custoza	Autorizzazione allo scarico da insediamenti produttivi	2008	2011	-
Quartiere di Porto in Comune di Legnago (VR).	Comune di Legnago	Valutazione delle problematiche relative alla gestione delle acque piovane	2009	2009	-
Lavori di rialzo arginale in sinistra idraulica del fiume Adige in Comune di Verona tra il ponte FF.SS. MI-VE ed il ponte in localita' San Pancrazio.	Regione Veneto Genio Civile di Verona	Valutazione di Incidenza Ambientale	2009	2009	-
Realizzazione rete fognaria e acquedottistica in concomitanza alla realizzazione di opere pubbliche (Isola della Scala - VR).	Acque Veronesi S.c. a r.l.	Progetto Esecutivo, coordinamento della sicurezza di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità	2009	2010	€ 132.000,00
4^ Variante al piano particolareggiato zona C2A n. 6 denominata "Parco Urbano" comparto 6.1+6.2+A.V in Comune di S. Martino Buon Albergo (VR).	Agec Gestione Edifici	Supporto alla progettazione	2009	2010	€ 300.000,00
Redazione del collaudo statico relativo ai lavori per la costruzione di uno spogliatoio a completamento degli impianti sportivi ed area verde di località Montalto nel Comune di Nogara.	Comune di Nogara	Collaudio Statico	2009	2009	-
Piano di lottizzazione denominato "Convento" in Comune di Sanguinetto (VR).	Consorzio Convento	Progetto definitivo	2009	2010	€ 700.000,00
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di Corso Milano (VR).	Impresa Zampieri	Progetto definitivo	2009	2010	€ 400.000,00

Servizi di verifica e gestione di dati ed informazioni riguardanti il controllo delle discariche di rifiuti.	Provincia di Brescia	Verifica e gestione di dati ed informazioni riguardanti il controllo delle discariche di rifiuti	2010	2012	-
Ampliamento del Centro Commerciale "Le Pagode" sito in Viale del Lavoro in Comune di Cologna Veneta (VR).	Commerciale Brendolan S.r.l.	Screening e Rilievo del traffico a supporto dello Studio di Viabilità	2010	2011	-
Realizzazione di un impianto natatorio nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR).	Comune di San Martino Buon Albergo	VINCA, Coordinamento della Sicurezza in Fase di progettazione, Relazione della Fattibilità Ambientale, Relazione geologica geotecnica e indagini geognostiche	2010	2011	-
Adeguamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque della galleria "S. Giovanni" in Comune di San Giovanni Lupatoto (VR).	Anas S.p.A.	Servizio di supporto alla D.L. per la predisposizione di elaborati tecnici di mitigazione acustica	2011	2011	-
Ampliamento grande struttura di vendita ad insegna "Leroy Merlin" all'interno del parco denominato "Valecenter 2" in comune di Marcon (VE).	Leroy Merlin	Studio di Impatto Ambientale	2011	2012	€ 145.000,00
Supporto alla progettazione esecutiva ed valutazione di inquinamento acustico relativo al progetto: S.S. 349 di Val d'Assa e Pedemontana Costo - Variante da S.P. Maranese (Thiene) a Garziere (Schio)in provincia di Vicenza. Lavori di installazione barriere di sicurezza e fonoassorbenti.	Anas S.p.A.	Assistenza alla Progettazione Esecutiva e Valutazione di inquinamento acustico	2011	2011	€ 375.000,00
Redazione del 1° "Piano degli interventi", 1° fase.	Comune Di Veronella		2011	2012	-
Ampliamento centro commerciale "iperfamila" sito in viale del Lavoro, 1 in comune di Cologna Veneta (VR).	Maxi Di S.r.l.	Verifica di assoggettabilito' Screening	2011	2011	-
Piano Urbanistico Attutativo P.U.A. ZTO "D2" – PUA Espansione area produttiva in ampliamento deposito logistico in Viale del Lavoro n. 20 in Comune di Belfiore.	Commerciale Brendolan s.r.l.	Studio di compatibilità idraulica, dimensionamento strutture e denuncia ai sensi della L. 1086/71, geologia e geotecnica,	2011	in corso di svolgimento	-
Realizzazione nuovo centro commerciale nell'area Felisi lungo la strada regionale n.11 in Comune di Soave (VR).	Maxi Di S.r.l.	Verifica di assoggettabilita' Screening, Rilievo del traffico, Studio della Viabilità e Valutazione di Impatto Acustico	2011	2012	-
Ampliamento grande struttura di vendita denominata "Verona Uno" sito in via Monte Cristallo, 1 in comune di San Giovanni Lupatoto (VR).	Maxi Di S.r.l.	Verifica di assoggettabilita' Screening, Rilievo del traffico, Studio della Viabilità e Valutazione di Impatto Acustico	2011	2013	-
Piano di Lottizzazione di Via Trieste in Palù.	Quattroassi S.r.l.	Studio geologico e geotecnico, Campionamenti e analisi chimiche e relazione di compatibilità idraulica.	2011	2011	-

Progetto per un percorso ciclabile intercomunale sugli argini del Fiume Adige nei Comuni di San Martino – San Giovanni e Zevio.	Comune di San Martino Buon Albergo	Relazioni specialistiche a supporto del progetto definitivo - esecutivo	2011	2012	-
Progetto per la richiesta di Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 380/01, per riqualificazione di area urbana al fine di destinarla ad uso parcheggio ed area attrezzata, in Via Cesarina n. 16 a Sommacampagna (VR).	Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l.	Elaborazione della Relazione Geologica Idrogeologica. Documentazione relativa al DGRV 2424/080 - terre di scavo.	2012	2012	-
Studio impatto ambientale del Piano Urbanistico attuativo denominato "PUA Quadrante Europa – Area Nord" in Comune di Verona(VR).	Consorzio Zai	Valutazione di Impatto Ambientale	2012	In corso di svolgimento	€ 93.017,81
Redazione di alcuni elaborati geologici e VAS costituenti il Piano di Assetto del Territorio.	Comune di Castel D'Azzano	P.A.T.	2012	In corso di svolgimento	-
Lavori di realizzazione parcheggio in Via Casoni nella frazione di San Giorgio in Salici di Sona (VR).	Comune di Sona	Collaudo Statico in corso d'opera	2012	2014	-
Piano Urbanistico Attuativo P.U.A. ZTO "D2" – PUA Espansione area produttiva in ampliamento deposito logistica in Viale del Lavoro n. 20 in Comune di Belfiore.	G.B. & Partners S.r.l.	Dimensionamento strutture e denuncia ai sensi L. 1086/71	2012	In corso di svolgimento	-
Area di pertinenza dell'insediamento industriale sito in Via Valtrompia n. 29 a Gardone Valtrompia.	GalvanoTechnik S.r.l.	Rilievo Planoaltimetrico dei piezometri eseguiti nell'ambito del Piano di Caratterizzazione	2012	In corso di svolgimento	-
Rimozione di un parco serbatoi sito in Via Sommacampagna cn. 28 – Interporto Quadrante Europa.	Hangartner Terminal S.r.l.	Attività di bonifica e consulenza con analisi di rischio sito specifica	2012	2012	-
Pratica Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR).	MAXI-DI s.r.l.	Autorizzazione per installazione insegne luminose	2013	2013	-
Ampliamento "Grand'Affi Shopping Center" sito in località Canove in Comune di Affi (VR).	Canove S.p.A.	Verifica di assoggettabilità allo studio di Impatto Ambientale (Screening)	2013	2014	-
Discarica località Onera a Breno (BS) – Area C.	Società Carlo Tassara S.p.A.	Caratterizzazione	2013	2013	-
Realizzazione di due complessi commerciali in un'area prospiciente la S.R. n. 11 in Comune di San Bonifacio (BS).	Maxi Di S.r.l.	Redazione del Piano di Utilizzo e Relazione Archeologica preventiva	2013	In corso di svolgimento	-
Ampliamento grande struttura di vendita per la realizzazione di tre unità commerciali specializzate sito in Via Borgobello n. 32 in località Dossobuono di Villafranca (VR).	Maxi Di S.r.l.	Attività specialistiche ad integrazione dello Studio di Impatto Ambientale	2013	In corso di svolgimento	-
Ristrutturazione Edificio Polifunzionale a Villazzano (TN).	Viberto S.r.l.	Progetto Costruttivo	2013	2013	-
S.S. 14 "della Venezia Giulia" – Lavori di adeguamento dell'innesto aeroporto Marco Polo e della Viabilità di Collegamento con le Autostrade A4 e A27.	Viberto S.r.l.	Supporto alla predisposizione del progetto "cantierabile"	2013	In corso di svolgimento	-

Lavori di urbanizzazione del comparto "P" nelle aree di completamento dell'interporto Quadrante Europa. Completamento pista ciclopedonale.	Consorzio Z.A.I.	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	2013	2013	
S.P. 14 Rivoltana – redazione di elaborati grafici relativi ai muri prefabbricati e agli impalcati.	Rivoli Prefabbricati S.p.A.	Redazione elaborati grafici	2013	In corso di svolgimento	
Predalles per n. 4 viadotti e n. 2 cavalcavia – Bresemi Viadotto Cerca e Viadotto Nuova SP 121.	Rivoli Prefabbricati S.p.A.	Redazione elaborati grafici	2013	In corso di svolgimento	
Attività di campionamento ed analisi della Acque derivate da pozzo ad uso scambio termico, per la valutazione dei fenomeni di corrosione della rete di stabilimento in Loc. Selciatella (FR) di proprietà di Plasco S.p.A.	Plasco S.p.A.	Analisi Acque derivate da pozzo ad uso scambio termico	2013	2014	

SETTORE STRADE

Titolo e ubicazione	Committente	Prestazione professionale	Inizio incarico	Fine incarico	Importo globale dei lavori
S.S. n. 434 "Transpolesana" lavori di completamento ed adeguamento della sede stradale alle norme CNR tipo III con installazione di barriera di sicurezza centrali ed eliminazione degli incroci a raso 2° lotto da Oppeano km 20+870 a Legnago km 37+320.	Cavalieri Ottavio S.P.A.	Progetto Esecutivo, Costruttivo	2003	2007	€ 21.000.000,00
Ex S.S. 307 "del Santo" – II Lotto - da S. Michele delle Badesse a Resana.	A.T.I. Cavalieri Ottavio S.P.A. - Viberto	Progetto Esecutivo, Costruttivo	2003	2007	€ 10.900.000,00
Autostrada Siracusa-Gela -Redazione elaborati progettuali per gli edifici tipo delle stazioni di Avola, Noto e Rosolini.	Technital S.p.A.	Progettazione Strutturale	2004	2005	-
Autostrada Siracusa – Gela (Lotto 9) – redazione grafica di elaborati progettuali dell'opera 58.	Technital S.p.A.	Tavole armature	2004	2006	-
Autostrada Siracusa-Gela, redazione grafica di elaborati progettuali per gli edifici della barriera terminale di Cassibile.	Technital S.p.A.	Progettazione	2004	2006	-
Progetto Definitivo - Adeguamento, consolidamento e messa in sicurezza della S.R. 549 - Ponticello Rio Preggia.	Technital S.p.A.	Progetto definitivo	2005	2006	-
Autostrada Messina-Palermo. Prestazioni di consulenza tecnica per la redazione grafica di elaborati progettuali relativi all'intervento n. 7 del Lotto 29 bis completamento.	Technital S.p.A.	Progettazione	2005	2006	-
S.R. 249 adeguamento in sede tra i Km 60+235 e il 61+530 in comune di Torri del Benaco in corrispondenza dell'attracco Navigarda.	Veneto Strade S.p.A.	SERVICE per Progetto Definitivo, Esecutivo, Coord. Sic. Progettazione, Coord. Sic. Esecuzione, Contabilità, Direzione Lavori	2005	2009	€ 850.000,00

Lavori di ammodernamento e di riqualificazione della strada provinciale n. 10 della "Val D'Illasi". Lotto M e lotto N dalla S.P.37 del Soave alla S.P. 38 della Porcilana.	Provincia Di Verona	Coord. Sic. Esecuzione, Contabilità, Direzione Lavori	2005	2010	€ 5.160.774,50
AUTOSTRADA DEL BRENNERO: Rifacimento cavalcavia per le piste di svincolo della stazione di Mantova Nord.	A.T.I.: Italbeton S.r.l. – M.B.M. S.p.A.	Progetto costruttivo	2005	2008	€ 1.066.207,00
Lavori di realizzazione infinerario ciclabile e pedonale Oppeano-Cadegliopi, tratta da via Napoleonica a Via Dei Bursi e tratto fino a località "La Caddalora" Det. 177-178.	Comune Di Oppeano	Progetto Definitivo, Esecutivo, Coord. Sic. Progettazione, Coord. Sic. Esecuzione, Contabilità, Direzione Lavori	2008	2010	€ 440.000,00
Autostrada SIGE – Lotto 8 – Prog. Var. in corrispondenza dell'area di estr. acque minerali.	Technital S.p.A.	Progettazione esecutiva	2008	2011	-
Realizzazione di aree di sosta a margine di Via Cà Tronconi.	Comune di Torri del Benaco	Rilievo Topografico	2009	2009	-
Nuova infrastruttura stradale pubblica in variante al P.R.G per nuovi insediamenti nel comparto "Q3" del piano particolareggiato delle aree di completamento del Quadrante Europa in Comune di Verona.	Consorzio Z.A.I.	Progetto Definitivo/Esecutivo, coordinamento della sicurezza di progettazione, Direzione Lavori	2009	2010	€ 3.700.000,00
Ex S.S. 11 "Padana Superiore". Lavori di completamento della tangenziale di Peschiera – stralcio II dal casello di Peschiera alla variante S.S. 249. Progetto per l'installazione di barriere fonoassorbenti in carreggiata nord in Comune di San Giovanni Lupatoto.	Anas S.p.A.	Progetto esecutivo	2009	2010	€ 290.000,00
S.S. 195 "Sulcitana", tratto Cagliari – Pula, Lotti 1° - 3° e opera connessa Sud.	Technital S.p.A.	Progettazione esecutiva	2010		-
S.S. n. 516 "Piovese". Lavori di costruzione del tratto stradale da Lietfoli a Piove di Sacco – "Superstrada dei Vivai". Progetto per l'esecuzione di barriere fonoassorbenti.	ANAS S.P.A.	assistenza alla progettazione esecutiva, piano coordinamento in fase di progettazione , indagini fonometriche.	2011	2012	€ 180.000,00
S.S. 13 Pontebbana – dissesti causati dall'alluvione del 29 agosto 2003 – interventi di ripristino della sede stradale dal km 173+000 al km 214+000 e variante in galleria dal km 186+000 al km 187+000 – fabbricati tecnologici imbocchi galleria.	Technital S.p.A.	Progettazione Strutturale	2012	2013	-
S.S. n. 64 "Porrettana". Servizi di assistenza alla progettazione esecutiva delle barriere antirumore da realizzarsi lungo la Tangenziale Ovest di Ferrara e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione.	Anas S.p.A. - Bologna	assistenza alla progettazione esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione.	2012	2013	€ 1.903.699,20
Autostrada Siracusa – Gela – Opera 39 (Lotto 1.1) "Ragusa", viadotto Pulce-Prestazione di consulenza tecnica per la redazione grafica di elaborati progettuali del progetto esecutivo.	Technital S.p.A.	Redazione grafica di elaborati specialistici e di dettaglio nell'ambito del progetto esecutivo	2013	2013	-
S.S. 16 "Adriatica" - Tronco Stanghella – S.M. Maddalena. Lavori di manutenzione straordinaria del Ponte in ferro sul Fiume Adige al Km 37+850.	Anas S.p.A.	Assistenza alla Progettazione Esecutiva	2013	2014	€ 705.000,00

Sistema Tangenziale di Forlì – Lavori di costruzione del 4° Lotto della Tangenziale Est di Forlì. Servizi di Assistenza alla Progettazione Esecutiva di barriere antirumore da realizzarsi lungo la Tangenziale Est di Forlì 4° lotto.	Anas S.p.A. - Bologna	Assistenza alla Progettazione Esecutiva e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	2013	In corso di svolgimento	2.253.420,00
Sistemazione e riqualificazione della viabilità di adduzione alla stazione autostradale di Affi.	A22 Autostrada del Brennero S.p.A.	Supporto alla Progettazione Definitiva	2014	In corso di svolgimento	-

SETTORE IDROELETTRICO E IDRAULICO

Titolo e ubicazione	Committente	Prestazione professionale	Inizio incarico	Fine incarico	Importo globale dei lavori
Attuazione al Piano Particolareggiato delle aree di completamento del Quadrante Europa. Progetto per la realizzazione di un collettore fognario.	Consorzio Z.A.I.	Progetto Esecutivo opere idrauliche	2003	2003	€ 255.000,00
Opere di sistemazione della fognatura comunale nel tratto di Via Masaglie.	Comune di Sanguinetto	Progetto definitivo	2003	2004	€ 80.000,00
Costruzione di un collettore pluviale lungo Via Bellevie e di un manufatto di attraversamento della S.R. 11 in localita' Bosco di Sona (VR).	Comune di Sona	Progetto Definitivo	2004	2006	€ 165.000,00
Opere per la realizzazione di una nuova fognatura e acquedotto da Loc. Castel a Loc. Rugolin con attraversamento delle Loc. Canova, Maregnago e Badin.	Comune di Marano di Valpolicella	Progetto Definitivo, Esecutivo, Coord. Sic. Progettazione, Coord. Sic. Esecuzione, Contabilità, Direzione Lavori	2004	2008	€ 290.000,00
Lavori di sistemazione delle fognature nella zona di San Vito.	Comune di Cerea	Progetto Esecutivo opere idrauliche	2004	2006	€ 220.000,00
Progetto di sistemazione idraulica nelle frazioni di Villafontana e Mazzantica in Comune di Oppeano.	Comune di Oppeano	Progetto Definitivo, Esecutivo, Coord. Sic. Progettazione, Coord. Sic. Esecuzione, Contabilità, Direzione Lavori	2005	2007	€ 450.000,00
Opere di completamento dell'Interporto "QUADRANTE EUROPA". Progetto per la realizzazione di un terminale ferroviario per il trasporto combinato.	Consorzio Z.A.I.	Progetto Esecutivo opere idrauliche	2005	2009	€ 650.000,00
Realizzazione della fognatura per acque reflue nella frazione Palesella in Comune di Cerea.	Comune Di Cerea	Progetto Definitivo, Esecutivo, Coord. Sic. Progettazione, Coord. Sic. Esecuzione, Contabilità, Direzione Lavori	2006	2008	€ 190.000,00
Interventi di sistemazione delle fognature nella zona San Vito Collettore pluviale di Via Pascoli.	Comune Di Cerea	Progetto Definitivo, Esecutivo, Coord. Sic. Progettazione, Coord. Sic. Esecuzione, Contabilità, Direzione Lavori	2006	2007	€ 239.000,00
Interventi di sistemazione idraulica del Dugal Boschetti in Comune di Sanguinetto.	Consorzio Valli Grandi E Medio Veronese	Consulenza ambientale ed attività di campionamento	2006	2008	€ 243.000,00
Interventi di sistemazione idraulica del Dugal Pistore in Comune di Sanguinetto.	Consorzio Valli Grandi E Medio Veronese	Consulenza ambientale ed attività di campionamento	2006	2008	€ 111.000,00

Valutazione di Compatibilità idraulica del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cerea ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1322 del 10.05.2006.	Comune Di Cerea	Compatibilità idraulica	2007		-
Comune di Domegge di Cadore (BL) – Piano di Assetto del Territorio - Relazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.R.G. Veneto n° 1841 del 19.06.2007.	Comune di Domegge di Cadore (BL)	Compatibilità Idraulica	2008	2008	-
Impianto per l'utilizzo risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul torrente Fibbio in località Montorio in prossimita' della sorgente Fontanon.	Pollux S.r.l. (Ex En.In.Esco S.r.l.)	Progetto definitivo per Concessione idraulica. Domanda di A. U. (D.lgs 387/2003)	2009	2013	€ 500.000,00
Impianto per l'utilizzo risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul Torrente Agno in località Spoleche in comune di Recoaro Terme (VI).	En.In.Esco S.r.l.	Concessione idraulica - Progetto definitivo	2008	2010	€ 1.000.000,00
Impianto per l'utilizzo risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul torrente Fibbio in località Ferrazze in prossimita' dell'ex Oleificio.	Pollux S.r.l. (Ex En.In.Esco S.r.l.)	Concessione idraulica - Progetto definitivo	2009	2010	€ 575.000,00
Impianto per l'utilizzo risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul torrente Antanello in prossimità dello sbocco nel canale S.A.V.A. in comune di Zevio.	Pollux S.r.l. (Ex En.In.Esco S.r.l.)	Concessione idraulica - Progetto definitivo	2009	In corso di svolgimento	€ 1.000.000,00
Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della Lessinia) e potenziamento del sistema di distribuzione di acqua potabile del Comune di Boscochiesanuova – Completamento rete acquedotto tra il serbatoio Dosso Brancon e Bocca di Selva.	Acque Veronesi S.c. a r.l.	Progetto Definitivo/Esecutivo, rilievi plano-altimetrici, coordinamento della sicurezza di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori	2009	2010	€ 245.000,00
Impianto idroelettrica presso l'opera di scarico nel fiume Fratta del Consorzio di Bonifica di II grado Lessino Euganeo Berico (LEB) - Comune di Cologna Berica.	Girpa S.P.A.	Progetto Esecutivo	2010	2011	€ 950.000,00
Impianto per l'utilizzo della risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul Fiume Adige in Loc. Rivalta in Comune di Brentino Belluno e Dolcè.	Vega s.r.l.	Concessione idraulica - Progetto definitivo – Autorizzazione Unica – Studio di Impatto Ambientale	2010	In corso di svolgimento	€ 22.000.000,00
Impianto per l'utilizzo della risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul Fiume Adige in località Ponton.	I.E.G. S.r.l.	Concessione idraulica - Progetto definitivo	2011	In corso di svolgimento	€ 18.859.000,00
Impianto per l'utilizzo della risorsa idrica per la produzione di energia elettrica sul Canalbianco al sostegno di Canda nel Comune di Bagnolo di Po (RO).	Goethe Energy S.r.l.	Concessione idraulica - Progetto definitivo	2011	2013	€ 1.923.500,00
Adeguamento e potenziamento sistema fognario in Comune di Monteforte D'Alpone – Piazza Venturi.	Acque Veronesi S.c. a r.l.	Progetto Preliminare – Definitivo e esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	2011	2012	€ 166.038,66
Estensione rete fognaria in Via Molinetto e Via Dian nel Comune di Monteforte D'Alpone.	Acque Veronesi S.c. a r.l.	Progetto Preliminare – Definitivo e esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	2011	2012	€ 203.133,73

Impianto per lo sfruttamento della risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul Fiume Tione in corrispondenza dello scarico dell'ex Mulino Minozzi in Località Bonferraro.	Pollux S.r.l.	Concessione idraulica ,Progetto Definitivo	2011	In corso di svolgimento	€ 758.796,56
Impianto per lo sfruttamento della risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul Fiume Tione in corrispondenza del Canale acque alte in località Pontepossero.	Pollux S.r.l.	Concessione idraulica ,Progetto Definitivo	2011	In corso di svolgimento	€ 808.000,00
Impianto per l'utilizzo della risorsa idrica per la produzione di energia elettrica sul Fiume Fissero Tartaro Canalbianco presso il sostegno di Trevenzuolo nel Comune di Ostiglia (MN).	Goethe Energy S.r.l.	Concessione idraulica - Progetto definitivo	2012	In corso di svolgimento	€ 930.000,00
Impianto per l'utilizzo della risorsa idrica per la produzione di energia elettrica sul Fiume Fissero Tartaro Canalbianco presso il sostegno di Bussari nel Comune di Arquà Polesine (RO).	Goethe Energy S.r.l.	Concessione idraulica - Progetto definitivo	2012	In corso di svolgimento	€ 1.835.000,00
Impianto per l'utilizzo risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica sul torrente Antanello in prossimita' dello sbocco nel canale S.A.V.A. in Comune di Zevio.	En.In.Esco S.r.l.	Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori	2013	In corso di svolgimento	€ 1.220.000,00
Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano in Provincia di Vicenza. Cassa di Monte.	**ATI:** Consorzio Stabile Europeo (C.S.E.) - Technital S.p.A. e P.S.V. S.r.l.	Proposte migliorative	2013	2013	€ 17.385.839,69
Adeguamento e potenziamento sistema fognario nel Comune di Monteforte d'Alpone.	Acque Veronesi S.c. a r.l.	Direzione Operativa, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Relazione Ambientale per la gestione delle terre e rocce da scavo e restituzione cartografica.	2014	In corso di svolgimento	

Legenda tabella:

- ☐ **LAVORI IDRAULICI E IDROLETTRICI**
- ☐ **OPERE STRADALI**
- ☒ **STUDI AMBIENTALI**

TIPOLOGIE E SETTORI DI QUALIFICAZIONE

La società intende qualificarsi per le seguenti tipologie e settori:

TIPOLOGIE DI SERVIZI

1) Progettazione lavori;
2) Direzione Lavori;
3) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione lavori (CSP);
4) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori (CSE);
5) Collaudi

SETTORI DI QUALIFICAZIONE

- ✓ Costruzioni Civili
- ✓ Costruzioni Stradali
- ✓ Impianti a rete
- ✓ Impianti Energie Rinnovabili

Sommacampagna, 13 Febbraio 2014

Firma

PROGETTI SERVIZI VERONA s.r.l.
Via Osteria Grande n.61
37066 Sommacampagna (VR)
Tel. 045 510288 - Fax 045 510514
C.F. - P.IVA 03085450231 - R.E.A. di Verona n. 307681

(Codice interno: 286177)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 607 del 12 novembre 2014

Fiorillo Antonio - Accertamento carattere non boscosità - D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013; richiesta prot. n. 370200 del 4.09.2014; relazione istruttoria prot.n. 466972 del 31.10.2014. Atto soggetto al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con DGR 2140 del 25/11/2013 è stata istituita la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona nel cui ambito sono ricomprese l'insieme di tutte le competenze forestali già esercitate dal Servizio Forestale Regionale di Verona;
- VISTA la nota prot. n. 36545163 del Dipartimento Difesa Suolo e Foreste del 28.01.2014;
- VISTA la D.G.R. n. 125 dell'11/02/2014 con cui è stata modificata la denominazione della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona in Sezione Bacino Idrografico Adige - Po - Sezione di Verona;
- in attesa della individuazione da parte della Giunta Regionale dei Settori, si rende necessario ed urgente provvedere all'assunzione degli atti e dei provvedimenti nel rispetto dei termini previsti per i procedimenti;

- allo stato pertanto sussistono le condizioni che consentono, per il combinato disposto artt. 12 e 14 della LR 54/2012, al direttore di sezione l'adozione di atti e provvedimenti;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Fiorillo Antonio, pervenuta alla Struttura Forestale Regionale di Verona in data 04/09/2014, prot. 370200, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

ESEGUITO sopralluogo istruttorio preventivo sull'area, richiesta poi per l'accertamento del carattere di non boscosità, da parte di personale tecnico della Struttura Forestale Regionale di Verona, in data 26/06/2014;

VISTA la Relazione istruttoria datata 31/10/2014 e sottoscritta dal Dirigente di questa Sezione competente in materia forestale dr. for. Damiano Tancon e dal dirigente della Sezione Urbanistica in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti sorretti da muretti a secco;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

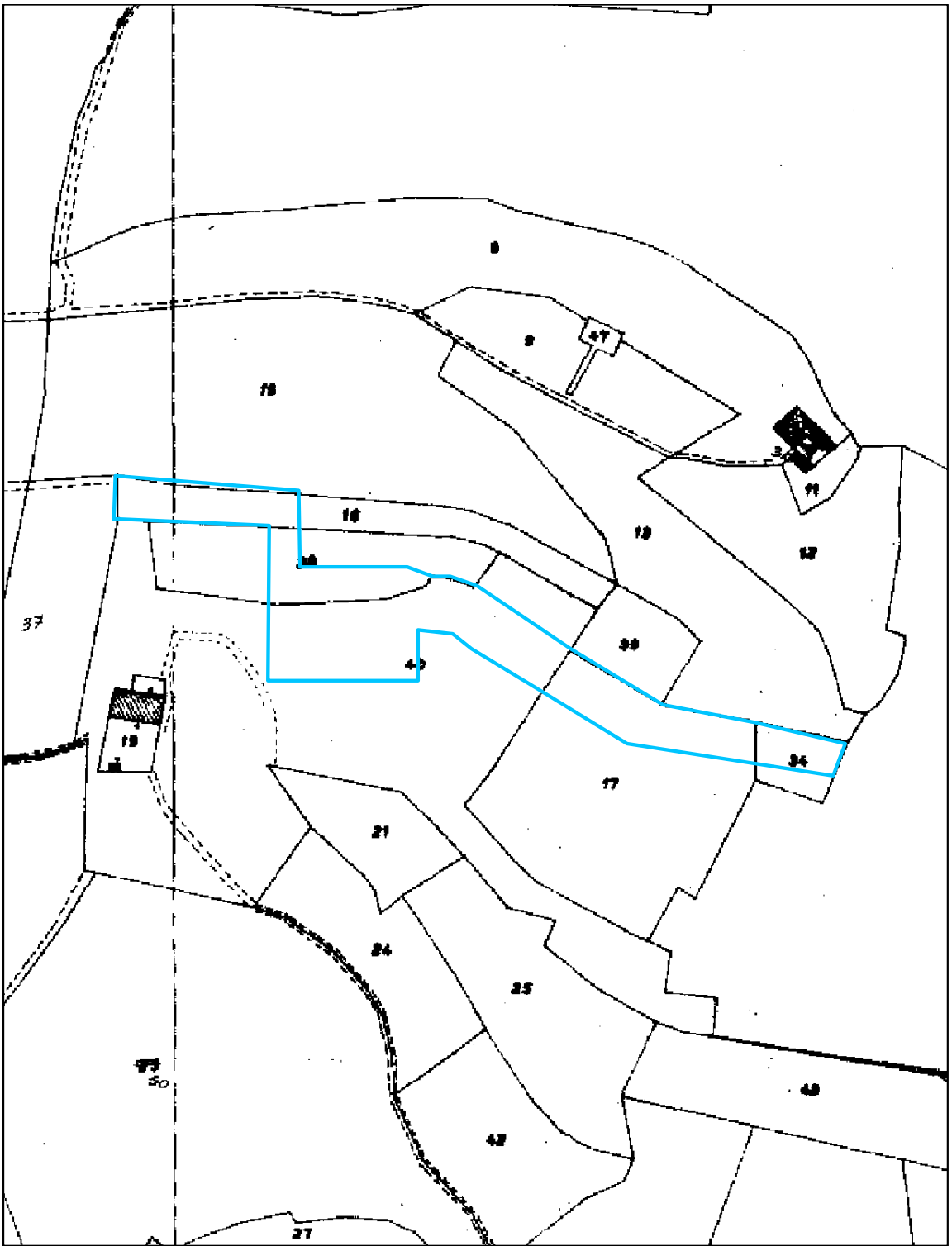
decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Verona - foglio 25 - mappali 34p, 17p, 64p, 61p, 16p, come meglio evidenziato con colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
4. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Umberto Anti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 607 del 12 NOV. 2014



(Codice interno: 286178)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 608 del 12 novembre 2014

Magnabosco Gino - Accertamento carattere non boscosità - D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013; richiesta prot. n. 364564 del 01.09.2014; relazione istruttoria prot.n. 467007 del 31.10.2014. Atto soggetto al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con DGR 2140 del 25/11/2013 è stata istituita la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona nel cui ambito sono ricomprese l'insieme di tutte le competenze forestali già esercitate dal Servizio Forestale Regionale di Verona;
- VISTA la nota prot. n. 36545163 del Dipartimento Difesa Suolo e Foreste del 28.01.2014;
- VISTA la D.G.R. n. 125 dell'11/02/2014 con cui è stata modificata la denominazione della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona in Sezione Bacino Idrografico Adige - Po - Sezione di Verona;
- in attesa della individuazione da parte della Giunta Regionale dei Settori, si rende necessario ed urgente provvedere all'assunzione degli atti e dei provvedimenti nel rispetto dei termini previsti per i procedimenti;

- allo stato pertanto sussistono le condizioni che consentono, per il combinato disposto artt. 12 e 14 della LR 54/2012, al direttore di sezione l'adozione di atti e provvedimenti;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Magnabosco Gino, pervenuta alla Struttura Forestale Regionale di Verona in data 01/09/2014, prot. 364564, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

ESEGUITO sopralluogo preventivo istruttorio sull'area, richiesta poi per l'accertamento del carattere di non boscosità, da parte di personale tecnico della Struttura Forestale Regionale di Verona, in data 16/08/2012;

VISTA la Relazione istruttoria datata 31/10/2014 e sottoscritta dal Dirigente di questa Sezione competente in materia forestale dr. for. Damiano Tancon e dal dirigente della Sezione Urbanistica in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

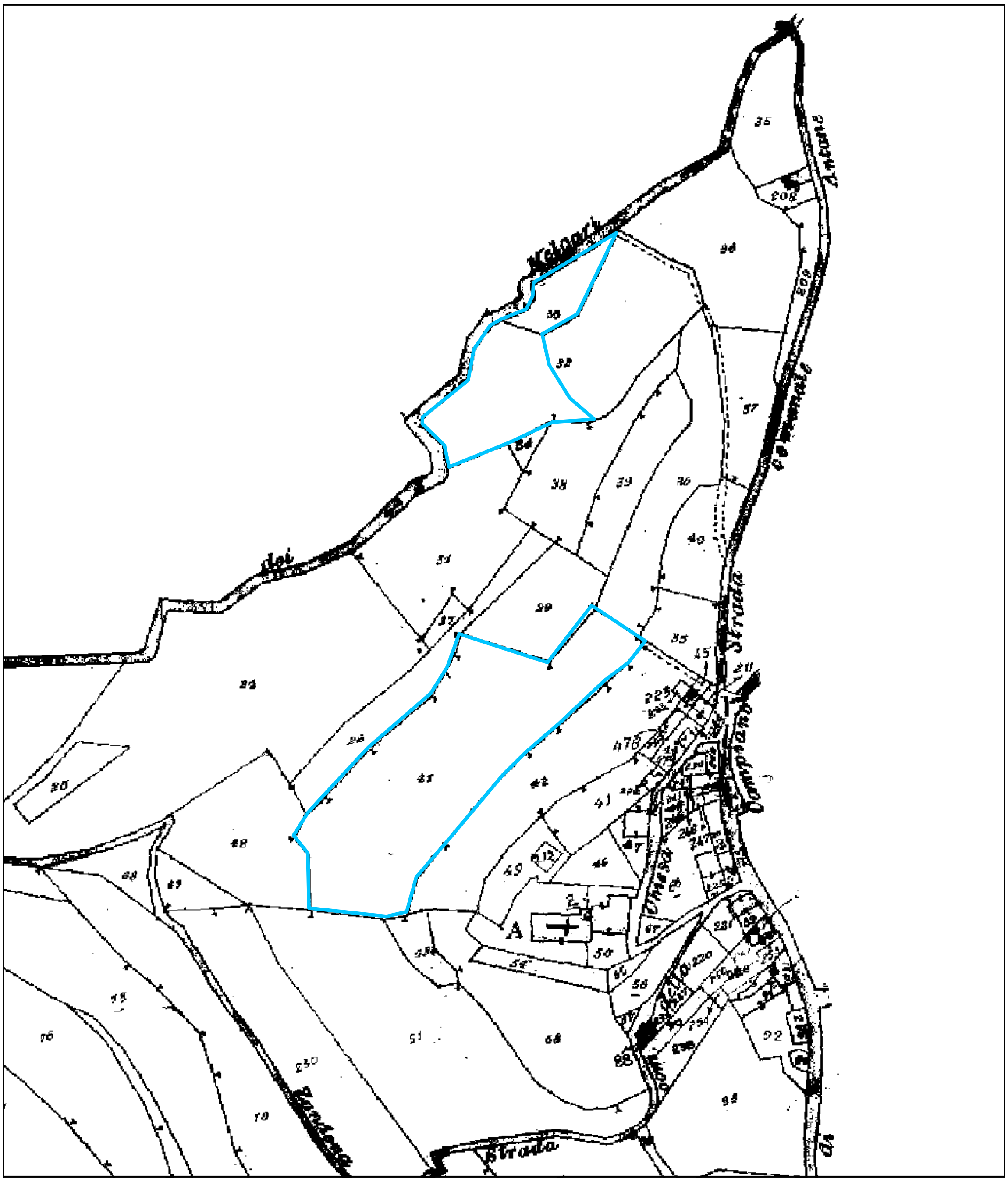
decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Cazzano di Tramigna - foglio 4 - mappali 32p, 33, 41, come meglio evidenziato con colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
4. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Umberto Anti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 608 del 12 NOV. 2014 pag. 1/1



(Codice interno: 286179)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 609 del 12 novembre 2014

Lavarini Valentino - Accertamento carattere non boscosità - D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: .G.R. n. 1319 del 25.07.2013; richiesta prot. n. 357648 del 26.08.2014; relazione istruttoria prot.n. 467033 del 31.10.2014. Atto soggetto al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con DGR 2140 del 25/11/2013 è stata istituita la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona nel cui ambito sono ricomprese l'insieme di tutte le competenze forestali già esercitate dal Servizio Forestale Regionale di Verona;
- VISTA la nota prot. n. 36545163 del Dipartimento Difesa Suolo e Foreste del 28.01.2014;
- VISTA la D.G.R. n. 125 dell'11/02/2014 con cui è stata modificata la denominazione della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona in Sezione Bacino Idrografico Adige - Po - Sezione di Verona;
- in attesa della individuazione da parte della Giunta Regionale dei Settori, si rende necessario ed urgente provvedere all'assunzione degli atti e dei provvedimenti nel rispetto dei termini previsti per i procedimenti;

- allo stato pertanto sussistono le condizioni che consentono, per il combinato disposto artt. 12 e 14 della LR 54/2012, al direttore di sezione l'adozione di atti e provvedimenti;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Lavarini Valentino, pervenuta alla Struttura Forestale Regionale di Verona in data 26/08/2014, prot. 357648, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ma non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la Relazione istruttoria datata 31/10/2014 e sottoscritta dal Dirigente di questa Sezione competente in materia forestale dr. for. Damiano Tancon e dal dirigente della Sezione Urbanistica in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti sorretti da muretti a secco;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

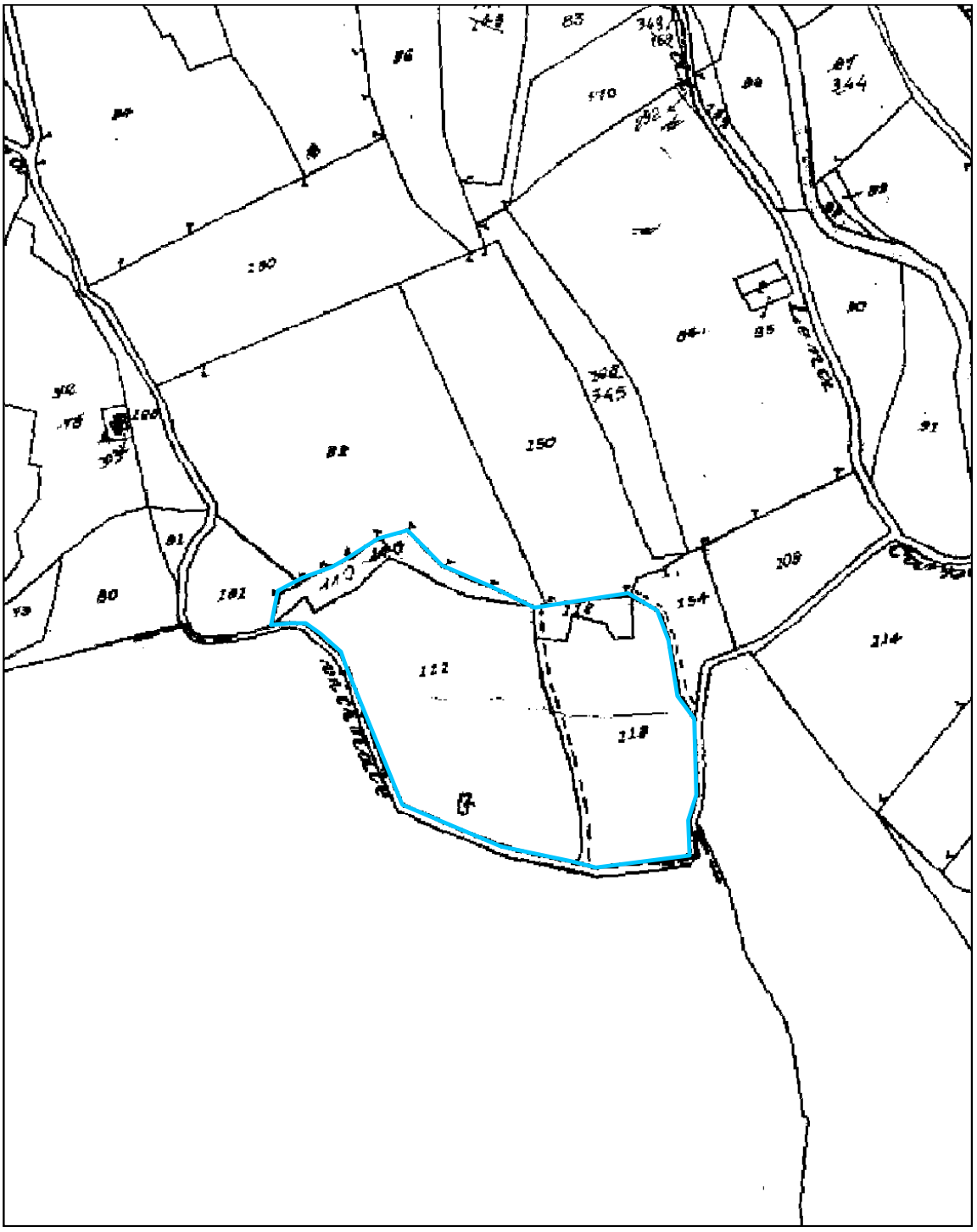
decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Fumane - foglio 35 - mappali 110, 111, 112, 113, come meglio evidenziato con colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
4. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Umberto Anti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 609 del 12 NOV. 2014



DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 285997)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 687 del 14 novembre 2014

Accordo di programma del 23.12.2010 tra il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009) Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza: Progetto: "Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare" Cod. VI038A/10 - CUP: H19H13000090001. Importo complessivo: Euro 1.038.000,00 Approvazione del progetto definitivo.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente atto approva il progetto definitivo n. 1103 aggiornato in data 20.11.2013 redatto dal Genio Civile di Vicenza e relativo ai "Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra le lolalità Debba e Col de Ruga in Comune di Longare - 2° STRALCIO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO". - Importo complessivo Euro 1.038.000,00.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di approvare in linea tecnica ed economica il progetto definitivo n. 1103 aggiornato, redatto 20 novembre 2013 del Genio Civile di Vicenza e relativo a Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra le lolalità Debba e Col de Ruga in Comune di Longare - 2° STRALCIO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO" - Cod. VI038A/10 **-** CUP H19H13000090001, per l'importo complessivo di Euro 1.038.000,00, con la suddivisione indicata nel quadro economico che segue

A) Somme a base d'asta		
A1) Importo per l'esecuzione dei lavori (a misura, a corpo)	Euro 722.550,00	
A2) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	Euro 12.755,00	
A3) Totale importo lavori (A1+A2)	Euro 735.305,00	**Euro 735.305,00**
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1) IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (A3)	Euro 161.767,10	
B2) Incentivo alla progettazione (1,80% sui lavori art. 92, D.Lgs. 163/2006)	Euro 13.235,49	
B3) Oneri commissariali 1% (art. 1 comma 5 del D.P.C.M. del 20.07.2011)	Euro 10.380,00	
B4) Indennità di esproprio e occupazione temporanea	Euro 100.000,00	
B5) Incarico per rilievi, frazionamenti, accatastamenti, varie	Euro 14.000,00	
B6) Analisi delle terre da scavo (DGRV 179/2013)	Euro 2.000,00	
B7) Imprevisti (iva compresa) ed arrotondamenti	Euro 1.312,41	
B8) Totale somme a disposizione	Euro 302.695,00	**Euro 302.695,00**
Importo complessivo di progetto (A3+B8)		**Euro 1.038.000,00**

2. Di dare atto che:
   - per la realizzazione dei lavori in argomento risulta necessario acquisire una serie di immobili di proprietà privata per cui dovrà essere avviata la procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. n° 327/2001;
   - per quanto attiene al vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003, la formale approvazione del presente progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
   - i lavori e le espropriazioni sono dichiarati di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i..

3. All'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento del Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto art. 10 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni nella L. n. 116 dell'11 agosto 2014. L'affidamento dei lavori sarà effettuato con la procedura negoziata previo invito di un numero minimo di 10 operatori economici ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.
4. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel BURVET.

Marco Dorigo

(Codice interno: 285998)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 688 del 14 novembre 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 275/AS.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di SANDRIGO a favore della ditta ZETA FARMACEUTICI SPA T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.01.1997 prot. n. 570 del 17.01.1997.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.01.1997 della ditta ZETA FARMACEUTICI SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Industriale in Comune di SANDRIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01000 pari a (l/sec. 1.00);

VISTO il disciplinare n. 247 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 05.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZETA FARMACEUTICI SPA C.F. n. 00330790247 con sede a SANDRIGO, Via Galvani il diritto di derivare, mod. medi 0.01000 pari a (l/sec. 1.00) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Industriale nel Comune di SANDRIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.11.2014 n 247 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2'404.86 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 285999)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 689 del 14 novembre 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1575/BA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di MOSSANO a favore della ditta LA FONTANELLA SOCIETA' AGRICOLA SRL T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 17.05.2006 prot. n. 405512 del 05.07.2006.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 17.05.2006 della ditta LA FONTANELLA SOCIETA' AGRICOLA SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di MOSSANO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00040 pari a (l/sec.0.04);

VISTO il disciplinare n. 248 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 05.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LA FONTANELLA SOCIETA' AGRICOLA SRL C.F. n. 03428710242 con sede a Mossano, Fontanella il diritto di derivare, mod. medi 0.00040 pari a (l/sec. 0.04) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di MOSSANO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.11.2014 n 248 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 129.18 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286000)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 690 del 14 novembre 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1124/BA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ORGIANO a favore della ditta TOSATO MARIO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/999 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta TOSATO MARIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di ORGIANO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01350 pari a (l/sec.1.35);

VISTO il disciplinare n. 249 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 05.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta TOSATO MARIO (omissis) con sede a Orgiano, (omissis) il diritto di derivare, mod. medi 0.01350 pari a (l/sec.1.35)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di ORGIANO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.11.2014 n 249 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286001)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 691 del 14 novembre 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1140/BA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ORGIANO a favore della ditta ZAPPON SILVANO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/1103 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta ZAPPON SILVANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di ORGIANO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0039 pari a (l/sec.0.39);

VISTO il disciplinare n. 252 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 05.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZAPPON SILVANO (omissis) con sede a ORGIANO, (omissis) il diritto di derivare, mod. medi 0.0039 pari a (l/sec.0.39) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di ORGIANO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.11.2014 n 252 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286002)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 692 del 14 novembre 2014

Concessione per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1588/AG-GU.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTECCHIO MAGGIORE a favore della ditta BALESTRO ANNAMARIA T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 21.12.2004 prot. n. 833633 del 22.12.2004.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2004 della ditta BALESTRO ANNAMARIA, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00082 pari a (l/sec.0.082);

VISTO il disciplinare n. 242 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 29.10.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BALESTRO ANNAMARIA (omissis) con sede a MONTECCHIO MAGGIORE, (omissis) il diritto di derivare, mod. medi 0.00082 pari a (l/sec.0.082)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di MONTECCHIO MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.10.2014 n 242 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286003)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 693 del 14 novembre 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 328/LE.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ISOLA VICENTINA a favore della ditta COCCO MAURIZIO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/259 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta COCCO MAURIZIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di ISOLA VICENTINA;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00550 pari a (l/sec.0.55);

VISTO il disciplinare n. 243 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 30.10.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COCCO MAURIZIO C.F. n. 02880750241 con sede a ISOLA VICENTINA, Via All'Acqua il diritto di derivare, mod. medi 0.0055 pari a (l/sec.0.55)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di ISOLA VICENTINA.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.10.2014 n 243 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286004)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 694 del 14 novembre 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1305/BA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MOSSANO a favore della ditta DAL MASO ALBERTO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 19.12.2000 prot. n. 13208 del 19.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.12.2000 della ditta DAL MASO ALBERTO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di MOSSANO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.008 pari a (l/sec.0.8);

VISTO il disciplinare n. 245 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 30.10.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DAL MASO ALBERTO (omissis) con sede a Mossano, (omissis) il diritto di derivare, mod. medi 0.008 pari a (l/sec.0.8) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di MOSSANO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.10.2014 n 245 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286005)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 695 del 17 novembre 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1104/BA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ORGIANO a favore della ditta AZ AGRICOLA STROBE GIANFRANCO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/972 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta AZ AGRICOLA STROBE GIANFRANCO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di ORGIANO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.05000 pari a (l/sec.5);

VISTO il disciplinare n. 244 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 30.10.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZ AGRICOLA STROBE GIANFRANCO (omissis) con sede a Orgiano, Via Perara il diritto di derivare, mod. medi 0.05000 pari a (l/sec.5)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di ORGIANO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.10.2014 n 244 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286006)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 696 del 17 novembre 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1141/BA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ORGIANO a favore della ditta ZAPPON SILVANO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/1102 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta ZAPPON SILVANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di ORGIANO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0087 pari a (l/sec.0.87);

VISTO il disciplinare n. 251 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 05.11.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZAPPON SILVANO (omissis) con sede a Orgiano, (omissis) il diritto di derivare, mod. medi 0.0087 pari a (l/sec.0.87) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di ORGIANO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.11.2014 n 251 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286007)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 697 del 17 novembre 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 790/TE.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di SANDRIGO a favore della ditta PARISE LORENZO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/724 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta PARISE LORENZO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di SANDRIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01350 pari a (l/sec.1.35);

VISTO il disciplinare n. 219 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 06.10.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PARISE LORENZO (omissis) con sede a SANDRIGO, (omissis) il diritto di derivare, mod. medi 0.01350 pari a (l/sec.1.35) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di SANDRIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.10.2014 n 219 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 45.47 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286323)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 709 del 21 novembre 2014

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. Istanza della Ditta Barison Mattia di Rubano (PD) datata 14.02.2013 per la concessione di derivazione ad uso idroelettrico, dal Torrente Val del Rio in loc. Fusine nel Comune di Posina (VI) Presa d'atto del Parere n. 34 del 16 settembre 2014 della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 2100/2011e n. 694/2013.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si dichiara procedibile l'istanza n. prot. 81122 del 21.02.2013 presentata dalla Ditta Barison Mattia di Rubano (PD) di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Val del Rio in località Fusine nel Comune di Posina (VI). - R.D. 1775/1933 - DGR n. 2100/2011e n. 694/2013.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di prendere atto del Parere n. 34 del 16 settembre 2014 (*allegato 1*), che costituisce parte integrante al presente provvedimento, espresso dalla Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 3493/2010 e n. 694/2013;
2. di dichiarare procedibile l'istanza presentata al n. prot. 81122 del 21.02.2013 dalla Ditta Barison Mattia, per ottenere la concessione per derivare acqua ad uso idroelettrico dal Val del Rio in località Fusine nel Comune di Posina (VI);
3. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 286324)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 710 del 21 novembre 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 24/07/2001 e successiva di inizio attività in data 24/09/2013 n. 1975 della Comunità Montana Leogra-Timonchio per derivazione d'acqua da sorgente "Costabella" e sorgente "Colle Posina" tramite condotta consortile dell'acquedotto", per moduli medi 0, 24(l/s 24), atta a produrre sul salto di 145 m. la potenza di kW 34,14 presso la centrale idroelettrica in loc. "S. Sebastiano" in Comune di Valli del Pasubio (VI), ad uso idroelettrico. Pratica n. 299/LE.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il Decreto per concessione di derivazione d'acqua da sorgente " Costabella " e " Colle Posina " tramite condotta consortile dell'acquedotto, per moduli medi 0,24 in loc. "S. Sebastiano" in Comune di Valli del Pasubio (VI), ad uso idroelettrico. Istanza in data 24/07/2001 e successiva di inizio attività in data 24/09/2013 n. 1975 della Comunità Montana Leogra-Timonchio di Schio(VI) R.D. 1775/1933.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 24/07/2001 e successiva di inizio attività in data 24/09/2013 n. 1975 della Comunità Montana Leogra-Timonchio per derivazione d'acqua da sorgente "Costabella" e sorgente "Colle Posina" tramite condotta consortile dell'acquedotto", per moduli medi 0, 24(l/s 24), atta a produrre sul salto di 145 m. la potenza di kW 34,14 presso la centrale idroelettrica in loc. " S. Sebastiano " in Comune di Valli del Pasubio(VI), ad uso idroelettrico.

CONSIDERATO che l'acqua utilizzata dalla suddetta Comunità Montana Leogra-Timonchio risulta afferente alla concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso potabile in capo al Comune di Valli del Pasubio(VI) - pratiche n. 150/LE (Decreto n. 485 del 22/08/2014) e n. 257/LE (Decreto n. 486 del 22/08/2014) e , che viene convogliata a valle tramite l'esistente collettore dell'acquedotto consortile;

VISTO che la Comunità Montana Leogra-Timonchio è costituita dai Comuni di Monte di Malo, Piovene Rocchette, Santorso, Schio, Torrebelvicino e Valli del Pasubio e che tra le finalità di detta società vi è l'attività di gestione e realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica;

RITENUTO, pertanto, che detta Comunità Montana Leogra-Timonchio, ai sensi dell'art. 83 bis della L.R. 11/2001, abbia titolo all'utilizzo della risorsa idrica ad uso potabile per la produzione di energia elettrica con il pagamento del previsto canone;

VISTO il nulla-osta per lo sfruttamento idroelettrico della risorsa potabile della Sorgente Costabella e Colle Posina , rilasciato dall'ente gestore AVS con nota in data 01/08/2013 n.3644;

VISTO il disciplinare n. 254 di registro atti Sezione Bacino Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 10/11/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato l'utilizzo di acqua per la produzione di energia elettrica;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 83bis della L.R. 13.04.2001;

VISTE le D.G.R.V. n. 721/2003; D.G.R.V. 694/2013;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Comunità Montana Leogra - Timonchio(c.f. 83002290241 e p. iva 02552010247) con sede in Schio(VI) in Largo Fusinelle, 1, il diritto di derivare acqua da sorgente " Costabella " e sorgente " Colle Posina " tramite condotta consortile dell'acquedotto ", per moduli medi 0, 24(l/s 24), atta a produrre sul salto di 145 m. la potenza di kW 34,14 presso la centrale idroelettrica in loc. " S. Sebastiano " in Comune di Valli del Pasubio(VI), ad uso idroelettrico.

ART. 2 - La concessione per l'utilizzo della suddetta acqua è accordata, conformemente a quella per l'uso potabile da cui essa dipende (pratica n. 150/LE - Decreto n. 485 del 22/08/2014 e pratica n. 257/LE - Decreto n. 486 del 22/08/2014), per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del 22/08/2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare in data 10/11/2014 n. 254 di registro atti Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e

verso il pagamento del canone annuo di Euro 1001,33 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286325)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 711 del 21 novembre 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 18/07/2001 e successiva di inizio attività in data 24/09/2013 n. 1974 della Comunità Montana Leogra-Timonchio per derivazione d'acqua da sorgente "Manozzo 1" tramite condotta consortile dell'acquedotto, per moduli medi 0,30(l/s 30), atta a produrre sul salto di 125 m. la potenza di kW 36,79 presso la centrale idroelettrica in loc. "Grumale" in Comune di Valli del Pasubio(VI), ad uso idroelettrico. Pratica n. 298/LE.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il Decreto per concessione di derivazione d'acqua da sorgente "Manozzo 1" tramite condotta consortile dell'acquedotto, per moduli medi 0,30 (l/s 30), in loc. "Grumale" in Comune di Valli del Pasubio(VI), ad uso idroelettrico. Istanza in data 18/07/2001 e successiva di inizio attività in data 24/09/2013 n. 1974 della Comunità Montana Leogra-Timonchio di Schio(VI) R.D. 1775/1933.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 18/07/2001 e successiva di inizio attività in data 24/09/2013 n. 1974 della Comunità Montana Leogra-Timonchio per derivazione d'acqua da sorgente "Manozzo 1" tramite condotta consortile dell'acquedotto, per moduli medi 0,30(l/s 30), atta a produrre sul salto di 125 m. la potenza di kW 36,79 presso la centrale idroelettrica in loc. "Grumale" in Comune di Valli del Pasubio(VI), ad uso idroelettrico.

CONSIDERATO che l'acqua utilizzata dalla suddetta Comunità Montana Leogra-Timonchio risulta afferente alla concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso potabile in capo al Comune di Valli del Pasubio(VI) - pratica n. 162/LE (Decreto n. 487 del 22/08/2014) e, che viene convogliata a valle tramite l'esistente collettore dell'acquedotto consortile;

VISTO che la Comunità Montana Leogra-Timonchio è costituita dai Comuni di Monte di Malo, Piovene Rocchette, Santorso, Schio, Torrebelvicino e Valli del Pasubio e che tra le finalità di detta società vi è l'attività di gestione e realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica;

RITENUTO, pertanto, che detta Comunità Montana Leogra-Timonchio, ai sensi dell'art. 83 bis della L.R. 11/2001, abbia titolo all'utilizzo della risorsa idrica ad uso potabile per la produzione di energia elettrica con il pagamento del previsto canone;

VISTO il nulla-osta per lo sfruttamento idroelettrico della risorsa potabile della Sorgente Manozzo 1 , rilasciato dall'ente gestore AVS con nota in data 01/08/2013 n.3644;

VISTO il disciplinare n. 255 di registro atti Sezione Bacino Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 10/11/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato l'utilizzo di acqua per la produzione di energia elettrica;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 83bis della L.R. 13.04.2001;

VISTE le D.G.R.V. n. 721/2003; D.G.R.V. 694/2013;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Comunità Montana Leogra - Timonchio(c.f. 83002290241 e p. iva 02552010247) con sede in Schio(VI) in Largo Fusinelle, 1, il diritto di derivare acqua da sorgente " Manozzo 1 " tramite condotta consortile dell'acquedotto , per moduli medi 0,30(l/s 30), atta a produrre sul salto di 125 m. la potenza di kW 36,79 presso la centrale idroelettrica in loc. " Grumale " in Comune di Valli del Pasubio(VI), ad uso idroelettrico.

ART. 2 - La concessione per l'utilizzo della suddetta acqua è accordata, conformemente a quella per l'uso potabile da cui essa dipende (pratica n. 162/LE - Decreto n. 487 del 22/08/2014), per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del 22/08/2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni citate nel disciplinare in data 10/11/2014 n. 255 di registro atti Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1079,05 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 286326)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 712 del 21 novembre 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 07/08/2008 e successiva di inizio attività in data 24/09/2013 n.1973 della Comunità Montana Leogra-Timonchio per derivazione d'acqua da sorgente "Malunga" tramite condotta consortile dell'acquedotto, per moduli medi 0,02 (l/s 2), atta a produrre sul salto di 149 m. la potenza di kW 2,92 presso la centrale idroelettrica in loc. Casarotti in Comune di Valli del Pasubio(VI), ad uso idroelettrico. Pratica n. 505/LE.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il Decreto per concessione di derivazione d'acqua da sorgente Malunga, tramite condotta consortile dell'acquedotto in loc. Casarotti in Comune di Valli del Pasubio per moduli medi 0,02(l/s 2), per uso idroelettrico. Istanza in data 07/08/2008 e successiva di inizio attività in data 24/09/2013 n. 1973 della Comunità Montana Leogra-Timonchio di Schio(VI) R.D. 1775/1933.

Il Direttore

VISTA l' istanza in data 07/08/2008 e successiva di inizio attività in data 24/09/2013 n. 1973 della Comunità Montana Leogra-Timonchio per derivazione d'acqua da sorgente "Malunga" tramite condotta consortile dell'acquedotto ", per moduli medi 0,02(l/s 2), atta a produrre sul salto di 149 m. la potenza di kW 2,92 presso la centrale idroelettrica in loc. Casarotti in Comune di Valli del Pasubio(VI), ad uso idroelettrico.

CONSIDERATO che l'acqua utilizzata dalla suddetta Comunità Montana Leogra-Timonchio risulta afferente alla concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso potabile in capo al Comune di Valli del Pasubio(VI) - pratica n. 257/LE, che viene convogliata a valle tramite l'esistente collettore dell'acquedotto consortile;

VISTO che la Comunità Montana Leogra-Timonchio è costituita dai Comuni di Monte di Malo, Piovene Rocchette, Santorso, Schio, Torrebelvicino e Valli del Pasubio e che tra le finalità di detta società vi è l'attività di gestione e realizzazione degli impianti per produzione di energia elettrica;

RITENUTO, pertanto, che detta Comunità Montana Leogra-Timonchio, ai sensi dell'art. 83 bis della L.R. 11/2001, abbia titolo all'utilizzo della risorsa idrica ad uso potabile per la produzione di energia elettrica con il pagamento del previsto canone;

VISTO il disciplinare n. 253 di registro atti Sezione Bacino Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 10/11/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato l'utilizzo di acqua per la produzione di energia elettrica;

VISTO il nulla-osta per lo sfruttamento idroelettrico della risorsa potabile della Sorgente Malunga, rilasciato dall'ente gestore AVS con nota ion data 01/08/2013 n.3644;

VISTA l'autorizzazione alla realizzazione e conduzione della Centralina idroelettrica sull'acquedotto Malunga da parte del Comune di Valli del Pasubio con nota 05/08/2013 n. 4330 ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 83bis della L.R. 13.04.2001;

VISTE le D.G.R.V. n. 721/2003; D.G.R.V. 694/2013;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Comunità Montana Leogra - Timonchio(c.f. 83002290241 e p. iva 02552010247) con sede in Schio(VI) in Largo Fusinelle, 1, il diritto di derivare acqua da sorgente " Malunga " tramite condotta consortile dell'acquedotto, per moduli medi 0,02(l/s 2), atta a produrre sul salto di 149 m. la potenza di kW 2,92 presso la centrale idroelettrica in loc. Casarotti in Comune di Valli del Pasubio(VI), ad uso idroelettrico.

ART. 2 - La concessione per l'utilizzo della suddetta acqua è accordata, conformemente a quella per l'uso potabile da cui essa dipende (pratica n. 257/LE - Decreto n. 486 del 22/08/2014), per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del 22/08/2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10/11/2014 n. 253 di

registro atti Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

(Codice interno: 286185)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 16 del 10 novembre 2014

Voltura alla società "Fanin Srl" dell'autorizzazione rilasciata alla ditta "Natcor Srl", con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1587 del 31.07.2012 a seguito di contratto d'affitto di ramo d'azienda.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si trasferisce l'autorizzazione unica originariamente rilasciata alla società "Natcor Srl", alla società "Fanin Srl". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV n. 1587 del 31.07.2012. Istanza pervenuta al protocollo della regione Veneto n. 317504 del 24.07.2014 perfezionata il 24.10.2014. Contratto di affitto di ramo d'azienda del 27.06.2014 Rep. 72552 Racc. 17342.

Il Dirigente

PREMESSO che con deliberazione n. 1587 del 31 luglio 2012 la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato ai sensi del D.Lgs 387/2003 alla ditta "Natcor S.r.l." con sede legale in località San Tomio di Malo (VI), l'autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da circa 989 kWe, alimentato a olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Malo (VI), nel rispetto di quanto prescritto nel parere della CTRA n. 3780 espresso nella seduta del 19.04.2012;

VISTA l'istanza della ditta "Fanin Srl" con sede legale in Malo (VI) - frazione di San Tomio, via Fondo Muri n. 43, di voltura dell'autorizzazione rilasciata con la sopraccitata deliberazione, pervenuta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera n. 317504 del 24.07.2014 e perfezionata il 24.10.2014 con nota prot. 446805;

VISTO il contratto redatto dal notaio in Vicenza dottor G. Muraro in data 27 giugno 2014, Rep. n.72552, Racc. n. 17342, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa il 10.07.2014 al n. 5756 Serie 1T - agli atti dell'Ufficio - dal quale risulta che la società "Natcor Srl" ha concesso in affitto alla società "Fanin Srl" il ramo d'azienda produttivo comprensivo anche dell'impianto di produzione di energia oggetto della citata deliberazione n. 1587/12;

VISTA la dichiarazione di impegno - giusta nota del 24.10.2014 prot. 446205 - della ditta Fanin Srl alla presentazione della garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo a seguito della dismissione dell'impianto in conformità di quanto indicato dall'art. 12 del D.Lgs 387/2003, dal D.M. 10.09.2010 p. 13.1 lett. J) e dalla DGR n. 253/2012;

VERIFICATO presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza che non risultano ulteriori variazioni tali da contestare la volturazione dell'atto sopraccitato;

RITENUTO di accogliere l'istanza, concedendo alla Società "Fanin Srl" con sede legale in Malo (VI) - frazione di San Tomio, via Fondo Muri n. 43, la voltura dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione del Veneto con deliberazione della Giunta n. 1587 del 31.07.2012, confermandone prescrizioni e condizioni anche eventualmente indicate nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3780/2012, allegato alla stessa;

VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 e il successivo Regolamento Regionale n. 4 del 03.12.2013 inerenti le funzioni del dirigente di settore.

decreta

1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di volturare alla società "Fanin Srl" con sede legale in Malo (VI) - frazione di San Tomio, via Fondo Muri n. 43 l'"Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da circa 989 kWe, alimentato a olio vegetale da realizzarsi nel Comune di Malo (VI)," rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 1587 del 31.07.2012;

3. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione della Giunta n. 1587/12 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente n. 3780/2012 allegato alla stessa;
4. di prescrivere alla ditta Fanin Srl la presentazione, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto, della garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo a seguito della dismissione dell'impianto in conformità di quanto indicato dall'art. 12 del D.Lgs 387/2003, dal D.M. 10.09.2010 p. 13.1 lett. J) e dalla DGRV n. 253/2012;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla società Fanin Srl, alla ditta Natcor Srl, alla Provincia di Vicenza, al comune di Malo (VI), al Dipartimento Arpav di Vicenza, all'Enel Distribuzione S.p.A., alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Enel S.p.A. all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Roberto Morandi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

(Codice interno: 285934)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 92 del 14 novembre 2014

FASSA S.p.A. Sostituzione forno esistente e ottimizzazione del sistema di ricevimento e stoccaggio della segatura presso lo stabilimento di Spresiano Comune di localizzazione: Spresiano (TV) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., L.R. 26 marzo 1999 n.10 e ss.mm.ii.) Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla ditta Fassa SpA, che prevede la sostituzione di uno dei forni per la produzione di calce esistente e l'ottimizzazione del sistema di ricevimento e stoccaggio della segatura presso lo stabilimento di Spresiano.

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da FASSA S.p.A. (P.IVA./C.F 02015890268) con sede legale in via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV), acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 494527 del 14/11/2013 e rettificata con nota prot. n. 517241 del 27/11/2013, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

VISTO l'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all'albo pretorio dei Comuni interessati, a seguito del quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato, con nota prot. n. 5607 del 08/01/2014, l'avvio del procedimento;

PRESO ATTO che, fuori del termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuta la seguente osservazione che è stata esaminata in sede di istruttoria:

- Comitato Respira Bene di Spresiano, in data 24/01/2014, acquisita con prot. n. 32301;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata, finalizzata all'aumento della quantità di rifiuti stoccati, trattati e inviati a recupero energetico, prevedeva:

- La sostituzione del vecchio forno Acinelli alimentato a metano, avente capacità di produzione di calce pari a 70 ton/giorno, con un nuovo forno Maerz, simile a quello già presente con capacità produttiva di 200 ton/giorno alimentato a metano/segatura, con conseguente aumento della capacità produttiva dello stabilimento da 400 ton/giorno a 530 ton/giorno dio calce;
- L'aumento dei rifiuti legnosi avviati a recupero energetico (R1) da 50 ton/giorno (20.000 ton/anno) a 104 ton/giorno (38.000 ton/anno);
- Inserimento di un nuovo codice CER 19 12 07 (legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06) nell'elenco dei rifiuti da avviare a recupero energetico R1;
- L'ottimizzazione del sistema di ricevimento e stoccaggio di maggiori quantitativi di segatura rispetto a quelli attualmente gestititi;

- Aumento dei rifiuti legnosi destinati ad altri impianti del gruppo FASSA (solo R13) da 31000 a 50000 t/anno senza variazione dei quantitativi massimi istantanei presenti;
- Realizzazione di 8 nuovi punti di emissione in atmosfera , di cui uno in sostituzione del camino autorizzato per il forno Acinelli.

PRESO ATTO che a seguito della nota della Regione prot. n. 48953 del 04/02/2014 di convocazione alla Commissione Regionale VIA del 12/02/2014, la ditta FASSA s.p.A. ha chiesto con nota prot. n. 61604 del 11/02/2014, "il ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno per la necessità di svolgere approfondimenti tecnici" e nel contempo l'iscrizione alla successiva riunione di Commissione VIA;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 73187 del 19/02/2014, la Ditta ha comunicato che "...a seguito della necessità di aggiornare alcuni elaborati..." trasmetteva documentazione revisionata, che sostituiva quella depositata in data 14/11/2013 e nella quale la Ditta ha presentato le seguenti modifiche rispetto al precedente progetto:

- rinuncia all'attività di recupero energetico (R1) nel nuovo forno Maerz, che quindi verrebbe alimentato esclusivamente a metano;
- rinuncia all'inserimento del nuovo codice CER 19 12 07;
- riduzione del quantitativo di rifiuti avviati a recupero energetico R1 nel forno Maerz esistente e autorizzato a 80 t/giorno (realizzando un incremento rispetto allo stato attuale di 25 ton/giorno);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 25/02/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che l'argomento, posto all'ordine del giorno della Commissione Regionale V.I.A. del 12/03/2014, è stato ritirato per consentire un supplemento d'istruttoria richiesto dal referente del gruppo istruttorio in ragione della necessità di acquisire ulteriori elementi di informazione sugli impatti ambientali tenuto altresì conto dei prospettati quantitativi di rifiuti da conferire;

PRESO ATTO che:

- con nota del 19/03/2014, prot. n. 119298, la Ditta ha inoltrato "richiesta di sospensione del procedimento fino al deposito della documentazione revisionata a sostituzione di quanto già agli atti";
- con nota del 27/03/2014, prot. n. 132026, la Ditta ha comunicato che "a seguito dello svolgimento di approfondimenti tecnici ha ritenuto apportare alcune modifiche al progetto depositato" ed ha depositato documentazione in sostituzione integrale di quella precedentemente depositata in data 19/02/2014 e nella quale la ditta presenta le seguenti modifiche:
    - ♦ riduzione ulteriore del quantitativo di rifiuti avviati a recupero energetico R1 nel forno Maerz esistente e autorizzato a 69 ton/giorno (realizzando un incremento rispetto allo stato attuale di 5000 ton/anno);
    - ♦ riduzione del numero di nuovi camini da realizzare da otto a due, di cui uno in sostituzione del camino autorizzato per il forno Acinelli;

Nella medesima nota la Ditta dichiara che "...poiché risulta antieconomico utilizzare il nuovo forno con gas metano, successivamente all'istanza di permesso a costruire l'azienda intende avviare presso la Regione Veneto la procedura di Valutazione Impatto Ambientale per poter svolgere l'attività di Recupero energetico R1 (utilizzo di segatura come combustibile) anche nel nuovo forno Maerz...";

- con nota del 21/05/2014, prot. n. 220995, la Ditta ha provveduto ad inoltrare un documento di sintesi degli impatti su atmosfera e viabilità a supporto della documentazione depositata;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 28/05/2014, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio,

ha valutato che l'intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, con riferimento all'Allegato V - "Criteri per la Verifica di Assoggettabilità" alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.i e, pertanto, ha ritenuto di doverlo assoggettare alla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che in data 29/05/2014, con prot. n. 231998, è pervenuta la nota della Provincia di Treviso relativamente alle motivazioni alla base del voto espresso durante la Commissione del 28/05/2014;

PRESO ATTO che gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con nota prot. n. 267358 del 20/06/2014 hanno comunicato alla Ditta FASSA S.p.A. ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 le valutazioni espresse dalla Commissione Regionale VIA assunte nella seduta del 28/05/2014;

PRESO ATTO altresì che la Ditta FASSA S.p.A con nota prot. n. 283657 del 02/07/2014. ha provveduto a presentare le proprie osservazioni in risposta alla citata nota prot. n. 267358 del 20/06/2014 ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- in data 28/07/2014, prot. n. 320621, è stata depositata dalla Ditta FASSA S.p.a istanza di procedura di V.I.A. per il medesimo intervento di cui all'oggetto, in particolare per la "sostituzione forno autorizzato presso lo stabilimento di Spresiano";
- in data 20/08/2014, con nota prot. n. 352394, la Sezione Coordinamento Attività Operative, ha comunicato l'avvio del procedimento per l'istanza di procedura di VIA di cui sopra;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, viste le osservazioni presentate dalla ditta FASSA SpA con nota prot. n.283657 del 02/07/2014 ai sensi dell'art.10-bis della L.241/90 e ss.mm.ii. che confermavano i dati di progetto, nella seduta del 03/09/2014, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condivise e ribadite le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

- l'impianto si trova a circa 300 m da due siti di Rete Natura 2000, la ZPS IT3240023 "Grave del Piave" e il SIC IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fissi di Negrisia. Le due aree SIC e ZPS più vicine si trovano ad est dello stabilimento e risultano sovrapposte. In adiacenza allo stabilimento si trovano l'area di tutela paesaggistica del "medio corso del Piave" e una "zona umida";
- il progetto comporta un aumento di capacità produttiva da 400 t/g a 530 t/g di calce con aumento quindi di 130 t/g, pari al 32,5%, rispetto allo stato attuale;
- il progetto comporterà un aumento di rifiuti in ingresso per le attività di recupero R1 da un quantitativo attuale autorizzato di 20.000 t/a a 25.000 t/a (CER 03 01 05 e CER 15 01 03), e per l'attività di messa in riserva preliminare all'avvio ad impianti terzi, R13, (CER 03 01 05) da un quantitativo autorizzato di 31.000 t/a a 50.000 t/a;
- il progetto determinerà un aumento sul traffico, come conseguenza dell'aumento della capacità produttiva (minerale in ingresso e calce in uscita) e dell'aumento dei rifiuti in ingresso, per entrambe le attività R1 e R13, e quindi comporterà un aumento significativo dell'impatto viario. La movimentazione complessiva degli automezzi in ingresso e in uscita dallo stabilimento subirà un incremento di 24 mezzi al giorno che corrisponde ad un incremento percentuale del 9%;
- il funzionamento a gas metano risulta antieconomico come peraltro specificato dalla ditta Fassa con nota inviata agli uffici del Settore VIA del 27/03/2014 prot. n. 132026;
- la documentazione è carente al fine di valutare la qualità dell'aria rispetto alle emissioni diffuse connesse in particolare con il traffico e considerata la vicinanza dei siti SIC e ZPS di Rete Natura 2000;

ha valutato di confermare il parere espresso nella seduta di Commissione VIA del 28/05/2014 secondo cui l'intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, con riferimento all'Allegato V - "Criteri per la Verifica di Assoggettabilità" alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.i e, pertanto, ha ritenuto di doverlo assoggettare alla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che nella seduta della Commissione Regionale VIA del 24/09/2014 è stato approvato il verbale della seduta del 03/09/2014;

decreta

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 03/09/2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
2. Di dare atto che la Ditta FASSA S.p.A con nota prot. n. 283657 del 02/07/2014. ha provveduto a presentare le proprie osservazioni in risposta alla nota prot. n. 267358 del 20/06/2014 ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento a FASSA S.p.A., con sede legale in Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV) - pec: *ambiente@fassabortolo.telecompost.it*, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Spresiano (TV);
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

(Codice interno: 286236)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 399 del 19 novembre 2014

Concessione relativa all'utilizzo di terreno demaniale, sommità arginale e specchio acqueo nel Comune di Bosaro e parte nel Comune di Arquà Polesine (RO), fiume Canalbianco. Ditta: DELTA VACANZE S.R.L. di ARQUA' POLESINE (RO) (Pratica n° CB_AT00026) Variazione della destinazione d'uso di una parte di area concessa.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede la variazione della destinazione d'uso della concessione originaria assentita con decreto n. 135 del 22.03.2006 dell'Unità Periferica del Genio Civile di Rovigo e relativo disciplinare Rep. n. 606 del 13.03.2006, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovigo il 17.03.2006 al n. 1006 Serie 3. Pratica CB_AT00026. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: decreto n. 135 del 22.03.2006 dell'Unità Periferica del Genio Civile di Rovigo e relativo disciplinare Rep. n. 606 del 13.03.2006, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovigo il 17.03.2006 al n. 1006 Serie 3; istanza di variazione della destinazione d'uso di una parte di area concessa pervenuta in data 18.09.2014; nulla osta ai fini idraulici della Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo con nota prot. n. 476504 del 11.11.2014;

Il Direttore

VISTO il decreto n. 135 del 22.03.2006 dell'Unità Periferica del Genio Civile di Rovigo e relativo disciplinare Rep. n. 606 del 13.03.2006, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovigo il 17.03.2006 al n. 1006 Serie 3 con cui si assentiva la concessione relativa all'utilizzo di terreno demaniale, sommità arginale e specchio acqueo nel Comune di Bosaro e parte nel Comune di Arquà Polesine, fiume Canalbianco;

VISTA l'istanza, pervenuta in data 18.09.2014, con cui la Delta Vacanze S.r.l. di Arquà Polesine (RO) ha chiesto di variare la destinazione d'uso di parte del mappale 368 ex 51 del Fg. 16 del Comune di Arquà Polesine, area di cui alla concessione;

VISTO il nulla osta, ai soli fini idraulici, espresso dalla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo con nota prot. n. 476504 del 11.11.2014;

CONSIDERATO, inoltre, che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla Delta Vacanze S.r.l. (P. IVA 00234980290), con sede legale in Via Nazionale Adriatica, n. 656/2 in Comune di Arquà Polesine (RO), la variazione della destinazione d'uso, da uso industriale, artigianale e commerciale a sfalcio di prodotti erbosi, di parte del mappale 368 ex 51 del Fg. 16 del Comune di Arquà Polesine, relativa alla concessione per l'utilizzo di terreno demaniale, sommità arginale e specchio acqueo nel Comune di Bosaro e parte nel Comune di

Arquà Polesine , fiume Canalbianco , con le modalità stabilite nel disciplinare Rep. n. 606 del 13.03.2006, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovigo il 17.03.2006 al n. 1006 Serie 3.

2. La durata della concessione rimane invariata e scadrà pertanto il 31.12.2015.
3. Il canone annuo, relativo al 2015, è di Euro 4.323,69 (quattromilatrecentoventitre/69), rideterminato in base alla D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004 "Modifiche al tariffario dei canoni delle concessioni del demanio idrico di cui alla D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003".
4. Il caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 286262)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 400 del 20 novembre 2014

Concessione demaniale per il mantenimento di una piattaforma galleggiante nel tratto di Canalbianco compreso tra ponte Castello e ponte S. Andrea, ramo interno, in Comune di Adria (RO). Ditta: ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE di ADRIA (RO) (Pratica n° CB_PA00016) Rinnovo concessione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rinnovo della concessione, richiesta dall'Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde di Adria con istanza del 11.08.2014. Pratica CB_PA00016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo del 11.08.20143; pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 1201 del 01.08.2014, della Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo con nota prot. n. 359536 del 27.08.2014 e del Comune di Adria con nota prot. n. 25178 del 02.09.2014; disciplinare di rinnovo concessione Rep. n. 39 del 19.11.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 11.08.2014 con la quale l'Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde di Adria (Cod. Fiscale 00224750299) con sede legale in Via Malfatti, 50 in Comune di Adria ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento di una piattaforma galleggiante nel tratto di Canalbianco compreso tra ponte Castello e ponte S. Andrea, ramo interno, in Comune di Adria (RO);

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dalla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo con nota prot. n 359536 del 27.08.2014, da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 1201 del 01.08.2014 e dal Comune di Adria con nota prot. n. 25178 del 02.09.2014;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 19.11.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui l'Associazione dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo all'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE di ADRIA (RO) (Cod. Fiscale 00224750299), con sede legale in Via Malfatti, 50 in Comune di Adria (RO) della concessione demaniale per il mantenimento di una piattaforma galleggiante nel tratto di Canalbianco compreso tra ponte Castello e ponte S. Andrea, ramo interno, in Comune di Adria (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 19.11.2014 iscritto al n. 39 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 1 (uno) anno con decorrenza dal 16.08.2014. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2014, è di Euro 104,25 (centoquattro/25) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

(Codice interno: 285916)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE n. 260 del 13 novembre 2014

Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale (S.F.M.R). Lotto D3 - Comune di Venezia - Nodo Gazzera: Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana. Decreto di pagamento dell'indennità di occupazione, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R n. 327/2001 e ss.mm.ii. Ditta: PIOPPO S.R.L.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio dell'area di proprietà della ditta concordataria PIOPPO S.R.L., C.F. e P.IVA 03298280268, nell'ambito delle procedure per la realizzazione dei lavori del S.F.M.R., Lotto D3 - Nodo della Gazzera.

Il Direttore

(omissis)

decreta

Art. 1) di eseguire, per quanto in premessa indicato, il pagamento diretto dell'indennità di occupazione temporanea dell'immobile necessario all'esecuzione dei lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale (S.F.M.R.), Comune di Venezia - Lotto D3 - Nodo della Gazzera: Int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana, a favore della ditta:

PIOPPO S.R.L., C.F. e P.IVA 03298280268, con sede in Via Crevada 8/C, cap 31058 Susegana (TV), prop. 1/1;
Bene censito in Comune di Venezia: NCEU-Sez. ME-Foglio 13-Mapp. 2106, sub 17, occupazione temporanea
mq. 20;
Indennità di occupazione temporanea Euro 418,75+IVA, se dovuta;

Art. 2) di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dando atto che l'opposizione da parte di eventuali terzi dovrà essere presentata alla Regione del Veneto, Sezione Infrastrutture, Via Baseggio 5, 30174 Mestre (VE), entro 30 giorni successivi alla pubblicazione;

Art. 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ai sensi dell'articolo 53 del DPR n. 327/2001, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Stefano Angelini

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 286175)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 184 del 22 ottobre 2014

Autorizzazione all'esercizio della sede di raccolta di San Polo di Piave (TV), sita via Mura n. 69, articolazione organizzativa della Struttura di Raccolta convenzionata (Unità di Raccolta) AVIS della Provincia di Treviso. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta presso la sede di San Polo di Piave (TV) sita in via Mura n. 69, quale articolazione organizzativa della Struttura di Raccolta convenzionata (Unità di Raccolta) AVIS della Provincia di Treviso autorizzata con Decreto n. 47 del 2 aprile 2014del Direttore Generale Area Sanità e Sociale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: rapporto di verifica del 5 dicembre 2013; istanza di autorizzazione prot. n. 628 del 7 maggio 2014; parere CRITE del 30/09/2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
- la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
- la DGR n. 852/2010, per sostenere uno sviluppo ordinato e qualificato della rete delle Unità di Raccolta delle province di Padova, Treviso e Venezia, ha introdotto, in fase autorizzativa, la valutazione di coerenza con parametri di programmazione regionale, stabilendo peraltro che *"al fine di salvaguardare l'esistente, si ritiene opportuno applicare questi criteri di programmazione solo alle UR di nuova realizzazione e di nuova apertura"*;
- la DGR n. 755/2011 di recepimento dell'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha definito i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica;
- la DGR n. 755/2011 ha stabilito inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007,
- la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli emocomponenti che integrano quanto già previsto dalla DGR n. 755/2011;
- il Centro Nazionale Sangue ha emanato nel mese di febbraio 2014 la "Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti", la quale costituisce un riferimento metodologico fondamentale per l'applicazione dei requisiti di cui alla DGR 755/2011;

DATO ATTO CHE

- con Decreto n. 47 del 2 aprile 2014 il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio della sopracitata Unità di Raccolta, escludendo l'articolazione organizzativa (Sede di raccolta) di San Polo di Piave in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 ha dato esito negativo;
- il titolare dell'Autorizzazione dell'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Treviso, a seguito dell'adeguamento delle non conformità strutturali evidenziate dal Rapporto di verifica del 5 dicembre 2013 sulla sede di raccolta di San Polo di Piave, ha presentato nuova istanza per l'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero presso la

predetta sede sita in San Polo di Piave (TV) via Mura n. 69, agli atti;
- il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato della Direzione Area Sanità e Sociale, ha coordinato il processo di valutazione dell'adeguatezza degli interventi strutturali posti in essere presso la sede di San Polo di Piave, mediante il gruppo tecnico costituito dall'Azienda ULSS n. 12 che aveva rilevato le situazioni non conformi nella precedente visita autorizzativa;
- il responsabile del CRAT con nota prot.n. 577/2014/V del 25 settembre 2014 ha espresso il nulla osta all'autorizzazione della sede di raccolta di San Polo di Piave a seguito del superamento della non conformità critica rilevata nel corso della precedente visita di verifica;
- le valutazioni di cui sopra sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011) ed hanno evidenziato per la sede di raccolta di San Polo di Piave le risultanze di cui all'**Allegato A**;

RITENUTO

- alla luce delle attività istruttorie svolte a cura del CRAT che detiene la relativa documentazione originale, di autorizzare all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero l'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Treviso presso la sua articolazione organizzativa di San Polo di Piave (TV) sita in via Mura n. 69, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti risultati non conformi alla precedente visita di verifica hanno avuto gli esiti di cui all'**Allegato A**;

VISTI

- il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
- la L.R. n. 22/2002;
- la L. n. 219/2005;
- il D.lgs n. 261/2007;
- la DGR n. 2501/2004 e s.m.i.;
- la DGR n. 2467/2006;
- la DGR n. 3675/2008;
- la DGR n, 852/2010;
- l'Accordo Stato Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;
- la DGR n. 755/2011;
- l'Accordo Stato Regioni n. 149/CSR del 25 luglio 2012;
- la DGR n. 954/2013;
- L.R. n. 43/2013;
- DGR n. 1145/2013;
- la nota prot.n. 577/2014/V del 25 settembre 2014 del responsabile del CRAT;
- il parere favorevole della CRITE espresso nella seduta del 30/09/2014.

decreta

1. di autorizzare, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero l'Unità di Raccolta AVIS della Provincia di Treviso presso la sua articolazione organizzativa (Sede di raccolta) di San Polo di Piave (TV) sita in via Mura n. 69, come indicato nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare al CRAT il monitoraggio dell'adeguamento al requisito rispetto al quale la Sede dell'Unità di raccolta AVIS della Provincia di Treviso risulta ancora non conforme, così come esplicitato nell'**Allegato A**, nei tempi prescritti di cui al medesimo allegato che decorrono dalla data di emissione del presente provvedimento;
3. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento da parte del CRAT, il titolare dell'autorizzazione comunichi al medesimo Coordinamento un piano di adeguamento al requisito rispetto al quale risulta una non conformità in essere, così come indicato nell'Allegato A;
4. di stabilire che il mancato adeguamento nei termini prescritti al requisito rispetto al quale risulta la non conformità in essere comporta, con riferimento alle attività e alle sedi interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

Allegato A al decreto n. 184 del 22 OTT. 2014

REGIONE DEL VENETO

Tabella 1. Dettaglio sede di raccolta

UNITA' DI RACCOLTA AVIS PROVINCIALE DI TREVISO					
SEDE DI RACCOLTA		**INDIRIZZO**		**ATTIVITA'**	**GIUDIZIO**
Codice Struttura	**Denominazione**				
ESP	Sede di raccolta di SAN POLO DI PIAVE	Via Mura, 69 - Distretto Socio Sanitario	San Polo Di Piave (TV)	Raccolta sangue intero	Positivo con prescrizioni

Tabella 2. Esito adeguamento requisiti non conformi

Rapporto di Verifica del 05.12.2013	Sede di raccolta di SAN POLO DI PIAVE	**CODICE NAZIONALE REQUISITO NON CONFORME (*)**	**VALUTAZIONE NON CONFORMITA'** (definizione nazionale)	**TEMPO DI ADEGUAMENTO**	**ESITO ADEGUAMENTO**
		US.3.3	Critica	Immediato	NC Risolta
		UT.2	Significativa	6 mesi	NC In essere

(*) Per la descrizione completa dei requisiti si rimanda alla DGR n. 755/11 Allegato A

Nota: le non conformità relative a requisiti organizzativi sono state imputate all'Unità di Raccolta nel suo complesso

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

(Codice interno: 285921)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 156 del 03 ottobre 2014

Associazione "UNICARVE - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CARNI BOVINE", con sede in Legnaro (PD). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 27 giugno 2014 dalla Associazione ora denominata "UNICARVE - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CARNI BOVINE", con sede in Legnaro (PD), come da atto a rogito del dott. Andrea Busato, Notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, n. 403 di repertorio e n. 249 di raccolta, che vengono contestualmente iscritte al numero 65 (PD/278) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2004 dell' 11 novembre 1988, ai sensi della Legge Regionale del 10 settembre 1981 n. 57 veniva concesso il riconoscimento all'Associazione Produttori Carne del Veneto - A.CAR.VE. - con sede in Cadoneghe (PD);
- l'Associazione, a seguito di diversa corrispondenza intercorsa con la scrivente Struttura, con nota del 7 giugno 2014, attivava la procedura volta all'approvazione di talune modifiche statutarie;
- con nota prot. n. 259175 del 17 giugno 2014, la scrivente Sezione formulava talune osservazioni in ordine allo Statuto;
- l'Assemblea Straordinaria dell' Associazione ora denominata "UNICARVE - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CARNI BOVINE", con sede in Legnaro (PD), in data 27 giugno 2014, approvava un nuovo Statuto così come da atto a rogito del dott. Andrea Busato, Notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, n. 403 di repertorio e n. 249 di raccolta, stessa data;
- con documentata istanza del 9 luglio 2014, pervenuta a questa Sezione il 10 luglio 2014, prot. reg. n. 295611, il Legale rappresentante dell' Ente chiedeva formalmente l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea in data 27 giugno 2014;
- con nota della scrivente Sezione prot. n. 309420 del 21 luglio 2014, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

Tutto ciò premesso:

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2004 dell' 11 novembre 1988;
- VISTA la corrispondenza intercorsa con l'Associazione;
- VISTA la nota dell'Associazione del 7 giugno 2014;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 259175 del 17 giugno 2014;
- VISTO l' atto a rogito del dott. Andrea Busato, Notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, n. 403 di repertorio e n. 249 di raccolta, del 27 giugno 2014;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell' Ente del 9 luglio 2014, pervenuta a questa Sezione il 10 luglio 2014, prot. reg. n. 295611;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 309420 del 21 luglio 2014;
- VISTI gli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;

- ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione del nuovo Statuto deliberato dall'Ente in data 27 giugno 2014;

decreta

1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 27 giugno 2014, dall' Associazione ora denominata "UNICARVE - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CARNI BOVINE", con sede in Legnaro (PD), codice fiscale 02122450287, come da atto a rogito del dott. Andrea Busato, Notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, n. 403 di repertorio e n. 249 di raccolta stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 65 (PD/278) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto dell' Ente nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 34 (trentaquattro) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A);**
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 286182)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 158 del 06 ottobre 2014

"Regola di Tai e di Vissà", con sede legale in Pieve di Cadore - frazione di Tai di Cadore (BL). Presa d'atto aggiornamento elenco dei beni costituenti il patrimonio antico e disponibile.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'aggiornamento dell'elenco dei beni costituenti il patrimonio antico e disponibile della Regola in oggetto, deliberato dall'Assemblea Generale dei Regolieri in data 26 ottobre 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 18/41.03-D del 25 marzo 2002 si ricostituiva la "Regola di Tai e di Vissà", con sede in Pieve di Cadore - frazione Tai di Cadore (BL) e si riconosceva alla stessa la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione dell'Ente al n. 103 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche;
- in data 26 ottobre 2012, atto a rogito del Dott. Lorenzo Chiarelli, notaio in Belluno, rep. n. 13994, l'Assemblea Generale dei Regolieri deliberava di aggiornare l'elenco dei beni costituenti il patrimonio della Regola, approvato dalla stessa Assemblea in data 10 novembre 2001, atto a rogito del suddetto notaio, rep. n. 7469, integrando il patrimonio con i seguenti beni:

Patrimonio antico:

- foglio 37, mappale 107, catasto terreni Comune di Pieve di Cadore;
- foglio 37, mappale 64, catasto terreni Comune di Pieve di Cadore;

Patrimonio disponibile:

- foglio 35, mappale 2013, catasto terreni Comune di Pieve di Cadore;
- foglio 35, mappale 427, catasto fabbricati Comune di Pieve di Cadore;
- foglio 35, mappale 2014, catasto fabbricati Comune di Pieve di Cadore;
- foglio 46, mappale 173, catasto terreni Comune di Pieve di Cadore;

dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, con istanza pervenuta in data 9 luglio 2014 (prot. reg. n. 293616) chiedeva all'Amministrazione Regionale di prendere atto delle suddette integrazioni al patrimonio antico e disponibile della Regola;

- con nota prot. n. 297033 del 10 luglio 2014 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Regola l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1787 del 6 luglio 2010;
- con note prot. n. 339429 e prot. n. 339474 dell'8 agosto 2014 la scrivente Struttura trasmetteva rispettivamente al Comune di Pieve di Cadore (BL) e alla Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano copia dell'atto notarile del 26 ottobre 2012, sopra richiamato, chiedendo di far conoscere eventuali osservazioni al riguardo;
- con nota prot. n. 354869 del 22 agosto 2014 la Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano comunicava di subordinare il riscontro alla suddetta nota della scrivente Struttura prot. n. 339474 dell'8 agosto 2014 al ricevimento dei chiarimenti richiesti, con nota dell'Amministrazione Regionale prot. n. 362748 del 26 giugno 2007, al Comune di Pieve di Cadore in merito al riordino delle terre di uso civico; non perveniva, invece, alla data di adozione del presente provvedimento, alcun riscontro da parte del Comune di Pieve di Cadore alla nota della scrivente Sezione prot. n. 354869 dell'8 agosto 2014;

TUTTO CIO' PREMESSO:

- VISTO l'atto a rogito del Dott. Lorenzo Chiarelli, notaio in Belluno, datato 10 novembre 2001, rep. n. 7469;
- VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 18/41.03-D del 25 marzo 2002;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Lorenzo Chiarelli, notaio in Belluno, datato 26 ottobre 2012, rep. n. 13994;
- VISTA l'istanza del Presidente della Regola pervenuta in data 9 luglio 2014 (prot. reg. n. 293616);

- VISTA la nota della scrivente Sezione prot. n. 297033 del 10 luglio 2014;
- VISTE le note della scrivente Sezione prot. n. 339429 e 339474 dell'8 agosto 2014;
- VISTA la nota della Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano prot. n. 354869 del 22 agosto 2014;

- VISTA la corrispondenza intercorsa tra la scrivente Sezione, la Regola di Tai e Vissà di Cadore, il Comune di Pieve di Cadore e la Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano;

- VISTA la L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;

- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTI gli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e la D.G.R. n. 1787 del 6 luglio 2010;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- CONSIDERATO che a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro, da parte del Comune di Pieve di Cadore, alla nota della scrivente Sezione prot. n. 339429 dell'8 agosto 2014, con la quale si chiedeva di far pervenire eventuali osservazioni in merito all'aggiornamento dei beni costituenti il patrimonio antico e disponibile della Regola di Tai e Vissà di Cadore;
- DATO ATTO che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1787 del 6 luglio 2010, il procedimento amministrativo in questione deve comunque concludersi entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza;

decreta

1. di prendere atto dell'aggiornamento dei beni costituenti il patrimonio antico e disponibile della Regola di Tai e Vissà di Cadore, con sede legale in Pieve di Cadore - frazione di Tai di Cadore (BL), C.F. n. 92012890254, consistente nelle integrazioni ai suddetti beni indicate in premessa, come individuate nel verbale dell'Assemblea Generale della Regola datato 26 ottobre 2012, atto a rogito del Dott. Lorenzo Chiarelli, notaio in Belluno, rep. n. 13994 **(Allegato A)**;
2. di iscrivere il presente provvedimento al n. 103 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
3. di trasmettere alla Regola di Tai e Vissà di Cadore e al Comune di Pieve di Cadore il presente Decreto;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 285922)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 161 del 06 ottobre 2014

"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Belluno", in breve denominabile anche "Anffas Onlus di Belluno", con sede in Belluno. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Belluno", in breve denominabile anche "Anffas Onlus di Belluno", con sede in Belluno e si approva il relativo Statuto.

Il Direttore

Premesso che:

- con nota dell'Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Belluno, con sede in Belluno, pervenuta alla scrivente Struttura in data 8 ottobre 2013, prot. reg. n. 427061, veniva attivata la procedura volta al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Ente;
- con nota di questa Struttura prot. n. 2477 del 7 gennaio 2014 venivano formulate alcune osservazioni in merito allo Statuto trasmesso;
- con atto a rogito della dott.ssa Elisa Piccolotto, Notaio in Longarone, iscritto nel Collegio Notarile di Belluno, in data 23 marzo 2014, n. 1004 di repertorio e n. 682 di raccolta, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, veniva approvato un nuovo statuto dell' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Belluno", in breve denominabile anche "Anffas Onlus di Belluno", con sede in Belluno, già costituita in data 7 gennaio 2002 con scrittura privata, registrata all'Agenzia delle Entrate di Belluno, in data 11 gennaio 2002, al n. 65 serie 3;
- con documentata istanza datata 28 aprile 2014, pervenuta alla scrivente Sezione il 16 maggio 2014, prot. reg. n. 213648, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Belluno", con sede in Belluno;
- con nota prot. n. 257019 del 16 giugno 2014 la scrivente Sezione, comunicava il mancato avvio del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa;
- in relazione a quanto chiesto con la succitata nota prot. n. 257019 del 16 giugno 2014, in data 11 luglio 2014, prot. reg. n. 297419, perveniva alla scrivente Struttura una dichiarazione datata 1° luglio 2014, della dott.ssa Elisa Piccolotto, Notaio in Longarone, iscritto nel Collegio Notarile di Belluno;
- con nota prot. n. 317669 del 24 luglio 2014 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- scopo dell'Associazione è quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e crescita sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità;
- l'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale pari a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), di cui il 30%, pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 23 marzo 2014, nonché nella certificazione bancaria datata 17 marzo 2014 allegata allo stesso;

Tutto ciò premesso:

- VISTA la nota dell'Associazione pervenuta alla scrivente Sezione in data 8 ottobre 2013, prot. reg. n. 427061;
- RICHIAMATA la nota di questa Struttura prot. n. 2477 del 7 gennaio 2014;
- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Elisa Piccolotto, Notaio in Longarone, iscritto nel Collegio Notarile di Belluno, del 23 marzo 2014, n. 1004 di repertorio e n. 682 di raccolta;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 28 aprile 2014, pervenuta alla scrivente Sezione il 16 maggio 2014, prot. reg. n. 213648;
- RICHIAMATA la nota di questa Sezione prot. n. 257019 del 16 giugno 2014;
- VISTA la dichiarazione, della dott.ssa Elisa Piccolotto, Notaio in Longarone, iscritto nel Collegio Notarile di Belluno, datata 1° luglio 2014, prot. reg. n. 297419 dell'11 luglio 2014;
- RICHIAMATA la nota prot. n. 317669 del 24 luglio 2014;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Belluno", in breve denominabile anche "Anffas Onlus di Belluno", con sede in Belluno;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. **756** del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Belluno", in breve denominabile anche "Anffas Onlus di Belluno", con sede in Belluno, C.F. n. 93034140256, costituita come da atto a rogito della dott.ssa Elisa Piccolotto, Notaio in Longarone, iscritto nel Collegio Notarile di Belluno, del 23 marzo 2014, n. 1004 di repertorio e n. 682 di raccolta;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in 22 (ventidue) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A);**
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 285923)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 162 del 09 ottobre 2014

"Fondazione Frati Minori Onlus", con sede legale in Venezia. Istanza di approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. Non accoglimento dell'istanza.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento non si accoglie, per incompetenza territoriale dell'Amministrazione Regionale ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, l'istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto in data 18 luglio 2011.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 171 del 30 ottobre 2008 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Frati Minori Onlus", con sede legale in Venezia, costituita con atto a rogito della Dott.ssa Maria Maddalena Buoninconti, notaio in Verona, in data 18 giugno 2008, rep. n. 342542, avente finalità di solidarietà sociale, operando principalmente nei settori della beneficenza; dell'istruzione e della formazione; della salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico; della salvaguardia e valorizzazione della natura e dell'ambiente; della promozione della cultura e dell'arte; della tutela dei diritti civili; della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- successivamente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 18 luglio 2011, atto a rogito della Dott.ssa Maria Maddalena Buoninconti, notaio in Verona, rep. n. 347942, concernenti una più precisa articolazione degli scopi dell'Ente;
- con documentata istanza pervenuta in data 2 luglio 2014 (prot. reg. n. 282912) il legale rappresentante della Fondazione chiedeva al Presidente della Giunta Regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota prot. n. 339539 dell'8 agosto 2014 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza di approvazione delle modifiche statutarie proposte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- con nota pervenuta in data 7 agosto 2014 (prot. reg. n. 349673 del 19 agosto 2014) la Fondazione, in risposta ai chiarimenti richiesti dagli Uffici Regionali con nota prot. n. 292641 dell'8 luglio 2014, in sede di controllo sull'esercizio finanziario 2013 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011 e del proprio Decreto n. 34 del 4 marzo 2014, in merito all'ambito territoriale di operatività dell'Ente, comunicava che l'attività extraregionale dell'Ente aveva carattere ordinario, facendo altresì presente che avrebbe, di conseguenza, provveduto all'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Venezia;
- con nota prot. 399474 del 24 settembre 2014 la scrivente Sezione comunicava alla Fondazione, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che ostavano all'accoglimento dell'istanza di approvazione delle modifiche statutarie proposte;
- detti motivi ostativi consistevano nell'impossibilità, da parte degli Uffici Regionali, di procedere all'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 18 luglio 2011, per incompetenza territoriale della scrivente Amministrazione, in quanto era stato accertato che l'attività della Fondazione veniva svolta fuori dall'ambito regionale in via ordinaria e non in via eccezionale e occasionale, come espressamente dichiarato dal legale rappresentante della Fondazione con la sopra richiamata nota pervenuta in data 7 agosto 2014;
- nel termine stabilito dall'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. non perveniva agli scriventi Uffici alcuna comunicazione da parte della Fondazione;

CONSIDERATO CHE:

- per quanto esposto in premessa, gli Uffici Regionali non possono accogliere l'istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 18 luglio 2011, per incompetenza territoriale della scrivente Amministrazione ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, in quanto si è accertato che l'attività della Fondazione viene svolta fuori dall'ambito regionale in via ordinaria e non in via eccezionale e occasionale, come espressamente dichiarato dal legale rappresentante della Fondazione con la sopra richiamata nota pervenuta in data 7 agosto 2014;
- la Fondazione dovrà, di conseguenza, provvedere all'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Venezia, come evidenziato nella succitata nota regionale prot. n. 292641 dell'8 luglio 2014 e confermato dal legale

rappresentante della Fondazione con la nota pervenuta in data 7 agosto 2014, sopra richiamata;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

- VISTO l'atto a rogito della Dott.ssa Maria Maddalena Buoninconti, notaio in Verona, datato 18 giugno 2008, rep. n. 342542;
- VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 171 del 30 ottobre 2008;
- VISTO l'atto a rogito della Dott.ssa Maria Maddalena Buoninconti, notaio in Verona, datato 18 luglio 2011, rep. n. 347492;
- VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 2 luglio 2014 (prot. reg. n. 282912);
- VISTA la nota della scrivente Sezione prot. n. 292641 dell'8 luglio 2014;
- VISTA la nota del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 7 agosto 2014 (prot. reg. n. 349673 del 19 agosto 2014), che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato B);**
- VISTE le note degli scriventi Uffici prot. n. 339539 e n. 339713 dell'8 agosto 2014;
- VISTA la nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto prot. n. 38289 del 2 settembre 2014 (prot. reg. n. 366625) con la quale si comunicava che la Fondazione era iscritta nell'Anagrafe dell'Onlus con effetti dall'11 agosto 2008;
- VISTA la nota della scrivente Sezione prot. n. 399474 del 24 settembre 2014;
- VISTA la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- VISTE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- VISTO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- RITENUTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 18 luglio 2011 dal Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Frati Minori Onlus", con sede legale in Venezia, non può essere accolta per incompetenza territoriale dell'Amministrazione Regionale ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000;

decreta

1. di non poter accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, l'istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Frati Minori Onlus", con sede legale in Venezia, c.f. n. 94068570277; in data 18 luglio 2011, atto a rogito della Dott.ssa Maria Maddalena Buoninconti, notaio in Verona, rep. n. 347942, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
2. di trasmettere il presente Decreto alla "Fondazione Frati Minori Onlus" e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia per gli adempimenti conseguenti;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Maurizio Gasparin

Allegati *(omssis)*

(Codice interno: 285924)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 163 del 10 ottobre 2014

Associazione "CROCE GIALLA SPINEA - O.N.L.U.S. (Pubblica Assistenza Volontaria acronimo P.A.V.)". Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all' Associazione "CROCE GIALLA SPINEA - O.N.L.U.S. (Pubblica Assistenza Volontaria acronimo P.A.V.)", con sede in Spinea e si approva il relativo Statuto.

Premesso che:

- con nota dell'Associazione CROCE GIALLA SPINEA - O.N.L.U.S., con sede in Spinea, pervenuta alla scrivente Struttura in data 5 novembre 2013, prot. reg. n. 476793, veniva attivata la procedura volta al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Ente;
- con note di questa Struttura prot. n. 22409 del 17 gennaio 2014 e prot. n. 141320 del 2 aprile 2014, venivano formulate alcune osservazioni in merito allo Statuto trasmesso;
- con atto a rogito del dott. Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, in data 28 aprile 2014, n. 32889 di repertorio e n. 10028 di raccolta, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, veniva ricostituita in forma di atto pubblico l' Associazione "CROCE GIALLA SPINEA - O.N.L.U.S. (Pubblica Assistenza Volontaria acronimo P.A.V.), con sede in Spinea e approvato un nuovo statuto;
- con documentata istanza datata 12 luglio 2014 (prot. reg. n. 306065, n. 306069 e n. 306110 del 17 .luglio 2014, e prot. reg. n. 340937 dell'11 agosto 2014) il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell' Associazione "CROCE GIALLA SPINEA - O.N.L.U.S. (Pubblica Assistenza Volontaria acronimo P.A.V.)", con sede in Spinea;
- con nota prot. n. 361609 del 28 agosto 2014 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- scopo dell'Associazione è quello di operare per fini di solidarietà sociale e di Protezione Civile, con l'obiettivo di svolgere attività nel settore sanitario e socio - sanitario e le relative attività di formazione ed istruzione;
- l'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale pari a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), di cui il 30%, pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 28 aprile 2014, nonché nella certificazione bancaria datata 28 aprile 2014 allegata all'istanza del 12 luglio 2014;

Tutto ciò premesso:

- VISTA la nota dell'Associazione CROCE GIALLA SPINEA - O.N.L.U.S., con sede in Spinea, pervenuta alla scrivente Struttura in data 5 novembre 2013, prot. reg. n. 476793;
- RICHIAMATE le note di questa Struttura prot. n. 22409 del 17 gennaio 2014 e prot. n. 141320 del 2 aprile 2014;
- VISTO l' atto a rogito del dott. Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, del 28 aprile 2014, n. 32889 di repertorio e n. 10028 di raccolta;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente datata 12 luglio 2014 (prot. reg. n. 306065, n. 306069 e n. 306110 del 17 luglio 2014, e prot. reg. n. 340937 dell'11 agosto 2014);
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 361609 del 28 agosto 2014;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;

- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all' Associazione "CROCE GIALLA SPINEA - O.N.L.U.S. (Pubblica Assistenza Volontaria acronimo P.A.V.)", con sede in Spinea;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 757 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all' Associazione "CROCE GIALLA SPINEA - O.N.L.U.S. (Pubblica Assistenza Volontaria acronimo P.A.V.)", con sede in Spinea, C.F. n. 02006870279, costituita in forma di atto pubblico con atto a rogito del dott. Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, in data 28 aprile 2014, n. 32889 di repertorio e n. 10028 di raccolta;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in 39 (trentanove) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A);**
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 285925)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 178 del 30 ottobre 2014

Fondazione "Futuro di Solidarietà - Onlus", con sede legale in Vicenza. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 12 giugno 2014 dall'Assemblea dei Fondatori dell'Ente in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 38 del 6 marzo 2009 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione "Futuro di Solidarietà - Onlus", con sede legale in Vicenza, costituita con atto a rogito del Dott. Proc. Leopoldo D'Ercole, notaio in Vicenza, in data 6 giugno 2008, rep. n. 39489 e successivo atto modificativo a rogito dello stesso notaio datato 5 febbraio 2009, rep. n. 40494, avente lo scopo di perseguire fini di solidarietà a favore di persone svantaggiate e socialmente deboli, con riferimento, in preminenza, alle problematiche connesse al "Dopo di noi" e, in particolare, operando in difesa dei diritti, della tutela della dignità e qualità della vita delle persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche ed economiche, sostenendo iniziative e interventi nell'ambito sociale, giuridico, culturale, socio-assistenziale, economico, lavorativo e in ogni altro campo utile, in particolar modo a favore delle famiglie impegnate nell'accoglienza e nel mantenimento delle persone svantaggiate;
- in data 12 giugno 2014, atto a rogito del Dott. Proc. Leopoldo D'Ercole, notaio in Vicenza, rep. n. 46289, l'Assemblea dei Fondatori dell'Ente deliberava modifiche statutarie concernenti l'organizzazione dell'Ente, in particolare l'individuazione degli Organi;
- con documentata istanza pervenuta in data 4 agosto 2014 (prot. reg. n. 334774 del 5 agosto 2014) il Presidente della Fondazione chiedeva alla Regione del Veneto l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota prot. n. 385188 del 15 settembre 2014 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione è stata iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus con provvedimento del 22 agosto 2008 e vi è tutt'ora contemplata, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto prot. n. 42673 del 16 settembre 2014 (prot. reg. n. 391167 del 18 settembre 2014).

TUTTO CIO' PREMESSO:

- VISTI gli atti a rogito del Dott. Proc. Leopoldo D'Ercole, notaio in Vicenza, datati 6 giugno 2008, rep. n. 39489 e 5 febbraio 2009, rep. n. 40494;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 38 del 6 marzo 2009;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Proc. Leopoldo D'Ercole, notaio in Vicenza, datato 12 giugno 2014, rep. n. 46289;
- VISTA l'istanza del Presidente della Fondazione pervenuta in data 4 agosto 2014 (prot. reg. n. 334774 del 5 agosto 2014) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 385188 del 15 settembre 2014;
- VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto prot. n. 42673 del 16 settembre 2014 (prot. reg. n. 391167 del 18 settembre 2018);
- VISTA la documentazione agli atti, in particolare la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001, la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010 e la D.G.R. n. 2078 del 7 dicembre 2011;
- VISTE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;

- VISTO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 12 giugno 2014 dall'Assemblea dei Fondatori della Fondazione "Futuro di Solidarietà - Onlus", con sede legale in Vicenza;

decreta

1. di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione "Futuro di Solidarietà - Onlus", con sede legale in Vicenza, C.F. n. 95098450240, deliberate dall'Assemblea dei Fondatori dell'Ente in data 12 giugno 2014, atto a rogito del Dott. Proc. Leopoldo D'Ercole, notaio in Vicenza, rep. n. 46289, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 492 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 22 (ventidue) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (**Allegato A**);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Servizio Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 285926)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 180 del 30 ottobre 2014

Associazione di Donatori Cellule Staminali Emopoietiche per il trapianto di midollo osseo ADMOR - ADOCES "Chiara Bandiera", in breve ADMOR - ADOCES, con sede in Paese (TV). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 9 giugno 2014, dalla Associazione ora denominata Associazione di Donatori Cellule Staminali Emopoietiche per il trapianto di midollo osseo ADMOR - ADOCES "Chiara Bandiera", in breve ADMOR - ADOCES, con sede in Paese (TV), come da atto a rogito della dott.ssa Daria Innocenti, Notaio residente in Treviso, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Treviso, n. 49 di repertorio e n. 34 di raccolta stessa data, che vengono contestualmente iscritte al numero 451 (TV/488) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1257 dell' 8 aprile 1997 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione A.D.M.O. Associazione Donatori Midollo Osseo "Chiara Bandiera", con sede in Treviso, costituita con atto a rogito del dott. Arrigo Manavello, notaio in Treviso ed iscritto nel ruolo del distretto notarile di Treviso, in data 14 novembre 1996, n. 91290 di repertorio, e approvato il relativo statuto;
- con Decreto n. 7/13300 - D del 29 gennaio 1999 venivano approvate talune modifiche statutarie deliberate in data 29 ottobre 1998 dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione che, in adeguamento ad un ampliamento dello scopo, veniva denominata Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca "Chiara Bandiera", con sede in Treviso, come da atto a rogito del dott. Arrigo Manavello, notaio in Treviso, rep. n. 98801 stessa data;
- facendo seguito a diverse note interlocutorie, con nota del 14 febbraio 2014, pervenuta alla scrivente Sezione nella stessa data, prot. reg. n. 66812, il Legale rappresentante dell'Associazione attivava nuovamente la procedura volta all'approvazione di talune modifiche statutarie;
- con nota della scrivente Sezione prot. n. 132560 del 27 marzo 2014, venivano formulate talune osservazioni in ordine allo statuto proposto;
- l'Assemblea Straordinaria dell' Associazione in data 9 giugno 2014, approvava un nuovo Statuto dal quale risulta tra l'altro anche un nuovo nome dell'Associazione che ora viene denominata Associazione di Donatori Cellule Staminali Emopoietiche per il trapianto di midollo osseo ADMOR - ADOCES "Chiara Bandiera", in breve ADMOR - ADOCES, con sede in Paese (TV), così come da atto a rogito della dott.ssa Daria Innocenti, Notaio residente in Treviso, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Treviso, n. 49 di repertorio e n. 34 di raccolta, stessa data;
- con documentata istanza del 17 giugno 2014, pervenuta a questa Sezione il 24 giugno 2014, prot. reg. n. 271011, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione in data 9 giugno 2014;
- con nota della scrivente Sezione prot. n. 285180 del 3 luglio 2014, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa;
- il Legale rappresentante dell'Associazione con nota del 1 agosto 2014, prot. reg. n. 336111 del 6 agosto 2014, trasmetteva quanto chiesto dalla scrivente Sezione con la nota prot. n. 285180 del 3 luglio 2014 sopra citata;
- con nota della scrivente Sezione prot. n. 348119 del 18 agosto 2014, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- attualmente scopo dell'Associazione è principalmente quello di svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di midollo osseo, di cellule staminali e sangue placentare e al loro trapianto; stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo, di cellule staminali e sangue placentare; essere di supporto ai centri di trapianto;
- il patrimonio dell'Ente viene indicato in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), di cui il 30%, pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 9 giugno 2014, nonché nella certificazione bancaria datata 6 giugno 2014 allegata all'atto stesso;

Tutto ciò premesso:

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1257 dell' 8 aprile 1997;
- RICHIAMATO il Decreto n. 7/13300 - D del 29 gennaio 1999;
- VISTA la corrispondenza interlocutoria intercorsa con l'Associazione;
- VISTA la nota del Legale rappresentante dell'Associazione del 14 febbraio 2014, pervenuta alla scrivente Sezione nella stessa data, prot. reg. n. 66812;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 132560 del 27 marzo 2014;
- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Daria Innocenti, Notaio residente in Treviso, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Treviso, n. 49 di repertorio e n. 34 di raccolta del 9 giugno 2014;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 17 giugno 2014, pervenuta a questa Sezione il 24 giugno 2014, prot. reg. n. 271011;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 285180 del 3 luglio 2014;
- VISTA la nota del Legale rappresentante dell'Associazione del 1 agosto 2014, prot. reg. n. 336111 del 6 agosto 2014;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 348119 del 18 agosto 2014;
- VISTI gli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione del nuovo Statuto deliberato dall'Ente in data 9 giugno 2014;

decreta

1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 9 giugno 2014 dall' Associazione ora denominata Associazione di Donatori Cellule Staminali Emopoietiche per il trapianto di midollo osseo ADMOR - ADOCES "Chiara Bandiera", in breve ADMOR - ADOCES, con sede in Paese (TV), codice fiscale 94019910267, come da atto a rogito della dott.ssa Daria Innocenti, Notaio residente in Treviso, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Treviso, n. 49 di repertorio e n. 34 di raccolta stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 451 (TV/488) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto dell' Ente nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 18 (diciotto) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A);**
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Maurizio Gasparin

Allegato (*omissis)*

(Codice interno: 286183)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 181 del 31 ottobre 2014

"Fondazione Giovanni Meritani", con sede legale in Sanguinetto (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 e art. 14 del DPR n. 616/1977) a seguito depubblicizzazione IPAB (L.R. n. 24/1993).

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, a seguito di depubblicizzazione IPAB, iscrivendo contestualmente l'Ente nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- L'IPAB Casa di Soggiorno per Anziani di Sanguinetto (VR) trae origine dall'iniziativa dell'Onorevole Giovanni Meritani, Presidente della Cassa Rurale dei Prestiti del Comune di Sanguinetto, che tramite elargizioni di quest'ultima e di privati benefattori, a seguito dell'atto di donazione di fabbricati e terreno n. 3937 del 16 marzo 1920 a rogito del Notaio Moreschi, istituì l'Opera Pia Asilo Inabili al Lavoro di Sanguinetto, successivamente eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 9 agosto 1935, che ne approvò contestualmente lo Statuto;
- con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 205 del 25 giugno 2014 si disponeva, ai sensi della Legge Regionale n. 24/1993, la perdita del regime pubblico dell'IPAB, con efficacia sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Ente mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ex D.P.R. n. 361/2000;
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB deliberava in data 24 luglio 2014, atto a rogito della Dott.ssa Pia Marinucci, notaio in Cologna Veneta (VR), rep. n. 5593, la trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato, denominata "Fondazione Giovanni Meritani", con sede legale in Sanguinetto (VR);
- con documentata istanza pervenuta in data 14 agosto 2014 (prot. reg. n. 349243 del 18 agosto 2014), il legale rappresentante della Fondazione chiedeva alla Regione del Veneto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- con nota prot. n. 385226 del 15 settembre 2014 gli scriventi Uffici, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e ha principalmente lo scopo di accogliere anziani di ambo i sessi residenti nel Comune di Sanguinetto e di promuovere, sostenere, realizzare tutte le iniziative sociali e di assistenza a favore delle persone anziane e non, che si trovino in condizioni di bisogno a causa di menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali o malattie croniche, tanto abbienti che non, attraverso la gestione diretta o indiretta di strutture e servizi-sociali - sanitari ed educativi di ogni tipo;
- la Fondazione dispone di un fondo di dotazione costituito da patrimonio immobiliare di Euro 490.741,82, come risulta dall'art. 4 dell'atto notarile di trasformazione del 24 luglio 2014 e dalle perizie di stima asseverate con giuramento in data 22 luglio 2014, allegate al succitato atto notarile.

TUTTO CIO' PREMESSO:

- VISTO il Regio Decreto del 9 agosto 1935;
- VISTO il Decreto del Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 205 del 25 giugno 2014;
- VISTO l'atto a rogito della Dott.ssa Pia Marinucci, notaio in Cologna Veneta (VR), datato 24 luglio 2014, rep. n. 5593;
- VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 14 agosto 2014 (prot. reg. n. 349243 del 18 agosto 2014) e la documentazione allegata;
- VISTA la nota della Fondazione pervenuta in data 1° settembre 2014 (prot. reg. n. 366392 del 2 settembre 2014);
- VISTA la nota degli scriventi Uffici prot. n. 385226 del 15 settembre 2014;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;

- VISTA la Legge n. 6972/1890;
- VISTA la L.R. n. 24/1993;
- VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e il D.P.R. n. 616/1977;
- VISTI gli art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001 e n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- DATO atto che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle quali la Fondazione si farà carico, conservando la Fondazione stessa tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione Giovanni Meritani", con sede legale in Sanguinetto (VR), a seguito della depubblicizzazione dell'IPAB Casa di Soggiorno per Anziani di Sanguinetto, con sede legale in Sanguinetto (VR), ai sensi della L.R. n. 24/1993;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 759 del Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione Giovanni Meritani", con sede legale in Sanguinetto (VR), C.F. n. 82000710234, a seguito della depubblicizzazione dell'IPAB Casa di Soggiorno per Anziani di Sanguinetto, con sede legale in Sanguinetto (VR), ai sensi della Legge Regionale 25 giugno 1993, n. 24;
2. di approvare lo Statuto della Fondazione allegato all'atto a rogito della Dott.ssa Pia Marinucci, notaio in Cologna Veneta (VR), datato 24 luglio 2014, rep. n. 5539, consistente in n. 21 (ventuno) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
3. di stabilire che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle quali la Fondazione si farà carico, conservando la Fondazione stessa tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Servizio Persone Giuridiche della Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Il Dirigente Vicario Paolo Donato

Allegato *(omissis)*

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 285927)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1908 del 14 ottobre 2014

Mario Modolo - Dirigente Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali nell'ambito dell'Area sanità e Sociale. Recesso anticipato dal contratto di incarico dirigenziale a tempo determinato e parziale esonero dal periodo di preavviso.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Il contratto individuale di lavoro del dirigente Mario Modolo prevede che prima della scadenza il prestatore di lavoro possa recedere dando un preavviso di tre mesi, salva la possibilità di esonero da tale obbligo da parte del Presidente della Giunta Regionale sentita la Giunta Regionale. Si tratta con il presente atto di formalizzare quanto sopra.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

Con nota datata 13/10/2014, registrata a protocollo generale con il numero 428105, il dirigente Mario Modolo, incaricato della direzione del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali con contratto privatistico a tempo determinato ai sensi della L.R. 1/1997 a decorrere dal 01/01/2014, ha comunicato di voler risolvere il rapporto di lavoro in essere con questa amministrazione indicando il 15/10/2014 quale data di cessazione.

Ricordato che i termini di preavviso per dimissioni volontarie, ai sensi dell'art. 3 del contratto privatistico individuale di lavoro sono fissati in mesi tre e che lo stesso articolo prevede che il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Regionale, possa esonerare l'interessato dal rispettare detto obbligo.

Considerato che il preavviso di dimissioni, anche se non completo e solo parziale, non influisce sul buon andamento della gestione.

Ritenuto dunque di avvalersi dell'art. 3, ultimo comma, del contratto individuale di lavoro stipulato con l'interessato, a tenore del quale il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta stessa, può esonerare in tutto o in parte dall'obbligo di preavviso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la nota datata 15/10/2014 a firma del dirigente Mario Modolo, assunta a protocollo con il n. 428105;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto del recesso dal contratto di lavoro a tempo determinato del dirigente regionale Mario Modolo a decorrere dal 16/10/2014 (ultimo giorno lavorativo 15/10/2014);
2. di esprimere parere favorevole in ordine alla parziale rinuncia al periodo di preavviso avvalendosi di quanto disposto dall'art. 3, ultimo comma, del contratto individuale di lavoro;
3. di acconsentire, conseguentemente, a che il Presidente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del contratto individuale, provveda alla parziale rinuncia all'obbligo di preavviso.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 285929)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1990 del 28 ottobre 2014

Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Ricognizione in ordine agli impegni di spesa assunti durante la gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 2010 a favore della Regione del Veneto e disposizioni in materia di pagamenti.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Ricognizione in ordine agli impegni di spesa assunti durante la gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 2010 a favore della Regione del Veneto e disposizioni in materia di pagamenti.

L'assessore Maurizio Conte di concerto con l'assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione del Ve-neto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre del 2010, con D.P.C.M. del 5 novembre 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza, dichiarazione cui ha fatto seguito l'O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 2010 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per l'emergenza.

Con successivo O.P.C.M. n. 3960 del 17 agosto 2011 il Prefetto di Verona è stato nominato Com-missario delegato in sostituzione del Presidente della Regione del Veneto.

Il Commissario delegato con ordinanze successive ha provveduto a finanziare, con risorse di cui all'art. 10, comma 1-bis lett. B) dell'O.P.C.M. 3906, le seguenti opere idrauliche:

Ordinanza Commissariale	Titolo intervento	Fondi Commissariali ex OPCM 3906	Importo totale progetto
O.C. n. 7 del 6 novembre 2012	Realizzazione delle opere di laminazione delle piene del Fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano, nei Comuni di Trissino e Arzignano	Euro 10.500.000,00	Euro 26.151.346,00
O.C. n. 8 del 6 novembre 2012	Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno.	Euro 19.500.000,00	Euro 46.000.000,00
O.C. n. 13 del 29 novembre 2012	Progetto di realizzazione di una "Cassa di espansione sul torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese Pio X".	Euro 13.800.000,00	Euro 13.800.000,00
O.C. n. 14 del 29 novembre 2012	Progetto dell'intervento "Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del Torrente Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonifacio (VR)".	Euro 3.200.000,00	Euro 3.200.000,00
O.C. n. 15 del 29 novembre 2012	Progetto per la "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia Crosara (VR)".	Euro 6.300.000,00	Euro 6.300.000,00
TOTALE		Euro 53.300.000,00	Euro 95.451.346,00

Le risorse derivanti dalla contabilità speciale n. 5458 ex O.P.C.M. 3906 e s.m.i., utilizzate per finanziare i bacini di laminazione in elenco, sono state impegnate, come meglio definito nella sezione "assegnazione di risorse finanziarie" delle suddette ordinanze, a favore della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo.

Lo stato di emergenza è stato prorogato con D.P.C.M. del 2 novembre 2011 fino al 30 novembre 2012. A seguito della cessazione dello stesso, con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013 è stata individuata la Regione del Veneto quale

Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della medesima Regione nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (art. 1. comm. 1)

A tal fine, "il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità presso la Regione del Veneto, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza." (art. 1. comma 2)

Lo stesso Dirigente "provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana." (art. 1. comma 5)

Successivamente l'art. 1, comma 364 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha statuito che "La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, è prorogata di ventiquattro mesi."

Con deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2013 è stata approntata, a norma della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, una ristrutturazione dell'Amministrazione, che ha veduto la soppressione/sostituzione di numerose Strutture interne, tra cui la Direzione difesa del Suolo.

Ne consegue che tutti gli impegni assunti durante la gestione commissariale, ove alla Regione del Veneto risulti accompagnata l'indicazione di una Struttura interna ora non più esistente dovranno intendersi riferiti tout court alla Regione del Veneto.

Pertanto, al fine di provvedere, nel rispetto dei canoni del buon andamento, della economicità ed efficienza amministrativa, a quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile n. 43 del 2013, la Regione del Veneto provvederà ad effettuare i pagamenti a favore dei soggetti che avranno realizzato opere o attività finanziate a favore della medesima Regione del Veneto da ordinanze commissariali. Ciò per il tramite del "Dirigente dell'unità di Progetto Sicurezza e Qualità", ora Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, assegnatario della contabilità speciale di cui alla dall'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile n. 43 del 2013.

Il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, in particolare, provvederà ad effettuare i pagamenti solo dopo aver acquisito dalla Sezione Difesa del Suolo il provvedimento di liquidazione corredato della documentazione amministrativa-contabile e relative fatture contenenti la dicitura "Regione del Veneto - Dirigente U.P. Sicurezza e Qualità responsabile in attuazione dell'O.C.P.D.C. n. 43/2013".

In merito alle valutazioni e considerazioni delle spese sul bilancio regionale si ritiene di imporre un vincolo di spesa che, sulla base del cronoprogramma dei lavori e delle disponibilità di cassa regionale è stimato in Euro 4.000.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista l'O.P.C.M. n. 3906/2010;
- Vista l'O.P.C.M. n. 3960/2010;
- Vista l'OC. n. 7/2012;
- Vista l'OC. n. 8/2012;
- Vista l'OC. n. 13/2012;
- Vista l'OC. n. 14/2012;
- Vista l'OC. n. 15/2012;
- Vista l'O.C.P.D.C. n. 43/2013;

- Vista la Legge n. 147/2013;

- Vista la L.R. n. 54/2012;

- Vista la L.R. n. 11/2014;

delibera

1. dare atto che tutti gli impegni contenuti nelle ordinanze commissariali di cui in premessa, disposti a favore della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo, devono intendersi disposti a favore della Regione del Veneto;

2. di incaricare ai pagamenti a favore dei soggetti che avranno realizzato opere o attività finanziate a favore della Regione del Veneto da ordinanze commissariali, il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, intestatario della contabilità speciale di cui all'O.C.D.P.C. n. 43/2013, con le forme e le modalità di cui in premessa e nel limite massimo di Euro 4.000.000,00;

3. di incaricare il Direttore della Sezione Difesa del Suolo alla predisposizione, in accordo con il Dipartimento Bilancio, degli ulteriori provvedimenti di giunta per i pagamenti oltre il predetto limite;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 285995)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2054 del 03 novembre 2014

Assessorato alla Sanità - sistema di finanziamento degli investimenti nel settore sanitario e socio-sanitario - problematiche giuridiche afferenti alla materia della sanità - conferimento di incarico non oneroso di consulenza.
[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il conferimento di un incarico non oneroso di consulenza a supporto dell'Assessorato alla Sanità in materia di sistema di finanziamento degli investimenti nel settore sanitario e socio-sanitario e di problematiche giuridiche afferenti alla materia della sanità.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue:

Il sistema di finanziamento degli investimenti nel campo della sanità rappresenta tematica di sempre maggiore delicatezza e complessità a fronte della riduzione delle risorse derivanti da trasferimenti statali.

Il SSR ha fatto ricorso a nuove modalità di copertura degli oneri necessari per realizzare le nuove strutture ospedaliere o grandi opere strutturali avvalendosi sia della Finanza di Progetto sia di Leasing.

E' strategico in tale settore sottoporre a verifica e valutazioni tali strumenti e ricercare quali possano essere le modalità alternative, al fine di ridurre gli oneri a carico del sistema sanitario, individuando un nuovo modello più adatto alle esigenze dei servizi sanitari.

Sono, peraltro, estremamente ampie e in evoluzione le problematiche di natura giuridica che l'Assessorato alla Sanità, deve quotidianamente affrontare con riguardo in particolare ai profili di indirizzo politico-amministrativo, soprattutto nella presente fase della legislatura, nella quale si tratta di portare a compimento l'attuazione delle linee strategiche adottate nel corso della legislatura stessa, e tenuto anche conto del ruolo fondamentale rivestito dalla Regione del Veneto nel campo della Sanità Nazionale.

In ragione della complessità delle problematiche l'Assessorato alla Sanità ha manifestato, ad adiuvandum rispetto alle professionalità già presenti, l'interesse a fruire del supporto di un qualificato professionista per lo studio dello tematiche suddette, individuando, per la figura in parola, l'avv. Michele Romano, munito di idonea qualificazione, attestata dalla documentazione agli atti e dal rapporto di collaborazione già intercorso tra l'assessorato e il predetto professionista, non sussistendo all'interno dell'Amministrazione Regionale, come risulta da apposita ricognizione effettuata dall'Assessorato, figure professionali con esperienze e capacità specifiche coerenti con le esigenze dell'Assessorato medesimo.

In considerazione dei limiti imposti dalla normativa statale e regionale relativamente agli incarichi di consulenza e attesa la disponibilità del precitato professionista, si propone di conferire incarico di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/01, al medesimo professionista tramite un contratto non oneroso, contratto consentito dall'art. 5, comma 9, del decreto legge 95/12, convertito dalla L. 135/12, come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha espressamente previsto la possibilità di conferimento di incarichi e collaborazioni a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile, anche a favore di soggetti già titolari di trattamento di quiescenza.

L'incarico di cui alla presente deliberazione decorrerà dalla data della deliberazione stessa e avrà durata fino alla scadenza del mandato della Giunta regionale, considerata la fiduciarietà dell'incarico medesimo rispetto all'Assessore alla Sanità.

Si propone, quindi, di approvare lo schema di contratto di cui all'allegato A del presente provvedimento di cui fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 54/12

Visti il D.L. 95/12 e il D.L. 90/14;

Visto l'art. 7, comma 6, D.LGS. 165/01.

delibera

1. di conferire, per le motivazioni esplicitate in premessa, all'avv. Michele Romano, che risulta in possesso di particolare elevata e comprovata esperienza e professionalità, come documentato dal curriculum professionale conservato agli atti dell'Assessorato alla Sanità, l'incarico ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/01, di consulenza dell'Assessore alla Sanità con particolare riguardo alle tematiche del finanziamento degli investimenti nel settore sanitario e socio-sanitario nonché delle problematiche giuridiche rilevanti agli effetti dell'attività di indirizzo politico-amministrativo dell'Assessorato alla Sanità.

2. di approvare lo schema di contratto di consulenza a titolo gratuito di cui all'Allegato A al presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento non prevede spese a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2054 del 03 novembre 2014 pag. 1/2

SCHEMA DI CONTRATTO
DI CONSULENZA PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:
- La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal dr. _____nato a _____ il _____, e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, che agisce in quest'atto nella sua veste di _____;
- e l'avv. Michele Romano, nato a_____, in data _____, C.F. _____ e Partita Iva _____ e residente a _____, in via _____ n. _____ esercente l'attività di consulente giuridico, di seguito denominato "consulente";

Premesso che
- L'assessorato alla Sanità ha la necessità di avvalersi di una figura professionale specifica per attività di consulenza inerente le tematiche relative agli investimenti nella Sanità e alle problematiche giuridiche afferenti all'attività dell'Assessorato per il supporto all'azione di indirizzo politico – programmatorio svolta dall'Assessorato;
- è stato valutato adeguato il curriculum dell'avv. Michele Romano, acquisito agli atti dell'Assessorato alla Sanità;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ si è deciso il conferimento al predetto Avv. , di un incarico di consulenza a titolo non oneroso, che accetta, per favorire l'attività dell'Assessorato alla Sanità attraverso lo studio inerente gli aspetti indicati nella predetta DGR;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

OGGETTO E MODALITA' DELL'INCARICO

Il consulente, con il presente contratto, si impegna a svolgere l'attività di consulenza inerente le tematiche degli investimenti in sanità e le problematiche di carattere giuridico riguardanti l'attività di indirizzo politico-amministrativo dell'Assessore alla Sanità della Regione del Veneto. Gli obiettivi concordati nell'incarico potranno essere modificati previa richiesta dell'Assessorato alla Sanità, con consequenziale integrazioni al disciplinare originario, in relazione allo sviluppo della consulenza; in ogni caso il consulente avrà relazioni dirette con l'Assessore, e la relativa segreteria, e con il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.
Il consulente svolgerà il proprio incarico in autonomia.

ART. 2

DURATA DELL'INCARICO

Il contratto è efficace a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di Giunta Regionale di conferimento dell'incarico e avrà durata fino alla scadenza del mandato di Giunta Regionale.

ART. 3

COMPENSO

L'attività di consulenza indicata nel presente disciplinare sarà espletata dal consulente a titolo completamente gratuito, per il quale il medesimo non riceverà alcun compenso, né rimborso spese a qualunque titolo, da parte della Regione del Veneto. Il consulente, di conseguenza, si impegna espressamente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, a nulla pretendere in nessun caso ed in nessun tempo.

ART. 4

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'INCARICATO

Il consulente si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, notizie e di quant'altro venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno essere cedute a terzi, se non per fini dello svolgimento dell'incarico.

Riguardo quanto non indicato nel presente disciplinare si rimanda all'art. 30 D.lgs. n. 196/2003 per la designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.

Il consulente si assume tutte le responsabilità relative a danni causati all'amministrazione regionale volontariamente o per grave negligenza nello svolgimento delle proprie attività.

Il consulente esonera la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità per danni di qualsivoglia natura, causati dallo stesso a persone e cose nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 5

DISCIPLINA APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di legge in materia.

La presente convenzione non comporta la costituzione di nessun rapporto di lavoro subordinato ed esclude l'inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie della Regione, né potrà mai, in futuro, costituire presupposto per tale riconoscimento.

ART. 6

GIUDICE COMPETENTE

Competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

ART. 7

REGISTRAZIONE E RINVIO

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne darà causa.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Codice interno: 285930)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2062 del 03 novembre 2014

COLUMBUS MODE S.R.L. - Impianto per il trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi - Comune di localizzazione : Saletto (PD) - Procedura di V.I.A. e autorizzazione alla realizzazione ai sensi del D.Lgs. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009) e procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 (Ora assorbito dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii), Art. 10 bis della L.241/1990. Rigetto dell'istanza.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento rigetta l'istanza in oggetto per carenze progettuali importanti e sostanziali.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 04/11/2009 è stata presentata dal proponente Columbus Mode S.r.l. [sede legale : via I° Maggio, 2 Saletto (Pd); P.IVA - C.F. : 01270100066] ed acquisita con prot. n. 6147172/45.07, per l'intervento in oggetto, domanda di Procedura di V.I.A. e autorizzazione alla realizzazione ai sensi del D.Lgs. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 - DGRV n. 327 del 17/02/2009) e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07.

Gli Uffici del Settore V.I.A., con nota del 31/12/2009 prot n. 726134/45.07, hanno richiesto la presentazione di documentazione integrativa, che il proponente ha trasmesso con nota del 20/01/2010 registrata al protocollo con n. 8263/45.07.

Espletata da parte degli Uffici del Settore V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 09/04/2010 e 11/04/2010 rispettivamente sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Corriere del Veneto", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Padova, il Comune di Saletto di Montagnana (PD). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 29/04/2010, presso la sala riunione della Parrocchia San Pio X nel Comune di Saletto di Montagnana.

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento da parte dei seguenti soggetti:

- Circolo Legambiente "Dai Colli all'Adige"	prot. n. 313270/45/07	del 07/06/10
- Comune di Saletto di Montagnana	prot. n. 317759/45/07	del 08/06/2010

Oltre i termini sono pervenute osservazioni e pareri formulati dai seguenti soggetti:

- Centro Veneto Servizi S.p.A.	prot. n. 308354/45/07	del 22/06/2010
- Soattin Massimo	prot. n. 316817/45/07	del 22/06/2010
- Flavia Gallo e Fiorini Francesco	prot. n. 316948/45/07	del 22/06/2010
- Flores Baccini	prot. n. 316474/45/07	del 22/06/2010
- Roberta Silvan	prot. n. 316906/45/07	del 23/06/2010
- Paola DalPeraro	prot. n. 316925/45/07	del 23/06/2010
- Comuni di Ospedaletto Euganeo e S. Margherita d'Adige	prot. n. 298965/45/07	del 01/07/2010
- Flores Baccini	prot. n. 316474/45/07	del 22/06/2010
- Roberta Silvan	prot. n. 316906/45/07	del 23/06/2010
- Paola Dal Peraro	prot. n. 316925/45/07	del 23/06/2010

In data 18/05/2010, tramite nota pervenuta in data 19/05/2010 ed accettata al protocollo del Settore. V.I.A con n.prot. 276551/45.07, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), competente per la Valutazione d'Incidenza Ambientale, ha richiesto al proponente la presentazione di integrazioni.

Il progetto è stato presentato nella seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 14/07/2010, nella medesima riunione si è proceduto alla nomina del gruppo istruttorio, incaricato dell'istruttoria tecnica del procedimento.

In data 22/09/2010, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, è decaduta la Commissione Regionale V.I.A..

In data 02/12/2010 il Settore VIA con prot. n. 613236, ha acquisito agli atti nota prot. n. 174909 del 15/11/2010 con la quale la Provincia di Padova trasmette la delibera del Consiglio Provinciale n. 70 del 7/10/2010 che esprime parere contrario all'autorizzazione dell'impianto in oggetto.

La sospensione dell'attività della Commissione Regionale V.I.A. è terminata con la nomina della Commissione Regionale V.I.A., avvenuta in data con la DGRV n. 274 del 15/03/2011.

In data 29/06/2011 con nota prot. n. 310890/E.410.01.1, si è provveduto a richiedere al Dipartimento Provinciale di Arpav di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti il parere così come previsto dall'art. 16 della L.R. 11/2010.

Il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell'istruttoria tecnica del procedimento, ha svolto un sopralluogo nell'area oggetto dell'intervento in data 12/07/2011.

Il Dipartimento Provinciale di Arpav di Treviso ha trasmesso il parere n. 0094585 del 12/08/2011, acquisito con prot.n. 391528 del 19/08/2011, che è stato trasmesso dagli Uffici de Settore V.I.A. alla Provincia di Padova con nota prot.n. 417325 del 09/09/2011, al fine di acquisire il parere del Consiglio provinciale.

Il gruppo istruttorio ha svolto un incontro tecnico, tenutosi presso la sede di Veneto Strade in data 01/09/2011, al quale hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti soggetti:

- Direzione Regionale Tutela Ambiente- Servizio Rifiuti
- Dipartimento Provinciale di Arpav di Padova
- Columbus Mode
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
- Centro Veneto Servizi S.p.A
- Provincia Di Padova - Settore Ecologia
- Comune di Saletto
- Dipartimento Provinciale di Arpav di Treviso

In data 14/09/2011 la Commissione Regionale V.I.A., riunitasi per la discussione del progetto, ha evidenziato la necessità di acquisire un parere endoprocedimentale dal Centro Veneto Servizi S.p.A..

In data 30/09/2011 con nota prot.n. 451157/E.410.01.1, gli Uffici del Settore V.I.A. hanno richiesto il suddetto parere al Centro Veneto Servizi S.p.A.

Con nota prot. n. 20818/11 del 29/11/2011, acquisito agli atti con prot. n. 590851 del 20/12/2011, il Centro Veneto Servizi S.p.A. ha trasmesso agli Uffici del Settore VIA e, per conoscenza, alla Provincia di Padova il parere richiesto con la menzionata nota n. 451157 del 30/09/2011.

Con ulteriore nota prot. n. 33049 del 23/01/2012 gli Uffici dell'UC VIA hanno, quindi, nuovamente richiesto il parere alla Provincia di Padova, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della L.R. 11/2010.

In data 29/05/2012 è pervenuta presso gli Uffici V.I.A. una nota della ditta proponente Columbus Mode S.r.l., acquisita al protocollo con prot. n. 248616/63.01.57 del 29/05/2012, che esprime " la diffida alla prosecuzione ed alla conclusione del procedimento di V.I.A., con contestuale riserva di richiesta del risarcimento del danno " da ritardo" ai sensi degli artt.2 e 2 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.".

In seguito, gli uffici del Settore V.I.A. hanno acquisito il 26/06/2012 il parere di competenza espresso dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con nota prot. n. 5937 del 20/06/2012, acquisita agli atti con prot. n. 294021.

In data 03/07/2012 il Dipartimento Arpav di Treviso ha trasmesso con nota prot. n. 0076266, acquisita agli atti con prot. n. 309267 del 04/07/2012, un approfondimento tecnico richiesto ai sensi della L.R. 11/2012 dal Consiglio Provinciale di Padova.

Successivamente, in data 19/09/2012 gli Uffici V.I.A. hanno trasmesso nota prot. n. 420389 di richiesta di integrazioni progettuali alla ditta proponente, richiedendo nel contempo l'espressione di parere al Centro Veneto Sevizi ed all'A.AT.O. Bacchiglione, recependo le indicazioni espresse dalla Commissione Regionale V.I.A. nella riunione del 18/07/2012.

In data 18/11/2012 gli Uffici V.I.A. hanno acquisito con prot. n. 472223 il parere prot. n. 1468 espresso dall'A.AT.O. Bacchiglione, mentre il 06/11/2012 hanno acquisito con prot. n. 499902 il parere prot. n. 20875/12 espresso dal Centro Veneto Servizi.

In data 06/11/2012 gli Uffici V.I.A. hanno acquisito con prot. n. 500034 il parere contrario espresso ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2010 rispetto all'approvazione dell'intervento proposto, dal Consiglio Provinciale di Padova con delibera n. 46/2012 del 06/09/2012.

Successivamente la Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 27/02/2013, tenuto conto che il proponente non aveva provveduto a trasmettere le integrazioni richieste con la citata nota del 19/09/2012, ha espresso parere interlocutorio negativo in merito al progetto, dichiarando l'istruttoria improcedibile per carenza di nozioni tecniche e procedurali importanti e sostanziali.

Nella medesima riunione gli Uffici del Settore V.I.A. sono stati incaricati di notiziare il proponente dell'improcedibilità del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, ribadendo le richieste già evidenziate nella seduta della Commissione V.I.A. del 18/07/2012, comunicate alla ditta con nota n. 420389 del 19/09/2012.

In data 17/05/2013 gli Uffici del Settore V.I.A hanno acquisito con protocollo 208905, le osservazioni presentate dagli istanti e corredate dalle documentazioni integrative di cui alla menzionata richiesta della Commissione V.I.A. nota prot. n.. 420389 del 19/09/2012.

In data 20/09/2013 il Comune di Saletto ha presentato osservazioni acquisite dal Settore VIA con protocollo 410793 il 30/09/2013, espresse rispetto alle controdeduzioni formulate dalla ditta proponente.

Successivamente, in data 31/10/2013, la Direzione Generale di ARPAV ha espresso parere contrario all'intervento proposto, acquisito il 08/11/2013 con prot. n. 485575.

Con nota del 30/10/2013 prot. n. 470324 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha preso atto della dichiarazione non necessità di procedura di V.Inc.A, presentata da proponente.

Il Servizio Rifiuti del Dipartimento Ambiente ha espresso, con nota prot. n. 476835 del 05/11/2013, parere relativo al rilascio dell'A.I.A. all'esercizio provvisorio dell'attività di trattamento di rifiuti liquidi, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, evidenziando che:

"Allo stato attuale, dalla documentazione agli atti e dalla documentazione integrativa, non è possibile rilasciare un'AIA all'esercizio provvisorio in quanto non è possibile:

- Indicare per ogni CER le operazioni da autorizzare in AIA, e pertanto valutarne gli impatti ed indicare le corrette modalità gestionali e la rintracciabilità.
- Autorizzare le operazioni di recupero.
- Ottenere un parere positivo in merito al PMC e pertanto prevedere l'avvio dell'esercizio provvisorio e la gestione della fase di cantiere.

Avere contezza della qualità delle acque meteoriche e di come vengano gestite in caso di eventi accidentali"

In data 06/06/2014 con nota prot. n. 619 il Comune di Ponso ha espresso osservazioni in merito al progetto proposto.

Successivamente, il 09/06/2014 il Comune di Santa Margherita d'Adige con nota prot. n. 1483 ed il Comune di Megliadino San Fidenzio con nota prot. n. 759 hanno espresso osservazioni in merito all'intervento.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 470 del 11/06/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rigetto dell'istanza per carenze progettuali importanti e sostanziali, tenuto altresì conto delle risultanze conseguenti all'espletamento della procedura di cui all'art.. 10 bis della L. n. 241/1990.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale regionale;

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 308 del 10/02/2009;

VISTA la DGR n. 327 del 17/02/2009;

VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTO il parere della Commissione Regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 470 espresso nella seduta del 11/06/2014, **Allegato A** del presente provvedimento;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 11/06/2014, con parere n. 470, **Allegato A** al presente provvedimento e relativo al rigetto dell'istanza per carenze progettuali e sostanziali, in merito al progetto "Impianto per il trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi" presentato dalla ditta Columbus Mode S.r.l. di Saletto;
3. di rigettare l'istanza per carenze progettuali importanti e sostanziali, tenuto altresì conto dell'esito istruttorio conseguente all'esperimento della procedura di cui all'art. 10 bis della L. 241/90;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Columbus Mode S.r.l. [sede legale : via I° Maggio, 2 Saletto (Pd); P.IVA - C.F. : 01270100066] e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Saletto (PD), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Sezione Tutela Ambiente, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV), al Consiglio di Bacino Bacchiglione, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, al Centro Veneto Servizi S.p.A.;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2062 del 03 novembre 2014 pag. 1/42

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 470 del 11/06/2014

OGGETTO: COLUMBUS MODE S.R.L. – Impianto per il trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi – Comune di localizzazione : Saletto (PD) - Procedura di V.I.A. e autorizzazione alla realizzazione ai sensi del D.Lgs. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009) e procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 (Ora assorbito dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii).

PREMESSA

In data 04/11/2009 è stata presentata dal proponente Columbus Mode S.r.l. [sede legale : via I° Maggio, 2 Saletto (Pd); P.IVA - C.F. : 01270100066] ed acquisita con prot. n. 6147172/45.07, per l'intervento in oggetto, domanda di Procedura di V.I.A. e autorizzazione alla realizzazione ai sensi del D.Lgs. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 - DGRV n. 327 del 17/02/2009) e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07.

Gli Uffici del Settore V.I.A., con nota del 31/12/2009 prot n..726134/45.07, hanno richiesto la presentazione di documentazione integrativa, che il proponente ha trasmesso con nota del 20/01/2010 registrata al protocollo con n. 8263/45.07.

Espletata da parte degli Uffici del Settore V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 09/04/2010 e 11/04/2010 rispettivamente sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Corriere del Veneto", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Padova, il Comune di Saletto di Montagnana (PD). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 29/04/2010, presso la sala riunione della Parrocchia San Pio X nel Comune di Saletto di Montagnana.

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento da parte dei seguenti soggetti:

- Circolo Legambiente "Dai Colli all'Adige"	prot. n. 313270/45/07	del 07/06/10
- Comune di Saletto di Montagnana	prot. n. 317759/45/07	del 08/06/2010

Oltre i termini sono pervenute osservazioni e pareri formulati dai seguenti soggetti:

- Centro Veneto Servizi S.p.A.	prot. n. 308354/45/07	del 22/06/2010
- Soattin Massimo	prot. n. 316817/45/07	del 22/06/2010
- Flavia Gallo e Fiorini Francesco	prot. n. 316948/45/07	del 22/06/2010
- Flores Baccini	prot. n. 316474/45/07	del 22/06/2010
- Roberta Silvan	prot. n. 316906/45/07	del 23/06/2010
- Paola Dal Peraro	prot. n. 316925/45/07	del 23/06/2010
- Comuni di Ospedaletto Euganeo e S. Margherita d'Adige	prot. n. 298965/45/07	del 01/07/2010

In data 18/05/2010, tramite nota pervenuta in data 19/05/2010 ed accettata al protocollo del Settore. V.I.A con n.prot. 276551/45.07, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), competente per la Valutazione d'Incidenza Ambientale, ha richiesto al proponente la presentazione di integrazioni.

Il progetto è stato presentato nella seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 14/07/2010, nella medesima riunione si è proceduto alla nomina del gruppo istruttorio, incaricato dell'istruttoria tecnica del procedimento.

In data 22/09/2010, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, è decaduta la Commissione Regionale V.I.A..

In data 02/12/2010 il Settore. VIA con prot. n. 613236, ha acquisito agli atti nota prot. n. 174909 del 15/11/2010 con la quale la Provincia di Padova trasmette la delibera del Consiglio Provinciale n. 70 del 7/10/2010 che esprime parere contrario all'autorizzazione dell'impianto in oggetto.

La sospensione dell'attività della Commissione Regionale V.I.A. è terminata con la nomina della Commissione Regionale V.I.A., avvenuta in data con la DGRV n. 274 del 15/03/2011.

In data 29/06/2011 con nota prot. n. 310890/E.410.01.1, si è provveduto a richiedere al Dipartimento Provinciale di Arpav di Treviso – Osservatorio Regionale Rifiuti il parere così come previsto dall'art. 16 della L.R. 11/2010.

Il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell'istruttoria tecnica del procedimento, ha svolto un sopralluogo nell'area oggetto dell'intervento in data 12/07/2011.

Il Dipartimento Provinciale di Arpav di Treviso ha trasmesso il parere n. 0094585 del 12/08/2011, acquisito con prot.n. 391528 del 19/08/2011, che è stato trasmesso dagli Uffici de Settore V.I.A. alla Provincia di Padova con nota prot.n. 417325 del 09/09/2011, al fine di acquisire il parere del Consiglio provinciale.

Il gruppo istruttorio ha svolto un incontro tecnico, tenutosi presso la sede di Veneto Strade in data 01/09/2011, al quale hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti soggetti:

- Direzione Regionale Tutela Ambiente- Servizio Rifiuti
- Dipartimento Provinciale di Arpav di Padova
- Columbus Mode
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
- Centro Veneto Servizi S.p.A
- Provincia Di Padova – Settore Ecologia
- Comune di Saletto
- Dipartimento Provinciale di Arpav di Treviso

In data 14/09/2011 la Commissione Regionale V.I.A., riunitasi per la discussione del progetto, ha evidenziato la necessità di acquisire un parere endoprocedimentale dal Centro Veneto Servizi S.p.A..

In data 30/09/2011 con nota prot.n. 451157/E.410.01.1, gli Uffici del Settore V.I.A. hanno richiesto il suddetto parere al Centro Veneto Servizi S.p.A.

Con nota prot. n. 20818/11 del 29/11/2011, acquisito agli atti con prot. n. 590851 del 20/12/2011, il Centro Veneto Servizi S.p.A. ha trasmesso agli Uffici del Settore VIA e, per conoscenza, alla Provincia di Padova il parere richiesto con la menzionata nota n. 451157 del 30/09/2011.

Con ulteriore nota prot. n. 33049 del 23/01/2012 gli Uffici dell'UC VIA hanno, quindi, nuovamente richiesto il parere alla Provincia di Padova, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della L.R. 11/2010.

In data 29/05/2012 è pervenuta presso gli Uffici V.I.A. una nota della ditta proponente Columbus Mode S.r.l., acquisita al protocollo con prot. n. 248616/63.01.57 del 29/05/2012, che esprime " la diffida alla prosecuzione ed alla conclusione del procedimento di V.I.A., con contestuale riserva di richiesta del risarcimento del danno " da ritardo" ai sensi degli artt.2 e 2 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.".

In seguito, gli uffici del Settore V.I.A. hanno acquisito il 26/06/2012 il parere di competenza espresso dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con nota prot. n. 5937 del 20/06/2012, acquisita agli atti con prot. n. 294021.

In data 03/07/2012 il Dipartimento Arpav di Treviso ha trasmesso con nota prot. n. 0076266, acquisita agli atti con prot. n. 309267 del 04/07/2012, un approfondimento tecnico richiesto ai sensi della L.R. 11/2012 dal Consiglio Provinciale di Padova.

Successivamente, in data 19/09/2012 gli Uffici V.I.A. hanno trasmesso nota prot. n. 420389 di richiesta di integrazioni progettuali alla ditta proponente, richiedendo nel contempo l'espressione di parere al Centro Veneto Sevizi ed all'A.A.AT.O. Bacchiglione, recependo le indicazioni espresse dalla Commissione Regionale V.I.A. nella riunione del 18/07/2012.

In data 18/11/2012 gli Uffici V.I.A. hanno acquisito con prot. n. 472223 il parere prot. n. 1468 espresso dall'A.A.AT.O. Bacchiglione, mentre il 06/11/2012 hanno acquisito con prot. n. 499902 il parere prot. n. 20875/12 espresso dal Centro Veneto Servizi.

In data 06/11/2012 gli Uffici V.I.A. hanno acquisito con prot. n. 500034 il parere contrario espresso ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2010 rispetto all'approvazione dell'intervento proposto, dal Consiglio Provinciale di Padova con delibera n. 46/2012 del 06/09/2012.

Successivamente la Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 27/02/2013, tenuto conto che il proponente non aveva provveduto a trasmettere le integrazioni richieste con la citata nota del 19/09/2012, ha espresso parere interlocutorio negativo in merito al progetto, dichiarando l'istruttoria improcedibile per carenza di nozioni tecniche e procedurali importanti e sostanziali.

Nella medesima riunione gli Uffici del Settore V.I.A. sono stati incaricati di notiziare il proponente dell'improcedibilità del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, ribadendo le richieste già evidenziate nella seduta della Commissione V.I.A. del 18/07/2012, comunicate alla ditta con nota n. 420389 del 19/09/2012.

In data 17/05/2013 gli Uffici del Settore V.I.A hanno acquisito con protocollo 208905, le osservazioni presentate dagli istanti e corredate dalle documentazioni integrative di cui alla menzionata richiesta della Commissione V.I.A. nota prot. n.. 420389 del 19/09/2012.

In data 20/09/2013 il Comune di Saletto ha presentato osservazioni acquisite dal Settore VIA con protocollo 410793 il 30/09/2013, espresse rispetto alle controdeduzioni formulate dalla ditta proponente.

Successivamente, in data 31/10/2013, la Direzione Generale di ARPAV ha espresso parere contrario all'intervento proposto, acquisito il 08/11/2013 con prot. n. 485575.

Con nota del 30/10/2013 prot. n. 470324 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha preso atto della non necessità di procedura di V.Inc.A presentata da proponente.

Il Servizio Rifiuti del Dipartimento Ambiente ha espresso, con nota prot. n. 476835 del 05/11/2013, parere relativo al rilascio dell'A.I.A. all'esercizio provvisorio dell'attività di trattamento di rifiuti liquidi, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, evidenziando che:

"Allo stato attuale, dalla documentazione agli atti e dalla documentazione integrativa, non è possibile rilasciare un'AIA all'esercizio provvisorio in quanto non è possibile:

- Indicare per ogni CER le operazioni da autorizzare in AIA, e pertanto valutarne gli impatti ed indicare le corrette modalità gestionali e la rintracciabilità.
- Autorizzare le operazioni di recupero.
- Ottenere un parere positivo in merito al PMC e pertanto prevedere l'avvio dell'esercizio provvisorio e la gestione della fase di cantiere.

Avere contezza della qualità delle acque meteoriche e di come vengano gestite in caso di eventi accidentali"

In data 06/06/2014 con nota prot. n. 619 il Comune di Ponso ha espresso osservazioni in merito al progetto proposto.

Successivamente, il 09/06/2014 il Comune di Santa Margherita d'Adige con nota prot. n. 1483 ed il Comune di Megliadino San Fidenzio con nota prot. n. 759 hanno espresso osservazioni in merito all'intervento.

1. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO

Il progetto riguarda l'adeguamento funzionale e l'implementazione dell'impianto di depurazione, dismesso ormai dal 2002, originariamente destinato alla depurazione delle acque reflue residuate dai cicli lavorativi dell'ex linea di tintura e torcitura del gruppo Columbus Mode S.p.A. al fine di poterlo utilizzare per il

trattamento integrato di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi, prevalentemente derivanti dal comparto industriale e dei liquami zootecnici di origine agricola.
L'area in esame è ubicata a circa 1,8 km dall'abitato di Saletto, in direzione Est, ed a 1 km dall'abitato di Santa Margherita d'Adige, in direzione Nord ed è accessibile dalla S.S. N. 10 "Padana Inferiore", che porta direttamente all'ingresso dell'insediamento industriale.
È prevista la realizzazione ex-novo di sezioni specifiche collocate sia all'interno dei capannoni industriali esistenti, sia nell'area dell'ex impianto di depurazione allo scopo di incrementare le capacità di trattamento ed ampliare le tipologie di rifiuti trattabili.
La potenzialità di trattamento prevista è pari a 70.000 ton/anno di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, prevedendo in particolare il trattamento di 60.000 ton/anno di rifiuti provenienti dal comparto industriale e di 10.000 ton/anno di liquami zootecnici così ripartiti:

- 10.000 tonn/anno Percolati di discarica,
- 12.000 tonn/anno Emulsioni oleose,
- 3.750 tonn/anno Rifiuti contenenti cromo esavalente,
- 10.000 tonn/anno Rifiuti con soluzioni alcaline esauste e metalli pesanti,
- 7.500 tonn/anno Rifiuti contenenti sostanze organiche biorefrattarie,
- 5.000 tonn/anno Fanghi pompabili,
- 7.250 tonn/anno Rifiuti organici biodegradabili,
- 4.500 tonn/anno Rifiuti con acidi esausti,
- 10.000 tonn/anno Liquami zootecnici.

In termini di conferimento, dal momento che la Ditta sarà attiva per 5 giorni alla settimana, si prevede l'ingresso di circa 280 t/g di liquami vari suddivisi fra 240 t/g di rifiuti industriali e 40 t/g di reflui zootecnici.
I rifiuti conferiti all'impianto saranno sottoposti a varie tipologie di pretrattamenti e trattamenti in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche al fine di eliminare gli inquinanti presenti ed ottenere acque da scaricare nella pubblica fognatura.
Per la realizzazione dell'impianto si sfrutteranno in parte i manufatti esistenti presso l'area e cioè due capannoni in c.a.p. per una superficie coperta di circa 2.500 mq ed alcune vasche di processo di varia cubatura. Altre vasche in c.a. saranno realizzate ex-novo. Saranno riutilizzati anche parte dei sottoservizi esistenti, mentre le opere elettromeccaniche saranno tutte di nuova realizzazione.
Le principali attività che si prevedono di svolgere nell'impianto sono:
- D8 "Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12";
- D9 "Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12".
- D13 "Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12".
- D15 "Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

Sono inoltre proposte le seguenti attività di recupero:
- R3 "Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche)", afferente al recupero di olio (da cedere al Consorzio Obbligatorio Oli Usati) derivanti dalla rottura delle emulsioni oleose e conseguente flottazione.
- R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche", afferente al recupero del solfato ammonico residuale dallo strippaggio dell'ammoniaca, che verrà avviato al circuito della produzione di fertilizzanti.
- R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"

Lo schema impiantistico proposto prevede:
- accettazione, eventuale grigliatura e stoccaggio dei rifiuti liquidi;

- pretrattamenti intesi a ridurre o ad eliminare la presenza di sostanze inquinanti non trattabili nei processi di neutralizzazione-chiariflocculazione e biologico;
- trattamento chimico fisico continuo a fanghi attivi con denitrificazione e nitrificazione/ossidazione, seguito da filtrazione su membrane sui reflui industriali;
- trattamento biologico discontinuo (SBR) per i liquami zootecnici e quindi biologico;
- condizionamento e disidratazione dei fanghi residuali mediante filtropressatura.

Tutti i locali adibiti ai pretrattamenti e tutti i reattori sono chiusi ed aspirati, compresi gli sfiati dei serbatoi, ed il trattamento delle emissioni gassose prevede l'utilizzo di scrubber di stadio acido e alcalino-ossidante ed un secondo filtro a carboni attivi, per una portata complessiva 14.000 mc/ora;
Per quanto riguarda lo scarico dell'impianto, i pluviali e le acque di seconda pioggia è previsto che scarichino in corpo idrico superficiale, mentre gli scarichi di processo e le acque di prima pioggia verranno tutte inviate in rete fognaria con recapito ultimo il depuratore di Santa Margherita d'Adige.

2. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

In data 30/10/2013 con nota prot. n. 470324 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura V.Inc.A. espressa dal proponente.

3. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:

- Circolo Legambiente "Dai Colli all'Adige"	prot. n. 313270/45/07	del 07/06/10
- Comune di Saletto di Montagnana	prot. n. 317759/45/07	del 08/06/2010
- Centro Veneto Servizi S.p.A.	prot. n. 308354/45/07	del 22/06/2010
- Soattin Massimo	prot. n. 316817/45/07	del 22/06/2010
- Flavia Gallo e Fiorini Francesco	prot. n. 316948/45/07	del 22/06/2010
- Flores Baccini	prot. n. 316474/45/07	del 22/06/2010
- Roberta Silvan	prot. n. 316906/45/07	del 23/06/2010
- Paola DalPeraro	prot. n. 316925/45/07	del 23/06/2010
- Comuni di Ospedaletto Euganeo e S. Margherita d'Adige	prot. n. 298965/45/07	del 01/07/2010

- Flores Baccini	prot. n. 316474/45/07	del 22/06/2010
- Roberta Silvan	prot. n. 316906/45/07	del 23/06/2010
- Paola DalPeraro	prot. n. 316925/45/07	del 23/06/2010
- Comune di Ponso	prot. n.619	del 06/06/2014
- Comune di Megliadino San Vitale	prot. n. 1359	del 09/06/2014
- Comune di Santa Margherita d'Adige	prot. n. 1483	del 09/06/2014
- Comune di Megliadino San Fidenzio	prot. n. 759	del 09/06/2014

In data 18/11/2012 gli Uffici V.I.A. hanno acquisito con prot. n. 472223 il parere prot. n. 1468 espresso dall'A.A.AT.O. Bacchiglione, mentre il 06/11/2012 hanno acquisito con prot. n. 499902 il parere prot. n. 20875/12 espresso dal Centro Veneto Servizi.

In data 20/09/2013 il Comune di Saletto ha presentato osservazioni acquisite dal Settore VIA con protocollo 410793 il 30/09/2013, espresse rispetto alle controdeduzioni formulate ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 dalla ditta proponente.

In data 20/09/2013 il Comune di Saletto ha presentato osservazioni acquisite dal Settore VIA con protocollo 410793 il 30/09/2013, espresse rispetto alle controdeduzioni formulate dalla ditta proponente.

Successivamente in data 31/10/2013 la Direzione Generale di ARPAV ha espresso parere contrario all'intervento proposto, acquisito il 08/11/2013 con prot. n. 485575.

Con nota del 30/10/2013 prot. n. 470324 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha preso atto della non necessità di procedura di V.Inc.A presentata da proponente.

Il Servizio Rifiuti del Dipartimento Ambiente ha espresso, con nota prot. n. 476835 del 05/11/2013, parere relativo al rilascio dell'A.I.A. all'esercizio provvisorio dell'attività di trattamento di rifiuti liquidi ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.

In data 06/06/2014 con nota prot. n. 619 il Comune di Ponso ha espresso osservazioni in merito al progetto proposto.

Successivamente, il 09/06/2014 il Comune di Santa Margherita d'Adige con nota prot. n. 1483 ed il Comune di Megliadino San Fidenzio con nota prot. n. 759 hanno espresso osservazioni in merito all'intervento.

Tutte le osservazioni ed i pareri pervenuti sono stati considerati in sede di istruttoria e hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle relative prescrizioni e raccomandazioni.

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto riguarda l'adeguamento funzionale e l'implementazione dell'impianto di depurazione, dismesso ormai dal 2002, originariamente destinato alla depurazione delle acque reflue residuate dai cicli lavorativi dell'ex linea di tintura e torcitura del gruppo Columbus Mode S.p.A. al fine di poterlo utilizzare per il trattamento integrato di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi, prevalentemente derivanti dal comparto industriale e dei liquami zootecnici di origine agricola.

L'area in esame è ubicata a circa 1,8 km dall'abitato di Saletto, in direzione Est, ed a 1 km dall'abitato di Santa Margherita d'Adige, in direzione Nord ed è accessibile dalla S.S. N. 10 "Padana Inferiore", che porta direttamente all'ingresso dell'insediamento industriale.

È prevista la realizzazione ex-novo di sezioni specifiche collocate sia all'interno dei capannoni industriali esistenti, sia nell'area dell'ex impianto di depurazione allo scopo di incrementare le capacità di trattamento ed ampliare le tipologie di rifiuti trattabili.

La potenzialità di trattamento prevista è pari a 70.000 ton/anno di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, prevedendo in particolare il trattamento di 60.000 ton/anno di rifiuti provenienti dal comparto industriale e di 10.000 ton/anno di liquami zootecnici così ripartiti:

10.000 tonn/anno	Percolati di discarica,
12.000 tonn/anno	Emulsioni oleose,
3.750 tonn/anno	Rifiuti contenenti cromo esavalente,
10.000 tonn/anno	Rifiuti con soluzioni alcaline esauste e metalli pesanti,
7.500 tonn/anno	Rifiuti contenenti sostanze organiche biorefrattarie,
5.000 tonn/anno	Fanghi pompabili,
7.250 tonn/anno	Rifiuti organici biodegradabili,
4.500 tonn/anno	Rifiuti con acidi esausti,
10.000 tonn/anno	Liquami zootecnici.

In termini di conferimento, dal momento che la Ditta sarà attiva per 5 giorni alla settimana, si prevede l'ingresso di circa 280 t/g di liquami vari suddivisi fra 240 t/g di rifiuti industriali e 40 t/g di reflui zootecnici.

I rifiuti conferiti all'impianto saranno sottoposti a varie tipologie di pretrattamenti e trattamenti in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche al fine di eliminare gli inquinanti presenti ed ottenere acque da scaricare nella pubblica fognatura.
Per la realizzazione dell'impianto si sfrutteranno in parte i manufatti esistenti presso l'area e cioè due capannoni in c.a.p. per una superficie coperta di circa 2.500 mq ed alcune vasche di processo di varia cubatura. Altre vasche in c.a. saranno realizzate ex-novo. Saranno riutilizzati anche parte dei sottoservizi esistenti, mentre le opere elettromeccaniche saranno tutte di nuova realizzazione.
Le principali attività che si prevedono di svolgere nell'impianto sono:
- D8 "Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che sono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12";
- D9 "Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12".
- D13 "Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12".
- D15 "Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

Sono inoltre proposte le seguenti attività di recupero:
- R3 "Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche)", afferente al recupero di olio (da cedere al Consorzio Obbligatorio Oli Usati) derivanti dalla rottura delle emulsioni oleose e conseguente flottazione.
- R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche", afferente al recupero del solfato ammonico residuale dallo strippaggio dell'ammoniaca, che verrà avviato al circuito della produzione di fertilizzanti.
- R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"

Lo schema impiantistico proposto prevede:
- accettazione, eventuale grigliatura e stoccaggio dei rifiuti liquidi;
- pretrattamenti intesi a ridurre o ad eliminare la presenza di sostanze inquinanti non trattabili nei processi di neutralizzazione - chiariflocculazione e biologico;
- trattamento chimico fisico continuo a fanghi attivi con denitrificazione e nitrificazione/ossidazione, seguito da filtrazione su membrane sui reflui industriali;
- trattamento biologico discontinuo (SBR) per i liquami zootecnici e quindi biologico;
- condizionamento e disidratazione dei fanghi residuali mediante filtropressatura.

Emissioni e Trattamento Arie
Tutti i locali adibiti ai pretrattamenti e tutti i reattori sono chiusi e posti sotto aspirazione, compresi gli sfiati dei serbatoi, ed il trattamento delle emissioni gassose prevede l'utilizzo di uno scrubber di stadio acido e alcalino-ossidante ed un secondo filtro a carboni attivi, per una portata complessiva 14.000 m^3/ora.

Scarichi Acque Piovane
Per quanto riguarda lo scarico dell'impianto, i pluviali e le acque di seconda pioggia è previsto che scarichino in corpo idrico superficiale, mentre gli scarichi di processo e le acque di prima pioggia saranno tutte inviate in rete fognaria con recapito ultimo il depuratore di Santa Margherita d'Adige.

5. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2062 del 03 novembre 2014 pag. 8/42

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

L'insediamento industriale di proprietà della Società Columbus Mode Spa, ora Columbus Mode Srl, nell'ambito del quale sono previsti gli interventi di adeguamento funzionale dell'esistente impianto di depurazione, è ubicato nel Comune di Saletto (PD), in Via I° Maggio n° 2, nell'ambito della zona industriale di Saletto. L'area prevista per ospitare l'impianto è quella dell'ex linea di tintura e torcitura del gruppo e si sviluppa su una superficie di 8.149 m^2 , di cui circa 2.857 m^2 sono occupati dal complesso edifici, 750 m^2 dalle vasche esterne in c.a. ed ulteriori 66 m^2da bacini di contenimento, sempre in c.a.; i restanti 4.486 m^2 sono costituiti dalla viabilità interna e dal verde perimetrale.
L'area in esame è censita al N.C.T. del Comune di Saletto, Foglio 1, Mappali 437, 685 e 686 parziale, è situata a circa 1,8 km dall'abitato di Saletto, in direzione Est ed a 1,0 km dall'abitato di Santa Margherita d'Adige, in direzione Nord.
L'area dell'impianto è delimitata ad Ovest, da Via I° Maggio e dalla restante frazione dell'area industriale; a Nord, sempre in zona industriale, da due lotti, a Nord-Est, da un altro capannone industriale, interposto tra l'area d'intervento e la S.S. N. 10, ad Est da terreni agricoli ed a Sud da una porzione d'area nella quale sono localizzate le vasche, una volta costituenti l'impianto di depurazione a servizio della tintoria. L'accesso all'area è garantito dalla S.S. N. 10 "Padana Inferiore", tramite Via I° Maggio, strada che porta direttamente all'ingresso dell'insediamento industriale.
La Variante Generale del P.R.G. del Comune di Saletto (PD) classifica l'area come "Zona produttiva di espansione" D2.1 e, per una ristretta fascia, a Sud, D2.2, normata dall'Art. 14 delle N.T.A. :gli interventi e le destinazioni d'uso ammessi nell'area produttiva sono descritti nell'Art. 7 delle N.T.A..
Lungo i lati a Sud/Sud-Est dell'impianto è presente una "Zona agricola" E3, non interessata dalle opere in progetto.
La gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale è di competenza di Centro Veneto Servizi Spa; l'area ricade nell'ambito territoriale di competenza del Consorzio di Bonifica Euganeo.

Analisi della situazione programmatoria

Piano territoriale regionale di coordinamento

E' stata effettuata l'analisi delle previsioni contenute nelle10 tavole di progetto costituenti il PTRC in vigore con riferimento all'area in esame. In particolare risulta:

TAVOLA 1 - "Difesa del suolo e degli insediamenti. L'area non rientra in nessuna classificazione.

TAVOLA 2 - "Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale". L'area non rientra in nessuna classificazione.

TAVOLA 3 - "Integrità del territorio agricolo". L'area in esame si trova in ambito con eterogenea integrità.

TAVOLA 4 - "Sistema insediativi ed infrastrutturale storico ed archeologico". L'area interessata non rientra in nessuna classificazione.

TAVOLA 5 - "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di tutela paesaggistica". L'area interessata non rientra in nessuna classificazione;

TAVOLA 6 - " Schema della viabilità primaria – itinerari regionali ed interregionali". L'area interessata non rientra in nessuna classificazione La macroarea in cui si inserisce l'area d'intervento è attraversata dalla ferrovia Legnago-Monselice, soggetta, secondo le previsioni di piano ad ammodernamento.

TAVOLA 7 - "Sistema insediativo". Il sito in esame non presenta alcuna classificazione;

TAVOLA 8 - "Articolazione del Piano". L'area interessata rientra nelle "fasce di connessione dei sistemi storico-ambientali;

TAVOLA 9 - "Ambiti per la istituzione di Parchi e riserve naturali ed archeologiche ed aree di tutela paesaggistica". L'area interessata non rientra in nessuna classificazione prevista.

TAVOLA 10 - "Valenze storico-culturali e paesaggistico ambientali": L'area interessata non rientra in nessuna classificazione.

L'analisi ha riguardato anche le previsioni per l'area contenute nelle Tavole del Nuovo PTRC adottato nel 2009 ai sensi della LR 11/04, in particolare risulta:

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2062 del 03 novembre 2014 pag. 9/42

TAVOLA 1 "Uso del suolo". Nella tavola si evidenzia la presenza, nell'area vasta, di un corso d'acqua significativo, rappresentato dal Fratta Gorzone. Dalla tavola risulta che l'area non è inserita nella perimetrazione delle zone vulnerabili ai nitrati.

TAVOLA 2 - "Biodiversità". Dall'analisi della tavola si evince che l'area è classificata a diversità agraria medio alta; in prossimità della stessa si notano alcuni corridoi ecologici.

TAVOLA 3 - "Energia ed ambiente". Nell'area in esame non si rilevano elementi particolari o di rilevanza. Dalla tavola emerge che la stessa si trova nelle vicinanze di una discarica per rifiuti solidi urbani, ubicata in Comune di Este, Località "Comuna", non si rileva alcuna concentrazione di inquinamento elettromagnetico.

TAVOLA 4 – "Mobilità". L'area è classificata a densità territoriale medio bassa (0,10-0,30 ab/ha),si rileva il tracciato della nuova S.R. N. 10, che collega Monselice a Legnago, denominata I 22, con i relativi svincoli e raccordi, con la S.R. N. 247, ora I13, Valdastico Prolungamento Sud.

TAVOLA 5b - "Sviluppo economico turistico". L'area è classificata a basso numero di produzioni DOC, DOP, IGP. Ad Ovest, si segala una zona a produzioni DOC, in prossimità di Montagnana, classificata come "città murata". A Sud, in prossimità del Garzone, verso Vescovana, si segnala la presenza di "ville venete".

TAVOLA 6 – "Crescita sociale e culturale. Dalla tavola si evince che l'area interessata è classificata su base comunale ISTAT "pianura"; l'area confina con un'area collinare (Parco dei Colli Euganei). Non si rilevano particolari evidenze, relativamente alla tematica analizzata.

Nelle restanti tavole di progetto l'area non è classificata. Con riferimento agli "Ambiti di Paesaggio", l'area d'intervento ricade nell'ambito n. 33 denominato "Bassa Pianura tra i Colli e l'Adige.

L'analisi della tavola riportante indirizzi ed obiettivi per la qualità paesaggistica non indica, nell'area d'intervento, alcuna azione specifica.

Aree naturali protette ai sensi della Legge 394/91: l'ambito non ricade in aree riconducibili alle aree riconosciute come aree naturali protette. Le aree più prossime sono riconducibili alla Rete Natura 2000 e di queste l'area protetta più vicina è la ZPS "Le Vallette" che dista, al minimo, 7 km dall'area d'intervento.

L'analisi della la situazione vincolistica inerente la protezione dei beni culturali e ambientali imposta dal D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 06 Luglio 2002, n. 137" mostra che l'area di intervento non è ricompresa in tali ambiti, i vincoli rilevati nelle vicinanze sono: ad Ovest, ad una distanza di circa 150 m, di edifici "di pregio architettonico di interesse provinciale e relative pertinenze", a Sud-Ovest, ad una distanza di circa 600 m, di un vincolo archeologico, a partire da Via Postale Vecchia, a Nord-Ovest, oltre la S.R. N. 10, a circa 1.200 m, di una fascia boscata.

Piano regionale risanamento acque: L'analisi delle cartografie allegate al piano, evidenzia, per l'area in esame, quanto segue:

- TAVOLA 1- Inquadramento regionale. L'area ricade nella "Fascia della Pianura Veneta". Questa zona è interessata da un reticolo idrografico molto fitto di corsi d'acqua naturali ed artificiali, di scolo ed irrigui; in particolare, essa è interposta tra il Fiume Guà-Frassine, a Nord ed il Fiume Fratta-Santa Caterina, a Sud.
- TAVOLA 2.1- Aree tributarie ai principali corpi idrici. L'area ricade nella zona 10, identificata come "Sistema Fratta-Gorzone".
- TAVOLA 2.2 - Carta piezometrica dell'acquifero principale L'isofreatica si attesta a quote oscillanti tra 5÷10 m s.l.m.; nel Comune di Saletto si riscontra la presenza di un pozzo della rete di controllo regionale, identificato con il n. 61.
- TAVOLA 3.1 - Elementi di condizionamento delle scelte di Piano. L'area interessata non rientra in alcuna classificazione.
- TAVOLA 3.2 - Vincoli maggiori derivanti dallo stato di fatto delle opere fognarie. L'area rientra nel bacino di competenza di Centro Veneto Servizi Spa.

- TAVOLA 4 - Zone omogenee di protezione dell'inquinamento. L'area interessata rientra nella perimetrazione delle zone a bassa densità abitativa, denominata "P/10", con bacino a destinazione d'uso vita acquatica od irrigua.
- TAVOLA 5 - Ambiti ottimali di gestione. L'area interessata rientra nell'ambito ottimale di gestione PD3.
- TAVOLA 6 - Interventi complementari per la protezione delle aree ad alta vulnerabilità. L'area interessata non rientra in alcuna classificazione.
- TAVOLA 7 – Indicazioni di Piano – Schemi di depurazione. L'ambito territoriale del Comune di Saletto è collegato, con un collettore fognario esistente all'impianto di depurazione di Santa Margherita d'Adige, con potenzialità 5.000÷20.000 A.E.

L'analisi del Piano Regionale di Tutela delle acque (PRTA), indica che il territorio del comune di Saletto ricade nel Bacino Fratta Gorzone e nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di riferimento Bacchiglione.
Per quanto concerne lo stato ambientale, sulla scorta dei rilevamenti effettuati sul Fratta (stazione n. 194), Frassine (stazione n. 171), sul Gorzone (stazione n. 195) e sullo Scolo di Lozzo (stazione n. 195), che rappresentano i punti di monitoraggio più vicini all'area d'intervento, si è rilevata la seguente situazione:

- Nel Fiume Frassine la qualità del corpo idrico è andata peggiorando nel periodo 2000÷2002, passando da sufficiente a scadente, con IBE che è aumentato dalla Classe III alla Classe IV. E' tuttavia da rilevare che i punteggi attribuiti ai macro descrittori non sembrano evidenziare situazioni di particolare criticità, soprattutto per i parametri $N\text{-}NO_3$, $N\text{-}NH_4$ e P, che si attestano su concentrazioni medio-basse.
- Nel Fiume Fratta, invece la qualità è rimasta costante nel triennio 2000÷2002, mantenendo un IBE di Classe IV ed un punteggio dello stato ecologico attestato su 4, corrispondente ad uno stato ambientale scadente, anche per effetto della scarsa qualità attribuibile ai macro descrittori.
- Analoga situazione si è riscontrata nel Fiume Garzone, con qualità scadente in tutto il triennio 2000÷2002, con IBE in Classe III, ma con criticità evidenti per i macro descrittori, ai quali è stata attribuita Classe IV.
- Il piano identifica una serie di misure da perseguire al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità per i corpi idrici superficiali previsti dal Dlgs 152/99 e s.m.i. che, in prima analisi riguardano l'adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione, l'applicazione di sistemi naturali di abbattimento dei nutrienti (azoto e fosforo) dai canali irrigui (fitodepurazione, aree tampone, fasce boscate).

Per quanto concerne le acque sotterranee, l'area interessata rientra nel bacino idrogeologico della Bassa Pianura Veneta; il limite superiore delle risorgive si trova a Nord, con una tipologia di acquifero differenziato, Artesiano. L'Autorità di Bacino, competente per il territorio in cui ricade l'intervento in esame è l'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, le analisi relative alla pericolosità idraulica del comune di Saletto indicano l'area come "Aree a media pericolosità per problemi della rete di bonifica" ed "Altre aree soggette ad allagamenti, secondo i dati comunali".

Nel *Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera* il Comune di Saletto è stato classificato in Zona A2 Provincia (Dgrv 17 Ottobre 2006, n. 3195).

L'analisi del *Piano Regionale dei Trasporti* e della successiva pianificazione regionale e provinciale, evidenzia l'importanza assunta dalla S.R. N. 10, che costituisce l'arteria viaria di maggior importanza per la macro area in esame con i nuovi interventi di adeguamento della viabilità esistente, quali la nuova S.R. N. 10, che collega Monselice a Legnago, denominata I22, con i relativi svincoli e raccordi, con la S.R. N. 247, ora I13, Valdastico Prolungamento Sud.
Relativamente alla tematica dei rifiuti urbani, il comune di Saletto è compreso nel Bacino Padova3.
La classificazione sismica, ai sensi dell'Ordinanza 3274/03, indica che il Comune di Saletto rientra in zona 4, a molto bassa pericolosità sismica.

Analisi del *Piano territoriale di coordinamento provinciale*, le analisi effettuate per le tematiche proprie di questo livello di programmazione indicano per le Tavole che lo compongono quanto segue:
Tavola 1 – Carta dei Vincoli della Pianificazione Territoriale. Nel territorio del Comune di Saletto non esistono vincoli e siti appartenenti a Rete Natura 2000.

Tavola 2 bis - Carta della Sensibilità del suolo. Il territorio comunale è suddiviso in due parti, una definita insensibile, a Sud, nel cui ambito ricade l'area d'intervento ed una poco sensibile, a Nord. L'Art.12 delle NTA definisce "Insensibili" quelle porzioni di territorio che sono strutturalmente salvaguardate dai principali rischi presi in considerazione, "Poco Sensibili" sono aree che storicamente non hanno subito dissesti o che sono a distanza di sicurezza dalle fonti di rischio o in cui l'assetto strutturale mitiga fortemente gli eventuali rischi.
Tavola 3 – Sistema Ambientale. Dall'analisi risulta che il territorio è attraversato dal corso d'acqua Fratta Gorzone e che non rientra nelle zone umide di origine antropica né in quelle naturali, non fa parte del patrimonio agro-forestale e di agricoltura specializzata e non rientra fra le aree ad alta naturalità da sottoporre o da essere sottoposte a regime di protezione.
Tavola 4 – Sistema Insediativo Infrastrutturale. All'interno del territorio comunale ed in prossimità dell'area d'intervento (a circa 150 m ad Ovest dalla stessa), sono presenti complessi di edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, il territorio ricade all'interno dell'ambito nel quale favorire l'agglomerazione urbana su poli consolidati, potenziamento della rete e dei servizi alla popolazione di rango superiore e delle are per insediamenti produttivi.
Tavola 5- Sistema del Paesaggio. Sul territorio oggetto di esame si segnala la presenza del land marker n. 98 (alberi monumentali, parchi e giardini storici) Via Dossi - Via Gorgo Ospedaletto.

Dall'analisi del *Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti*, la definizione dei criteri per la definizione delle aree potenzialmente non idonee alla realizzazione dell'impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani, in relazione alla tipologia impiantistica ed alle caratteristiche della macro area di riferimento, l'incrocio tra la categoria "impianti di trattamento per rifiuti speciali e rifiuti pericolosi", alla quale appartiene l'intervento in progetto e gli elementi considerati, consente di individuare la potenziale idoneità della zona considerata all'insediamento dell'impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi in esame, sono infatti soddisfatte tutte le condizioni e prescrizioni, ad eccezione di:
- le fasce di rispetto dai confini dell'area d'intervento sono previste di ampiezza < 20 m;
- l'area d'intervento è localizzata a distanza < 500 m da complessi e/o edifici di interesse storico, architettonico, culturale maggiore.

L'analisi del *Piano provinciale di Emergenza,* non evidenzia la presenza di industrie a rischio rilevante mentre nelle vicinanze indica la presenza di situazioni ricadenti nel rischio "Esondazioni e siccità".

Il *Piano provinciale della viabilità della Provincia di Padova*, analizza le criticità principali dell'area riscontrabili sia nella zona della SR 16 che della SR 10, e contemporaneamente analizza gli interventi che verranno eseguiti a livello puntuale che di area nello scenario tendenziale di riferimento del 2015.
In relazione alle criticità presenti nel sistema attuale, il modello di previsione indica che, viste la mutata offerta di trasporto e la crescita di mobilità, verranno migliorate le condizioni di circolazione di alcuni assi.
La realizzazione della Nuova SR N. 10, consentirà di risolvere le criticità presenti lungo la SR N. 10 attuale, sia ad Este, che a Monselice.
La presenza di nuove infrastrutture e, conseguentemente, di nuovi possibili percorsi, condurranno a una ridistribuzione dei flussi e delle criticità residue.

Il *Piano regolatore generale del Comune di Saletto*, la Variante Generale del P.R.G. del Comune di Saletto (PD) classifica l'area come "Zona produttiva di espansione" D2.1, normata dall'Articolo 7 delle NTA e, per una ristretta fascia, a Sud, D2.2, normata dall'Art. 14 delle N.T.A..
L'articolo 7 delle N.T.A. ammette per le zone D2.1;
- le destinazioni artigianale, industriale e commerciale;
- le attività e gli impianti specifici connessi alla destinazione principale;
- le attrezzature di servizio ai complessi produttivi, sia interne che esterne ai lotti; con carattere privato, consorziale, di uso pubblico o pubbliche; stazioni di servizio;
- uffici, magazzini, depositi;
- impianti tecnici;
- una quota residenziale per il custode o il gestore con un volume massimo di 600 mc. per lotto.

L'articolo 14 delle NTA per le zone D2.2 prevede che le zone produttive D1 di completamento sono destinate a:

- costruzioni ad uso industriale, commerciale e artigianale, con esclusione di edifici ad uso residenziale, eccetto una quota pari a 600 m per ciascun lotto per alloggi di servizio o del titolare di azienda e degli edifici esclusivamente residenziali esistenti alla data di adozione del presente PRG;
- infrastrutture per la distribuzione dei prodotti;
- uffici direttivi;
- infrastrutture di servizio.

L'area d'intervento non è interessata dalle fasce di rispetto definite e normate dall' Art. 17.2 delle N.T.A. del Comune di Saletto. Dall'analisi del P.R.G. vigente e della relativa zonizzazione, si evince conformità urbanistica, rispetto alle destinazioni specifiche d'uso.

Piano di zonizzazione acustica: il Comune di Saletto ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del proprio territorio, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20 Aprile 2009. Dall'analisi della cartografia allegata al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Saletto, risulta che tutta l'area d'intervento è inserita tra quelle incluse nella Classe VI. Essa ricade inoltre all'interno della fascia di pertinenza ferroviaria ampiezza 250 m. Sono individuate inoltre zone di transizione, ampiezza 30 m e 50 m, dal confine dell'area di Classe VI, per consentire il graduale decadimento ai valori tipici della Classe III, con salti di classe non superiori a 5 dB(A).

Attraverso l'analisi degli strumenti programmatori relativi al territorio interessato dagli interventi, emergono le relazioni tra le opere progettate e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, che sono di seguito schematizzate.

- L'analisi delle cartografie del P.T.R.C. vigente e di quello adottato evidenzia che l'area in esame non è soggetta a vincoli particolari. L'areale è classificato a basso inquinamento da NOx e ad assenza di concentrazione di inquinamento elettromagnetico.
- Relativamente alle aree naturali protette, la distanza minima dei SIC e ZPS, rilevabili in zona, è di circa 7 km dall'area in esame.
- Nell'area in esame non sono rilevabili beni paesaggistici, ambientali di cui al Dlgs 42/2004. Si rileva ad Ovest, ad una distanza di circa 150 m, la presenza di edifici "di pregio architettonico di interesse provinciale e relative pertinenze".
- L'area d'intervento non ricade tra le perimetrazioni delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, delle zone di tutela assoluta e zone di rispetto, delle zone di protezione; rientra nella perimetrazione del bacino drenante di aree sensibili, prevista dal P.R.T.A.
- Per quanto concerne la tutela dell'atmosfera, il territorio comunale di Saletto non rientra tra le zone a rischio di superamento per la presenza di insediamenti produttivi, ricade in ZONA A2 ed è sottoposto al regime dei Piani d'Azione.
- Ai sensi dell'Art. 21 della L.R. 03/2000, la destinazione urbanistica attuale dell'area in esame è conforme con la tipologia dell'intervento proposto.
- L'analisi delle cartografie del P.T.C.P. evidenzia la sola presenza, in prossimità dell'area d'intervento (a circa 150 m ad Ovest dalla stessa), di complessi di edifici di pregio architettonico di interesse provinciale. L'area rientra tra le zone "insensibili" per le caratteristiche geomorfologiche.
- L'area in esame, in generale, non presenta caratteristiche tali da rientrare nei criteri di esclusione, per le aree non idonee alla realizzazione di impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani, previsti dall'aggiornamento del P.P.G.R., ad eccezione di n. 2 punti su n. 66 analizzati ed, in particolare le fasce di rispetto dai confini dell'area d'intervento sono previste di ampiezza < 20 m; l'area d'intervento è localizzata a distanza < 500 m da complessi e/o edifici di interesse storico, architettonico, culturale maggiore.
- La tipologia dell'intervento in esame è conforme alle prescrizioni delle N.T.A. della Variante Generale al P.R.G. del Comune di Saletto, data la classificazione dell'area d'intervento.
- Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Saletto colloca l'area in esame in Classe VI, con limiti di emissione, immissione e di qualità pienamente compatibili con le attività previste.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.2.1 Stato di fatto

L'area oggetto del presente intervento è parte dell'insediamento di Saletto del gruppo COLUMBUS MODE.
In particolare, come già anticipato nelle premesse, la stessa, era utilizzata fino a qualche anno fa come tintoria industriale. La superficie catastale dell'insediamento è di 8.159 mq, tuttavia l'area recintata e quindi effettivamente disponibile è di 7.826 mq e presenta una forma pentagonale molto allungata, sicché le dimensioni massime in senso est-ovest e nord-sud risultano rispettivamente di m 120 e 79 circa.
In sintesi l'area può essere suddivisa in due zone: la zona ad ovest occupata prevalentemente da 2 capannoni in c.a.p. (denominati per semplicità capannone nord e capannone sud) e quella ad est da vasche in c.a. Il capannone nord e quello sud sono collegati da un passaggio coperto in c.a.p.

2.2.2 Stato di progetto

2.2.2.1 Tipologia di attività richieste

Di seguito si riportano le attività che la Ditta proponente chiede di effettuare sui rifiuti in ingresso (come da Allegati B e C alla parte IV del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.):

- D8 "Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che sono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12";
- D9 "Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, etc.)";
- D13 "Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12";
- D15 "Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

Considerata la presenza di un comparto dedicato alla separazione degli oli e di una sezione per lo strippaggio dell'azoto ammoniacale, con produzione di solfato ammonico, potenzialmente destinabile nell'industria dei fertilizzanti, sono previste anche le seguenti operazioni classificate come "R" e, nella fattispecie:

- R3 "Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche)", relativamente agli oli;
- R5"Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche", relativamente allo strippaggio dell'azoto ammoniacale, con produzione di solfato ammonico;
- R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 ad R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)", intesa come messa in riserva finale di oli e di solfato ammonico, prima della cessione all'impianto di recupero finale.

In entrambi i casi, i rifiuti ottenuti verranno comunque avviati ad impianti di recupero finale, per la produzione delle relative materie prime (concime CE solfato ammonico e oli rigenerati), autorizzati al trattamento del CER specifico; in alternativa, in mancanza di impiantistica di recupero, verranno avviati allo smaltimento finale.
Il proponente, con nota acquisita dagli Uffici regionale in data 17/05/2013 – prot. n. 208905, ha riportato, per ciascuna tipologia di codice CER, la natura del trattamento al quale potrà essere sottoposto (Allegato 1, Punto 3).

2.2.3 Codici CER richiesti

Di seguito è riportato l'elenco dei rifiuti che la Ditta proponente chiede di conferire presso l'impianto:

CODICE	DESCRIZIONE
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05 *	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06 *	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2062 del 03 novembre 2014 pag. 14/42

02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 04	liquido di concia contenente cromo
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05 01 05 *	perdite di olio
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 09 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
06 01 01 *	acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 *	acido cloridrico
06 01 04 *	acido fosforico e fosforoso
06 01 06 *	altri acidi
06 02 01 *	idrossido di calcio
06 02 04 *	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 *	altre basi
06 03 13 *	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15 *	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
07 01 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

ALLEGATOA alla Dgr n. 2062 del 03 novembre 2014

07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 05 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 05 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 06 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08 01 15 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 *	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 *	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 16 *	residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 19 *	oli dispersi
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 *	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
09 01 01 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 *	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 *	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 *	soluzioni fissative
09 01 05 *	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arrestofissaggio
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2062 del 03 novembre 2014 pag. 16/42

11 01 05 *	acidi di decappaggio
11 01 06 *	acidi non specificati altrimenti
11 01 07 *	basi di decappaggio
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11 *	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 01 13 *	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15 *	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
12 01 09 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 14 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 *	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 05 *	emulsioni non clorurate
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 07 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08 02 *	altre emulsioni
16 01 14 *	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 06 06 *	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio
16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08 06 *	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 10 01 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
19 01 06 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04 *	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimicofisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimicofisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 07 02 *	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 11 03 *	rifiuti liquidi acquosi
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07 *	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07 *	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti….risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti….acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

2.2.4 Rifiuti prodotti

Tipologia	CER	Descrizione
Grigliato	190801	Vaglio
	191211*	Altri rifiuti provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
Oli	130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
	190207*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione
Solfato ammonico	190899	Rifiuti non specificati altrimenti
Fanghi disidratati	190812	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813*
	190813*	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

Tipologia	CER	Descrizione
	190814	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811*
	190811*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

2.2.5 Caratteristiche dell'impianto

Ai fini della realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi, è stato previsto l'impiego delle strutture esistenti ed, in particolare, i capannoni, che verranno utilizzati per il ricovero dei serbatoi di stoccaggio e dei reattori, mentre e le vasche in c.a. esterne dovranno essere ampliate per l'adeguamento del trattamento biologico.

In particolare, la sezione trattamenti è organizzata nei seguenti comparti principali:

- conferimento, articolato in accettazione, pesatura e grigliatura dei rifiuti liquidi in ingresso.
  Le sezioni di accettazione e grigliatura dei rifiuti liquidi sono ricavate nell'area esterna mentre i serbatoi di stoccaggio di rifiuti liquidi e reagenti, le apparecchiature per i pretrattamenti e per la disidratazione meccanica dei fanghi, nonché le linee di trattamento aeriformi e gli impianti ausiliari, sono ubicate nei locali
  esistenti con modifiche di modesta entità;
- stoccaggio dei rifiuti, in serbatoi in vetroresina ed acciaio, mentre i reflui zootecnici verranno accumulati in una vasca in c.a.;
- pretrattamenti, per specifiche classi di inquinanti presenti nei rifiuti, comprendenti:

- la riduzione dei cromati;
- la precipitazione dei metalli pesanti;
- la rottura delle emulsioni oleose, con separazione dell'olio;
- i processi di ossidazione chimica con i reattivi di Fenton per i reflui con carico organico particolarmente resistente al trattamento biologico;
- lo strippaggio dell'ammoniaca con successivo adsorbimento e recupero della stessa in soluzione acida;
- l'adsorbimento su carboni attivi per particolari categorie di rifiuti, prevalentemente contaminati da idrocarburi, quali le acque di falda, derivanti da operazioni di bonifica di siti contaminati;

- equalizzazione degli scarichi a monte del processo chimico-fisico;
- trattamento chimico-fisico, organizzato in due sezioni (neutralizzazione e chiariflocculazione).
  La sezione di chiariflocculazione è ricavata tramite modesti adeguamenti dell'esistente decantatore con ponte raschiatore, così pure la vasca SBR è localizzata in una vasca esistente, a pianta quadrata, con lato 12,00 m; analogamente, la vasca di nitrificazione del processo MBR è realizzata in una vasca esistente a pianta quadrata con lato di 15,00 m. Si rende invece necessario completare le opere per il trattamento biologico con la realizzazione di nuove vasche in c.a., a ridosso di quelle esistenti, destinate alla denitrificazione ed all'accumulo delle acque trattate per il loro controllo prima dello scarico in fognatura.
- accumulo e laminazione delle acque destinate al trattamento biologico;
- trattamento biologico organizzato in due linee: una (SBR) discontinua destinata al pretrattamento dei reflui di origine zootecnica ed una continua a fanghi attivi con processo di denitrificazione/nitrificazione e filtrazione finale delle acque trattate (MBR);
- trattamento eventuale di affinamento finale comprendente filtrazione su carbone attivo, nel caso le acque in uscita dal processo biologico abbiano un valore di COD oltre i limiti tabellari;
- controllo finale delle acque trattate mediante analizzatore in continuo prima dello scarico in fognatura;
- trattamento fanghi composto da due linee di disidratazione, una per i fanghi biologici ed una per quelli inorganici, costituite ognuna da un serbatoio di accumulo ed omogeneizzazione seguito da filtropressa a piastre; le due filtropressa sono tra loro intercambiali, sia per sopperire ad eventuali disservizi, che per far fronte a particolari carichi di una delle due tipologie di fango.

Si rimanda al paragrafo "5.6 Descrizione del processo tecnologico" dell'elaborato "Relazione di Impatto Ambientale – Parte I" (ottobre 2009), all'elaborato "Relazione tecnico-descrittiva" (ottobre 2009) ed alla nota integrativa predisposta dalla Ditta (acquisita dagli Uffici regionale in data 17/05/2013 – prot. n. 208905), la descrizione di dettaglio del processo tecnologico delle varie sezioni dell'impianto, le caratteristiche tecnico/dimensionali dei serbatoi di stoccaggio e delle vasche.

L'area dell'impianto sarà totalmente pavimentata con manto bitumato ad eccezione della viabilità anulare destinata alla circolazione dei mezzi pesanti, che sarà realizzata in c.a. In fase di realizzazione dell'intervento essa verrà mantenuta tal quale, ad eccezione delle zone in cui sono previsti scavi per l'alloggiamento delle vasche, delle reti fognarie e tecnologiche, interventi che comportano un'inevitabile necessità di asportazione della pavimentazione esistente. In corrispondenza di tali zone, è previsto l'inserimento di un composito bentonitico tra terreno sottostante e opere da realizzare, che impedisce ai reflui in trattamento di poter percolare verso la falda sottostante, in caso di perdite delle reti e/o delle vasche.
Per quanto riguarda le vasche esistenti, la cui tenuta è stata collaudata, è previsto comunque un trattamento interno con resine impermeabilizzanti.
I serbatoi di contenimento dei reattivi e di stoccaggio dei reflui sono dotati di vasche di contenimento basali, realizzate in c.a., in grado di contenere eventuali sversamenti in caso di rottura dei serbatoi ospitati.
L'intera area è pavimentata e dotata di rete di raccolta.
Sono mantenute rigorosamente separate le acque bianche, derivanti dalle precipitazioni ricadenti sulle coperture, dalle acque piovane ricadenti sui piazzali, per le quali è prevista una fognatura separata che le convoglia ad una vasca di prima pioggia ed al successivo trattamento presso l'impianto.

Le emissioni gassose che si originano nelle sezioni costituenti l'impianto sono aspirate da una rete dedicata ed avviate, preliminarmente all'immissione in atmosfera, alle linee di trattamento finalizzate all'abbattimento dei contaminanti da esse veicolate a concentrazioni conformi ai limiti previsti dalle normative vigenti od alle linee guida assunte.

In particolare, nel comparto di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, ogni serbatoio è collegato mediante una serranda ad apertura e chiusura automatica (aperta durante la fase di caricamento del serbatoio) alla linea di captazione dedicata, al fine di evitare miscelazione di fluidi che potenzialmente possono interagire tra di loro.
I punti di aspirazione riguardano i seguenti comparti:
- vasche accumulo iniziale e grigliatura;
- serbatoi stoccaggio rifiuti in ingresso;
- reattori dedicati ai pretrattamenti, flottatore, chiariflocculatore in testa alla sezione di strippaggio ammoniaca;
- vasche equalizzazione comparto chimico-fisico;
- reattori condizionamento chimico e chiariflocculatore a servizio del comparto chimico-fisico;
- impianto di trattamento biologico (SBR e MBR)
- locale trattamento fanghi;
- laboratorio analisi.

La portata d'aria complessiva aspirata dalle sopracitate sezioni va ad alimentare, prima di essere immessa in atmosfera mediante camino in acciaio, uno scrubber a doppio stadio (acido + alcalino-ossidante) seguito da un filtro a carbone attivo; le necessarie condizioni di depressione nei vari comparti sono mantenute dall'aspirazione dell'aria a carico dei ventilatori della linea.

2.2.6 Capacità di trattamento

L'impianto è dimensionato per garantire il trattamento delle seguenti quantità massime giornaliere di rifiuti:
- D8 - smaltimento con processo biologico: 200 t/giorno
- D9 - smaltimento con processo fisico-chimico: 280 t/giorno
- R3 - recupero sostanze organiche: 76 t/giorno
- R5 – recupero sostanze inorganiche: 96 t/giorno.

Il proponente con nota acquisita dagli Uffici regionale in data 17/05/2013 – prot. n. 208905, ha provveduto a precisare le seguenti potenzialità giornaliere delle varie fasi di trattamento (considerando per le emulsioni oleose una densità di 0,95 – 1,00 t/m^3 e per tutti gli altri rifiuti una densità di 1 t/m^3):

Punto 2). Le potenzialità giornaliere (*) delle varie fasi di trattamento, con rif. alla Tav. A25 "SCHEMA A BLOCCHI", sono le seguenti:

-	Rottura emulsioni oleose e flottazione:	76 t/g (recupero R/smaltimento D);
-	Riduzione Cromati:	25 t/g (smaltimento D);
-	Precipitazione dei metalli pesanti:	25 t/g (smaltimento D);
-	Ossidazione chimica con processo Fenton:	50 t/g (smaltimento D);
-	Strippaggio dell'ammoniaca:	96 t/g (recupero R/smaltimento D);
-	Adsorbimento su carboni attivi:	25 t/g (smaltimento D);
-	Trattamento chimico fisico continuo:	280 t/g (smaltimento D);
-	Trattamento biologico discontinuo (SBR):	30 t/g (smaltimento D);
-	Trattamento biologico continuo (MBR):	200 t/g (smaltimento D);
-	Disidratazione meccanica di fanghi liquidi:	28 t/g (smaltimento D).

(*) Si sono considerate per le emulsioni oleose una densità di 0,95-1 t./m^3 e la densità di 1 t./m^3 per tutti gli altri rifiuti. Per le fasi che potenzialmente possono essere considerate di recupero, viene sempre evidenziata la possibilità alternativa di R/D, considerato che la stessa èp funzionale alle caratteristiche chimico fisiche del rifiuto stesso.

La potenzialità di trattamento prevista è pari a 70.000 ton/anno di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, prevedendo in particolare il trattamento di 60.000 ton/anno di rifiuti provenienti dal comparto industriale e di 10.000 ton/anno di liquami zootecnici, di seguito suddivisi per tipologie merceologiche:
- 10.000 tonn/anno Percolati di discarica,
- 12.000 tonn/anno Emulsioni oleose,
- 3.750 tonn/anno Rifiuti contenenti cromo esavalente,
- 10.000 tonn/anno Rifiuti con soluzioni alcaline esauste e metalli pesanti,
- 7.500 tonn/anno Rifiuti contenenti sostanze organiche biorefrattarie,
- 5.000 tonn/anno Fanghi pompabili,
- 7.250 tonn/anno Rifiuti organici biodegradabili,

- 4.500 tonn/anno Rifiuti con acidi esausti,
- 10.000 tonn/anno Liquami zootecnici.

In termini di conferimento, dal momento che la Ditta sarà attiva 5 giorni / settimana, si prevede l'ingresso di circa 280 t/g di liquami vari suddivisi fra 240 t/g di rifiuti industriali e 40 t/g di reflui zootecnici.
I rifiuti conferiti all'impianto saranno sottoposti a varie tipologie di pretrattamenti e trattamenti in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche al fine di eliminare gli inquinanti presenti ed ottenere acque da scaricare nella pubblica fognatura.

Nella successiva tabella è riportata l'organizzazione dei cicli di conferimento che non necessariamente coincide con l'organizzazione del trattamento, in considerazione della presenza degli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, dimensionati con tempi di accumulo superiori al giorno e quindi in grado di laminare le quantità settimanali di rifiuti conferite, su tempi eventualmente superiori 6 o 7 giorni/settimana, se richiesto.

Parametro Valore	***Valore***
Capacità di trattamento annua (t/anno)	70.000
Ciclo annuale (giorni)	250
Capacità di trattamento giornaliera (t/giorno)	280

Un'organizzazione tipica dei trattamenti, può prevedere, mediamente, le seguenti sequenze lavorative:

Parametro Valore	**Valore**
Capacità di trattamento annua (t/anno)	70.000
Ciclo annuale (giorni)	350
Capacità di trattamento giornaliera (t/giorno)	200

La capacità di trattamento oraria è invece funzionale alla portata specifica indirizzata a ciascun trattamento, tenuto conto che il comparto biologico, ovviamente, lavora in continuo; in generale, all'ingresso della sezione trattamenti e fino al chimico-fisico, assunto un ciclo lavorativo di 12,50 ore/giorno, organizzato in due turni, ciascuno della durata di 6,25 ore, si ha una portata di circa (280 t :12,50 h) = 24 t/h.
Il comparto biologico, che funziona in continuo, per 350 giorni/anno, presenta invece potenzialità oraria di (200 t : 24 h) = 8,50 t/h.
Una vasca di accumulo e di laminazione al biologico, del volume di 460 m^3, consente infatti di disgiungere il funzionamento del biologico dal trattamento chimico fisico, con il vantaggio, considerata la sua notevole capacità, di avere una miscela di alimentazione al comparto biologico ben equalizzata e con carico organico pressoché costante.
Il dimensionamento idraulico è stato effettuato su una portata di 80 m^3/ora, per il comparto chimico-fisico, considerando che si utilizza un chiarificatore esistente con diametro 12,00 m e di 18 m^3/ora, per quello biologico; in tal modo, è garantito il trattamento di una portata supplementare, dovuta ad eventuali ricircoli interni per non conformità dei trattamenti, alle acque madri provenienti dalla disidratazione meccanica dei fanghi (filtropressa), alle acque di dissoluzione di reagenti chimici (polielettroliti, calce, etc), alle acque di scarico degli scrubber, alle acque di prima pioggia ed alle acque di lavaggio degli strumenti di laboratorio.
E' previsto di presidiare l'impianto anche di notte, sia per la presenza del biologico, operante a ciclo continuo, che durante le campagne di trattamento di rifiuti avviati alla sezione di strippaggio a caldo dell'ammoniaca, per i quali è pure opportuno prevedere un funzionamento in continuo.

2.2.7 Gestione acque di processo, acque di scarico della piattaforma, acque domestiche e acque bianche

Le reti fognarie dell'impianto sono primariamente suddivise in acque nere e acque bianche.
Nelle reti delle acque nere si considerano le acque di processo che sono raccolte da apposita linea e trattate all'interno della piattaforma, le acque di scarico della piattaforma avviate alla pubblica fognatura nera e le acque domestiche pure con la stessa destinazione.

Invece le reti delle acque bianche sono due: linea pluviali che recapita direttamente alla pubblica fognatura bianca e linea piazzali con separazione delle acque di prima pioggia stoccate e quindi trattate presso la piattaforma e quelle di seconda pioggia che recapitano ancora alla pubblica fognatura bianca.

2.2.8 Gestione acque nere

2.2.8.1 Acque di processo

Le acque di processo, di varia origine, sono di seguito elencate:

- Acque di scarico laboratorio;
- Eluati da impianto demineralizzazione;
- Acque madri dalle filtropresse;
- Controlavaggi colonne a carbone attivo;
- Acque di spurgo degli scrubber;
- Acque separate dal flottatore;
- Acque di lavaggio dei capannoni e di reattori e serbatoi.

La rete è costituita da un sistema di pozzetti e caditoie (e da 3 canalette grigliate esistenti, affiancate e che percorrono longitudinalmente l'intera lunghezza dell'area di lavorazione del capannone nord) che raccolgono
i vari contributi, collegati con tubazioni in HDPE e che recapitano alla vasca di raccolta percolati VA12, nella quale è installata la pompa PS12, che rilancia il contenuto per il trattamento alle vasche di equalizzazione al chimico-fisico VA4 e VA5.
Nel seguito sono descritte le modalità di formazione e veicolamento dei singoli contributi:

- *Acque di scarico laboratorio:* premesso che i rifiuti dell'attività di laboratorio hanno il proprio circuito di smaltimento dedicato, qui si considerano le acque di scarico derivanti dal lavaggio della vetreria e strumentazione del laboratorio. La loro quantificazione è stimata in un massimo di 2.000 litri/giorno, con portate di punta di 1 l/s pari a 3,6 mc/h.
- *Eluati da impianto demineralizzazione:* si tratta delle acque di rigenerazione in uscita dalle colonne a scambio ionico. È stimata una produzione quindicinale di 200 litri per ciascuna colonna, corrispondenti ad un volume annuo complessivo di circa 10 mc.
- *Acque madri dalle filtropresse:* nella fase di filtropressatura dei fanghi, l'acqua estratta è avviata alla rete delle acque di processo. Il contributo massimo è pari alla portata della pompa di alimentazione di ciascuna filtropressa ed è quindi quantificabile in 25 mc/h.
- *Controlavaggi colonne a carbone attivo:* la portata istantanea è dell'ordine di 80 mc/h, la durata dell'operazione è di circa 10 minuti, per cui il volume dell'acqua scaricata è di 13 mc.
- *Acque di spurgo degli scrubber:* si tratta di un contributo quantificabile in 50 l/h per ciascuna colonna di lavaggio, per un totale giornaliero complessivo di circa 2 mc.
- *Acque separate dal flottatore:* il flottatore FL1 provvede a separare olio e acqua dalle emulsioni in ingresso e l'acqua separata è stoccata temporaneamente nel serbatoio TK28 da dove sfiora alla rete delle acque di processo. Questo contributo è all'incirca pari alla portata di alimentazione al lottatore e cioè 8 mc/h.
- *Acque di lavaggio dei capannoni e di reattori e serbatoi:* la rete di distribuzione idrica è dotata di stacchi posti presso i locali e manufatti dell'impianto da utilizzare per il lavaggio periodico della pavimentazione. L'acqua residua del lavaggio è raccolta dalle caditoie a terra e veicolata dalla rete acque di processo.
  Anche i serbatoi di stoccaggio rifiuti e reagenti ed i reattori di processo sono dotati di stacchi per il lavaggio: le acque residue di questi lavaggi giungono pure alla rete acque di processo o direttamente o tramite pompe di aggottamento nel caso dei serbatoi in quanto gli stessi sono installati entro bacini di contenimento.
  Per quanto riguarda i lavaggi delle pavimentazioni è supposto un apporto di 0,8 l/s ed un volume di acqua ricavato ipotizzando che siano necessari per il lavaggio 2 litri per ogni mq di pavimentazione. Con una superficie complessiva di circa 1.500 mq di pavimentazioni soggette a lavaggio, si può supporre che

il lavaggio comporti un volume di 3 mc di acque di scarto. Per quanto concerne invece i reattori ed i serbatoi è ipotizzabile per ciascuno una portata di lavaggio di 2 l/s, ma senza alcuna contemporaneità.
Come già sottolineato, la rete recapita alla vasca *VA12*. Si tratta di una vasca esistente in c.a., interrata e coperta posta presso il sedimentatore SD1 che presenta forma rettangolare con lati di m 6,60 e 3,50 ed altezza interna di m 2,25 ed utile di m 1,30; alla superficie bisogna detrarre l'ingombro del pozzetto estrazione fanghi, per cui il volume utile della vasca risulta di 27,41 mc.
Nella vasca è installata una pompa sommergibile PS12 (Q=40 mc/h, Δh=10 m) che ne rilancia il contenuto alle vasche di equalizzazione VA4 e VA5 per il trattamento. Il fondo vasca si trova a -2,50 m, il pelo libero delle vasche di equalizzazione a -0,20 m, il percorso con tubazione ø110 è di circa 38 metri e la prevalenza risulta di 3,38 metri.

2.2.8.2 Acque di scarico della piattaforma

Le acque trattate della piattaforma in oggetto sono scaricate nella pubblica fognatura acque nere della lottizzazione. Per giungere al pozzetto di scarico SF1 si utilizza parzialmente la canalizzazione esistente.
Nello specifico, le acque depurate sono accumulate nella vasca VA9, dove, se i controlli ne attestano la conformità con i limiti normativi, sono sollevate con le pompe sommergibili PS9 e PS10 ed alimentate ad un pozzetto della rete interna di scarico esistente funzionante a gravità.
La portata massima possibile è quella delle due pompe funzionanti contemporaneamente, cioè 20 mc/h e la tubazione di scarico presenta diametro esterno di 125 mm con pendenza del 5‰.
Prima del pozzetto SF1, all'interno della proprietà, è presente un pozzetto per il campionamento delle acque in uscita.

2.2.8.3 Acque domestiche

Le acque domestiche sono costituite dagli scarichi dei servizi igienici per gli impiegati e di quelli degli spogliatoi. A questi devono sommarsi quelli provenienti dai locali al piano superiore utilizzati per guardiania.
È prevista una portata giornaliera di 6,8 mc6, pari ad un volume annuo complessivo di 1.700 mc.
Il collettore finale recapita allo stesso pozzetto SF1 dove giungono le acque depurate della piattaforma.
Prima di questo scarico, sulla linea, è posto un pozzetto di campionamento all'interno della proprietà.

Gestione acque bianche

2.2.8.4 Organizzazione generale delle acque bianche

Per acque bianche sono intese le acque meteoriche che ricadono sui piazzali di movimentazione e sulle coperture degli edifici: esse sono raccolte da due reti distinte in quanto si presume che, specialmente nel caso di eventi piovosi successivi a lunghi periodi siccitosi, le acque di dilavamento dei piazzali possano veicolare sostanze inquinanti presenti sugli stessi. Tali contributi, dette acque di prima pioggia, devono essere accumulati e trattati presso la piattaforma stessa.
Le acque ricadenti sulle coperture, veicolate a terra dai pluviali, sono raccolte da una rete separata ed esistente che recapita alla pubblica fognatura acque bianche presso il pozzetto SF2 alla portata di pioggia, data la piccola estensione dell'area interessata, non risulterebbe attendibile un'elaborazione statistico-probabilistica dei dati idrologici, per cui si assume un coefficiente udometrico di punta di 150 l/s ha, corrispondente ad un evento meteorico con tempo di ritorno superiore ai 5 anni.
Le reti sono realizzate con tubazioni in PVC con diametri dal 110 al 315 mm. Il dimensionamento avviene imponendo un grado di riempimento delle tubazioni del 75% e una pendenza di posa da 3 al 5‰. I pozzetti sono del tipo prefabbricato in c.a. versione rinforzata e le caditoie in ghisa sono del tipo D400 per carichi pesanti.
La superficie effettiva totale dell'insediamento è di 7.825,92 mq.
La superficie coperta (capannoni nord e sud, locali fanghi e tunnel di collegamento) che compete alla linea pluviali è pari a 2.471,10 mq.

La superficie di piazzale e viabilità esterna risulta di 3.983,92 mq che scaricano nella rete piazzali; alla stessa rete recapitano pure le vasche dotate di copertura (VA6, VA7, VA11 e VA3) per 441,45 mq, cosicché la superficie tributaria della rete piazzali assomma a 4.425,37 mq.
L'area a verde dotata di cordolo di contenimento della superficie di 458,59 mq non contribuisce ad alcuna rete: la precipitazione che vi ricade si infiltra nel terreno vegetale.
La superficie che non recapita comunque perché confinata è costituita dalle vasche scoperte VA8, VA9 e VA10 e dal sedimentatore SD1 che, pur essendo coperto è conformato in maniera tale che le precipitazioni che ne interessano la copertura confluiscono nella canaletta di sfioro. La superficie totale interessata è di 470,87 mq.

2.2.8.5 Fognatura acque bianche piazzali
Questa rete raccoglie le acque meteoriche ricadenti sulla viabilità interna dell'impianto e sulle vasche coperte che scaricano sulla stessa, per una superficie totale di circa 4.425 mq.
La normativa prevede di raccogliere separatamente le acque di prima pioggia, cioè quelle ricadenti sull'area in 15 minuti per un'altezza di 5 mm.
Risulta un volume di prima pioggia di 22,13 mc e è quindi prevista una vasca di prima pioggia (*VA13*) della cubatura utile di 23,10 mc (dimensioni utili cm 550x200x210h).
Le acque provenienti dalla rete giungono ad un pozzetto scolmatore con uscite a differenti livelli e da qui entrano nella vasca di prima pioggia: una volta raggiunta la volumetria di progetto di circa 23 mc, una valvola a galleggiante chiude l'accesso, il livello nel pozzetto scolmatore cresce fino a raggiungere la quota del tubo di uscita acque di seconda pioggia che convoglia questo contributo alla rete di fognatura pubblica acque bianche della lottizzazione presso il pozzetto SF3. Prima dello stesso, ed all'interno della proprietà, è predisposto un pozzetto di campionamento a disposizione delle autorità di controllo.
Le acque di prima pioggia raccolte nella vasca VA13 sono quindi rilanciate alle vasche di equalizzazione VA4 e VA5 per essere trattate dall'impianto: sull'ingresso in vasca è installata una griglia a cestello per il trattenimento dei corpi grossolani.
La pompa di rilancio è la PS13 dimensionata per 12 mc/h ed in grado quindi di svuotare la vasca in poco meno di due ore.
La condotta di mandata presenta diametro nominale DN65 e la prevalenza totale che la pompa deve vincere, con un percorso di circa 52 metri, risulta di 5,50 metri.
Per quanto riguarda la stima dei volumi annuali inerenti questa linea si può supporre, sulla base dell'esperienza, che il 15% delle precipitazioni siano acque di prima pioggia e l'85% di seconda. In questa maniera, con una superficie tributaria di 4.425 mq e con una precipitazione media annua di 900 mm, il volume annuale di acqua interessante questa rete è di 3.983 mc dei quali 597 mc di prima pioggia, ritrattati nell'impianto e 3.386 di seconda pioggia scaricati presso il pozzetto SF3.

2.2.8.6 Fognatura acque bianche pluviali

Questa rete, esistente, raccoglie le precipitazioni ricadenti sulle coperture degli edifici convogliate a terra tramite i pluviali e le recapita alla fognatura pubblica acque bianche della lottizzazione presso il pozzetto SF2.
Assumendo una piovosità media annua di 900 mm, con una superficie coperta di 2.471,10 mq, il volume annuo scaricato risulta di 2.224 mc.
L'intervento in questione è stato esaminato nella riunione del 18/07/2012 dalla Commissione Regionale V.I.A.
In tale sede la Commissione ha riscontrato come la comunicazione n. 20818/11 del 29/11/2011 del Centro Veneto Servizi S.p.A., acquisita agli atti in data 20/12/2011 con prot.n. 590851/63.01.07, non chiariva adeguatamente (rispetto alle richieste espresse nella nota prot. n. 451157/63.01.07, trasmessa dagli Uffici V.I.A. in data 30/09/2011), i quantitativi di acque reflue trattate che l'impianto di Santa Margherita era eventualmente in grado di ricevere da parte della Columbus Mode S.r.l., nonché i limiti chimico-fisici di accettabilità che le acque in uscita dalla Columbus Mode S.r.l. dovranno rispettare, prima di essere immesse nella pubblica fognatura che li recapiterà a detto impianto di trattamento.

La Commissione Regionale V.I.A. ha conseguentemente stabilito, al fine della prosecuzione dell'istruttoria, di richiedere al Centro Veneto Servizi S.p.A., di chiarire in modo univoco e definitivo circa la possibilità di accettare presso il proprio impianto di Santa Margherita d'Adige gli scarichi della Ditta Columbus Mode S.r.l., nonché la definizione numerica dei limiti di accettabilità, sia come quantitativo/giorno che, come concentrazione dei parametri chimico-fisici di riferimento. A tale richiesta il CVS ha risposto con nota del 29/10/2012 "si esprime PARERE FAVOREVOLE allo scarico, per una portata massima di 200 mc/g, con la prescrizione di rispettare i limiti allo scarico previsti in fognatura (tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 scarico in rete fognaria).

2.2.9 Sistema di aspirazione e trattamento aeriformi

Il proponente descrive il sistema come sotto riportato.
Il sistema è organizzato in maniera da potere aspirare e veicolare a un impianto di trattamento centralizzato i contributi provenienti dalle seguenti sorgenti:

1. comparti di accettazione rifiuti liquidi
2. serbatoi di stoccaggio rifiuti
3. vasche di equalizzazione
4. reattori
5. impianto di trattamento chimico-fisico
6. impianto di trattamento biologico
7. locali (laboratorio e alloggiamento filtropresse per fanghi).

Presso i comparti di accettazione reflui, costituiti da impianto di grigliatura e sottostante vasca di accumulo, è eseguita un'aspirazione localizzata sulla macchina di grigliatura e sul cielo della vasca.
Tutti i serbatoi di stoccaggio reflui e sottoprodotti sono aspirati in maniera localizzata su ciascuno sfiato.
Le vasche di equalizzazione in testa al comparto chimico-fisico sono aspirate presso il cielo delle stesse; così pure saranno coperte con pannelli in vetroresina le vasche esterne di sedimentazione, accumulo e trattamento biologico ed aspirate presso il duomo relativo.
Gli spazi di testa dei reattori di pretrattamento e di trattamento chimico-fisico sono aspirati in maniera localizzata.
Nei locali di ricovero filtropresse a piastre è prevista un'aspirazione distribuita, mentre nel laboratorio l'aspirazione avviene tramite cappe posizionate sopra i banconi di preparazione e analisi.

Tutta la portata aspirata è avviata a trattamento su due colonne di lavaggio poste in serie, la prima a ciclo acido, la seconda a ciclo alcalino-ossidante; a valle degli scrubber è previsto un adsorbimento su carbone attivo mediante passaggio di tutto il flusso aspirato su un letto filtrante.
Per gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio dei reagenti allo stato liquido e per i preparatori, a partire da prodotto solido, sono stati previste guardie idrauliche.
L'aspirazione distribuita dei locali deve garantire un adeguato numero di ricambi orari dell'aria ambiente, in funzione della presenza saltuaria o continuativa degli operatori, facendo riferimento come valori minimi a quanto riportato nelle linee-guida elaborate dal CITEC (Comitato Impianti a Tecnologia Complessa).
In tale documento è previsto che, per locali con presenza continuativa di addetti vengano garantiti 4 ricambi/ora e per locali con presenza saltuaria di 2 ricambi/ora.
Nell'impianto in esame, sono stati adottati valori derivanti dall'esperienza e dalla letteratura specializzata, ampiamente superiori a quelli citati.
Anche riguardo ai reattori e alle vasche l'entità dell'aspirazione è dettata dall'esperienza maturata nella progettazione di impianti analoghi ed è in qualche maniera commisurata con il volume del recipiente e con la concentrazione di inquinanti prevista.
Di seguito è descritto il dimensionato dell'impianto di aspirazione e convogliamento.

2.2.9.1 Dimensionamento delle linee

Il dimensionamento delle linee è stato condotto assumendo una velocità dell'aria nelle tubazioni dai 12 ai 17 m/s, più che sufficiente per garantire il trasporto degli aeriformi captati. I punti di presa delle aspirazioni distribuite sono invece dimensionati per una velocità di passaggio di 4÷5 m/s.

Nei camini di scarico finale si assume infine una velocità inferiore ai 13 m/s.
Per il dimensionamento dei ventilatori, oltre alla portata è stato tenuto conto della prevalenza da superare, pari alla perdita di carico della linea nel percorso più sfavorito.

In funzione della disposizione planimetrica dei macchinari e manufatti sottoposti a captazione degli aeriformi, l'impianto è stato organizzato in 3 linee principali di aspirazione, ciascuna servita da ventilatori ed una linea di trattamento aria con ventilatore finale di estrazione.
Le linee di aspirazione previste sono denominate per brevità:

- Linea rifiuti;
- Linea reattori;
- Linea biologico.

Nel seguito sono descritte sinteticamente le singole linee con particolare riferimento ai punti di captazione e alle portate aspirate.

LINEA RIFIUTI. Questa linea, che fa capo al ventilatore VC3, svolge l'attività di ricambiare l'aria all'interno dei locali trattamento fanghi e di mantenere in leggera depressione le postazioni di accettazione rifiuti liquidi ed il parco dei serbatoi di stoccaggio serviti dalle stesse. Portata totale: 6.100 mc/h.

LINEA REATTORI. Questa linea comprende le aspirazioni del locale laboratorio ubicato in prossimità degli uffici, quelle delle vasche di equalizzazione del chimico-fisico e nella quale confluiscono a valle anche le aspirazioni provenienti dai reattori del capannone trattamenti e dalle vasche di accumulo iniziali VA4 e VA5. Per il dimensionamento dell'aspirazione del locale laboratorio, stante quanto già riportato sui riferimenti normativi, si è deciso di adottare un numero di ricambi orari piuttosto elevato, cioè 12, per garantire un ambiente di lavoro salubre ai tecnici del laboratorio. Portata totale: 4.500 mc/h.

LINEA BIOLOGICO. Per quanto concerne il chiariflocculatore, le vasche di accumulo ed equalizzazione intermedie, il trattamento SBR e la denitrificazione è prevista la copertura con pannelli in vetroresina, rimovibili e autoportanti, ed aspirazione continua dell'atmosfera compresa tra il pelo libero dell'acqua e la copertura medesima.
Sono previsti 4 ricambi orari per il volume d'aria, compreso tra il pelo libero dell'acqua e la copertura, sufficienti a garantire quella depressione necessaria ad evitare emissioni di sostanze odorigene, oltre al volume corrispondente all'aria eventualmente insufflata nelle vasche. Il flusso d'aria da trattare conseguente alla copertura delle vasche da convogliare al collettore principale, è: Portata totale: 3.660 mc/h.

2.2.9.2 Dimensionamento degli impianti di trattamento aria

La portata totale, pari a 14.260 mc/h con collettore da 600 mm, è convogliata ad un trattamento su colonna di lavaggio (scrubber) a doppio stadio; nel primo stadio acido SR1 avviene una neutralizzazione dei composti alcalini mediante dosaggio di acido solforico, nel secondo stadio, alcalino-ossidante, SR2, si verifica la neutralizzazione dei composti acidi tramite dosaggio di soda e una forte ossidazione per mezzo di perossido di idrogeno (acqua ossigenata).
A valle degli scrubber è presente l'ultima immissione, relativa al serbatoio di stoccaggio TK44 degli oli separati dal flottatore, per una portata di 100 mc/h.
Quindi, la portata complessiva, pari ora a 14.360 mc/h è avviata ad un filtro a carbone attivo FC1 che agisce per adsorbimento sulle SOV solubili e non.
Per veicolare questa portata attraverso gli impianti di trattamento e scaricarla in atmosfera, è previsto un ventilatore centrifugo VC5, posto immediatamente a valle di FC1.
Questo ventilatore, oltre alle perdite distribuite e concentrate delle tubazioni e del camino finale, è in grado di vincere anche quelle concentrate dovute agli impianti di trattamento, stimabili in 100 mm per ciascun scrubber e in 130 mm per il filtro a carbone attivo.
Il ventilatore ha una portata di 14.360 mc/h con prevalenza di 520 mm e una potenza installata di 30 kW.
Il camino CM1 in acciaio inox, presenta un diametro di 700 mm ed un'altezza di 13,00 metri e, relativamente ai punti di emissione in atmosfera, è siglato come E1.

Una passerella che parte dalla parte superiore della rampa, permette di raggiungere il ballatoio di campionamento posto sul camino stesso in posizione stabilita dalle norme UNI vigenti.
Sul camino stesso è installato un analizzatore in continuo del TOC dell'aria in uscita mediante sistema FID (Flame Ionization Detector).

2.2.9.3 Colonne di lavaggio

Per la depurazione finale degli aeriformi si utilizzano due colonne di lavaggio poste in serie.
Il principio di funzionamento di tali impianti è basato sul lavaggio con acqua (eventualmente addittivata), del flusso di aria, al fine di trasferire gli inquinanti in soluzione. Per ottenere un'elevata superficie di contatto, nel caso in esame, si utilizzano dei corpi di riempimento.
Il dimensionamento dello scrubber si ottiene imponendo tempo di contatto e velocità di attraversamento dello strato dei corpi di riempimento.
Si assume un tempo di contatto di 2 secondi, per cui, con una portata di 14.260 mc/h (circa 4 mc/s), si ottiene un volume di corpi di riempimento di 8 mc.
Con una velocità di attraversamento di 1,5 m/s e 2 secondi di tempo di contatto risultano uno spessore dello strato dei corpi di riempimento di 3 m e un diametro delle colonne di 1,85 m. che è approssimata per eccesso a 1,90 m.
Alla base di ogni colonna è posta una vasca di raccolta dell'acqua di lavaggio, provvista di controllo pH e redox che interviene in automatico per l'additivazione dei reagenti (acido, base, ossidante), nella quale è inserita la pompa di ricircolo (PV3 per SR1 e PV4 per SR2, da 5,5 kW installati ciascuna) che va ad alimentare gli ugelli posti sopra la sezione dei corpi di riempimento per effettuare il lavaggio dell'aria. Nella parte superiore della colonna, sul flusso dell'aria trattata, è previsto un separatore di gocce.

2.2.9.4 Filtrazione su carbone attivo

Nel caso in esame è difficile prevedere con precisione la concentrazione delle sostanze presenti nel flusso, per cui il dimensionamento avviene sulla scorta di alcuni parametri dettati dall'esperienza.
Si assume un tempo di contatto di 1,5 secondi ed una velocità di attraversamento dell'aria di 30 cm/s.
Il filtro a carbone attivo adottato è di forma toroidale, con flusso d'aria che attraversa il letto dall'interno verso l'esterno. Con la portata di 14.360 mc/h e con i parametri di dimensionamento di cui sopra, si ottiene un filtro con le seguenti dimensioni di ingombro: diametro 3.300 mm, altezza totale da terra 4.000 mm.

2.2.9.5 Ulteriori emissioni

L'organizzazione impiantistica dell'unità di trattamento prevede l'esistenza di ulteriori punti di emissione, che sono di seguito descritti:

- la centrale termica con il proprio camino CM2, altezza 10 m, diametro 200 mm, con sigla E2 non è soggetta ad autorizzazione perché di potenza termica inferiore a 3 MW ed alimentata a gas naturale;
- il silo di stoccaggio della calce è dotato di un filtro depolveratore a cartucce FS1 avente superficie filtrante di 18 mq con cartucce in poliestere e corpo in inox con diametro di circa 60 cm. Con una velocità di passaggio di 1,5 cm/s è in grado di depolverare una quantità di aria di circa 1.000 mc/h, ben superiore al valore mediato di emissione prevedibile in fase di carico dello stesso. Il punto di emissione è nominato E3.

2.2.10 Valutazione delle alternative

All'interno del SIA il Proponente ha effettuato la valutazione delle possibili opzioni alternative.

- Opzione zero: realizzazione di nessun nuovo impianto
- Opzione uno: realizzazione di impianti ex novo in altra localizzazione
- Opzione due: implementazione degli impianti esistenti.

La scelta definitiva è stata quella di utilizzare impianti già esistenti per il trattamento di reflui, preferendo quelli del comparto tessile, solitamente già organizzati in una sezione di pretrattamento chimico-fisico ed in un comparto biologico, aumentandone la potenzialità e la gamma di rifiuti trattabili. Gli interventi proposti dispongono del "vantaggio" di essere già inseriti in un contesto ambientale che per posizione logistica e per

la propria destinazione d'uso è capace di sostenere l'impatto derivante dall'ampliamento delle strutture, sia dovuto alla gestione della nuova impiantistica di trattamento, che al traffico veicolare indotto. Secondo il Proponente è da sottolineare che gli interventi di implementazione in progetto, sfruttando il processo di innovazione tecnologica, prevedono l'utilizzazione di tecniche di trattamento più sofisticate e con maggior grado di efficienza, sia in termini processistici, che di salvaguardia delle componenti ambientali interessate, anche per effetto dei presidi previsti, finalizzati alla minimizzazione delle emissioni in atmosfera, delle emissioni liquide, delle emissioni acustiche e, per quanto possibile, date le caratteristiche del circondario (intensamente antropizzato), al contenimento dell'impatto sul paesaggio, preferendo strutture a sviluppo orizzontale, più facilmente mascherabili. La scelta dei siti deputati ad ospitare l'impianto per il trattamento dei rifiuti speciali liquidi è stata effettuata tramite una metodica di analisi comparata, volta ad individuare, nell'ambito delle zone industriali con lotti disponibili, presenti nella Regione del Veneto, quelle di maggior interesse e più vocate sotto l'aspetto ambientale, logistico e tecnico.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il quadro di riferimento ambientale ha il fine di caratterizzare in modo sintetico ed efficace l'ambiente in cui si inserisce l'opera, con particolare riguardo verso le componenti ambientali potenzialmente soggette ad un impatto significativo da parte dell'intervento di progetto.
Nello SIA sono state prese in considerazione le seguenti componenti ambientali:

- ✓ Atmosfera
- ✓ Ambiente idrico: Acque superficiali e Acque sotterranee
- ✓ Suolo e Sottosuolo
- ✓ Fauna, flora ed ecosistemi
- ✓ Agricoltura e uso del suolo
- ✓ Paesaggio
- ✓ Viabilità e traffico veicolare
- ✓ Rumore e vibrazioni
- ✓ Radiazioni elettromagnetiche
- ✓ Inquinamento luminoso
- ✓ Salute pubblica

Inoltre lo SIA indica le misure mitigative necessarie al fine di limitare gli impatti negativi derivanti dall'intervento.

2.3.1 Atmosfera

Il territorio nel quale si colloca l'impianto in esame è localizzato nell'ambito della zona climatica della pianura veneta, caratterizzata da un elevato grado di continentalità, con inverni rigidi ed estati calde con elevato grado di umidità che rende afosa l'estate e dà origine a frequenti nebbie invernali. Le precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente nell'arco dell'anno, ad eccezione dell'inverno che risulta la stagione mediamente più secca. Sulla base dell'esame dei dati climatici raccolti tra il 1960 ed il 2000 per il territorio comunale di Saletto è stata registrata una piovosità media annua compresa tra 600 e 800 mm.
Le temperature massime estive sono dell'ordine dei 30-32°C, mentre quelle invernali variano da un minimo medio di poco inferiore ai 0°C e massime attorno agli 8-10°C.
La velocità media del vento si aggira attorno ai 2 m/s con direzioni prevalentemente da Nord-Est (venti più sostenuti) e da Sud-Ovest.
Per quanto attiene alla qualità dell'aria nel territorio comunale di Saletto è stata svolta una campagna mobile di monitoraggio nei periodi dal 5 al 24 maggio 2006 e dal 18 ottobre all'8 novembre 2006. Per i dati di lungo periodo i progettisti hanno fatto riferimento ai dati raccolti dalla stazione ARPA più vicina che è quella di Montagnana. Dall'esame dei dati risulta un sostanziale rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa con alcuni elementi di criticità o comunque di attenzione, tipici delle principali aree urbane del Veneto, dovuti in particolare a: polveri fini (PM_{10}), Ozono (soprattutto nel periodo estivo), biossido di azoto e benzene.
Gli effetti additivi che gli estensori del SIA hanno valutato in quanto dovuti alla realizzazione di quanto in progetto sulla componente atmosfera sono imputabili sia al traffico veicolare, che alle emissioni proprie dell'intervento in esame. Per la quantificazione ed estensione degli impatti i progettisti hanno utilizzato i

modelli matematici DIMULA dell'ENEA (versione 2.0.4 del Maggio 2003) e CALINE 4 sviluppato dal CALTEC.
A presidio delle emissioni gassose originate dall'impianto è stata progettata un'adeguata rete di aspirazione, la quale avvierà tutti i flussi d'aria provenienti dalle varie sezioni d'impianto ad una linea di trattamento finalizzata all'abbattimento dei contaminanti da esse veicolate. I punti di aspirazione riguardano i comparti: vasche d'accumulo iniziale e grigliatura, serbatoi di stoccaggio rifiuti in ingresso, reattori dedicati ai pretrattamenti, vasche di equalizzazione afferenti al comparto chimico-fisico, reattori di condizionamento chimico e chiariflocculatore a servizio del comparto chimico-fisico, impianto di trattamento biologico (SBR e MBR), locale di trattamento fanghi e laboratorio di analisi. L'impianto di trattamento aria è costituito da due colonne di lavaggio a doppio stadio (scrubber) più filtri a carboni attivi, con portata complessiva pari a 14.360 m^3/h. Gli aeriformi, dopo trattamento, saranno immessi in atmosfera dal camino E1. I principali inquinanti che possono essere convogliati e trattati dall'impianto sono rappresentati da Acetone, H_2S, Alcol etilico, NH_3, SO_2, e Toluene.
Le risultanze delle simulazioni effettuate dagli estensori del SIA evidenziano concentrazioni massime estremamente ridotte e significativamente inferiori ai rispettivi valori limite. La sovrapposizione degli effetti determina una situazione di massimo che è confrontabile al contributo derivante dal traffico veicolare, per NH_3, mentre per SO_2 incrementa a valori dell'ordine di 16 µg/m^3, pari al 4,5 % del relativo SQA (350 µg/m^3), a dimostrare che, complessivamente, gli effetti generati dalle sorgenti puntiformi sono comunque contenuti.
I progettisti hanno provveduto ad effettuare anche una valutazione relativamente all'inquinamento olfattivo dalla quale è emerso che le concentrazioni di sostanze odorigene immesse nell'ambiente dall'impianto in esame sono inferiori, in tutti i casi esaminati, alle rispettive soglie di rilevabilità olfattiva, ad evidenziare un impatto nullo su tale componente.

2.3.2 Ambiente idrico: Acque superficiali e acque profonde

Il comune di Saletto rientra nella zona di competenza del Bacino idrografico Fratta-Gorzone, del quale fanno parte anche i corsi d'acqua Scolo di Lozzo, Canale Brancaglia, Scolo Sabadina, Scolo Frattesina e gli stessi Canali Gorzone e Santa Caterina. Il territorio in esame è di competenza del Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo.
Per la qualità delle acque superficiali afferenti all'area "vasta" di studio gli estensori del SIA hanno fatto riferimento ai dati pubblicati da ARPAV nello studio "Qualità dei corsi d'acqua del Veneto" nel 2002 e nel 2003 (utilizzando il metodo IBE) ed i dati ambientali relativi al 2007, calcolati secondo le modalità riferite rispettivamente agli standard id qualità per lo stato chimico del D.Lgs. 152/06 (calcolo sulla media) e del D.Lgs. 152/1999 (calcolo sul 75° percentile). In particolare sono state analizzati i dati raccolti dalle stazioni poste lungo il bacino Fratta-Gorzone. Per quanto riguarda i dati 2002 il parametro IBE indicava una qualità del sistema variabile fra una classe I e II (qualità buona). I dati 2007, invece, classificano il bacino in uno stato ambientale (SACA) ed ecologico (SECA) scadente, con particolare riferimento alle elevate concentrazioni di COD e Fosforo totale e concentrazioni vicino alle soglie di attenzione per i parametri Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Ossigeno disciolto e Escherichia Coli.
Per quanto attiene alle acque sotterranee soggiacenti la macrozona in esame, dalle analisi arpav è da segnalare un netto peggioramento della loro qualità negli anni compresi tra il 2001 ed il 2005 a causa della presenza di nitrati, cloruri ed inquinanti organici oltre i limiti di legge.
Le emissioni liquide che possono originarsi durante la fase di esercizio dell'impianto, nella sua configurazione di progetto, sono rappresentate da:

- effluenti di lavorazione (acque di lavaggio capannoni, acque madri delle filtropresse, acque di lavaggio filtri, acque di lavaggio reattori, acque lavaggio pavimentazione, acque di spurgo dello scrubber, eluati impianto demi, acque separate dal flottatore);
- effluenti depurati;
- acque meteoriche derivanti dai pluviali;
- acque di prima pioggia;
- acque di seconda pioggia;
- reflui dei servizi igienici.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2062 del 03 novembre 2014 pag. 29/42

I rifiuti residuati dall'attività di laboratorio (lavaggio provette, campioni residuali e reagenti) saranno accumulate in appositi contenitori ed opportunamente smaltite presso impianti autorizzati esterni.

Nella configurazione di progetto l'impianto sarà dotato di 3 punti di scarico finale delle acque:

- SF1 allacciato alla pubblica fognatura raccoglierà tutti gli effluenti di lavorazione, le acque di prima pioggia e le acque civili. A monte dello scarico vi sarà una vasca di laminazione e l'impianto di trattamento e depurazione. Recapito finale della rete fognante comunale è il depuratore di Santa Margherita all'Adige
- SF2 scarico su rete idrica superficiale delle acque bianche dei pluviali,
- SF3 scarico su rete idrica superficiale delle acque di seconda pioggia.

Il corpo idrico superficiale che riceverà gli scarichi SF2 ed SF3 è rappresentato dal fossato posto lungo i lati Est e Sud-Est dell'impianto classificato, ai sensi dell'Art. 124 del D.Lgs. 152/06, corpo idrico non significativo, quindi i limiti allo scarico sono quelli di cui alla Tab. 4, All. 5 alla Parte III dello stesso D.Lgs..

Interferenze con le acque superficiali: L'area dell'impianto sarà totalmente pavimentata con manto bitumato ad eccezione della viabilità anulare destinata alla circolazione dei mezzi pesanti, che sarà realizzata in cemento armato. In corrispondenza delle zone in cui è previsto lo scavo per la realizzazione delle nuove vasche, delle reti fognarie e tecnologiche, è previsto l'inserimento di un composito bentonitico tra il terreno sottostante e le opere da realizzare che impedirà, in caso di perdite accidentali di tali manufatti, il percolamento dei reflui verso la falda sottostante.

Per quanto riguarda le vasche esistenti, la cui tenuta è stata collaudata, è previsto comunque un trattamento interno con resine impermeabilizzanti.

I serbatoi di contenimento dei reattivi e di stoccaggio dei reflui saranno dotati di vasche di contenimento basali, realizzate in cemento armato, in grado di contenere eventuali sversamenti in caso di rottura dei serbatoi ospitati. Nelle aree operative (area di ricezione e locale trattamenti e disidratazione fanghi) sarà inoltre realizzata una nuova rete di captazione del percolato e delle acque di lavaggio con appositi pozzetti di raccolta.

Inoltre, i programmi di caratterizzazione previsti sui rifiuti in ingresso e, soprattutto, il sistema di monitoraggio on-line sugli effluenti depurati, consente di intervenire rapidamente in caso di malfunzionamenti, bloccando lo scarico in fognatura e garantendo il totale isolamento dei reflui nelle vasche dell'impianto, in attesa di provvedere al loro ricircolo in testa, per il completamento dei processi di trattamento o, nella peggiore delle ipotesi, di avviarli allo smaltimento finale presso impianti esterni.

Interferenze con le acque sotterranee: dal momento che tutte le superfici sono impermeabilizzate e pavimentate, la dispersione di contaminanti nel sottosuolo è imputabile solo ad eventi accidentali dovuti a rotture dei sistemi di contenimento.

I progettisti hanno comunque provveduto ad eseguire una simulazione per calcolare la diffusione in falda di un'eventuale inquinante disperso dall'impianto; tale routine di calcolo ha evidenziato che il percolato eventualmente rilasciato dalla frattura ipotizzata nella barriera di fondo è soggetto a moti migratori, andando ad interessare un areale più ampio rispetto al sedime dell'impianto, estendendosi verso Est. Dopo tre anni dall'evento accidentale, la migrazione dalla sorgente, interesserà un percorso di soli 80 m. Comunque, l'impianto sarà dotato di una rete di piezometri a presidio e controllo della qualità delle acque sotterranee che verranno campionate a cadenza semestrale; ciò permette di rilevare in tempi brevi la presenza di non conformità ed intervenire sulle cause.

Alla luce di quanto sopra dettagliato, è possibile prevedere che:

- dal momento che già al momento attuale tutte le aree sono pavimentate, l'intervento in esame non determinerà modificazione al drenaggio superficiale;
- dal momento che tutte le acque che in qualche modo vengono a contatto con i rifiuti sono gestite dall'impianto o avviate alla rete fognaria, non vi saranno modificazioni sulla qualità chimico-biologica delle acque superficiali;
- lo scavo per la realizzazione delle fondazioni e delle solette non intercetterà la falda, di conseguenza non sono attese modifiche dell'assetto idrogeologico;

- non sono previste interferenze sulle qualità chimiche delle acque sotterranee in quanto il progetto prevede che gli eventuali spanti o percolati siano raccolti da una rete di captazione a tenuta e sistemi di impermeabilizzazione dell'area.

Modificazioni chimiche della qualità delle acque superficiali e/o di falda sono ipotizzabili solo in caso accidentale di rottura di entrambi i sistemi (serbatoi operativi e vasche di contenimento con relativa rete di captazione spanti) ed in concomitanza di una mancata rilevazione dell'eventuale rilascio di contaminanti da parte della rete piezometrica di controllo, evento che si ritiene non possa verificarsi, anche in considerazione delle frequenze di monitoraggio previste (almeno semestrali) che, in ogni caso, permettono di individuare alterazioni e, conseguentemente, di porre in atto gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei corpi idrici sottosuperficiali soggiacenti l'area in esame.
Alla luce delle considerazioni fatte, l'impatto sulla componente ambiente idrico (acque superficiali ed acque profonde) è valutabile come *negativa lieve*.

2.3.3 Suolo e sottosuolo

Il territorio di Saletto fa parte della Media pianura veneto-atesina il cui elemento peculiare è la presenza di un paleoalveo oggi rappresentato da un continuo e consistente dosso sabbioso che attraversa i comuni di Montagna a, Saletto, S. Margherita d'Adige, Ospedaletto Euganeo ed Este; l'area in esame si trova ai margini di questo dosso, ad una quota di circa +13 m sul l.m.m. Il sito non presenta particolari rischi idrogeologici ed è classificata a basso rischio idrogeologico, anche considerato il fatto che l'area industriale si trova ad un'altezza media di +2 m rispetto al territorio agricolo circostante.
Il modello idrogeologico dell'area in esame vede la presenza di una falda freatica superficiale al di sotto della quale si trovano una serie di altre falde sotterranee in pressione. Le indagini eseguite perla caratterizzazione del sito hanno evidenziato la presenza di uno strato di terreno di riporto nel primo metro al di sotto del quale si trova un banco di limi e sabbie limose all'interno delle quali è ospitato il primo acquifero non confinato caratterizzato da livelli freatimetrici di circa 10 m s.l.m.m.. La direzione di deflusso è ONO-ESE con gradiente molto basso pari a $5*10^{-6}$ cm/s.
Il territorio di Saletto, per quanto riguarda la classificazione sismica rientra in classe 4 (bassa).
Le interazioni tra opera di progetto e le componenti ambientali suolo e sottosuolo sono rappresentate dagli scavi (di modesta entità e localizzati) necessari per la realizzazione dei bacini di contenimento delle nuove vasche; essi non determineranno alcuna modificazione alla morfologia del sottosuolo né indurranno variazioni locali dell'assetto della falda superficiale, quindi l'impatto è stimabile come *negativo lieve*.

2.3.4 Fauna, flora ed ecosistemi

La Columbus Mode si colloca nella zona industriale di Saletto, in un territorio già pesantemente modificato dagli interventi antropici e dal punto di vista naturalistico fortemente degradato. Il sistema vegetale e naturale è relegato a piccoli spazi (aiuole ed aree inutilizzate) che offrono asilo e nutrimento alla fauna, soprattutto avicola, di passaggio. Entro un raggio di circa 15 Km dall'area di progetto sono individuabili le seguenti aree naturali protette relativa alla rete "Natura 2000":
- ZPS "Le Vallette" (IT3260020, in Comune di Ospedaletto Euganeo;
- SIC e ZPS "Colli Euganei, Monte Lozzo e Monte Ricco" (IT3260017), che interessa vari comuni della zona dei Colli Euganei;
- ZPS "Bacino Valgrande-Lavacci (IT3260021), in Località Granze, Comune di S. Urbano e Villa Estense;
- Biotopo di interesse provinciale P.T.C.P. "Area Marginale di Montagnana", in Comune di Montagnana, Località Palù.

L'esame del progetto non evidenzia l'insorgenza di interferenze con la conservazione degli habitat e le specie proprie dell'area di intervento.
Gli interventi previsti, localizzati in zone esterne rispetto alle aree naturali protette analizzate, non determinano perdite di habitat, né frammentazione degli ecosistemi presenti.
La natura degli interventi previsti, non influiranno significativamente sulla qualità dell'aria delle aree naturali più vicine; non sono rilevabili interferenze sulla qualità dell'acqua dei recettori finali, sia per effetto

dei presidi ambientali, ad elevata efficienza che dei sistemi di controllo di progetto, in grado di evitare, con elevata probabilità, immissione nell'ambiente esterno di contaminanti.
La presenza di una vegetazione stratificata sulle fasce perimetrali del lotto permetterà di creare una diversificazione ecologicamente efficace dell'ambiente circostante contribuendo a rafforzare la funzione di rifugio per la fauna ed a mantenere la diversità biologica. Alla luce di quanto esaminato, l'impatto sulla componente in oggetto è stimabile come *negativo lieve*.

2.3.5 Agricoltura e uso del suolo

Le attività agricole sono presenti in modo uniforme nella provincia padovana, con una particolare specializzazione per la zootecnia e la cerealicoltura nell'area settentrionale, la vitivinicoltura nella fascia collinare e l'ortofrutta nella zona sud-occidentale.
Negli ultimi anni si è realizzata una progressiva integrazione tra agricoltura e attività di trasformazione agroindustriale, nell'area settentrionale ed in quella meridionale della provincia, che ha consentito di raggiungere elevati standard qualitativi delle produzioni.
Dall'esame del PTCP l'area di interesse ricade nella perimetrazione delle aree "non sensibili", con basso grado di vulnerabilità alle pressioni antropiche.
Per quanto attiene la componente ambientale in esame la realizzazione dell'intervento in progetto non determina l'insorgenza di interferenze con il comparto agricolo, soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso è localizzato in un'area produttiva già realizzata e non determina pertanto sottrazione di suolo.

2.3.6 Paesaggio

L'area occupata dalla Columbus Mode, già completamente edificata, si trova nella zona industriale di Saletto, prospiciente alla S.R. 10 "Padana inferiore". Essa è circondata sul lato Ovest da altri capannoni industriali, sul lato Nord da due lotti edificati, a Nord-Est da un altro capannone industriale, a Sud da una porzione d'area con vasche non di pertinenza della Columbus e da un terreno agricolo. La realizzazione delle opere di completamento previste (nuove vasche, reti fognarie, sistemazione piazzali) non altera la connotazione paesaggistica del territorio circostante, e quindi non determina modifiche della visuale dai vari punti d'osservazione esterni.
Gli interventi di potenziamento della barriera a verde perimetrale, inoltre, consentono di ottenere un mascheramento quasi completo delle interferenze sulla visibilità sia a lungo raggio che a corto raggio dai quadranti liberi.
I previsti interventi di potenziamento della barriera perimetrale a verde (vegetazione arbustiva sempreverde nei lati Ovest e Nord e specie ad alto fusto sui lati Nord-Est ed Est), consentono di ottenere un mascheramento quasi completo delle interferenze sulla visibilità sia a lungo raggio che a corto raggio dai quadranti liberi.
La Commissione ritiene quindi che gli impatti sulla componente ambientale Paesaggio siano da ritenersi minimi.

2.3.7 Viabilità e traffico veicolare

L'accesso all'area è garantito dalla S.R. N. 10 "Padana inferiore" che immette direttamente sul piazzale dell'area industriale, nell'ambito della quale è localizzato l'insediamento del Gruppo Columbus Mode. L'ingresso all'area d'impianto è garantito da due accessi carrabili su Via I° Maggio, presidiati da portoni elettrificati, i quali permettono di sviluppare una viabilità dei mezzi conferenti a senso unico con indubbi vantaggi dal punto di vista della logistica e della sicurezza.
Dalla SR "Padana inferiore" è possibile raggiungere sia il nuovo casello di Santa Margherita sull'autostrada Valdastico Sud (che si collega poi alla A4 Torino – Trieste) che il casello di Monselice sull'A14 Adriatica.
I progettisti hanno riportato i dati dei flussi veicolari sulla SR 10 registrati tra Ospedaletto e Saletto nel 2005 dai quali si deduce un andamento molto variabile durante l'arco della giornata con orari di punta verso le 8.00 e le 18.00 con circa 530 veicoli/ora. Il flusso totale medio giornaliero rilevato risulta pari a poco meno di 12.200 veicoli, di cui circa l'11% è rappresentato da traffico pesante.
L'attività di progetto si svilupperà in 5 giorni su 7 con orario di 8 ore/giorno.

Gli estensori del SIA hanno previsto un flusso medio giornaliero di circa 28 autocarri/giorno comprensivi dei ritorni. Tale cifra ha un'incidenza di circa lo 0,25% sul flusso totale rilevato lungo la SR10.

2.3.8 Rumore e vibrazioni

Secondo la zonizzazione acustica adottata dal Comune di Saletto, tutta l'area d'impianto della Columbus Mode ricade in Classe VI "Aree esclusivamente industriali" con valori limite di emissione pari a 65 dB(A) sia diurni che notturni.
I progettisti hanno provveduto a fare delle misurazioni della situazione attuale atte a definire il quadro di riferimento. Ad impianto fermo, le principali fonti di emissione sonora nell'area di studio sono essenzialmente imputabili al traffico veicolare.
I progettisti hanno provveduto ad eseguire uno Studio di impatto acustico ambientale con valutazione previsionale delle emissioni acustiche anche nell'assetto di progetto, dal quale è emerso che i valori limite di emissione sono rispettati per tutti i ricettori considerati; il valore di emissione risulta sempre di circa 10 o più dB inferiore al pertinente valore assoluto di immissione.
Le mitigazioni proposte dai progettisti per limitare la diffusione delle emissioni sonore oltre i limiti di proprietà sono rappresentate dalla piantumazione di essenze arboree ed arbustive lungo il perimetro di confine e l'insonorizzazione, per quanto possibile, degli impianti rumorosi.

2.3.9 Radiazioni elettromagnetiche

Nei pressi dell'insediamento della Columbus Mode si trova un elettrodotto da 132 kV (circa 800 m ad Ovest) e due stazioni radio-base.
Per quanto concerne infine le interferenze potenzialmente generabili dall'opera in esame, si rileva la presenza di cabine di trasformazione per la fornitura della forza elettromotrice, mentre non sono previsti separatori elettromagnetici e/o altre macchine, potenziali sorgenti di campi elettromagnetici, nelle linee di trattamento. La cabina MT/BT è ubicata ad una distanza di 10 m dalla sezione uffici a servizio dell'impianto di gestione dei rifiuti e la linea MT a carico dell'utente ha percorso esclusivamente all'interno della cabina. Non si riscontrano quindi interferenze dovute all'attuazione di quanto in progetto.

2.3.10 Inquinamento luminoso

L'attività dell'impianto di trattamento rifiuti della Columbus Mode si svolgerà esclusivamente in periodo diurno; in orario notturno saranno presenti ed attive solo luci minimali di sicurezza e sorveglianza, realizzate secondo quanto prescritto dalla vigente normativa al fine di minimizzare la diffusione di luce verso l'alto (inquinamento luminoso).

2.3.11 Salute pubblica

Le attività che nell'ambito di un impianto di trattamento rifiuti liquidi possono generare interferenze con la salute umana sono afferenti alle emissioni in atmosfera di sostanze volatili di varia natura ed alle problematiche ad esse connesse (esalazioni maleodoranti, agenti patogeni generati dalla trasformazione microbiologica e potenzialmente veicolati dagli aerosol e proliferazione di insetti e roditori). Altro fattore non trascurabile è il rischio di infiltrazione attraverso il suolo ed il sottosuolo di rifiuti liquidi. La presenza nei rifiuti liquidi trattati da questo tipo di impianti di sostanze pericolose o di microrganismi patogeni, pone una problematica sanitaria che coinvolge la natura e la concentrazione di tali sostanze nelle acque superficiali e profonde che, in seguito ai meccanismi naturali, possono interessare la catena alimentare.
Per quanto riguarda l'impianto in esame, che peraltro è completamente automatizzato, la fase più critica dal punto di vista sanitario è il momento della ricezione preliminare e della grigliatura dei rifiuti in ingresso. I sistemi di sicurezza attivati a livello impiantistico (chiusura e messa in depressione dei comparti nei quali si può generare l'emissione di gas e/o vapori, trattamento dell'aria estratta preliminarmente alla sua immissione in atmosfera, adozione di sistemi di omogeneizzazione ed insufflazione sommersi nel comparto biologico, onde evitare emissione di aerosol, realizzazione di adeguati bacini di raccolta di eventuali spanti, protezioni fonoassorbenti dei macchinari più rumorosi), assicurano un elevato livello di garanzia nell'abbattimento delle emissioni gassose, acustiche e liquide.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

I progettisti prevedono comunque, per tutte le maestranze ed i visitatori che opereranno all'interno delle aree di trattamento l'utilizzo di mascherine antibatteriche, guanti, stivali ed apposite tute.
Tutte le aree interne ed esterne dovranno essere mantenute pulite ed il personale dovrà essere sottoposto a periodiche visite mediche di controllo.

3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

In data 30/10/2013 l'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con Relazione Istruttoria n. 470324 ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura Valutazione di Incidenza espressa dal proponente, riconoscendo la sussistenza della fattispecie di esclusione in quanto l'intervento rientra tra quanto previsto nella tipologia riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A della D.G.R. 3176/06.

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:

- Circolo Legambiente "Dai Colli all'Adige"	prot. n. 313270/45/07	07/06/2010
- Comune di Saletto di Montagnana	prot. n. 317759/45/07	08/06/2010
- Centro Veneto Servizi S.p.A.	prot. n. 308354/45/07	22/06/2010
- Soattin Massimo	prot. n. 316817/45/07	22/06/2010
- Flavia Gallo e Fiorini Francesco	prot. n. 316948/45/07	22/06/2010
- Flores Baccini	prot. n. 316474/45/07	22/06/2010
- Roberta Silvan	prot. n. 316906/45/07	23/06/2010
- Paola Dal Peraro	prot. n. 316925/45/07	23/06/2010
- Comuni di Ospedaletto Euganeo e S. Margherita d'Adige	prot. n. 298965/45/07	01/07/2010

In data 18/11/2012 gli Uffici V.I.A. hanno acquisito con prot. n. 472223 il parere prot. n. 1468 espresso dall'A.A.AT.O. Bacchiglione, mentre il 06/11/2012 hanno acquisito con prot. n. 499902 il parere prot. n. 20875/12 espresso dal Centro Veneto Servizi.

In data 20/09/2013 il Comune di Saletto ha presentato osservazioni acquisite dall'UC VIA con protocollo 410793 il 30/09/2013, espresse rispetto alle controdeduzioni formulate ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 dalla ditta proponente.

In data 20/09/2013 il Comune di Saletto ha presentato osservazioni acquisite dall'UC VIA con protocollo 410793 il 30/09/2013, espresse rispetto alle controdeduzioni formulate dalla ditta proponente.

In seguito, in data 31/10/2013, la Direzione Generale di ARPAV ha espresso parere contrario all'intervento proposto, acquisito il 08/11/2013 con prot. n. 485575.

Con nota del 30/10/2013 prot. n. 470324 l'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha preso atto della non necessità di procedura di V.inc.A presentata da proponente.

Il Servizio Rifiuti della Direzione Tutela Ambiente ha espresso, con nota prot. n. 476835 del 05/11/2013, parere relativo al rilascio dell'A.I.A. all'esercizio provvisorio dell'attività di trattamento di rifiuti liquidi ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.

Tutte le osservazioni ed i pareri pervenuti sono stati considerati in sede di istruttoria e hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle relative prescrizioni e raccomandazioni.
Di seguito si riportano le principali osservazioni pervenute in forma di sintetico richiamo e le controdeduzioni del Proponente e le controdeduzioni della Commissione VIA.

1	*Circolo Legambiente "Dai Colli all'Adige" prot. n. 313270/45/07 del 07/06/10*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2062 del 03 novembre 2014 pag. 34/42

Osservazione	1) L'interpretazione delle analisi presenti nel SIA mostrerebbero la non necessità di dotarsi di ulteriori impianti a livello provinciale. 2) Valutazione delle alternative progettuali: si indica un errore nell'intestazione di una tabella di giudizio. 3) Vengono analizzati i dati relativi al mercato dei rifiuti liquidi rilevando che per il progetto si sono utilizzati dati riferiti all'anno 2004. 4) Si fa rilevare come nel SIA Quadro Programmatico, viene analizzata solo la cogenza rispetto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, indicando la possibilità di carenza di prodotto da depurare. 5) Atmosfera e traffico indotto: si indica un aumento del traffico del 13,17 %, indicando una possibile criticità da PM10. 6) Capitolo odori: si indica un possibile rischio di odori per le case in prossimità dell'impianto 7) Ambiente idrico: si considera non corretto la depurazione limitata ai livelli richiesti per lo scarico in pubblica fognatura e si mette in dubbio la capacità dell'impianto di Santa Margherita d'Adige nel ricevere e trattare il refluo. 8) Vengono ipotizzati effetti su flora, fauna e siti della rete Natura 2000. 9) Effetto sulla salute pubblica: non sono stati approfonditi gli aspetti epidemiologici. 10) Si mette in dubbio la capacità del laboratorio interno ad effettuare le analisi sui carichi in arrivo.
Controdeduzione Commissione VIA	1) Nell'ambito dei 2 Pareri dell'Osservatorio Rifiuti di Arpav, resi ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della L.R. 11/10, del 19-08-2011, utilizzando dati degli anni 2007/08, e del 04-07-2012, utilizzando dati del 2009, queste interpretazioni non trovano riscontro 2) La lettura della descrizione chiarisce quanto vuole essere dimostrato dal proponente. 3) Risposta all'osservazione si ritrova al precedente Punto 1) 4) Il riferimento normativo utilizzato è corretto e le quantità di prodotto eventualmente disponibili sono riscontrabili nei due pareri Arpav già sopra indicati. 5) Il valore di incremento proposto dall'Osservante, non corrisponde al reale conteggio effettuato dal Proponente; alla luce del volume di traffico previsto e delle recenti modifiche alla viabilità locale (realizzazione del nuovo ramo autostradale Valdastico Sud con un casello proprio a Saletto), non sembra che il traffico possa diventare una criticità legata all'esecuzione dell'opera. 6) I trattamenti più impattanti dal punto di vista di produzione e diffusione di sostanze odorigene sono svolti all'interno di ambienti chiusi (capannone) e posti sotto aspirazione. Le arie così captate, prima del rilascio in atmosfera sono adeguatamente trattate da uno scrubber a doppio stadio (acido + alcalino-ossidante) e da un filtro a carboni attivi. Le emissioni odorigene da parte dell'impianto sono ampiamente entro le soglie di rilevabilità olfattiva. 7) L'ente gestore l'impianto di Santa Margherita d'Adige ha dato disponibilità a ricevere il refluo proveniente dall'impianto Columbus Mode. 8) Data la localizzazione dell'impianto ed i processi previsti le analisi effettuate nei confronti di queste componenti sono stati ritenuti soddisfacenti, relativamente agli impatti sulla rete Natura 2000 si è

	espressa l'apposita struttura. 9) L'analisi attraverso l'uso di matrici condotta dagli estensori del SIA appare affrontare in maniera sufficientemente esaustiva e completa il tema della salute pubblica, dimostrando un ridotto rischio sanitario potenziale. 10) Le modalità operative previste sono quelle normalmente applicate in impianti di questo genere. L'accettazione sui carichi in ingresso si svolge, come di legge, sulla base di analisi fornite dal produttore dei rifiuti già prima del conferimento. La verifica a bocca d'impianto è un ulteriore fase di sicurezza.
2	*Comune di Megliadino San Fidenzio (PD)- Prot.30-2011 del 05/01/2011*
Osservazione	Richiesta di far parte della Conferenza dei Servizi da istituire per autorizzare l'impianto
Controdeduzione Commissione VIA	La composizione della Conferenza dei servizi è appositamente normata.
3	*Comune di Saletto (PD)- protocollo 3902 del 31-05-2012*
Osservazione	Parere negativo all'impianto con le seguenti osservazioni: 1) Si richiede l'applicazione dell'articolo 16 comma 2 della legge regionale 11/2010; 2) Verifica dell'applicazione di tutte le norme di settore; 3) Acquisizione dei pareri di tutti gli enti coinvolti; 4) Garanzia di monitoraggio; 5) Limiti alla viabilità dei mezzi
Controdeduzione Commissione VIA	1) Passaggio normativo effettuato, Parere del Consiglio Provinciale previo parere di Arpav; 2) Verifica effettuata; 3) Procedura compresa nella fase istruttoria della pratica 4) Fase compresa nel Piano di Monitoraggio e controllo; 5) L'aspetto della viabilità è stato affrontato e valutato nello studio d'impatto ambientale
4	*Paola Dal Peraro prot. n. 316925/45/07 del 23/06/2010*
Osservazione	Si ripetono le osservazioni del Circolo Lega Ambiente (1)
Controdeduzione Commissione VIA	Valgono le controdeduzioni già fatte alle osservazioni del Circolo Lega Ambiente
5	*Comune di Saletto protocollo 410793 il 30/09/2013*
Osservazione	1) Si fa presente che potrebbe succedere che l'impianto non disponga di substrato organico sufficiente per mantenere i processi di trattamento biologico progettati; 2) Criticità legata all'aumento del traffico con incremento PM10 e rischio incidenti; 3) Rischio odori per le case nell'intorno 4) 5) 6) Considerazioni relative alla capacità di accogliere e depurare il refluo della Columbus Mode da parte del depuratore di Santa Margherita d'Adige 7) Si considera insufficiente la trattazione relativa alla componente "Flora e Fauna" 8) Si chiede di ampliare al sistema idrico: canale S. Margherita/Fratta/Brenta, gli eventuali impatti dell'attività; 9) Viene indicata come non corretta la VIncA; 10) Si considera "insufficiente" il capitolo di analisi relativo alla salute pubblica;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2062 del 03 novembre 2014 pag. 36/42

	11) Il PMC proposto non risulta adeguato alle previsioni DGRV 242/2010 12) Si chiede di considerare "chiuso" il procedimento in considerazione di una non rispondenza dei tempi nella procedura di risposta alle controdeduzioni.
Controdeduzione Commissione VIA	1) Gli approfondimenti impiantistico / gestionali effettuati in fase di istruttoria hanno valutato questa eventualità, trovando risposte esaustive in quanto proposto; 2) Il dato di incremento indicato nell'osservazione non trova alcun riscontro nelle analisi effettuate dal proponente, il numero di automezzi previsto risulta ben sopportato dalla viabilità dell'area, anche in considerazione della nuova possibilità viabilistica offerta dal prolungamento della Valdastico Sud; 3) La risposta a tale osservazione si ritrova al punto 6) delle osservazioni del Circolo Lega Ambiente "Dai Colli all'Adige" (1) 4) 5) 6) Il CVS ha dato disponibilità a ricevere il refluo stabilendone quantità e caratteristiche 7) L'analisi effettuata, in relazione alla tipologia d'impianto ed alle modalità operative, è ritenuta soddisfacente; 8) Non risulta corretto e proponibile effettuare un tele tipo di valutazione per gli impatti che si presumono e per l'ampiezza degli stessi. 9) Relativamente all'aspetto VIncA, si è espresso il competente ufficio Regionale di valutazione; 10) In relazione alla tipologia di attività prevista, la trattazione risulta corretta; 11) L'adeguamento alle previsioni della DGRV 242/2010 è preliminare all'inizio dell'attività; 12) La tempistica indicata è stata rispettata
6	*Cittadini di Saletto riuniti in Onlus "Un futuro per l'ambiente"*
Osservazione	Si ripetono le osservazioni del Circolo Lega Ambiente (1)
Controdeduzione Commissione VIA	Valgono le controdeduzioni già fatte alle osservazioni del Circolo Lega Ambiente

6. CARENZE EVIDENZIATE

Dall'esame della documentazione presentata dal Proponente, come già evidenziato nella seduta della Commissione del 18/07/2012, formalizzato al Proponente con lettera raccomandata R/R del 19/09/2012 (prot. n. 420389), quindi ribadito nel parere interlocutorio negativo espresso ai sensi dell'art. 10 bis nella seduta del 27/02/2013, il progetto risulta carente o poco dettagliato per gli aspetti sostanziali di seguito elencati:

1. Nel documento esaminato "Elaborato A – RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA", a pag. 34, capitolo 2.5 "*Dati di progetto*" si dichiara che nel territorio di Saletto e dei comuni limitrofi si stima una disponibilità di circa 600.000 m^3/anno di deiezioni zootecniche, e quindi (…) "*si è ragionevolmente ipotizzata la realizzazione di un impianto della potenzialità di 70.000 t/anno, di cui 10.000 t/anno di reflui zootecnici e 60.000 t/anno di rifiuti liquidi..*" (…) "*i reflui zootecnici forniscono alla piattaforma in progetto il carbonio organico, eventualmente necessario per il mantenimento del processo biologico..*".
   a. Non è specificato in progetto se trattasi di liquami bovini o suini e, di conseguenza, le caratteristiche del prodotto che dovrebbe fornire il carbonio;

ALLEGATOA alla Dgr n. 2062 del 03 novembre 2014

b. Negli ultimi anni alcuni grossi allevatori di bovini da carne hanno realizzato impianti per la cogenerazione basati sull'utilizzo anche di liquami rendendo di fatto, oggi, tale sostanza di difficile reperibilità sul mercato. Alla luce di ciò si chiede che
   i. sia presentato un nuovo studio sulla presenza di tali sostanze nel bacino di utenza della Ditta;
   ii. sia valutata l'alternativa tecnologica in assenza di liquami zootecnici nel processo depurativo per la fornitura del carbonio organico e venga dimostrato il rispetto, in tali condizioni, dei limiti di legge.

2. Si chiede venga predisposto il "Piano di Monitoraggio e Controllo secondo i modelli predisposti dalla Direzione tecnica di ARPAV e reperibili al sito : *http://ippc.arpa.veneto.it/index.php?id=pianodimonitoraggiocontrollo.*

3. Vista la corrispondenza ed i pareri espressi sia da Centro Veneto Servizi, gestore dell'impianto di depurazione S. Margherita d'Adige, che dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in merito alla rete idraulica superficiale nei pressi della Columbus Mode, si chiede al proponente che indichi una volta per tutte e in maniera univoca se intende scaricare i propri reflui in pubblica fognatura, ovvero in acque superficiali e in che maniera riesca a garantire il raggiungimento dei limiti di legge imposti.

Per quanto attiene alla contestuale richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 (ora assorbito dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii) si evidenzia che la richiesta quantifica le operazioni per macrocategorie:

- codice IPPC: 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 t/g". Capacità di produzione = 30.000 t/a.
- codice IPPC: 5.3 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti non pericolosi con capacità di oltre 50 t/g". Capacità di produzione = 40.000 t/a.
  distinti tra:
  - 10.000 t/a di liquami zootecnici 40 t/g;
  - 60.000 t/a di rifiuti industriali 240 t/g.

QUANTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE OPERAZIONI

1. Deve essere fornita la quantificazione in t/g massima per le operazioni che chiedono D8 biologico D9 Chimico fisico R3 recupero sostanze organiche ed R5 recupero sostanze inorganiche divisa per smaltimento, pericolosi e non pericolosi e recupero pericolosi e non pericolosi.
2. Per le fasi di trattamento (Rottura emulsioni oleose con flottazione, riduzione dei cromati, precipitazione dei metalli pesanti, ossidazione chimica con processo di Fenton, strippaggio dell'ammoniaca, adsorbimento su carboni attivi, trattamento chimico fisico, trattamento biologico continuo, trattamento biologico discontinuo, disidratazione meccanica)descritte nella tavola A25 - SCHEMA A BLOCCHI-, è necessario indicare la specifica potenzialità di trattamento in tonnellate giorno (indicare eventualmente le densità minima e massima).Lo schema a blocchi dovrà comprendere l'indicazione della finalità (D/R).
3. Individuare per ogni CER quali operazioni potranno essere eseguite: D/R.

DISIDRATAZIONE MECCANICA

4. Approfondire l'argomento relativo alla diretta disidratazione meccanica di rifiuti fangosi in ingresso all'impianto con particolare riferimento a:
   - tipologia di operazioni (D/R)
   - modalità gestionale
   - massima capacità di trattamento per rifiuti fangosi in ingresso.

SEZIONI DI STOCCAGGIO

5. I quantitativi vanno individuati in tonnellate, indicando i contenitori adibiti per operazioni di smaltimento/recupero, nonché per rifiuti pericolosi e non pericolosi, chiarire inoltre se i diversi serbatoi di stoccaggio siano utilizzati per singole partite di rifiuti o meno.

6. Devono essere compilate le BAT per lo stoccaggio, le linee guida a cui fare riferimento per lo stoccaggio si trovano all'interno delle linee guida per il trattamento PCB, ove la bat non sia applicabile non eliminare il punto ma esplicitare il motivo della non applicabilità; Ricompilare le BAT trattamento chimico-fisico e biologico rifiuti liquidi: con indicazione dei punti di riferimento dei capitoli e precisando il motivo per cui alcune non si ritengono applicabili (es per quale motivo non siano state ritenute applicabili nei seguenti: 28, 30, 34, 41 completa, 74 completa, 75, 83, 85, 93 completa, 94, 96, 97, 103).

OPERAZIONI DI RECUPERO

7. ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 s.m.i. le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi non previste dal D.M. 05/02/98 s.m.i. e D.M. 161 datato 12/02/2002, dovranno essere ben individuate, pertanto per le operazioni di recupero che la ditta intende effettuare (R5: "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche"; R3: "Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi - comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche) dovrà essere fornita apposita relazione indicante: l'origine del rifiuto, il trattamento eseguito, le caratteristiche delle materie ottenute che hanno cessato la qualifica di rifiuti ed infine un confronto con le materie prime di settore da punto di vista chimico/qualitativo. Si evidenzia inoltre che nella planimetria B22 e nella tabella B13 (utilizzata per indicare i rifiuti in entrata) i materiali ottenuti dalle operazioni R3 ed R5 sono indicati come rifiuti in uscita.

GESTIONE

8. La ditta deve chiarire e descrivere le motivazioni che portano ad introitare "carichi dei quali non sono sicuramente note le caratteristiche (pag 16 relazione B18) e le modalità gestionali.
9. La ditta dovrà adeguare, ove necessario, il progetto a quanto chiesto da CVS con nota n. 20818/11 del 20/12/2011 in particolare per quanto riguarda lo stoccaggio del refluo pronto allo scarico al fine di procedere ad un controllo analitico dei parametri riportati e di evitare, nel caso di scarico in fognatura picchi di scarico.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALI AZIENDALI

10. Con riferimento all'art. 39 della DGR 2884 29/09/2009 si richiede una relazione di valutazione in merito al dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e alla possibilità o meno che si esaurisca con le acque di prima pioggia . (la relazione deve comprendere la descrizione delle operazioni di carico scarico e campionamento, se avvengano o meno al coperto, quali siano i dispositivi di sicurezza in caso di spandimenti, se vi siano bacini di contenimento e parti impiantistiche esposte ad agenti meteorici, la valutazione qualitativa e quantitativa delle acque meteoriche.

In particolare il Servizio Rifiuti ha evidenziato, come riportato nel citato parere prot. n. 476835, che:

" *Allo stato attuale, dalla documentazione agli atti e dalla documentazione integrativa, non è possibile rilasciare un'AIA all'esercizio provvisorio in quanto non è possibile:*

- *Indicare per ogni CER le operazioni da autorizzare in AIA, e pertanto valutarne gli impatti ed indicare le corrette modalità gestionali e la rintracciabilità.*
- *Autorizzare le operazioni di recupero.*
- *Ottenere un parere positivo in merito al PMC e pertanto prevedere l'avvio dell'esercizio provvisorio e la gestione della fase di cantiere.*
- *Avere contezza della qualità delle acque meteoriche e di come vengano gestite in caso di eventi accidentali*."

7. CONSIDERAZIONI

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2062 del 03 novembre 2014 pag. 39/42

Per quanto premesso dall'esame della documentazione presentata da Columbus Mode, con nota acquisita agli atti al prot. n. 208905 del 17/05/2013, in riscontro alla comunicazione, prot. n. 420389 del 19/09/2012, effettuata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 si rileva quanto segue.

- sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto e della sua autorizzazione alla realizzazione il gruppo istruttorio ha valutato come sufficienti le integrazioni e le controdeduzioni proposte dalla Ditta ritenendo di poter esprimere parere positivo con prescrizioni;
- sotto il profilo di rilascio dell'A.I.A. gli uffici competenti hanno rilevato con nota prot. n. 476835 del 05/11/2013 che la ditta non ha riscontrato in modo esaustivo a quanto evidenziato con la nota del 19/09/2012 e pertanto permangono carenze progettuali, in particolare:

"*Allo stato attuale l'ente non è stato messo nelle condizioni di sapere per ogni codice CER che trattamenti potranno esser effettuati, tale valutazione influenza le modalità gestionali, conseguentemente le considerazioni istruttorie in merito ad impatti su emissioni in atmosfera, scarichi idrici e produzione di rifiuti impedendo di fatto di valutare gli impatti ambientali.*
L'utilizzo dei serbatoi funzionali alle operazioni D8 e D9 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 gestiti presso l'impianto, rappresenta nella realtà una gestione dei rifiuti in entrata tramite operazioni di commistione / equalizzazione di rifiuti, trattandosi, già all'atto dei conferimento nei serbato, definiti impropriamente di stoccaggio, di miscelare CER diversi, senza per altro precisazione se siano o meno pericolosi.
Tale operazione, descritta nella relazione tecnica, appare essere l'equalizzazione/ premiscelazione funzionale al trattamento chimico fisico biologico, tale operazione non ha necessità di essere autorizzata in quanto tale, essendo fatta nel serbatoio funzionale al trattamento e con unico destino il trattamento stesso, ma è subordinata a gestione e prescrizioni opportune.

In particolare l'ente non è messo nelle condizioni di poter valutare:
- *Quali procedure intende attivare la ditta al fine di stabilire la compatibilità dei diversi rifiuti liquidi eventualmente equalizzati/ premiscelati.*
- *L'efficacia del trattamento chimico fisico e/o biologico sul rifiuto anche trattato singolarmente.*
- *Nell'eventualità di equalizzazione di rifiuti pericolosi con non pericolosi o di rifiuti pericolosi aventi diversa classe di pericolo, ovvero se l'equalizzazione/ premiscelazione non sottende una mera diluizione.*
- *La rintracciabilità delle diverse partite di rifiuto sottoposte a trattamento.*

La ditta deve attuare e descrivere procedure atte a dimostare che i trattamenti sono in grado di abbattere la pericolosità del singolo rifiuto liquido, al fine di evitare che l'equalizzazione di diverse partite, destinate al trattamento chimico fisico D9 e/o biologico D8 e/o trattamento fanghi, possa, diluendo rifiuti pericolosi, diminuirne in tal modo la pericolosità, tali procedure devono inoltre assicurarne la rintracciabilità delle partite trattate.
Tali operazioni da un lato sono importanti al fine della corretta gestione dei rifiuti, dall'altro potrebbero causare incidenti e quindi in una Valutazione d'Impatto Ambientale, oltre che in un'AIA rappresentano importanti argomenti al parere finale.

OPERAZIONI DI RECUPERO

La ditta, in relazione alle operazioni di recupero R3 (per altro l'operazione corretta è R9 rigenerazione o altri impeghi di olii) ed R5 non pone l'ente nelle condizioni di poter autorizzare un'operazione ai sensi dell'art. 184 ter del D.L GS 152/2006 e ss.mm.ii. per quanto previsto dal D.M. 05/002/1998 e ss.mm.ii. e del D.M. 161 datato 12/02/2002.

Come già illustrato in fase di richiesta integrazioni, le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi non previste dal D.M. 05/02/1998 e del D.M. 161 datato 12/02/2002, devono essere

chiaramente individuate, in particolare deve essere fornito un preciso riscontro della cessazione della qualifica dei rifiuti (C.Q.d.R.) con una norma UNI EN riferita al prodotto.
Tali operazioni, stante la documentazione agli atti, non sono autorizzabili.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALI AZIENDALI

Non è possibile fare valutazioni quantitative e qualitative sulle acque meteoriche in quanto la ditta calcola che sia necessario trattare unicamente le acque di prima pioggia e pertanto prevede una vasca di prima pioggia di 23 mc e uno sfioro per le acque di seconda pioggia.
Lo scarico di rifiuti avviene allo scoperto nelle stazioni di carico, ciascuna stazione è dotata di piazzola antistante con caditoia centrale collegata alla vasca di accumulo corrispondente, tuttavia non è chiaro se tali piazzole siano o meno dotate di cordolatura o se l'acqua meteorica possa, dilavando queste superfici, venire indirizzata al sistema di raccolta acque di prima pioggia con rischio di essere gestita come acqua di seconda pioggia e non come acqua industriale.

Non è chiaro se esista un sistema di contenimento di tutte le acque meteoriche (e non solo di prima pioggia) in caso di evento accidentale, sembrerebbe inoltre emergere dalla descrizione un rischio in caso l'evento accidentale avvenga in concomitanza di une evento piovoso significato o ancora in caso di non conformità dallo scarico del refluo trattato.

Allo stato attuale, dalla documentazione agli atti e dalla documentazione integrativa, non è possibile rilasciare un'AIA all'esercizio provvisorio in quanto non è possibile:
- *Indicare per ogni CER le operazioni da autorizzare in AIA, e pertanto valutarne gli impatti ed indicare le corrette modalità gestionali e la rintracciabilità.*
- *Autorizzare le operazioni di recupero.*
- *Ottenere un parere positivo in merito al P.M.C. e pertanto prevedere l'avvio dell'esercizio provvisorio e la gestione della fase di cantiere.*
- *Avere contezza della qualità delle acque meteoriche e di come vengano gestite in caso di eventi accidentali.*"

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La ditta non ha provveduto a riscontrare in toto alle carenze evidenziate con la citata nota n. 420389 del 19/09/2012, in quanto con nota n. 476835 del 05/11/2013 il Servizio Rifiuti ha evidenziato che l'ente non è messo nelle condizioni di poter valutare:

- Quali procedure intende attivare la ditta al fine di stabilire la compatibilità dei diversi rifiuti liquidi eventualmente equalizzati/ premiscelati.
- L'efficacia del trattamento chimico fisico e/o biologico sul rifiuto anche trattato singolarmente.
- Nell'eventualità di equalizzazione di rifiuti pericolosi con non pericolosi o di rifiuti pericolosi aventi diversa classe di pericolo, ovvero se l'equalizzazione/ premiscelazione non sottende una mera diluizione.
- La rintracciabilità delle diverse partite di rifiuto sottoposte a trattamento.

Allo stato attuale, dalla documentazione agli atti e dalla documentazione integrativa, non è possibile rilasciare un'AIA all'esercizio provvisorio in quanto non è possibile:
- Indicare per ogni CER le operazioni da autorizzare in AIA, e pertanto valutarne gli impatti ed indicare le corrette modalità gestionali e la rintracciabilità.
- Autorizzare le operazioni di recupero.
- Ottenere un parere positivo in merito al P.M.C. e pertanto prevedere l'avvio dell'esercizio provvisorio e la gestione della fase di cantiere.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2062 del 03 novembre 2014 pag. 41/42

– Avere contezza della qualità delle acque meteoriche e di come vengano gestite in caso di eventi accidentali.

9. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, la Commissione all'unanimità dei presenti (assente il Dott. Livio Baracco, componente esperto) dichiara la **non ottemperanza** della ditta Columbus Mode S.r.l. rispetto alle richieste di integrazioni espresse nella seduta del 18/07/2012.
La Commissione conferma altresì quanto già espresso nel parere interlocutorio negativo del 27/02/2013 e **rigetta l'istanza per carenze progettuali importanti e sostanziali.**

Il Segretario della Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice Presidente Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno vistati i seguenti elaborati:

Elaborati progettuali depositato contestualmente all'istanza del 04/11/2009 ed in occasione delle successive integrazioni

1. Corografia e foto aerea
2. Inquadramento topografico
3. Carta della viabilità
4. Inquadramento catastale
5. Inquadramento urbanistico
6. Carta delle isodistanze
7. Stato di fatto – planimetria generale
8. Stato di fatto – documentazione fotografica
9. Stato di fatto – zona capannoni- piante, sezioni e prospetti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2062 del 03 novembre 2014 pag. 42/42

10. Stato di fatto – zona vasche – piante e sezioni
11. Schema a blocchi
12. Planimetria generale
13. Layout impianto - pianta
14. Layout impianto - sezioni
15. Opere civili-zona capannoni-piante e sezioni
16. Opere civili-zona capannoni-prospetti
17. Opere civili-zona vasche-piante e sezioni
18. Profilo idraulico
19. Schema di processo-conferimento e stoccaggio rifiuti
20. Schema di processo- stoccaggio e dosaggio reagenti
21. Schema di processo-pretrattamenti
22. Schema di processo-trattamento chimico fisico, trattamento biologico, disidratazione fanghi, produzione aria servizi e strumenti
23. Rete di captazione e trattamento aeriformi - planimetria
24. Rete di captazione e trattamento aeriformi - schemi
25. Reti fognarie-planimetrie e schemi
26. Rete distribuzione idrica- planimetrie e schemi
27. Presidi antincendio – planimetrie
28. Relazione tecnico descrittiva
29. Relazione Geologica e Geotecnica
30. Relazione di screening d'incidenza
31. Piani di gestione operativa
32. Documento sulla protezione contro le esplosioni
33. Documento di valutazione del rischio chimico
34. Prevenzione incendi
35. Programma di controllo
36. Piano di ripristino ambientale
37. Relazione di impatto ambientale – I parte
38. Relazione di impatto ambientale – II parte
39. Determinazione dei costi dell'istruttoria di VIA
40. Riassunto non tecnico
41. Documentazione comprovante la proprietà dell'area
42. Controdeduzioni depositate ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990

(Codice interno: 285994)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2080 del 03 novembre 2014

Atto di Intesa tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed il Rettore dell'Università degli Studi di Padova per individuazione delle apicalità a direzione universitaria dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene approvato lo schema dell'atto di intesa tra Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova per l'individuazione delle apicalità a direzione universitaria dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 23/2012 e s.m.i la Regione Veneto ha dettato le nuove norme in materia di programmazione socio-sanitaria e ha approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 (di seguito denominato PSSR).

Il PSSR individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio di riferimento, ivi compresi i rapporti con le Università degli Studi di Padova e Verona, nel rispetto delle fonti normative e regolamentari in esso riportati tra le quali, in particolare, il d. lgs. n. 517/1999 e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006.

Con DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 sono state adeguate le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, ai principi, criteri e parametri stabiliti dal PSSR. Le schede di dotazione ospedaliera:

- definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle Aziende Ulss del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e degli erogatori privati accreditati;
- indicano l'ammontare dei posti letto per aree omogenee (medica, chirurgica, materno-infantile, terapia intensiva e riabilitazione) e le unità operative autonome, specificando la tipologia di struttura in unità complessa (UOC) e semplice a valenza dipartimentale (USD) ed il setting ordinario, diurno o ambulatoriale, intendendosi per ordinario il ricovero organizzato sulle ventiquattro ore e oltre.

In particolare, la citata deliberazione, per quanto riguarda le apicalità dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, prevede che il Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con i Rettori delle rispettive Università degli Studi, proceda alla individuazione delle apicalità a direzione universitaria, secondo gli articoli 7 ed 8 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006, mantenendo, al contempo, un numero di apicalità a direzione ospedaliera coerente con l'attività assistenziale prevista nelle schede di dotazione. Per quanto riguarda l'Ospedale di Treviso vengono confermate le apicalità a direzione universitaria (c.d. clinicizzazioni) attualmente esistenti e viene estesa la clinicizzazione all'Anatomia Patologica.

Successivamente la Giunta Regionale, con la DGR n. 51/CR del 27 maggio 2014, per le motivazioni cui si fa rinvio, ha approvato la modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera di Padova prevedendo, tra l'altro, l'attivazione della funzione di "Malattie endrocrine" con 1 apicalità e n. 10 posti letto. L'atto è già stato inviato alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere, così come previsto dall'art. 9, comma 1, della l.r. n. 23/2012, ma a tutt'oggi il procedimento non è ancora concluso.

Per dare attuazione alle disposizioni contenute negli atti citati, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Padova, con nota prot. 81430 del 6 giugno 2014, acquisita agli atti con protocollazione n. 249816 del 10 giugno 2014, ha trasmesso la proposta di atto di intesa, precisando che la stessa è stata concordata anche con il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

In tale proposta vengono disciplinate, relativamente all'Azienda Ospedaliera di Padova, il numero di apicalità a direzione universitaria, le procedure di assegnazione dell'incarico, le modalità di revisione delle tipologie delle Unità Operative Complesse. La proposta contiene anche l'elenco delle apicalità di UOC a direzione universitaria.

Successivamente, con nota prot. 192776 del 15 ottobre 2014, il Rettore dell'Università degli Studi di Padova ha fornito le delucidazioni richieste dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 379438 del 10 settembre 2014 (documenti agli atti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria).

Si propone, pertanto, di approvare lo schema di atto di intesa tra il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed il Rettore dell'Università degli Studi di Padova, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, con le seguenti precisazioni:

- l'attivazione della UOC di Endocrinologia (Area Medica punto 6), come già riportato, è già stata approvata dalla Giunta Regionale con la DGR n. 51/CR del 27 maggio;
- alla UOC di Medicina Generale (ex Medicina Generale a direzione ospedaliera) (Area Medica punto 11) viene riconosciuta la direzione universitaria "ad personam" fino al 31 dicembre 2016 (c.d. clinicizzazione ad personam). Ne consegue che la cessazione del titolare dall'incarico di direzione universitaria della struttura complessa comporta la cessazione del riconoscimento della struttura stessa quale struttura a direzione universitaria;
- delle tre apicalità di "Chirurgia generale" previste dalla scheda di dotazione ospedaliera di cui alla DGR n. 2122/2013, due sono a direzione universitaria;
- nel rispetto di quanto previsto dalla scheda di dotazione ospedaliera approvata con DGR n. 2122/2013, la denominazione "Neurochirurgia Generale e Pediatrica", prevista nel citato elenco (Area Materno Infantile punto 32), deve essere modificata riportando la seguente corretta denominazione: "Neurochirurgia Generale Pediatrica".

L'elenco delle apicalità di UOC a direzione universitaria contenuto nello schema di atto di intesa potrà essere modificato a seguito di variazioni della vigente scheda di dotazione ospedaliera di cui alla DGR n. 2122/2013, sempre con specifico atto di intesa tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed il Rettore dell'Università degli Studi di Padova.

Per quanto riguarda l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS si propone, nel rispetto del dettato di cui alla DGR n. 2122/2013 e così come proposto con la citata nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, di individuare le seguenti tre apicalità a direzione universitaria:

- Area medica: Oncologia
- Area chirurgica: Chirurgia oncologica
- Area Servizi di diagnosi e cura: Immunologia diagnostica molecolare oncologica

rinviando a successivo atto l'approvazione dello schema di atto di intesa tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto e Rettore dell'Università degli Studi di Padova.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale n. 23/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare lo schema di atto di intesa tra il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed il Rettore dell'Università degli Studi di Padova, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento con le seguenti precisazioni:
    - ♦ l'attivazione della UOC di Endocrinologia (Area Medica punto 6), come riportato in premessa, è già stata approvata dalla Giunta Regionale con la DGR n. 51/CR del 27 maggio 2014;
    - ♦ alla UOC di Medicina Generale (ex Medicina Generale a direzione ospedaliera) (Area Medica punto 11) viene riconosciuta la direzione universitaria "ad personam" fino al 31 dicembre 2016 (c.d. clinicizzazione ad personam). Ne consegue che la cessazione del titolare dall'incarico di direzione universitaria della struttura complessa comporta la cessazione del riconoscimento della struttura stessa quale struttura a direzione universitaria;
    - ♦ delle tre apicalità di "Chirurgia generale" previste dalla scheda di dotazione ospedaliera di cui alla DGR n. 2122/2013, due sono a direzione universitaria;
    - ♦ nel rispetto di quanto previsto dalla scheda di dotazione ospedaliera approvata con DGR n. 2122/2013, la denominazione "Neurochirurgia Generale e Pediatrica", prevista nel citato elenco (Area Materno Infantile

punto 32), deve essere modificata riportando la seguente corretta denominazione: "Neurochirurgia Generale Pediatrica";

2. di incaricare il Presidente a sottoscrivere l'atto di intesa di cui al punto 1);
3. di individuare le seguenti tre apicalità a direzione universitaria dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS;
   - Area medica: Oncologia
   - Area chirurgica: Chirurgia oncologica
   - Area Servizi di diagnosi e cura: Immunologia diagnostica molecolare oncologica

   rinviando a successivo atto l'approvazione dello schema di atto di intesa tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto e Rettore dell'Università degli Studi di Padova;
4. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
5. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A alla dgr
n. del

PAG. 1 / 7



Atto di intesa

ex Legge Regionale n. 23/2012 e punto 3.7 dell'allegato A alla delibera di Giunta regionale n. ..., assunta ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 23/2012

tra il Presidente della Giunta regionale e il Rettore dell'Università degli Studi di Padova.

Si premette che il Piano Socio-Sanitario approvato con Legge Regionale n. 23/2012, nel prevedere l'articolazione dell'assistenza ospedaliera su due livelli in base all'intensità e complessità delle cure erogate, alla presenza e tipologia di specialità e funzioni di emergenza, al ruolo svolto nella ricerca, nello sviluppo dell'innovazione e nella formazione del personale del servizio socio-sanitario regionale, individua quale primo livello quello integrato dagli ospedali di riferimento provinciale. Questi devono disporre di specialità di base e medio livello per il territorio di riferimento e prevedere la presenza di alte specialità per un territorio più ampio, costituendo *hub* a livello sovra-aziendale. In particolare l'Azienda Ospedaliera di Padova, oltre a essere *hub* per la Provincia di Padova, costituisce centro di riferimento regionale per alcune funzioni, determinate dalla programmazione regionale, e rappresenta centro di eccellenza, dovendo essere – in proiezione anche dinamica – punto di riferimento a livello nazionale (punto 3.2.1. del P.S.S.R.)

Il P.S.S.R. inoltre prevede l'integrazione verticale degli ospedali dei due livelli, l'integrazione orizzontale tra ospedali dello stesso livello, lo sviluppo degli ambiti di integrazione Ospedale-Territorio e lo sviluppo di reti cliniche (cfr. p. 61).

In funzione del perseguimento degli obiettivi della programmazione delineata dal P.S.S.R., quest'ultima prevede – quale obiettivo generale – anche la dotazione di ulteriori posti letto per gli ospedali di riferimento nazionale, quale è quello dell'Azienda ospedaliera di Padova nonché una serie di obiettivi specifici per singola

Allegato A alla dgr

n. del

PAG. 2/7



area. In funzione del perseguimento di tali obiettivi in merito alla programmazione delineata dal P.S.S.R., la valenza dell'Azienda Ospedaliera di Padova, quale hub a proiezione nazionale, è evidenziata dalla molteplicità di *Centri o Strutture di riferimento, interaziendali, provinciali o regionali,* previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122 del 19/11/2013.

Nel contempo, il P.S.S.R. prende atto che i rapporti con l'Università sono disciplinati, oltre che dalle fonti di rango legislativo ivi indicate *sub* 3.2.5, dalla "*pre-intesa*" siglata il 30 gennaio 2006 e approvata dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale rispettivamente con delibera n. 21/CR/2006 e n. 140/2006, e dispone che dovrà essere definito uno strumento che delinei "il migliore assetto giuridico e organizzativo in cui l'assistenza ospedaliera di qualità sia affiancata da servizi innovativi per la formazione, la didattica e l'attività di ricerca di base ed applicata, tenuto conto anche delle attività di ricerca biomedica e clinica offerte dalle Università, secondo le linee tracciate da Corte costituzionale, sentenza n. 71/2001". All'Università di Padova, in rapporto sinergico con l'Azienda Ospedaliera, è dunque affidata una particolare *mission*, che induce la "necessità di potenziare i centri universitari per le scienze mediche, nella loro logistica e nelle loro dimensioni, nel rispetto della qualità delle attività di ricerca, di formazione e di assistenza che vi si svolgono".

In questo quadro programmatorio, che vede il riconoscimento – sul piano storico – del ruolo dell'Università di Padova attraverso le attività di ricerca biomedica e clinica da essa prestata nel quadro del sistema socio-sanitario, nonché il riconoscimento – sul piano dinamico – della necessità di potenziare e implementare detto ruolo anche sul versante della formazione nonché dei livelli di integrazione verticale e orizzontale tra ospedali, di integrazione ospedale-territorio, di rafforzamento delle reti cliniche, il P.S.S.R. individua l'obiettivo programmatico del "consolidamento del sistema delle aziende ospedaliere universitarie e, attraverso di

Allegato A alla dgr

n. del

Pag 3/7



esse, l'integrazione tra pratica clinica e ricerca universitaria, con valorizzazione delle eccellenze, nonché il potenziamento della capacità didattica e di ricerca diffusa, anche con il coinvolgimento delle Aziende U.L.S.S. e degli I.R.C.S.S." (p. 119).

Onde perseguire le linee della programmazione socio-sanitaria regionale come sopra compendiate, si rende necessario stabilire, con lo strumento allo scopo indicato dalla delibera di Giunta regionale n. 2122 del 19.11.2013 assunta per l'attuazione del P.S.S.R., ossia con l'intesa tra Presidente della Giunta regionale e Rettore dell'Università degli studi di Padova, l'assetto e le linee generali della disciplina delle apicalità a direzione universitaria dell'Azienda ospedaliera di Padova, fermo rimanendo il ruolo disciplinare degli artt. 7 e 8 dell'accordo siglato il 30 gennaio 2006: si tratta infatti di misura necessaria per realizzare un assetto organizzativo-gestionale a regime, soltanto in presenza del quale sarà possibile procedere al perseguimento, necessariamente sinergico tra Azienda ospedaliera e Università, degli obiettivi della programmazione regionale, che come sopra rilevato prevede una implementazione dei ruoli e delle funzioni delle Università.

Il Presidente della Giunta regionale e il Rettore dell'Università degli Studi di Padova convengono pertanto sui seguenti punti.

1. Le apicalità in U.O.C. a direzione universitaria sono fissate nel numero di 53. Nel corso del primo quinquennio, fermo restando il numero sopra stabilito di 53, tali apicalità, riportate in Allegato, potranno essere modificate solo previa intesa tra le parti, essendo ciò necessario – alla luce dei dati aziendali disponibili – per il raggiungimento dei fini, che postulano un rapporto sinergico con l'Università e la Scuola Medica, quanto all'attività di ricerca biomedica, all'attività clinica-assistenziale e di formazione, proprie della programmazione regionale.

2. Le singole apicalità a direzione universitaria, incluse quelle "ad personam", verranno identificate secondo la seguente procedura: il candidato viene proposto al

Allegato A alla dgr

n. del

pag. 4/7



Rettore dalla Scuola Medica, il Rettore condivide la candidatura con il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova che procede alla nomina e assegna l'incarico.

3. Con cadenza quinquennale – e con decorrenza del primo quinquennio dalla esecutività della presente intesa – le parti della presente intesa procederanno alla revisione della tipologia delle U.O.C. a direzione universitaria, tenuto conto delle esigenze dell'Università, della Regione e della Azienda Ospedaliera di Padova, nonché sulla base delle effettive esigenze attuative della programmazione regionale e in coerenza con la programmazione aziendale e le relazioni aziendali sulle performances delle strutture.

4. in esito a detto processo di revisione, la qualifica di U.O.C. a direzione universitaria potrà essere attribuita a strutture ulteriori e/o diverse - stabilite d'intesa fra Regione, Università e Azienda Ospedaliera di Padova - rispetto a quelle in tali termini qualificate al momento della formazione della presente intesa.

5. Il Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera dovrà redigere, una relazione annuale sul funzionamento e sull'andamento assistenziale, gestionale delle U.O.C. a direzione universitaria che dovrà essere trasmessa al Rettore – che a sua volta acquisirà il parere della Scuola di Medicina in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione aziendale.

6. Per ciò che concerne le U.O.C. a direzione universitaria, gli atti di programmazione aziendale dovranno essere armonizzati con la programmazione dell'Università degli studi di Padova, affinché attraverso la concertazione al riguardo si realizzi quella compenetrazione tra funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 71/2001, qualifica come imprescindibili, e la cui implementazione integra uno degli obiettivi della programmazione regionale.

Allegato A alla dgr

n. del

PAG. 5/7



ALLEGATO

APICALITA' DI UOC A DIREZIONE UNIVERSITARIA ELENCO

Area Medica

1	Cardiologia
2	Dermatologia (ex Clinica Dermatologica)
3	Ematologia
4	Gastroenterologia
5	Geriatria
6	Endocrinologia
7	Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione
8	Medicina Generale (ex Clinica Medica 1)
9	Medicina Generale (ex Clinica Medica 3)
10	Medicina Generale (ex Clinica Medica 5)
11	Medicina Generale (ex Medicina Generale Ospedaliera - Azienda Ospedaliera)
12	Neurologia (ex Clinica Neurologica)
13	Pneumologia
14	Psichiatria
15	Reumatologia

Area Chirurgica

16	Cardiochirurgia
17	Chirurgia dei Trapianti di Rene e Pancreas
18	Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti Epatici
19	Chirurgia generale (ex Clin. Chirurgica 1)
20	Chirurgia generale (ex Clin. Chirurgica 3)
21	Chirurgia Maxillo Facciale
22	Chirurgia Plastica
23	Chirurgia Toracica

Allegato A alla dgr

n. del

Pag. 6/7



24	Chirurgia Vascolare
25	Oculistica (ex Clinica Oculistica)
26	Odontoiatria e Stomatologia
27	Ortopedia e Traumatologia
28	Otorinolaringoiatria (ex Chirurgia Endoscopica delle vie aeree)
29	Urologia

Area Materno Infantile

30	Cardiochirurgia Pediatrica (ex Cardiochirurgia Pediatrica e Cardiopatie Congenite Pediatriche)
31	Chirurgia Pediatrica
32	Neurochirurgia Generale E Pediatrica *
33	Neuropsichiatria Infantile
34	Oncoematologia Pediatrica (ex Clinica di Oncoematologia Pediatrica)
35	Ostetricia e Ginecologia (ex Clinica Ginecologica e Ostetrica)
36	Pediatria (ex Clinica Pediatrica)
37	Pediatria (Cardiologia Pediatrica)

Area Terapia Intensiva

38	Anestesia e Rianimazione (ex Istituto Anestesia e rianimazione)
39	Terapia Intensiva Neonatale (ex Patologia Neonatale)

Servizi di Diagnosi e Cura

40	Accettazione e Pronto Soccorso Pediatrico
41	Anatomia ed Istologia Patologica
42	Andrologia e medicina della riproduzione
43	Dietetica e nutrizione clinica
44	Genetica ed Epidemiologia Clinica (ex Genetica Clinica ed Epidemiologica)
45	Medicina del Lavoro
46	Medicina dello Sport e dell'esercizio fisico
47	Medicina Legale e Tossicologia (ex Medicina Legale ed Assicurativa ed ex Tossicologia Forense e Antidoping)

* *Modifica di denominazione*

Allegato A alla dgr

n. del

PAG. 7/7



48	Medicina Nucleare
49	Medicina Preventiva e di Valutazione del Rischio
50	Microbiologia e Virologia
51	Patologia Cardiovascolare e Anatomia Patologica
52	Radiologia (ex Istituto Radiologia)

Area Riabilitativa

53	Recupero e Riabilitazione Funzionale (ex Riabilitazione Ortopedica)

(Codice interno: 285993)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2081 del 03 novembre 2014

Atto di Intesa tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed il Rettore dell'Università degli Studi di Verona per individuazione delle apicalità a direzione universitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene approvato lo schema dell'atto di intesa tra Regione del Veneto e Università degli Studi di Verona per l'individuazione delle apicalità a direzione universitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 23/2012 e s.m.i la Regione Veneto ha dettato le nuove norme in materia di programmazione socio-sanitaria e ha approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 (di seguito denominato PSSR).

Il PSSR individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio di riferimento, ivi compresi i rapporti con le Università degli Studi di Padova e Verona, nel rispetto delle fonti normative e regolamentari in esso riportati tra le quali, in particolare, il d. lgs. n. 517/1999 e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006.

Con DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 sono state adeguate le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, ai principi, criteri e parametri stabiliti dal PSSR. Le schede di dotazione ospedaliera:

- definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle Aziende Ulss del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e degli erogatori privati accreditati;
- indicano l'ammontare dei posti letto per aree omogenee (medica, chirurgica, materno-infantile, terapia intensiva e riabilitazione) e le unità operative autonome, specificando la tipologia di struttura in unità complessa (UOC) e semplice a valenza dipartimentale (USD) ed il setting ordinario, diurno o ambulatoriale, intendendosi per ordinario il ricovero organizzato sulle ventiquattro ore e oltre.

In particolare, la citata deliberazione, per quanto riguarda le apicalità dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, prevede che il Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con i Rettori delle rispettive Università degli Studi, proceda alla individuazione delle apicalità a direzione universitaria, secondo gli articoli 7 ed 8 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006, mantenendo, al contempo, un numero di apicalità a direzione ospedaliera coerente con l'attività assistenziale prevista nelle schede di dotazione. Per quanto riguarda l'Ospedale di Treviso vengono confermate le apicalità a direzione universitaria (c.d. clinicizzazioni) attualmente esistenti e viene estesa la clinicizzazione all'Anatomia Patologica.

Successivamente la Giunta Regionale, con la DGR n. 51/CR del 27 maggio 2014, per le motivazioni cui si fa rinvio, ha approvato la modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona prevedendo, tra l'altro, l'attivazione di una ulteriore apicalità di "Medicina generale" per lo studio ed il trattamento della malattia ipertensiva. L'atto è già stato inviato alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere, così come previsto dall'art. 9, comma 1, della l.r. n. 23/2012, ma a tutt'oggi il procedimento non è ancora concluso.

Per dare attuazione alle disposizioni contenute negli atti citati, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Verona, con note prot. 64896 del 13 ottobre 2014 e prot. 66570 del 16 ottobre 2014 (documenti agli atti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria), ha trasmesso la proposta di atto di intesa.

In tale proposta vengono indicate le seguenti apicalità a direzione universitaria:

Angiologia
Cardiologia
Dermatologia
Ematologia
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo
Gastroenterologia

Geriatria
Malattie Infettive e Tropicali
Medicina Generale ad Indirizzo Immunoematologico e Emocoagulativo
Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e Degenerative
Medicina Generale ad indirizzo Malattia ipertensiva
Nefrologia e Dialisi
Neurologia
Oncologia
Pneumologia
Psichiatria
Reumatologia
Cardiochirurgia
Chirurgia Generale e del Pancreas
Chirurgia Generale ed Esofago e Stomaco
Chirurgia Generale ed Epatobiliare
Chirurgia Maxillo-Facciale ed Odontoiatria
Neurochirurgia
Oculistica
Ortopedia e Traumatologia
Urologia
Chirurgia Pediatrica Generale e Specialistica
Neuropsichiatria Infantile
Ostetricia e Ginecologia
Pediatria
Pediatria ad indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo
Anestesia e Rianimazione
Anatomia ed Istologia Patologica
Immunologia
Laboratorio Analisi
Medicina del lavoro
Medicina Legale
Medicina Nucleare
Microbiologia e Virologia
Psicosomatica e Psicologia Medica
Radiologia
Neuroriabilitazione

Si propone, pertanto, di individuare, le apicalità a direzione universitaria così come sotto riportate, con le seguenti precisazioni:

- le denominazioni delle UOC devono rispettare quanto previsto nella scheda di dotazione ospedaliera approvata con la DGR n. 2122/2013;
- l'attivazione della UOC di "Medicina generale" per lo studio ed il trattamento della malattia ipertensiva, come già riportato, è già stata approvata dalla Giunta Regionale con la DGR n. 51/CR del 27 maggio 2014;
- l'attivazione della UOC di Pediatria ad indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo avviene a seguito del trasferimento dall'Azienda Ulss 20 alla AOUI;

Apicalità e codice di specialità:
Angiologia - cod. 5
Cardiologia - cod. 8
Dermatologia - 52
Ematologia - cod. 18
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo - cod. 19
Gastroenterologia - cod. 58
Geriatria - cod, 21
Malattie Infettive - cod. 24
Medicina Generale ad Indirizzo Immunoematologico e Emocoagulativo - cod. 26
Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e Degenerative - cod. 26
Medicina Generale ad indirizzo Malattia ipertensiva - cod. 26
Nefrologia - cod. 29
Neurologia - cod. 32
Oncologia - cod. 64
Pneumologia - cod. 68

Psichiatria - cod. 40
Reumatologia - cod. 71
Cardiochirurgia - cod. 7
Chirurgia del Pancreas - cod. 9
Chirurgia Esofago e Stomaco - cod. 9
Chirurgia Generale ad indirizzo Epatobiliare - cod. 9
Chirurgia Maxillo-Facciale ed Odontoiatria - cod. 10
Neurochirurgia - cod. 30
Oculistica - cod. 34
Ortopedia e Traumatologia - cod. 36
Urologia - cod. 43
Chirurgia Pediatrica - cod. 11
Neuropsichiatria Infantile - cod. 33
Ostetricia e Ginecologia - cod. 37
Pediatria - cod. 39
Pediatria ad indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo - cod. 39
Anestesia e Rianimazione - cod. 82
Anatomia ed Istologia Patologica - S_03
Immunologia - cod. 20
Laboratorio Analisi - S_06
Medicina del lavoro - cod. 25
Medicina Legale - cod. 27
Medicina Nucleare - cod. 61
Microbiologia - S_08
Psicosomatica e Psicologia Medica - cod. S_14
Radiologia - cod. 69
Neuroriabilitazione - cod. 75

Si incarica il Presidente della sottoscrizione dell'atto di intesa di cui alla DGR n. 2122/2013.

L'elenco delle apicalità di UOC a direzione universitaria contenuto nello presente atto potrà essere modificato a seguito di variazioni della vigente scheda di dotazione ospedaliera di cui alla DGR n. 2122/2013, sempre con specifico atto di intesa tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed il Rettore dell'Università degli Studi di Verona.

Non sono oggetto di valutazione del presente atto l'individuazione delle apicalità non ospedaliere riportate nella citata nota del Rettore dell'Università degli Studi di Verona (UOC "Medicina Legale della Responsabilità Sanitaria" e UOC "Servizio Sviluppo Professionalità e Innovazione") in quanto inerenti all'organizzazione che viene definita con l'atto aziendale adottato dal legale rappresentante dell'Azienda, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali, per ultima la DGR n. 2271 del 10 dicembre 2013.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale n. 23/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di individuare le apicalità a direzione universitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, così come sotto riportate, con le seguenti precisazioni:

- le denominazioni delle UOC devono rispettare quanto previsto nella scheda di dotazione ospedaliera approvata con la DGR n. 2122/2013;
- l'attivazione della UOC di "Medicina generale" per lo studio ed il trattamento della malattia ipertensiva, come già riportato, è già stata approvata dalla Giunta Regionale con la DGR n. 51/CR del 27 maggio 2014;
- l'attivazione della UOC di Pediatria ad indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo avviene a seguito del trasferimento dall'Azienda Ulss 20 alla AOUI;

Apicalità e codice di specialità:
Angiologia - cod. 5
Cardiologia - cod. 8
Dermatologia - 52
Ematologia - cod. 18
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo - cod. 19
Gastroenterologia - cod. 58
Geriatria - cod, 21
Malattie Infettive - cod. 24
Medicina Generale ad Indirizzo Immunoematologico e Emocoagulativo - cod. 26
Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e Degenerative - cod. 26
Medicina Generale ad indirizzo Malattia ipertensiva - cod. 26
Nefrologia - cod. 29
Neurologia - cod. 32
Oncologia - cod. 64
Pneumologia - cod. 68
Psichiatria - cod. 40
Reumatologia - cod. 71
Cardiochirurgia - cod. 7
Chirurgia del Pancreas - cod. 9
Chirurgia Esofago e Stomaco - cod. 9
Chirurgia Generale ad indirizzo Epatobiliare - cod. 9
Chirurgia Maxillo-Facciale ed Odontoiatria - cod. 10
Neurochirurgia - cod. 30
Oculistica - cod. 34
Ortopedia e Traumatologia - cod. 36
Urologia - cod. 43
Chirurgia Pediatrica - cod. 11
Neuropsichiatria Infantile - cod. 33
Ostetricia e Ginecologia - cod. 37
Pediatria - cod. 39
Pediatria ad indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo - cod. 39
Anestesia e Rianimazione - cod. 82
Anatomia ed Istologia Patologica - S_03
Immunologia - cod. 20
Laboratorio Analisi - S_06
Medicina del lavoro - cod. 25
Medicina Legale - cod. 27
Medicina Nucleare - cod. 61
Microbiologia - S_08
Psicosomatica e Psicologia Medica - cod. S_14
Radiologia - cod. 69
Neuroriabilitazione - cod. 75

1. di incaricare il Presidente a sottoscrivere l'atto di intesa di cui alla DGR n. 2122/2013;
2. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
3. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 285977)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2083 del 10 novembre 2014

Adesione della Regione del Veneto per l'anno 2014 al Club dei Partner del Programma LEED (Sviluppo Economico e Occupazionale Locale) dell'OCSE - OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Regione del Veneto aderisce, per l'anno 2014, al Club dei Partner del Programma LEED dell'OCSE allo scopo di incrementare la conoscenza in materia di azioni innovative finalizzate ad accrescere lo sviluppo economico ed occupazionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Il Programma LEED per lo Sviluppo Economico e Occupazionale Locale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE–OECD) è un Programma di azione cooperativa che individua, analizza e diffonde innovazioni di natura politico–amministrativa ed iniziative locali nel campo dello sviluppo economico ed occupazionale. E' stato creato nel 1982 con il nome di programma ILE (Initiatives Locales pour l'Emploi) su iniziativa di Francia ed Italia e fin dalla sua nascita ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo locale identificando nuovi scenari per la definizione di politiche e di pratiche locali. Il Programma LEED, guidato da un Comitato Direttivo, raccoglie la partecipazione di trentasei Paesi: trentadue membri OCSE, quattro membri non OCSE ai quali si aggiungono due Organismi Internazionali. Nel 2003 è stata istituita un'unità decentrata, il Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale a Trento, con l'obiettivo di promuovere processi endogeni di sviluppo locale nell'Europa centro orientale e balcanica.

Il Club dei Partner del Programma LEED, ulteriore canale di risorse e di competenze per il Comitato Direttivo, mette in rete varie istituzioni pubbliche e private presenti in tutto il mondo. I membri del Club collaborano con il Programma LEED per promuovere e realizzare le principali missioni del Programma, concentrandosi soprattutto sulla creazione di imprese e di occupazione, sullo sviluppo economico locale e l'innovazione sociale attraverso la collaborazione internazionale e lo scambio di conoscenze e di competenze tra i suoi membri. L'adesione al Club dei Partner consente ai membri di partecipare alle attività dei suoi quattro forum (Partenariati e Governance locale, Imprenditorialità, Innovazioni sociali, Agenzie di sviluppo e Strategie d'investimento) creati sia per riflettere i diversi interessi dei Partner che per rafforzare le attività comprese nelle principali aree del Programma.

I benefici offerti ai membri del Club dei Partner del Programma LEED includono:

- la possibilità di partecipare agli studi innovativi e d'avanguardia LEED (analisi comparative delle politiche di sviluppo economico e occupazionale adottate da Stati e Regioni estere);
- un accesso privilegiato all'esperienza ed alle competenze offerte dal Programma LEED (parte integrante del Centro OCSE per l'Imprenditorialità, le PMI e lo Sviluppo Locale) e dal Segretariato OCSE;
- l'accesso alla rete internazionale di esperti e di attività del Programma LEED (visite di studio, studi, conferenze, seminari e laboratori);
- la disponibilità di tutte le pubblicazioni del Programma LEED e degli aggiornamenti sulle attività del Programma tramite un notiziario elettronico.

Nell'ottica di accrescere la qualità e l'efficacia delle attività internazionali della Regione si ritiene opportuno che la Regione del Veneto aderisca anche per l'anno 2014 al Club dei Partner del Programma LEED (Sviluppo Economico e Occupazionale Locale) dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). L'adesione in qualità di membro implica il pagamento annuale di una quota associativa pari a Euro 7.500,00, così come comunicato con nota dell'OECD del 22 agosto 2014, acquisita agli atti della Sezione Relazioni Internazionali al prot. n. 364980/70.05.01.00.00 in data 1 settembre 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la nota dell'OECD del 22 agosto 2014, acquisita agli atti della Sezione Relazioni Internazionali al prot. n. 364980/70.05.01.00.00 in data 1 settembre 2014;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTA la L.R. n. 1/2011;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di aderire per l'anno 2014 al Club dei Partner del Programma LEED dell'OCSE-OECD;

3. di impegnare a favore del Centro per l'imprenditorialità, le PMI e lo Sviluppo Locale dell'OCSE–OECD (C.F. 77568795700), con sede a Parigi (Francia) in rue Andrè Pascal 2, la somma di Euro 7.500,00 sul capitolo n. 3030 ad oggetto "Spese per adesione ad associazioni" (Codice SIOPE 1.03.01.1364 - debito non commerciale) del bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

5. di incaricare la Sezione Relazioni Internazionali alla liquidazione della spesa di cui al precedente punto 3, ad esecutività del presente provvedimento;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli n. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 285978)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2084 del 10 novembre 2014

Rete METREX (Rete delle Regioni e delle Aree Metropolitane Europee) - Rinnovo adesione Anno 2014.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Si propone il rinnovo dell'adesione alla Rete METREX (Metropolitan Exchange), che si occupa di pianificazione ed assetto territoriale metropolitano. A tale Associazione, la Regione del Veneto aderisce dal 1998, con lo scopo di facilitare lo scambio di conoscenze e relazioni tra le regioni e le aree metropolitane necessarie per consentire decisioni a livello metropolitano consapevoli ed efficaci rispetto agli obiettivi delle politiche territoriali di livello europeo.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

A Glasgow, nel 1996, è stata istituita la Rete Metrex gestita da un Comitato di gestione formato da membri in rappresentanza di regioni e aree metropolitane di tutti i paesi dell'U.E.; a tale Rete la Regione Veneto ha ritenuto di aderire, con deliberazione di Giunta n. 3185 del 1.9.1998.

La Rete Metrex si prefigge:

- di agevolare lo scambio di informazioni scientifiche, di competenze ed esperienze nella pianificazione e nello sviluppo del territorio a livello metropolitano e regionale in Europa;
- di fungere da interfaccia tra i livelli transnazionali, metropolitani e regionali in materia di pianificazione e sviluppo del territorio in Europa.

La Regione del Veneto ha già partecipato, attraverso il Servizio Pianificazione Territoriale (ora Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia), ad importanti appuntamenti di livello europeo, attraverso la presentazione di piani di area interessanti il territorio regionale (Nizza, 25-28 marzo '98; Bologna 25-27 marzo 99, Vicenza 23-26 maggio 2007), la collaborazione attiva su tematiche come la "governance metropolitana" e la "competitività equilibrata" o attraverso la realizzazione congiunta di documenti fondamentali come "Practice Benchmark 1999" che si propone di definire i criteri di valutazione della "buona prassi" ai fini della pianificazione territoriale, la "Magna Carta Metropolitana", sottoscritta dai rappresentanti delle aree e regioni metropolitane d'Europa a Porto il 13 novembre1999, la Dichiarazione di Amburgo del dicembre 2007 che muove dagli obiettivi di riduzione delle emissioni nocive di gas effetto serra come sostenuto dalla politica europea.

La Regione ha partecipato, nell'ambito del programma UE INTERREG IIIC, a due distinti progetti che hanno finanziato azioni dirette a raggiungere il traguardo dello "Schema di Sviluppo Spaziale Europeo" (SSSC e ESDP) e il quadro d'azione (di politica urbana), ossia un migliore equilibrio urbano in Europa:

- InterMETREX, cui la Regione Veneto ha aderito con DGR n. 1837 del 5.7.2002: l'obiettivo è stato quello di assistere tutte le Regioni e le Aree Metropolitane che vi hanno partecipato a realizzare le proprie potenzialità ambientali, economiche e sociali, contribuendo a migliorare l'equilibrio urbano, mediante prassi efficaci di programmazione del territorio;
- PolyMETREX, cui la Regione del Veneto ha aderito con DGR n. 4108 del 30.12.2002: l'obiettivo è stato quello di fornire, con gli orientamenti delineati dall'ESDP, l'interpretazione metropolitana di un'efficace Europa policentrica per la formulazione continuativa di politiche, progetti e priorità di livello europeo.

Nel periodo 2008-2010 il Veneto ha aderito inoltre come capofila di un sottogruppo di partner (Norimberga e Lubiana) al progetto EUCO2 80/50, con l'obiettivo di ridurre le pressioni antropiche climalteranti attraverso l'individuazione di scenari (energetici, trasportistici, ambientali e di pianificazione territoriale) e di una o più strategie per la riduzione, entro l'anno 2050, dell'80% delle emissioni di gas serra rispetto all'anno 1990.

Attualmente la Rete è impegnata in diversi programmi di ricerca tra cui, in collegamento con ESPON, il progetto ET 2050, che ha come obiettivo il supporto alla politica nella formulazione di una visione integrata e coerente, a lungo termine, dello sviluppo territoriale dell'Unione Europea.

Lo scopo è duplice: dal punto di vista dei contenuti, che tipologia di sviluppo per una visione futura del territorio europeo, debba essere sostenuta; dal punto di vista della metodologia, l'importanza che l'approfondimento scientifico-disciplinare svolge

nell'attività di supporto al processo di decisione politica, in considerazione del fatto che sempre più soggetti attivi devono essere coinvolti nel processo.

Nella riunione svoltasi a Lipsia nel maggio di quest'anno si sono esaminati diversi processi di coesione territoriale (soprattutto nell'area dell'Europa centrale) che fanno luce su approcci innovativi nella definizione di strategie di sviluppo territoriale coordinate.

L'adesione a METREX per l'anno 2014 offre l'opportunità di approfondire questi ed altri importanti aspetti legati al dibattito sulle principali ipotesi di sviluppo territoriale europeo a medio e lungo termine, attraverso:

- lo scambio di informazioni su vasta scala;
- un'intensa attività di confronto e condivisione di esperienze che coinvolgono oltre una cinquantina circa fra aree e regioni metropolitane d'Europa.

E' opportuno rilevare che il confronto con le istituzioni e le associazioni europee competenti nel governo delle trasformazioni territoriali rappresenta un'occasione fondamentale anche ai fini dell'attività svolta dal Tavolo dell'"Area Padano-Alpino-Marittima" che punta a valorizzare il ruolo di quest'area nello scenario nazionale ed europeo, attraverso una lettura condivisa dei fenomeni territoriali che contribuiscono a determinare l'attuale sviluppo del territorio.

Si propone pertanto di provvedere al versamento della quota associativa per l'anno 2014, pari ad Euro 7000,00, impegnando tale importo sul capitolo di spesa n.3030 esercizio finanziario 2014, che presenta sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la DGR n. 3185 dell'1.9.1998;

VISTO l'art.2 co.2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di rinnovare - per l'anno 2014 - l'adesione della Regione del Veneto alla rete METREX (The Network of European Metropolitan Regions and Areas) con sede a Glasgow (Scozia);
2. di impegnare a favore di METREX - The Network of European Metropolitan Regions and Areas - con sede a Glasgow - la spesa di Euro 7.000,00 (debito non commerciale), sul cap. 3030 (codice SIOPE 1.03.01.1364) "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di disporre che la liquidazione dell'importo di cui al punto 2 del dispositivo avvenga, su presentazione di regolare documentazione contabile, entro l'esercizio finanziario 2014;
4. di indicare la Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia quale struttura tecnica di riferimento per l'elaborazione di studi e proposte, con il compito anche di verificare la congruità di atti e documenti predisposti dal Comitato METREX con la pianificazione territoriale regionale vigente;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 285979)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2085 del 10 novembre 2014

Sistematizzazione delle informazioni territoriali contenute nelle banche dati regionali per l'avvio di azioni di monitoraggio delle dinamiche urbanistiche, territoriali e paesaggistiche. Costituzione di gruppo di lavoro e autorizzazione all'acquisizione di servizi specialistici.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Si avviano le attività per l'elaborazione di un sistema di monitoraggio delle dinamiche urbanistiche, territoriali e paesaggistiche, con il coordinamento intersezionale del Dipartimento Territorio.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Nel corso degli ultimi anni il patrimonio informativo della Regione relativo alla "gestione del territorio", intesa nei suoi diversi aspetti ed accezioni, è aumentato in maniera considerevole e risulta ad oggi necessario avviare delle azioni che consentano di sviluppare pienamente le potenzialità di tale patrimonio.

Nel contesto attuale si è venuta a determinare una situazione per cui, da un lato il sistema pianificatorio ha raggiunto un estremo livello di sofisticazione e compiutezza attraverso l'elaborazione di numerosissimi strumenti, dall'altro l'attuale congiuntura economica ha decisamente orientato l'azione di governo verso la semplificazione dei processi, il monitoraggio dell'andamento delle previsioni ed il riscontro del conseguimento degli obiettivi posti alla pianificazione.

Per l'urbanistica, in particolare, l'attenzione prima mirata allo sviluppo si è ora spostata sulle tematiche del recupero e della riqualificazione della città e del territorio. Emerge, lo stabiliscono anche i documenti di programmazione economica e finanziaria regionali, la necessità di sviluppare azioni che garantiscano uno sviluppo territoriale sostenibile e durevole, difendendo al contempo la sicurezza dei territori.

Può affermarsi che la crisi economica e sociale degli ultimi anni ha fatto emergere con particolare rilevanza il vero obiettivo della L.R. 11/2004, non definita "legge urbanistica" bensì "legge per il governo del territorio", finalizzata a fornire gli strumenti per governare le modalità di utilizzo del territorio.

E' evidente che tale finalità può essere perseguita innanzitutto migliorando il livello di conoscenza del territorio ma soprattutto riuscendo a rielaborare la molteplicità di "dati" in possesso dell'Amministrazione per conferire agli stessi veste e dignità di "informazioni" quali imprescindibili strumenti di supporto alle decisioni di governo del territorio stesso.

Una risorsa straordinaria per assecondare queste nuove esigenze sono le banche dati in possesso degli uffici regionali. Va ricordato innanzitutto che tra i mezzi per perseguire le proprie finalità in tema di pianificazione territoriale e urbanistica la L.R. 11/2004 all'art. 2, comma 2, prescrive "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili". L'art. 10, L.R. 11/2004, definisce il Quadro Conoscitivo (QC) come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica"; inoltre assegna alla competenza della Giunta regionale la verifica degli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ), nonché la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo.

Emanate le prime istruzioni e direttive applicative, la Sezione Urbanistica, alla quale è stata affidata la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi, ha attivato le procedure di verifica degli archivi digitali; ne consegue che, ad un decennio dall'entrata in vigore della L.R. 11/2004, la Regione dispone delle numerosissime informazioni trasmesse con i quadri conoscitivi dei Piani di Assetto del Territorio comunali (PAT) ed intercomunali (PATI), strumenti urbanistici che alla data attuale sono stati adottati dal 58 % dei 579 comuni del Veneto.

Il patrimonio informativo della Sezione Urbanistica si estende inoltre ai dati relativi alla gestione del paesaggio (dai vincoli alle autorizzazioni paesaggistiche), alla legislazione sul c.d. "piano casa" e sullo sportello unico delle attività produttive.

E' utile anche ricordare che tutte le informazioni territoriali di base alle quali i comuni attingono per la redazione dei propri quadri conoscitivi sono telematicamente distribuite attraverso l'Infrastruttura Dati Territoriali regionale (IDT-RV) gestita dalla Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia, che ne cura il sistematico aggiornamento; risorse informative che,

organizzate per matrici e debitamente omogeneizzate secondo la struttura logica di un data base, costituiscono il quadro conoscitivo regionale.

Il vasto patrimonio informativo descritto rappresenta una risorsa imprescindibile dalla quale attingere gli strumenti per orientare le scelte politiche e normative nonché per verificare l'efficacia dell'azione di governo del territorio. Tutto questo risulta possibile solo se detto patrimonio risulta aggiornato, strutturato e qualificato; è necessario quindi, anche su questo intervengono i documenti di programmazione economico e finanziaria, mirare alla normalizzazione dei dati territoriali e alla loro strutturazione tematica, quali condizioni necessarie per sfruttare appieno le potenzialità dell'informazione territoriale contenuta nei quadri conoscitivi e nelle banche dati regionali. Ciò al fine di approntare efficaci strumenti di interrogazione, elaborazione e monitoraggio territoriale e ambientale in grado di contribuire al miglioramento dei contenuti degli strumenti di pianificazione, all'aggiornamento del quadro normativo e a facilitare i processi partecipativi.

Già molti comuni stanno dimostrando una certa sensibilità per i temi esposti e per tale motivo si stanno impegnando, in particolare, nello studio e nell'individuazione dei sistemi per dare concretezza alle prescrizioni dei pareri VAS, attraverso l'individuazione di indicatori che possano fungere da strumenti di misura dell'efficacia e della sostenibilità dei piani.

Il perseguimento degli obiettivi sin qui descritti richiede uno stretto coordinamento interdisciplinare in quanto coinvolge materie di competenza di diverse Sezioni (Urbanistica, Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia , Commissione VAS); detto coordinamento potrà essere assicurato dal Dipartimento Territorio, struttura che risulta dalla nuova organizzazione regionale in vigore dal 1.1.2014 e al quale afferiscono le tre Sezioni competenti nei settori di attività sin qui descritti.

Si ipotizza pertanto la costituzione di un gruppo di lavoro formato da dirigenti e personale individuato all'interno delle Sezioni del Dipartimento Territorio da parte del Direttore del Dipartimento stesso d'intesa con i Direttori delle Sezioni, con i quali sono già stati condivisi obiettivi e attività oggetto del presente provvedimento; il gruppo sarà coordinato dal Direttore del Dipartimento ed opererà alle dirette dipendenze del medesimo.

Al fine di avviare in tempi brevi le attività di razionalizzazione e omogeneizzazione delle banche dati di cui si è detto, si ritiene necessario procedere innanzitutto all'acquisizione di alcuni servizi specialistici finalizzati a conseguire ed a rielaborare le tecniche di utilizzo dei quadri conoscitivi dei PAT, a strutturare le operazioni di monitoraggio ambientale e paesaggistico, a selezionare un set di indicatori che diano il "polso" delle dinamiche territoriali in atto, a prefigurare strumenti di governo che utilizzando le banche dati del QC istituiscano procedure automatiche di verifica di sostenibilità.

I servizi da acquisire riguarderanno pertanto: gli aspetti informatici relativi al coordinamento delle banche dati territoriali; gli aspetti urbanistico - territoriali, relativamente alla selezione degli indicatori necessari per la valutazione delle dinamiche territoriali e del monitoraggio; gli aspetti paesaggistici e ambientali. In particolare i suddetti servizi dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

servizio informatico:

- analisi delle problematiche e individuazione delle soluzioni per rendere utilizzabili i quadri conoscitivi dei PAT al fine della conoscenza e dell'apprezzamento delle dinamiche territoriali,

- verifica delle possibilità di realizzare procedure informatiche per la verifica automatica di compatibilità di piani e progetti con i vincoli del quadro conoscitivo del PAT;

servizio ambientale:

- analisi delle modalità di avviamento del monitoraggio della VAS,

- descrizione e definizione delle modalità di aggiornamento e manutenzione dei quadri conoscitivi dei PAT con riferimento alle informazioni ambientali,

- realizzazione di procedure informatiche per la verifica automatica di assoggettabilità alla VAS;

servizio urbanistico:

- individuazione degli indicatori di controllo della pianificazione urbanistica,

- modalità di conferimento di carattere probatorio delle banche dati dei PAT;

servizio paesaggio:

- individuazione e definizione delle tematiche da monitorare,

- realizzazione di procedure informatiche per automatica verifica della possibilità di ricorrere alla relazione paesaggistica semplificata.

Alla conclusione dei servizi, gli esiti delle attività svolte saranno oggetto di apposita sperimentazione su ambiti significativi del territorio regionale, individuati in ragione delle situazioni morfologiche, insediative e relazionali che maggiormente caratterizzano il territorio veneto.

Lo svolgimento degli incarichi e la successiva sperimentazione dovranno privilegiare le esperienze in corso anche sulla base delle informazioni ad oggi disponibili nei giacimenti informativi delle strutture regionali; potrà essere anche valutata dal gruppo di lavoro l'opportunità di avviare una sperimentazione con comuni, quale ad esempio il comune di San Donà di Piave, che già stanno affrontando le tematiche qui esposte, fermo restando l'obiettivo di definire un modello teorico per garantire l'interoperabilità delle banche dati su tutto il territorio regionale.

Le competenti Sezioni regionali hanno stimato che per l'acquisizione dei suddetti di servizi sia necessaria una spesa massima pari a complessivi euro 46.360,00 (di cui euro 38.000,00 di imponibile e euro 8.360,00 di IVA) che sarà ripartita in considerazione della complessità dei diversi incarichi. Si potrà pertanto ricorrere, sulla base di specifici progetti che saranno elaborati dal Direttore del Dipartimento con il supporto del gruppo di lavoro, alle procedure stabilite dalla DGR 2401/2012 per gli affidamenti in economia, con riferimento in particolare alla tipologia di servizio contemplata dall'art. 10, comma 1, n. 15.

Va precisato sin d'ora che gli affidatari dei servizi dovranno svolgere il proprio incarico, nella previsione della durata massima di un anno, con il coordinamento del gruppo di lavoro all'uopo costituito e lo svolgimento delle attività dovrà avvenire in modo che le Sezioni di riferimento possano acquisire le competenze in questione nella prospettiva di impostare i data-base territoriali in modo da garantire l'integrazione e la interoperabilità dei dati.

Le risultanze degli affidamenti costituiranno pertanto la base per l'elaborazione di una proposta del Dipartimento Territorio che definisca le modalità di prosecuzione dell'attività oggetto del presente provvedimento, con la determinazione, in particolare, delle azioni di monitoraggio da intraprendere, sottoponendo il relativo progetto all'approvazione della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE";

VISTO il DPR 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la L.R. 31.12.2012 n. 54, art. 2, comma 2, lett. g) "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";

VISTA la DGR 27.11.2012, n. 2401 "Aggiornamento del provvedimento recante: "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con Dgr 6.3.2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D.Lgs. 163/2006, DPR 207/2010, DGR 354/2012, L. 94/2012, L. 135/2012, L. 134/2012)".

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l'attività descritta in premessa per la sistematizzazione delle informazioni territoriali contenute nelle banche dati regionali per azioni di monitoraggio delle dinamiche urbanistiche territoriali e paesaggistiche, con le finalità ivi illustrate, affidandone il coordinamento al Direttore del Dipartimento Territorio;

3. di incaricare il Direttore del Dipartimento Territorio di individuare con proprio successivo provvedimento, d'intesa con i Direttori delle Sezioni afferenti al Dipartimento, i nominativi di dirigenti e funzionari costituenti il gruppo di lavoro descritto in premessa, per l'avvio delle attività di cui al punto 2);

4. di autorizzare l'acquisizione dei servizi specialistici descritti in premessa, sulla base di specifici progetti elaborati dal suindicato gruppo di lavoro in esecuzione delle indicazioni riportate in premessa e secondo le direttive del Direttore del Dipartimento Territorio;

5. di autorizzare il coordinatore del gruppo di lavoro ad avviare, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, una sperimentazione con il comune di San Donà di Piave, previa valutazione della coerenza dell'attività già in corso presso il comune con i progetti di cui al punto precedente e con le risultanze dei servizi specialistici acquisiti;

6. di autorizzare la Sezione Urbanistica ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'individuazione degli operatori economici ai quali affidare i suddetti servizi ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 163/2006, del DPR 207/2010 e delle disposizioni impartite con DGR 2401/2012;

7. di determinare in euro 46.360,00 (di cui euro 38.000,00 di imponibile e euro 8.360,00 di IVA) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti la Sezione Urbanistica disponendo la copertura finanziaria per euro 31.099,00 a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100196 del bilancio 2014 "Azioni a sostegno della copianificazione territoriale-urbanistica-paesaggistica (art. 37, L.R. 3/2003)" e per euro 15.261,00 a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101070 del bilancio 2014 "Azioni regionali per la copianificazione degli strumenti urbanistici (art. 15, L.R. 11/2004)";

8. di incaricare il Direttore del Dipartimento Territorio, in collaborazione con i Direttori delle Sezioni allo stesso afferenti e con il gruppo di lavoro, dell'elaborazione di una proposta che definisca, in base agli esiti dei suddetti servizi specialistici, le modalità di prosecuzione dell'attività oggetto del presente provvedimento, con la determinazione, in particolare, delle azioni di monitoraggio da intraprendere, sottoponendo il relativo progetto all'approvazione della Giunta regionale;

9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 285980)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2086 del 10 novembre 2014

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio (RG n. 258/12) promosso avanti la Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Venezia - sezione lavoro n. 190 del 8.2.2012.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 285981)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2087 del 10 novembre 2014

Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso di primo grado (R.G. 2208/2013) avanti il Tar Veneto nonché agli effetti dell'impugnata sentenza del Tar Veneto n. 2670/2005 da parte della società BILLA AKTIENGESELLSCHAFT contro la Regione Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 285982)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2088 del 10 novembre 2014

N° 3 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 285983)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2089 del 10 novembre 2014

Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 13701/10 - R.G.GIP 9442/13. Autorizzazione alla costituzione di parte civile.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 285963)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2090 del 10 novembre 2014

Ratifiche DPGR n. 141 del 01.10.2014 n. 150 del 23.10.2014 n. 145 del 09.10.2014 e n. 156 del 30.10.2014 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 285984)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2091 del 10 novembre 2014

Partecipazione alla 18^ edizione di CulT Venezie - Salone Europeo della Cultura / Salone dei Beni e delle Attività Culturali e del Restauro - Venezia, Terminal di San Basilio, dal 21 al 23 novembre 2014. L.R. 8 settembre 1978, n. 49. Esercizio finanziario 2014. CIG: ZC811744D2. Progetto CAMAA-CUP D38D12000890001.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la partecipazione della Regione alla 18^ edizione di CulT Venezie - Salone Europeo della Cultura/Salone dei Beni e delle Attività Culturali e del Restauro, manifestazione di rilievo specificamente indirizzata alla promozione del patrimonio culturale e ai temi culturali anche innovativi, di particolare interesse anche per l'esigenza regionale di visibilità alle iniziative avviate in relazione alle Celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo di spesa pervenuto con nota prot. regionale n 452797 del 28/10/2014.

Il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto nel perseguimento delle proprie politiche culturali da anni si avvale del Salone dei Beni e delle Attività Culturali e del Restauro, recentemente ridenominato CulT Venezie - Salone Europeo della Cultura - Salone dei Beni e delle Attività Culturali e del Restauro, in quanto ritenuta manifestazione di settore ampiamente accreditata e di grande valenza promozionale.

Nel tempo, la partecipazione della Regione alle varie edizioni dell'evento, in adempimento al proprio compito istituzionale finalizzato alla valorizzazione culturale, ha permesso di promuovere le eccellenze del patrimonio culturale veneto presso un pubblico sempre più vasto, specializzato e non, e ha instaurato una continuità nella comunicazione dei risultati raggiunti e nell'informazione dei programmi in corso di realizzazione o di definizione progettuale.

Per l'occasione di alta rappresentatività offerta dalla rassegna si propone quindi di dare continuità alla presenza regionale, approvando l'adesione alla 18^ edizione di CulT Venezie - Salone Europeo della Cultura - Salone dei Beni e delle Attività Culturali e del Restauro, che avrà luogo a Venezia, presso il Terminal di San Basilio, dal 21 al 23 novembre 2014.

Quest'anno la presenza regionale sarà incentrata su due dei temi portanti della rassegna: le celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra e le nuove tecnologie digitali applicate alla cultura.

Per questo la Regione allestirà due spazi distinti, ma coordinati e collegati tra loro, per dare reciproco risalto alle potenzialità racchiuse nelle rispettive iniziative ivi presentate. Gli allestimenti sono previsti in posizione centrale nel Salone, focalizzando ampia e privilegiata visibilità per i visitatori, che saranno guidati allo stand regionale attraverso un percorso di free standing banner espositivi.

Per quanto riguarda le celebrazioni dei luoghi e delle memorie della Grande Guerra sarà data ampia diffusione al programma di attività e di iniziative di commemorazione e valorizzazione del patrimonio delle testimonianze materiali e immateriali, in continuità con quanto già annunciato e presentato durante il recente evento inaugurale tenutosi a villa Contarini presso Piazzola sul Brenta (PD) dal 10 al 12 ottobre u.s.

Sono in fase di avvio, infatti, importanti iniziative diffusamente distribuite sul territorio in relazione alle celebrazioni che per il Veneto, teatro di guerra di estremo rilievo, assumono particolare importanza in questa fase iniziale. La partecipazione al Salone si prospetta quindi come un'opportunità per sviluppare l'attenzione di un pubblico qualificato verso una tematica a cui la Regione riserva grande interesse.

Poichè la manifestazione è organizzata unicamente da Post Editori s.r.l, è necessario rivolgersi, ai sensi dell'art. 57, co. 2, lett. b) del D.LGS 163/2006, a quest'unico soggetto il quale in data 28.10.2014 ha presentato il relativo preventivo di spesa depositato agli atti della Sezione Beni Culturali.

Alla succitata società verrà quindi corrisposto l'importo di 28.000,00, IVA e oneri inclusi, somma disponibile a bilancio e comprensiva dei costi per l'affitto, l'allestimento degli spazi utilizzati compresa la progettazione grafica e relativa produzione.

Tale somma viene impegnata a valere sul capitolo di spesa n. 100643 del bilancio di previsione dell'esercizio 2014, che per il corrente esercizio presenta sufficiente disponibilità;

Tenuto conto che tra i beni materiali più interessanti si annoverano certamente i numerosi forti sparsi sui territori toccati dal Primo Conflitto Mondiale, coerentemente con una delle altre tematiche di punta dei questa edizione del Salone, ovvero il tema delle tecnologie digitali applicate alla cultura, la Regione, in qualità di capofila progettuale per il Progetto europeo "CAMAA - Centro per le Architetture Militari dell'Altro Adriatico"-, iniziativa finanziata dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, conta di valorizzare uno dei risultati più interessanti del progetto, presentando all'interno di uno spazio adiacente a quello dedicato alle celebrazioni della Grande Guerra, una piattaforma informatica Webgis denominata attualmente "Geocatalogo", che permette di individuare su una mappa interattiva i siti fortificati presenti nell'area geografica coinvolta nel progetto, e la cui attuazione rientra tra le attività di competenza del partner progettuale n. 1 Marco Polo System G.E.I.E.

Nello specifico, il Progetto CAMAA mira alla costruzione di una rete transfrontaliera permanente ai fini di garantire la gestione sostenibile e la valorizzazione del patrimonio edilizio delle architetture militari, costituito quest'ultimo in gran parte da strutture fortificate operative principalmente nel corso della prima guerra mondiale.

Come è noto, i progetti europei possono garantire interessanti opportunità e fornire le risorse necessarie per la realizzazione di attività particolarmente rilevanti in ambito culturale.

A tal proposito, grazie al progetto CAMAA, sono state date avvio, nell'ambito del Workpackage 2 della scheda progettuale dedicato alla "Rete permanente delle architetture militari"- attività 4, "costruzione e implementazione della piattaforma informatica", alle attività di creazione di una piattaforma informatica Webgis denominata attualmente "Geocatalogo".

La presenza del progetto "CAMAA", seppure in un contesto unitario allestito dalla Sezione Beni Culturali, sarà comunque distinta e ben individuabile dal punto di visto grafico, con i loghi ed i layout definiti dal partenariato.

Alla società Post Editori s.r.l., unico soggetto organizzatore, la Sezione Beni Culturali corrisponderà pertanto un ulteriore importo di spesa di euro 20.000,00 I.V.A. e ogni altro onere inclusi, come si evince dal preventivo di spesa pervenuto in data 28.10.2014 e depositato agli atti della Sezione Beni Culturali, comprensivo dei costi per l'affitto, l'allestimento personalizzato dello spazio dedicato al Progetto CAMAA e per le attrezzature necessarie. Le risorse sono attinte dal budget assegnato alla Regione del Veneto nell'ambito del progetto CAMAA, la cui scheda progettuale contempla una linea di budget dedicata alla partecipazione a fiere, come specificato nel Workpackage 7 "Piano di Comunicazione" azione 2 "Eventi, partecipazione a fiere, organizzazione di conferenze e road shows".

La spesa sopra citata trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui seguenti capitoli di Uscita del Bilancio regionale 2014: n. 101959 ad oggetto "- quota statale - spesa corrente (REG.TO CE 05/07/2006, n. 1080 - DEL.CIPE 15/06/2007, n. 36) e n. 101960 "Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 - Progetto CAMAA - quota comunitaria - spesa corrente (REG.TO CE 05/07/2006, n. 1080).

Si dà atto che gli accertamenti delle relative entrate relativamente agli impegni da assumere sui capitoli 101959 e 101960, sono stati effettuati dalla competente Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea e sono i seguenti: n. 392/2013 sul capitolo di Entrata 100417-FDR e n. 390/2013 sul capitolo di Entrata 100416 - FESR.

Pertanto, poiché trattasi di una manifestazione che rappresenta un importante momento di comunicazione istituzionale per la valorizzazione del territorio anche in un'ottica di potenziale sviluppo economico, si ritiene di incaricare il Direttore della Sezione Beni Culturali di dar seguito al programma di partecipazione alla 18^edizione di CulT Venezie - Salone Europeo della Cultura - Salone dei Beni e delle Attività Culturali e del Restauro, così come sopra delineato e di provvedere alla definizione degli atti e degli aspetti organizzativi, assicurando la disponibilità degli spazi necessari.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 54/2012, art. 2 co.2;

VISTA la legge regionale 49/1978;

VISTA la legge 150/2000;

VISTA la legge regionale 1/2011;

VISTA la legge regionale 39/2001;

VISTO il D.LGS. 163/2006, art. 57, co. 2, lett. b) "Codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il DPR n. 207/2010;

VISTE le DGR n. 2196/2012 e n. 304/2013;

VISTO il manuale di ammissibilità della spesa, gli aiuti di Stato e la rendicontazione relativo al Programma per la Cooperazione Italia-Slovenia 2007-2013 - Bando Pubblico n. 2/2009 per progetti Standard, approvato in data 11.06.2009;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 28/10/2014 dalla Post Editori s.r.l., depositato agli atti della Sezione Beni Culturali;

delibera

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare, nei modi indicati in premessa, la partecipazione della Regione alla XVIII edizione di CulT Venezie - Salone Europeo della Cultura - Salone dei Beni e delle Attività Culturali e del Restauro, nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2014;

3. di procedere, ai fini della partecipazione di cui al punto 2., alla stipula del contratto mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, con lettera d'ordine alla Ditta Post Editori s.r.l. con sede in via Nicolò Tommaseo 63/C, 35131 Padova CF/P.IVA 03948890284, ai sensi dell'art. 57, co.2, lett. b) come indicato in premessa;

4. di impegnare a favore di Post Editori s.r.l. con sede in via Nicolò Tommaseo 63/C, 35131 Padova CF/P.IVA 03948890284, la spesa di euro 28.000,00 IVA inclusa a valere sul capitolo n. 100643 avente ad oggetto "Azioni regionali per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, per l'allestimento dello spazio regionale dedicato alla Grande Guerra;

5. di stabilire che l'importo di cui al punto 4 sarà liquidato a conclusione della manifestazione su presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 entro il corrente esercizio finanziario;

6. di stabilire che le ulteriori spese, per un importo massimo di euro 20.000,00 IVA inclusa, sono destinate alla promozione del progetto CAMAA e relative ai costi di affitto, noleggio attrezzature e allestimento personalizzato dello spazio espositivo, come specificato all'interno del Workpackage 7 "Piano di Comunicazione" azione 2 "Eventi, partecipazione a fiere, organizzazione di conferenze e road shows";

7. di impegnare, sulla base del piano finanziario del Progetto CAMAA, a favore della Ditta di cui al punto 3, l'ulteriore spesa di Euro 20.000,00 IVA inclusa, per l'allestimento dello spazio dedicato al progetto "CAMAA", sui capitoli di Uscita n. 101960 ad oggetto "Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 'Progetto CAMAA' - quota comunitaria - spesa corrente (Reg.to CE 05/07/2006, n. 1080)" e n. 101959 ad oggetto "Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 'Progetto CAMAA' - quota statale - spesa corrente (Reg. to CE 05/07/2006, n. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, n. 36), del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presentano sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:

Euro 17.000,00 sul capitolo di Uscita n. 101960 - FESR (85%)

Euro 3.000,00 sul capitolo di Uscita n. 101959 - FDR (15%)

TOTALE: Euro 20.000,00;

8. di liquidare alla Ditta Post Editori Srl con sede in via Nicolò Tommaseo 63/C, 35131 Padova - CF/P.IVA 03948890284, il corrispettivo di Euro 20.000,00 IVA inclusa, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio, al ricevimento di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, entro il corrente esercizio finanziario;

9. di dare atto che la spesa complessiva di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

10. di dare atto che le obbligazioni di spesa assunte con il presente provvedimento costituiscono debito commerciale;

11. di dare atto che il Codice Siope abbinato agli impegni di cui sopra è 1.03.01-1349;

12. di dare atto che gli accertamenti delle entrate relativamente agli impegni sui capitoli 101959 e 101960 sono stati effettuati dalla competente Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea e sono i seguenti: n. 392/2013 sul capitolo di Entrata 100417-FDR e n. 390/2013 sul capitolo di Entrata 100416 - FESR;

13. di dare atto che l'efficacia del presente del provvedimento è subordinata all'esito positivo delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

14. di incaricare il Direttore della Sezione Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto;

15. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

17. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 285985)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2092 del 10 novembre 2014

Istituzione corsi di aggiornamento professionale per guide alpine anno 2014. (L.R. 1/2005, art. 10).

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Ai fini del rinnovo dell'efficacia dell'iscrizione nei rispettivi albi regionali le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina hanno l'obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale. I corsi sono istituiti dalla Giunta regionale che si avvale, per l'organizzazione, del Collegio Regionale Veneto delle Guide. Col presente provvedimento si intende istituire il percorso formativo di aggiornamento professionale per l'anno 2014.

La Regione, con propria legge 3 gennaio 2005, n. 1, in attuazione delle leggi quadro 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina" e 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", ha disciplinato l'ordinamento della professione di guida alpina.

In particolare l'articolo 10 dispone in merito ai percorsi formativi di aggiornamento destinati alle guide alpine maestri di alpinismo ed agli aspiranti guida alpina iscritti nei rispettivi albi regionali ai fini del rinnovo della validità dell'iscrizione.

A tale proposito il Presidente del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine Maestri di Alpinismo con nota datata 18 settembre 2014 prot. n. 020/14 pervenuta in data 30 settembre 2014 prot. n. 407076/2014 ha chiesto di poter istituire, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005, i corsi di aggiornamento in programma per l'anno 2014 comunicando le relative date e località di svolgimento fissate per i corsi di cui sopra.

I corsi proposti, per i quali si prevede una partecipazione stimata in 65 guide alpine, sono di seguito indicati:

Aggiornamento formatori anticaduta e fune

- 6 , 7 e 8 ottobre 2014 a Verona presso la palestra d'arrampicata king rock;
- 15, 16 e 17 ottobre 2014 a Cinisello Balsamo (MI);

  Costo pro capite Euro 220,00

  Rivolto alle guide alpine maestri di alpinismo già in possesso della specializzazione di formatore del Collegio nazionale che operano nell'ambito dell'anticaduta e del lavoro in fune.

  Gli aggiornamenti sono tenuti in collaborazione con il Collegio Nazionale delle Guide Alpine.

Aggiornamento corso istruttori mountain bike

- 25 e 26 ottobre 2014 a Forno di Zoldo (BL);

  Costo pro capite Euro 170,00

  Per meglio qualificare le guide alpine - maestri di alpinismo viene istituito il corso di istruttore di mountain bike, che sarà ritenuto valido anche come corso di aggiornamento triennale.

  Il corso viene tenuto in collaborazione con la scuola nazionale maestri di mountain bike.

Corso di primo soccorso PTC Prehospital Trauma Care

- 31 ottobre 2014 a Belluno e a Verona

  Costo pro capite Euro 75,00

  Il corso viene tenuto in collaborazione con l'Associazione italiana soccorritori sezione di Verona.

Corso di primo soccorso BLS Basic Life Support Defibrillatore

- 14 novembre 2014 a Belluno e a Verona

  Costo pro capite Euro 75,00

  Il corso viene tenuto in collaborazione con l'Associazione italiana soccorritori sezione di Verona.

Corso istruttori nordic walking

- 22 e 23 novembre 2014
  Costo pro capite Euro 170,00
  Per meglio qualificare le guide alpine maestri di alpinismo viene istituito il corso di istruttore di nordic walking, che sarà ritenuto valido anche come corso di aggiornamento triennale.
  Il corso viene tenuto in collaborazione con la scuola nazionale di nordic walking.

Aggiornamento testi tecnici

- 30 novembre 2014 a Verona;
  Costo pro capite Euro 50,00
  Corso su nuovi testi tecnici con le metodologie didattiche e del sito internet dove sono pubblicati
  Il corso è tenuto dagli istruttori del Collegio Regionale Veneto prevedendo, nel caso specifico, 1 istruttore ogni 50 guide alpine.

Per ciascuno dei corsi sopra elencati il costo di partecipazione pro capite si intende IVA inclusa e al netto di spese di vitto, alloggio e trasferimenti che saranno a carico dei partecipanti.

Ogni guida alpina, per completare il proprio aggiornamento, dovrà partecipare, nell'ambito dei corsi proposti, ad almeno due delle giornate previste.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. R. 1/2005 ed in particolare l'art. 10 che definisce la competenza della Giunta regionale in merito alla istituzione di corsi aggiornamento per le guide alpine;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di istituire, ai sensi della L. R. 1/2005, art. 10, comma 2, i corsi di aggiornamento per le guide alpine relativi all'anno 2014 come individuati nelle premesse del presente provvedimento;
2. di stabilire, come di seguito evidenziato, la quota di partecipazione ai corsi di cui al precedente punto 1, che i partecipanti verseranno direttamente al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine Maestri di Alpinismo :

   - per i corsi di aggiornamento formatori anticaduta e fune Euro 220,00 (Iva inclusa).
   - per i corsi di aggiornamento corso istruttori mountain bike Euro 170,00 (Iva inclusa).
   - per i corsi di aggiornamento di I° soccorso PTC prehospital trauma care Euro 75,00 (Iva inclusa).
   - per i corsi di aggiornamento I° soccorso BLS Basic Life Support Defibrillatore Euro 75,00 (Iva inclusa).
   - per i corsi di aggiornamento corso istruttori di nordic walking Euro 170,00 (Iva inclusa).
   - per i corsi di aggiornamento su i nuovi testi tecnici Euro 50,00 (Iva inclusa).

3. di dare atto che i suddetti costi si intendono IVA inclusa e al netto delle spese di vitto, alloggio e trasfe-rimenti che resteranno a carico dei partecipanti;
4. di stabilire che ogni guida alpina, per il regolare completamento del percorso formativo di aggiornamento ai sensi della L.R. 1/2005, art. 10, dovrà partecipare, nell'ambito dei corsi proposti al precedente punto 2, ad almeno due delle giornate previste;
5. di affidare al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine Maestri di Alpinismo, che opererà in accordo con la competente struttura regionale, il compito di espletare i corsi di cui al punto 1), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della L.R. 1/2005; le sedi potranno subire variazioni, che verranno di volta in volta comunicate dal Consiglio Direttivo il quale, a conclusione dei corsi, riferirà in merito allo svolgimento degli stessi ed ai risultati conseguiti;

6. di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici all'esecuzione del presente atto, autorizzandolo a disporre, ove necessario, modifiche di dettaglio non comportanti impegno di spesa per la Regione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di notificare il presente provvedimento al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine Maestri di Alpinismo;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Am-ministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

(Codice interno: 285986)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2093 del 10 novembre 2014

Trattamento economico massimo a carico delle finanze pubbliche per il personale dipendente. Art. 23-ter del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 1, commi 471 e ss. L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si propone di approvare alcune disposizioni applicative, al fine di garantire il rispetto, per il personale dipendente, del trattamento economico massimo di cui all'art 23-ter del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ed all'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, previsto per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con Pubbliche Amministrazioni.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'art. 23-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, ha demandato ad un DPCM il compito di definire il trattamento economico massimo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con Pubbliche Amministrazioni statali, stabilendo come parametro di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPCM 23 marzo 2012 "*Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali*", che ha confermato il suddetto parametro di riferimento.

L'art. 1 comma 471 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha esteso l'ambito di attuazione di tali disposizioni (inizialmente destinate solo ai dipendenti delle Amministrazioni statali), prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le stesse si applichino a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti (comunque denominati) in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, e quindi anche con le Regioni.

Ai sensi dell'art. 1 comma 472 della Legge di stabilità 2014 sono inoltre soggetti al limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle PA.

La normativa statale in ordine ai limiti retributivi è stata infine ulteriormente modificata dall'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

A decorrere dal 1° maggio 2014 il livello retributivo massimo è stato abbassato da quello pari al trattamento del Primo Presidente della Corte di Cassazione (pari nel 2013 a 311.658,53 euro annui) all'importo massimo di 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Ai fini del raggiungimento del limite sono inoltre considerati emolumenti prima non rientranti nel cumulo.

Al fine di assicurare il rispetto della suddetta normativa statale da parte del personale dipendente dalla Giunta regionale, si propone di approvare le disposizioni applicative di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 23-ter del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011;

VISTO l'art. 1, commi 471 e ss della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89

VISTO l'art. 2, comma 2, lett d) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le disposizioni applicative delle norme statali relative ai limiti retributivi indicate nelle premesse, secondo lo schema di cui all' **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;

2. di demandare alla Sezione Risorse Umane l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la diffusione della relativa disciplina a tutte le strutture della Giunta regionale;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/4

Disposizioni ai fini dell'applicazione della normativa sul limite retributivo di cui all'art. 23-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ed all'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

1. QUADRO NORMATIVO

L'art. 23-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica ha demandato ad un DPCM il compito di definire il trattamento economico massimo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, stabilendo come parametro di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPCM 23 marzo 2012 "*Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali*", che ha confermato il suddetto parametro di riferimento. Il Dipartimento della Funzione pubblica, in data 3 febbraio 2014, ha comunicato che per l'anno 2013 il trattamento del Primo Presidente della Corte di Cassazione è pari ad euro 311.658,53.

L'art. 1 comma 471 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tali disposizioni a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (e quindi anche con le regioni).
Ai sensi dell'art. 1 comma 472 della Legge di stabilità 2014 sono inoltre soggetti al limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle PA.

L'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha abbassato tale livello remunerativo massimo fissandolo, con decorrenza 1° maggio 2014, in euro **240.000,00 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente**.
Vanno considerati nel calcolo del raggiungimento del limite anche eventuali trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche (rimanendo esclusi solo i trattamenti erogati da forme di previdenza complementare e integrativa). Nella definizione di trattamento pensionistico sono compresi anche i vitalizi, quali quelli derivanti da funzioni pubbliche elettive.

Il D.L. n. 66/2014, come convertito, ha esteso l'ambito di applicazione del citato art. 23-ter nel modo seguente:

- è previsto che siano computate in modo cumulativo anche le somme comunque erogate all'interessato in ragione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con **enti pubblici economici** (oltre che con le PA di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e con le autorità amministrative indipendenti), nonché le somme comunque erogate agli interessati a carico **di società partecipate in via diretta o indiretta dalle amministrazioni pubbliche;**

- è inoltre stata stralciata la previsione della Legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 473) che escludeva dal calcolo del tetto retributivo i **compensi percepiti per prestazioni occasionali**, che sono quindi **ricompresi** ora nel cumulo.

2. INDICAZIONI APPLICATIVE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

L'applicazione della norma richiede la necessaria collaborazione del personale dipendente.

I dipendenti che, in aggiunta al trattamento economico erogato dalla Regione, sono destinatari di **compensi per incarichi o consulenze erogati da Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici, autorità amministrative indipendenti, enti o organismi pubblici, società partecipate in via diretta o indiretta da Pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a presentare alla Sezione Risorse Umane entro il 30 novembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio** - ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 - secondo il **modello allegato**.
Ciò, al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio ed il controllo in ordine ad un eventuale superamento del tetto retributivo fissato dalla legge statale.

Il dipendente, **entro il 30/6 dell'anno successivo, è tenuto ad integrare la dichiarazione** per nuovi compensi, **o a rettificare la stessa** qualora i compensi effettivamente percepiti risultino difformi da quelli dichiarati.

La comunicazione deve esser resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000, sulla base del **modello allegato**.

Il modello sarà, in ogni caso, reso disponibile all'interno del sito il **Personale…inForma** unitamente alla normativa ed alle presenti disposizioni.

Per ogni incarico dovranno essere indicati:
a) l'amministrazione conferente;
b) la tipologia dell'incarico;
c) la data di conferimento dell'incarico e la data di fine incarico;
d) l'importo del compenso di competenza dell'anno di presentazione della dichiarazione;
e) l'importo di competenza degli anni successivi.

Al fine della verifica del raggiungimento del limite, l'amministrazione opererà **secondo il criterio di competenza,** verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato, sia a titolo di corrispettivo per incarichi e consulenze.
A tal fine si considererà di competenza dell'anno in cui viene erogato la parte di trattamento accessorio che, di norma, viene corrisposta nell'anno successivo a seguito di verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente.
Nel caso di **incarichi di durata pluriennale** dovrà essere indicato il compenso di competenza dell'anno di presentazione della dichiarazione e la somma dei compensi di competenza degli anni successivi, anche se l'effettivo pagamento avverrà al termine dell'incarico.
Per i trattamenti pensionistici, invece, l'amministrazione opererà secondo il criterio di cassa.
Con riferimento agli incarichi di collaudo, infine, analogamente e ad integrazione di quanto già previsto dalle vigenti circolari in materia con riferimento al superamento del limite di cui all'art. 8, comma 1, dell'Allegato A alla DGR n. 1256 del 3 luglio 2012 (*Disciplina delle attività extra-impiego e dell'omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale*), la misura dei compensi dovrà essere determinata sulla base di quanto riscosso, secondo un criterio di cassa.

L'amministrazione effettuerà i dovuti **controlli** sulle dichiarazioni in base a quanto previsto dall'art. 71 del DPR n. 445/2000.
Qualora dalla comunicazione degli interessati o dai controlli successivi emerga l'avvenuto superamento del limite nell'anno considerato, l'amministrazione, previa comunicazione all'interessato, si attiverà per la **riduzione del trattamento economico attraverso compensazione nel corso dell'anno successivo** rispetto a quello considerato, coordinandosi con le altre amministrazioni coinvolte. La riduzione sarà operata secondo il seguente ordine:

- sugli emolumenti dovuti a titolo di incarichi ulteriori o consulenze;
- in subordine, sul trattamento accessorio variabile (es. retribuzione di risultato);
- in ulteriore subordine sul trattamento accessorio continuativo (es. retribuzione di posizione);
- in ultima istanza sul trattamento fondamentale.

Qualora al superamento del limite concorrano trattamenti pensionistici la riduzione sarà operata dall'amministrazione che eroga il trattamento economico e non da quella che gestisce il trattamento previdenziale.
Le risorse derivanti dall'applicazione delle riduzioni restano acquisite nel bilancio regionale.

Quanto infine alla **decorrenza**, alla luce di quanto affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 3/2014 del 18.3.2014, deve ritenersi che il limite retributivo sia vigente, anche in Regione, a decorrere dal 1° gennaio, e che dal 1° maggio esso sia stato abbassato.
In altri termini, **per l'anno 2014** vige un **regime transitorio,** in quanto**,** ai fini della verifica dell'eventuale superamento del limite retributivo stabilito dalla normativa statale, bisognerà applicare pro rata:
- il limite di 311.658,53 euro annui per i primi 4 mesi dell'anno (periodo 1° gennaio 2014 - 30 aprile 2014), per un importo pari a 103.886,17;
- il limite di 240.000,00 annui per i successivi 8 mesi (periodo 1° maggio 2014 - 31 dicembre 2014), per un importo pari a 160.000,00 euro.

Poiché, secondo quanto sopra specificato (in conformità alle indicazioni operative del Dipartimento della funzione pubblica), ai fini del controllo in ordine all'eventuale superamento del tetto retributivo l'amministrazione dovrà applicare di norma un criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno, è da ritenersi che complessivamente per l'anno 2014 il limite retributivo sia da considerarsi di **263.886,17 euro**, cifra derivante dalla somma tra l'importo di euro 103.886,17 (limite teorico per i primi 4 mesi), e l'importo di euro 160.000,00 (limite teorico per gli 8 mesi successivi) .

Per ogni altro aspetto non trattato dalle presenti disposizioni, si farà riferimento alla Circolare n. 3/2014 del Dipartimento della funzione pubblica a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 4/4	

Alla Sezione Risorse Umane
Fax 0412792585

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 47 e 38 D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____nato a_____ il _____ residente a_____ codice fiscale_____matricola _____ sotto la personale responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'applicazione della normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 – ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, art. 1 commi 471 e seguenti, della L. 147/2013, art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89)

DICHIARA

di essere destinatario nell'anno _____ dei seguenti compensi per incarichi o consulenze erogati da Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici, autorità amministrative indipendenti, enti o organismi pubblici, società partecipate in via diretta o indiretta da Pubbliche Amministrazioni:

Soggetto conferente	Tipologia incarico/consulenza	Data conferimento incarico	Data fine incarico	Importo di competenza dell'anno (1)	Importo di competenza degli anni successivi (1)
(2)			Totale		

Data_____

FIRMA

_____

Si allega copia fotostatica documento di identità.
(1) L'importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante.
(2) Qualora il modello non fosse sufficiente aggiungere un nuovo modello.

(Codice interno: 286234)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2094 del 10 novembre 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi "Muzan", via Barbè, 39 - Malo (VI), per le seguenti unità di offerta rivolte a: - persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale, - persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale, - Stati Vegetativi Permanenti (SVP).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro Servizi "Muzan", per le unità di offerta in oggetto indicate, e individua nel Centro Servizi stesso il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/05/2014, prot. n. 172704, e relazione dell'Azienda ULSS n. 4, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 18/07/2014, con prot. n. 305141.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n. 3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi "Muzan", via Barbè, 39 - Malo (VI), con Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 553 del 31/12/2013, rettificato con Decreto n. 55 dal 4/03/2014, è stato autorizzato all'esercizio per le seguenti unità di offerta rivolte a:

- persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale, per n. 49 posti letto di primo livello assistenziale,
- persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale, per n. 80 posti letto di secondo livello assistenziale,
- Stati Vegetativi Permanenti (SVP), per n. 6 posti letto.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/05/2014, prot. n. 172704 è stata formulata richiesta di accreditamento per la succitata struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 27/05/2014, prot. n. 229090, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 4 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 4, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 3/07/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 18/07/2014, prot. n. 305141, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda il requisito:

- CS-PNA-AC.2.2 "*Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato*".

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 4, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 142 del 28/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 411 del 23/11/2011 e n. 559 del 31/12/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento al Centro Servizi "Muzan", via Barbè, 39 - Malo (VI), per le seguenti unità di offerta e per la medesima capacità ricettiva autorizzata, rivolte a:

- persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale,
- persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale,
- Stati Vegetativi Permanenti (SVP).

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 4 di Thiene acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
- Visto il Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 553 del 31/12/2013;
- Visto il Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 55 dal 4/03/2014

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi "Muzan", via Barbè, 39 - Malo (VI), per le seguenti unità di offerta, rivolte a:

- persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale, per n. 49 posti letto di primo livello assistenziale,
- persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale, per n. 80 posti letto di secondo livello assistenziale,
- Stati Vegetativi Permanenti (SVP), per n. 6 posti letto;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- CS-PNA-AC.2.2 "*Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato*".

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 4 di Thiene acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 4, al Comune di Malo (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 4, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 285931)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2095 del 10 novembre 2014

Contributo straordinario all'Azienda ULSS n. 21 di Legnago per la realizzazione di un progetto sperimentale di centro diurno. L.R. 11/2014, art. 23.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento che attua l'art. 23 della legge finanziaria regionale per l'anno 2014 che dispone per l'assegnazione di un contributo straordinario all'Azienda ULSS n. 21 di Legnago (VR) per la realizzazione di un progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

La legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, all'art. 23 dispone che la Regione del Veneto, nell'ambito della tutela dei giovani disabili non autosufficienti, riconosca l'importanza dei servizi finalizzati al sostegno di un progetto di vita commisurato alle specifiche capacità individuali degli adolescenti con grave disabilità nonché l'opportunità, da valutare dopo adeguata sperimentazione, di prevedere tali servizi in tutto il territorio regionale. Per tali fini la Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare per un biennio un progetto sperimentale di centro diurno rivolti agli adolescenti con grave disabilità, riconosciuta ai sensi della normativa vigente. Il comma 2 della legge in parola dispone inoltre che, per la realizzazione del progetto sperimentale, è individuata l'Azienda ULSS n. 21, che in data 19 dicembre 2013 con deliberazione del direttore generale n. 624 ha approvato il "Progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale".

Sempre la legge regionale citata, dispone che al termine del secondo anno dall'avvio del progetto sperimentale sopracitato, l'Azienda ULSS n. 21 relazioni alla Giunta regionale in ordine ai servizi erogati, al numero degli adolescenti coinvolti ed ai risultati conseguiti a seguito delle attività svolte in attuazione del progetto medesimo. Per l'attuazione di tale articolo di legge, gli oneri a carico della regione del Veneto sono quantificati in Euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e in Euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2015.

L'Azienda ULSS n. 21 di Legnago ha trasmesso con nota prot. n. 41843 del 4 agosto al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali la deliberazione del Direttore Generale n. 624 del 19 dicembre 2013, citata al comma 2 dell'art. 23 della L.R. n. 11/2014, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di approvazione del "Progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale e schema di convenzione tra l'Azienda ULSS n. 21, l'Associazione "La quercia e il Germoglio" e la "Fondazione Gobetti" per la realizzazione delle azioni previste dal progetto.

L'obiettivo generale indicato dall'Azienda ULSS nella realizzazione del progetto in parola è aiutare la persona con disabilità a maturare un'identità autonoma e stabile con capacità di gestirsi autonomamente il tempo e le attività di vita, acquisire ruoli attesi e prescrittivi in vari contesti, elaborare un suo personale e originale percorso affettivo, sessuale e familiare. Il progetto sperimentale prevede l'inclusione sociale e lavorativa di adolescenti con disabilità e si rivolgerà a ragazzi dall'età di 15/16 anni con gravi e differenti bisogni educativi speciali che sarebbero in certi casi indirizzati ai Centri Diurni o in alternativa a carico della famiglia, sopperendo con un progetto innovativo alla carenza di risposte nella fascia adolescenziale e giovane-adulta.

Preso atto del progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale presentato con la nota sopra indicata e le integrazioni trasmesse dall'Azienda ULSS n. 21al riguardo e che costituiscono con il progetto stesso l'**Allegato A** al presente provvedimento, si propone, così come disposto dall'art. 23 della L.R. n. 11/2014, l'assegnazione di Euro 50.000,00.= a favore dell'Azienda ULSS n. 21 di Legnago (VR) quale contributo per l'esercizio 2014 per la realizzazione del progetto stesso.

La liquidazione del contributo avverrà, compatibilmente con le disponibilità di cassa con le modalità di seguito riportate. Per la prima annualità: il 60% in acconto a seguito di apposita dichiarazione di avvio e il saldo su presentazione, entro il 30 settembre 2015, di rendicontazione e relazione delle attività svolte sulla base degli indicatori di valutazione individuati nell'**Allegato A** al presente provvedimento e riferiti al primo anno di realizzazione del progetto sperimentale. Per la seconda annualità: 60% in acconto su presentazione da parte dell'Azienda ULSS n. 21 di Legnago di apposita dichiarazione di prosecuzione delle attività progettuali e il saldo su presentazione, entro il 30 settembre 2016, di rendicontazione e relazione delle attività svolte sulla base degli indicatori di valutazione individuati nell'**Allegato A** al presente provvedimento e riferiti al biennio di realizzazione del progetto sperimentale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;
- VISTA la Legge finanziaria n. 11 del 2 aprile 2014;
- VISTA la Legge regionale di Bilancio n. 12 del 2 aprile 2014;
- VISTA la Legge n. 104/92;
- VISTA la Legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016"

delibera

1. di approvare quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di assegnare all'Azienda ULSS n. 21 di Legnago (VR) il contributo di Euro 50.000,00 a sostegno del progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale (**Allegato A**);

3. di prendere atto che l'intervento regionale di supporto al progetto di cui al precedente punto 2., così come disposto con la L.R. n. 11/2014, art. 23, ha valenza biennale e si inserisce nel programma di attività di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 624 del 19 dicembre 2013 dell'Azienda ULSS n. 21 di Legnago;

4. di impegnare a favore dell'Azienda ULSS n. 21 la spesa di Euro 50.000,00 sul capitolo 102118 "Trasferimenti per la realizzazione di un progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale (L.R. 11/2014, art. 23)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;

6. di attribuire alla spesa i suddetti codici Siope:

Capitolo di spesa	Codice di bilancio	Codice gestionale	Importo
102118	1 05 03	1538 (A.ULSS)	Euro 50.000,00

7. di prenotare la spesa di Euro 50.000,00 a valere sullo stanziamento del bilancio di previsione del medesimo capitolo per l'esercizio 2015;

8. di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, incluso l'impegno di spesa e l'assegnazione del contributo regionale a favore dell'azienda ULSS n. 21 di Legnago (VR) relativamente al secondo anno di sperimentazione del progetto in parola;

9. di stabilire che l'erogazione del contributo regionale avverrà, compatibilmente con le disponibilità di cassa, con le modalità indicate in premessa;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

ULSS21 LEGNAGO

DIREZIONE GENERALE -
Data: 04/08/2014

Prot. n. 41843 RG/

Vs. rif.:

Oggetto: art. 23 L.R. n. 11 del 2 aprile 2014

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Data di arrivo
Data registraz. 20 AGO. 2014
Prot. N. 350795 / 19.08.2014
Indice classificazione E.340.20.1
Pratica / Fascicolo

Spett.le Direzione del Dipartimento servizi socio sanitari e sociali
Rio Novo Dorsoduro, 3493
30123 Venezia
Protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 35 di 35

In riferimento all'art. 23 della L.R. n. 11 del 2 aprile 2014 si invia in allegato la Deliberazione n. 624 del 19 dicembre 2013 di questa Azienda, avente per oggetto l'approvazione del "Progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale". Si precisa che, sulla base del documento gestionale inviato con nota del 24 giugno 2014 prot. n. 34326, il contributo regionale per il cofinanziamento dell'iniziativa progettuale verrà utilizzato prevalentemente per contribuire a sostenere i costi relativi a quattro Operatori socio sanitari (OSS), a un Coordinatore psicopedagogico (Educatore) e all'attività di gestione organizzativa del centro diurno, per l'intero biennio della sperimentazione prevista.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Piccoli

Azienda U.L.S.S. n. 21 di Legnago (VR) - Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (Vr) - C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Raffaele Grottola
Responsabile dell'Istruttoria e/o referente per l'oggetto:
Telefono 0442622203 Fax 0442622782 e-mail: direttore.sociale@aulsslegnago.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 1 di 35

ULSS21 LEGNAGO

AZIENDA U.L.S.S. n. 21 di LEGNAGO
Sede legale: via Gianella, 1 – 37045 LEGNAGO (VR) –

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 624 del 19 DIC. 2013

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 21, dott. Massimo Piccoli, nominato con D.P.G.R.V. n. 240 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Gianni Tessari	Direttore Sanitario
- dott. Gabriele Gatti	Direttore Amministrativo
- dott. Raffaele Grottola	Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

APPROVAZIONE "PROGETTO SPERIMENTALE DI CENTRO DIURNO RIVOLTO A SITUAZIONI DI GRAVE DISABILITA' IN ETA' ADOLESCENZIALE" E SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 21, L'ASSOCIAZIONE "LA QUERCIA E IL GERMOGLIO" E LA "FONDAZIONE GOBETTI" PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 2 di 35

ULSS21 LEGNAGO

AZIENDA U.L.S.S. n. 21 di LEGNAGO
Sede legale: via Gianella, 1 – 37045 LEGNAGO (VR) –

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 624 DEL 19 DIC. 2013

Il Direttore del Dipartimento Distretto

Premesso che con DGR n. 2956/12 la Regione Veneto ha approvato le Linee di indirizzo per i Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e ha demandato alle Aziende ULSS del Veneto l'adozione di dette linee e la presentazione di un Piano annuale per l'applicazione nel proprio territorio delle stesse;

Visto il Piano annuale di applicazione delle linee di indirizzo regionali sui disturbi dello spettro autistico elaborato dall'A.ULSS n. 21 che, tra le azioni prioritarie, stabilisce l'implementazione degli interventi abilitativi (comunicazione aumentativa, psicomotricità, interventi psico-educativi di rete) in età evolutiva offerti dal Centro Diurno "Accavolante" e la formazione di un vero e proprio team costituito da figure sociali e sanitarie adeguatamente formate sulla tematica dell'autismo che possa garantire, secondo quanto previsto dalla DGR n. 2956/12, una presa in carico globale dei soggetti con autismo e delle loro famiglie, assicurando anche in età adolescenziale la continuità con i percorsi abilitativi precedenti;

Preso atto che il Piano di Zona 2011-2015, nell'area della Disabilità, ha come obiettivo principale per i soggetti con ASD la realizzazione di un modello operativo diagnostico e terapeutico che privilegia un approccio multidisciplinare e multiprofessionale ed una riorganizzazione delle risorse, finalizzato da un lato ad una maggiore tempestività nel processo diagnostico e dall'altro alla attivazione precoce di progetti abilitativi e di inclusione sociale, congruenti con la specificità del profilo-cognitivo–neuropsicologico e comportamentale in una dimensione coerente e continua per tutto l'arco di vita;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016";

Stabilito che l'A.U.L.S.S. n. 21 di Legnago ha tra le sue competenze, per effetto anche delle deleghe da parte dei Comuni associati, l'erogazione di prestazioni per le persone con disabilità all'interno di Strutture ricettive specializzate;

Rilevato che la "Fondazione Gobetti", che ha attualmente un rapporto convenzionale con l'A.ULSS n. 21 per la gestione dell'assistenza a persone non autosufficienti, è proprietaria di un immobile sito in San Pietro di Morubio (VR) in Via Motta n. 6 parzialmente inutilizzato;

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 3 di 35

ULSS21 LEGNAGO

AZIENDA U.L.S.S. n. 21 di LEGNAGO
Sede legale: via Gianella, 1 – 37045 LEGNAGO (VR) –

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 624 **DEL** 19 DIC. 2013

Accertato che l'A.ULSS 21 di Legnago, vista la programmazione territoriale e regionale, effettuato un sopralluogo presso il Centro Servizi alla Persona di San Pietro di Morubio (VR), ha richiesto alla Fondazione Gobetti di utilizzare il piano terra del sopracitato immobile al fine di ospitare il Centro Diurno "Accavolante", oggi situato ad Angiari (VR), in Via Roma n. 5, in una sede che non risulta più idonea allo scopo, e al fine di attivare un' unità ricettiva sperimentale con utenti autistici e affetti da gravi disabilità croniche;

Preso atto che l'A.ULSS 21 e l'Associazione Onlus "La Quercia e il Germoglio" di Angiari (VR), composta dai familiari degli ospiti del Centro Accavolante, a seguito di sopralluogo, hanno espresso parere positivo con riferimento alla volontà di gestire in co-progettazione, un Centro Diurno sperimentale per l'integrazione sociale, per la cura e l'assistenza di persone disabili, che sarà inserito presso la Struttura di proprietà della "Fondazione Gobetti" di San Pietro di Morubio (VR);

Stabilito, altresì, che è intenzione dell'A.ULSS 21 e dell' Associazione "La Quercia e il Germoglio" inserire nella struttura i ragazzi che dopo il compimento dell'età di 16 anni sarebbero in certi casi indirizzati ai Centri Diurni o in alternativa a carico delle famiglie, sopperendo pertanto con un progetto innovativo alla carenza di risposte nella fascia d'età adolescenziale e giovane-adulta;

Accertato che l'Associazione "La Quercia e il Germoglio" è regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Oranizzazioni Onlus al prot. n. 17634 del 26/04/2012 ed ha attualmente un rapporto convenzionale con l'A.ULSS n. 21 per l'organizzazione di attività socializzanti ed integrative presso il Centro Diurno per gravi disabilità di Angiari (VR), denominato Accavolante;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 4 di 35

ULSS21 LEGNAGO

AZIENDA U.L.S.S. n. 21 di LEGNAGO
Sede legale: via Gianella, 1 – 37045 LEGNAGO (VR) –

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 624 **DEL** 19 DIC. 2013

1. Di approvare, per quanto in premessa esposto, il "Progetto sperimentale di Centro Diurno rivolto a situazioni di gravi disabilità in età adolescenziale" e la "Scheda Servizio Centro Diurno Accavolante per bambini ed adolescenti", elaborati dal Dipartimento Distretto in collaborazione con l'Associazione "La Quercia e il Germoglio", allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante;

2. Di approvare lo schema di convenzione tra questa A.ULSS 21, l'Associazione "La Quercia e il Germoglio" e la Fondazione Gobetti per la realizzazione delle azioni previste dal sopracitato Progetto e dalla "Scheda Servizio Centro Diurno Accavolante", che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante;

3. Di inviare alla Regione Veneto il "Progetto Sperimentale di Centro Diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale" allo scopo di ottenere un supporto finanziario per l'avvio del Progetto stesso;

4. Di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione della spesa sulla base della programmazione messa in atto e delle relative attività, demandando al Direttore Dipartimento Distretto la sottoscrizione della convenzione e l'adozione di specifici atti amministrativi che declinino il "Progetto Sperimentale di Centro Diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale" nel sistema dei servizi socio sanitari territoriali di supporto e di aiuto alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie, così come riportato in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Piccoli

Il Direttore Sanitario	Il Direttore Amministrativo	Il Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale
Dr. Gianni Tessari	Dr. Gabriele Gatti	Dr. Raffaele Grottola

ULSS21 LEGNAGO

AZIENDA U.L.S.S. n. 21 di LEGNAGO
Sede legale: via Gianella, 1 – 37045 LEGNAGO (VR) –

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 624 DEL 19 DIC. 2013

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Legnago, 23 DIC. 2013

p. il Direttore Servizio Affari Amministrativi Generali
Donatella Vitali

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:
DIPARTIMENTO DISTRETTO

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 5 di 35

ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 624 DEL 19 DIC. 2013

ULSS21 LEGNAGO

DIREZIONE GENERALE

PROGETTO SPERIMENTALE DI CENTRO DIURNO RIVOLTO A SITUAZIONI DI GRAVE DISABILITA' IN ETA' ADOLESCENZIALE

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 7 di 35

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 8 di 35

Il bambino con disabilità grave difficilmente raggiunge la reale inclusione nel mondo di tutti. Le risposte alle persone con disabilità grave sono quasi sempre state parziali, legate alla diagnosi medica: diagnosi separata da ogni contesto di vita e da sempre vissuta in modo deterministico e quindi molte volte senza appello. Da una visione prettamente sanitaria si sono avute, come conseguenza, risposte che privilegiavano il contenimento, l'assistenza e quindi l'esclusione, creando così percorsi alternativi rispetto a quello dell'integrazione, che la Legge Quadro sull'Handicap n.104 del 1992 prevedeva. I bambini gravi erano inseriti in istituti specialistici, all'interno dei quali si provvedeva a far assolvere l'obbligo scolastico: il più delle volte invece, pur essendo inseriti all'interno della Scuola, avevano dei propri spazi nei quali assieme all'insegnante di sostegno e all'addetto all'assistenza trascorrevano la maggior parte del loro tempo di vita scolastica.

Nel territorio dell'Azienda ULSS 21 si è cercato di andare oltre a questo stato di cose creando un Centro che facesse da facilitatore verso una completa integrazione della persona con disabilità grave.

L'Istituzione di un Centro psicopedagogico è stata la risposta speciale a bisogni speciali di alunni con disabilità grave.

Si è voluto con tale Centro dare la possibilità al minore di frequentare la scuola nei momenti nei quali era possibile una reale integrazione, e quindi costruendo per ogni bambino un percorso speciale che prevedesse tempi e modalità diversi di inserimento scolastico a seconda dei deficit che il bambino evidenziava. Il resto del tempo, piuttosto che in una stanzetta all'interno della Scuola, isolato dai compagni, insieme esclusivamente all'insegnante di sostegno e all'addetto all'assistenza, veniva trascorso all'interno del centro nel quale si sviluppavano tutte quelle abilità necessarie per facilitare sempre più l'inserimento scolastico. L'obiettivo era quello di dare la possibilità di percorrere una via sempre più inclusiva fino al completo inserimento scolastico. Tale modello di intervento per i bambini con disabilità grave è già in funzione ed ha assunto la denominazione di ***Centro Accavolante.***

Il passaggio dal PEI (piano educativo individualizzato) al Progetto di vita prevede il totale superamento del rapporto diagnosi–intervento, arrivando a una visione complessiva dell'individuo, in cui diventa centrale il concetto di funzionamento educativo, attribuendo enfasi prevalente all'apprendimento nei più disparati ambiti di vita quotidiana, attraverso l'intreccio tra biologia, esperienze di ambienti, relazioni, attività e iniziative del soggetto e della sua famiglia.

Alla base di tale visione complessiva vi è la struttura concettuale del Modello ICF (2002) e ICF-CY (2008) dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Tale approccio parla di salute e di funzionamento globale, non di disabilità o di varie patologie.

Proprio perché la visione è globale è necessario parlare di "Progetto di vita" chiedendosi chi sarà questo bambino da adulto. Si inizierà, dunque, fin da subito a pensare al bambino con disabilità indipendentemente dalla gravità manifestata, a cosa sarà, a immaginarlo nella sua evoluzione fino all'età adulta. Questo è possibile perché fin dal suo inserimento scolastico lo penseremo persona che si manifesta e si realizza nei vari ambienti di vita, dalla scuola al tempo libero, alla famiglia, allo sport.

La persona che vive il proprio ambiente nella sua totalità è una persona per la quale è necessario pensare al suo futuro. È necessario che la famiglia inizi a immaginare il proprio figlio con un futuro, anche se questo figlio ha bisogni speciali, ai quali la Comunità complessa fatta di Famiglia, Scuola, Servizi sociali e Sanitari, gruppi sportivi, parrocchia etc. potranno e dovranno dare risposte competenti, ai fini di una crescita globale della persona stessa. Quindi far entrare il Progetto di vita nel Piano Educativo Individualizzato, dal punto di vista tecnico–didattico vuol dire:

- **Scegliere obiettivi orientati il più possibile alla vita adulta**
- **Usare modalità adulte di lavorare all'apprendimento degli obiettivi**

Affinché questo succeda sono necessarie almeno due tipi di competenze:

- **L'analisi degli ambienti di vita**
- **La valutazione della qualità della vita**

Alla luce di questo contesto teorico il Centro Accavolante assumerà un ruolo complesso diventando attore principale nella capacità di organizzare la realtà al fine di realizzare Progetti di vita di tutti quei bambini con

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 9 di 35

gravi Bisogni Educativi Speciali, diventerà poi osservatorio privilegiato affinché tali Progetti possano seguire il loro percorso avendo la capacità di raggiungere gli obiettivi preposti. Ciò significa agire con "azioni speciali" secondo il principio della "speciale normalità" intervenendo soprattutto all'interno della "comunità" e solo eventualmente all'interno del centro in una sorta di azione sussidiaria. Solo in questo modo l'azione potrà essere ispirata al concetto di "Speciale Normalità" il quale si basa sull'idea di "funzionamento"che l'ICF sopracitato afferma ormai da più di dieci anni.

PERCHE' SPERIMENTARE UN CENTRO DIURNO EDUCATIVO-RIABILITATIVO PER ADOLESCENTI DISABILI

Come già sottolineato è necessario andare oltre il PEI o per lo meno accompagnare al PEI il Progetto di Vita dell'alunno che ha come base concettuale il modello ICF. Il Progetto di Vita prevede una visione globale dell'individuo che si realizza nella sua totalità e questo implica necessariamente il riferimento ai vari ecosistemi all'interno dei quali il bambino e poi l'adolescente si muove.
Progetto di vita significa pensare in prospettiva futura, in cui si cerca di guardare il più possibile in là, nel futuro, nelle dimensioni dell'essere adulto con un ruolo sociale .
È necessario dare alla famiglia la possibilità di pensare il proprio figlio con un futuro autonomo, per quanto gli è possibile, indipendentemente dai bisogni educativi speciali che il singolo presenta. È necessario quindi preparare le azioni necessarie, prevederne le varie fasi, gestire i tempi, determinare gli obiettivi possibili secondo la visione teorica della "Speciale normalità".
Ragionare in termini di " Speciale normalità significa rispondere in maniera più competente e più capace alla complessità dei bisogni educativi speciali dei singoli individui.

Sulla base di tali presupposti teorici si basa l'attivazione di un **progetto sperimentale** che prevede l'inclusione sociale e lavorativa di adolescenti con disabilità. Si rivolgerà a ragazzi dall'età di 15 anni con gravi e differenti bisogni educativi speciali previlegiando chi attualmente frequenta il Centro Accavolante, ma avendo cura di prendere in carico tutti gli adolescenti che corrispondo alle caratteristiche di particolare gravità. Gravità che verrà individuata dall'équipe territoriale assieme all'équipe del Centro Educativo-Riabilitativo. **Il progetto prima di essere implementato all'interno dei servizi dell'A.ULSS avrà un percorso sperimentale della durata di due anni. I ragazzi adolescenti saranno presi incarico dalla nuova équipe terminata la terza classe della scuola secondaria di primo grado, tutti gli interventi dovranno essere pensati alla luce della "speciale normalità", ogni percorso speciale sarà pensato solo dopo che i percorsi di tutti, anche con supporti tecnici speciali, non permetteranno il raggiungimento degli obiettivi previsti per quel ragazzo.**
Si immagina, che le tre classi delle scuole secondarie di primo grado debbano servire come percorso di orientamento per il ragazzo adolescente che le frequenta.

- *Percorso propedeutico di orientamento*

Il periodo dei tre anni di scuola secondaria di primo grado, rientrando nell'obbligo scolastico e formativo, dovrà quindi essere caratterizzato come periodo di orientamento, come momento in cui diventa pregnante e determinante il "progetto di vita", per cui scuola e territorio dovranno trovare obiettivi condivisi nei quali deve prevalere la realizzazione del soggetto all'interno della comunità. Questo percorso si rivolge esclusivamente a tutti quegli adolescenti che sono stati seguiti dall'équipe del Centro Accavolante.
Il minore in uscita dalla scuola primaria sarà aiutato, durante il percorso scolastico, a trovare una propria identità sociale realizzando il Progetto di Vita che gli permetta all'uscita dalla scuola secondaria di primo grado di avere un percorso sociale e relazionale ben caratterizzato anche se in via di costruzione.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 10 di 35

- *Strumenti*

La costruzione del Progetto di Vita dovrà prevedere l'uso dell'ICF, quale modello di valutazione universale individuato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Dovranno essere coinvolti tutte quelle istituzioni e quei gruppi in funzione dei bisogni e delle necessità manifestate dal soggetto.
Agli incontri formali parteciperanno, oltre alla scuola e alla famiglia, tutte quelle persone che rappresentano gli ambienti nei quali il soggetto sviluppa le competenze necessarie per realizzare il proprio Progetto di vita.
Dovrà essere introdotto il principio della Comunità Educante, sottolineando con questo concetto la necessità e l'indispensabilità dell'alunno di crescere attraverso i modelli e nelle relazioni che la comunità saprà e dovrà proporre.
Con la costruzione del Progetto di Vita, la Scuola, la Famiglia, tutte le altre istituzioni pubbliche e tutte le associazioni che partecipano al percorso educativo–inclusivo del minore, sottoscriveranno un protocollo di intesa nel quale gli attori che partecipano al percorso, si riconosceranno con pari dignità. Il Centro Accavolante sarà l'osservatorio del buon andamento di tale percorso. Sarà suo compito verificare che obiettivi del minore e percorso pensato siano in sintonia.
Al termine delle scuole medie il minore sarà rivalutato dal gruppo che ha gestito il percorso fino ad allora e al termine della valutazione sarà preso in carico dall'equipe del *Centro educativo-riabilitativo per adolescenti*, che provvederà nel proseguimento del percorso di inclusione sociale.

- *Obiettivo generale*

Aiutare la persona con disabilità a costruirsi un'identità autonoma e stabile con la capacità di:
- elaborare possibili identità personali, con sequenze di azioni per realizzarli
- gestirsi autonomamente il tempo e le attività di vita
- costruirsi compromessi tra desideri e realtà
- rivestirsi di ruoli attesi e prescrittivi in vari contesti
- elaborarsi un suo personale e originale percorso affettivo, sessuale, familiare.

- *Obiettivi specifici*

- saper rispondere autonomamente ai bisogni primari
- aver cura della propria persona riconoscendone l'importanza
- avere sufficienti capacità di comunicazione e relazione con i membri della famiglia
- avere sufficiente capacità di relazione con la comunità
- sapersi orientare e muoversi autonomamente negli ambienti conosciuti familiari
- sapersi orientare e muoversi negli ambienti della comunità e del lavoro
- riconoscere le proprie capacità sul lavoro e all'interno della comunità
- saper attribuire in maniera corretta responsabilità e meriti a sé e agli altri.
- saper scegliere in maniera adeguata scopi raggiungibili e saper far uso della motivazione intrinseca alla persona
- conoscere il tempo sapendolo gestire a seconda dei propri bisogni
- avere una sufficiente autonomia rispetto alla famiglia raggiungendo una distanza di sicurezza tale che gli permette una vita sociale sicura
- fare amicizie e saperle mantenere
- saper vivere autonomamente in situazioni comunitarie, lontano dalla famiglia
- saper vivere in maniera autonoma in un proprio spazio vitale senza nessuna super visione
- saper gestire relazioni affettive
- saper gestire il tempo libero in maniera adeguata, anche facendo scelte personali tenendo conto delle proprie capacità di autonomia

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 11 di 35

- riconoscere oltre ai propri bisogni , i bisogni degli altri
- rispettare i bisogni degli altri
- saper gestire le frustrazioni
- saper posticipare situazioni gratificanti
- saper affrontare situazioni complesse riconoscendosi le capacità di farlo
- saper affermare la propria identità non solo all'interno della propria comunità ma anche in situazione poco frequentate.

• *Tecniche*

- Presa in carico da parte dell'equipe socio educativa del *Centro educativo-riabilitativo:* osservazione e valutazione in collaborazione con la scuola, la famiglia, e tutti gli attori che rappresentano gli ecosistemi nei quali il minore è coinvolto.
- Coinvolgimento dei rappresentanti della comunità per aiutare la comunità stessa a rendersi competente ed educante
- Identificazione di un tutor all'interno del gruppo di valutazione e progettazione che faccia da riferimento alla comunità alla famiglia all'adolescente.
- Definizione del Progetto educativo–Progetto di Vita secondo il Principio della speciale normalità e alla luce del modello ICF
- Attivazione di serie di adattamenti nell'ordinaria organizzazione della vita sociale, professionale, scolastica, lavorativa, etc. per permettere al minore percorsi di apprendimento in sedi diverse coordinate tra loro usando il principio dei moduli flessibili nei quali prevalgono le caratteristiche peculiari del minore e i suoi particolari bisogni specifici.
- Coinvolgimento di cooperative di lavoro, strutture lavorative, sociali, ricreative, culturali disponibili a stage per adolescenti con bisogni speciali complessi
- Attivazioni di moduli di apprendimento all'interno di *Centro educativo-riabilitativo* legati alle autonomie lavorative, sociali ed relazionali che siano propedeutiche all'inserimento lavorativo per adolescenti che in maniera evidente abbiano dimostrato che in nessun altro ambiente "comunitario" abbiano saputo dare risposte competenti e funzionali allo scopo dato.
- Aiutare il minore a generalizzare in situazioni diverse gli apprendimenti ricevuti e consolidati all'interno dei percorsi previsti e modulati per il suo inserimento sociale e lavorativo
- Permettere al minore di vivere situazioni di vita familiare autonoma o in appartamenti protetti e in situazione comunitaria
- Permettere al termine del percorso ai minori che hanno raggiunto particolari abilità di autonomia una vita autonoma in appartamenti con la possibilità di gestione autonoma.

• *La famiglia*

- Aiutare la famiglia a sentirsi parte integrante della comunità, con un senso profondo di efficacia nel gestire la propria vita e nella capacità di aiutare il proprio figlio a realizzare il massimo della propria autonomia, all'interno della comunità
- Rafforzare l'autonomia e le competenze dei genitori e familiari in genere perché siano in grado di riconoscere e utilizzare le risorse che già hanno, di produrne di nuove per sé e per gli altri, di riconoscere ed eventualmente modificare le condizioni che creano disagio proprio e altrui.
- Rendere le famiglie capaci di gestire autonomamente i problemi , di ricercare i maggiori livelli possibili di qualità della vita per tutti i suoi membri e di benessere sociale per la comunità in cui vive
- I genitori, anche mediante lo strumento dell'associazione, si rapporteranno con l'equipe del *Centro educativo-riabilitativo.* L'educatore provvederà ad un percorso di formazione , nel quale i genitori

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 12 di 35

sarà aiutato e si aiuteranno reciprocamente a sentirsi protagonisti con la capacità di cambiare oltre che sé stesso anche la Comunità diventandone parte attiva
- I genitori particolarmente motivati dopo aver partecipato al primo livello di informazione intraprendono un percorso auto educativo attraverso gruppi autogestiti di auto-aiuto
- Dopo i primi due livelli, i genitori che si sentono con la capacità di diventare protagonisti di cambiamento opereranno a livello di "comunità" anche inserendosi in organismi ad hoc che permettano l'inclusione e la sensibilizzazione di tutte quelle famiglie che dovessero trovarsi in difficoltà

- *La comunità*

- Promuovere nella comunità di vita dell'adolescente una rete di rapporti e di opportunità e di relazioni affinché il progetto di vita del soggetto possa diventare progetto di vita di una "Comunità Educante" e quindi competente
- Individuare strutture, associazioni, istituzioni culturali disponibili alla collaborazione
- Predisporre un gruppo tecnico-politico che coordini i vari percorsi e ne valuti la realizzazione, studiandone anche le possibili modificazioni
- Il gruppo tecnico oltre a collaborare con gli operatori per un corretto percorso inclusivo del minore, sarà *osservatorio* permanente della realizzazione del progetto di vita all'interno della comunità
- Sensibilizzare le singole associazioni ad attivare attività di vario genere, sportive, culturali commerciali, lavorative, perché si facciano carico di parti del percorso legate al Progetto di vita del minore
- Definire protocolli di intesa fra A.ULSS21 ed Enti privati e pubblici per rendere stabile un eventuale percorso stabilito.

- *La valutazione*

Il minore avrà una prima valutazione all'uscita della terza classe della scuola secondaria di primo grado secondo il modello ICF, quindi tenendo conto dei vari ecosistemi in cui sui trova a vivere. Il suo funzionamento sarà infatti definito in maniera globale secondo una griglia ICF. Le valutazioni coinvolgeranno tutti gli ambienti in cui si trova a vivere e a operare. La valutazione del funzionamento rispetto all'obiettivo dato, tenendo conto dei suoi punti di forza e debolezza, avverrà in itinere e alla fine del percorso. La valutazione terrà conto del grado di inclusione della famiglia all'interno della comunità. Sarà valutata inoltre la comunità e la sua capacità inclusiva rispetto alle persone con bisogni speciali. Tali valutazioni saranno predisposte all'inizio del progetto, in itinere e alla fine.
Il percorso del minore potrà definirsi concluso quando avrà raggiunto una stabilità sociale affettiva e lavorativa che a parere dell'équipe e dalle osservazioni effettuate permette al minore il massimo dell'inclusione possibile.

Nota gestionale.

Per la realizzazione questo progetto sperimentale necessita di opportuni supporti tecnici, organizzativi e gestionali che possono essere forniti in parte dall'Azienda ULSS 21 e da competenti soggetti del territorio, quali la Fondazione Gobetti, in parte dall'Associazione di familiari La Quercia-Il germoglio, che si è costituita attorno al Centro Accavolante, attualmente funzionante. Si ritiene però opportuno un coinvolgimento della Regione del Veneto, attraverso le sue competenti strutture, per il sostegno economico e per il monitoraggio dell'attività, visto il carattere sperimentale del progetto. Per l'avvio della sperimentazione si presume una necessità di sostegno finanziario di circa € 120.000,00 a valere sull'intero biennio di sperimentazione, in quanto una parte di finanziamento del progetto ricade sulla

parziale riconversione di attività già esistenti, svolte presso il centro Accavolante, pari ad un ammontare di € 350.000,00 annui, attualmente a carico del bilancio aziendale per la gestione dello stesso centro Accavolante, che verrebbe trasferito in una sede più idonea, proprio per rispondere alla continuità assistenmziale necessaria per garantire le attività rivolte agli adolescenti che passano dal centro Accavolante e si proiettano verso un Progetto di vita futura. Tale stima potrà essere dettagliata in un apposito documento tecnico-gestionale, da costruire congiuntamente tra i soggetti che gestiranno la stessa sperimentazione, unitamente ad eventuali tecnici della competente direzione regionale.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 13 di 35

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 30 di 35

Rep.

CONVENZIONE TRA A.ULSS N. 21 DI LEGNAGO (VR), ASSOCIAZIONE ONLUS "LA QUERCIA E IL GERMOGLIO", FONDAZIONE GOBETTI DI SAN PIETRO DI MORUBIO (VR), PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIALIZZANTI ED INTEGRATIVE PRESSO IL CENTRO DIURNO PER GRAVI DISABILITA' DI SAN PIETRO DI MORUBIO - VERONA.

TRA

L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 21, con sede a Legnago (VR) Via C.Gianella, 1, Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Benvenuto Borese , nato a Verona il 05.10.1946, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione del Direttore generale n. del in qualità di Direttore di Dipartimento Distretto, d'ora in avanti A.ULSS21

E

L'ASSOCIAZIONE ONLUS "La Quercia e il Germoglio" con sede ad Angiari Via Possessione, 512 C.F. n. 91020120233, rappresentata dal Presidente Dal Degan Alessandra nata a San Bonifacio il 05/09/1975, C.F.DLDLSN75P45H783M regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni Onlus al Prot. N. 17631 del 26/04/2012, d'ora in avanti Associazione,

E

LA FONDAZIONE GOBETTI, con sede in San Pietro di Morubio Via Motta,6, C.F.82002730230, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante DON MICHELE

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 29 di 35

FIORE, regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al prot. N. 349 – Decreto n. 2 del 2 gennaio 2006, d'ora in avanti la Fondazione.

PREMESSO

- che l'U.L.S.S. n. 21 di Legnago ha tra le sue competenze, per effetto anche delle deleghe da parte dei Comuni del territorio dell'ULSS n. 21, l'erogazione di prestazioni per le persone con disabilità all'interno di Strutture ricettive specializzate;
- che la Fondazione è proprietaria dell'immobile sito in San Pietro di Morubio –Via Motta,6, censito al catasto fabbricati del Comune di San Pietro di Morubio –foglio 17, mapp. 284;
- che la Fondazione Gobetti ha recentemente ultimato la costruzione del piano terra, primo stralcio, di un ampliamento strutturale originariamente volto ad accogliere un centro diurno per persone anziane non autosufficienti in via Motta 6 a San Pietro di Morubio (Verona);
- che l'A.ULSS 21 di Legnago, vista la programmazione territoriale e regionale, effettuato un sopralluogo presso il Centro Servizi alla Persona di San Pietro di Morubio, ha richiesto alla Fondazione Gobetti di utilizzare il piano terra dell'ampliamento - come evidenziato dalla linea rossa nella planimetria in allegato 1, primo stralcio dell'ampliamento strutturale della sede - al fine di ospitare gli utenti del Centro Diurno "Accavolante", oggi situato ad Angiari (VR), in Via Roma n. 5, oltre ad un' unità ricettiva sperimentale con utenti autistici e affetti da gravi disabilità croniche;

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 28 di 35

- che l'A.ULSS 21 e l'Associazione Onlus "La Quercia e il Germoglio" di Angiari (VR), a seguito di sopralluogo, hanno espresso parere positivo con riferimento alla volontà di gestire in co-progettazione, il Centro Diurno per l'integrazione sociale, per la cura e l'assistenza di persone disabili, che sarà inserito presso la Struttura di proprietà della Fondazione Gobetti di San Pietro di Morubio;
- che è scopo dell'A.ULSS 21 e dell' Associazione La Quercia e il Germoglio quello di inserire nella struttura i ragazzi che dopo il compimento dell'età di 16 anni sarebbero in certi casi indirizzati ai C.E.O.D. o in alternativa a carico delle famiglie sopperendo pertanto con un progetto innovativo alla carenza di risposte nella fascia d'età adolescenziale e giovane-adulta.
- che tra le attività educative ed assistenziali condotte finora nel Centro figurano anche momenti ludico-ricreativi, in collaborazione con le realtà educative territoriali, per facilitare e migliorare l'integrazione sociale degli utenti;
- che a tale scopo si è predisposto il coinvolgimento e il sostegno del volontariato organizzato, mettendo in sinergia le risorse dell'Associazione e quelle dell'A.ULSS finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo sopracitato;
- che l'Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio" si è costituita, a partire dall'esperienza di un gruppo di familiari, allo scopo di favorire e promuovere programmi volti al benessere di persone disabili minori e giovani, integrando e supportando gli interventi istituzionali in un'ottica di sussidiarietà;

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 27 di 35

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITA'

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione essendo le stesse condivise dalle tre parti che sottoscrivono la convenzione.

L'A. ULSS 21 con la sottoscrizione del presente accordo intende trasferire presso i locali della Fondazione il centro Accavolante oggi sito in Angiari ed intende inoltre perseguire un progetto sperimentale avente per oggetto l'inserimento di ragazzi oltre i sedici anni affetti da disabilità gravi e medio gravi e pertanto l'A.ULSS si obbliga a corrispondere alla Fondazione Gobetti la somma equivalente alle impegnative diurne relative ai soggetti disabili inseriti nel Centro di cui in premessa, per un ammontare complessivo di € 24.000,00 annui. L'Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio" si rende disponibile a concorrere ai costi di gestione del Centro, fornendo il materiale ed eventualmente l'attrezzatura necessaria allo svolgimento delle attività, perseguendo esclusivamente le finalità educative ed assistenziali concordate, con l'assunzione anche delle spese, complete o in parte, per promuovere e sostenere quelle iniziative ludico - ricreative, culturali e socializzanti rivolte agli ospiti del Centro e alle loro famiglie connesse con la presente convenzione. L'Associazione si impegna inoltre a collaborare alla realizzazione di attività educative ed assistenziali promosse dal Centro sulla base di un programma concordato annualmente con l'A.ULSS21.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 26 di 35

ART. 2 - OGGETTO

Previo accordo con l'A.ULSS 21 e con il Referente della Fondazione Gobetti, l'Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio" promuove e gestisce periodicamente, nell'ambito delle attività specifiche del Centro manifestazioni finalizzate alla sensibilizzazione culturale e al reperimento di risorse; anche all'interno della sede del Centro.

ART. 3 - USO DEGLI SPAZI

Al fine di favorire l'attività di cui all'art.1 viene concesso, da parte della Fondazione Gobetti di San Pietro di Morubio all''A.ULSS n. 21 e all'Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio" di poter usufruire dei locali interni come evidenziati dalla linea rossa e dello spazio esterno come delimitato dalla linea verde nella planimetria in allegato 1 del primo stralcio dell'ampliamento strutturale della sede di Via Motta, in San Pietro di Morubio, per effettuare le proprie attività, assemblee e incontri tra i soci con l'impegno, da parte dell'Associazione stessa, di farsi carico a tutti gli effetti di tutte le responsabilità previste dalla vigente normativa riguardo alle attività espletate e all'utilizzo della struttura.

L'AULSS 21 e l'Associazione onlus "La Quercia ed il Germoglio" si obbligano, in ogni caso, a conservare e custodire il bene con la dovuta diligenza ed a non cedere o subconcedere, a qualsiasi titolo a terzi l'immobile o sue parti, né a variarne anche parzialmente o temporaneamente l'uso convenuto. L'A.ULSS 21 e l'Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio" dovrà consentire alla Fondazione l'accesso all'immobile, sia per verificarne lo stato, sia per altra necessità.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 25 di 35

ART. 4 – REFERENTI

L'Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio" è tenuta a nominare un referente il quale ha l'obbligo di comunicare, di volta in volta, con congruo anticipo e in forma scritta all'area amministrativa del Distretto e alla Direzione della Fondazione Gobetti le date degli incontri e delle attività da effettuare all'interno del Centro.

Il referente si assume di conseguenza la completa responsabilità anche in ordine all'apertura e alla chiusura della struttura.

La Fondazione e l'A.ULSS21 nominano rispettivamente un referente per la gestione dei rapporti conseguenti alla presente convenzione e lo comunicano per iscritto alle parti.

ART. 5 - INFORMATIVA

E' fatto obbligo all'Associazione "La Quercia e il Germoglio" presentare alla Direzione del Distretto ULSS 21 una relazione annuale delle attività svolte.

ART. 6 - GARANZIE

la Fondazione Gobetti declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone avvenute durante il periodo in cui sarà in vigore la presente convenzione, comprese le attività di cui agli art. n. 1, n. 2 e n. 3 della presente convenzione, per le quali l'A.ULSS 21 si impegna a depositare presso la Fondazione copia delle relative polizze assicurative o l'attestato di avvenuta copertura assicurativa. I componenti dell'Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio" hanno l'obbligo di tenere in ordine e puliti i locali e di aver cura degli oggetti e dei mobili esistenti nel Centro Diurno e di rispondere direttamente, a tutti gli effetti

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 24 di 35

di legge, di ogni atto o azione espletata direttamente o indirettamente e/o che coinvolge soggetti terzi.

Non sono a carico dell'Associazione le responsabilità e quant'altro dovuto al gestione del Centro che rimane di fatto e di diritto ad esclusivo carico dell'A: ULSS 21 intendendosi pertanto la responsabilità dell'Associazione limitata alle sole attività collaterali svolte, con le modalità indicate ai punti 1, 2 e 3 della presente Convenzione.

ART. 7 - DURATA

La presente convenzione ha la durata di 33 mesi, decorre dal primo aprile 2014 e termina il 31 dicembre 2016. La convenzione non può essere rinnovata tacitamente: tre mesi prima della sua scadenza, le parti contraenti dovranno comunicare per iscritto la volontà di rinnovare il rapporto di collaborazione – anche modificandone i contenuti – o di interromperlo definitivamente alla naturale scadenza.

ART. 8 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è soggetta a risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del codice civile, quando una delle due parti si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità o inadempienze nell'attuazione delle obbligazioni, di natura economica o di servizio, in essa contenute.

La risoluzione deve essere, in ogni caso, preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A.R. ai sensi di legge.

ART. 9 – RECESSO

Le parti hanno facoltà di recesso dalla presente convenzione, con

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 23 di 35

almeno sei mesi di preavviso, quando si manifestino circostanze che ne rendano impossibile o eccessivamente onerosa l'attuazione o vengano meno le ragioni di interesse pubblico che ne hanno determinato la costituzione. Qualora l'A.ULSS n. 21 e/o la Fondazione Gobetti constatino che le iniziative attivate presso il Centro per gravi disabilità "Accavolante" da parte dell'Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio" non rispondano ai requisiti e agli obiettivi previsti dalla presente convenzione, il termine di preavviso è ridotto a 60 giorni.

Analogamente l'Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio", per giusta causa, potrà chiedere il recesso della presente convenzione, sempre con il preavviso di 60 giorni. In caso di recesso anticipato della presente convenzione rispetto al termine previsto dall'art. 7, l' A.ULSS 21 e l'Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio", solidalmente tra loro, risponderanno di eventuali danni o ulteriore spese sostenute dalla Fondazione Gobetti per il ripristino dei luoghi ai fini dell'adeguamento propedeutico ad ottenere dagli organi competenti l'eventuale autorizzazione all'esercizio per diversa unità d'offerta, di cui alla Legge N. 22/2002 o successive integrazioni e modificazioni. Qualora il recesso anticipato non dovesse intervenire entro i primi 30 giorni dall'inizio dell'effettivo uso della Struttura, l'A.ULSS 21 e l'Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio", solidalmente tra loro, risultano comunque tenute a corrispondere la somma dovuta fino allo scadere del termine naturale della presente convenzione.

ART. 10 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI SOVRAORDINATI E DI CONTROLLO

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 22 di 35

Con la sottoscrizione della presente convenzione L' A.ULSS n. 21 si impegna a predisporre ogni atto necessario ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento del centro diurno entro gli spazi di proprietà della Fondazione Gobetti secondo gli intendimenti espressi nella presente convenzione, coerentemente con la finalità di attivare servizi diurni per la non autosufficienza.

ART. 11 - INTERVENTI STRUTTURALI

La Fondazione si obbliga a provvedere, a sua cura e spese, alla realizzazione di un ingresso autonomo con la previsione di un percorso aperto di entrata indipendente a servizio degli utenti del Centro e dei mezzi di trasporto comunemente utilizzati dall'A.ULSS 21 e dall'Associazione per l'esercizio delle proprie attività.

L'AULSS 21 e L'Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio" non potrà apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria o addizione all'immobile ed alla sua destinazione, nonché agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto della Fondazione e nulla potrà pretendere per eventuali spese e/o miglioramenti effettuati, che, al termine del rapporto, si riterranno di proprietà della Fondazione.

ART.12 - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

La Fondazione si obbliga a provvedere alla predisposizione di strumenti di misurazione delle utenze del Centro indipendenti rispetto alle utenze dell'unità di offerta residenziale (gas, energia elettrica ed acqua). I consumi così contabilizzati saranno a carico dell'A.ULSS 21.

ART. 13 – COSTI E RIMBORSI

L'A.ULSS 21, si obbliga a versare alla Fondazione Gobetti il corrispettivo di € 24.000,00 annui (ventiquattromila/00), pari alle

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 21 di 35

impegnative diurne per persone con disabilità che fruiranno degli spazi come delimitati dalla linea rossa - e dello spazio esterno - come delimitato dalla linea verde nella planimetria in allegato 1, passibili di rivalutazione ai sensi del disposto di cui all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 sulla base dell'art. 7, comma 4, lettera C e comma 5 dello stesso D. Lgs. 163/2006.

Il corrispettivo riconosciuto deve intendersi omnicomprensivo di tutte le spese necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della normativa antincendio in vigore, in particolar modo con riferimento all'adeguamento degli stabili alla normativa di riferimento in termini di Certificato Prevenzioni Incendi, Piani di emergenza ed evacuazione e manutenzioni periodiche obbligatorie degli impianti spegni fuoco. La Fondazione mette a disposizione fin d'ora il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza che dovrà essere integrato, a spese e cura della Fondazione stessa, dalle eventuali osservazioni presentate formalmente dalla A. ULSS 21 e dall' Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio".

Art. 13 bis – COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'A.ULSS 21 riconosce che l'utilizzo dei locali della Fondazione Gobetti, messi a disposizione del Centro, è effettuata nel suo esclusivo interesse essendo l'Ente deputato a fornire prestazione a persone affette da disabilità, pertanto l'A.ULSS 21 si impegna a sostenere i costi di gestione del Centro, con il supporto della compartecipazione economica da parte dell'Associazione nelle forme e nei modi che verranno stabiliti da

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 20 di 35

apposita convenzione tra A.ULSS 21 e Associazione La Quercia e il Germoglio.

Art. 14 - SERVIZI INTEGRATIVI

La Fondazione, previa verifica di fattibilità e nei limiti quantitativi imposti dalle proprie capacità tecniche e di personale, si obbliga a garantire, su eventuale e specifica richiesta dell' A.ULSS 21 e/o dall' Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio", anche per brevi periodi, le seguenti tipologie di prestazione per le quali sarà concordata una tariffazione come disciplinato dall'art. 15:

aiuti socio assistenziali alla persona.

Tale prestazione consiste nello svolgimento dell'igiene personale, nella assistenza per vestirsi, nell'aiuto nella deambulazione e nell'alimentazione, nella mobilizzazione di allettati, nell'educazione sanitaria e socio-assistenziale ai familiari (anche in concordati incontri di formazione e/o convegni).

Cura e igiene personale

Tale prestazione consiste nel garantire l'igiene personale ed un aspetto decoroso mediante la pulizia del viso, delle mani, dei piedi e dei capelli, e la cura dell'igiene intima.

Assistenza nel bagno

La prestazione è finalizzata a consentire il bagno completo della persona impedita nella deambulazione, priva di autonomia, anche attraverso il ricorso ad attrezzature specifiche, così da garantire un servizio igienicamente adeguato e sicuro dal punto di vista dell'incolumità fisica. Tale prestazione può essere finalizzata, nel caso di utenti minori, all'aspetto educativo della cura ed igiene della propria persona.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 19 di 35

Assistenza nell'assunzione dei pasti

Il servizio è volto ad aiutare la persona impedita ad assumere in maniera adeguata il cibo e le bevande, accertando, nel caso di prescrizioni mediche, il rispetto della dieta prescritta.

Assistenza nell'assunzione dei farmaci

Il servizio consiste nell'esercitare una corretta vigilanza nelle modalità di gestione ed assunzione del farmaco, al fine di prevenire o impedire, per quanto possibile, comportamenti non idonei.

Il servizio consiste, altresì, nella possibilità di effettuare interventi di "piccolo pronto soccorso" o di natura infermieristica (quali a titolo esemplificativo: misurazione della temperatura corporea, massaggi antidecubito, ecc.).

Assistenza nel movimento e/o nella deambulazione

Il servizio consiste nel prestare assistenza alla persona nell'effettuare la corretta deambulazione, nell'accompagnare il movimento degli arti invalidi e/o nell'utilizzo degli appositi ausili sanitari.

Pulizia e governo dell'abitazione

Comprende tutte le attività finalizzate a mantenere l'ambiente abitativo decoroso, igienicamente garantito e sicuro.

Servizio di lavanderia

Il servizio dovrà garantire all'utente il cambio regolare dei propri indumenti ed effetti personali, al fine di garantirne l'igiene ed il decoro.

Preparazione dei pasti

Il servizio consiste nella preparazione e consegna dei pasti giornalieri nel numero e secondo le modalità concordate per tempo con la direzione e il responsabile della ristorazione.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 18 di 35

Nell'attuare quanto sopra dovrà essere prestata particolare cura ed attenzione alle diete speciali ed all'utilizzo o meno di particolari prodotti, nel rispetto delle condizioni psico-fisiche e delle eventuali prescrizioni mediche a tal fine impartite.

Accompagnamento, all'interno del territorio comunale ed extra - comunale, presso servizi medici, riabilitativi, uffici e in generale presso ogni altro luogo atto a soddisfare le esigenze primarie della persona.

In questa prestazione si considerano gli interventi effettuati per trasportare ed accompagnare la persona interessata presso servizi medici, riabilitativi, uffici e in generale presso ogni altro luogo atto a soddisfare le esigenze primarie della persona.

Nella prestazione deve essere ricompresa anche l'informazione necessaria per accedere agevolmente ed efficacemente ai luoghi sopra descritti.

Interventi in situazioni di emergenza: anche in deroga alle procedure ordinarie di attivazione del servizio, nei casi di emergenza sociale o socio-sanitaria (a titolo esemplificativo: dimissioni non programmate da strutture ospedaliere e/o riabilitative congiuntamente alla mancanza di una rete assistenziale, condizioni climatiche pesantemente avverse sia invernali che estive, congiuntamente alla mancanza di una rete assistenziale, ecc.,), dovrà essere garantito con i limiti di cui al primo comma del presente articolo, l'erogazione del servizio, anche ricorrendo a modalità e forme diverse da quelle ordinariamente praticate del Distretto di appartenenza.

La Fondazione, pertanto, si obbliga a garantire, su richiesta dell' A. ULSS 21 e/o dall'Associazione onlus "La Quercia e il Germoglio", nei

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 17 di 35

limiti quantitativi imposti dalle proprie capacità tecniche e di personale, i seguenti servizi integrativi a favore degli utenti del Centro:

a) prestazioni di tipo infermieristico;

b) prestazioni riabilitative e terapeutiche;

c) sostegno psicologico;

d) accoglienza rivolta ai parenti degli utenti del servizio che si vengono a trovare in particolari condizioni socio-sanitarie;

e) bagno assistito presso la struttura residenziale;

f) lavanderia/stireria presso la struttura residenziale;

g) consumazione dei pasti;

h) attività socializzanti di animazione e di intrattenimento presso la struttura residenziale;

i) l'accesso da parte degli operatori di A.ULSS 21 e Associazione alle attività formative o ai convegni organizzati periodicamente a favore del personale della Fondazione;

j) attività di trasporto: in questo caso alla Fondazione oltre al costo ora dell'operatore sarà, in ogni caso, riconosciuto il rimborso di un'indennità chilometrica secondo quanto previsto dalla tabella ACI in vigore. Tale rimborso verrà adeguato periodicamente su richiesta della Fondazione, secondo gli aggiornamenti previsti dalle tabelle ACI stesse;

k) uso della sala polivalente di proprietà della Fondazione Gobetti a fronte di un corrispettivo determinato da tariffario deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Le parti si riservano la facoltà di estendere, in futuro, secondo le loro possibilità e previo accordo, tali servizi integrativi anche ad altri

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 16 di 35

soggetti.

ART. 15 – COSTI DEI SERVIZI INTEGRATIVI

I costi derivanti dall'eventuale implementazione dei servizi integrativi di cui all'articolo 14 saranno oggetto di specifici accordi. sulla scorta della natura dell'intervento, della tipologia di professionalità richiesta e delle modalità e tempi di attuazione.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si danno reciproca autorizzazione al trattamento dei dati nonché alla custodia degli stessi nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i..

Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Legnago,_____

PER L'AZIENDA ULSS N. 21

.....

IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE "LA QUERCIA E IL GERMOGLIO"

Dal Degan Alessandra

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE GOBETTI DI SAN PIETRO DI MORUBIO

Don Michele Fiore

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 15 di 35

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 31 di 35

SCHEDA SERVIZIO
CENTRO DIURNO ACCAVOLANTE PER BAMBIN I E ADOLESCENTI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
In data 13/12/2013 sono stati definiti un ***Progetto*** e una ***Convenzione Programmatica*** tra: Azienda ULSS 21, Fondazione Gobetti e Associazione La Quercia-Il germoglio.
La necessità di riorganizzazione degli spazi del Centro Accavolante e la messa a disposizione di strutture presso la Fondazione Gobetti di San Pietro di Morubio ha il fine di attivare un servizio gestionalmente funzionale, organico ed in stretto collegamento con i competenti servizi sociosanitari territoriali.
Si è convenuto, tra i firmatari dell'accordo programmatico citato, che la sinergia tra pubblico e privato dovesse mirare a creare le condizioni migliori per l'edificazione di una comunità solidale e attenta alle persone con disabilità come criterio di valore per la società tutta. In particolare si individua la necessità di sollecitare la partecipazione, lo spirito di solidarietà umana e sociale identificato in un modo di essere legato ad una comunità di appartenenza; comunità riscoperta come spazio di equilibrio tra i bisogni ed i servizi, luogo dove progettare una solidarietà concreta tra persone, gruppi, associazioni e istituzioni pubbliche e private.
Il centro diurno per gravi disabilità Accavolante è articolato in 2 unità d'offerta:

- unità per bambini e preadolescenti;
- unità per adolescenti.

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA Il Centro è ubicato al piano terra del Centro Servizi "Fondazione Gobetti" nel Comune di San Pietro di Morubio

DESTINATARI Centro diurno destinato a Persone con disabilità grave con particolare attenzione alla sindrome autistica e ai disturbi comportamentali gravi, per un massimo di 30 posti.

PERSONALE PRESENTE
Psicologo, Educatore Professionale, Operatori Socio Sanitari, Fisioterapista, Psicomotricista, Logopedista, Musicoterapista, Istruttori tecnico-pratici, Neuropsichiatra Infantile (consulente), Fisiatra (consulente), Foniatra (consulente), Assistente Sociale (consulente)

FINALITÀ
Rendere l'individuo più autonomo e indipendente anche negli atti di vita quotidiana. La metodologia di intervento del Centro prevede che, per realizzare gli interventi e raggiungere gli obiettivi educativo-abilitativi è necessario rispettare nella costruzione del processo almeno **tre condizioni**:

- Elaborare programmi individualizzati definiti nelle singole operazioni sia negli obiettivi sia nelle metodologie.
- Realizzare analisi del compito e strategie di lavoro riguardanti ogni attività, insegnando così sia l'esecuzione della singola operazione, sia l'ordine di esecuzione delle singole operazioni per renderle efficaci.
- Avere e mantenere un approccio "generalista" e di presa in carico globale con suddivisione di compiti e competenze degli operatori su base funzionale, **per realizzare un intervento competente e non di competenza**, pur nel rispetto dei ruoli e delle diverse specificità professionali.

Per entrare nel dettaglio di ogni singola condizione sopra esposta, è necessario implementare e attuare programmi educativi strutturati e ben definiti sia negli obiettivi sia nell'impostazione metodologica. Gli aspetti che riguardano l'apprendimento di abilità nelle diverse aree (cognitiva, motoria, relazionale, di autonomia personale etc.), devono essere descritti in tutte le loro fasi in modo tale da consentire una valutazione iniziale ed una successiva verifica. E' necessario a questo proposito usare strumenti e criteri di osservazione e di valutazione per garantire l'oggettività dell'osservazione, l'intersoggettività della stessa, la verificabilità del livello di raggiungimento dell'obiettivo a distanza di tempo.
La definizione di singole abilità, la cui presenza o assenza può essere verificata intersoggettivamente da parte di più operatori, permette inoltre, di formulare una diagnosi e una programmazione degli obiettivi basata sulle capacità funzionali del soggetto e non sul suo stato di salute fisica/biologica, quindi, sulla malattia. Vale la pena ricordare che la disabilità si può considerare un "disturbo dello sviluppo", quindi un disturbo che riguarda le funzioni e il funzionamento. Se è vero che lo scopo dell'intervento educativo/abilitativo è quello di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e dei loro familiari, è anche vero che gli operatori devono attivarsi per insegnare, attraverso idonee procedure tecniche (come ad esempio quelle contenute nei programmi cognitivo-comportamentali, che possono essere efficacemente usati anche nei confronti di persone non necessariamente autistiche), tutte quelle abilità che possono favorire il superamento delle condizioni che creano lo stato di disabilità.
Lavorare per favorire l'autosufficienza permette di vivere più adeguatamente, consentendo inoltre di utilizzare al meglio il personale presente nel Centro.
Rispetto agli assistiti si tratta di:

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 32 di 35

- sviluppare le potenzialità globali della persona relative agli ambiti: cognitivo, comunicativo, affettivo- relazionale
- realizzare un progetto di vita significativo nel pieno sviluppo della personalità nei rapporti familiari e sociali, nel soddisfacimento di esigenze di vita, nel recupero e mantenimento del benessere psico-fisico

Rispetto alla famiglia si tratta di:
- offrire momenti di collaborazione alla famiglia considerata " esperta" della problematica del figlio e quindi partecipe al progetto educativo
- favorire processi di inclusione e momenti di scambio con gli altri genitori per evitare isolamento e solitudine

Rispetto al territorio si tratta di:
- sensibilizzare la comunità alla problematica dell'autismo e costruire comportamenti consapevoli rispetto alle modalità di relazione e di coinvolgimento dei nostri utenti
- incentivare la costruzione di attività adattate e spazi concreti di inserimento nelle comunità di appartenenza

Nel trattamento educativo saranno realizzate **costanti verifiche e periodici follow-up.** Questo perché, se l'operatore non ha la possibilità di verificare cosa succede nel tempo, non può sapere se la metodologia attuata è corretta o sbagliata, è efficace o inefficace, e se la stessa metodologia può essere applicata ad altri soggetti con patologie e problematiche simili. In altre parole si rischia di essere altamente efficienti ma totalmente inefficaci.
Attraverso la predisposizione di programmi individualizzati si favorisce l'apprendimento di competenze che aumentano i livelli di autosufficienza degli ospiti in varie aree evolutive.
Per aree evolutive intendiamo ad esempio quella della comunicazione, quella delle relazioni sociali, quella delle autonomie di base, ecc..

OBIETTIVI
Solo attraverso la presenza di un "forte" Programma Educativo/Abilitativo Individualizzato si possono avere dati certi riguardo l'efficacia dell'intervento e si potrà assumere nei confronti dell'utenza con ritardo mentale o autismo quell'atteggiamento di ***presa in carico globale,*** aspetto questo fondamentale che *rassicura i familiari* in quanto *permette loro di fruire di una rete integrata di servizi in grado di offrire risposte adeguate ai loro bisogni e a quelli dei loro figli autistici.*
Vale la pena ricordare brevemente che i bisogni delle persone affette da qualsiasi tipo di disabilità, sono bisogni "esistenziali", appartengono al ciclo di vita, e vanno, quindi, interpretati in modo multifattoriale utilizzando strumenti psicologici, educativi, riabilitativi, sociali, medici.
Si può definire l'approccio generalista come una modalità di lavoro di equipe in cui ciascun professionista svolge operazioni che riguardano direttamente le proprie competenze coinvolgendo gli altri membri dell'equipe in tali operazioni in modo tale che non solo tutti ne siano a conoscenza ma anche abbiano lo stesso atteggiamento anche quando il singolo professionista non è presente alla situazione. In altre parole non è necessario essere laureati in psicologia o che sia presente "fisicamente" lo psicologo per avere nei confronti dell'utente un atteggiamento "psicologico", così come non è necessario che sia presente l'educatore professionale per attuare un intervento educativo o che sia presente l'infermiere per avere un corretto comportamento da un punto di vista igienico sanitario.
Lo psicologo, l'educatore e l'infermiere, nelle parti di loro competenza e conoscenza, avranno il compito non solo di attuare ma anche di indicare a tutte le persone, operatori e non, che interagiscono con l'assistito, il tipo di intervento più idoneo per risolvere quel tipo di problema in quella particolare situazione. In tale ottica è importante sottolineare che l'attenzione si sposta quindi dall'intervento di "competenza" legato al ruolo dell'operatore (famosa ed eccessivamente ripetuta è la frase *"non è di mia competenza"* all'intervento "competente" legato cioè all'efficacia dell'intervento stesso al di là della persona che lo attua, sia questo educatore, psicologo, infermiere, ausiliario socioassistenziale, terapista della riabilitazione o addirittura genitore o familiare.
Dato questo approccio "generalista" e di presa in carico globale è chiaro che il raggiungimento di risultati da un punto di vista educativo e abilitativo è vincolato alla costruzione di **sinergie operative** con **strutture territoriali,** con attività occupazionali o di formazione all'autonomia basate su programmi di lavoro complementari e articolati in diverse forme a seconda delle diverse situazioni che la persona disabile si trova a vivere.
La creazione di una rete integrata di servizi permette di dare continuità e contiguità al progetto educativo individualizzato, in quanto il sostegno e l'affiancamento delle famiglie in cui siano presenti disabili in situazione di maggiore o minore gravità, può essere reso concreto solo attraverso un effettivo sviluppo di una efficace rete di offerta dei servizi e delle prestazioni. Per essere veramente efficace senza "intrappolare" l'assistito e la sua famiglia, la rete deve avere caratteristiche di flessibilità funzionale ed organizzativa.
Declinazione specifica degli obiettivi generali:

individuali:
- acquisizione e potenziamento delle abilità cognitive
- disponibilità all'impegno
- acquisizione di autonomie personali e domestiche
- utilizzo di supporti per l'organizzazione e per la comunicazione espressiva e recettiva
- capacità di scelta e sviluppo di interessi
- capacità di gestione del tempo, anche notturno, senza la presenza dei genitori

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 33 di 35

· attribuzione di significato al proprio " tempo libero"

sociali :
· conoscenza delle regole sociali
· capacità di utilizzo dei mezzi pubblici
· stabilità emotiva nel rapporto con adulti e coetanei
· acquisizione di capacità a stare con gli altri e a godere della loro compagnia
· sviluppo di comportamenti adeguati in contesti abituali (supermercato, oratorio, palestra)
· sviluppo di comportamenti adeguati in contesti non abituali (museo, teatro, parco ecc.)

operativi:
· progressiva acquisizione di competenze operative
· buon adattamento al compito
· progressivo aumento dei tempi di lavoro
· acquisizione progressiva di livelli di autonomia sempre più evoluti
· conoscenza del quartiere

Modalità di accesso alla struttura

La costruzione dei progetti **psicosocioabilitativi e riabilitativi individuali** prevede un processo scandito da **tre fasi principali**:

PRIMA FASE: Accoglienza e istruttoria;
SECONDA FASE: Il patto"psicosocioabilitativo e riabilitativo: la presa in carico globale della persona con disabilità.
TERZA FASE: Intervento

PRIMA FASE: Accoglienza e Istruttoria
- Segnalazione dell'inviante e prima raccolta di informazioni;
- Colloquio di primo livello con l'ospite e la famiglia e prima valutazione informale;
- Colloquio sociale con la famiglia;
- Compilazione scheda anamnesi e valutazione funzionale (SVAMDI);
- Ipotesi di presa in carico con formulazione di un progetto di base;
- Raccolta dati personali ospite (con eventuale documentazione socio-amministrativa e sanitaria);
- Apertura Cartella con stesura anamnesi familiare, analisi rete sociale e profilo storico;
- Stesura profilo psico-funzionale ospite;
- Stesura del Progetto Individuale e del programma d'intervento abilitativo e riabilitativo nella sfera delle autonomie, delle capacità cognitive, motorie e socio-relazionali

SECONDA FASE: Il "patto" psicosocioabilitativo e riabilitativo:
la presa in carico della persona con disabilità significa condivisione del programma con:
- la famiglia,
- le figure educative identificate in fase di accoglienza ed istruttoria che ruotano attorno alla persona
- i referenti designati dai competenti servizi territoriali.

TERZA FASE: Intervento
- Realizzazione del Progetto abilitativo e riabilitativo Individuale e del programma d'intervento;
- Monitoraggio attraverso l'utilizzo degli strumenti di lavoro;
- Verifiche periodiche ;
- Riesame del progetto con valutazione dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi

ATTIVITÀ

- *Laboratorio Mini Pak:* attività occupazionali di imballaggio e confezionamento con *Laboratorio di cartotecnica*: attività occupazionali per la costruzione di quaderni, agende, calendari, biglietti di auguri ecc..(il laboratorio si propone anche come orientamento degli assistiti per altre opportunità di integrazione nel territorio)
- *Laboratorio Autonomia:* sviluppo di abilità personali e domestiche
- *Laboratorio Pony Help*: attività socialmente utili sul territorio
- *Progetto Casamia*: fine settimana, con permanenza notturna fuori dalla famiglia, per avviare di distacco dalla famiglia
- *Laboratorio Faiconme*: attività di tempo libero con la presenza di volontari e degli studenti delle Scuole Superiori
- *Laboratorio* "La nota in piu'": formazione musicale con l'utilizzo di strumenti in orchestra

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 350795 data 19/08/2014, pagina 34 di 35

- *Progetto Baita*: passeggiate ed escursioni in montagna
- *Uscite serali* con coetanei, volontari, operatori per assistere a spettacoli, mangiare insieme, giocare a bouling, partecipare a feste...

SPECIFICITÀ NEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Le famiglie degli assistiti del Centro, mediante l'Associazione la Quercia-Il Germoglio hanno un ruolo centrale sia sul piano dei rapporti istituzionali chenell'ambito della progettazione, programmazione e realizzazione delle attività del Centro stesso.
Il riconoscimento di tale ruolo deriva da alcune considerazione che lo rendono non solo un assunto teorico, ma anche un interlocutore effettivamente operativo:
1) la famiglia è COMPETENTE cioè ha conoscenza e sa scegliere azioni efficaci in merito al proprio figlio
2) la famiglia è PROTAGONISTA NELLA CO-PROGETTAZIONE
3) la famiglia è PROMOTRICE DEI PROPRI OBIETTIVI
4) la famiglia è SPAZIO DI INCONTRO
Pertanto è parte attiva:
- nella definizione degli obiettivi e della programmazione del P.E.I.
- nella verifica e valutazione del P.E.I., secondo i tempi e le modalità del Centro
- nella valutazione finale del P.E.I.
- nella costruzione e nella valutazione del Progetto generale del Centro

Le famiglie inoltre sono presenti, attraverso l'Associazione " La Quercia-Il Germoglio", in contesti formali:
- organizzazioni di incontri con Enti e organismi del territorio
- organizzazione seminari e convegni sulle problematiche dell'autismo o altro
- partecipazione ad eventi pubblici
- predisposizione di materiali di stampa divulgativi della vita del Centro (foglio notizie)
- feste del Centro
- azioni di sensibilizzazione della cittadinanza
- uscite e gite comunitarie
- iniziative raccolte fondi

ATTIVITÀ D'INTEGRAZIONE SOCIALE

- **Rapporti con l'Amministrazione Comunale** per la conoscenza e il trasferimento delle informazioni necessarie allo svolgimento del ruolo che le è proprio

- **incontri** per monitorare la tenuta dell'impianto organizzativo e gestionale, per apportare modifiche, per proporre ipotesi di sviluppo, per programmare l'evoluzione del rapporto tra le parti

- **incontri per la**
1. condivisione dell' offerta di opportunità, dei singoli progetti individualizzati e dei rapporti con il territorio.
2. verifica della coerenza degli obiettivi programmati
3. possibilità di presa a carico di nuovi assistiti o di dimissioni di assistiti
4. definizione di tempi, modi ed azioni sul territorio
5. costruzione di incontri con gruppi, associazioni, famiglie

- **incontri** per la progettazione, il monitoraggio e la verifica del progetto di vita delle persone disabili accolte nel Centro

- **incontri per** la verifica, in cui è possibile fare sintesi di tutta l'attività svolta, condividendone sforzi e significati, evidenziando i risultati ottenuti e le carenze eventuali, per pensare al progettualità futura.

RETE CON SOGGETTI NON ISTITUZIONALI
- *Associazioni*
- *Organismi a carattere territoriale*
- *Enti culturali*

RETE CON SOGGETTI PRIVATI
- *Ditte*
- *Negozi*

ULSS21 LEGNAGO

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 373656 data 08/09/2014, pagina 1 di 2

DIREZIONE GENERALE -
Data: 05/09/2014
Prot. n. 47159 RG/ lm
Vs. rif.:
Oggetto: art. 23 L.R. n. 11 del 2 aprile 2014

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
Data di arrivo	
Data registraz.	-8 SET. 2014
Prot. N.	373656/08.09.2014
Indice classificazione E.340.20.1	Pratica / Fascicolo

Spett.le Direzione del Dipartimento servizi *socio sanitari e sociali*
Rio Novo Dorsoduro, 3493
30123 Venezia
Protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

In riferimento all'art. 23 della L.R. n. 11 del 2 aprile 2014 si invia in allegato il prospetto finanziario relativo ai costi del progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale, per l'intero biennio della sperimentazione prevista.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Piccoli

Azienda U.L.S.S. n. 21 di Legnago (VR) - Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (Vr) - C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Raffaele Grottola
Responsabile dell'Istruttoria e/o referente per l'oggetto:
Telefono 0442622203 Fax 0442622782 e-mail: direttore.sociale@aulsslegnago.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 373656 data 08/09/2014, pagina 2 di 2

ULSS21 LEGNAGO

Progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale: prospetto finanziario.

Costi annui di personale socio sanitario

N. 1 Educatore Professionale a 30 ore settimanali (a 19€ ora)	€ 30.000,00
N. 7 Operatori socio sanitari a 38 ore settimanali (a 17€ ora)	€ 235.000,00
N. 1 Psicologo consulente	€ 20.000,00
N. 1 Psicomotricista a progetto	€ 15.000,00

Spese generali annue di organizzazione € 8.500,00
(gestione amministrativa:
stipula contratti, monitoraggio finanziario, rendicontazione contabile)

Totale costi annui **€ 308.500,00**

Costi nel biennio di sperimentazione = € 617.000,00, di cui € 100.000,00 di contributo regionale di cui all'art. 23 della L.R. n.11/2014

Il responsabile di progetto

Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale
Dott. Raffaele Grottola

ULSS21 LEGNAGO

DIREZIONE GENERALE -
Data: 24.06.2014
Prot. n.34326 RG/
Vs. rif.:
Oggetto: art. 23 L.R. n. 11 del 2 aprile 2014

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Data di arrivo:
Data registraz. 26 GIU. 2014
Prot. N. 271575 / 24.06.2014
Indice classificazione E.940.02.4
Pratica / Fascicolo

Spett.le Direzione del Dipartimento servizi socio sanitari e sociali
Rio Novo Dorsoduro, 3493
30123 Venezia
Protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 271575 data 24/06/2014, pagina 1 di 2

In riferimento all'art. 23 della L.R. n. 11 del 2 aprile 2014 si chiede l'erogazione del contributo previsto per la realizzazione del "Progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale", di cui alla Deliberazione di questa Azienda n. 624 del 19 dicembre 2013, già inviata a codesta Direzione. Si allega il documento gestionale relativo al rendiconto finanziario, agli indicatori di valutazione e alle modalità di accesso.

Un cordiale saluto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Piccoli

Azienda U.L.S.S. n. 21 di Legnago (VR) - Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (Vr) - C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Raffaele Grottola
Responsabile dell'Istruttoria e/o referente per l'oggetto:
Telefono 0442622203 Fax 0442622782 e-mail: direttore.sociale@aulsslegnago.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 271575 data 24/06/2014, pagina 2 di 2

ALLEGATO) DOCUMENTO GESTIONALE

1. Il rendiconto finanziario biennale del **Progetto** di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale è legato al supporto per sviluppare il **percorso sperimentale** nelle seguenti attività:

- Risposte informative e di orientamento alle famiglie
- Registrazione degli accessi al Centro
- Attività dei laboratori per lo sviluppo delle autonomie possibili
- Promozione di iniziative per il tempo libero e attività di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale;
- Attività di accompagnamento nei percorsi di sviluppo delle autonomie
- Sensibilizzazione del territorio rispetto agli ambiti progettuali
- Coinvolgimento di tutti gli attori locali in una logica di collaborazione
- Aumento delle relazioni e degli scambi di informazioni tra centro diurno e realtà circostanti
- Realizzazione di percorsi individualizzati di formazione e di tutoraggio

Il parametro economico relativo alle suddette attività per la rendicontazione finanziaria sarà il seguente:

Numero ore di servizio settimanali degli operatori impegnati nel Progetto, ovvero monte ore annuo da esplicarsi in orari flessibili sia nella fascia meridiana che antimeridiana, da rendicontare in sede di resoconto finale biennale

2. Indicatori di valutazione sull'andamento del Progetto

- Definizione dei soggetti coinvolti
- Percezione di utilità da parte dei destinatari – clienti dei servizi
- Partecipazione attiva degli attori
- Processi di rielaborazione delle conoscenze e degli interventi educativi da parte di operatori, famiglie , adolescenti...
- N. di interventi ed iniziative realizzati
- N. ore formative realizzate
- N. di progettualità integrate (in rete) attivate
- N. operatori e sevizi coinvolti
- Tipologie di competenze messe in gioco e capacità dichiarate
- Tipologie di esperienze raccolte e buone prassi
- Destinatari diretti ed indiretti
- Stakeholders
- Registri delle attività
- Schede presenza
- Test valutativi
- Focus group

3. Modalità di accesso al percorso speirmentale

- N. UVMD e contenuti sintetici della valutazioni multidimensionali
- N. SVAMDI sperimentate in età evolutiva-adolescenziale
- Sviluppo delle fasi di accoglienza, raccolta di segnalazioni/richieste, orientamento e gestione della domanda, attivazione di prestazioni in risposta ai bisogni valutati e alla domanda riconosciuta, tracciabilità dell'attività mediante fascicolo personale informatizzato

Il Responsabile del Progetto

Il Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale

Dott. Raffaele Grottola

(Codice interno: 285932)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2096 del 10 novembre 2014

Progetto di promozione alla salute "Alcol e ricerca della felicità" presentato dall'Associazione Regionale dei Club Alcologici territoriali del Veneto: 23° Congresso Nazionale dei Club Alcologici territoriali - assegnazione di contributo.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Contributo per lo svolgimento del 23° Congresso Nazionale dei Club Alcologici territoriali - ottobre 2014.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Il Veneto è una fra le Regioni d'Italia con il più alto livello di produzione e consumo di bevande alcoliche e da molti anni si sta attivando al fine di affrontare i problemi di salute collegati a questo fenomeno, costruendo con ottimi risultati una rete di servizi territoriali, con la collaborazione oltre che delle Ulss, degli Enti locali, dell'associazionismo e del privato sociale.

In particolare qui si menziona la rete dei Club degli alcolisti in trattamento, che ha applicato l'Approccio Ecologico Sociale del professor Hudolin.

I primi Club in Veneto risalgono al 1982 e nel corso degli anni successivi la loro crescita è stata dirompente. In particolare, nel 1985 i Club erano già più di 100 e dopo un decennio avevano raggiunto i 450, con una diffusione in quasi tutti i territori della Regione.

Sul piano organizzativo la rete alcologica territoriale è formata dall'Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento (ARCAT), che coordina le Associazioni degli Alcolisti in trattamento locali (ACAT).

L'ARCAT Veneto, su incarico dell'Associazione Nazionale dei Club Alcologici territoriali (AICAT), organizza a Jesolo Pala Arex nei giorni 3-5 ottobre 2014, in collaborazione con ACAT Basso Piave, il 23° Congresso Nazionale dei Club.

Tale evento, che rientra nel Progetto di Promozione della salute dal titolo "Alcol e ricerca della felicità", costituisce un'occasione di incontro tra quelle persone che con coraggio e fiducia hanno impresso una svolta positiva alla loro vita e si impegnano quotidianamente ed in silenzio nel perseguimento di uno stile di vita sano.

Il Congresso dei Club vede anche delle presenze internazionali: i club, infatti, sono diffusi in 26 nazioni oltre l'Italia, come in particolare in Europa, nei paesi dell'Est, nei paesi nordici e in America Latina, ed hanno rapporti costanti con i club italiani dai quali hanno tratto ispirazione.

Per l'organizzazione del congresso l'ARCAT ha chiesto, con nota prot. n. 31/2014 del 29 agosto u.s. (ns. prot. n. 369887), un contributo alla Regione Veneto a sostegno dei costi: in particolare per quelli relativi al service tecnico (impiantistica audio, luci, ecc.); service generale (pulizie e assistenza servizi igienici) e service ospitalità.

Ciò premesso, considerato il forte impegno dell'ARCAT nell'azione di prevenzione e sensibilizzazione sui problemi alcol correlati e quello delle ACAT che, grazie alle centinaia di volontari che si affiancano all'attività professionale, costituiscono un ulteriore punto di accesso ai trattamenti sanitari e assistenziali per la dipendenza da alcol, si ritiene di accogliere la richiesta avanzata dall'ARCAT Veneto, che rappresenta, tra l'altro, l'unica istanza pervenuta nell'anno per iniziative/progetti analoghi.

Pertanto con il presente provvedimento si propone di impegnare a favore della suddetta associazione, quale contributo per la realizzazione del 23° Congresso Nazionale dei Club, una somma pari ad Euro 10.000,00 a valere sull' U0 157 capitolo 100016 denominato "*Fondo regionale per le Politiche Sociali,"Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali Art. 133 C 3, lett. A L.R. 13/04/2001, n. 11", del bilancio regionale 2014, che presenta sufficiente disponibilità.*

Per quanto attiene alle modalità di liquidazione del contributo, si propone di procedere secondo le seguenti modalità:

- 50% in acconto, che avverrà entro l'esercizio corrente, compatibilmente alla disponibilità di cassa, ad approvazione del presente atto;
- il saldo, a conclusione dell'evento, su presentazione entro il 31 gennaio 2015 di idonea e dettagliata relazione in merito alla realizzazione dello stesso e di specifica e adeguata rendicontazione formale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 2, comma 2, lett.o) della l.r. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la l.r. n. 39 del 29/11/2001, artt.42 e 44;

Vista la l.r. n. 11 del 13/04/201, art. 133, lett. A;

Vista la nota prot. n. 31/2014 del 29 agosto 2014 acquisita agli atti con prot. n. 369887 del 3/09/2014.

delibera

1. di impegnare, a favore dell'Associazione ARCAT Veneto, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 10.000,00 a valere sull' UO 157 capitolo 100016 denominato "*Fondo regionale per le Politiche Sociali, Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali Art. 133 C 3, lett. A L.R. 13/04/2001, n. 11",* del bilancio regionale 2014 che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo il seguente codice SIOPE:

Codice di bilancio	Codice gestionale	Importo Cap.
100016	1633 (Istituzioni sociali private)	Euro 10.000,00

2. di disporre che l'erogazione dell'importo di cui al precedente punto sarà effettuata dal Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali con le seguenti modalità:

- 50% in acconto, che avverrà entro l'esercizio corrente, compatibilmente alla disponibilità di cassa;
- il saldo, a conclusione dell'evento, su presentazione entro il 31 gennaio 2015 di idonea e dettagliata relazione in merito alla realizzazione dello stesso e di specifica e adeguata rendicontazione formale;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 285987)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2097 del 10 novembre 2014

Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 19 e 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. 73) // COMPETENZA.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Nel B.U.R. n. 36 del 3 aprile 2014 sono state pubblicate la "Legge Finanziaria 2014 (L.R. n. 11 del 2 aprile 2014) e la legge di "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016" (L.R. n. 12 del 2 aprile 2014).

Nell'ambito del processo di progressivo adeguamento del bilancio ai nuovi principi previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'articolo 11 della L.R. n. 12 del 2 aprile 2014 "Bilancio di previsione l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", prevede che la Giunta regionale possa effettuare, per l'esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di competenza al fine di adeguare la classificazione di bilancio al nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

La D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014", al paragrafo 5, consente, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della L.R. 39/2001, alla Struttura competente di richiedere una variazione compensativa in termini di competenza per recepire la nuova classificazione prevista dalla citata normativa in materia di armonizzazione contabile.

Pertanto, viste le richieste pervenute:

- con nota prot. 431819 del 15/10/2014 della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 5.000,00= dal capitolo 101744/U e rimpinguamento per lo stesso importo dell'istituendo capitolo 102271/U (cni), appartenenti alla stessa UPB (U0005), con contestuale ridenominazione del capitolo 101744/U;
- con nota prot. n. 453804 del 29/10/2014 della Sezione Difesa del Suolo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 197.588,95= dal capitolo 100975/U e rimpinguamento per lo stesso importo dell'istituendo capitolo 102273/U (cni), appartenente alla stessa UPB (U0106), con contestuale ridenominazione del capitolo 100975/U;

si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2014 come riportato nell'**allegato B)**, per renderlo coerente e tracciabile rispetto alla normativa sopra citata.

L'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli "mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato...".

Ciò premesso e vista la richiesta pervenuta:

- con nota prot. n. 455394 del 29/10/2014 della Sezione Attività Culturali e Spettacolo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 6.000,00= dal capitolo 100749/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 070114/U, appartenenti alla stessa UPB (U0169);
- con nota prot. n. 462975 del 04/11/2014 della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 100.000,00= dal capitolo 102089/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 102160/U, appartenenti alla stessa UPB (U0257);

si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2014 come riportato nell'**allegato B)**.

L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Ciò premesso e viste le richieste pervenute:

- con nota prot. n. 452109 del 28/10/2014 della Sezione Difesa del Suolo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 1.755.440,00= dal capitolo 101665/U e rimpinguamento per lo stesso importo a favore del capitolo 053010/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Tutela del territorio" (F0013);
- con nota prot. n. 455011 del 29/10/2014 della Sezione Difesa del Suolo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 24.028,37= dal capitolo 100138/U e rimpinguamento per lo stesso importo dei capitoli 052023/U e 100219/U, appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Tutela del territorio" (F0013);
- con nota prot. n. 453373 del 29/10/2014 della Sezione Attività Culturali e Spettacolo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 2.200,00= dal capitolo 070118/U e rimpinguamento per lo stesso importo a favore del capitolo 101927/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Cultura" (F0021);
- con nota prot. n. 391629 del 18/09/2014 della Sezione Difesa del Suolo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 8.000.000,00= dal capitolo 101665/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 102195/U, appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Tutela del territorio" (F0013);

si procede a disporre la variazione compensativa come riportato nell'**allegato A)**.

L'articolo 55, comma 5 della L.R. 11/2001 prevede che "alla Giunta regionale è demandata, per gli interventi di cui al presente capo, sentita la competente commissione consiliare, la ripartizione e la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione, nonché la concessione ed erogazione dei fondi confluiti nel fondo unico regionale di cui al comma 3. La competente commissione consiliare si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorso inutilmente tale termine si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere."

Acquisito il parere della Terza Commissione consiliare, competente per materia, reso con atto n. 602 e n. 603 del 30/09/2014, la Giunta regionale ha approvato, in prima lettura, con deliberazione n. 125/CR del 12/08/2014 e n. 126/CR del 12/08/2014, una quota di ripartizione per l'anno 2014, delle risorse finanziarie contenute nel Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive, di seguito denominato "Fondo Unico regionale", istituito dalla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 recante "Conferimento di compiti e funzioni alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112" e nel quale confluiscono le risorse relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese ed alle cooperative.

Vista la nota prot. n. 450900 del 28/10/2014 della Sezione Sviluppo Economico, si procede, ai sensi del combinato disposto dall'art. 22 della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) e dall'articolo 55, comma 5 della L.R. 11/2001, a dar corso ad una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 2.340.000,00= dal capitolo 023701/U e rimpinguamento per lo stesso importo a favore dei capitoli 100966/U e 102166/U, al fine di recepire la quota di riparto per l'anno 2014 del "Fondo Unico regionale", approvato dalla Giunta regionale a seguito di Deliberazione CR n. 125 e n. 126 del 12/08/2014, come riportato nell'**allegato A).**

In considerazione delle richieste pervenute, si rende necessario adeguare lo stanziamento di cassa di capitoli non soggetti per cassa al patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39), e al contempo procedere alla ridenominazione dei capitoli oggetto di variazione, per dare applicazione ai principi previsti dal nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 4 aprile 2014, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001; art. 2 comma 2 lett. b) L.R. 54/2012);

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2014 le variazioni di competenza secondo quanto riportato dall'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2014 secondo quanto riportato dall'allegato B), che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;

3. di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, alla ridenominazione dei capitoli 101744/U e 100975/U, come indicato nell'allegato B);

4. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 023701	SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 3, LETT. B, L.R. 05/04/2013, N.3)	-2.340.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0053	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
Centro di Responsabilità:	DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO				
Codice 0764					
Cap. 052023	SPESE PER GLI INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA TRASFERITI ALLA COMPETENZA REGIONALE (L.R. 08/05/1980, N.52 - ARTT. 89, 94, D.LGS. 31/03/1998, N.112)	+19.222,77	0,00	0,00	0,00
Upb: U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice 1330					
Cap. 053010	INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE, SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO PER CALAMITA' NATURALI (L.R. 09/01/1975, N.1 - L.R. 27/11/1984, N.58)	+1.755.440,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0106	RISCHIO IDROGEOLOGICO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice 1330					
Cap. 070118	INIZIATIVE CULTURALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA GIUNTA REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 05/09/1984, N.50)	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00
Upb: U0168	ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE BENI CULTURALI				
Codice 2149					
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	+2.200,00	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice 2455					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 100138	FONDO DI ROTAZIONE PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO (ART. 16, L.R. 14/01/2003, N.3)	-24.028,37	0,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice 1330					
Cap. 100219	PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE DI DIFESA IDROGEOLOGICA (ART. 47, L.R. 14/01/2003, N.3)	+4.805,60	0,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice 1330					
Cap. 100966	INTERVENTI REGIONALI PER LA RICERCA SCIENTIFICA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE (L.R. 18/05/2007, N.9)	+840.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0230	INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE				
Codice 0715					
Cap. 101665	PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2010 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 12, L.R. 06/04/2012, N.13)	-9.755.440,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice 1330					
Cap. 101927	TRASFERIMENTI RELATIVI AL PREMIO LETTERARIO LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI (L.R. 01/12/1989, N.49)	+2.200,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0169	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
Codice 2149					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 102166	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE, DELLE RETI INNOVATIVE REGIONALI E DEI DISTRETTI INDUSTRIALI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 7, L.R. 30/05/2014, N.13)	+1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0053	INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE				
Codice 0764					
Cap. 102195	PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2010 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 12, L.R. 06/04/2012, N.13)	+8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice 1330					
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0005 INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101744	AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE E LA FUSIONE DI COMUNI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 11, L.R. 27/04/2012, N.18)	-5.000,00	-4.010,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI				
Codice 0202					
Cap. 102271 (CNI)	AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE E LA FUSIONE DI COMUNI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 11, L.R. 27/04/2012, N.18)	+5.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI				
Codice 0202					

Upb: U0106 RISCHIO IDROGEOLOGICO

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 100975	REALIZZAZIONE DEL "PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 1, C. 432, L. 23/12/2005, N.266 - D.M. 03/11/2006, N.0632)	-197.588,95	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice 1330					
Cap. 102273 (CNI)	REALIZZAZIONE DEL "PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 1, C. 432, L. 23/12/2005, N.266 - D.M. 03/11/2006, N.0632)	+197.588,95	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice 1330					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0169 MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 070114	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI (ART. 11, L.R. 05/09/1984, N.51)	+6.000,00	+6.000,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
Codice 2149					
Cap. 100749	TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI (L.R. 05/09/1984, N.51)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
Codice 2149					

Upb: U0189 FONDO DI RISERVA DI CASSA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	+98.010,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice 2455					

Upb: U0257 INIZIATIVE INERENTI LA PARTECIPAZIONE AI GRANDI EVENTI

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 102089	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO, CULTURALE E AMBIENTALE IN OCCASIONE DELL'EXPO 2015 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 8, L.R. 02/04/2014, N.11)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI				
Codice 2969					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0257 INIZIATIVE INERENTI LA PARTECIPAZIONE AI GRANDI EVENTI

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 102160	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO, CULTURALE E AMBIENTALE IN OCCASIONE DELL'EXPO 2015 - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 8, L.R. 02/04/2014, N.11)	+100.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI				
Codice 2969					
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 285988)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2098 del 10 novembre 2014

Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.R. 2 aprile 2014, n. 12. (provvedimento di variazione n. 74) // CASSA.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Nel B.U.R. n. 36 del 3 aprile 2014 sono state pubblicate la "Legge Finanziaria 2014 (L.R. n. 11 del 2 aprile 2014) e la legge di "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016" (L.R. n. 12 del 2 aprile 2014).

La legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", all'art. 8 prevede, in riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di stabilità interno, che la Giunta regionale è autorizzata ad assumere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli in termini di competenza "eurocompatibile", effettuando, per l'esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

- nota prot. n. 444143 del 23/10/2014 della Sezione Economia e Sviluppo Montano;
- nota prot. n. 446187 del 23/10/2014 della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi;
- nota prot. n. 449426 del 27/10/2014 della Sezione Mobilità;
- nota prot. n. 450702 del 28/10/2014 della Sezione Mobilità;
- nota prot. n. 455905 del 30/10/2014 della Sezione Difesa del Suolo;
- nota prot. n. 456484 del 30/10/2014 della Sezione Coordinamento Attività Produttive;

si procede alle relative variazioni compensative di cassa, come riportato nell'**allegato A).**

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 04/04/2014, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001; art. 2 comma 2 lett. b) L.R. 54/2012);

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2014 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'**allegato A)**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 003109	ASSEGNAZIONI ALLE COMUNITA' MONTANE SUL FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA (ART. 17, L.R. 03/07/1992, N.19 - ART. 2, L. 31/01/1994, N.97 - ART. 14, C. 1, L.R. 09/09/1999, N.39)	0,00	+95.000,00	0,00	0,00
Upb: U0098	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER INVESTIMENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO				
Codice 1328					
Cap. 045800	FONDO DI ROTAZIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLE LINEE FUNIVIARIE (ART. 25, L.R. 05/02/1996, N.6)	0,00	+2.077.420,00	0,00	0,00
Upb: U0130	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE MOBILITA'				
Codice 1837					
Cap. 100048	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI CAUSA DI EFFETTO SERRA NEI SETTORI INDUSTRIALE ED ABITATIVO - CARBON TAX - (D.M. 21/05/2001)	0,00	+66.879,54	0,00	0,00
Upb: U0111	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE				
Codice 1432					
Cap. 100069	ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE (ART. 73, D.LGS. 31/03/1998, N.112 - L.R. 21/01/2000, N.3)	0,00	-245.258,47	0,00	0,00
Upb: U0111	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE				
Codice 1432					
Cap. 100324	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO" (ART. 11, L. 30/11/1998, N.413 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 20/12/2002, N.240/D1 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 30/12/2002, N.239/D1)	0,00	-321.388,19	0,00	0,00
Upb: U0139	LINEE NAVIGABILI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE MOBILITA'				
Codice 1839					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 100330	INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL MARE DEI TERRITORI DEL DELTA DEL PO INTERESSATI DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA E PER LA DIFESA DALLE ACQUE DI BONIFICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO (ART. 17, C. 15, L. 11/03/1988, N.67 - ART. 29, C. 4, LETT. B, L.R. 08/05/2009, N.12)	0,00	+20.000,00	0,00	0,00
Upb: U0092	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice 1327					
Cap. 100696	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA; DI DIFESA FITO-SANITARIA; DI MIGLIORAMENTO, RICOSTITUZIONE E COMPENSAZIONE BOSCHIVA (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, ART. 20, C. 1, LETT. A, ARTT. 22, 31, L.R. 13/09/1978, N.52)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Upb: U0096	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice 1328					
Cap. 100881	INTERVENTI PER IL RISANAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEL "SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO" (ART. 11, L. 30/11/1998, N.413 - ART. 4, C. 176, L. 27/12/2003, N.350 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 11/02/2005, N.DEM/1-8 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 25/05/2005, N.DEM/1-62)	0,00	+321.388,19	0,00	0,00
Upb: U0139	LINEE NAVIGABILI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE MOBILITA'				
Codice 1839					
Cap. 101023	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA (ART. 2, C. 1, LETT. A, L.R. 26/10/2007, N.30)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Upb: U0007	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI				
Codice 0202					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101121	INTERVENTI PER L'ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO (ART. 86, L.R. 27/02/2008, N.1)	0,00	-2.077.420,00	0,00	0,00
Upb: U0128	TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE MOBILITA'				
Codice 1837					
Cap. 101346	ATTUAZIONE DEL NUOVO QUADRO PROGRAMMATICO STATO - REGIONI E PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO PER L'EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA' (L. 27/12/2006, N.296 - ACCORDO DI PROGRAMMA 01/08/2007, N.162)	0,00	+178.378,93	0,00	0,00
Upb: U0110	PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE				
Codice 1432					
Cap. 101564	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI LOCALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DEI PERCORSI CICLO-ESCURSIONISTICI (ART. 33, L.R. 06/04/2012, N.13)	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
Upb: U0095	RISORSE FORESTALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO				
Codice 1328					
Cap. 102090	INTERVENTI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO, CULTURALE E AMBIENTALE IN OCCASIONE DELL'EXPO 2015 (ART. 8, L.R. 02/04/2014, N.11)	0,00	+80.000,00	0,00	0,00
Upb: U0258	INTERVENTI STRUTTURALI INERENTI LA PARTECIPAZIONE AI GRANDI EVENTI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI				
Codice 2969					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 102103	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFICOLO REGIONALE (L.R. 28/06/1988, N.30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Upb: U0045	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO				
Codice 0614					
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 285856)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2099 del 10 novembre 2014

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39). (Provvedimento di variazione n. 76)

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Integrazione degli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di specifiche richieste.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 19 - comma 3 - della vigente legge di contabilità (L.R. n. 39/2001), stabilisce che "I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti dalla Giunta Regionale".

Nel Bilancio 2014 le dotazioni di cassa di alcuni capitoli di spesa, non risultano adeguatamente dimensionate alle esigenze rappresentate da alcune strutture regionali. In particolare si ritiene di accogliere quelle richieste che, in base alle motivazioni espresse nella documentazione pervenuta e conservata agli atti della Sezione Ragioneria, hanno evidenziato l'insufficiente dotazione di capitoli di spesa sui quali devono disporre pagamenti a fronte di obbligazioni passive da estinguere nel corrente esercizio.

Si rende opportuno, pertanto, al fine di superare le particolari criticità evidenziate, di provvedere, nell'ambito dei margini di cassa ancora disponibili rispetto al limite fissato dal patto di stabilità, all'integrazione degli attuali stanziamenti di cassa, al fine di dar seguito all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Sulla base di ciò, con il presente provvedimento si ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della vigente legge di contabilità (L.R. n. 39/2001), alla variazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, degli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa, per gli importi indicati nella tabella riportata nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, ricorrendo all'utilizzo dell'apposito "Fondo di riserva di cassa" iscritto al capitolo di spesa n. 080030/U (UPB - U0189).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;
VISTA la L.R. 2 aprile 2014 n. 12, di approvazione del Bilancio di previsione 2014;
VISTA la DGR n. 408 del 4 aprile 2014;
VISTA la DGR n. 516 del 15 aprile 2014;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. b della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;VISTE le richieste delle Strutture regionali interessate, conservate agli atti della Sezione Ragioneria;

delibera

1. di prendere atto della richiesta avanzate, prescrivendo alle strutture responsabili dei capitoli di spesa indicati di procedere all'utilizzo degli stanziamenti di cassa assegnati con il presente provvedimento in conformità alle richieste avanzate;
2. di apportare le variazioni di cassa al Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, ai sensi del terzo comma dell'articolo 19 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo quanto riportato nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
4. di comunicare al Consiglio Regionale il presente atto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 005200	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	0,00	+250.000,00	0,00	0,00
Upb: U0022	IMPOSTE E TASSE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice 0508					
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	-6.574.421,08	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice 2455					
Cap. 100309	INTERVENTI REGIONALI PER I PATTI TERRITORIALI - SOSTEGNO A PIANI O PROGRAMMI DI AZIONI DI SVILUPPO LOCALE (L.R. 06/04/1999, N.13)	0,00	+4.984.334,30	0,00	0,00
Upb: U0030	INTERVENTI E MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC				
Codice 0510					
Cap. 100932	FONDO PER L'ACCELERAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI FONDI FAS - PROGRAMMAZIONE 2007-2013 (ART. 46, L.R. 19/02/2007, N.2 - ART. 89, L.R. 27/02/2008, N.1)	0,00	+171.116,08	0,00	0,00
Upb: U0183	FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC				
Codice 2453					
Cap. 101180	ATTUAZIONE FAS RISORSE AGGIUNTIVE - PROGRAMMAZIONE 2000-2006 (DEL. CIPE 04/08/2000, N.84)	0,00	+396.083,98	0,00	0,00
Upb: U0183	FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC				
Codice 2453					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101883	PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 5 PAR FSC 2007-2013: INTERVENTI PER LO SVILUPPO LOCALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487)	0,00	+355.996,70	0,00	0,00
Upb: U0211	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC				
Codice 2867					
Cap. 101914	PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 2 PAR FSC 2007-2013: DIFESA DEL SUOLO (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487)	0,00	+101.836,24	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC				
Codice 1330					
Cap. 102110	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 110, L.R. 13/04/2001, N.11)	0,00	+315.053,78	0,00	0,00
Upb: U0121	MEZZI IN DOTAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				
Codice 1736					
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 285989)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2100 del 10 novembre 2014

Contributo regionale per le spese di funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. n. 45/1988). Esercizio 2014.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Erogazione del contributo alle spese di funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. n. 45/1988) pari a Euro 200.000,00, per l'anno 2014.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 ha stanziato, quale concorso regionale alle spese di funzionamento della Società a partecipazione regionale Veneto Innovazione S.p.a. (costituita con legge regionale n. 45/1988), l'importo di Euro 200.000,00, la cui assegnazione avviene sulla base del programma annuale di attività, come disposto dall'art. 4 *bis* della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45.

La Veneto Innovazione S.p.a. ha trasmesso la relazione programmatica per l'anno 2014, allegata al presente provvedimento **(Allegato A)**, che viene di seguito sinteticamente riassunta e alla quale si rinvia per maggiori dettagli.

1. Nell'area politiche e interventi regionali sono previste le seguenti attività:
   1.1POR Misura 1.1.1 a regia regionale;
   1.2 POR Misura 1.1.2. Convenzione n.26264 del 10/03/2011;
   1.3 POR MISURA 1.1.3 Convenzione n. 27426 del 07/05/2012;
   1.4 POR Misura 4.2.1 Assistenza Tecnica;
   1.5 POR Misura 4.1.1 Governance Cloud;
   1.6 Assistenza Addendum Idrogeno;
   1.7 Prosecuzione Assistenza Addendum Idrogeno;
   1.8 POR Misura 5.2.1. Cooperazione Transregionale;
   1.9 POR Misura 5.1.1;
   1.10 Assistenza POR 412 P3@;
   1.12 Sistema Veneto di Qualità delle Costruzioni;
   1.13 POR Misura 4.1.3 Servizi Cloud;
   1.14 Azioni per il Piano Energetico Regionale;
   1.15 Assistenza POR Misura 4.1.2 bando P3@ 2.0 e bando WI-FI;
   1.16 Iniziative di Marketing Territoriale.
2. Nell'area politiche europee per l'innovazione e la ricerca è prevista la gestione dei seguenti progetti:
   2.1 LEAD ERA;
   2.2.ALPS4EU;
   2.3 SMART EUROPE;
   2.4 INCOMERA;
   2.5 ALPCLUSTER 2020;
   2.6 BRUSSEL SCHOOL;
   2.7 IPA LOGISTICA.
3. Nell'area internazionalizzazione e trasferimento delle conoscenze sono previsti i seguenti interventi:
   3.1 Friend Europe;
   3.2 IPforSMEs;
   3.3 Audit Aziendali.

Attraverso i sopra menzionati obiettivi la Società prevede di promuovere e facilitare gli scambi tecnologici "da" e "per" il Veneto e l'internazionalizzazione della ricerca regionale, con l'avvio di collaborazioni internazionali in ambito commerciale e tecnologico identificando i fabbisogni tecnologici e promovendo le tecnologie innovative, in collaborazione con le Università e i Centri di ricerca locali per migliorare il trasferimento sul mercato dei risultati della ricerca pubblica e la valorizzazione economica degli stessi, promuovendo accordi di collaborazione internazionale per sviluppare lo scambio di tecnologie.

Giova considerare che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 39/2013, la Giunta Regionale, con DGR n. 1426 del 05/08/2014, ha condiviso la proposta sul contenimento delle spese presentata dalla Società, fatto salvo il mantenimento degli equilibri

economico-finanziari della gestione.

La Veneto Innovazione s.p.a. con nota del 13 ottobre 2014 prot. n. 2867/2014 ha chiesto l'erogazione del contributo previsto dalla Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12, evidenziando la necessità di garantire la copertura finanziaria per le spese di funzionamento e di gestione che non trovano capienza nelle commesse e nei progetti acquisiti ed in fase di acquisizione da parte di Veneto Innovazione in qualità di *società in house* della Regione del Veneto.

In proposito, appare opportuno precisare che l'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, ha determinato l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni di erogare contributi in favore degli "enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile", per cui anche alle società, che prestano servizi, anche a titolo gratuito, alle medesime amministrazioni.

Tuttavia, la disposizione dell'art. 4 comma 6 del citato decreto legge non va ad incidere sulla possibilità di erogare il contributo di gestione alla Veneto Innovazione S.p.A. Si perviene a tale conclusione ove si ponga attenzione al fatto che la norma citata è posta a tutela della concorrenza ed è pertanto rivolta a soggetti che operano nel mercato e non riguarda gli affidatari *in house*, categoria presa in considerazione invece dal successivo comma 8, i quali, per la giurisprudenza comunitaria, devono svolgere la propria attività prevalentemente a favore del socio pubblico.

Inoltre, bisogna tener conto che l'art. 13 del D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) prevede che le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Veneto Innovazione S.p.A., per quanto previsto nel proprio statuto e per l'attività che svolge, deve essere considerata quale società, strumentale ed *in house* della Regione del Veneto, che non opera sul mercato ma esclusivamente a favore della Regione del Veneto, come disposto dall'art. 4 dello Statuto sociale, e pertanto non interessata dal comma 6 dell'art. 4 del sopra citato D.L. n. 95/2012.

A conferma di ciò è il fatto che il legislatore regionale, da un lato, ha recepito il D.L. n. 95/2012 con L.R. n. 47/2012 e, dall'altro, è intervenuto successivamente con la Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 (legge di bilancio regionale per l'esercizio 2014) stanziando, quale concorso regionale alle spese di funzionamento della Veneto Innovazione S.p.a., l'importo di Euro 200.000,00, in considerazione della configurazione - *in house* - della medesima e della compatibilità con il quadro normativo nazionale vigente.

Pertanto, tenuto conto di quanto fin qui rappresentato, considerati gli obiettivi previsti nel programma annuale di attività della Società per il 2014, e visto che lo stanziamento di competenza e di cassa previsto nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 è pari a Euro 200.000,00, si propone di impegnare detta somma sul capitolo 20504 (U.P.B. U0064) denominato "Spese per il funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. 6/9/1988 n. 45)", che presenta la necessaria disponibilità e di erogare la stessa a favore della Società medesima, incaricando la Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie all'esecuzione del presente atto e alla liquidazione della suddetta somma.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTI gli artt. 42 e 44 della L.R. 39/2001;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE le L.R. n. 47/2012, e n. 39/2013;
VISTA la Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45;
VISTA la Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;
VISTA la DGR n. 258/2013;
VISTO lo Statuto di Veneto Innovazione S.p.a.;
VISTA la relazione programmatica presentata dalla "Veneto Innovazione S.p.a." per l'anno 2014, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**);

delibera

1. di impegnare a favore della Veneto Innovazione S.p.a. la somma di Euro 200.000,00= sul capitolo 20504 (U.P.B. U0064) avente ad oggetto "Spese per il funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. 6/9/1988 n. 45)", Codice SIOPE 1.06.02.1624, del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario corrente che presenta

sufficiente disponibilità, tenuto conto del programma di attività della Società per il 2014 (**Allegato A**) e che non trattasi di debito commerciale;

2. di incaricare la Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto e della liquidazione della somma di Euro 200.000,00= alla Veneto Innovazione S.p.a. a titolo di concorso regionale alle spese generali di funzionamento della Società per l'esercizio 2014, previa verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 11 della L.R. 39/2013;
3. di indicare il 28/11/2014 come termine di conclusione del procedimento di liquidazione;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013;
6. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 285990)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2101 del 10 novembre 2014

Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono apportate alcune modifiche ed integrazioni alle direttive fornite alle società partecipate dalla Regione con DGR n. 258 del 5 marzo 2013 anche al fine di recepire la più recente normativa statale e regionale in materia.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La Giunta regionale è intervenuta negli ultimi anni con vari provvedimenti volti a indirizzare le società a partecipazione regionale verso una razionalizzazione delle risorse e una riduzione dei costi di gestione, nonché al fine di dare attuazione a leggi statali e regionali intervenute in materia di società a partecipazione pubblica.

Con l'ultimo dei provvedimenti di cui sopra, la DGR n. 258 del 5 marzo 2013, è stato approvato un testo coordinato delle direttive introdotte dal medesimo provvedimento e dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2951/2010, 1075/2011 e 2790/2012.

Successivamente all'adozione della DGR 258/2013 sono intervenute la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali" e la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

La legge regionale citata è stata inoltre oggetto della circolare del Presidente del Consiglio regionale del 23/6/2014 volta a regolare le modalità applicative delle disposizioni concernenti le attività di indirizzo e controllo sulle società da parte del Consiglio regionale.

Con il presente provvedimento si intende pertanto apportare le dovute modifiche ed integrazioni al testo delle direttive alle società a partecipazione regionale approvato con DGR 258/2013.

Di seguito vengono illustrate le principali modifiche ed integrazioni.

A) Direttive in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi

La direttiva viene riscritta al fine di armonizzarla con la previsione di cui all'art. 5 della L.R. 39/2013.

C) Direttive in materia di personale dipendente

L'art. 8 della L.R. 39/2013 ha previsto che il reclutamento di personale delle società controllate venga effettuato previo nulla osta della Giunta regionale. La direttiva fornita con DGR 258/2013 stabiliva dei limiti all'assunzione di personale tratti liberamente da alcune previsioni del DL 78/2010, consentendone il superamento, solo su espressa autorizzazione della Giunta regionale. Viene pertanto riscritta la direttiva, fissando anche i criteri per cui può essere rilasciato il nulla osta. Tale procedura standardizzata tiene inoltre conto della mobilità tra società controllate da una pubblica amministrazione introdotta dalla L. 147/2013.

D) Direttive in materia di comunicazione alla Regione

La direttiva viene integrata al fine di recepire i nuovi adempimenti di carattere informativo introdotti dalla L.R. 39/2013 a carico delle società controllate e per la necessità di riscontrare le richieste di informazioni provenienti dagli organi di controllo ed in particolare dalla Corte dei Conti.

E) Direttive in materia di contenimento della spesa di varia natura

La direttiva viene modificata per due principali ragioni.

La prima consiste nella presa d'atto che, come emerso in fase di controllo del rispetto delle direttive, per alcune società i limiti stabiliti con la DGR 2951/2010 per le spese relative a studi ed incarichi di consulenza, per la formazione, per relazioni

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza sono risultati non propriamente congeniali al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, in particolare quando vi è la necessità di sviluppare nuove attività.

La seconda ragione è quella di armonizzare la direttiva con quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 39/2013 in merito al contenimento delle spese di funzionamento.

Si è pertanto deciso di indirizzare le società di cui sopra verso una riduzione progressiva dei costi nell'arco di tre esercizi fino a raggiungere il rispetto dei succitati limiti per l'anno 2016, avendo ben presente che l'obiettivo principale, raggiungibile anche attraverso la riduzione delle spese di funzionamento di altra natura, deve essere il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

F) Direttiva in materia di composizione e compensi agli organi societari

La direttiva viene modificata, al fine di recepire quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 39/2013, ed integrata, traendo spunto da quanto previsto dal comma 554 dell'art. 1 della legge 147/2013.

M) Direttive in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale

Per motivi di armonizzazione viene inserito in direttiva quanto già deliberato dalla Giunta regionale con DGR 2436 del 20/12/2013 in materia di utilizzo di auto aziendale ed inseriti dei richiami ad alcune norme introdotte dalla L. 147/2013.

*N) Direttive in materia di trasparenza e pubblicit*à e per l'aggiornamento modelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Vengono introdotte due nuove direttive. La prima è volta a recepire quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 39/2013 in materia di trasparenza e pubblicità.

La seconda direttiva riprende quanto già stabilito con DGR 3966/2007 che aveva invitato le società a dotarsi dei modelli di organizzazione previsti dal D. Lgs 231/2001. In aggiunta prevede l'aggiornamento dei modelli in ragione dell'intervenute modificazioni normative introdotte dalla L. 190/2012 e che gli amministratori relazionino annualmente all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, circa il funzionamento del sistema di controlli adottato.

O) Direttive relative all'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere forniti da società in house nonché all'affidamento alle medesime società di funzioni o servizi rivolti al pubblico.

La nuova direttiva viene fornita in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 39/2013.

Si propone, pertanto, in considerazione di quanto rappresentato, di approvare, come integrante e sostanziale al presente atto, l'**Allegato A,** contenente le nuove direttive da fornire alle società a partecipazione regionale, che vanno a sostituire quelle approvate con la precedente DGR 258/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 231/2001;

VISTO il D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012;

VISTA la L. 190/2012;

VISTO il D.Lgs 33/2013;

VISTA la L. 147/2013;

VISTO il D.L. 66/2014, convertito dalla legge 89/2014;

VISTA la Legge regionale 5/1997;

VISTA la Legge regionale 47/2012;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la Legge regionale 39/2013;

VISTA la DGR 2951/2010;

VISTA la DGR 1075/2011;

VISTA la DGR 2790/2012;

VISTA la DGR 258/2013;

VISTA la DGR 2436/2013;

delibera

1. di approvare come integrante e sostanziale al presente atto, l'**Allegato A,** contenente le nuove direttive da fornire alle società a partecipazione regionale, che vanno a sostituire quelle approvate con la precedente DGR 258/2013;

2. di incaricare il Direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie di trasmettere a tutte le società partecipate dalla Regione il presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/8

A) Direttive in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi

A-I Le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione, per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, utilizzeranno la procedura di evidenza pubblica in applicazione della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici, mentre le altre società partecipate, ove non fossero già tenute per legge a tale applicazione, dovranno comunque adottare, per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi le modalità descritte nell'art. 27 del D. Lgs. 163/2006.
Le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione adottano parametri di qualità e prezzo secondo le modalità previste dall'art. 5 della L.R. 39/2013."

A-II. Le società devono adottare apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di servizi, in applicazione del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare dell'art. 125.

B) Direttive in materia di società strumentali

B-I. Le società costituite o partecipate dalla Regione del Veneto per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività, nonché, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di propria competenza, possono operare solo nei limiti appresso indicati:
a) devono operare con gli enti costituenti o partecipanti;
b) non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
c) devono avere oggetto sociale esclusivo.

C) Direttive in materia di personale dipendente

C-I Il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale delle società controllate, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 39/2013, è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Affinché la richiesta del rilascio del nulla osta venga esaminata devono essere, in via preliminare, presenti contemporaneamente ed inderogabilmente le seguenti condizioni:

- l'assunzione prevista o il conferimento dell'incarico non è vietata ai sensi dell'ordinamento giuridico vigente,
- la mancata assunzione o il mancato conferimento dell'incarico arreca un pregiudizio al funzionamento dell'organizzazione aziendale e/o un danno economico alla Società o ai suoi creditori (il danno deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro cessante),
- l'attività che andrà a svolgere il personale da assumere o il dirigente a cui conferire l'incarico è coerente con l'oggetto sociale,
- l'attività da svolgere non può essere svolta dal personale già in organico alla Società,
- la società ha adottato un regolamento per le assunzioni ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale che recepisce i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
- il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.

Una volta accertata la presenza delle su elencate condizioni, anche mediante dichiarazione del legale rappresentante della società interessata, deve essere verificata la presenza dei seguenti presupposti:

- la società nell'ultimo anno ha rispettato le direttive fornitegli dalla Giunta o comunque le deroghe ammesse sono state comunicate anticipatamente o, dove necessario, autorizzate,
- in caso di assunzioni di personale a tempo determinato o di conferimento di incarico dirigenziale, il costo del nuovo personale o dell'incarico dirigenziale è interamente coperto dai ricavi o dai contributi previsti per l'attività/progetto da svolgere,
- in caso di assunzioni a tempo indeterminato, la Società ha presentato un piano decennale di sostenibilità economico- finanziaria,
- la Società ha chiuso in positivo l'ultimo esercizio o comunque ha ridotto le perdite rispetto all'esercizio precedente.

L'assenza di uno dei presupposti di cui sopra può essere superata nel caso vi sia una delle seguenti condizioni discriminanti:

- l'assunzione in questione si configura quale sostituzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della percentuale della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, prevista per l'Amministrazione regionale,
- in caso di assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto il costo da sostenere nell'anno per tale tipologia di contratti non supera il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009,
- l'acquisizione del nuovo personale avviene sulla base dei processi di mobilità di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013,
- il personale deve essere assunto o l'incarico dirigenziale conferito al fine di svolgere un'attività prevista e/o finanziata da normativa comunitaria o nazionale o prevista da una convenzione con l'amministrazione regionale o con altra pubblica amministrazione. In caso di affidamento diretto da parte della Regione Veneto a propria società *in house*, deve essere stato acquisito il parere positivo della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.r. 39/2013.

L'acquisizione di personale al di fuori degli accordi tra società di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013 può aversi solo in via residuale e pertanto la società potrà procedere in tal modo solo dopo aver verificato l'impossibilità di utilizzare lo strumento della mobilità da altra società controllata dalla Regione. Dell'effettuazione di tale verifica deve essere dato conto nella richiesta di nulla osta.
Il nulla osta verrà rilasciato sulla base dei criteri sopra elencati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, istruito dalla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, sentito il parere della Sezione Risorse Umane e della Sezione Affari Legislativi, nonché dell'eventuale Dipartimento/Sezione che ha affidato il servizio che comporta l'assunzione ovvero della Struttura regionale competente per materia.

C-II. Le società adottano un Regolamento per il reclutamento del proprio personale e per il conferimento degli incarichi dirigenziali che recepisca i principi stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per il conferimento di incarichi di diversa natura il regolamento adottato dovrà essere conforme ai principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, dei principi di cui al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo citato nonché dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 46 del DL 112/2008.

C-III Le società controllate informano la Giunta regionale in merito ad eventuali proprie eccedenze di personale ai sensi dell'art. 1 c. 565 della legge 147/2013 anche ai fini di un'eventuale formulazione di appositi piani industriali.



ALLEGATO A Dgr n. del pag. 3/8

D) Direttive in materia di comunicazione alla Regione

D-I. Entro il 31 marzo di ogni anno tutte le società a partecipazione regionale, anche al fine degli adempimenti previsti dal comma 587 art. 1 della legge 296/2006, dall'art. 22 del D.Lgs 33/2013 e dall'art. 13, comma 5 – bis del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, devono comunicare all'amministrazione regionale l'ammontare del trattamento economico complessivo annuo lordo riconosciuto per l'anno precedente a favore di ciascun componente dell'organo amministrativo della società, del direttore generale e delle altre figure apicali. Se tali soggetti hanno diritto ad un gettone di presenza verrà comunicato l'importo complessivo derivante dal numero di sedute partecipate.
Entro la medesima data, o entro le scadenze che saranno di volta in volta comunicate in corso d'anno, le società di cui sopra, devono comunicare alla Regione del Veneto tutte le informazioni a loro disposizione che saranno necessarie a soddisfare le richieste degli organi di controllo e in particolare della Corte dei Conti.

D-II. Nel caso le società regionali possiedano partecipazioni in altre società, esse devono comunicare anche la composizione degli organi di tali società in scadenza nell'anno successivo, i relativi compensi, nonché gli eventuali poteri di nomina o designazione loro spettanti in relazione ai medesimi organi.

D-III. Entro la medesima data le società a partecipazione regionale maggioritaria, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 5/2001 e dell'art. 58 della L.R. 39/2001, quelle partecipate dalla Regione del Veneto con quota di controllo, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 39/2013, quelle a partecipazione regionale maggiore o uguale al 30 % del capitale sociale e quelle per cui altra legge regionale lo preveda, trasmettono, previa condivisione con le strutture regionali competenti per materia, alla Giunta regionale una relazione sul raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi aziendali dell'anno precedente, una sull'individuazione degli obiettivi prefissati per l'anno in corso, nonché un prospetto sugli obiettivi di medio-lungo termine, a valere su di un periodo di 3-5 anni, utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale.

D-IV. Entro la data di cui ai punti precedenti le società a partecipazione regionale con le quali la Regione abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio, trasmettono, previa condivisione con le strutture regionali competenti per materia, alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2007, una relazione sulle attività svolte, utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale, ai fini del controllo e monitoraggio sulle stesse. La Giunta regionale verrà informata annualmente in merito allo svolgimento dell'attività di controllo svolta dalle competenti strutture regionali.

D-V. Entro la medesima data le società a partecipazione regionale in cui la Regione detenga una quota di controllo o almeno il 30% del capitale sociale dovranno trasmettere il budget previsto per l'anno in corso, il preconsuntivo dell'anno precedente, l'ultimo consuntivo approvato e quello del 2009, comprensivi delle indicazioni per le tipologie di spesa considerate dalla DGR 2951/2010, redatti secondo gli schemi predisposti dall'Amministrazione regionale. Nei documenti di budget deve essere presente una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento, come previsto dall'art. 2 della LR 39/2013.
Secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 5, dello statuto regionale, il budget previsto per l'anno in corso deve essere trasmesso dalle società anche al Consiglio regionale.

D-VI Le società trasmetteranno all'Amministrazione regionale i verbali definitivi delle assemblee, non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui si sono tenute, che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, trasmetterà alla competente Commissione consiliare, unitamente ai provvedimenti di partecipazione alle medesime.

D – VII Le società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto forniscono, con aggiornamento della situazione al 31 dicembre di ogni anno, le informazioni previste dal D.Lgs n. 33/2013 necessarie a consentire l'inserimento sul sito istituzionale regionale, dell'elenco delle medesime

società, dell'entità della quota regionale di partecipazione, anche minoritaria, nonché una rappresentazione grafica che evidenzi i collegamenti tra l'Ente e le società medesime ovvero tra le stesse e loro società controllate, indicando se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

D-VIII In adempimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 della L.R. 39/2013, entro la data di cui ai punti precedenti le società controllate trasmettono al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nel secondo semestre dell'anno precedente ed un elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi nel medesimo periodo ed inoltre una relazione riportante le linee generali dell'attività prevista per il primo semestre dell'anno in corso. Parimenti, entro il 30 settembre dovranno essere trasmesse la relazione sull'attività svolta nel primo semestre dell'anno in corso, l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi nel medesimo periodo ed una relazione sulle linee generali dell'attività da svolgere nel secondo semestre.
Al fine di razionalizzare l'attività informativa a carico delle società, la prima relazione semestrale sull'attività svolta nel semestre precedente e quella sulle linee generali del semestre successivo coincideranno con quelle previste al precedente punto D-III, con la specificazione delle linee generali che avranno prioritaria attuazione nel corso del semestre successivo.
Sulle relazioni semestrali e sulle linee generali delle attività previste, le strutture regionali competenti per settore di operatività delle società forniscono un parere al fine di permettere alla Giunta regionale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e di controllo, di fornire alle Società appositi indirizzi correttivi.

E) Direttive in materia di contenimento della spesa di varia natura

E-I. A decorrere dall'anno 2014 il costo annuo complessivo per studi ed incarichi di consulenza, per la formazione, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non può essere superiore a quello sostenuto nell'anno 2013, per le società che abbiano rispettato i relativi limiti dettati dalla DGR 2951/2010. Le altre società devono ridurre progressivamente tali costi, distribuendo nell'arco di tre esercizi la riduzione in quote costanti, fino a raggiungere il rispetto dei succitati limiti per l'anno 2016.
Le deroghe ai limiti in questione sono giustificate solo nel caso la mancata realizzazione delle attività legate ai succitati costi prefiguri un danno alla società medesima o a eventuali suoi creditori e devono essere rappresentate, con le specifiche motivazioni, nella relazione sul rispetto delle direttive di cui alla lett. H.
In ogni caso le società non possono sostenere costi per sponsorizzazioni.
Le proposte di contenimento delle spese di funzionamento, presentate ai sensi dell'art. 2 della LR 39/2013, con le modalità indicate dalla lett. D – V delle presenti direttive, devono comunque prefigurare un equilibrio economico finanziario della società. Per le società che possono raggiungere il rispetto dei limiti succitati entro il 2016, la proposta di contenimento delle spese di funzionamento dovrà presentare almeno la riduzione di uno o più costi riconducibili a spesa di funzionamento.
Sulle proposte forniscono il loro parere le Strutture regionali titolari di somme stanziate a bilancio per l'erogazione di contributi o finanziamenti in favore delle società proponenti.
La Giunta, con il medesimo provvedimento regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio della società, si pronuncia in merito alla proposta di contenimento, tenuto conto dei criteri summenzionati e che l'erogazione di finanziamenti e di contributi è subordinata alla condivisione della medesima proposta, secondo quanto previsto dall'articolo di legge regionale succitato.

E-II. In fase di rinnovo dei contratti di servizio la Regione del Veneto terrà conto del risparmio di spesa conseguito dall'applicazione delle direttive di cui sopra al fine della riduzione dei relativi corrispettivi.

E-III. In sede di approvazione del bilancio societario dovrà essere distribuito, ove possibile, un dividendo

corrispondente al risparmio di spesa conseguito attraverso la riduzione delle spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e per sponsorizzazioni.

F)Direttiva in materia di composizione e compensi agli organi societari

F-I. Le società controllate, anche in via indiretta, adeguano i propri statuti, ove necessario e per quanto riguarda la composizione degli organi sociali, l'attribuzione di deleghe ed il divieto di corrispondere gettoni di presenza, alle disposizioni di cui all'art. 6 della LR 39/2013 e ad eventuale altra normativa statale o regionale vigente in materia.

F – II Nelle società controllate, oltre al rispetto del limite, per quanto riguarda i compensi degli amministratori, previsto dalla lett. b) co. 1 dell'art. 17 della L.R. 47/2012, a partire dal primo rinnovo i compensi annui lordi onnicomprensivi spettanti ai componenti degli organi non possono essere superiori a quelli indicati nell'art. 7 della L.R. 39/2013.

F – III. A decorrere dall'esercizio 2015 le società controllate titolari di affidamento diretto da parte della Regione per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, fatto salvo il caso che il risultato benché negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.
F – IV. Fatto salvo quanto previsto dalla DGR 2436/2013, i rimborsi spese dovuti per l'espletamento dell'incarico ai componenti degli organi delle società controllate non possono ricomprendere spese diverse da quelle ammissibili per le missioni dei dipendenti regionali né prevedere limiti superiori alle medesime. A tal fine, ove fosse necessario, le società controllate adeguano i propri statuti e regolamenti.

G) Direttive in materia di società indirette

G-I. Le società partecipate dalla Regione del Veneto forniranno alle proprie società controllate, fatta eccezione per quelle quotate in mercati regolamentati, le medesime direttive a loro trasmesse dalla Giunta Regionale in materia di personale, di compensi agli organi societari, di costi relativi per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e costi per sponsorizzazioni.
Le eventuali deroghe volte ad evitare un danno per la società o i creditori saranno comunicate all'organo amministrativo della società controllante.

H) Direttive in materia di applicazione delle linee di indirizzo dettate dalla Regione

Linee di indirizzo
H-I. Anche al fine della rideterminazione dei corrispettivi dei contratti di servizio in fase di rinnovo, il Consiglio di Amministrazione o, dove previsto, l'Amministratore Unico delle società, illustra, in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto o delle norme cogenti nelle materie trattate ai sensi della lettera I). A tal fine la documentazione relativa al bilancio di esercizio, corredata della relativa convocazione, dovrà pervenire alla Giunta regionale, anche in formato elettronico, con congruo anticipo (almeno 20 giorni lavorativi) rispetto alla data prevista per l'assemblea, che l'Amministrazione regionale, per il tramite del responsabile della Struttura competente, si riserva di chiedere il posticipo o la variazione per esigenze istruttorie o di approvazione del relativo atto di partecipazione.
L'organo amministrativo riporterà nel medesimo documento i dati di cui sopra anche in relazione alle proprie società controllate, ove presenti.
Conseguentemente, nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione di un rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio verrà riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e verranno formulate le opportune osservazioni.

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 6/8

I) Direttive in materia di adempimento a disposizioni normative cogenti nelle materie trattate

I-I. Le direttive del presente provvedimento si applicano alle società a partecipazione regionale qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti più restrittive nelle materie trattate.

L) Direttive in materia di requisiti per la nomina negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale diretta ed indiretta

L-I) Le persone nominate o designate dalla Giunta regionale negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti previsti dalla legge e dai rispettivi statuti societari, di provate capacità professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere.

L-II) Non potrà essere nominata o designata dalla Giunta regionale quale componente dell'organo amministrativo di una società a partecipazione regionale una persona che ricopra al momento della designazione o della nomina l'incarico di consigliere in altra società a partecipazione regionale, anche indiretta.

L-III) Le società a partecipazione regionale si asterranno dal nominare o designare consiglieri propri o di altra società a partecipazione regionale negli organi amministrativi di società da loro partecipate.

L-IV) La persone nominata o designata da una società a partecipazione regionale per ricoprire l'incarico di componente dell'organo amministrativo di una propria società partecipata, dovrà essere in possesso oltre ai requisiti previsti dalla legge e dai rispettivi statuti societari, di provate capacità professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere.

M) Direttive in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale

M –I) Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate controllate, anche in via indiretta, dalla Regione dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013 ed inoltre non potrà essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione, secondo quanto previsto all'art. 23 – bis c. 5 – ter del decreto legge 201/2011, come fissato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, e s.m.i..

M – II) I componenti, di nomina o designazione regionale, degli organi amministrativi di società controllate dalla Regione, all'atto del loro insediamento in carica, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di presa d'atto della possibilità di essere revocati per giusta causa, su decisione dell'organo regionale competente alla nomina o designazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. 39/2013, di inottemperanza da parte della società alle direttive fornite col presente provvedimento ed in caso di un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari.

M – III) Le società partecipate totalmente o in via maggioritaria dalla Regione, a partire dall'anno 2013, devono ridurre le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi del 50% rispetto a quelle effettuate nell'anno 2011. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge.
Al fine di monitorare il rispetto di tale direttiva le società di cui sopra trasmetteranno alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno una relazione attestante gli importi delle spese in questione effettuate nell'anno precedente e nell'anno 2011.

M – IV) Le società a partecipazione regionale sono tenute a recepire i criteri di utilizzo delle auto di

ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 7/8	

servizio di cui all'Allegato A della DGR n. 2436 del 20/12/2013 nei propri statuti o atti di ordinamento interno, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'utilizzo di auto aziendale, in via ordinaria, per gli organi e le strutture di vertice aziendale nel tragitto abitazione-luogo di lavoro, nonché misure per il contenimento della spesa pubblica (per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi). Detti criteri si applicano qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti, vigenti o successive alla data di adozione della presente direttiva, più restrittive.
Le società a partecipazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano alla Giunta Regionale, pubblicano e aggiornano nel proprio sito internet aziendale, i dati e le informazioni al 31 dicembre dell'anno precedente relativi all'utilizzo delle auto aziendali da parte del proprio personale, secondo le disposizioni emanate dalla Regione del Veneto. In particolare, le società si impegnano ad indicare in appositi prospetti riepilogativi le seguenti informazioni relative alle auto di servizio: tipo di veicolo (autovettura o autocarro/altro), marca e modello, anno di immatricolazione, titolo di possesso (proprietà, comodato d'uso, noleggio), settore/area di attività di impiego, se rientra o meno in un piano di riduzione e la proposta di razionalizzazione (mantenere, rottamare, vendere, sostituire con veicolo di cilindrata inferiore). Le società sono tenute, inoltre, a riportare i dati relativi al numero di missioni autorizzate annualmente mediante l'uso dell'auto propria, distinguendo se effettuate dai componenti degli organi sociali o dai dipendenti, nonché indicando l'importo globale dei relativi rimborsi spese, distinto tra componenti degli organi sociali e dipendenti.
Il mancato invio alla Giunta Regionale o la mancata pubblicazione via web nei termini stabiliti delle informazioni inerenti le auto di servizio o il mancato recepimento dei criteri di utilizzo comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti."

M-V) Le società monitorano l'applicazione dei commi da 471 a 475 dell'art. 1 della legge 147/2013 richiedendo apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai propri dipendenti, ai componenti degli organi sociali nonché ai lavoratori autonomi a cui debbano pagare delle prestazioni e, con cadenza annuale, relazionano in merito alla Giunta regionale.

N) Direttive in materia di trasparenza e pubblicità e per l'aggiornamento modelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

N – I. Nei siti web delle società controllate, anche in via indiretta, deve essere sempre possibile reperire facilmente da parte di chiunque le informazioni complete di cui all'art. 11, c. 1, della L.R. 39/2013.
Le strutture regionali prima di procedere all'eventuale erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate devono verificare che il loro sito web sia conforme a quanto sopra indicato.

N – II Le società a partecipazione regionale devono aggiornare i propri modelli di organizzazione ex art. 6 del D.Lgs 231/2001 alle modificazioni normative introdotte dalla L. 190/2012 e ad eventuali successive leggi in materia. Gli organi amministrativi delle medesime società, annualmente, in sede di approvazione del bilancio, relazionano all'assemblea in merito al funzionamento del sistema di controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al DLgs 231/2001 e s.m.i..

O) Direttive relative all'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere forniti da società in house nonché all'affidamento alle medesime società di funzioni o servizi rivolti al pubblico.

O – I. L'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere effettuata presso una società in house deve essere preceduta da una verifica dell'impossibilità di produrli tramite l'organizzazione regionale e da una indagine di mercato che ne dimostri la convenienza svolte dalla competente struttura regionale e previo parere favorevole della competente commissione consiliare.

O – II. I medesimi presupposti devono sussistere, ai sensi dell'art. 3, c. 2, della L.R. 39/2013 anche per l'affidamento alle medesime società di funzioni o servizi rivolti al pubblico.

ALLEGATO A Dgr n. **del** pag. 8/8

O – III. In applicazione del comma 3 dell'articolo di legge succitato, entro il 15 aprile di ogni anno le strutture regionali competenti trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa il raggiungimento delle finalità, la stima dei costi e gli effetti prodotti dalle acquisizioni e dagli affidamenti alle società in house effettuati nell'anno precedente. La Giunta, entro il 30 settembre di ogni anno, con apposito atto informerà la competente commissione consiliare della propria valutazione.

(Codice interno: 286010)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2102 del 10 novembre 2014

DGR n. 3012 del 30/12/2013. Assegnazione alle Aziende ULSS della somma spettante a ciascuna quale finanziamento per l'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla ripartizione dell'importo impegnato dalla DGR n. 3012 del 30/12/2013, assegnando alle Aziende ULSS la somma spettante a ciascuna quale finanziamento per l'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con DGR n. 3012 del 30/12/2013, la Giunta regionale ha approvato il quadro economico finalizzato allo sviluppo delle Cure Primarie, stabilendo al punto 4 del dispositivo di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore (ex U.C.) Assistenza Distrettuale e Cure Primarie le modalità di assegnazione e di liquidazione della somma spettante a ciascuna Azienda ULSS, derivante dalla ripartizione dell'importo impegnato dalla DGR n. 3012 del 30/12/2013, finanziamento per l'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie, garantendo comunque: 50%, in acconto, entro il primo semestre 2014 e il restante 50%, a saldo di quanto dovuto, previa relazione sullo sviluppo del progetto elaborato da ciascuna Azienda ULSS e sul consuntivo di spesa, e comunque entro il 31/12/2014.

In attesa del completamento del percorso di approvazione del contratto di esercizio tipo per le Medicine di Gruppo Integrate, al fine di non interrompere lo sviluppo delle stesse, si rende necessario modificare parzialmente le modalità di liquidazione del suddetto finanziamento (punto 4 del dispositivo della citata DGR n. 3012/2013) nel modo seguente:

- prima rata pari al 50%, in acconto (entro il primo trimestre 2015), alla attivazione di Medicine di Gruppo Integrate documentata da appositi provvedimenti aziendali ed autorizzate da una apposita Commissione tecnica regionale, temporaneamente istituita con Decreto del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale;
- seconda rata pari al 50%, a saldo di quanto dovuto, previa rendicontazione sulle attività e sugli obiettivi conseguiti dalle Medicine di Gruppo Integrata costituite e sul consuntivo di spesa, entro il 2015;

Preso atto dell'avvenuta presentazione da parte dell'Azienda ULSS n. 22 del Piano Aziendale, con nota prot. n. 57920 del 5 ottobre 2012, agli atti della struttura competente, con il presente provvedimento, si propone la ripartizione dell'importo di Euro 8.267.404,40.= (ottomilioniduecentosessantasettemilaquattrocentoquattro/40), previsto per il finanziamento dell'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate, assegnando:

- alla Azienda ULSS n. 22 la somma pari a Euro 383.092,85= (trecentoottantatremilanovantadue/85) relativa al finanziamento della fase di avvio del Progetto e non ancora erogata, come da Tabella 1);
- alle Aziende ULSS la somma assegnata a ciascuna a seguito della ripartizione del restante importo pari a Euro 7.884.311,55= (settemilioniottocentoottantaquattromilatrecentoundici/55), relativa al finanziamento della fase di avanzamento del Progetto, secondo le modalità e la ripartizione di cui alla Tabella 1) di seguito riportata:

Tabella 1)

PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE - DD.G.R. n. 41 e n. 1666 del 2011 e D.G.R. n. 953/2013 -					
AULSS N.	**DA PIANI (dati riferiti alla data del 30/11/2012)**		**2012 I° ASSEGNAZIONE *****	**2013 II° ASSEGNAZIONE** *[Euro 8.267.404,40.=]*	
	TOTALE Medici	**Totale ASSISTITI**	**Finanziamento Fase d'avvio [liquidato]**	**Finanziamento Fase d'avvio [non ancora liquidato]**	**Finanziamento Fase di avanzamento**
1	87	114.705	242.213,48	-	207.332,25
2	56	73.833	125.973,18	-	133.455,24
3	117	155.776	231.779,94	-	281.569,67

4	121	164.213	226.699,33	-	296.819,79
5	120	182.102	197.392,97	-	329.154,68
6	209	275.555	458.857,94	-	498.074,02
7	147	189.485	396.649,28	-	342.499,67
8	162	214.727	361.551,80	-	388.125,19
9	258	340.159	736.058,75	-	614.847,35
10	147	193.812	296.600,03	-	350.320,00
12	227	299.287	419.379,77	-	540.970,35
13	180	237.320	315.935,96	-	428.963,27
14	57	75.151	56.757,95	-	135.838,37
15	176	232.046	357.178,36	-	419.430,75
16	313	412.674	826.733,70	-	745.919,46
17	137	180.627	226.112,07	-	326.488,71
18	122	160.850	299.557,70	-	290.741,77
19	56	67.219	115.385,40	-	121.500,31
20	303	399.489	698.421,23	-	722.088,17
21	100	131.845	184.733,06	-	238.312,93
22	198	261.052	-	383.092,85	471.859,60
Totale	**3.293**	**4.361.928**	**6.773.971,90**	**383.092,85**	**7.884.311,55**

Si rinvia a successivi provvedimenti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la liquidazione a favore delle Aziende sanitarie della somma assegnata a ciascuna come da Tabella 1).

Si dà atto che la spesa di Euro 8.267.404,40.= (ottomilioniduecentosessantasettemilaquattrocentoquattro/40) è stata impegnata con DGR n. 3012 del 30/12/2013 con il n. 5326 nel capitolo di spesa capitolo 101703 (ex Cap. 060009) ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione. (Art. 20, c.1, punto B, lett. A), D.Lgs. n. 118/2011)" del bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità, a favore delle Aziende ULSS (codice SIOPE 1.05.03 - codice Gestionale 1538).

Si prende atto che, ai sensi della DGR n. 2727 del 24/12/2012 ad oggetto: "DGR n. 1102/2012 integrazioni alle linee guida regionali attuative del titolo II del Decreto legislativo n. 118/2011", il suddetto importo, trattandosi di finanziamento regionale a gestione sanitaria, in applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 118/2011, è da imputarsi nel conto di tesoreria unica intestata a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia.

Si dà atto che l'importo di Euro 8.267.404,40.= è finanziato con una quota parte del Fondo sanitario regionale 2013 incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008 e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo di uscita 101703 (ex Cap. 060009) rientra tra quelli individuati nell'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione accentrata regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. 29/11/2001 n. 39 - art. 42 - 1° comma;
- VISTA la DGR n. 41/2011;
- VISTA la DGR n. 1666/2011;
- VISTA la DGR n. 1510/2012;
- VISTA la DGR n. 1666/2012;
- VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016" e s.m.i.;
- VISTA la Legge 8/11/2012, n.189 (c.d. "legge Balduzzi");
- VISTA la DGR n. 953 del 18/06//2013;
- VISTA la DGR n. 3012 del 30/12/2013;
- VISTA la DGR n. 2727 del 24/12/2012 "DGR 1102/2012: integrazioni alle linee guida regionali attuative del titolo II

del decreto legislativo n, 118/2011";
- VISTA la DGR n. 30.12.2013, n. 2782 "Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 - individuazione per l'anno 2014 del responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore";
- VISTO l'art. 2, co. 2, della LR n. 54 del 31/12/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto".

delibera

1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che, in attesa del completamento del percorso di approvazione del contratto di esercizio tipo per le Medicine di Gruppo Integrate, al fine di non interrompere lo sviluppo delle stesse, si rende necessario posticipare a tutto il 2015 l'impiego delle risorse già impegnate nella DGR n. 3012/2013;

3. di prendere atto, conseguentemente, della necessità di modificare parzialmente le modalità di liquidazione del suddetto finanziamento (punto 4 del dispositivo della citata DGR n. 3012/2013) nel modo seguente:

- prima rata pari al 50%, in acconto (entro il primo trimestre 2015), alla attivazione di Medicine di Gruppo Integrate documentata da appositi provvedimenti aziendali ed autorizzate da una apposita Commissione tecnica regionale, temporaneamente istituita con Decreto del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale;
- seconda rata pari al 50%, a saldo di quanto dovuto, previa rendicontazione sulle attività e sugli obiettivi conseguiti dalle Medicine di Gruppo Integrata costituite e sul consuntivo di spesa, entro il 2015;

4. di prendere atto dell'avvenuta presentazione da parte dell'Azienda ULSS n. 22 del Piano Aziendale con nota prot. n. 57920 del 5 ottobre 2012, agli atti;

5. di ripartire l'importo di Euro 8.267.404,40.= (ottomilioniduecentosessantasettemilaquattrocentoquattro/40), previsto per il finanziamento relativo all'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate, assegnando:

- alla Azienda ULSS n. 22 la somma pari a Euro 383.092,85= (trecentoottantatremilanovantadue/85), relativa al finanziamento della fase di avvio del Progetto e non ancora erogata, come dalla seguente Tabella 1);
- alle Aziende ULSS la somma indicata per ciascuna, derivante dalla ripartizione del restante importo pari a Euro 7.884.311,55= (settemilioniottocentoottantaquattromilatrecentoundici/55), relativa al finanziamento della fase di avanzamento del Progetto, secondo le modalità e la ripartizione di cui alla Tabella 1) di seguito riportata:

Tabella 1)

PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE - DD.G.R. n. 41 e n. 1666 del 2011 e D.G.R. n. 953/2013 -					
AULSS N.	**DA PIANI (dati riferiti alla data del 30/11/2012)**		**2012 I° ASSEGNAZIONE *****	**2013 II° ASSEGNAZIONE** *[Euro 8.267.404,40.=]*	
	TOTALE Medici	**Totale ASSISTITI**	**Finanziamento Fase d'avvio [liquidato]**	**Finanziamento Fase d'avvio [non ancora liquidato]**	**Finanziamento Fase di avanzamento**
1	87	114.705	242.213,48	-	207.332,25
2	56	73.833	125.973,18	-	133.455,24
3	117	155.776	231.779,94	-	281.569,67
4	121	164.213	226.699,33	-	296.819,79
5	120	182.102	197.392,97	-	329.154,68
6	209	275.555	458.857,94	-	498.074,02
7	147	189.485	396.649,28	-	342.499,67
8	162	214.727	361.551,80	-	388.125,19
9	258	340.159	736.058,75	-	614.847,35
10	147	193.812	296.600,03	-	350.320,00
12	227	299.287	419.379,77	-	540.970,35
13	180	237.320	315.935,96	-	428.963,27

14	57	75.151	56.757,95	-	135.838,37
15	176	232.046	357.178,36	-	419.430,75
16	313	412.674	826.733,70	-	745.919,46
17	137	180.627	226.112,07	-	326.488,71
18	122	160.850	299.557,70	-	290.741,77
19	56	67.219	115.385,40	-	121.500,31
20	303	399.489	698.421,23	-	722.088,17
21	100	131.845	184.733,06	-	238.312,93
22	198	261.052	-	383.092,85	471.859,60
Totale	**3.293**	**4.361.928**	**6.773.971,90**	**383.092,85**	**7.884.311,55**

6. di dare atto che la spesa di Euro 8.267.404,40.= (ottomilioniduecentosessantasettemilaquattrocento-quattro/40) è stata impegnata con DGR n. 3012 del 30/12/2013 con il n. 5326 nel capitolo di spesa capitolo 101703 ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione. (Art. 20, c.1, punto B, lett. A), D.Lgs. n. 118/2011)" del bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità, a favore delle Aziende ULSS (codice Siope 1.05.03 - codice Gestionale 1538);

7. di rinviare a successivi provvedimenti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la liquidazione a favore delle Aziende sanitarie della somma assegnata a ciascuna di essa come da Tabella 1);

8. di dare atto ai sensi della DGR n. 2727 del 24/12/2012 ad oggetto: "DGR n. 1102/2012 integrazioni alle linee guida regionali attuative del titolo II del Decreto legislativo n. 118/2011", il suddetto importo, trattandosi di finanziamento regionale a gestione sanitaria, in applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 118/2011, è da imputarsi nel conto di tesoreria unica intestata a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;

9. di dare atto che la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;

10. di dare atto che la spesa impegnata con DGR n. 3012/2013 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;

11. di dare atto che l'importo impegnato con DGR n. 3012 del 30/12/2013 è di natura non commerciale;

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 286011)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2103 del 10 novembre 2014

Decreto del Ministro della Salute del 7/10/2011 recante "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2009", in attuazione della Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, commi 805, 806, 807. DGR n. 842/2010, Allegato A) di approvazione del Progetto regionale "Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie". Impegno di spesa e assegnazione alle Aziende ULSS della somma spettante a ciascuna (Esercizio 2014).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad impegnare l'importo erogato dal Ministero della Salute per il progetto regionale attuativo del Piano Sanitario Nazionale presentato nel 2010 nell'ambito della linea progettuale "Sperimentazione del modello assistenziale Casa della Salute" ai fini dell'accesso al fondo istituito per gli anni 2007-2008 e 2009 con L. n. 296 del 27/12/2006, e riferito all'anno 2009 e si provvede alla ripartizione del medesimo importo tra le Aziende ULSS.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Legge n. 296 del 27/12/2006 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'art. 1, commi 805 e 806, ha istituito un fondo di 60,5 milioni di euro per il triennio 2007-2008-2009 da assegnare alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per il cofinanziamento di progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale prevedendo che le suddette risorse vengano assegnate con Decreto del Ministro della Salute.

Con Decreto del Viceministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 14/10/2009 recante "Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale e linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano - Anno 2009", sono state definite le linee guida per l'accesso al cofinanziamento per l'anno 2009.

In attuazione delle suddette disposizioni, con DGR n. 842 del 15/03/2010, successivamente integrata con DGR n. 1418 del 18/05/2010, sono stati approvati nove progetti tra i quali il progetto di cui all'Allegato A) alla DGR n. 842/2010, denominato "Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie".

Il suddetto progetto è stato predisposto in coerenza con la linea progettuale "Sperimentazione del modello assistenziale Casa della Salute" di cui al citato Decreto del 14/10/2009.

Con Decreto del Ministro della Salute del 7/10/2011, previa Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 190 del 22/09/2011, è stata, infine, approvata la "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2009", che ha assegnato alla Regione del Veneto, per cinque dei nove progetti presentati, il finanziamento complessivo di Euro 4.762.276,00.= di cui si attesta l'avvenuta riscossione come da bolletta Entrata da Tesoreria Provinciale VE n. 20883/11, reversale n. 007580 del 10/01/2012. Per il progetto "Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie" di cui all'Allegato A) della DGR n. 842/2010, è stata erogata la somma di Euro 2.625.307,00.= (duemilioni seicento venti cinquemila trecentosette /00).

Nel bilancio regionale per l'anno 2014, a seguito della L.R. n. 12 del 2/04/2014 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", il citato importo di Euro 2.625.307,00.= (duemilioni seicentoventi cinquemila trecentosette/00) trova capienza ed imputazione al capitolo di spesa n. 101579 "Realizzazione del progetto attuativo del piano sanitario nazionale 2006-2008 'Casa della Salute' (Art. 1 commi 805, 806, 807 L. 27/12/2006, n. 296)" UPB U0249 - (codice SIOPE 10.05.03 - codice Gestionale 1538).

Vista la Legge Regionale n. 12 del 2/04/2014, si dà atto che gli oneri di spesa evidenziati corrispondono al finanziamento statale ottenuto pari ad Euro 2.625.307,00.= (duemilioniseicentoventicinquemilatrecentosette/00), giusta riscossione avvenuta con bolletta Entrata da Tesoriere Provinciale VE n. 20883/11, reversale n. 007580 del 10/01/2012.

Considerato, inoltre, che la realizzazione del progetto "Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie" coinvolge tutte le Aziende sanitarie, con il presente provvedimento, si propone, quindi, di ripartire l'importo di Euro 2.625.307,00.= (duemilioniseicentoventicinquemilatrecentosette/00), assegnando a ciascuna Azienda ULSS una somma spettante quale finanziamento per la realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'approvato progetto "Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie" ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate, secondo le modalità di ripartizione di cui alla Tabella A) di seguito riportata:

Tabella A)

AULSS n.	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2013	Ripartizione somma erogata per il Progetto di cui all'Allegato A), DGR n. 842/2010
1	125.778	67.004,81
2	83.767	44.624,59
3	180.628	96.224,66
4	188.283	100.302,65
5	181.146	96.500,61
6	320.186	170.570,38
7	217.607	115.924,21
8	251.764	134.120,42
9	418.463	222.924,78
10	216.137	115.141,11
12	303.684	161.779,39
13	270.437	144.067,96
14	67.560	35.990,75
15	258.128	137.510,67
16	491.454	261.808,75
17	184.746	98.418,41
18	173.313	92.327,79
19	73.350	39.075,22
20	472.348	251.630,55
21	155.298	82.730,79
22	294.015	156.628,50
TOTALI REGIONE VENETO	4.928.092	2.625.307,00

Si rinvia a successivi provvedimenti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la liquidazione a favore delle Aziende ULSS della somma pari ad Euro 2.625.307,00.= (duemilioniseicentoventicinquemilatrecentosette/00), secondo la ripartizione di cui alla sopra riportata Tabella A), prevedendo una:

. prima rata, pari al 50%, in acconto (entro il primo trimestre 2015), alla attivazione di Medicine di Gruppo Integrate documentata da appositi provvedimenti aziendali ed autorizzate da una apposita Commissione tecnica regionale, temporaneamente istituita con Decreto del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale;

. seconda rata, pari al restante 50%, a saldo di quanto dovuto, previa rendicontazione sulle attività e sugli obiettivi conseguiti dalle Medicine di Gruppo Integrata costituite e sul consuntivo di spesa, entro il 2015;

Ciò premesso, con il presente provvedimento, si propone, pertanto, di impegnare la somma di Euro 2.625.307,00.= (duemilioni seicento venticinquemila trecento sette/00) nel Capitolo di spesa 101579 <Realizzazione del progetto attuativo del piano sanitario nazionale 2006-2008 "Casa della Salute" (Art. 1 commi 805, 806, 807 L. 27/12/2006, n. 296)> del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità UPB U0249 - (codice SIOPE 10.05.03 - codice Gestionale 1538).

Si dà atto che, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 1102 del 12/06/2012 "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" come integrata dalla D.G.R. n. 2727 del 24/12/2012 recante "DGR 1102/2012: integrazioni alle linee guida regionali attuative del Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011", il capitolo 101579 rientra tra quelli di cui all'Allegato 2) alla medesima delibera ed è alimentato da fondi statali a gestione sanitaria a valere sul conto di tesoreria unica intestata a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 805, 806, 807;

- VISTO il Decreto del Viceministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 14/10/2009;

- VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 7/10/2011;

- VISTA la DGR n. 842 del 15.03.2012;

- VISTA la LR n.39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" art. 42, comma 1;

- VISTA la LR n. 12 del 2/04/2014 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";

- VISTA la DGR n. 516 del 15/04/2014, "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014";

- VISTA la DGR n. 1102 del 12/06/2012 "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)";

- VISTA la DGR n. 2727 del 24/12/2012 "DGR 1102/2012: integrazioni alle linee guida regionali attuative del titolo II del decreto legislativo n. 118/2011";

- VISTA la DGR 30/12/2013, n. 2782 "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - individuazione per l'anno 2014 del responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore";

- VISTO l'art. 2, c. 2 della LR n. 54 del 31/12/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto".

delibera

1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto dell'avvenuta erogazione statale di cui al Decreto del Ministro della Salute del 7/10/2011 recante "Ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2009" e della relativa riscossione con bolletta Entrata da Tesoriere Provinciale VE n. 20883/11, reversale n. 007580 del 10/01/2012;

3. di dare atto che l'erogazione statale di cui al punto 2, pari complessivamente a Euro 4.762.276,00.= (quattromilionisettecentosessantaduemiladuecentosettantasei/00), è stata disposta a favore della Regione del Veneto da parte del Ministero della Salute per cinque dei nove progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale approvati a norma dell'art. 1, c. 805 e 806 della L. n. 296/2006, con DGR n. 842 del 15/03/2010, integrata con DGR n. 1418 del 18/05/2010;

4. di dare atto in particolare che il finanziamento statale erogato per il progetto "Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie" di cui all'allegato A) della DGR n. 842 del 15/03/2010 è pari ad Euro 2.625.307,00.= (duemilioni seicentoventi cinquemila trecento sette/00);

5. di ripartire l'importo di Euro 2.625.307,00.= (duemilioniseicentoventicinquemila-trecentosette/00), secondo le modalità di ripartizione di cui alla Tabella A), di seguito riportata, assegnando alle Aziende ULSS la somma ivi indicata per ciascuna, quale finanziamento per la realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'approvato progetto "Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie" ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate:

Tabella A)

AULSS n.	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2013	Ripartizione somma erogata per il Progetto di cui all'Allegato A), DGR n. 842/2010
1	125.778	67.004,81
2	83.767	44.624,59
3	180.628	96.224,66

4	188.283	100.302,65
5	181.146	96.500,61
6	320.186	170.570,38
7	217.607	115.924,21
8	251.764	134.120,42
9	418.463	222.924,78
10	216.137	115.141,11
12	303.684	161.779,39
13	270.437	144.067,96
14	67.560	35.990,75
15	258.128	137.510,67
16	491.454	261.808,75
17	184.746	98.418,41
18	173.313	92.327,79
19	73.350	39.075,22
20	472.348	251.630,55
21	155.298	82.730,79
22	294.015	156.628,50
TOTALI REGIONE VENETO	4.928.092	2.625.307,00

6. di demandare a successivi provvedimenti della competente Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la liquidazione a favore delle Aziende ULSS della somma pari ad Euro 2.625.307,00.= (duemilioniseicentoventicinquemilatrecentosette/00), secondo la ripartizione di cui alla sopra riportata Tabella A), prevedendo una:

- prima rata, pari al 50%, in acconto (entro il primo trimestre 2015), alla attivazione di Medicine di Gruppo Integrate documentata da appositi provvedimenti aziendali ed autorizzate da una apposita Commissione tecnica regionale, temporaneamente istituita con Decreto del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale;
- seconda rata, pari al restante 50%, a saldo di quanto dovuto, previa rendicontazione sulle attività e sugli obiettivi conseguiti dalle Medicine di Gruppo Integrata costituite e sul consuntivo di spesa, entro il 2015;

7. di impegnare la somma di Euro 2.625.307,00.= (duemilioniseicentoventicinquemilatrecentosette/00) per il cofinanziamento del progetto in oggetto nel capitolo n. 101579 "Realizzazione del progetto attuativo del piano sanitario nazionale 2006-2008 "Casa della Salute" (Art. 1 commi 805, 806, 807 L. 27/12/2006, n. 296)" UPB U0249, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità (codice SIOPE 1.05.03 - codice Gestionale 1538);

8. di dare atto che il capitolo di spesa 101579 è incluso nell'Allegato A2 della DGR n. 1102 del 12/06/2012 "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" come integrata dalla D.G.R. n. 2727 del 24/12/2012 recante "DGR 1102/2012: integrazioni alle linee guida regionali attuative del Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011", il capitolo 101579 ed è alimentato da fondi statali a gestione sanitaria a valere sul conto di tesoreria unica intestata a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;

9. di dare atto che la spesa che si impegna con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

10. di dare atto che la spesa che si impegna con il presente provvedimento è di natura non commerciale;

11. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 286012)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2104 del 10 novembre 2014

Accreditamento istituzionale dell'Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Emmanuel per la sede operativa di Cavarzere (VE), Via Cavour n.18, Centro Diurno Diffuso per utenti adulti, per una capacità recettiva pari a n.20 posti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si provvede all'accreditamento istituzionale della struttura socio sanitaria Centro Diurno Diffuso per persone adulte che presentano disabilità sociali, relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale. L'unità d'offerta è ubicata a Cavarzere (VE), Via Cavour n.18 e dotata di una capacità recettiva pari a n.20 posti. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento del 10.7.2012 prot. reg. n.336814/2012; parere del Servizio Tutela Salute Mentale del 29.5.2014, prot. reg. n. 233248/2014; parere dell'Azienda U.L.S.S. n.14 Chioggia del 12.5.2014, prot. reg. n. 209591/2014; report di verifica dell'Azienda U.L.S.S n.12 Veneziana del 9.7.2014 prot. reg. n. 373591/2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i Centri Diurni - C.D. - per pazienti adulti che presentano disabilità sociali, relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.

In data 10.7.2012 l'Impresa Sociale Società Cooperativa Emmanuel ha presentato richiesta di accreditamento istituzionale per la seguente unità d'offerta per utenti adulti ubicata a Cavarzere (VE), Via Cavour n.18:

Centro Diurno Diffuso dotato di una capacità recettiva pari a n.20 posti.

Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
2. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
3. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- per il C.D. in oggetto è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 75 del 12.6.2012 per complessivi n. 20 posti;
- l'Azienda U.L.S.S. n.14 Chioggia con nota del 12.5.2014, n. prot. reg. 209591/2014, ha confermato la congruità dell'istanza di accreditamento con la programmazione attuativa locale;
- il Servizio Tutela Salute Mentale, con nota del 29.5.2014, n. prot. reg. 233248/2014, ha confermato la congruità della suddetta struttura con la programmazione regionale;
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana del 9.7.2014, n. prot. reg. 373591/2014 conclusosi con il rilascio del seguente parere:

"punteggio: 92,58%" con le seguenti prescrizioni:

REQUISITI GENERALI

Codice requisito GENER02.AC.3.8
Prescrizione: Manca evidenza delle linee guida
Tempo Consigliato: 3 ANNI
Codice requisito GENER03.AC.1.2
Prescrizione: Attivare le iniziative
Tempo Consigliato: 3 ANNI
Codice requisito GENER03.AC.2.5
Prescrizione: Non sono state prodotte evidenze in merito al requisito
Tempo Consigliato: 3 ANNI

- dal verbale redatto dall'Azienda U.LS.S. non si evincono situazioni di incompatibilità ;
- il Legale Rappresentante dell'Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Emmanuel ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite sia alle persone fisiche che compongono la Società sia al personale che opera nella struttura ai sensi della vigente normativa;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 30.9.2014 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento prevedendo come termine di adeguamento alle prescrizioni 6 mesi.

Tutto ciò premesso si propone di accreditare l'Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Emmanuel per l'unità d'offerta Centro Diurno Diffuso per utenti adulti, ubicata a Cavarzere (VE) Via Cavour n.18, dotata di una capacità recettiva pari a n.20 posti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTE le DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004 e n. 1616 del 17.6.2008;
- VISTO il decreto di autorizzazione all'esercizio del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 75 del 12.6.2012;

- VISTA la domanda di accreditamento istituzionale del 10.7.2012 prot. reg. n.336814 presentata dall'Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Emmanuel;
- Vista la comunicazione dell'Azienda U.L.S.S. n.14 Chioggia del 12.5.2014, n. prot. reg. 209591/2014;
- VISTA la nota del Servizio Tutela Salute Mentale del 29.5.2014, n. prot. reg. 233248/2014;
- VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana del 9.7.2014 n. prot. reg. 373591/2014;
- VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 30.9.2014;

delibera

1. di accreditare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Emmanuel per l'unità d'offerta Centro Diurno Diffuso per utenti adulti, ubicato a Cavarzere (VE), Via Cavour n.18, dotato di una capacità recettiva pari a n.20 posti, con le seguenti prescrizioni:

   REQUISITI GENERALI

   Codice requisito GENER02.AC.3.8
   Prescrizione: Manca evidenza delle linee guida
   Tempo di adeguamento: 6 mesi
   Codice requisito GENER03.AC.1.2
   Prescrizione: Attivare le iniziative
   Tempo di adeguamento: 6 mesi
   Codice requisito GENER03.AC.2.5
   Prescrizione: Non sono state prodotte evidenze in merito al requisito
   Tempo di adeguamento: 6 mesi

2. di incaricare l'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana di verificare l'ottemperanza alle suddette prescrizioni da parte della Società Cooperativa Sociale Emmanuel;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 22/2002 e s.m. il mantenimento dei requisiti di accreditamento è da verificarsi con periodicità triennale e che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. 22/2002 e s.m., l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
6. di dare atto che l'accreditamento delle strutture, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
7. di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.L.S.S. n.14 Chioggia;
8. di notificare copia del presente atto all'Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Emmanuel e di inviarne copia all' Azienda Ulss n. 14 Chioggia nonché al Settore Tutela Salute Mentale della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 286013)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2105 del 10 novembre 2014

Approvazione progetti "Conservazione di tessuto adiposo" e "Prelievo e conservazione di derma omologo" - Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'approvazione della realizzazione dei progetti "Conservazione di tessuto adiposo" e "Prelievo e conservazione di derma omologo", presentati dalla Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV), prevedendo l'assegnazione di un finanziamento regionale per l'avvio di due nuovi progetti di banking tessutale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Da tempo, la Regione del Veneto riconosce l'importanza degli investimenti in materia di trapianti d'organo, raccolta e conservazione di tessuti e ciò è testimoniato dai numerosi interventi realizzati in generale nel sistema trapianti del Veneto e, nello specifico, nell'organizzazione diffusa e consolidata sul territorio della raccolta e conservazione dei tessuti, in grado di assicurare l'efficiente erogazione delle correlate prestazioni.

In questo contesto, si inserisce, tra gli altri, la Banca dei Tessuti di Treviso, oggi Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV), istituita con DGRV n. 3948 del 15.12.2000 presso l'ULSS 9 di Treviso, e dedicata prevalentemente al coordinamento generale di rete e alla selezione, raccolta, conservazione e distribuzione di homograft cardiaci, segmenti vascolari, membrana amniotica e tessuto osseo prelevato da cadavere.

In questi anni, la Fondazione ha svolto un'importante attività nell'ambito della selezione, raccolta, conservazione e distribuzione di tessuti ed ha raggiunto traguardi qualitativi e quantitativi d'eccellenza, continuando a sviluppare le proprie attività e promuovendo l'impiego clinico di nuove tipologie di tessuto, allo scopo di offrire nuove possibilità terapeutiche ai pazienti. Tra questi, nello specifico, si inserisce l'impiego del tessuto adiposo sia a livello clinico che sperimentale, nell'ambito della medicina rigenerativa e del derma omologo quale sostituto umano permanente, biocompatibile e bioattivo, ottenuto da donatore cadavere, multiorgano e multitessuto.

Per quanto riguarda il tessuto adiposo, la letteratura scientifica dimostra come vi sia un crescente utilizzo come riempitivo in grado di assolvere non solo all'esigenza di ripristinare volume, ma anche di garantire una rivitalizzazione cellulare dei tessuti limitrofi. Ad oggi, una mappatura più precisa delle componenti cellulari del grasso ed una più approfondita conoscenza della loro funzionalità, consentono un utilizzo del tessuto adiposo, sia a livello clinico che sperimentale, anche nell'ambito della medicina rigenerativa. Le proprietà del grasso, infatti, aprono delle ampie possibilità di utilizzo che vanno al di là della semplice proprietà riempitiva e dell'impiego nel campo della chirurgia plastica; possibilità che si ampliano ulteriormente se si considerano le cellule staminali mesenchimali di derivazione adiposa, basti pensare alle applicazioni all'anemia, alla sclerosi multipla o all'infarto del miocardio solo per citarne alcune.

Anche per quanto riguarda il derma omologo, numerose sono le applicazioni possibili così come le proprietà biologiche del tessuto conservato tra cui la biocompatibilità, la conservazione del collagene e delle fibre elastiche, la resistenza alla trazione e sutura, la malleabilità e la conservazione nel tempo fino a 5 anni. Se si considerano, poi, le attuali indicazioni cliniche, notevoli sono i vantaggi nell'utilizzo del derma in ambiti quali la chirurgia generale, la chirurgia plastica e ricostruttiva, la chirurgia oncologica, l'ortopedia e l'odontoiatria.

In questo quadro, si inseriscono i progetti dal titolo "Conservazione del tessuto adiposo" e "Prelievo e conservazione di derma omologo", proposti dalla FBTV e depositati agli atti delle competenti strutture regionali. Nello specifico, il progetto "Conservazione del tessuto adiposo", che presenta un costo complessivo di euro 315.000,00, si propone l'obiettivo principale di avviare la raccolta, crioconservazione e distribuzione del tessuto adiposo autologo. Infatti, è tecnicamente possibile, a fronte di un prelievo di tessuto adiposo, inserire il tessuto in una sacca sterile, trasportarlo presso un centro di conservazione, processarlo attraverso un procedimento di pulitura del tessuto, crioconservarlo e scongelarlo nel momento della necessità di utilizzo. Il progetto, inoltre, si pone i seguenti quali obiettivi specifici:

a. riduzione del numero di liposuzioni: la conservazione del tessuto adiposo consente di effettuare un unico prelievo e conservarlo per i successivi impieghi. Ciò comporta un miglior risultato clinico conseguente ai vantaggi derivanti da piccoli innesti, una ridotta invasività dell'operazione per il paziente ed una sensibile riduzione dei costi dovuta al minor numero di liposuzioni;

b. opportunità per i chirurghi non avvezzi alla metodica di liposuzione di utilizzare campioni precedentemente prelevati e conservati;
c. riutilizzo del tessuto adiposo prelevato nel contesto di liposuzioni finalizzate esclusivamente alla riduzione di volumi del paziente.

Il progetto "Prelievo e conservazione di derma omologo", che presenta un costo complessivo di euro 14.000,00, si compone di tre fasi:

a. tecnica di prelievo: consiste nel prelievo del derma per rimozione dall'epidermide nella stessa seduta di prelievo della cute e conseguente prelievo del derma allo spessore di 0.8/1.0 mm. Posizionamento in contenitori sterili per essere trasportato presso la banca dei tessuti;
b. processazione: il derma omologo viene processato presso i laboratori della FBTV e conservato in vapori di azoto alla temperatura controllata di - 180°C criocongelato per un massimo di 5 anni. Al momento dell'utilizzo clinico il tessuto è consegnato scongelato, pronto all'uso e viene conservato in frigorifero alla temperatura di 4°C per un massimo di 7 giorni;
c. formazione: prevede una parte di lezioni teoriche, sulla matrice dermica collagenica, sui suoi campi di utilizzo, sulle future applicazioni e sulle criticità relative alla tecnica del prelievo, a cui segue una parte di lezioni pratiche sul tavolo operatorio durante un normale prelievo di tessuto con messa in pratica della tecnica.

Poiché i suddetti progetti risultano avere una valenza a livello regionale per la programmazione in ambito di trapianti d'organo, raccolta e conservazione di tessuti e considerato il ruolo della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) quale polo riconosciuto a livello nazionale ed internazionale del bio-banking, si ritiene di interesse regionale realizzare un investimento in questo settore.

Si propone pertanto, al fine di consentire la fase di avvio di entrambi i progetti, di impegnare la somma di euro 70.000,00 complessivi, a favore della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) sul capitolo di spesa 101703 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità (Codice SIOPE-codice di bilancio 1.06.03 Codice gestionale 1634 - natura non commerciale).

Si dà atto che l'importo di cui si dispone la spesa è finanziato con una quota parte del Fondo sanitario regionale 2014, incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo di uscita rientra tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12 giugno 2012 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale.

Inoltre, trattandosi di fondi regionali rientranti nella gestione sanitaria accentrata, si dispone la relativa liquidazione a favore della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV), a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria, in due tranche:

- prima tranche pari al 70% dell'importo a seguito dell'approvazione del presente atto
- seconda tranche pari al 30% dell'importo a seguito dell'inoltro, da parte della Fondazione beneficiaria, entro il 30 giugno 2015, di una relazione conclusiva che dia evidenza delle azioni poste in essere e delle spese sostenute, previa acquisizione ed approvazione della citata relazione da parte del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 01.04.1999, n. 91;

VISTA la DGRV n. 3948 del 15.12.2000;

VISTA la DGRV n. 931 del 07.04.2009;

VISTA la DGRV n. 3830 del 09.12.2009;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n.39;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare la realizzazione dei progetti "Conservazione del tessuto adiposo" e "Prelievo e conservazione di derma omologo", proposti dalla Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) descritti nelle premesse;

2. di assegnare l'importo di euro 70.000,00 alla Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) al fine di consentire la fase di avvio di entrambi i progetti di cui al precedente punto 2.;

3. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) (Codice SIOPE-codice di bilancio 1.06.03 Codice gestionale 1634 - natura non commerciale) l'importo di euro 70.000,00 complessivi di cui al precedente punto 2., a carico del capitolo di spesa 101703 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione (art. 20, c. 1, punto B, lett. A), D. Lgs. 118/2011) del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di disporre che la liquidazione dell'importo di euro 70.000,00 di cui al punto precedente a favore della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV), a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria, avverrà in due tranche:

- prima tranche pari al 70% dell'importo a seguito dell'approvazione del presente atto
- seconda tranche pari al 30% dell'importo a seguito dell'inoltro, da parte della Fondazione beneficiaria, entro il 30 giugno 2015, di una relazione conclusiva che dia evidenza delle azioni poste in essere e delle spese sostenute, previa acquisizione ed approvazione della citata relazione da parte del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT);

5. di dare atto che l'importo di cui si dispone la spesa è finanziato con una quota parte del Fondo sanitario regionale 2014, incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo di uscita rientra tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12 giugno 2012 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale;

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

8. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 286014)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2106 del 10 novembre 2014

ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. Autorizzazione all'alienazione di immobile sito in Comune di Verona - Via Giovanni della Casa n. 19/12 (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 123/CR del 12/08/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto all'alienazione di immobile sito in Comune di Verona - Via Giovanni della Casa n. 19/12. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 140121 dell'11/12/2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è stata istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (di seguito denominata ARPAV), in attuazione dell'articolo 3 della legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.

L'Agenzia dispone di un proprio patrimonio, costituito da beni mobili, immobili e attrezzature, come previsto dagli artt. 24 e 25 della predetta L.R. 32/1996.

L'art. 17, comma 2, della precitata Legge Regionale n. 32/1996, con riferimento al patrimonio dell'Agenzia, recita: "Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le unità locali socio sanitarie" mentre l'art. 26 del Regolamento di ARPAV prevede che il Direttore Generale dell'Agenzia richieda alla Giunta Regionale l'autorizzazione all'alienazione dei beni patrimoniali ed al loro reinvestimento per il conseguimento della dotazione dell'ARPAV medesima.

Più in generale, la sopravvenuta introduzione del comma 2bis all'art. 2 della L.R. 32/1996, disposta con L.R. 29 giugno 2012, n. 23, prevede: "Ferme restando le competenze in materia ambientale regolate dalla vigente legislazione nazionale e regionale, le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento nei confronti dell'ARPAV sono esercitate dalla Giunta Regionale, per quanto riguarda gli aspetti economici, finanziari e amministrativi, in conformità alle vigenti disposizioni previste per le aziende (ULSS) e per le aziende ospedaliere, anche con riferimento all'attuazione del piano socio-sanitario regionale".

Si ritiene, pertanto, di assoggettare ARPAV alle norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le unità locali socio sanitarie e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 229/1999 il quale recita: "le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 830, secondo comma, del codice civile" e ancora "gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a preventiva autorizzazione della Regione. I beni mobili ed immobili che le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Sanitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'art. 828, secondo comma, del codice civile".

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2007 n. 23, la suddetta autorizzazione regionale viene rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con nota prot. n. 140121 in data 11/12/2012 il Direttore Generale dell'Agenzia in argomento ha trasmesso ai competenti uffici regionali la richiesta di autorizzazione all'alienazione del bene immobile di proprietà, sito in Verona - Via Giovanni della Casa n. 19/21. Nella predetta nota viene precisato che l'Agenzia del Territorio di Verona - con provvedimento n. 8209/04.08.2011 - ha attribuito al complesso immobiliare il valore di mercato pari a Euro 1.080.000,00, che si procederà alla vendita dello stesso mediante asta pubblica (o trattativa privata nel caso di asta deserta), e che l'immobile è così censito:

- Comune di Verona, Catasto Fabbricati F. 165
  - ♦ mapp. 178 sub 5 uffici mq. 454,00

♦ mapp. 178 sub 27 box auto mq. 25,00.

Alla predetta nota sono allegate la Visura catastale del 23/09/2010 e la Stima dell'Agenzia del Territorio prot. n. 8209/04.08.2011.

A seguito di alcune informazioni richieste dai competenti uffici regionali, con nota prot. n. 33561 in data 26/03/2013 il Direttore Generale dell'Agenzia ha precisato, ad integrazione della predetta richiesta, che l'edificio citato nella stessa è stato trasferito in proprietà ad ARPAV in virtù della L.R. 32/1996, art. 24, e che lo stesso non ha beneficiato di finanziamenti statali e regionali. Nella stessa nota è stato dichiarato, altresì, che tale immobile non rientra tra quelli strumentali alle funzioni istituzionali e che lo stesso risulta bene disponibile nonché inserito nel Piano Strategico Arpav 2012-2014, approvato con DGRV n. 613 del 17/04/2012 (che prevede azioni di "Ottimizzazione delle sedi ARPAV" tra cui appunto l'alienazione di alcuni immobili).

Infine, a seguito di apposita richiesta prot. n. 248450/10.06.2014 da parte dei competenti uffici regionali, volta a ottenere l'indicazione della destinazione del ricavo derivante dal trasferimento in argomento, con la nota prot. n. 68164 del 07/07/2014 l'Agenzia ha trasmesso il seguente dettaglio delle spese di investimento relative agli interventi previsti nel Piano Triennale 2014-2016 succitato, per l'importo complessivo di Euro 2.969.397,00, a parziale copertura delle quali verrà utilizzato il corrispettivo derivante dall'alienazione in parola:

- "Lavori di manutenzione e adeguamento serramenti esterni e sistemazione facciate DAP di Padova" per l'annualità 2014 per un importo complessivo di Euro 486.687,00;
- "Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di sicurezza DAP e Servizio Laboratori di Mestre" per l'annualità 2015-2016 per un importo complessivo di Euro 308.660,00;
- "Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di sicurezza DAP di Verona" per l'annualità 2015-2016 per un importo complessivo di Euro 300.000,00;
- "Opere di ristrutturazione per accorpamento sedi Padova presso immobile di via Ospedale" per le annualità 2014-2015 per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00;
- "Opere di ristrutturazione per accorpamento sedi Rovigo presso immobile di viale della Pace" per l'annualità 2016 per un importo complessivo di Euro 674.050,00.

Considerato che con DGR n. 123/CR del 12 agosto 2014 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 01/10/2014 prot. n. 17766, ha espresso il proprio parere n. 600 del 25 settembre 2014, favorevole a maggioranza.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare ARPAV all'alienazione del bene immobile suindicato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999 e dell'art. 2bis della L.R. n. 32/1996, in quanto rientrante nel patrimonio disponibile dell'Agenzia non avente destinazione sanitaria.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta di alienazione in oggetto, in considerazione di quanto disposto con la DGRV n. 866/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 496/1993;

Vista la Legge n. 61/1994;

Visto il D.P.R. n. 283/2000;

Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

Vista la L.R. n. 32 del 22/10/1996;

Visto l'art. 13, comma 1, della L.R. n. 23/2007;

Vista la L.R. n. 23/2012;

Viste le DD.G.R.V. n. 866/2011 e 613/2012;

Vista la DGR n. 123/CR del 12/08/2014;

Visto il parere n. 600 del 25 settembre 2014 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;

Viste le note ARPAV prot. n. 140121/2012, n. 33561/2013, e n. 68164/2014;

Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della nota n. 140121 del 11/12/2012 del Direttore Generale dell'ARPAV, con la quale egli approva l'alienazione del seguente bene immobile e chiede al contempo la prescritta autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99:

2. Fabbricato di Verona, Via Giovanni della Casa n. 19/21:

3. Foglio 165, mappale n. 178, sub 5, categoria A/10, classe 2, consistenza 16 vani, rendita Euro 9.130, 96;

4. Foglio 165, mappale n. 178, sub 27, categoria C/6, classe 4, consistenza 20 m2, rendita Euro 81,60;

5. di recepire il parere n. 600 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 25 settembre 2014, favorevole a maggioranza, sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 123/CR del 12/08/2014;

6. di autorizzare l'ARPAV a procedere all'alienazione del bene immobile di cui al precedente punto 1), in quanto il medesimo è disponibile, non avendo destinazione sanitaria, nonché inserito nel Piano Strategico ARPAV 2012-2014 (approvato con la DGR n. 613 del 17/04/2012);

7. di dare atto che il ricavato derivante dall'alienazione in argomento verrà destinato alla parziale copertura delle spese relative agli interventi come meglio esplicitati nella nota ARPAV prot. n. 68164 del 07/07/2014;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 286015)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2107 del 10 novembre 2014

ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. Autorizzazione all'alienazione di immobile sito in Comune di Vicenza - Via Spalato n.14 (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 124/CR del 12/08/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto all'alienazione di immobile sito in Comune di Vicenza - Via Spalato n.14. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 140085 dell'11/12/2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è stata istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (di seguito denominata ARPAV), in attuazione dell'articolo 3 della legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.

In particolare, l'articolo 24 della predetta L.R. n. 32/1996, stabilisce che all'Agenzia siano assegnati i beni mobili e immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, dei servizi delle ULSS e delle strutture laboratoristiche delle Province e dei Comuni adibiti - alla data in vigore della citata legge - all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'ARPAV.

Inoltre, per quanto concerne il Dipartimento di Vicenza, a seguito degli atti di costituzione dell'Agenzia secondo la procedura prevista dall'art. 25 della precitata L.R. n. 32/1996, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4083 del 30/12/2003 è stato disposto il trasferimento definitivo ad ARPAV della porzione di bene immobile già di proprietà dell'Azienda ULSS 6, sede dell'ex PMP di Via Spalato in Vicenza, come di seguito descritta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Vicenza:

Foglio 8, mappale n. 592, sub. 3, categoria A/3, classe 4, rendita Euro 258,23;
Foglio 8, mappale n. 592, sub. 6, categoria B/4, classe 2, rendita Euro 388,89;
Foglio 8, mappale n. 592, sub. 7, categoria B/4, classe 2, rendita Euro 1.567,96;
Foglio 8, mappale n. 592, sub. 9, categoria B/5, classe 2, rendita Euro 10.710,01.

Successivamente, con DGR n. 46 del 16/01/2004 la Giunta Regionale autorizzava l'Azienda ULSS 6 a procedere all'alienazione ad ARPAV, mediante trattativa privata, dell'ulteriore porzione del fabbricato sito in Vicenza, Via Spalato, identificato catastalmente al Foglio 8, mapp. n. 592, sub 8, subordinatamente al rilascio della prescritta autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto, ai sensi del D.P.R. n. 283/2000, per un importo di Euro 125.158,49 da destinare per spese di investimento.

A seguito dell'acquisizione della predetta autorizzazione dalla Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto, con la deliberazione n. 735 del 22/12/2006 il Direttore Generale dell'Agenzia ha autorizzato l'acquisto dall'Azienda ULSS 6 della porzione del complesso immobiliare sito in Via Spalato, Vicenza, catastalmente individuato al Foglio 8 mapp. 592 sub 15 (ex sub 8), per l'importo di Euro 125.158,49.

Nell'atto di avvenuta compravendita della precitata porzione tra l'ULSS 6 e ARPAV (Rep. n. 36.880/7.261 del 19 marzo 2007 dello Studio Notarile D'Ercole) si riporta "...anche agli effetti catastali le parti ribadivano quanto portato nelle premesse del suddetto atto e cioè che la vecchia particella n. 592 sub 8 corrisponde alla attuale particella n. 592 sub 15 e così ora nominata a seguito delle varie denunce di variazione presentate all'UTE di Vicenza ed in premessa indicate".

Considerato che l'art. 17, comma 2, della più volte citata Legge Regionale n. 32/1996 recita: "Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le unità locali socio sanitarie" mentre l'art. 26 del Regolamento di ARPAV prevede che il Direttore Generale dell'Agenzia richieda alla Giunta Regionale l'autorizzazione all'alienazione dei beni patrimoniali ed al loro reinvestimento per il conseguimento della dotazione dell'ARPAV medesima.

Più in generale, la sopravvenuta introduzione del comma 2bis all'art. 2 della L.R. 32/1996, disposta con L.R. 29 giugno 2012, n. 23, prevede: "Ferme restando le competenze in materia ambientale regolate dalla vigente legislazione nazionale e regionale, le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento nei confronti dell'ARPAV sono esercitate dalla Giunta Regionale, per quanto riguarda gli aspetti economici, finanziari e amministrativi, in conformità alle vigenti disposizioni previste per le aziende (ULSS) e per le aziende ospedaliere, anche con riferimento all'attuazione del piano socio-sanitario regionale".

Si ritiene, pertanto, che l'Agenzia ARPAV vada assoggettata alle norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le unità locali socio sanitarie e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 229/1999 il quale recita: "le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 830, secondo comma, del codice civile" e ancora "gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a preventiva autorizzazione della Regione. I beni mobili ed immobili che le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Sanitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'art. 828, secondo comma, del codice civile".

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2007 n. 23, la suddetta autorizzazione regionale viene rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con nota prot. n. 140085 in data 11/12/2012 il Direttore Generale dell'Agenzia in argomento ha trasmesso ai competenti uffici regionali la richiesta di autorizzazione all'alienazione del bene immobile di proprietà, sito in Vicenza - Via Spalato n. 14. Nella predetta nota si precisa che l'Agenzia del Territorio di Vicenza - con provvedimento n. 7102/02.11.2009 - ha attribuito al complesso immobiliare il valore di mercato pari a Euro 2.250.000,00, che si procederà alla vendita dello stesso mediante asta pubblica, e che l'immobile è così censito:

Comune di Vicenza, Catasto Terreni F. 8 mappale 592 Ente Urbano - superficie mq. 3.255,00

- Catasto Urbano F. 8 mappale 592:
  - sub 14 piano T mc. 1501,00
  - sub 15 piano 1-2 mq. 273,00
  - sub 16 piano S-T-1-2 mc. 8893,00.

Il predetto immobile (F. 8 mappale 592 particelle sub 14, 15, 16) corrisponde all'immobile trasferito ad ARPAV ai sensi delle precitate DD.G.R. n. 4083/2003 e n. 46/2004 (F. 8 mappale 592, particelle sub 3, 6, 7, 8, 9) e, in particolare:

- le attuali particelle sub 14 e sub 16 corrispondono alle ex particelle sub 3, sub 6, sub 7, sub 9, come risulta dall'Accertamento di proprietà immobiliare urbana effettuato dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Vicenza allegato alla deliberazione ARPAV n. 735/2006;
- l'attuale particella sub 15 corrisponde all'ex particella sub 8, come dichiarato nell'atto notarile rep. n. 36.880/7.261 del 19/03/2007.

A seguito di alcune informazioni richieste dai competenti uffici regionali, con nota prot. n. 33561 in data 26/03/2013 il Direttore Generale dell'Agenzia ha precisato, ad integrazione della predetta richiesta, che l'edificio citato nella stessa è stato trasferito in proprietà ad ARPAV in virtù della L.R. 32/1996, art. 24, e che lo stesso non ha beneficiato di finanziamenti statali e regionali. Nella stessa nota è stato dichiarato, altresì, che tale immobile non rientra tra quelli strumentali alle funzioni istituzionali e che lo stesso risulta bene disponibile nonché inserito nel Piano Strategico Arpav 2012-2014, approvato con DGRV n. 613 del 17/04/2012 (che prevede azioni di "Ottimizzazione delle sedi ARPAV" tra cui appunto l'alienazione di alcuni immobili).

Con l'ulteriore nota prot. n. 117549 del 12/11/2013 il Direttore Generale dell'Agenzia ha trasmesso alla Regione la perizia di stima dell'edificio formulata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Vicenza prot. n. 8519 del 11/10/2013, con la quale è stato attribuito allo stabile posto in Via Spalato 14 - Vicenza il più probabile valore di mercato di Euro 1.875.000,00 nell'ambito del generale forte decremento dei valori del mercato immobiliare.

Infine, a seguito di apposita richiesta prot. n. 248450/10.06.2014 da parte dei competenti uffici regionali, volta a ottenere l'indicazione della destinazione del ricavo derivante dal trasferimento in argomento, con la nota prot. n. 68164 del 07/07/2014 l'Agenzia ha trasmesso il seguente dettaglio delle spese di investimento relative agli interventi previsti nel Piano Triennale 2014-2016 succitato, per l'importo complessivo di Euro 2.969.397,00, a parziale copertura delle quali verrà utilizzato il corrispettivo derivante dall'alienazione in parola:

- "Lavori di manutenzione e adeguamento serramenti esterni e sistemazione facciate DAP di Padova" per l'annualità 2014 per un importo complessivo di Euro 486.687,00;

- "Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di sicurezza DAP e Servizio Laboratori di Mestre" per l'annualità 2015-2016 per un importo complessivo di Euro 308.660,00;
- "Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di sicurezza DAP di Verona" per l'annualità 2015-2016 per un importo complessivo di Euro 300.000,00;
- "Opere di ristrutturazione per accorpamento sedi Padova presso immobile di via Ospedale" per le annualità 2014-2015 per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00;
- "Opere di ristrutturazione per accorpamento sedi Rovigo presso immobile di viale della Pace" per l'annualità 2016 per un importo complessivo di Euro 674.050,00.

Considerato che con DGR n. 124/CR del 12 agosto 2014 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 01/10/2014 prot. n. 17767, ha espresso il proprio parere n. 601 del 25 settembre 2014, favorevole a maggioranza.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare ARPAV all'alienazione del bene immobile suindicato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999 e dell'art. 2bis della L.R. n. 32/1996, in quanto rientranti nel patrimonio disponibile dell'Agenzia non aventi destinazione sanitaria.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta di alienazione in oggetto, in considerazione di quanto disposto con la DGRV n. 866/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 496/1993;

Vista la Legge n. 61/1994;

Visto il D.P.R. n. 283/2000;

Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

Vista la L.R. n. 32 del 22/10/1996;

Visto l'art. 13, comma 1, della L.R. n. 23/2007;

Vista la L.R. n. 23/2012;

Viste le DD.G.R.V. n. 46/2004, n. 613/2012 e n. 866/2011;

Vista la DGR n. 124/CR del 12/08/2014;

Visto il parere n. 601 del 25 settembre 2014 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;

Vista la deliberazione ARPAV n. 735/2006;

Viste le note ARPAV prot. n. 140085/2012, prot. n. 33561/2013, prot. n. 117549/2013, prot. n. 68164/2014;

Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della nota n. 140085 del 11/12/2012 del Direttore Generale dell'ARPAV, con la quale egli approva l'alienazione del seguente bene immobile e chiede al contempo la prescritta autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99:

Fabbricato di Vicenza, Via Spalato n. 14:

- Foglio 8, mappale n. 592, sub. 14, piano T, ufficio pubblico, categoria B/4, classe 2, consistenza 1501 m3, rendita Euro 2.325,60, superficie catastale 434 m2;
- Foglio 8, mappale n. 592, sub. 15, piano 1-2, deposito, categoria C/2, classe 3, consistenza 273 m2, rendita Euro 747,26, superficie catastale 302 m2;
- Foglio 8, mappale n. 592, sub. 16, piano S-T-1-2, laboratorio s., categoria B/5, classe 2, consistenza 8893 m3, rendita Euro 11.482,11, superficie catastale 2402 m2;

2. di recepire il parere n. 601 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 25 settembre 2014, favorevole a maggioranza, sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 124/CR del 12/08/2014;

3. di autorizzare l'ARPAV a procedere all'alienazione del bene immobile di cui al precedente punto 1), in quanto il medesimo è disponibile, non avendo destinazione sanitaria, nonché inserito nel Piano Strategico ARPAV 2012-2014 (approvato con la DGR n. 613 del 17/04/2012);

4. di dare atto che il ricavato derivante dall'alienazione in argomento verrà destinato alla parziale copertura delle spese relative agli interventi come meglio esplicitati nella nota ARPAV prot. n. 68164 del 07/07/2014;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 286016)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2108 del 10 novembre 2014

Legge Regionale 29 giugno 2012 n.23 art. 10 Strutture di Ricovero intermedie. Standard strutturali minimi Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali. Definizione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/02, mediante trasformazione di spazi esistenti, già autorizzati all'esercizio per l'erogazione di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, o comunque inseriti in contesto sanitario o socio/sanitario.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento definisce gli standard minimi delle strutture di ricovero intermedie (Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali) da realizzarsi in strutture sanitarie e/o socio-sanitarie esistenti e definisce il procedimento per l'autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 22/02.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Piano Socio Sanitario della Regione del Veneto - approvato con legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012 - definisce lo sviluppo dell'assistenza intermedia un obiettivo strategico regionale, da realizzarsi per il tramite di due specifiche unità di offerta: l'Ospedale di Comunità (O.D.C.) e l'Unità Riabilitativa Territoriale (U.R.T.).

L'attivazione delle suindicate unità di offerta, dovendosi necessariamente accordare con la vigente normativa di settore in materia di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui alla L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, è subordinata alla definizione:

a. della programmazione sanitaria regionale e attuativa locale delle strutture intermedie;
b. dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e degli ulteriori requisiti per l'accreditamento istituzionale.

La definizione della programmazione sanitaria regionale e attuativa locale deve ritenersi compiutamente ultimata stante il rilascio da parte della Giunta Regionale del visto di congruità ai Piani Aziendali predisposti da ciascuna Azienda Ulss in attuazione della DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 di definizione delle schede di dotazione territoriali delle strutture di ricovero intermedie.

Il percorso di individuazione dei requisiti autorizzativi ex L.R. n. 22/2002 avviato con DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012, è invece ancora in itinere.

La specifica disciplina adottata dalla Regione del Veneto con la sopracitata delibera giuntale richiede oggi una rivisitazione alla luce dei recenti provvedimenti sottoscritti a livello nazionale, di seguito elencati:

a. Patto per la salute 2014 - 2016 di cui all'intesa sancita il 10 luglio 2014 fra Governo, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, in cui l'Ospedale di Comunità trova specifica definizione come struttura intermedia sanitaria a valenza territoriale, funzionale alla riduzione dei ricoveri inappropriati ed i percorsi di deospedalizzazione;
b. regolamento di "definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" di cui all'intesa sancita il 5 agosto 2014 fra Governo, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, recante precise caratteristiche degli Ospedale di Comunità rappresentati quali strutture gestite da personale infermieristico, collocate opportunamente presso presidi ospedalieri riconvertiti e/o presso strutture residenziali;

Pertanto, definito il quadro programmatorio di riferimento, risulta ora necessario, per consentire l'avvio delle strutture in parola, definire compiutamente anche gli standard edilizi e tecnologici parzialmente disciplinati dalla DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012, in accordo con i sopracitati provvedimenti.

In tal senso sono stati predisposti gli standard minimi strutturali e tecnologici per l'Ospedale di Comunità e l'Unità Riabilitativa Territoriale da collare in strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio (Allegato A) ovvero in strutture sanitarie e socio-sanitarie dismesse o al grezzo (Allegato B), da recuperare nella logica di inserimento dei moduli di O.D.C. e U.R.T. nei complessi esistenti dotati di servizi generali (cucina, spogliatoi, centrali tecnologiche, lavanderia,...).

I requisiti minimi sono riferiti a moduli fino ad un massimo di 30 posti letto, articolati anche per moduli inferiori (10-15-25 posti letto), per tener conto delle realtà particolari della Regione quali le aree montane, insulari, lagunari e il Polesine.

I principi tecnici di riferimento, comuni a tutti i moduli, sono:

- Assicurare il rispetto delle norme di sicurezza, in primis antincendio e sismica;
- Assicurare spazi per il ricevimento e per la privacy dell'utente;
- Introdurre elementi edilizi e tecnologici a supporto delle attività di assistenza.

Oltre agli Allegati A e B, che sostituiscono i paragrafi "Aspetti strutturali" e "Dotazione tecnologica" per O.D.C. e U.R.T. di cui all'Allegato A della DGR n. 2718/2012, è stato sviluppato con Allegato C alla presente delibera lo schema procedurale per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 22/2002.

Nella seduta del 30 settembre 2014 la CRITE (Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia) ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento.

Si propone inoltre che anche gli Ospedali di Comunità ad oggi in esercizio a seguito della sperimentazione organizzativa di cui alla DGR n. 2481 del 6 agosto 2004, se confermati nei Piani Aziendali predisposti dall'Azienda Ulss di afferenza, regolarizzino l'esercizio dell'attività erogata, secondo la disciplina di cui alla L.R. n. 22/2002 presentando specifica domanda di autorizzazione alla realizzazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'odierno provvedimento nel BURV, e successiva domanda di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale. Quanto rappresentato è obbligatoriamente riferito anche alle le unità di offerta attualmente in esercizio come Sezione Alta Protezione Alzheimer (S.A.P.A.), Nuclei Assistenza Integrata Socio Sanitaria o Nuclei ad Alta Intensità Socio Sanitaria (N.A.I.S.S.), RSA a valenza riabilitativa, riclassificate in U.R.T. nei Piani Aziendali delle rispettive Aziende Ulss.

Dopo una fase di prima applicazione dei requisiti minimi allegati, trattandosi di strutture di ricovero non ancora inserite, se non in forma sperimentale, nel sistema socio-sanitario regionale, si provvederà ad una verifica sull'applicazione degli stessi, che potrà dare origine ad un provvedimento di revisione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Patto per la Salute 2014-2016;

Visto lo schema di Regolamento Ministeriale di cui all'Intesa Stato-regioni del 05.08.2014;

Vista la L.R. n. 22/2002 e relativi provvedimenti attuativi;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 1/2012

Visto l'art. 2 della L.R. n. 54/2012

delibera

1. di approvare gli Allegati A, B e C alla presente delibera riguardanti rispettivamente:
   - ♦ Allegato A: Requisiti minimi per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali mediante trasformazione di spazi sanitari e socio-sanitari già autorizzati all'esercizio sanitario o socio-sanitario;
   - ♦ Allegato B: Requisiti minimi per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali mediante trasformazione di spazi non in uso dislocati in strutture sanitarie o socio-sanitarie;
   - ♦ Allegato C: schema procedurale per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/02;
2. di dare atto che gli Allegati A e B alla presente delibera sostituiscono i paragrafi "Aspetti strutturali" e "Dotazione Tecnologica" per Ospedale di Comunità (O.D.C.) e Unità Riabilitativa Territoriale (U.R.T.) di cui all'Allegato A della DGR n. 2718/2012;
3. di disporre che gli Ospedali di Comunità in esercizio a seguito della sperimentazione organizzativa di cui alla DGR n. 2481 del 6 agosto 2004, e le Sezioni Alta Protezione Alzheimer (S.A.P.A.), Nuclei Assistenza Integrata Socio Sanitaria o Nuclei ad Alta Intensità Socio Sanitaria (N.A.I.S.S.), R.S.A. a valenza riabilitativa, riclassificate in U.R.T. nei Piani Aziendali delle Aziende Ulss, presentino domanda di autorizzazione alla realizzazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'odierno provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, e successiva domanda di

autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;

4. di incaricare la struttura regionale Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive alle eventuali interpretazioni e integrazioni di natura tecnica delle norme, avvalendosi del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.);
5. di disporre che per l'autorizzazione all'esercizio degli O.d.C. e U.R.T. si applicherà quanto previsto dall'Allegato D alla DGRV 3148/2007 per strutture sanitarie;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2108 del 10 novembre 2014

OGGETTO: Trasformazione di spazi sanitari e socio-sanitari già autorizzati all'esercizio in Ospedali di Comunità (O.d.C.) e Unità Riabilitative Territoriali (U.R.T.).

Requisiti minimi

A) OSPEDALI DI COMUNITA'

REQUISITI GENERALI

Ricettività: Modulo max da 30 posti letto organizzato in stanze da 1 o 2 letti.

Normativa di riferimento: L'O.d.C. deve essere realizzato nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza e continuità elettrica, sicurezza anti-infortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti (requisiti minimi strutturali e tecnologici generali di cui al DPR 14.01.1997).

Servizi generali: L'O.d.C. deve essere dotato di servizi generali (centrale termica, frigorifera, gas medicali, cabina elettrica, gruppo elettrogeno, isola ecologica) , nonché di opportuni spazi organizzati e articolati in modo tale da garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni: uffici amministrativi, cucina e locali accessori, lavanderia e stireria, servizio mortuario.
Tali servizi possono essere in comune e/o condivisi con altre strutture e/o unità di offerta.
Sono ammesse esternalizzazioni per le funzioni di cucina e lavanderia.

Accessibilità: Il percorso dal punto di arrivo nell'edificio all'O.d.C. deve essere privo di barriere architettoniche, dotato di mezzo meccanico dedicato e dimensionato per permettere il trasporto almeno del letto/barella e di un accompagnatore.
L'accessibilità deve avvenire senza interferire con altri reparti o unità di offerta.
Gli spazi, se non ricavabili in altro luogo della struttura in base a quanto in seguito indicato, devono essere adiacenti e complanari.

Connettivo: Il corridoio del modulo deve avere larghezza minima di mt. 2,20. Esso può avere larghezza di mt. 1,80, purché sia previsto uno slargo ogni 14/18 mt. di lunghezza al fine di agevolare i percorsi.

REQUISITI STRUTTURALI SPECIFICI

Gli spazi da garantire, indipendentemente dalla capacità ricettiva del modulo, sono:
1) Accoglienza
2) Camere di degenza con servizio igienico
3) Area a servizio della residenzialità
4) Area per le attività sanitarie
5) Area destinata ai servizi di supporto

1) Accoglienza
Deve essere previsto uno spazio attesa, posto all'ingresso del modulo, per il ricevimento del paziente e dei visitatori, che deve garantire la privacy della persona ed essere dotato di due bagni per il pubblico, di cui uno attrezzato per persone disabili.
Per moduli fino a 10 letti è sufficiente un solo bagno, attrezzato anche per persone disabili.

2) Camere di degenza con servizio igienico

Camera da letto:
Singola o doppia, dotate di almeno una poltrona comfort per il paziente.
La superficie minima è di 12 mq. per la stanza singola e 18 mq. per la stanza doppia.
Le attività di movimentazione, riattivazione e mobilitazione dell'ospite possono, in presenza delle superfici minime di cui sopra, essere eventualmente supportate da opportuni accorgimenti tecnologici (es: sollevatori, letti attrezzati), tenendo conto della tutela e della sicurezza anche del personale addetto all'assistenza, in particolare per l'attività di movimentazione dell'ospite.
Se nel modulo sono previste attività di cure palliative dovrà essere garantita la presenza di stanze singole dotate di letto per il paziente e letto o poltrona-letto per l'assistenza del famigliare, di dimensioni minime pari a 16 mq.

Servizio igienico:
1 ogni camera da letto (singola o doppia)
Il dimensionamento del servizio igienico deve essere idoneo per l'ospite con difficoltà motorie (carrozzella o stampelle) assistito da operatore.
E' ammesso anche un servizio igienico ogni 4 posti letto, con accesso controllato dalle due camere, di dimensioni tali da consentire l'attività di supporto all'igiene da parte del personale di assistenza.
Se i servizi igienici delle stanze non garantiscono, per forma e dimensione, l'igiene della persona con il supporto dell'operatore, deve essere previsto almeno un bagno clinico esterno alle stanze per modulo.

Bagno clinico (se previsto):
Tale spazio deve essere organizzato, nel rispetto della privacy della persona accolta, secondo logiche coerenti con il suo stato di salute e con le esigenze del personale che lo assiste.
Deve essere preferibilmente organizzato in uno spazio per l'igiene della persona con barella o sedia per doccia, senza accesso diretto dal corridoio, e in uno spazio per deposito/ armadio biancheria che può contenere anche il lavapadelle/vuotatoio.

Locale vuotatoio/lavapadelle: non necessario se è prevista la dotazione del lavapadelle automatico all'interno dei bagni delle stanze o dei bagni clinici.

3) Area a servizio della residenzialità

Cucinotto/tisaneria:
Spazio per la preparazione di bevande calde, alimentato esclusivamente da rete elettrica, previsto per ogni modulo.

Spazio di soggiorno/pranzo/attività ludiche:
Superficie minima di 30 mq. per modulo fino a 15 posti letto.
Per moduli maggiori va aggiunto 1 mq. per ogni ospite oltre i 15.
Detto spazio può essere ricavato, in base all'organizzazione del servizio, in più locali o in unico locale suddiviso, per le varie attività (ristorazione, conversazione, lettura,..), con arredi o pareti attrezzate.

4) Area per le attività sanitarie
L'area è articolata in ambulatorio medico/fisiatrico, locale per il coordinatore, spazio per il personale di assistenza, area per la riabilitazione/adattamento/formazione e deposito/archivio sanitario.

Ambulatorio medico e fisiatrico:
Unico per modulo con superficie non inferiore a 9 mq.

Locale per il coordinatore:
Unico per modulo con superficie non inferiore a 9 mq.
Deve essere dotato di armadio farmaci e frigorifero a temperatura controllata per i prelievi.

Spazio per il personale di assistenza:
Unico per modulo con superficie non inferiore a 9 mq.

Area per la riabilitazione/adattamento/formazione:
Area articolata (anche in più locali) con una superficie minima di 20 mq per modulo fino a 10 posti letto. Per moduli maggiori va aggiunto 1 mq. per ogni ospite oltre i 10.
Tale area può essere ricavata in altro luogo della struttura, purchè accessibile senza barriere, senza interferire con altri reparti o unità di offerta e senza ridurne gli standard strutturali e organizzativi .

Deposito/archivio sanitario:
Unico per modulo.
Può essere anche dotato di presa per ricarica macchina radiologica, qualora prevista.

5) Area destinata ai servizi di supporto

Spogliatoi del personale
Devono essere assicurati gli spogliatoi del personale suddivisi per sesso, con zona docce e bagno.
Sono ammessi spogliatoi centralizzati in altro luogo della struttura a condizione che non ne siano ridotti gli standard strutturali e organizzativi, e che nel modulo vi sia comunque uno spazio per due servizi igienici del personale (di cui uno per disabili) e uno spazio di supporto (cambio indumenti).

Depositi pulito e sporco, ausili
Sono ammessi depositi in altro luogo della struttura, senza ridurne gli standard strutturali e organizzativi, purchè raggiungibili senza barriere.
Deve essere comunque garantito all'interno del modulo uno spazio ove collocare il materiale sporco, il materiale pulito e gli ausili di uso quotidiano.

REQUISITI TECNOLOGICI SPECIFICI

Impianti elettrici:
Progettati in base alla normativa CEI vigente per strutture sanitarie.
Deve essere assicurata per almeno 6 ore l'alimentazione di soccorso in caso di interruzione di energia elettrica mediante Gruppo di soccorso.
Nel locale deposito/archivio sanitario, se necessario, potrà essere previsto un attacco per una Rx portatile anche per la ricarica delle batterie.

Impianti meccanici:
E' ammesso il ricircolo dell'aria con un massimo del 50% del volume trattato.
Devono essere garantiti i seguenti valori:
Stanza di degenza:
ricambio d'aria non inferiore a 2 vol./h.
Temperatura: estate 26°- 2°/ inverno 20° + 4°
Umidità relativa : non superiore a 70 %
Servizi igienici:
Ricambio d'aria non inferiore a 3 vol./h

Temperatura: estate 24°- 26°/ inverno 22°-24°
Umidità relativa : non superiore a 75 %
Ambulatorio, area riabilitazione, locale coordinatore, spazio personale di assistenza:
ricambio d'aria non inferiore a 3 vol./h.
Temperatura: estate 26°- 2°/ inverno 20° + 4°
Umidità relativa : non superiore a 70 %
Soggiorni e altri luoghi comuni:
ricambio d'aria non inferiore a 2 vol./h.
Temperatura: estate 26°- 2°/ inverno 20° + 4°
Umidità relativa : non superiore a 70 %

Impianti gas medicali
impianti centralizzati di vuoto e ossigeno con presa in ogni posto letto.
L'utilizzo di bombole di ossigeno è consentita solamente per capacità delle stesse non superiore (in tutto l'edificio) a 10 litri e comunque in presenza di impianto di ventilazione, collegato al gruppo elettrogeno, con segnale di guasto o interruzione corrente.
Impianto antincendio
Si applica la regola tecnica per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.
Impianti speciali
Deve essere assicurato per ogni locale:
impianto di comunicazione e di chiamata;
impianto telefonico e dati (escluso aree servizi igienici, depositi e spogliatoi);
presa di rete per accesso a Internet o copertura wireless;
impianto televisivo solo per le stanze di degenza e spazi di soggiorno.

Impianti illuminazione
impianto di emergenza: minimo 5 lux ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio
di servizio: luminosità concentrata di 300 lux
normale: luminosità 300 lux preferibilmente dimmerabili.

Dotazione tecnologica
La struttura è responsabile di fornire l'ossigeno, letti e superfici anti-decubito per pazienti a medio e basso rischio, alcuni ausili standard per la mobilità (sollevatori, sedie a rotelle e deambulatori), un ECgrafo per trasmissione a distanza del tracciato e una postazione mobile (PC con webcam) per teleconsulto via web.
L'Azienda ULSS resta responsabile della fornitura di farmaci, dispositivi, presidi e ausili personalizzati.
La struttura si adegua e collabora a tutte le iniziative di teleconsulto e telemedicina predisposte dall'Azienda ULSS.

B) UNITA' RIABILITATIVE TERRITORIALI

Si applicano i requisiti minimi degli Ospedali di Comunità, ad eccezione del requisito relativo all'Area per la riabilitazione, adattamento, formazione di cui al punto 4) Area per le attività sanitarie, che viene così sostituito:

Area per attività riabilitative specifiche:

Area destinata a palestra, logopedia, educazione funzionale e terapia occupazionale, articolata (anche in più locali) con una superficie minima di 25 mq. per modulo fino a 10 posti letto. Per moduli maggiori vanno aggiunti 1,5 mq. per ogni ospite oltre i 10.

Tale area non è da considerarsi ad uso esclusivo del modulo di U.R.T, ma può essere condivisa con altri reparti o unità di offerta o ricavata in altro luogo della struttura, purchè accessibile senza barriere, senza interferire con detti reparti/unità di offerta e senza ridurne gli standard strutturali e organizzativi.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2108 del 10 novembre 2014

Prima applicazione dei requisiti
In fase di prima applicazione, per moduli di O.d.C. o U.r.T. superiori ai 20 posti letto, è ammesso che il 25% dei letti totali possa essere in camera tripla, purchè per la stessa vengano garantiti i seguenti requisiti:
superficie minima 26 mq escluso il bagno.
dotazione minima di tre poltrone comfort per i pazienti.
non deve essere prevista la disposizione dei tre letti uno a fianco all'altro, al fine di garantire una sufficiente privacy all'ospite.

DEFINIZIONI:

1) Struttura: insieme di edifici che compongono un nosocomio o un Centro di Servizi nella medesima area di sedime.
2) Unità di offerta: specifica denominazione riferita alla classificazione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali identificate nella DGRV n. 2501/2004 e successive modifiche e integrazioni.
3) I parametri dimensionali di superficie devono essere intesi come superficie utile netta.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2108 del 10 novembre 2014

OGGETTO: Ospedali di Comunità (O.d.C.) e Unità Riabilitative Territoriali (U.R.T.).

Trasformazione di spazi esistenti in strutture sanitarie o socio-sanitarie non in uso.

Requisiti minimi

A) OSPEDALI DI COMUNITA'

REQUISITI GENERALI

Ricettività: Modulo max da 20 posti letto organizzato in stanze da 1 o 2 letti.

Normativa di riferimento: L'O.d.C. deve essere realizzato nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza e continuità elettrica, sicurezza anti-infortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti (requisiti minimi strutturali e tecnologici generali di cui al DPR 14.01.1997).

Servizi generali: L'O.d.C. deve essere dotato di servizi generali (centrale termica, frigorifera, gas medicali, cabina elettrica, gruppo elettrogeno, isola ecologica) , nonché di opportuni spazi organizzati e articolati in modo tale da garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni: uffici amministrativi, cucina e locali accessori, lavanderia e stireria, servizio mortuario.
Tali servizi possono essere in comune e/o condivisi con altre strutture e/o unità di offerta.
Sono ammesse esternalizzazioni per le funzioni di cucina e lavanderia.

Accessibilità: Il percorso dal punto di arrivo nell'edificio all'O.d.C. deve essere privo di barriere architettoniche, dotato di mezzo meccanico dedicato e dimensionato per permettere il trasporto almeno del letto/barella e di un accompagnatore.
L'accessibilità deve avvenire senza interferire con altri reparti o unità di offerta.
Gli spazi del modulo devono essere adiacenti e complanari.

Connettivo: Il corridoio del modulo deve avere larghezza minima di mt. 2,20. Esso può avere larghezza di mt. 1,80, purché sia previsto uno slargo ogni 14/18 mt. di lunghezza al fine di agevolare i percorsi.

REQUISITI STRUTTURALI SPECIFICI

Gli spazi da garantire, indipendentemente dalla capacità ricettiva del modulo, sono:
1) Accoglienza
2) Camere di degenza con servizio igienico
3) Area a servizio della residenzialità
4) Area per le attività sanitarie
5) Area destinata ai servizi di supporto

1) Accoglienza

Deve essere previsto uno spazio attesa, posto all'ingresso del modulo, per il ricevimento del paziente e dei visitatori, che deve garantire la privacy della persona ed essere dotato di due bagni per il pubblico, di cui uno attrezzato per persone disabili.
Per moduli fino a 10 letti è sufficiente un solo bagno, attrezzato anche per persone disabili.

2) Camere di degenza con servizio igienico

Camera da letto:
Singola o doppia, dotate di una poltrona comfort per posto letto.
La superficie minima è di 14 mq. per la stanza singola e 20 mq. per la stanza doppia.
Se nel modulo sono previste attività di cure palliative dovrà essere garantita la presenza di stanze singole dotate di letto per il paziente e letto o poltrona-letto per l'assistenza del famigliare, di dimensioni minime pari a 16 mq.

Servizio igienico:
1 ogni camera da letto (singola o doppia)
Il dimensionamento del servizio igienico deve essere idoneo per l'ospite con difficoltà motorie (carrozzella o stampelle) assistito da operatore e deve consentire l'attività di supporto all'igiene dell'ospite da parte del personale di assistenza.

Locale vuotatoio/lavapadelle: non necessario se è prevista la dotazione del lavapadelle automatico all'interno dei bagni delle stanze.

3) Area a servizio della residenzialità

Cucinotto/tisaneria:
Spazio per la preparazione di bevande calde, alimentato esclusivamente da rete elettrica, previsto per ogni modulo.

Spazio di soggiorno/pranzo/attività ludiche:
Superficie minima di 30 mq. per modulo fino a 10 posti letto.
Per moduli maggiori va aggiunto 1 mq. per ogni ospite oltre i 10.
Detto spazio può essere ricavato, in base all'organizzazione del servizio, in più locali o in unico locale suddiviso, per le varie attività (ristorazione, conversazione, lettura,..), con arredi o pareti attrezzate.

4) Area per le attività sanitarie
L'area è articolata in ambulatorio medico/fisiatrico, locale per il coordinatore, spazio per il personale di assistenza, area per la riabilitazione/adattamento/formazione e deposito/archivio sanitario.

Ambulatorio medico e fisiatrico:
Unico per modulo con superficie non inferiore a 9 mq.

Locale per il coordinatore:
Unico per modulo con superficie non inferiore a 9 mq.
Deve essere dotato di armadio farmaci e frigorifero a temperatura controllata per i prelievi.

Spazio per il personale di assistenza:
Unico per modulo con superficie non inferiore a 9 mq.

Area per la riabilitazione/adattamento/formazione:
Area articolata (anche in più locali) con una superficie minima di 25 mq per modulo fino a 10 posti letto. Per moduli maggiori va aggiunto 1 mq. per ogni ospite oltre i 10.
Tale area può essere ricavata in altro luogo della struttura, purchè accessibile senza barriere, senza interferire con altri reparti o unità di offerta e senza ridurne gli standard strutturali e organizzativi .

Deposito/archivio sanitario:
Unico per modulo.
Può essere anche dotato di presa per ricarica macchina radiologica, qualora prevista.

5) Area destinata ai servizi di supporto

Spogliatoi del personale
Devono essere assicurati gli spogliatoi del personale suddivisi per sesso, con zona docce e bagno.
Sono ammessi spogliatoi centralizzati esterni allo spazio modulo, a condizione che non vengano ridotti gli standard strutturali e organizzativi della struttura, e che nel modulo vi sia comunque uno spazio per due servizi igienici del personale (di cui uno per disabili) e uno spazio di supporto (cambio indumenti).

Depositi pulito e sporco, ausili
Deve essere garantito all'interno del modulo uno spazio ove collocare il materiale sporco, il materiale pulito e gli ausili di uso quotidiano, anche in presenza di depositi centralizzati all'esterno dello spazio modulo.

REQUISITI TECNOLOGICI SPECIFICI

Impianti elettrici:
Progettati in base alla normativa CEI vigente per strutture sanitarie.
Deve essere assicurata per almeno 6 ore l'alimentazione di soccorso in caso di interruzione di energia elettrica mediante Gruppo di soccorso.
Nel locale deposito/archivio sanitario, se necessario, potrà essere previsto un attacco per una Rx portatile anche per la ricarica delle batterie.

Impianti meccanici:
E' ammesso il ricircolo dell'aria con un massimo del 50% del volume trattato.
Devono essere garantiti i seguenti valori:
Stanza di degenza:
ricambio d'aria non inferiore a 2 vol./h.
Temperatura: estate 26°- 2°/ inverno 20° + 4°
Umidità relativa : non superiore a 70 %
Servizi igienici:
Ricambio d'aria non inferiore a 3 vol./h
Temperatura: estate 24°- 26°/ inverno 22°-24°
Umidità relativa : non superiore a 75 %
Ambulatorio, area riabilitazione, locale coordinatore, spazio personale di assistenza:
ricambio d'aria non inferiore a 3 vol./h.
Temperatura: estate 26°- 2°/ inverno 20° + 4°
Umidità relativa : non superiore a 70 %
Soggiorni e altri luoghi comuni:
ricambio d'aria non inferiore a 2 vol./h.
Temperatura: estate 26°- 2°/ inverno 20° + 4°
Umidità relativa : non superiore a 70 %

Impianti gas medicali
impianti centralizzati di vuoto e ossigeno con presa in ogni posto letto.
L'utilizzo di bombole di ossigeno è consentita solamente per capacità delle stesse non superiore (in tutto l'edificio) a 10 litri e comunque in presenza di impianto di ventilazione, collegato al gruppo elettrogeno, con segnale di guasto o interruzione corrente.
Impianto antincendio
Si applica la regola tecnica per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.
Impianti speciali
Deve essere assicurato per ogni locale:
impianto di comunicazione e di chiamata;

impianto telefonico e dati (escluso aree servizi igienici, depositi e spogliatoi);
presa di rete per accesso a Internet o copertura wireless;
impianto televisivo solo per le stanze di degenza e spazi di soggiorno.

Impianti illuminazione

impianto di emergenza: minimo 5 lux ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio
di servizio: luminosità concentrata di 300 lux
normale: luminosità 300 lux preferibilmente dimmerabili.

Dotazione tecnologica

La struttura è responsabile di fornire l'ossigeno, letti e superfici anti-decubito per pazienti a medio e basso rischio, alcuni ausili standard per la mobilità (sollevatori, sedie a rotelle e deambulatori), un ECgrafo per trasmissione a distanza del tracciato e una postazione mobile (PC con webcam) per teleconsulto via web.
L'Azienda ULSS resta responsabile della fornitura di farmaci, dispositivi, presidi e ausili personalizzati.
La struttura si adegua e collabora a tutte le iniziative di teleconsulto e telemedicina predisposte dall'Azienda ULSS.

ALLEGATOB alla Dgr n. 2108 del 10 novembre 2014

B) UNITA' RIABILITATIVE TERRITORIALI

Si applicano i requisiti minimi degli Ospedali di Comunità, ad eccezione del requisito relativo all'Area per la riabilitazione, adattamento, formazione di cui al punto 4) Area per le attività sanitarie, che viene così sostituito:

Area per attività riabilitative specifiche:

Area destinata a palestra, logopedia, educazione funzionale e terapia occupazionale, articolata (anche in più locali) con una superficie minima di 30 mq. per modulo fino a 10 posti letto. Per moduli maggiori vanno aggiunti 1,5 mq. per ogni ospite oltre i 10.

Tale area non è da considerarsi ad uso esclusivo del modulo di U.R.T, ma può essere condivisa con altri reparti o unità di offerta o ricavata in altro luogo della struttura, purchè accessibile senza barriere, senza interferire con detti reparti/unità di offerta e senza ridurne gli standard strutturali e organizzativi.

DEFINIZIONI:

1) Struttura: insieme di edifici che compongono un nosocomio o un Centro di Servizi nella medesima area di sedime.
2) Unità di offerta: specifica denominazione riferita alla classificazione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali identificate nella DGRV n. 2501/20054 e successive modifiche e integrazioni.
3) I parametri dimensionali di superficie devono essere intesi come superficie utile netta.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 2108 del 10 novembre 2014

Modalità per la richiesta e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità (O.d.C.) e Unità Riabilitative Territoriali (URT)

Le seguenti disposizioni riguardano il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione così come definita dall'art. 7 della l.r. n. 22/02, all'interno di strutture esistenti, riferita ai seguenti due casi:

- strutture già autorizzate all'esercizio per l'erogazione di prestazioni sanitarie o sociosanitarie;
- strutture sanitarie o sociosanitarie non in esercizio.

Quindi non sono previste in questa fase le nuove realizzazioni intese come "costruzione" di fabbricato, ma solo trasferimenti, trasformazioni o ampliamenti presso strutture già realizzate, anche senza lavori edilizi.

DOCUMENTI che compongono l'istanza:

1- Domanda del soggetto interessato - Ente pubblico (ULSS, IPAB, Comune) o Ente Privato (Fondazioni, Associazioni, Società Cooperative Sociali, Enti Ecclesiastici ecc.) - inoltrata dal proprietario dell'immobile o dell'avente titolo in base ad altro diritto reale o anche a un diritto personale, compatibile con l'intervento da realizzare;
2- Titolo attestante il diritto a presentare domanda se il richiedente non è proprietario dell'immobile;
3- Documento rilasciato dall'Azienda ULSS, che attesta che l'intervento è in attuazione del proprio Piano Aziendale;
4- elaborati di progetto;
5- relazione del RUP (o legale rappresentante in caso di soggetti privati);
6- relazione di rispondenza del progetto agli standard strutturali minimi;
7- certificato di conformità urbanistica di cui all'art. 25 della l.r. n. 27/03 o parere positivo della commissione edilizia.

PROCEDURA

A) <u>Soggetto richiedente: Azienda ULSS</u>

- presentazione progetto definitivo, corredato di tutti i pareri previsti dalle specifiche disposizioni di legge, alla Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive con allegata la relazione del RUP, documento di certificazione degli standard e conformità urbanistica da parte del Comune;
- Parere tecnico della Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive, o parere dell'organo consultivo regionale ove previsto (CTR), al soggetto richiedente e alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la quale autorizza, attestando la conformità alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale, la Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive a emettere il provvedimento di approvazione, che costituisce titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico-ambientale per la realizzazione dell'opera.

B) <u>Soggetto richiedente: Ente privato o Ente pubblico (escluse ULSS).</u>

La domanda, **che deve essere presentata al Comune ove ha sede la struttura**, deve sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente proprietario dell'immobile o avente titolo in base ad altro diritto alla presentazione della domanda di autorizzazione alla realizzazione. Va inoltre allegata copia della carta di identità del Legale Rappresentante.

Il Comune provvederà quindi all'inoltro in Regione (alla Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive - Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto - protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) allegando il certificato di conformità urbanistica di cui all'art. 25 della l.r. n. 27/03 o parere positivo della commissione edilizia.
Nel caso in cui non siano previsti lavori edilizi, alla domanda dovrà essere allegata specifica dichiarazione in tal senso a firma del Legale Rappresentante.
Il Comune dovrà acclarare che lo stato dei luoghi è conforme ai titoli abilitativi rilasciati.

Quindi, nel caso B):

- presentazione progetto al Comune ove ha sede la struttura che lo invierà alla Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive;
- Parere tecnico della Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, che rilascerà al Comune, attestando la conformità alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale, il nulla osta all'emissione del titolo abilitativo edilizio.

In entrambi i casi, qualora l'istruttoria dei progetti faccia emergere problemi di natura tecnica in merito all'applicazione delle norme, la Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive si avvarrà del parere della CRITE (Commissione Regionale Investimenti in Tecnologia e Edilizia).

Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della Regione.

Alla conclusione dell'intervento il soggetto gestore provvederà ad approvare il certificato di agibilità della struttura (per le opere pubbliche si applica l'art. 25 della L.R. 27/2003 e s.m.i. , mentre per le opere private si applica l'art. 24 e seguenti del DPR 380/2001 e s.m.i.).
Tale certificato, con la dichiarazione del Legale Rappresentante che le attrezzature e gli arredi sono conformi alla normativa di sicurezza e d'uso, nonché con la dichiarazione che il personale è stato informato e formato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sarà inviato alla competente struttura regionale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisoria di cui alla DGRV 3148/2007 (Allegato D – capo A).
La stessa struttura competente determinerà i vincoli per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitiva.

(Codice interno: 286008)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2109 del 10 novembre 2014

ULSS 16 - Autorizzazione alla alienazione di bene immobile sito in Padova, Via J. D'Avanzo n. 35 (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 104/CR del 22/07/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS 16 alla alienazione di bene immobile sito in Padova, Via J. D'Avanzo n. 35. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 35463 del 14/05/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con la nota prot. n. 35463 del 14 maggio 2013 l'Azienda ULSS 16 ha trasmesso ai competenti uffici regionali la deliberazione del Direttore Generale n. 310/09.05.2013 con la quale si richiede l'autorizzazione all'alienazione (mediante procedura aperta ad unico incanto con offerta segreta) del sotto indicato bene immobile di proprietà, posto nel Comune di Padova, Via J. D'Avanzo n. 35, così censito al Catasto Fabbricati:

Foglio 23 - Particella 1279 - Sub 5 - Z.c. 2 - Piano T-1-2-3-4 - Categoria D/4 - rendita Euro 19.883,59.

Nella precitata deliberazione n. 310/2013 si precisava che il bene in questione era stato acquistato dall'Azienda in data 5 novembre 2001 (con rogito notarile notaio Gianluigi Giavi rep. 29867 racc. 6887) per la riorganizzazione della sede distrettuale n. 2 di Arcella, mediante l'utilizzo di fondi propri di bilancio, senza usufruire dei finanziamenti ex art. 20 L. 67/88, destinati invece all'acquisto e alla ristrutturazione dell'edificio di Via Temanza presso il quale sarebbe stato trasferito il Distretto n. 2.

Con il predetto atto n. 310 del 09.05.2013 si rappresentava altresì l'avvenuto trasferimento del Distretto n. 2 presso il fabbricato di Via Temanza ed il conseguente quasi totale inutilizzo del fabbricato di Via D'Avanzo (occupato soltanto da un servizio psichiatrico).

Con il sopra citato atto si precisava infine che, con deliberazione n. 214/02.04.2013, l'Azienda ULSS 16 aveva previsto il recupero del Padiglione n. 3 del Complesso Socio Sanitario dei Colli ad uso polivalente sanitario-direzionale, considerato di primaria importanza per lo sviluppo delle attività dell'Azienda medesima e che - in tale contesto - data l'entità dell'intervento economico previsto per il recupero del Padiglione n. 3 (Euro 4.290.800,00) risultava opportuna l'alienazione dell'immobile di Via J. D'Avanzo, per destinarne il ricavato al recupero del Padiglione.

Con perizia estimativa in data 29/04/2013 (prot. n. 11310) l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Padova ha attribuito all'immobile in argomento il più probabile valore di mercato di Euro 2.274.000,00.

Con la deliberazione n. 700 del 14 agosto 2013 ad oggetto "Alienazione di immobile sito nel Comune di Padova Via J. D'Avanzo 35, di proprietà dell'Azienda Ulss n. 16. Integrazione delibera n. 310 del 09/05/2013" il Direttore Generale dell'Azienda ha disposto di "trasferire, con decorrenza 01.01.2014 le attività afferenti al servizio psichiatrico, attualmente esercitate presso l'immobile sito in Via J. D'Avanzo, presso il Complesso Socio Sanitario ai Colli", dando atto che l'immobile di Via J. D'Avanzo "non sarà più utilizzato per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ulss n. 16 alla data del 31.12.2013".

Considerato che con DGR n. 104/CR del 22 luglio 2014 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 01/10/2014 prot. n. 17763, ha espresso il proprio parere n. 585 del 25 settembre 2014, favorevole a maggioranza.

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS 16 all'alienazione del bene immobile suindicato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999, subordinatamente alla classificazione dello stesso, da parte del Direttore Generale, nel patrimonio disponibile dell'azienda, al fine di cancellare il vincolo di destinazione sanitaria (in quanto il bene risulta essere - allo stato attuale - ancora strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali), e comunque solo a seguito del completamento del trasferimento delle attività ivi svolte in altra sede.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
- Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;
- Richiamata la propria DGR n. 866/21.06.2011;
- Vista la DGR n. 104/CR del 22/07/2014;
- Visto il parere n. 585 del 25 settembre 2014 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;
- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;
- Viste le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 16 n. 310/09.05.2013 e n. 700/14.08.2013;
- Vista la nota dell'Azienda ULSS 16 prot. n. 35463/14.05.2013;
- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 310/09.05.2013 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 16 ha approvato l'alienazione del sotto indicato bene immobile di proprietà dell'Azienda medesima, chiedendo al contempo la prescritta autorizzazione regionale all'alienazione dello stesso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 229/99:
2. Comune di Padova, Via J. D'Avanzo n. 35:
   - ♦ Foglio 23 - Particella 1279 - Sub 5 - Z.c. 2 - Piano T-1-2-3-4 - Categoria D/4 - rendita Euro 19.883,59;
3. di recepire il parere n. 585 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 25 settembre 2014, favorevole a maggioranza, sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 104/CR del 22/07/2014;
4. di autorizzare l'Azienda ULSS 16 a procedere all'alienazione del bene immobile di cui al precedente punto 1), subordinatamente alla classificazione dello stesso, da parte del Direttore Generale, nel patrimonio disponibile dell'azienda, al fine di cancellare il vincolo di destinazione sanitaria (in quanto il bene risulta essere - allo stato attuale - ancora strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali), e comunque solo a seguito del completamento del trasferimento delle attività ivi svolte in altra sede;
5. di dare atto che il ricavato derivante dall'alienazione in argomento verrà destinato al recupero dell'edificio denominato "Padiglione n. 3", sito nel Complesso Socio Sanitario ai Colli;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 286009)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2110 del 10 novembre 2014

ULSS 9 - Autorizzazione alla concessione bonaria per la costituzione di servitù di condotta fognaria in Comune di Paese (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 109/CR del 28/07/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS 9 alla concessione bonaria per la costituzione di servitù della condotta fognaria in Comune di Paese. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 108753 del 09/10/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura, chiedendo altresì di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con la nota prot. n. 108753 del 09/10/2013 l'Azienda ULSS 9 di Treviso trasmetteva ai competenti uffici regionali la deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 17/05/2013 con la quale si richiedeva l'autorizzazione alla concessione bonaria di costituzione di servitù di condotta fognaria a favore della società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. sui terreni di proprietà dell'ULSS 9, così catastalmente individuati:

Comune di Paese

- Foglio 29 mapp. 1531 ml 13 x lg 3 mq 39;
- Foglio 29 mapp. 1683 ml 68 x lg 3 mq 204.

Nella precitata deliberazione n. 368/2013 si precisava che:

- con nota prot. n. 11729 in data 20 maggio 2011, la società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. sopra menzionata aveva comunicato all'Azienda ULSS 9 di aver avviato il procedimento per la realizzazione dei lavori di costruzione di una condotta primaria di fognatura nera tra i Comuni di Trevignano e Paese e che detti lavori, implicitamente dichiarati di pubblica utilità, interessavano i terreni di proprietà dell'ULSS 9 così censiti: Comune di Paese - Fg. 29 mapp. 1531 e 1683 per mq 243;
- con la medesima nota prot. n. 11729/2011 la società in argomento aveva proposto all'Azienda ULSS 9 di convenire l'asservimento bonario, tramite sottoscrizione di una convenzione, per la costituzione di una servitù di condotta fognaria, prevedendo un indennizzo di Euro 1.010,80;
- successivamente, a seguito della richiesta dell'ULSS 9 di adeguamento dell'indennizzo in parola ai sensi dell'art. 44 del DPR n. 327/2001, veniva concordata tra le Parti l'indennità per l'importo di Euro 7.125,00;
- in seguito a trattativa con la Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. l'Azienda ULSS 9 era, quindi, giunta alla determinazione di addivenire alla concessione bonaria per costituzione di servitù di collettore fognario, in esito alla quale la Società richiedente inviava all'ULSS una bozza di convenzione da sottoscrivere tra le Parti, fatte salve e impregiudicate le determinazioni regionali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 229/1999.

Nella precitata deliberazione n. 368/17.05.2013, infine, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 precisava che i beni precitati erano pervenuti in proprietà dell'Azienda ULSS 9 con le DDGR n. 1094/1995 e n. 3047/1999 e che il ricavato dell'indennizzo in argomento sarebbe stato destinato al parziale finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo e sostituzione impianti elevatori.

Considerato che con DGR n. 109/CR del 28 luglio 2014 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 01/10/2014 prot. n. 17764, ha espresso il proprio parere n. 587 del 25 settembre 2014, favorevole a maggioranza.

Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS 9 alla costituzione di servitù di collettore fognario a favore di Alto Trevigiano Servizi s.r.l. sul terreno di proprietà così censito: Comune di Paese - Fg. 29 mapp. 1531 e 1683 (per mq 243), per il valore complessivo di Euro 7.125,00, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1999, prezzo da ritenersi congruo in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche della servitù.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
- Visto l'art. 44 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;
- Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;
- Richiamata la propria DGR n. 1094/14.03.1995;
- Richiamata la propria DGR n. 3047/07.09.1999;
- Richiamata la propria DGR n. 866/21.06.2011;
- Vista la DGR n. 109/CR del 28/07/2014;
- Visto il parere n. 587 del 25 settembre 2014 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;
- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 di Treviso n. 368/17.05.2013;
- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 368/17.05.2013 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 avente ad oggetto la costituzione di servitù di collettore fognario a favore di Alto Trevigiano Servizi s.r.l. sulla superficie sotto indicata, con la quale è stata richiesta la prescritta autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 229/99:

   Comune di Paese

   - Foglio 29 mapp. 1531 ml 13 X lg 3 mq 39
   - Foglio 29 mapp. 1683 ml 68 X lg 3 mq 204;

2. di recepire il parere n. 587 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 25 settembre 2014, favorevole a maggioranza, sulla proposta di concessione di cui al provvedimento n. 109/CR del 28/07/2014;
3. di autorizzare l'Azienda ULSS 9 ad aderire alla proposta di concessione bonaria per la costituzione della servitù di cui al precedente punto 1) avanzata dalla società Alto Trevigiano Servizi s.r.l., mediante sottoscrizione di apposita convenzione con la società medesima;
4. di dare atto che l'indennità concordata tra l'ULSS 9 e la società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. per il deprezzamento derivante dalla costituzione delle servitù in argomento è stata quantificata, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 327/08.06.2001, in Euro 7.125,00;
5. di dare atto che i beni immobili sopra elencati fanno parte del patrimonio disponibile dell'Azienda ULSS 9 di Treviso;
6. di dare atto che il ricavato della cessione in argomento verrà destinato al parziale finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo e sostituzione impianti elevatori;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 285936)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2111 del 10 novembre 2014

Azioni regionali per il perseguimento di obiettivi di qualità ambientale: definizione delle priorità e parziale aggiornamento delle attività progettuali previste dalla DGR n. 2799 del 30.12.2013.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Definizione delle priorità con parziale aggiornamento delle attività progettuali afferenti la materia della gestione rifiuti affidate in house a Veneto Acque Spa a supporto e con il coordinamento della Direzione Tutela Ambiente (ora Sezione Tutela Ambiente) di cui alla DGR n. 2799 del 30.12.2013. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 2128 del 23.10.2012 e DGR n. 2799 del 30.12.2013; Nota di Veneto Acque Spa acquista con prot. 121071 del 20.03.2014.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2799 del 30.12.2013, previa stipula di apposita convenzione, è stato affidata a Veneto Acque Spa la prosecuzione di attività progettuali nell'ambito del supporto alla Direzione Tutela Ambiente (ora Sezione Tutela Ambiente) in materia di gestione dei rifiuti.

Il suddetto provvedimento ha previsto lo sviluppo di tre distinte linee progettuali, relative alla corrispondente attività di supporto da fornire agli uffici:

1. per i necessari approfondimenti sugli aspetti chimico-fisici legati alle attività istruttorie svolte dagli uffici e concernenti il trattamento dei rifiuti;
2. per lo studio e classificazione delle operazioni di stabilizzazione e/o solidificazione e/o operazioni di miscelazione di rifiuti;
3. per la gestione e monitoraggio dell'informatizzazione delle procedure amministrative legate alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Rispetto a tali linee progettuali, meglio descritte ed articolate nel provvedimento stesso e nell'allegato schema di convenzione, la società incaricata, Veneto Acque Spa, ha fornito riscontro con nota del 12.03.2014, n. 175 (acquisita al protocollo della Regione con n. 121071 del 20.03.2014). Nel documento risultano dettagliatamente approfondite le linee di progetto e meglio quantificate le risorse necessarie per l'espletamento delle attività. Risorse che si configurano in numero di tre soggetti con comprovata istruzione universitaria e specifiche conoscenze professionali, per un corrispondente compenso, IVA inclusa, di Euro 132.000.000.

Appare dunque necessario verificare le risorse effettivamente disponibili che si quantificano nella somma di Euro 40.000,00, assegnata con DGR n. 2128 del 23.10.2012 - impegno n. 2715 a valere sul capitolo 50106 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012 - evidenziando che in riferimento alla medesima assegnazione è stata svolta da Veneto Acque Spa per un breve periodo del 2013 un'attività, tuttora non oggetto di rendicontazione, relativa alla gestione e monitoraggio dell'informatizzazione delle procedure amministrative legate alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Con successiva DGR n. 2799 del 30.12.2013 - impegno n. 5417 a valere sul capitolo 50106 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013 - è stata assegnata l'ulteriore somma di Euro 40.000,00. Per risorse complessive pari a Euro 80.000,00

Si configura pertanto la sostanziale insufficienza delle risorse messe a disposizione in forza dei suddetti provvedimenti a sostegno di tutte le linee progettuali sopra richiamate secondo le modalità delineate da Veneto Acque Spa.

Nell'intento di far fronte alla sopra rappresentata criticità, sono state valutate, anche alla luce della nuova organizzazione regionale di cui alla DGR del 30.12.2013 n. 2611, le esigenze degli uffici, tenendo conto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, che ha riordinato la disciplina delle autorizzazioni integrate ambientali (AA.I.A.), tra cui quelle riguardanti gli impianti che gestiscono rifiuti. Tale riordino, comportando l'istituzione del riesame periodico delle autorizzazioni nonché l'estensione delle tipologie di installazioni assoggettate alla disciplina A.I.A, riconferma la necessità di fornire un supporto, entro breve termine, agli uffici del Settore Rifiuti sul tema specifico delle operazioni di trattamento chimico-fisico dei rifiuti e delle operazioni di stabilizzazione/solidificazione e miscelazione degli stessi, come meglio dettagliato nella DGR 2799/2013, anche al fine di analizzare le destinazioni finali dei flussi dei rifiuti trattati, ivi comprese le spedizioni transfrontaliere.

Considerando che l'informatizzazione delle procedure di gestione amministrativa delle spedizioni transfrontaliere è ancora solo in fase sperimentale e l'attività progettuale ad essa correlata può essere ripresa in considerazione nell'immediato futuro alla luce dell'evolversi della fase sperimentale.

Considerata l'entità delle risorse impegnate nel bilancio regionale come sopra richiamate, si ritiene prioritario sviluppare solo le linee di progetto di cui ai sopra citati punti 1 e 2, meglio descritte nella DGR 2799/2013, autorizzando in tal senso Veneto Acque Spa, nei limiti delle risorse disponibili, rinviando a successivo provvedimento, nonché all'impegno di adeguate risorse economiche, l'avvio dell'attività di progetto di cui al punto 3, relativa alla informatizzazione della gestione delle pratiche di spedizione transfrontaliera di rifiuti.

Si ritiene che la durata dell'attività progettuale si debba sviluppare, nei limiti delle somme già impegnate con DGR n. 2128 del 23.10.2012 e con DGR n. 2799 del 30.12.2013, ridefinendo, in tal senso, i termini in essa indicati, in un arco temporale di durata pari a 18 (diciotto) mesi, a far data dalla sottoscrizione della convenzione, da effettuarsi entro la corrente annualità, redatta secondo lo schema allegato alla DGR n. 2799/2013. La durata del progetto è prorogabile sulla base di adeguata motivazione.

Si ravvede inoltre la necessità, al fine di garantire l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse ed un solerte avvio delle attività in parola, di erogare a titolo di anticipazione, previo invio di una relazione di progetto, alla sottoscrizione della convenzione, la somma di Euro 40.000,00 e di prevedere il successivo anticipo a saldo su presentazione entro la data del 15/10/2015 della relativa documentazione contabile e di una relazione sullo stato di avanzamento dell'attività di supporto in oggetto e dell'impegno a produrre la relazione conclusiva dell'attività entro 15 giorni dal termine definito al precedente capoverso dell'attività progettuale. In caso di inadempimento è fatta salva la rivalsa da parte della Regione del Veneto nei confronti dell'affidataria per le quote non spettanti.

Si ritiene di incaricare il Direttore della Sezione Tutela Ambiente dell'adozione di tutti i successivi provvedimenti per dare attuazione al presente atto. In particolare, sottoscrivendo, entro la corrente annualità, la convenzione che regola i rapporti tra la Regione Veneto e Veneto Acque SpA, sulla base dello schema allegato alla DGR n. 2799 del 30.12.2013, al quale schema saranno apportate le modifiche, riguardanti, in particolare, gli artt. 1 e 2 coerentemente con i nuovi termini, le priorità definite nel presente provvedimento nonché l'art. 5 con le modalità di erogazione sopra descritte.

In virtù della necessità sopra evidenziata di avviare soltanto talune linee progettuali e di modificare il relativo compenso da riconoscere alla società Veneto Acque S.p.A., intervenendo su quanto già deliberato con DGR n. 2799 del 30.12.2013, occorre procedere con deliberazione di Giunta regionale, anziché con mero provvedimento dirigenziale attuativo.

Poiché la presente deliberazione predispone l'avvio di linee progettuali affidate precedentemente all'entrata in vigore della l.r. 24 dicembre 2013, n. 39, recante "Norme in materia di società regionali", non si procede alle incombenze ivi previste all'art. 3, comma 2, riguardanti l'acquisizione del parere consiliare. Nondimeno, si evidenzia il rispetto delle finalità indicate nella norma, vista la sussistenza dei requisiti per l'affidamento *in house*, la necessità di avviare le suddette linee progettuali che attengono ad un settore particolarmente delicato quale la gestione dei rifiuti, nonché l'incompatibilità di una diversa allocazione delle attività progettuali rispetto alla necessità di evitare pregiudizi per l'amministrazione regionale, che potrebbero determinarsi in caso di ritardato avvio delle attività in questione.

Si ritiene infine di incaricare il Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative di provvedere, secondo le modalità sopra descritte, alla liquidazione delle somme assegnate e precedentemente impegnate.

Il relatore conclude le propria relazione e propone all'adozione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 della L.R. 13/04/2001, n. 11;
VISTA la L.R. 10.4.1998, n. 12;
VISTA la L.R. 05.04.2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013";
VISTA la L.R. 05.04.2012, n. 4 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013- 2015";

VISTE le proprie Deliberazioni n. 2974 del 11.10.2005, n. 4444 del 30.12.2005, n. 3796 del 27.11.2007 e n. 2565 del 02.11.2010, nonché la Deliberazione n. 2951 del 14.12.2010 ad oggetto "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la DGR n. 2951 del 14.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE altresì le DGR n. 2140 del 25.11.2013 e n. 2611 del 18.02.2014;
VISTE le DGR n. 1307 del 03.08.2011, n. 2397 del 29.12.2011 e n. 2128 del 23.10.2012;
VISTA la DGR n. 2799 del 30.12.2013;
VISTE le leggi n. 539/1995, n. 448/1998, n. 388/2000 e n. 448/2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006;
VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 04 marzo 2014;
VISTA la L.R. n. 3/2000;
VISTA la L.R. n. 33/1985;
VISTA la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTA la nota di Veneto Acque S.p.A. prot. n. 175/2014 del 12.03.2014 (assunta al protocollo regionale con n. 121071 del 20.03.2014);

VISTO lo Statuto di Veneto Acque S.p.A., approvato in data 20 novembre 2009 dall'Assemblea Straordi naria dei Soci e repertoriato al n. 29967 dal Notaio Angelo Ausilio in Mestre - Venezia;

CONSIDERATA la sussistenza dei criteri richiesti per configurare Veneto Acque S.p.A. quale società in house della Regione del Veneto;

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di definire prioritarie le attività progettuali n. 1 e 2 indicate in premessa e meglio definite nel testo della DGR n. 2799 del 30.12.2013 nonché nello schema di convenzione ad essa allegato;
3. di autorizzare Veneto Acque SpA ad espletare il servizio affidatole con la medesima DGR 2799/2013 nei limiti delle risorse assegnate, e coerentemente alle priorità assegnate con il presente provvedimento al precedente punto 2;
4. di stabilire che le attività progettuali di cui al punto 2 avranno durata di 18 (diciotto) mesi a far data dalla sottoscrizione della convezione di cui al successivo punto 8, nei limiti delle somme già impegnate con DGR n. 2128 del 23.10.2012 e con DGR n. 2799 del 30.12.2013; il termine può essere prorogato sulla base di adeguata motivazione;
5. di prevedere l'erogazione, a titolo di anticipazione, alla sottoscrizione della convenzione e previo invio di una relazione di progetto, della somma di Euro 40.000,00, mentre il successivo anticipo a saldo su presentazione entro la data del 15/10/2015 della relativa documentazione contabile e di una relazione sullo stato di avanzamento dell'attività di supporto in oggetto e dell'impegno a produrre la relazione conclusiva dell'attività entro 15 giorni dal termine definito al precedente capoverso dell'attività progettuale. In caso di inadempimento è fatta salva la rivalsa da parte della Regione del Veneto nei confronti dell'affidataria per le quote non spettanti.
6. di rinviare il tema progettuale n. 3 riportato in premessa a eventuale successivo diverso provvedimento, subordinato al reperimento e impegno di ulteriori risorse;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di autorizzare la modifica dell'art. 1, dello schema di convenzione allegato alla DGR n. 2799 del 30.12.2013, rideterminando la durata della stessa ad un anno dalla data di sottoscrizione, la modifica dell'art. 2, ridefinendo il contenuto delle attività progettuali in esso specificate, coerentemente con il contenuto del presente provvedimento e la modifica dell'art. 5 relativamente alle modalità di pagamento delle somme assegnate;
9. di incaricare in Direttore della Sezione Tutela Ambiente di provvedere alla sottoscrizione, entro il 31.12.2014, della convenzione riportata in allegato alla DGR 2799 del 30.12.2013, con le modifiche di cui al precedente punto 7, in rappresentanza della Regione del Veneto;
10. di incaricare il medesimo Direttore della Sezione Tutela Ambiente dell'adozione di tutti gli ulteriori necessari provvedimenti attuativi di competenza;
11. di incaricare il Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative di provvedere, secondo le modalità descritte in premessa, all'erogazione delle somme assegnate;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Legislativo 14 marzo 2013, n° 33;
13. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 285937)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2112 del 10 novembre 2014

GEA s.r.l. - Comune di Sant'Urbano - PD Discarica tattica regionale del Veneto per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, loc. Cà Brusà in Comune di Sant'Urbano - PD. Rideterminazione tariffa di smaltimento dei rifiuti.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 3 del 2000, l'aggiornamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti della discarica controllata per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, sita in comune di Sant'Urbano - PD, stabilendone l'applicazione a far data dal 01 gennaio 2015.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In Comune di Sant'Urbano è ubicata la discarica per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi che, con delibera n. 321 del 14 febbraio 2003, è stata individuata dalla Giunta regionale come impianto "tattico regionale" ovverossia, come impianto strategico in grado di sopperire a situazioni - eccezionali ed emergenziali - di gestione dei rifiuti urbani prodotti in Veneto.

L'impianto è inserito nella pianificazione regionale di settore (Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - PRGRU approvato con delibera di Consiglio regionale n. 59 del 2004) ed adeguato ai sensi del D. Lgs. n. 36 del 2003 con delibera di Giunta regionale n. 2542 del 06 agosto 2004.

La tariffa di smaltimento attualmente in vigore è stata approvata con delibera di Giunta regionale n. 109 del 31 gennaio 2012 su parere favorevole con prescrizioni n. 3673 della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.) in data 25/03/2010 ed ammonta a 64,68 Euro/t, I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi.

Tutto ciò premesso, si dà conto che con nota prot. n. 403/2013 del 18 dicembre 2013 la ditta Gea S.r.l. che gestisce la discarica in parola, ha presentato, ai sensi dell'art. 36 della L. R. n. 3 del 2000 s. m. ed i., una proposta di tariffa di conferimento a valere dal 01/01/2014.

Con successiva nota prot. n. 215/2014 del 21 luglio 2014, la medesima Ditta ha trasmesso una nuova versione della "rideterminazione della tariffa" che, nell'annullare e sostituire la precedente proposta, ha recepito gli esiti degli incontri istruttori tenutosi informalmente presso l'Amministrazione regionale, anche a seguito di quanto rappresentato dal comune di Sant'Urbano con la nota prot. n. 2906/2014 del 15 maggio 2014.

L'istanza presentata il 21 luglio 2014, propone una tariffa di 65,00 Euro/t (sessantacinque/00), I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi, rideterminata in considerazione dei seguenti aspetti:

- aggiornamento delle volumetrie disponibili;
- rideterminazione sulla potenzialità di smaltimento;
- maggiori costi per implementazione copertura con teli in HDPE;
- aggiornamento del Piano Fase Gestione Post Operativa (Piano F.G.P.O.) e contenimento costi gestione percolato;
- rideterminazione della "riduzione imposta dalla CTRA su Spese generali e Utile d'impresa" che la ditta aveva inserito nella proposta approvata con la DGRV n. 109 del 2012,
- realizzazione nuove opere di miglioramento della fruibilità viaria di pedoni e ciclisti sulla viabilità pubblica complementare utilizzata per accedere alla discarica e opere di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede in loc. Ca' Morosini compromesso dalle radici degli alberi.

I criteri adottati dalla Ditta per la formulazione della tariffa di cui trattasi sono gli stessi delle precedenti proposte approvate e considerano, così come riconosciuto in occasione delle precedenti proposte tariffarie, la discarica come un impianto "di lunga durata" visto e considerato che l'attività è iniziata nel 1990 e la cessazione, stante la situazione dei conferimenti venutasi a determinare, è prevista per il 2019.

La proposta di revisione tariffaria presentata dalla ditta Gea srl è stata esaminata dalla Commissione tecnica regionale ambiente nella seduta del 18/09/2014 ed è stata approvata, condizionatamente all'osservanza di alcune prescrizioni che sono riportate nel parere favorevole n. 3941 contenuto nell'Allegato A, posto a corredo, quale parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento.

Va altresì riferito che, con nota prot. n. 0126122/14 del 17/09/2014, la provincia di Padova, nel comunicare la propria impossibilità a partecipare ai lavori della C.T.R.A. del 18/09/2014, evidenziava l'opportunità di chiedere alla Ditta di effettuare la ricognizione e, se possibile, l'accorpamento delle polizze fideiussorie in essere presso la discarica.

Pertanto, sulla base della documentazione presentata e conservata agli atti della competente Struttura regionale, delle considerazioni istruttorie fatte dagli Uffici che hanno curato l'iter amministrativo, delle valutazioni effettuate dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente nella seduta del 18/09/2014, nonché, di quanto deciso ed approvato dalla Commissione stessa con il parere n. 3941, la nuova tariffa di smaltimento da applicare ai conferimenti di rifiuti a far data dal 1° gennaio 2015 è individuata in 63,84 Euro/t (sessantatre/84),I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria del la pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D. Lgs. , n. 152 del 2006 s. m. i.;
VISTO il D. Lgs. n. 36 del 2003;
VISTO la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3 s. m. i.;
VISTO il parere n. 3941 del 18/09/2014 della Commissione Tecnica Regionale Ambiente;
VISTO l'art. 2 co. 2 della LR del 31 dicembre 2012 n. 54;

delibera

1. di prendere atto, facendo propria ogni valutazione e prescrizione, del parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.) n. 3941 del 18/09/2014 che viene posto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in Allegato A;
2. di stabilire che la ditta Gea S.r.l. è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere di cui al punto 1, anche se non espressamente riportate nel presente deliberato;
3. di individuare, a valere dal 1° gennaio 2015, come tariffa di smaltimento da applicare per i conferimenti di R.U. l'importo di 63,84 Euro/t (sessantatre/84),I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi;
4. di confermare, in linea con quanto stabilito nei precedenti atti che approvano le annuali revisioni tariffarie, l'opportunità che la Commissione incaricata dalla Regione Veneto con atto prot. n 3661/46.04 in data 03/04/2002 del collaudo tecnico-amministrativo della discarica, continui ad effettuare la verifica sulla corrispondenza delle previsioni progettuali, così come stabilito nella DGR n. 1111/2007, anche relativamente all'aspetto tariffario, rapportata alle effettive spese sostenute, esaminando preventivamente le risultanze istruttorie che gli Uffici sottopongono all'esame della Commissione tecnica Regionale Ambiente;
5. di sollecitare la Ditta ad effettuare la ricognizione e, se possibile, l'accorpamento delle polizze fideiussorie in essere presso la discarica;
6. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare il Direttore della Sezione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento al Comune di S. Urbano, alla Provincia di Padova, ai Commissari liquidatori degli Enti responsabili di bacino del Veneto, all'ARPAV di Padova, all'Osservatorio Regionale Rifiuti e alla Ditta Gea S.r.l.;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ALLEGATO A Dgr n. del

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 18 sett. 2014

PARERE n. 3941

OGGETTO: GEA s.r.l. - COMUNE DI SANT'URBANO - PD.
DISCARICA TATTICA REGIONALE DEL VENETO PER RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E SPECIALI NON PERICOLOSI, Loc. Cà Brusà in Comune di Sant'Urbano (PD). Rideterminazione tariffa a valere dal 01/01/2014.

1. Premessa

Con nota prot. n. 403/2013 del 18 dicembre 2013 la ditta Gea S.r.l. che gestisce la discarica tattica regionale per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, in Località Cà Brusà del comune di Sant'Urbano – PD, ha presentato, ai sensi dell'art. 36 della L. R. n. 3 del 2000 s. m. ed i., una proposta di tariffa di conferimento a valere dal 01/01/2014.
Con successiva nota prot. n. 215/2014 del 21 luglio 2014, la medesima Ditta ha trasmesso una nuova versione della "rideterminazione della tariffa" che, nell'annullare e sostituire la precedente proposta, ha recepito gli esiti degli incontri istruttori tenutosi informalmente presso l'Amministrazione regionale, anche a seguito di quanto rappresentato dal Comune di Sant'urbano con la nota prot. n. 2906/2014 del 15 maggio 2014.
Va precisato che la discarica in questione è classificata con delibera di Giunta regionale (DGRV) n. 321 del 14 febbraio 2003 come impianto *"tattico regionale"* ed è adeguata con DGRV n. 2542 del 06 agosto 2004 al Decreto Legislativo n. 36 del 2003.
La discarica inoltre è da considerarsi, così come riconosciuto in occasione delle precedenti proposte tariffarie, come un impianto "di lunga durata" visto che l'attività è iniziata nel 1990 e la cessazione, stante la situazione dei conferimenti venutasi a determinare, è prevista per il 2019.
L'attuale tariffa di smaltimento applicata sui conferimenti di rifiuti urbani a far data dal 1° gennaio 2012 è stata approvata con DGRV n. 109 del 31 gennaio 2012 su parere favorevole con prescrizioni n. 3673 della CTRA in data 25 marzo 2010 ed è di 64,68 €/t (sessantaquattro/68), I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi.

2. Contenuti della proposta di rideterminazione della tariffa presentata in data 21 luglio 2014.

L'istanza presentata il 21 luglio 2014, intende proporre la rideterminazione della tariffa in **65,00** €/t (sessantacinque/00), I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi, in considerazione dei seguenti aspetti:

- aggiornamento delle volumetrie disponibili;
- rideterminazione sulla potenzialità di smaltimento;
- maggiori costi per implementazione copertura con teli in HDPE;
- aggiornamento del Piano Fase Gestione Post Operativa (Piano F.G.P.O.) e contenimento costi gestione percolato;
- rideterminazione della "riduzione imposta dalla CTRA su Spese generali e Utile d'impresa" che la ditta aveva inserito nella proposta approvata con la DGRV n. 109 del 2012,
- realizzazione nuove opere di miglioramento della fruibilità viaria di pedoni e ciclisti sulla viabilità pubblica complementare utilizzata per accedere alla discarica e opere di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede in loc. Ca' Morosini compromesso dalle radici degli alberi.

I criteri adottati dalla Ditta per la formulazione della tariffa 2014 sono gli stessi delle precedenti proposte approvate e si basano su dati di progetto e voci di spesa elencati di seguito negli specifici paragrafi 2.7 e 2.8.

8

ALLEGATO A Dgr n. del

2.1 – Primo aspetto: aggiornamento delle volumetrie disponibili

Con riferimento alla data del 31.08.2013, è stata accertata dalla Ditta una uniformità degli assestamenti che non ha comportato interventi di ricarica apprezzabili nel breve tempo.

Tali assestamenti uniformi rispetto alle quote di progetto sono considerati dal proponente, nel rispetto di quanto approvato, come un recupero di volumi.

Prendendo a riferimento il volume approvato col Piano di Adeguamento (di seguito PdA) del 2003, al 31.08.2013 è stata riscontrata una maggiore volumetria disponibile quantificata in ca. 131.000 mc e quindi ca. 125.000 ton.

Tenendo conto dell'attività in corso nella discarica, la Ditta ha ritenuto di ridurre prudentemente a 100.000 ton la maggior capacità da considerare nella proposta di tariffa per il 2014.

2.2 - Secondo aspetto: rideterminazione della potenzialità giornaliera discarica

La Ditta introduce l'ipotesi di una potenzialità giornaliera di 420 t/g, vale a dire 131.460 t/anno, contro una precedentemente autorizzata di 500 t/g, vale a dire 156.500 t/anno.

L'ipotesi è formulata limitatamente agli scopi del calcolo della presente tariffa e non intende, comunque, incidere su quelli che sono gli aspetti autorizzatori in essere che consentono attualmente di smaltire rifiuti nel limite annuo massimo di 156.500 t.

Tale potenzialità è avanzata in considerazione del fatto che, dal 2008, non si raggiungono quantitativi di rifiuti superiori a 130.000 t/anno e che, rispetto al PdA che aveva una previsione di 350 t/g di conferimenti di rifiuti urbani (su 500 t/g di potenzialità di progetto, con 150 t/g di altri rifiuti compatibili), ora si è scesi - nella normalità - a poche decine di t/g di rifiuti urbani.

2.3 - Terzo aspetto: maggiori costi per implementazione copertura con teli in HDPE

Con il Decreto del Segretario regionale all'Ambiente n. 70 del 07.10.2013 la ditta è stata autorizzata a realizzare una copertura finale provvisoria con geomembrane impermeabili in polietilene a bassa densità (LDPE), rinforzate con una armatura interna in polietilene ad alta densità (HDPE), del peso minimo di 220 gr/mq e a migliorare strutturalmente la copertura finale definitiva della discarica mediante l'inserimento di una geomembrana impermeabile in polietilene ad alta densità (HDPE) termosaldata dello spessore di 1,5 mm da posizionarsi sopra lo strato di argilla previsto nel PdA approvato con DGRV n. 2542 del 06/08/2004.

Il costo dell'intervento, realizzato allo scopo di contenere la produzione di percolato, è stimato pari a 1.370.000 €, arrotondato per difetto di un 0,5% a 1.300.000 €.

Detta somma rappresenta un nuovo costo in gestione per l'esecuzione di una nuova opera, integrativo al già previsto costo complessivo per la sistemazione finale e capping.

2.4 – Quarto aspetto: aggiornamento del Piano Fase Gestione Post Operativa (Piano F.G.P.O.) e contenimento costi gestione percolato

Innanzitutto, va precisato che il progetto e la realizzazione della discarica di Sant'Urbano, così come approvato dalla Regione Veneto con propri provvedimenti, è articolato per stralci:

- Il primo stralcio, entrato in esercizio ad agosto 1990.
- Il secondo stralcio, entrato in esercizio ad aprile 1996.

Nel primo stralcio i conferimenti di rifiuti, a seguito dell'esaurimento delle vasche, sono cessati nell'aprile del 1996 e la fase di post – esercizio cominciata nel maggio del 1997.

Nel secondo stralcio i conferimento di rifiuti non sono, di fatto, mai cessati poiché, a seguito del "Piano di Adeguamento" che la Ditta ha presentato ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/03 in data 26/09/2003, è stato interessato, così come anche il primo stralcio, da una ribaulatura dell'intero corpo discarica che ne ha unificato le coperture creando nuova volumetria utile.

Dal momento dell'approvazione del PdA (DGRV n. 2542 del 06 agosto 2004) la discarica, prima intesa come due stralci, è stata considerata come un "*unicum*" e come tale, anche in termini di obblighi normativi, assoggettata a una post gestione di 30 anni.

ALLEGATO A Dgr n. del

Va precisato che, a norma di legge, essendo stata collaudata positivamente la sistemazione finale del 1^ stralcio in data 31.01.1999 (cioè è stata conclusa amministrativamente la fase operatività) antecedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2003, lo stralcio in questione era tenuto a garantire un periodo di gestione post operativa di 20 anni.
Diversamente, il 2^ stralcio e i relativi volumi afferenti alla ribaulatura approvata con il PdA, rientrando in quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2003, dovevano garantire la copertura dei costi per un periodo di gestione post operativa di 30 anni.
Va inoltre rilevato che al momento dell'approvazione del PdA, il 1^ stralcio aveva già avuto 10 anni di gestione post operativa (sospensione intervenuta in data 31.12.2007) che era costata complessivamente 3.644.967,00 €, come da *"acclarazione"* intervenuta mediante perizia tecnica.
Nel marzo del 2009 la Ditta ha presentato come integrazione al PdA approvato con DGRV n. 2542 del 06 agosto 2004, l'Elaborato E/ter che considerava il post-esercizio a 30 anni per l'intero corpo discarica (1^ e 2 stralcio) con decorrenza dalla definitiva chiusura della discarica così come indicata nel PdA.
Sulla scorta di quanto valutato e approvato dalla regione Veneto, la somma da accantonare per la fase di post gestione della discarica è stata definita in 32.047.636,00 € da cui devono essere detratti 3.644.967,00 già acclarati come spesa sostenuta per la post gestione del 1^ stralcio.
Con l'intervento di implementazione della copertura definitiva mediante inserimento di teli in HDPE, così come approvati, si stima un minor costo di 2.500.000 € per la fase di gestione post operativa.
Pertanto la somma che la Ditta dovrà accantonare per la gestione complessiva della fase post operativa del sistema discarica di S. Urbano sarà pari a 26.113.961,00 €.
Nella proposta di tariffa viene mutuato il metodo di calcolo fino ad oggi approvato con l'inserimento della sola detrazione di 2.500.000 € imputabile ai minori costi su descritti.

2.5 – Quinto aspetto: rideterminazione della "riduzione imposta dalla CTRA su Spese generali e Utile d'impresa"
La Commissione Tecnica Regionale sez. Ambiente, in sede di valutazione della proposta presentata con nota prot. n. 349/2010 del 3 dicembre 2010, aveva ritenuto opportuno applicare, in linea con quanto già tempo proposto nel parere n. 3425 del 18.01.2007, una detrazione di € - 0,5478 sul "costo industriale" proposto dalla Ditta in quanto valutato che non potesse essere considerata, tra le voci che determinano le spese generali e l'utile d'impresa, quella relativa a "*4 b - Addebito per recupero parziale costi impianto di selezione – compostaggio*".
Nell'attuale istanza, il proponente evidenzia che tale somma deve essere calcolata non sulle residue 728.828 tonnellate come fatto dalla CTRA, bensì, più correttamente su 828.828 tonnellate. Tale puntualizzazione porta ad una detrazione sul costo industriale di - 0,4817 €/t.
Ne consegue pertanto che, relativamente alla voce 19 – "ALTRI ONERI A FAVORE DI TERZI" :

- gli Oneri di mitigazione ambientale a Favore Bacino PD 3, risultano essere pari a 0,9673 €/t in luogo di 1,1000 €/t riconosciuti in tariffa,
- le somme a disposizione del Comune per messa in sicurezza viabilità di accesso discarica (ex somme a disposizione Comune in pendenza di rendicontazione), risultano essere pari a 3,2800 €/t in luogo di 3,7300 €/t riconosciuti in tariffa,
- le somme a disposizione del Comune per illuminazione pubblica accessi discarica, risultano essere pari a 0,0528 €/t in luogo di 0,0600 €/t riconosciuti in tariffa,
- gli oneri per il funzionamento della Commissione di Studio del Comune per lo sviluppo dell'impianto risultano essere pari a 0,1935 €/t in luogo di 0,2200 €/t riconosciuti in tariffa.

2.6 – Sesto aspetto: realizzazione nuove opere di miglioramento della fruibilità viaria di pedoni e ciclisti sulla strada di accesso alla discarica e opere di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede in loc. Ca' Morosini compromesso dalle radici degli alberi.
Il Comune di Sant'urbano, con nota prot. n. 2906/2014 del 15 maggio 2014, ha chiesto il riconoscimento in tariffa delle spese per il miglioramento della viabilità (in termini di sicurezza per i pedoni e i ciclisti) su una diramazione

ALLEGATO A Dgr n. del

della S.P. 41, anch'essa potenziale via d'accesso alla discarica, sita sulla direttrice di collegamento tra il casello di Boara Pisani dell'A13 e del realizzando casello di Piacenza d'Adige dell'autostrada Valdastico Sud.
Nella medesima nota è stato chiesto il riconoscimento in tariffa anche dei costi di sistemazione (manutenzione straordinaria) di un tratto del marciapiedi laterale alla S.P. 41, in loc. Ca' Morosini, la cui pavimentazione, per la spinta delle radici degli alberi esistenti, risulta in gran parte compromessa e pertanto pericolosa sopratutto in caso di maltempo e nel periodo invernale.
Nella relazione tecnico illustrativa contenuta nello studio di fattibilità redatta dall'Ufficio Tecnico del Comune e datata Maggio 2014, è dichiarato che il progetto in argomento, *"si pone l'obiettivo di 'favorire la sicurezza delle strade mediante una puntuale manutenzione anche dei percorsi pedonali dedicati' attraverso l'effettuazione della manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi a cominciare dai tratti più usurati e di maggior flusso veicolare"*.
Sulla scorta di quanto chiesto dal Comune, la Ditta ha ritenuto di poter rivedere la voce inserita in tariffa al punto 19 – ALTRI ONERI A FAVORE DI TERZI, relativamente al sottopunto "somme a disposizione Comune in pendenza di rendicontazione", proponendo provvisoriamente la somma arrotondata di 4,00 €/t.

2.7 – Dati di progetto presi a riferimento per la formulazione della proposta di tariffa 2014.
I dati di progetto presi a riferimento dalla Ditta per la nuova proposta tariffaria sono quelli riportati nella seguente tabella 1 :

ID	DESCRIZIONE	U.M.	VALORE
A	Potenzialità annua di trattamento	t/a	131.460
B	Giornate di esercizio in un anno	gg/anno es.	313
C	Potenzialità di conferimento media giornaliera	t/g	420
D	Capacità globale della discarica comprensiva dei volumi approvati con il Piano di adeguamento e degli assestamenti riscontrati dalla ditta.	mc	2.648.000,00
		t	2.515.600
E	Capacità residua al 01.01.2007 (data di riferimento su cui viene impostata la separazione amministrativa della gestione della discarica, ossia, lo "step" da cui è ripartita la formulazione semplificata della tariffa)	mc	1.815.789,47
		t	1.725.000
F	Disponibilità residua al 01.01.2014	t	828.828
G	Peso specifico rifiuto convenzionalmente assunto	t/mc	0,95
H	Vita complessiva discarica dall'inizio dell'esercizio	anni	19,1359
I	Vita discarica residua (dal 01.01.2007)	anni	13,1219
L	Potenzialità nominale dei mezzi impiegati in impianto	CV	2.064
M	Valore dei mezzi attrezzature (iva esclusa)	€	1.673.793,00
N	Variazione ISTAT $_{2008}$ (su base 2007, pari a 2%)	Coeff.	1,02
O	Variazione ISTAT $_{2009}$ (su base 2008)	Coeff.	1,02
P	Variazione ISTAT $_{2010}$ (su base 2011)	Coeff.	0,93
Q	Riduzione applicata su alcune voci come da prescrizione storica di precedenti approvazioni	%	5
R	Coefficiente di adeguamento $_{2008}$ (rapporto Capacità residua alla data del 01.01.2007 e Capacità residua alla data del 01.01.2008)	Cad_{2008}	1,1238
S	Coefficiente di adeguamento $_{2009}$ (rapporto la Capacità residua alla data del 01.01.2007 e Capacità residua alla data del 01.01.2009)	Cad_{2009}	1,2470
T	Coefficiente di adeguamento $_{2011}$ (rapporto la Capacità residua alla data del 01.01.2007 e Capacità residua alla data del 01.01.2011)	Cad_{2011}	1,5421
U	Coefficiente di adeguamento $_{2013}$ (rapporto tra Capacità residua alla data del 01.01.2007 e Capacità residua alla data del 01.01.2013)	Cad_{2013}	2,0813
V	Tipo ammortamento	-	Rata costante

Tabella 1- Dati di progetto per determinazione tariffa 2014

ALLEGATO A Dgr n. del



2.8 – Voci di costo inserite in tariffa 2014

Sono di seguito richiamate le voci di costo che costituiscono la proposta di tariffa 2014, così come descritte nelle precedenti proposte presentate dalla Ditta e che sono state oggetto di valutazione ed approvazione da parte della CTRA.

Voce "*1 – COSTO PERSONALE*": l'organico considerato svolge attività sia di gestione operativa della discarica che di gestione post-operativa (relativamente al 1^ stralcio), di costruzione in economia delle opere e di amministrazione.
Complessivamente sono impegnate, con varie mansioni, numero 14 unità (n. 1 Capo gestione e n. 13 addetti/operatori). Non sono considerate in tale quantificazione il personale direttivo (come ad esempio il Presidente del C.d.A.) e i componenti degli Organi societari (come ad esempio i Consiglieri, i Revisori, ...), i cui costi sono ricompresi nelle spese generali.
Al Capo gestione e agli Addetti/operai viene applicato un costo annuo definito sulla base dei contratti collettivi nazionali CCNL-FISE comprensivi degli integrativi aziendali Gea, calcolati sulla base di accordi sindacali territoriali e/o *"ad personam"* e all'adeguamento dei costi del personale conseguente al rinnovo del CCNL.
In particolare, per il Capo gestione l'adeguamento considerato è pari a quello di un impiegato liv. 8q e cioè pari al 14,63% mentre, per gli addetti/operai l'adeguamento considerato è pari a quello di un operaio tipo, e cioè pari al 8,37%.
Il costo per il personale inserito in tariffa, comprensivo della spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale a cui è stata applicata una riduzione convenzionalmente individuata in un 5% e degli adeguamenti ISTAT, ammonta complessivamente a € 9.840.109,6113 e, in termini di costo unitario, a 5,7043 €/t, ripartito tra le varie categorie come meglio precisato in tabella 2.

Voce "2 – CONSUMI": in questa voce sono ricompresi:

- i costi imputabili al *"consumo di energia elettrica"*, uso della *"rete telefonica"* ed impiego dell'"*acqua industriale"* o di "*processo*" per il lavaggio dei mezzi, dei piazzali, e per l'innaffiamento antipolvere di piste interne stradali. Non è ricompresa l'acqua ad uso potabile che è inserita nelle spese generali.
  Il costo complessivo inserito in tariffa, comprensivo di una riduzione del 5% e degli adeguamenti ISTAT, ammonta a € 984.955,5694, mentre quello unitario a 0,5710 €/t, ripartito tra le varie categorie come meglio precisato in tabella 2.
- I costi per l'acquisto del "*gasolio delle macchine operatrici e motopompe"* determinati considerando una potenza complessivamente impiegata di 2.064 CV, un consumo medio dei mezzi definito in funzione di un coefficiente di utilizzo pari al 70% per le 10 ore di funzionamento (apertura della discarica) ed un consumo specifico medio determinato come media ponderale dei consumi delle diverse macchine di 0,17 litri/CVh.
  Il costo complessivo inserito in tariffa, comprensivo di una riduzione del 5%, ammonta a € 10.930.813,8524, mentre quello unitario a 6,3367 €/t, come meglio precisato in tabella 2.
- I costi per il "*trattamento del percolato"* che sono definiti al netto di IVA e considerano le quantità di percolato emungibili nell'intero corpo discarica (1^ e 2^ Stralcio).
  Il valore giornaliero di emungimento è stimato, in base all'esperienza, in 40.000 mc/g e il periodo di estrazione è coincidente con un intero anno (365 giorni).
  Il trattamento in impianto implica una spesa stimata di 45,9518 €/mc.
  Il costo complessivo inserito in tariffa, comprensivo di una riduzione del 5%, ammonta a € 8.363.262,2017, mentre quello unitario a 4,8483 €/t, come meglio precisato in tabella 2.
- I costi definiti genericamente con la dicitura: *"Varie, altri consumi"* sono imputabili alle spese per l'acquisto del gas GPL per riscaldare gli uffici, alla vigilanza aggiuntiva a quella di custodia richiesta dal Comune, ai presidi antincendio e alle altre assicurazioni (escluse le garanzie finanziarie), ai canoni ecc., ovverossia, a tutti i costi che non possono essere inseriti in specifiche voci contemplate nei CONSUMI.
  La spesa individuata è di 63.045,96 €/anno che, moltiplicata per la vita residua della discarica (*13,1219* anni), genera una spesa complessiva - con riduzione del 5% e con adeguamenti ISTAT - di € 785.918,6509 e un costo unitario di 0,4556 €/t.



ALLEGATO A Dgr n. del

Voce *"3 - ACCREDITO 2006"*: è riferita al maggior introito venutosi a determinare con l'applicazione della tariffa *"luglio 2004"* sulla tariffa *"giugno 2003"*, approvata nel contesto del Piano di Adeguamento ex D. Lgs. n. 36/03".
In particolare, la voce quantifica la detrazione tariffaria da riconoscere per il periodo compreso tra il 01.01.2004 e il 27.09.2004, nel quale è stata applicata la tariffa di 73,00 €/t (approvata con DGRV n. 2924/03) in luogo di quella dovuta che era di 68,30 €/t (approvata con la DGRV 2542/2004).
La somma complessivamente inserita in tariffa come detrazione ammonta a € - 303.555,2326 che, in termini unitari, è pari a - 0,1760 €/t.

Voce *"4 - ADDEBITO 2007"*: in questa voce sono inserite le spese relative alla ristrutturazione dell'immobile, un tempo adibito a stalla ed ora ad Uffici, che, mediante un ampliamento approvato dalla Regione Veneto, è stato ammodernato e dotato di nuovi servizi.
Tali costi sono definiti come:

- ***lett. a) - Addebito costo di ampliamento uffici e servizi annessi (mensa, spogliatoi, bagni, archivi)"*** ammontano complessivamente a € 170.667,3600 e, in termini unitari, in 0,0989 €/t.
- ***lett. b) - Addebito per recupero parziale costi impianto di selezione – compostaggio"*** che rappresentano le spese parzialmente sostenute dal Gestore per realizzare l'impianto di selezione – compostaggio un tempo prescritto dai competenti Enti pubblici.

Tali costi vengono inseriti per un ammontare complessivo € 4.314.931,5727 e, in termini unitari, per 2,5014 €/t.

Voce *"5 - MANUTENZIONI E RICAMBI"*: la voce è rappresentativa dei costi sostenuti per la manutenzione dei mezzi meccanici operanti in impianto. Sulla scorta di quanto riconosciuto nelle precedenti tariffe, la voce è calcolata convenzionalmente come un 15 % del valore del nuovo parco mezzi (1.673.793,1000 €/anno) al netto dell'IVA, comprensiva dell'aggiornato all'indice ISTAT e con applicata una riduzione di un 5%.
Tale spesa tiene conto di:

- manutenzioni ordinarie e straordinarie del parco mezzi sempre in uso;
- mantenimento in efficienza del parco mezzi parzialmente utilizzati;
- mantenimento in efficienza del parco mezzi nel suo complesso;
- revisioni generali di tutti i mezzi;
- parziale rinnovo del parco mezzi.

La spesa complessivamente inserita in tariffa, considerata la vita residua della discarica (13,1219 anni), così come sopra specificato ammonta a € 3.360.391,8988 e, in termini unitari, a 1,9481 €/t.

Voce *"6 - SERVIZI VARI DI GESTIONE"*: in tale voce con:

- ***lett. a) - Disinfestazioni, disinfezioni" sono*** considerate le spese mensili per gli interventi di *"disinfestazione e di derattizzazione"* compreso i trattamenti fatti sulla barriera arborea perimetrale. Dette prestazioni, effettuate con cadenza mensile (12 interventi/anno) sono inserite in tariffa con un costo di € 630,4596 ad intervento; complessivamente la spesa da sostenere per tale attività, tenuto conto della vita residua della discarica (13,1219 anni) e dei dovuti indici ISTAT, ammonta a € 99.273,9339 e, in termini unitari a 0,0576 €/t.
- ***lett. b) - Campagne analisi ambientali"*** sono invece considerati i costi relativi alle campagne di analisi ambientali, diverse dal quelle previste nel PSC approvato, effettuate di routine sia in conto proprio che mediante tecnici dell'ARPAV- DAP. Dette analisi, sono inserite in tariffa con un costo di 36.776,8104 €/anno e complessivamente, tenuto conto della vita residua della discarica (13,1219 anni) e dei dovuti indici ISTAT comporta una spesa di € 482.581,6284 e, in termini unitari a 0,2798 €/t.

Voce *"7 - ONERI GESTIONE DOPO CHIUSURA (SOMME ACCANTONATE PER POST-GESTIONE)"*: in questa voce sono considerate le somme da accantonare per coprire i costi di gestione della discarica da effettuarsi dopo la sua chiusura. Nella proposta l'istante tiene conto del fatto che la coltivazione è intervenuta in due fasi ben distinte (1^ e 2^ stralcio) e per tale motivo, individua gli accantonamenti in due distinti parti.

ALLEGATO A Dgr n. del

Con la sottovoce *"secondo stralcio"* (ovverosia la parte di discarica ancora in esercizio) indica il fondo da accantonare, in conformità al Piano di Gestione Fase Post-Operativa approvato, per garantire la gestione post-operativa ed attuare il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC).
In tale sottovoce compare una detrazione dovuta a mancate spese per lo smaltimento del percolato conseguente l'apprestamento di un nuovo tipo di copertura e dei costi, comunque da sostenere, per garantire la gestione delle attività in fase di chiusura comprese quelle afferenti l'attuazione del PSC.
La detrazione, stimata dall'istante in € - 2.500.000,0000 è frutto, per quanto meglio descritto al precedente paragrafo 2.4, di un contenimento della produzione di percolato conseguente l'implementazione della copertura definitiva mediante inserimento di teli in HDPE, in conformità a quanto approvato dalla Regione.
Suddetta detrazione, parametrata al corrispondente coefficiente di adeguamento (Cad_{2013}: 2,0813), è inserita in tariffa come detrazione complessiva di – 5.203.250,0000 € e, in termini unitari a – 3,0164 €/t.
Per quanto attiene invece i costi di gestione post-operativa della parte ancora in esercizio della discarica (2^ Stralcio), tenuto conto dell'aumento della capacità globale della discarica, comprensiva dei volumi approvati con il Piano di adeguamento e degli assestamenti riscontrati dalla Ditta, nonché degli opportuni coefficienti di adeguamento, la somma complessivamente da accantonare è pari a 4.132.964,8805 €, con un costo unitario di 2,3959 €/t.
Analogamente, con la sottovoce *"primo stralcio"* (ovverosia la parte di discarica i cui conferimento di rifiuti sono terminati nell'aprile del 1996) sono indicati gli oneri da sostenere, in conformità al Piano di Gestione Fase Post-Operativa approvato, per garantire la gestione post-operativa ed attuare il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC).
In definitiva, tenuto conto degli opportuni coefficienti di adeguamento, delle somme accantonate con l'applicazione della tariffa nei diversi anni e dell'aumento della capacità globale della discarica così come venutasi a determinare a seguito dell'approvazione dei volumi inseriti nel Piano di adeguamento e degli assestamenti riscontrati dalla Ditta, nonché dell'adeguamento del costo per lo smaltimento del percolato prodotto nel 1^ stralcio con applicata una riduzione convenzionale del 5%, la somma complessivamente accantonata è pari a 2.034.900,00 €, corrispondente in termini di costo unitario a 1,1797 €/t.
In ultima analisi, l'intero corpo discarica al termine del periodo di esercizio, dovrà aver garantito un accantonamento complessivo di € 964.614,8805 corrispondente, in termini unitari, a 0,5592 €/t.

Voce "7/bis – AGGIORNAMENTO COSTO PIANO GESTIONE FASE POST OPERATIVA PGFPO 2011: in questa voce sono contemplate le maggiori spese conseguenti l'approvazione dell'Elaborato E/ter, presentato dalla Ditta nel marzo del 2009 come integrazione al PdA approvato con la DGRV n. 2542 del 06 agosto 2004.
Con l'approvazione di tale elaborato, come già detto, è stato esteso a 30 anni il post-esercizio per l'intero corpo discarica il quale, essendo stato in origine concettualmente progettato e tecnicamente gestito in due stralci funzionali, presentava, una parte (primo stralcio) con una post-gestione, che stante la pregressa normativa, era quindicinale ed un'altra parte (secondo stralcio) con una post-gestione, a norma di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 36/2003, trentennale.
L'estensione al periodo trentennale a tutto il corpo discarica, tenuto conto anche della ribaulatura approvata sempre nel contesto del PdA presentato dalla Ditta, ha genera un maggior costo, parametrato al Coefficiente di adeguamento 2011 (Cad_{2011}:1,5421), di € 4.639.022,3250 corrispondente, in termini unitari, a 2,6893 €/t.

Voce "8 - COSTI SENZA IVA IN AMMORTAMENTO": riguarda le spese sostenute per la realizzazione e la gestione della discarica in termini di opere, mezzi ed attrezzature che si prevede debbano essere ammortizzate nel corso degli anni di attività della discarica.
In particolare, si segnala che per le opere quali: la perimetrazione, il collegamento alla rete consortile, l'impianto di biogas, etc. il tasso di interesse è del 9 %, l'ammortamento fissato in 19,1359 anni e il coefficiente della rata costante individuato in 0,1114. Ne consegue che, in funzione dei diversi capitali investiti per ciascuna opera e tenuto conto della vita residua della discarica (13,1219 anni), la spesa complessivamente imputabile a queste opere è di € 1.474.200,8556 corrispondente ad un costo unitario di 0,8546 €/t.
Stesso tasso di interesse, periodo di ammortamento e coefficiente della rata costante sono applicati dall'istante anche alle opere afferenti la modifica della linea dell'Enel che determina una spesa complessiva di € 2.516,9655 (con costo unitario paria 0,0015 €/t); alle opere rendicontate nel giugno del 2001 quantificate pari complessivamente a €

ALLEGATO A Dgr n. del

498.078,6387 (con costo unitario paria 0,2887 €/t) e ad altri interventi, eseguiti nel 1998, di carattere migliorativo - sia strutturale che gestionale - quali la manutenzione straordinaria dei parcheggi e dell'edificio adibito ad uffici e al capannone/magazzino nonché l'acquisto della macchina spazzatrice piazzali e l'acquisto pompe well-point. Complessivamente la spesa di questa parte voci in ammortamento senza IVA è di € 393.891,7864, ovverosia in termini di costo unitario di 0,2283 €/t.
Ed ancora, nel contesto della medesima voce 8, sono elencati pure i costi per l'acquisto dei mezzi e attrezzature a servizio della discarica, che vengono riportati separatamente in quanto caratterizzati da stesso tasso di interesse (9%) ma da diverso periodo di ammortamento (forbice compresa tra 10,0000 e 19,1359 anni) e diverso coefficiente della rata costante (forbice compresa tra 0,1114 e 0,1558). Complessivamente la spesa di questa parte voci in ammortamento senza IVA è di € 1.050752,9295, ovverosia in termini di costo unitario di 0,6091 €/t.
Infine compaiono, sempre all'interno della voce 8, anche le economie generatesi nel corso del 1999 e i maggiori oneri dovuti alle opere eseguite nel 2002, rispettivamente quantificate - sempre applicando il medesimo tasso di interesse del 9%, il periodo di ammortamento di 19,1359 anni e il coefficiente della rata costante di 0,1114 – in € - 197.779,6243 (costo unitario: - 0,1147 €/t) e in € 21.718,2472 (costo unitario: 0,0126 €/t).

Voce "9 - ONERI DISPONIBILITÀ AREA": sono considerati gli oneri per la cessione dell'area al Comune, che come da convenzione siglata tra Regione Veneto, Comune di S. Urbano e ditta Gea Srl in data 21/03/1996, dovrà essere iscritta nel patrimonio comunale a conclusione dell'esercizio della discarica.
Tali oneri, sono stati quantificati in base ad un valore medio di mercato applicato nel 1989 (20.658,2760 €/ha), agli ettari interessati (ha: 32,1640), ad una rivalutazione riferita al 1996 (46.481,1209 Mln/ha), ad un tasso di interesse del 13,00% e per un periodo di anni di 19,1359, al netto delle spese generali e utile d'impresa. Complessivamente, la spesa è quantificata in € 767.798,1315 e, in termini unitari a 0,4451 €/t.

Voce "10 - COSTI SENZA IVA IN GESTIONE": i costi ricompresi in questa voce si differenziano da quelli inseriti nelle precedenti voci in quanto eseguiti in corso di gestione del 2^ Stralcio della discarica e alcune derivano direttamente da prescrizioni imposte dalla CTRA. Essi sono stati sostenuti per garantire la realizzazione di alcune opere e la fornitura di alcuni beni e sono IVA esclusa.
Complessivamente, tenuto conto delle economie venutesi a determinare e dei minori oneri conseguenti ad alcune prescrizioni della CTRA, la spesa è di € 22.220.848,6991 e, in termini unitari (ovverosia per ciascuna delle 1.725.000 tonnellate della capacità residua al 01.01.2007 a 12,8817 €/t.

Voce "11 – FIDEIUSSONE": la voce considera i costi relativi alle polizze fideiussorie prestata dalla Ditta a favore della provincia di Padova per i 13 settori da 200.000 mc che costituiscono la discarica.
Nel complesso, la spesa è di € 2.843.604,2579, calcolata in considerazione della riduzione del 40% prevista dall'art. 210 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. ed applicata in conformità a quanto espresso dalla regione Veneto con nota prot. n. 279926/57.01 del 19.05.2010. In termini di costo unitario dette polizze incidono in tariffa con un costo di 1,6484 €/t.

Voce "12 - COSTI PIANO SORVEGLIANZA E CONTROLLO IN FASE GESTIONE": riguardano le spese sostenute per le attività di controllo e sorveglianza previste dal D.lgs. n. 36/2003. Le azioni sono condotte da personale qualificato ed indipendente, e comprendono i controlli (modalità e frequenza) in fase di gestione e di post – gestione. In fase di esecuzione del PSC vengono effettuati in accordo tra le parti anche analisi a carico della Ditta sulla base degli obblighi ed impegni contrattuali stipulati con il soggetto incaricato del PSC.
Nello specifico per l'attività dell'organismo esterno è sostenuta una spesa di 1,1362 €/t, per le analisi eseguite dalla Ditta è conteggiata una spesa di 0,2066 €/t per l'opera di supporto che la ditta garantisce in fase di svolgimento delle attività è conteggiata una spesa di 0,1549 €/t. Il totale delle tre voci di spesa, che costituiscono - in definitiva -il costo unitario inserito in tariffa è pari a 1,4977 €/t, ovverosia, se considerato alla luce della capacità residua della discarica al 01.01.2007, pari a € 2.583.532,5000.
Nel contesto della voce 12 è stato inserito anche un minor costo venutosi a determinare nel corso dell'applicazione della tariffa anno 2006 che è stato quantificato in € – 48.789,2300 e pari a – 0,0283 €/t.

ALLEGATO A Dgr n. del

Voce "13 - MAGGIORI COSTI 2006": in questa voce sono inserire le spese di manutenzione straordinaria effettuate sul magazzino, gli uffici e gli spogliatoi al fine di porre rimedio ai danni cagionati da infiltrazioni di acqua piovana nel sottotetto dovute allo spostamento e rottura di alcune parti della copertura in coppi.
Complessivamente la spesa ammonta a € 39.011,9303 e, in termini unitari a 0,0226 €/t., tenuto conto che alla stessa è stato applicato un coefficiente di adeguamento 2008 (Cad_{2008}) pari a 1,1238.

Voce "14 - CONGUAGLI 2007": considera i maggiori costi, (e quindi le somme da recuperare) conseguenti il venir meno dell'economia corrispondente alle 150.000 tonnellate dapprima riconosciuta come economia di scala e successivamente inserite nella nuova capacità complessiva. L'economia così determinatasi viene recuperata per le 190.000 t. stimate conferibili nel 2007. È altresì inserito anche un minor costo, (e quindi la somma da accreditare) dovuto a delle economie di scala, determinatesi dal ricalcolo della tariffa 2007 su una nuova capacità complessiva di 1.150.000 t. Anche in questo caso, l'economia viene recuperata per le 190.000 t. stimate come conferibili nel 2007. Nel primo caso (addebito) la spesa calcolata con un coefficiente di adeguamento 2008 (Cad_{2008}) pari a 1,1238 è di € 823.618,4106 (in termini di costo unitario 0,4775 €/t) e nel secondo caso (accredito) la somma calcolata sempre con un coefficiente di adeguamento 2008 (Cad_{2008}) pari a 1,1238 è di € - 1.402839,5400 (in termini di costo unitario - 0,8132 €/t).

Voce "15 - NUOVI COSTI 2007": sono inseriti per continuità con quanto approvato in precedenza, le spese relative ai lavori di adeguamento dell'impianto di asportazione del percolato dal corpo della discarica. Tali opere si riferiscono alla realizzazione di pozzi verticali di profondità 15-16 m. che servono all'asportazione del percolato dalle vasche attive. I pozzi in questione sostituiscono quelli già esistenti obliqui che, per motivi di opportunità gestionale non vengono più utilizzati e non possono essere prolungati in quanto, come già constatato in alcuni pozzi esistenti, un loro prolungamento può dar luogo nel tempo a delle curvature e ovalizzazioni delle tubazioni che ne compromettono l'efficienza e che sono causate dal naturale cedimento dei rifiuti.
Il costo complessivo di tale intervento è di € 49.600,000 che con l'applicazione del coefficiente di adeguamento 2008 diventa € 52.953,4560 (ovverosia 0,0307 €/t).
Compaiono in questa voce anche le spese relative alle pompe di aspirazione poste nei pozzi stessi (€ 35.200,0000 che con l'applicazione del coefficiente di adeguamento 2008 diventa € 39.557,7600 ovverosia 0,0229 €/t), i costi per l'intervento sui vecchi pozzi (€ 14.000,0000 che con l'applicazione del coefficiente di adeguamento 2008 diventa € 14.946,5400 ovverosia 0,0087 €/t), i lavori di consolidamento e rifacimento manto stradale delle vie Mandriazze, Serragioli e P. Giacomo di accesso alla discarica (€ 275.000,0000 che con l'applicazione del coefficiente di adeguamento 2008 diventa € 309.045,0000 ovverosia 0,1792 €/t) e la realizzazione dell'area di stoccaggio preliminare di cui DM 03.08.2005 approvata con la DGRV n. 3608 del 28/11.2006 (€ 43.000,0000 che con l'applicazione del coefficiente di adeguamento 2008 diventa € 48.323,4000 ovverosia 0,0280 €/t).
Complessivamente la spesa di questa voce ammonta a € 464.826,1560 e, in termini unitari a 0,2695 €/t.

Voce "16 a – RETTIFICHE COMMISSIONE COLLAUDO 28/11/2007": considera le modifiche proposte dalla Commissione di Collaudo sulla base delle verifiche condotte a consuntivo sui verbali di Collaudo n. 7 del 11/10/2004, n. 11 e n. 13 del 18/05/2006 e n. 15 del 16/11/2006.
Complessivamente la spesa inserita in tariffa con un coefficiente di adeguamento 2008 (Cad_{2008}) pari a 1,1238 è di € 16.095,0673 (in termini di costo unitario 0,0093 €/t).

Voce "16 b – RETTIFICHE COMMISSIONE COLLAUDO 20/05/2008": riguarda le ulteriori rettifiche riscontrate come minor costi sulla base delle verifiche effettuate, così come da verbale di Collaudo n. 2 datato 20 maggio 2008 e da schema riepilogativo.
Complessivamente i minor costi inseriti in detrazione nella tariffa con un coefficiente di adeguamento 2009 (Cad_{2008}) pari a 1,2470 è di € - 1.044.030,1371 (in termini di costo unitario - 0,6052 €/t).

ALLEGATO A Dgr n. del

Voce "16 c – RETTIFICHE COMMISSIONE COLLAUDO 29/04/2010": considera ulteriori minori costi riscontrati con le verifiche effettuate nell'ambito dell'attività condotta il 29 aprile 2010.
Complessivamente i minor costi inseriti in detrazione nella tariffa con un coefficiente di adeguamento 2011 (Cad_{2011}) pari a 1,5421 è di € - 1.094.476,3756 (in termini di costo unitario - 0,6345 €/t).

Voce "17 - NUOVE OPERE INTRODOTTE DA TARIFFA 2009": Con la tariffa 2009 sono state approvate delle opere di "ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica del fabbricato destinato ad uffici e servizi" di proprietà della ditta GEA s.r.l., nonché delle opere di "adeguamento del sistema di captazione del percolato in discarica (1^ e 2^ stralcio)".
Queste ultime opere sono diverse da quelle inserite nella "voce 15 – Nuovi Costi 2007".
In particolare, l'intervento di "*ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica del fabbricato destinato ad uffici e servizi*", riguarda il manufatto che, per convenzione, sarà trasferito al Comune di Sant'Urbano a fine gestione della discarica e che, è già stato oggetto di ampliamento in passato.
Gli interventi approvati nel 2009 sono volti a:

- risanare staticamente la struttura in legno del tetto, degradata per le infiltrazione d'acqua causate dalla mancanza di adeguata impermeabilizzazione;
- reperire nuovi spazi da destinare all'archivio;
- garantire una riqualificazione energetica dell'intero fabbricato mediante la dotazione di un impianto centralizzato di riscaldamento e raffrescamento.

Complessivamente la ristrutturazione del fabbricato, comprese le spese generali ha comportato una spesa di € 871.227,8000.
L'adeguamento del sistema di captazione del percolato in discarica (1^ e 2^ stralcio), così come approvato nel 2009, è consistito:

- nella realizzazione ex novo di 24 pozzi;
- nella dismissione di 84 vecchi pozzi non più utilizzati e contestuale mantenimento dei 59 pozzi perimetrali inclinati da cui viene eseguito il prelievo diretto del percolato con autopompe;
- nell'adeguamento, in altezza, di n.16 pozzi esistenti.

La tariffa 2009, così come approvata, considera anche i costi relativi a:

- Fornitura e posa di 13.500 mq. di geomembrana in polietilene spalmato in LDPE con peso minimo 180 gr/mq da posizionare lungo il perimetro arginale delle vasche sotto lo strato drenante, in corrispondenza delle tubazioni di raccolta delle acque subsuperficiali.
  Costo di 2,80 €/mq, per un costo complessivo di 37.800,0000 euro.
  Tale apprestamento, non previsto nel PdA approvato con la DGRV 2542/04, è stato realizzato in prossimità degli scarichi arginali, al fine di migliorare il sistema complessivo di scolo delle acque meteoriche subsuperficiali della copertura finale e di impedire che possibili ristagni di acqua producano infiltrazioni incontrollate nello strato di argilla.
- Fornitura di n. 40 tubi da 21 m. in PP (Polipropilene) del diametro 800 SN 16 con profilo di parete strutturato corrugato per raccolta percolato, completo di coperchio di chiusura saldato e valvola di sfiato di diametro 2".
  Costo di 165,00 €/ml, per un costo complessivo di 138.600,0000 €.
  Detti tubi sono serviti a realizzare i 24 nuovi pozzi previsti nel PdA approvato e a prolungare i 16 pozzi già esistenti adeguandoli in altezza alle quote individuate sempre nel PdA approvato.
- Fornitura e posa di n. 24 elettropompe sommerse in Atex per l'aspirazione del percolato e relativi allacciamenti dai nuovi pozzi (ex 2^ stralcio) con collegamenti elettrici. (Elettropompe con potenza da 7 kw, prevalenza 30 m. Portata 23 mc/h) Costo di 4.750,00 euro/cad., per un costo complessivo di 114.000,0000 euro.
  Le nuove elettropompe, poste in opera a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento del 2^ stralcio di discarica, non hanno sostituto le esistenti ma le hanno implementate.

ALLEGATO A Dgr n. del

- Adeguamento delle elettropompe sommerse in Atex esistenti per l'aspirazione percolato (potenza 7 kw, prevalenza 30 m. Portata 23 mc/h) poste nei 16 pozzi nell'ex 1^ stralcio di discarica. Costo di 2.550,00 euro/cad., per un costo complessivo di 40.800,0000 euro.
- Intervento di chiusura di n. 84 vecchi pozzi per l'aspirazione del percolato, non più necessari a seguito della sostituzione effettuata con i nuovi pozzi realizzati su tutta l'area discarica.
  Costo di 500 euro/cad. per complessivi 42.000,0000 euro.
- Realizzazione di n. 3 attraversamenti strada comunale (micro tunnel) con la posa di tubazione in PVC del diametro 400 SN8 SDR34 per lo scarico perimetrale dell'acqua meteorica di ruscellamento della discarica, sul lato ovest del 1^ stralcio. Costo di 16.500,00 euro/cad. per complessivi 49.500,0000 euro.
- Costruzione di 1.800 m. di "berna" in terra lungo il piede degli argini perimetrali della discarica, con posa tubazioni in cls. di collegamento fossi perimetrali.
  Costo di 65,00 euro/m per complessivi 117.000,0000 euro.
  Detta berna (costituita da un terrapieno posto ad una altezza massima di 2,00 m. dal p.c.) è stata realizzata per garantire una maggiore stabilità del piede dell'argine perimetrale della discarica e un'implementazione del sistema di mascheramento dell'impianto mediante la piantumazione di essenze arboree cespugliose.

Complessivamente la spesa inserita in tariffa con un coefficiente di adeguamento 2009 (Cad_{2009}) pari a 1,2470 è di € 885.679,5927 (in termini di costo unitario 0,5134 €/t).

Voce "17/bis - NUOVE OPERE INTRODOTTE DA TARIFFA 2011": Con la tariffa 2011 sono state approvate e riconosciute le spese relative a:

- costruzione di una vasca di prima pioggia a servizio del piazzale d'ingresso;
- maggiori oneri (rispetto a quanto approvato con la tariffa 2008) relativi alla realizzazione dei primi tre box dedicati al deposito preliminare dei rifiuti (operazioni D 15 e R 13);
- costruzione di ulteriori tre box dedicati al deposito preliminare per operazioni D 15 e R 13;
- realizzazione dell'illuminazione pubblica in via Serragioli e rampe sull'Adige;
- realizzazione di 3 nuovi attraversamenti stradali per lo scarico acque meteoriche discarica;
- costi relativi ad analisi e controlli effettuati da ARPAV;
- costi relativi alle analisi di conformità dei rifiuti condotte ai sensi del D. M. 3 Agosto 2005;
- manutenzione straordinaria del sistema di lavaggio dei mezzi;
- posa in opera di geotessuti nella copertura finale della discarica;
- costi relativi alla rete di aspirazione e captazione del biogas;
- fornitura e posa in opera di una tubazione DN 300 mm in acciaio inossidabile;
- opere riguardanti gli scivoli di sgombro delle acque di drenaggio del capping.

Complessivamente la spesa inserita in tariffa con un coefficiente di adeguamento 2011 (Cad_{2011}) pari a 1,5421 è di € 2.465.647,2204 (in termini di costo unitario 1,4294 €/t).

Voce "18 – SPESE TECNICHE": considera i costi per la progettazione, gli studi, i collaudi, la direzione lavori, l'assistenza nella gestione post-mortem, (quantificate complessivamente in 2.115.563,1048 € e in termini unitari in 1,2264 €/t); le spese per il funzionamento della Commissione Tecnica di Controllo, le ricerche, le indagini, ecc. (quantificate complessivamente in 219.887,0126 € e in termini unitari in 0,125 €/t) nonché le spese derivanti dall'attività di validazione effettuata dalla Commissione di Collaudo nel rispetto di quanto stabilito con la DGRV n. 1111del 2007 a cui è stato applicato il coefficiente di adeguamento 2011 (Cad_{2011}) pari a 1,5421, (quantificate complessivamente in 35.901,3525 € e in termini unitari in 0,0208 €/t).
L'insieme di tutte le voci (da voce 1 a voce 18) porta a un **COSTO TOTALE DI GESTIONE** di 84.393.190,4273 € corrispondente ad un costo unitario, definito in rapporto alla capacità complessiva di 1.725.000 t, pari a 48,9235 €/t.
Su questo importo, con la denominazione "**ALTRI ONERI**" sono riportati i costi relativi alle Spese generali e all'Utile d'impresa calcolati rispettivamente, sulla scorta di quanto stabilito dalla circolare regionale n. 25 del 10.08.1990 e della legge n. 471/1981, pari al 12 % e al 10 % del totale costo di gestione.
L'utile d'impresa oltre che sul costo di gestione viene calcolato tenendo conto anche delle spese generali.

ALLEGATO A Dgr n. del

Si desume che come spese generali la quota che incide in tariffa è di 5,8708 €/t mentre quella per l'Utile d'impresa è di 5,4794 €/t.

Voce "19 - ULTERIORI ONERI A FAVORE DI TERZI": comprende le somme - in termini di costo unitario - da considerare per:

- gli "*Oneri di mitigazione ambientale a favore Bacino PD 3*", che sono un accantonamento di fondi derivante da una "storica prescrizione" contenuta in provvedimento autorizzativo rilasciato dalla provincia di Padova quando le competenze in materia erano state temporaneamente trasferite nella sfera giuridica della medesima Amministrazione. La somma inserita in tariffa è pari a 0,9673 €/t.

- le somme a disposizione del Comune per la realizzazione di opere di messa in sicurezza viaria di accesso alla discarica rendicontate sulla base di quanto presentato dal Comune con nota prot. n. 9077 del 10/11/2009. La somma inserita in tariffa, tenuto conto di quanto riferito al precedente paragrafo 2.6 (pag. 4 della presente istruttoria) è pari a 4,0000 €/t.

- le somme a disposizione del Comune per illuminazione pubblica di accesso alla discarica. La somma inserita in tariffa è pari a 0,0528 €/t.

- Oneri relativi al "Funzionamento della Commissione di Studio" incaricata di individuare i possibili sviluppi dell'impianto di Balduina dopo il suo esaurimento. La somma inserita in tariffa è pari a 0,1935 €/t.

In risposta a quanto chiesto, a suo tempo dalla provincia di Padova, in tariffa sono individuate le somme accantonate per il post-mortem (tenuto conto dei minori costi di smaltimento del percolato dovuti agli interventi attuati sulla copertura) e le somme destinate al ripristino ambientale che ammontano, complessivamente e rispettivamente, a 13.675.897,41 Euro e a 8.102.923.690,14 Euro.
Inoltre, sul costo industriale venutosi a calcolare, è applicata, in recepimento di aspetti prescrittivi contenuti nel parere n. 3756 del 15.12.2011 allegato alla DGRV n. 109/2012, una riduzione di - 0,4817 €/t dovuta al fatto che non possono essere, contrariamente a quanto proposto dalla Ditta, considerabili tra le voci che determinano le spese generali e l'utile d'impresa, quelle relative a all'addebito per il recupero parziale dei costi dell'impianto di selezione – compostaggio.
Si ritiene altresì opportuno ricordare che, sulla scorta di quanto a suo tempo chiesto agli Uffici regionali (DGRV n. 2098 del 29/07/2008), è stata verificata la possibilità o meno di revisionare i "tassi d'interesse massimi applicabili" e le relative soglie d'usura previste dalle attuali norme di riferimento
L'aspetto è stato approfondito e la conclusione a cui sono giunti gli Uffici è che, risulta accoglibile la tesi della Ditta secondo cui i tassi di interesse considerati dalla Ditta stessa nei piani di ammortamento a rata fissa sono basati su valori applicati dalla CC. DD. e PP. per finanziamenti concessi ad Enti Pubblici e che il loro ammontare, nel momento in cui sono state realizzate le opere, risultavano essere inferiori a quelli applicati a livello nazionale per finanziamenti concessi a privati ed imprese.
Sulla scorta di queste valutazioni si è ritenuto di avvallare i tassi proposti dalla ditta per le opere già realizzate prevedendo altresì per le nuove opere, tasso d'interesse individuati sulla base di quanto stabilito annualmente dall'ISTAT.

Quanto descritto poc'anzi è schematizzabile come segue:

ALLEGATO A Dgr n. del

VOCI	Tariffa Approvata con DGRV n. 109 del 31.12.2012		Nuova proposta		Note
	Costo complessivo Euro	Costo unitario Euro/tonn.	Costo complessivo Euro	Costo unitario Euro/tonn.	
VOCE 1 - PERSONALE					
a - Capo gestione	**1.208.340,9290**	**0,7436**	**1.527.026,6806**	**0,8852**	
b - Addetti/operai	**6.328.175,6524**	**3,8942**	**7.997.157,7800**	**4,6360**	
c - Formazione/aggiornamento	**249.992,5476**	**0,1538**	**315.925,1507**	**0,1831**	Con applicazione riduzione del 5%, Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011
VOCE 2 - CONSUMI					
a - Energia Elettrica, telefonia, Acqua	**779.398,3843**	**0,4796**	**984.955,5694**	**0,5710**	Con applic. riduz. 5%, Indice Istat 2009 e Istat 2011
b - Gasolio per macchine operatrici e motopompe al netto di IVA	**8.649.586,7637**	**5,3228**	**10.930.813,8524**	**6,3367**	Con applic. riduz. 5%,
c - Trattamento percolato al netto IVA	**6.617.875,2121**	**4,0725**	**8.363.262,2017**	**4,8483**	Con applic. riduz. 5%, Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011
d - Varie, altri consumi	**621.899,8559**	**0,3827**	**785.918,6509**	**0,4556**	Con applic. riduz. 5%, Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011
VOCE 3 – ACCREDITO 2006					
a - Accredito generato da applicazione tariffa "luglio 2004" nel periodo 01/01/2004 al 27/9/2004 a seguito approvazione del Piano di Adeguamento ex D. Lgs. n. 36/03	**- 303.555,2326**	**- 0,1868**	**- 303.555,2326**	**- 0,1760**	
VOCE 4 – ADDEBITI 2007					
a - Addebito costo di ampliamento uffici e servizi annessi (mensa, spogliatoi, bagni, archivi),	**170.667,3600**	**0,1050**	**170.667,3600**	**0,0989**	
b - Addebito per recupero parziale costi impianto di selezione - compostaggio	**4.046.718,4366**	**2,4903**	**4.314.931,5727**	**2,5014**	

VOCE 5 – MANUTENZIONE E RICAMBI					
a - Manutenzione su mezzi meccanici, lubrificanti, gomme, ecc.	**2.659.088,4889**	**1,6364**	**3.360.391,8988**	**1,9481**	Con applic. riduz. 5%, Indice Istat 2009 e Istat 2011
VOCE 6 – SERVIZI VARI GESTIONE					
a - Disinfestazioni	**78.555,7705**	**0,0483**	**99.273,9339**	**0,0576**	Con applic., Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011

ALLEGATO A Dgr n. del

b - Campagne analisi ambientali	**381.868,3331**	**0,2350**	**482.581,6284**	**0,2798**	Con applic., Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011
VOCE 7 - ONERI GESTIONE DOPO CHIUSURA (SOMME ACCANTONATE per la POST- GESTIONE)					
a - Relativi al secondo stralcio	**8.072.260,2057**	**4, 6796**	**8.072.260,2057**	**4, 6796**	
b - Detrazione dovuta a mancate spese per lo smaltimento del percolato conseguente l'apprestamento di un nuovo tipo di copertura			**- 5.203.250,0000**	**- 3,0164**	**(introdotta con istanza 2014)**
c - Relativi al primo stralcio (con riduz. 5% solo su parte inerente adeguamento costi percolato 1^ stralcio relazione 2007)	**6.167.864,8805**	**3,7956**	**6.167.864,8805**	**3,5756**	Con applic. riduz. 5% e Indice 2008
VOCE 7/BIS – AGGIORNAMENTO COSTO PGFPO 2001 (SOMME ACCANTONATE per la POST- GESTIONE)					
a - Maggiori oneri per adeguamento PGFPO dell'insieme discarica a 30 anni da fine PdA	**4.799.061,2250**	**2,9533**	**4.639.022,3250**	**2,6893**	Con applicazione Cad 2009
VOCE 8 – COSTI SENZA IVA IN AMMORTAMENTO					
a - Opere	**1.474.200,8556**	**0,9072**	**1.474.200,8556**	**0,8546**	
b - Mezzi e attrezzature	**1.050.752,9295**	**0,6466**	**1.050.752,9295**	**0,6091**	
c - Modifica linea Enel	**2.516,9655**	**0,0015**	**2.516,9655**	**0,0015**	
d - Opere rendicontate a giugno 2001	**498.078,6387**	**0,3065**	**498.078,6387**	**0,2887**	
e - Altri costi senza IVA in ammortamento	**393.891,7864**	**0,2424**	**393.891,7864**	**0,2283**	
f - Accredito economie nel 1999	**- 197.779,6243**	**- 0,1217**	**- 197.779,6243**	**-0,1147**	
g - Oneri maggiori opere 2002	**21.718,2472**	**0,0134**	**21.718,2472**	**0,0126**	
VOCE 9 – ONERI DISPONIBILITA' AREA					
a - Cessione area al Comune come da convenzione	**767.798,1315**	**0,4725**	**767.798,1315**	**0,4451**	
10 – COSTI SENZA IVA IN GESTIONE (CON SOTTOVOCI d), e), f) ,g) ed l) COME SOMME DESTINATE AL RIPRISTINO AMBIENTALE)					
a - Opere per allestimento del sedime	**2.962.173,5388**	**1,8229**	**2.962.173,5388**	**1,7172**	Con applic., Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011
b - Opere e attività di gestione	**473.368,4896**	**0,2913**	**473.368,4896**	**0,2744**	Con applic., Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011
c - impianto Agr. 2^ str. Voce 37	**89.762,1502**	**0,0552**	**89.762,1502**	**0,0520**	Con applic., Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011
d - opere di approntamento esercizio	**808.890.0460**	**0,4978**	**808.890.0460**	**0,4689**	Con applic., Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011

ALLEGATO A Dgr n. del

e - accredito economie anno 1999.	- 26.255,8276	- 0,0162	- 26.255,8276	-0,0152	Con applic., Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011
f - oneri derivanti dall'adeguamento al Piano di Adeguamento ex D. Lgs. 36/03 sul 1^ Stralcio	5.352.519,2619	3,2939	5.352.519,2619	3,1029	Con applic., Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011
g - oneri derivanti dall'adeguamento al Piano di Adeg. ex D. Lgs. 36/03 sul 2^ Stralcio	6.898.912,9662	4,2455	6.898.912,9662	3,9994	Con applic., Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011
h - Oneri derivanti dall'applicazione delle prescrizioni di cui al Parere CTRA n. 2078/1998	- 310.337,5046	- 0,1910	- 310.337,5046	- 0,1799	
i - Oneri derivanti dall'applicazione della prescrizione n. 4 del Parere CTRA del 15.07.2004	360.654,4369	0,2219	360.654,4369	0,2091	Con applic., Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011
l - Oneri derivanti dall'applicazione della prescrizione n. 5 del Parere CTRA del 15.07.2004	1.798.053,7369	1,1065	1.798.053,7369	1,0423	Con applic., Indice Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011
m - Maggiori oneri riferiti al 2007 "VOCE A"	144.915,8100	0,0892	144.915,8100	0,0840	
n - Maggiori oneri riferiti al 2007 "VOCE B" (come rettificati dalla Commissione di collaudo con Relazione integrativa della del 28/11/2007)	830.459,5900	0,5111	830.459,5900	0,4814	
o - Recupero somme maggiormente introitate con applicazione tariffa 2007 e riconosciute a seguito verifica della Commissione di Collaudo (relazione integrativa del 28/11/2007)	- 133.052,4704	- 0,0819	- 132.042,0048	- 0,0765	
11- FIDEIUSSIONE					
a - Applicata su 13 settori da 200.000 mc	4.739.340,4299	2,9165	4.739.340,4299	2,7474	
B - Riduzione del 40 % per applicazione nota Regione Veneto n. 279926/2010	- 1.895.736,1720	- 1,1666	- 1.895.736,1720	- 1,0990	
12 – P.S.C. (PIANO SICUREZZA E CONTROLLO) FASE GESTIONE					
a - Attività organismo esterno, incremento costo analisi a carico impresa e attività supporto impresa	2.433.762,5000	1,4977	2.583.532,2300	1,4977	
b - minor costo imputato al PSC nel periodo 2006	- 48.789,2300	- 0,0300	- 48.789,2300	- 0,0283	
13 - MAGGIORI COSTI 2006					
a - opere manutenzione straordinaria magazzino, uffici, spogliatoi	39.310,4733	0,0242	39.011,9303	0,0226	Con applicazione Cad 2008
14 – CONGUAGLI 2007					
a – addebito da gettito tariffa 2007 (ex voce 2/quarter)	829.921,2388	0,5107	823.618,4106	0,4775	Con applicazione Cad 2008
b - accredito da tariffa 2007 per somme residue ed economie di scala	- 1.413.574,9200	- 0,8699	- 1.402.839,5400	- 0,8132	Con applicazione Cad 2008

32

ALLEGATO A Dgr n. del

14 / BIS - CONGUAGLI 2007 E 2008					
a – accredito da tariffa 2007 per somma su economie di scala con nuova capacita NC 2009 = 1.325.000 t.	**- 1.916.945,0560**	**-1,1797**	**- 1.853.018,8497**	**- 1,0742**	Con applicazione Cad 2011
b - accredito da tariffa 2008 per somma su economie di scala con nuova capacita NC 2009 = 1.325.000 t.	**- 1.376.093,0176**	**- 0,8468**	**- 1.330.203,1232**	**- 0,7711**	Con applicazione Cad 2011
15 – NUOVI COSTI 2007					
a - costruzione pozzi percolato	**53.358,6880**	**0,0328**	**53.953,4560**	**0,0307**	Con applic. riduz. 5%, Indice Istat 2008
b - pompe aspirazione nuovi pozzi	**39.860,4800**	**0,0245**	**39.557,7600**	**0,0229**	Con applic. Indice Istat 2008
c - intervento su vecchi pozzi	**15.060,9200**	**0,0093**	**14.946,5400**	**0,0087**	Con applic. riduz. 5%, Indice Istat 2008
d - lavori di consolidamento e rifacimento manto stradale vie accesso	**311.410,0000**	**0,1916**	**309.045,0000**	**0,1792**	Con applic. Indice Istat 2008
e - realizzazione area stoccaggio preliminare di cui DM 03.08.2005	**48.693,2000**	**0,0300**	**48.323,4000**	**0,0280**	Con applic. Indice Istat 2008
16 a – RETTIFICHE COMMISSIONE VALIDAZIONE 28.11.2007					
a - Rettifiche somme riscontrate come minor e maggior costi opere su verbali della Comm. di Collaudo stessa	**16.218,2365**	**0,0100**	**16.095,0673**	**0,0093**	Con applicazione Istat 2008
16 b – RETTIFICHE COMMISSIONE VALIDAZIONE 20.05.2008					
a – Ulteriori rettifiche somme riscontrate come minor e maggior costi opere su verbali della Comm. di Collaudo stessa	**-1.060.105,0197**	**- 0,6524**	**- 1.044.030,1371**	**- 0,6052**	Con applicazione Istat 2009
16 c – RETTIFICHE COMMISSIONE VALIDAZIONE 29.04.2010					
a – Ulteriori rettifiche somme riscontrate come minor e maggior costi opere su verbali della Comm. di Collaudo stessa	**-1.132.234,0717**	**- 0,6968**	**- 1.094.476,3756**	**- 0,6345**	Con applicazione Istat 2011
17 – NUOVE OPERE INTRODOTTE DA TARIFFA 2009					
a - intervento di ristrutturazione e riqual. Energ. uffici e servizi b - fornitura geomembrana c - costr. nuovi pozzi 2^ stralcio e aggiorn. costi 1^ stralcio d - fornitura tubo PP raccolta percolato e accessori e - fornitura e posa pompe 2^ stralcio e annessi e aggiornamento costi 1^ stralcio f - chiusura vecchi pozzi g - realizzazione micro tunnel strada comunale h - costruzione "berna" in terra con scarico acque in fossi perimetrali l - detrazione costo da precedente PdA per prolungamento pozzi m - detrazione costo da precedente PdA per elettropompe	**899.316,3595**	**0,5534**	**885.679,5927**	**0,5134**	Con applicazione Cad 2009

ALLEGATO A Dgr n. del

TOTALE (voce 17 da punti a) ad m) comprensivo di CR 2009					
17/BIS – NUOVE OPERE INTRODOTTE DA TARIFFA 2011					
a – Costruzione vasca prima pioggia piazzale d'ingresso b – Costi aggiuntivi relativi alla realizzazione dei primi tre BOX per deposito preliminare per operazioni D 15 e R 13 rispetto a quanto approvato con T 2008 c – Costruzione ulteriori tre BOX per deposito preliminare per operazioni D 15 e R 13 d – Realizzazione illuminazione pubblica in via Serragioli e rampe sull'Adige e – Realizzazione di n. 3 nuovi attraversamenti stradali per lo scarico acque meteoriche discarica f – Analisi e controlli ARPAV g – Analisi di conformità rifiuti al D.M. 3 Agosto 2005 h – Manutenzione straordinaria sistema lavaggio mezzi l – Posa in opera geotessuti nella copertura finale della discarica m – Rete di aspirazione e captazione biogas n - fornitura e posa in opera tubazione DN 300 mm in acciaio inossidabile o – Scivoli di sgombro delle acque di drenaggio del capping TOTALE (da punti a) ad o) comprensivo di CR 2011	**2.550.708,1322**	**1,5697**	**2.465.647,2204**	**1,4294**	Con applicazione Cad 2011
18 – SPESE TECNICHE					
a – Progettazione, studi, collaudi, DD. LL. e assistenza post-mortem, ecc.	**2.115.563,1048**	**1,3019**	**2.115.563,1048**	**1,2264**	
b – Spese funzionamento C. T. C. e altro	**219.877,0126**	**0,1353**	**219.877,0126**	**0,1275**	Con applic. Indici Istat 2008, Istat 2009 e Istat 2011
c – Spese Commissione di Validazione Tariffa	**37.139,8921**	**0,0229**	**35.901,3525**	**0,0208**	Con applic. Cad 2011
TOTALE COSTO DI GESTIONE	**79.295.104,1475**		**84.393.190,4273**		
COSTO DI GESTIONE UNITARIO (ovverosia COSTO SPECIFICO DI TRATTAMENTO DEFINITO SULLA VOUMETRIA UTILE DISCARICA)		**48,7968**		**48,9235**	
SPESE GENERALI (pari al **12 %** calcolato su TOTALE COSTO DI GESTIONE)		**5,8556**		**5,8708**	
UTILE D'IMPRESA (pari al **10 %** calcolato su TOTALE COSTO DI GESTIONE e su SPESE GENERALI)		**5,4652**		**5,4794**	
COSTO INDUSTRIALE		**60,1176**		**60,2737**	
RIDUZIONE APPLICATA A SEGUITO DEL PARERE CTRA N. 3756 DEL 15/12/2011		**- 0,5478**(*)		**- 0,4817**	(*) Come approvato con DGRV. 109/2012

ALLEGATO A Dgr n. del

COSTO INDUSTRIALE EFFETTIVO		**59,57** (*)		**59,7920**	(*) Come approvato con DGRV. 109/2012
19 – ALTRI ONERI A FAVORE DI TERZI					
Oneri mitigazione ambientale a Favore Bacino PD 3		**1,1000**		**0,9673**	
Somme a disposizione del Comune per messa in sicurezza viabilità di accesso discarica (ex somme a disposizione Comune in pendenza di rendicontazione)		**3,7300** (*)		**4,0000**	(*) Come approvato con DGRV. 109/2012
Somme a disposizione del Comune per illuminazione pubblica accessi discarica		**0,0600**		**0,0528**	
Oneri funzionamento Commissione Studio del Comune per sviluppo impianto (nuova voce)		**0,2200**		**0,1935**	
TARIFFA COMPLESSIVA (canoni, ecotassa, iva esclusi)		**64,68**(*)		**65,01**	(*) Come approvato con DGRV. 109/2012
TARIFFA COMPLESSIVA (canoni, ecotassa, iva esclusi) ulteriormente arrotondata				**65,00**	

Tabella 2- Quadro riepilogativo tariffa 2014

25

ALLEGATO A Dgr n. del

ELENCO ELABORATI

N°	PROT. N.	DEL	ELAB.	TITOLO
1	**215/2014**	**21/07/2014**	Nota Gea con n. 2 Allegati (in triplice copia)	Oggetto: Discarica controllata per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Sant'Urbano (PD). Elaborarti allegati: - RIDETERMINAZIONE TARIFFA a valere dal 01. gennaio 2014 – RELAZIONE – Release Luglio 2014; - RIDETERMINAZIONE TARIFFA a valere dal 01. gennaio 2014 – ALLEGATI - Release Luglio 2014.

ALLEGATO A Dgr n. del

Tutto quanto premesso e argomentato

La C.T.R.A.

vista l'istanza presentata e la documentazione agli atti che si intende qui richiamata;
vista la documentazione allegata, l'istruttoria, le istanze ed i pareri espressi in sede istruttoria e le vigenti norme in materia;
valutato l'argomento nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, urbanistici, giuridico - amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;
accertato che le scelte e considerazioni prospettate con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;
previa ampia discussione alla quale partecipano, tra gli altri, il rappresentante del Comune di Sant'Urbano, di ARPAV e del Commissario liquidatore dell'Ente di bacino PD 2, per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa,

CON VOTI
Favorevoli 15
Contrari /
Su n. 15 presenti e votanti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta contenuta nell'istanza presentata, ai sensi dell'art. 36 della L. R. n. 3/2000, dalla Ditta GEA srl. con nota prot. n. 215/2014 in data 21 luglio 2014 e relativa alla *"Discarica tattica regionale del Veneto per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, Loc. Cà Brusà in Comune di Sant'Urbano (PD). Rideterminazione tariffa a valere dal 01/01/2014"* che prevede il riconoscimento dei seguenti aspetti:

- aggiornamento delle volumetrie disponibili;
- rideterminazione sulla potenzialità di smaltimento;
- maggiori costi per implementazione copertura con teli in HDPE;
- aggiornamento del Piano Fase Gestione Post Operativa (Piano F.G.P.O.) e contenimento costi gestione percolato;
- rideterminazione della "*riduzione imposta dalla CTRA su Spese generali e Utile d'impresa*" che la ditta aveva inserito nella proposta approvata con la DGRV n. 109 del 2012,
- realizzazione nuove opere di miglioramento della fruibilità viaria di pedoni e ciclisti sulla viabilità pubblica complementare utilizzata per accedere alla discarica e opere di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede in loc. Ca' Morosini compromesso dalle radici degli alberi.

subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. In considerazione dell'iter istruttorio e dei tempi resisi necessari per concluderlo, si ritiene opportuno posticipare l'applicazione della tariffa alla data del 01 gennaio 2015.
2. In pendenza di accertamenti sulla sussistenza della sub voce "*Oneri di mitigazione ambientale a favore Bacino PD 3*" si ritiene opportuno sospendere il riconoscimento in tariffa dell'importo di 0,9673 €/t.
3. In analogia a quanto espresso al punto 3 e in attesa di perfezionare l'acquisizione della documentazione contabile relativa agli oneri per il *"Funzionamento della Commissione di Studio"* incaricata di individuare i possibili sviluppi dell'impianto di Balduina dopo il suo esaurimento, si ritiene opportuno sospendere il riconoscimento in tariffa di 0,1935 €/t.
4. Per quanto espresso ai precedenti punti 2 e 3, la tariffa a valere dal 1° gennaio 2015 è proposta, con arrotondamento, pari a € 63,84 (sessantatre,84) I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi.

*****

26

(Codice interno: 285938)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2113 del 10 novembre 2014

Progetto di rinaturalizzazione del territorio in un'area di mitigazione del rischio idraulico sita nel comune di Sant'Urbano - PD. Approvazione di uno schema di convenzione-tipo regolante i rapporti tra Regione Veneto e Amministrazione comunale di Sant'Urbano per la realizzazione e la gestione dell'intervento ed individuazione della Struttura regionale incaricata di espletare le procedure per attuare l'intervento. Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, è proposto in sintonia con la legge regionale n. 13/2003, un intervento di rinaturalizzazione del territorio comunale di Sant'Urbano a compensazione delle pressioni ambientale esercitate dall'omonima discarica tattica regionale ed approvato uno schema di convenzione-tipo regolante i rapporti tra la Regione Veneto e l'Amministrazioni comunale per la realizzazione e la gestione dell'intervento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Relazione tecnica generale recante "Rinaturalizzazione del Bacino Anconetta" datata 17 luglio 2014 predisposta dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Nel comune di Sant'Urbano - Padova, in località Ca' Brusà, è ubicata l'omonima discarica per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi che sin dal 1990, anno della sua realizzazione, ha smaltito i rifiuti provenienti dal territorio di Padova e, laddove situazioni emergenziali lo abbiano richiesto, occasionalmente anche i rifiuti provenienti da altre realtà provinciali venete.

L'impianto, originariamente classificato ai sensi della D.C.I. del 27 luglio 1984, in discarica di 1^ categoria, è stato approvato nel rispetto della pianificazione regionale di settore e progettato, fin dall'inizio, prevedendo la realizzazione di due stralci funzionali.

La discarica è adeguata ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003 ed è dotata sin dal 2000 di certificazioni ambientali; inoltre, ha avuto, con deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 14 febbraio 2003, il riconoscimento di impianto "tattico regionale" ai sensi della Legge Regionale n. 3/2000 come modificata con L. R. n. 27/2002.

La superficie occupata (corpo discarica, zona uffici ed impianti inclusi) è di circa 55 ettari e la volumetria di abbancamento dei rifiuti, aumentata nel tempo a seguito di successive autorizzazioni, è passata dagli iniziali 2.900.000 mc. agli attuali 3.878.000 mc.

L'impianto, così sommariamente descritto, ha avuto - tra l'altro - un giudizio di compatibilità ambientale positivo (delibera di Giunta Regionale n. 2407 del 4 agosto 2009 su conforme parere della Commissione V.I.A. n. 243 del 30 giugno 2009), un'autorizzazione integrata ambientale (decreto del Segretario regionale Ambiente n. 5 del 30 gennaio 2013 s. m. i.) che ne legittima l'attuale esercizio e l'inserimento a pieno titolo nella pianificazione di settore (Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato nel 2004), grazie alla funzione strategica esercitata nel contesto delle soluzioni alle emergenze regionali in tema di gestione dei rifiuti.

È in virtù di questo ruolo primario nel contesto della pianificazione regionale e della funzione di pubblico servizio svolto finora dalla discarica, che si valuta possano sussistere delle possibili pressioni ambientali sul territorio circostante che, seppur valutate compatibili dalla competente Commissione V.I.A., meritano di essere considerate e, nei limiti della disponibilità economica conseguente il particolare periodo congiunturale che si sta vivendo, equilibrate con la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale ulteriori a quelle già previste negli atti autorizzativi in essere.

È in considerazione di quanto espresso che si ritiene di proporre il finanziamento di un intervento di rinaturalizzazione del territorio comunale sito nei pressi della discarica in linea con i principi e gli scopi promossi dalla legge regionale 2 maggio 2003, n. 13.

L'intervento di rinaturalizzazione, compatibilmente con le esigenze idrauliche, sarà realizzato mediante la piantumazione di nuove specie arboree ed arbustive autoctone è inserito in un'area - come poc'anzi ricordato - interessata, sotto l'aspetto ambientale, dalla presenza di infrastrutture dedite alla gestione dei rifiuti.

In considerazione della specificità dell'iniziativa, si ritiene di individuare nella "Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova ", la Struttura regionale a cui affidare l'espletamento di tutte le formalità necessarie alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi.

Va sottolineato che, l'area individuata per l'intervento occupa la parte meridionale, di proprietà dello Stato (demaniale), di un bacino, situato a valle della botte a sifone Tre Canne, compresa tra il Fratta - Gorzone a nord, il Frassine - S. Caterina ad ovest e sud e la S.P. 41 ad est, per un'estensione di circa 30 ettari nel contesto dell'opera di invaso (cosiddetta "Anconetta"), individuata, già a suo tempo, come opera di mitigazione per il rischio idraulico nella zona denominata Bassa Padovana.

In particolare, si evidenzia che detta opera di invaso, ha avuto una valutazione d'impatto ambientale V.I.A. (ex D. Lgs. 152/2006 e s. m. i., L. R. 10/1999 e DGRV n. 575/2013) ottenendo, con delibera di Giunta regionale n. 922 del 10 giugno 2014, un giudizio favorevole di compatibilità ambientale su conforme parere n. 460 reso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 09 aprile 2014.

Al riguardo corre l'obbligo precisare che, l'intervento di rinaturalizzazione in parola, si integra con quanto già valutato e che il progetto esecutivo dell'opera di invaso, in sede di stesura, dovrà tenere debitamente conto della rinaturalizzazione nel frattempo effettuata.

Il progetto di rinaturalizzazione, su cui è proposto di investire 500.000 euro del bilancio regionale corrente anno, intende coinvolgere, oltre alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova e al Dipartimento Ambiente anche l'Amministrazione comunale di Sant'Urbano, nelle diverse fasi di avvio delle opere, di gestione e mantenimento delle piante del nuovo parco.

Al riguardo, è proposto nell'Allegato A - che correda il presente atto quale parte integrante e sostanziale - uno schema di convenzione-tipo regolante i rapporti tra la Regione Veneto e l'Amministrazione comunale di Sant'Urbano che individua gli obblighi dei sottoscrittori nella gestione dell'intervento.

Si evidenzia che l'intervento di rinaturalizzazione in parola, può essere inteso come una prima fase di riqualificazione naturalistica operata sul territorio di Sant'Urbano che potrà essere seguita, sulla scorta di verifiche in ordine alla disponibilità del bilancio regionale, da ulteriori interventi - anche di carattere manutentivo - in zone di riconosciuta valenza idraulico-forestale quali il parco di Villa Loredan, l'area del Polo Scolastico/Piscina, nonché l'Oasi naturalistica nel "Bacino Valgrande Lavacci".

Con il progetto di rinaturalizzazione oggetto del presente provvedimento, circoscritto all'area ricadente nel bacino Anconetta, così come meglio descritto nell'Allegato B al presente provvedimento, si intende ricreare un "bosco di pianura" che dia riscontro alle giuste esigenze manifestate dalla popolazione di Sant'Urbano, anche per il tramite della propria Amministrazione comunale, creando nuovi spazi naturalistici e ricreativi, che contribuiscano a migliorare la qualità della vita in questo Comune dell'area padovana.

I lavori da finanziare verranno affidati, ai sensi dell'art. 122, commi 7 e 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'80% con il sistema della procedura negoziata mentre, i rimanenti lavori pari al 20% del progetto, verranno realizzati in economia, come manutenzione al rimboschimento, da parte della Sezione Bacino Idrografico Brenta - Bacchiglione, Sezione di Padova, così come previsto dalla vigente L. R. n. 52/78 (Legge Forestale Regionale).

Da ultimo, si dà atto che la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Veneto e l'Amministrazione comunale di Sant'Urbano sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D. Lgs. , n. 152 del 2006 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i.

Visto il D. Lgs. n. 36 del 2003;

Vista la L. R. 13 settembre 1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale);

Vista la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i.;

Vista la L. R. 2 maggio 2003, n. 13;

Visto l'art. 2, co. 2 della L. R. 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di convenzione-tipo regolante i rapporti tra le diverse Amministrazioni coinvolte così come proposto nell'Allegato A e l'Allegato B recante il progetto denominato "Rinaturalizzazione Bacino Anconetta"- che corredano il presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di prendere atto che la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Veneto e l'Amministrazione comunale di Sant'Urbano sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;

4. di prendere atto che l'intervento di rinaturalizzazione di cui trattasi integra quanto già valutato con la delibera di Giunta regionale n. 922 del 10 giugno 2014, stabilendo altresì che, il progetto esecutivo dell'opera di invaso, in sede di stesura, dovrà tenere debitamente conto della rinaturalizzazione nel frattempo effettuata;

5. di individuare, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento descritto in premessa, nella Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova, la Struttura incaricata di perfezionare l'impegno di spesa di euro 500.000,00, a valere sul capitolo n. 101785 ad oggetto "Interventi regionali finalizzati ad attività di bonifica e ripristino ambientale (art. 37 L. R. 21/01/2000, n. 3)", del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

6. di individuare, sempre nella Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova, la Struttura incaricata di espletare tutte le formalità necessarie all'individuazione del/i Soggetto/i attuatore/i dell'intervento descritto in premessa e dei conseguenti necessari adempimenti;

7. di stabilire che i lavori da finanziare verranno affidati, ai sensi dell'art. 122, commi 7 e 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'80% con il sistema della procedura negoziata mentre, i rimanenti lavori pari al 20% del progetto, verranno realizzati in economia, come manutenzione al rimboschimento, da parte della Sezione Bacino Idrografico Brenta -Bacchiglione, Sezione di Padova, così come previsto dalla vigente L. R. n. 52/78 (Legge Forestale Regionale);

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. 1/2011;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/3

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIPARTIMENTO AMBIENTE

SCHEMA DI CONVENZIONE – TIPO REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE VENETO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANT'URBANO (PD) PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN INTERVENTO DI RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

Venezia, in questo giorno ___ del mese di _____ dell'anno _____ (___):

- la Regione del Veneto, di seguito denominata anche "Regione", con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901 - Palazzo Balbi, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Presidente _____;

- il Comune di Sant'Urbano (PD), di seguito denominato anche "Comune" con sede in Via Europa, 20 - 35040 Sant'Urbano (PD), codice fiscale 82001490281 e P. IVA 00956240287, rappresentato dal Sindaco _____;

premesso che:

- l'intervento oggetto della presente convenzione riguarda un primo intervento di rinaturalizzazione del territorio da attuarsi mediante la creazione di un "*bosco di pianura*" in località "*bacino Anconetta*"; l'area oggetto di intervento si estende per circa trenta ettari in un contesto territoriale complessivo di superficie pari a circa un centinaio di ettari; in successive fasi di intervento, potrà essere valutata l'opportunità di considerare anche altre aree del territorio Comunale caratterizzate da una valenza idraulico-forestale;

- l'iniziativa si inserisce in un contesto di interesse naturalistico, così come definito nel Piano degli Interventi del Comune di Sant'Urbano PD, all'interno della quale sono auspicabili interventi finalizzati a:

  - tutelare i valori paesaggistici ed ambientali, attraverso la qualificazione delle attività agricole e forestali;

  - creare parchi e situazioni ricreative per la popolazione in aree pubbliche e demaniali catastalmente distinte al N.C.T. del Comune di Sant'Urbano PD come segue:
    foglio di mappa n. ___ particella ___; foglio di mappa n. ___ particella ___; .....

  - garantire azioni di tutela e salvaguardia idrogeologica delle aree nonché ulteriori azioni di mitigazione ambientale;

- in conformità alle suddette norme ed alle finalità in esse espresse, l'Amministrazione Regionale, in accordo con il Comune di Sant'Urbano, intende promuovere un intervento di rinaturalizzazione del territorio, anche per l'assorbimento del carbonio su un territorio particolarmente delicato, nel quale possano essere svolte attività di carattere ambientale e ricreativo;

- nella gestione dell'area, a seguito del subentro da parte del Comune, potrà essere valutato anche un possibile successivo coinvolgimento di associazioni di volontariato attive sul territorio comunale, di comune accordo con l'Amministrazione comunale di Sant'Urbano;

- con delibera di Giunta regionale n. ___del _____ è stata individuata nella "Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova ", la Struttura regionale incaricata di perfezionare l'impegno di spesa di euro 500.000,00, a valere sul capitolo n. 101785 ad oggetto *"Interventi regionali finalizzati ad attività di bonifica e ripristino ambientale (art. 37 L. R. 21/01/2000, n. 3)"*, del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a copertura dei costi di realizzazione di un primo intervento di rinaturalizzazione del territorio comunale di Sant'Urbano;

- con medesimo atto di Giunta regionale n. ___ del _____ è stata individuata, sempre nella Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova, la Struttura incaricata di espletare tutte le formalità necessarie, dalla predisposizione della progettazione all'individuazione del Soggetto attuatore dell'intervento descritto in premessa;

- sempre con medesima delibera di Giunta regionale n. ___ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione-tipo regolante i rapporti tra Regione Veneto e Comune di Sant'Urbano, così come proposto nell'Allegato A, nonché, il progetto denominato "*Rinaturalizzazione Bacino Anconetta*", così come proposto nell'Allegato B; detti allegati corredano l'atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

- inoltre, con la succitata delibera di Giunta regionale n. ___ del _____ , è stato stabilito che i lavori da finanziare verranno affidati, ai sensi dell'art. 122, commi 7 e 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'80% con il sistema della procedura negoziata mentre, i rimanenti lavori pari al 20% del progetto, verranno realizzati in economia, come manutenzione al rimboschimento, da parte della Sezione Bacino Idrografico Brenta – Bacchiglione, Sezione di Padova, così come previsto dalla vigente L. R. n. 52/78 (Legge Forestale Regionale);

- con deliberazione di Giunta comunale n. ___ del _____ è stato approvato il medesimo provvedimento ed è stato dato mandato all'Area Servizi Tecnici di adottare le procedure conseguenti per garantire la riuscita dell'intervento e la stipula della presente convenzione con la Regione Veneto;

tutto ciò premesso e considerato, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

1. La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Regione e il Comune relativamente alla progettazione, realizzazione e gestione dell'iniziativa denominata *"Progetto di rinaturalizzazione del territorio in un'area sita nel comune di Sant'Urbano – 1° intervento, Area Anconetta*", che si estende per circa trenta ettari in un contesto territoriale complessivo di superficie pari a circa un centinaio di ettari.

2. l'intervento di cui al precedente punto 1, verrà attuato in area di proprietà dello Stato a valle della botte a sifone Tre Canne, compresa tra il Fratta - Gorzone a nord, il Frassine - S. Caterina ad ovest e sud e la S.P. 41 ad est, per un'estensione di circa 30 ettari nel contesto del *"bacino Anconetta"*, individuato, già a suo tempo, come opera di mitigazione per il rischio idraulico nella zona denominata Bassa Padovana.

3. Il progetto, su cui la Regione intende investire 500.000 euro del proprio bilancio regionale, coinvolge, a diverso titolo, Strutture regionali (Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova e Dipartimento Ambiente) e l'Amministrazione comunale di Sant'Urbano, sia nella fase di avvio delle opere che in quella di gestione e mantenimento delle piante del nuovo parco.

4. Scopo dell'intervento è procedere con la rinaturalizzazione del territorio, ricreando un *"bosco di pianura"* che dia riscontro alle necessità di mitigazione ambientale ed alle giuste esigenze manifestate dalla popolazione di Sant'urbano, anche per il tramite della propria Amministrazione comunale, realizzando nuovi spazi naturalistici e ricreativi, per il tempo libero che contribuiscano a creare una migliore qualità della vita in questo Comune dell'area padovana.

5. L'intervento di rinaturalizzazione, da realizzarsi mediante la piantumazione di nuove specie arboree ed arbustive autoctone ha carattere di compensazione e mitigazione di un'area interessata, sotto l'aspetto ambientale, dalla presenza di infrastrutture dedite alla gestione dei rifiuti.

Articolo 3

1. La Regione si obbliga a:
   a. porre in essere tutti gli adempimenti di propria competenza, che risultino necessari a consentire la completa realizzazione dell'intervento;
   b. garantire la realizzazione dell'intervento mediante la propria Struttura regionale denominata Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova;

2. L'intervento di rinaturalizzazione in parola, può essere inteso come una prima fase di riqualificazione naturalistica operata sul territorio di Sant'urbano che potrà essere seguita, sulla scorta di verifiche in ordine alla disponibilità del bilancio regionale, da ulteriori interventi - anche di carattere manutentivo - in zone di riconosciuta valenze idraulico-forestale quali il parco di Villa Loredan, l'area del Polo Scolastico/Piscina, nonché l'Oasi naturalistica nel "Bacino Valgrande Lavacci".

Articolo 4

1. Il Comune si obbliga a:
   a. porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi di propria competenza, per garantire la realizzazione dell'intervento e dell'iniziativa nel suo complesso, compresa la piena fruibilità in sicurezza alla popolazione;
   b. collaborare per un coinvolgimento delle associazioni di volontariato attive sul territorio per la gestione dell'iniziativa.

Articolo 5

1. La presente convezione ha validità 36 mesi dalla data di sottoscrizione ed è prorogabile e/o rivedibile in ragione di successivi accordi che le parti intenderanno assumere.

Articolo 6

1. La presente convenzione ha valenza esclusiva tra i Soggetti pubblici firmatari ed ogni effetto ed obbligo da esso derivante non è delegabile né trasferibile ad altri Soggetti.

2. Ogni altro aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convezione potrà essere concordato tra le parti nel rispetto comunque della regolamentazione propria di ciascuna Amministrazione.

Venezia, _____

per

la Regione del Veneto — _____

il Comune di Sant'Urbano — _____

****

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/

REGIONE DEL VENETO

"RINATURALIZZAZIONE DEL BACINO ANCONETTA"

IMPORTO 500.000,00 €



- **Relazione generale**
- **Cartografie**
- **Documentazione fotografica**

Padova, 17/07/2014

dott.ssa Emanuela Schergna

VISTO : IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTALE
dott. Tarcisio Damiano

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA-BACCHIGLIONE SEZ. PADOVA

Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione –Sezione di Padova
Struttura Forestale di Padova e Rovigo

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/

REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova
Struttura Forestale di Padova e Rovigo

PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE DEL BACINO ANCONETTA

PREMESSA

Il "Bacino Anconetta" è stato individuato tra le aree oggetto di interventi di mitigazione del rischio idraulico della zona denominata "Bassa Padovana" quale opera di invaso di circa 2 milioni di mc nei comuni di Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este in provincia di Padova.

La Direzione Difesa del Suolo-Genio Civile di Padova nel corso dell'anno 2013 ha presentato il progetto definitivo per il conseguimento degli obiettivi sopraesposti mediante la realizzazione dei seguenti interventi:

- nuovo manufatto di derivazione dal Fratta-Gorzone e di potenziamento della botte "Tre Canne"
- nuovo manufatto di scarico presso idrovora Anconetta
- creazione di nuove arginature a protezione di alcuni fabbricati all'interno del bacino e in corrispondenza della SP 41
- impianti di sollevamento nelle aree intercluse
- manutenzione arginature esistenti.

Detti interventi assicurano la corretta laminazione della piena del Gorzone in corrispondenza di eventi di piena centenaria, offrendo anche la possibilità di gestire situazioni critiche durante piene minori. Lo svuotamento della cassa avviene a gravità in corrispondenza dell'idrovora Anconetta.
Sulla base dei dati di portata e livelli si prevede che la cassa venga attivata mediamente ogni 5 anni.

Questo bacino , situato a valle della botte a sifone Tre Canne, occupa un'area di circa 140 ha e risulta compreso tra il Fratta-Gorzone a nord, il Frassine-S.Caterina a ovest e sud e la S.P. 41 ad est. Il lato est della SP 41 confina con la ZPS "Valgrande-Lavacci", piccola zona umida inserita in un ampio contesto a carattere agrario, che rappresenta un'importante zona per l'avifauna migratoria acquatica.

La maggior parte della superficie (circa 100 ha) risulta di proprietà privata, la parte più orientale (circa 40 ha) è di proprietà demaniale dello Stato. L'area degrada da nord verso sud e presenta attualmente una destinazione d'uso prevalentemente agricola, il terreno è costituito da depositi di limi argillosi e argille limose, con presenza di frazioni sabbiose.

ZPS Valgrande Lavacci IT 3260021 e Rete Natura 2000

Il sito comprende un'area golenale umida, in parte di origine artificiale, di contenimento delle piene. I principali habitat presenti sono: mosaico , laghi eutrofici con vegetazione del tipo Magnopotamion e HYdrocharition (3150), foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (91E0).
Il canale Masina, il fiume Gorzone e lo scolo S. Caterina, che delimitano parte della ZPS e il bacino Anconetta sono inseriti all'interno della rete dei corridoi ecologici principali evidenziata dal PTCP . La funzione di tali elementi di connessione è di consentire alla fauna spostamenti da una zona relitta ad un'altra, limitando quindi gli effetti della frammentazione degli habitat naturali sulla biodiversità.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/

OBIETTIVI

Il progetto prevede il rimboschimento di una parte del bacino Anconetta per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. rinaturalizzazione di un'area agricola o ex agricola mediante ricostituzione del bosco di pianura esistente prima delle bonifiche, in accordo con le finalità della L.R. 13/2003 "Norme per la realizzazione dei boschi nella Pianura Veneta";
2. aumento della superficie forestale con conseguente aumento dell'area del limitrofo biotopo "Lavacci", attualmente considerato fattore di vulnerabilità della ZPS a causa dell'eccessiva pressione antropica, con fenomeni di inquinamento ed eutrofizzazione;
3. aumento della biodiversità, valore intrinseco per continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale;
4. riduzione degli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane
5. fissazione del carbonio prodotto da impianti di discarica e in generale ;
6. depurazione delle acque sotterranee mediante rimozione delle sostanze dannose disciolte nell'acqua;
7. valorizzazione del territorio dal punto di vista paesaggistico;
8. funzione ricreativa in considerazione della vicinanza dell'area ai centri abitati;
9. produzione di legname retraibile dai tagli di diradamento del bosco maturo con finalità di produzione energetica.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

In considerazione del fatto che una parte del bacino Anconetta risulta di proprietà privata, utilizzato per scopi agricoli (vedi Foto 1 e 2) e quindi non utilizzabile, l'intervento di rimboschimento si concentra nella parte orientale di proprietà demaniale, dove verranno realizzate le nuove arginature a protezione degli edifici esistenti e dove il terreno risulta già in parte non coltivato, con presenza di siepi, filari e zone umide.

L'impianto sarà realizzato a distanza di almeno 20 ml dalle arginature per motivi idraulici e in modo tale da lasciare radure e viali percorribili per una superficie di intervento di 15 ha.

Verranno utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone al fine di ricreare un "bosco di pianura", irregolare, disetaneo, con struttura pluristratificata, e presenza di zone umide, composto dalle seguenti specie principali:

SPECIE ARBOREE	SPECIE ARBUSTIVE
farnia	biancospino
frassini ossifillo	corniolo
acero campestre	nocciolo
pioppo bianco	sanguinella
ciliegio selvatico	frangola
bagolaro	salix purpurea
platano	pallon di maggio
ontano nero	
carpino bianco	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/

Previa analisi del terreno, potranno essere impiegate a scopo sperimentale piantine micorrizate prodotte presso il Centro Sperimentale Regionale per la Tartuficoltura gestito da questa Struttura Forestale presso il Centro Operativo Polifunzionale di Porto Viro (RO) ai sensi della Legge Regionale dal n. 30/1988 "*Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi*".

Il progetto prevede di realizzare l'intervento di impianto al primo anno e due anni successivi di cure colturali per garantire l'attecchimento e sostituire le fallanze.

Più precisamente verranno effettuate le seguenti operazioni:

1° anno – stagione autunnale

- preparazione del terreno consistente nella concimazione con letame, aratura e successiva fresatura;
- realizzazione dell'impianto con stesura del telo pacciamante in nylon, scavo della buca, messa a dimora delle piantine e posizionamento del foglietto in nylon a copertura della buca, del paletto tutore e dello shelter. L'impianto avrà una densità pari a 2000 piante/ha;
- inerbimento delle interfila con semina a spaglio a completamento delle operazioni di impianto;

2° e 3° anno

- cure colturali consistenti nello sfalcio dell'erba nell'interfila, nell'eliminazione di specie invasive, nella sostituzione di paletti tutori e ripristino eventuali fallanze;
- irrigazioni di soccorso dell'impianto in caso di necessità.

COSTI

I costi previsti possono essere così riassunti:

Impianto iniziale	€ 300.000,00
Cure colturali - 2° anno	€ 100.000,00
Cure colturali – 3° anno	€ 100.000,00
TOTALE	**€ 500.000.00**

Padova, 16/7/2014

Dott.ssa Emanuela Schergna

VISTO: Il Dirigente della Struttura Forestale
Dott. Dimitri Tancon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/

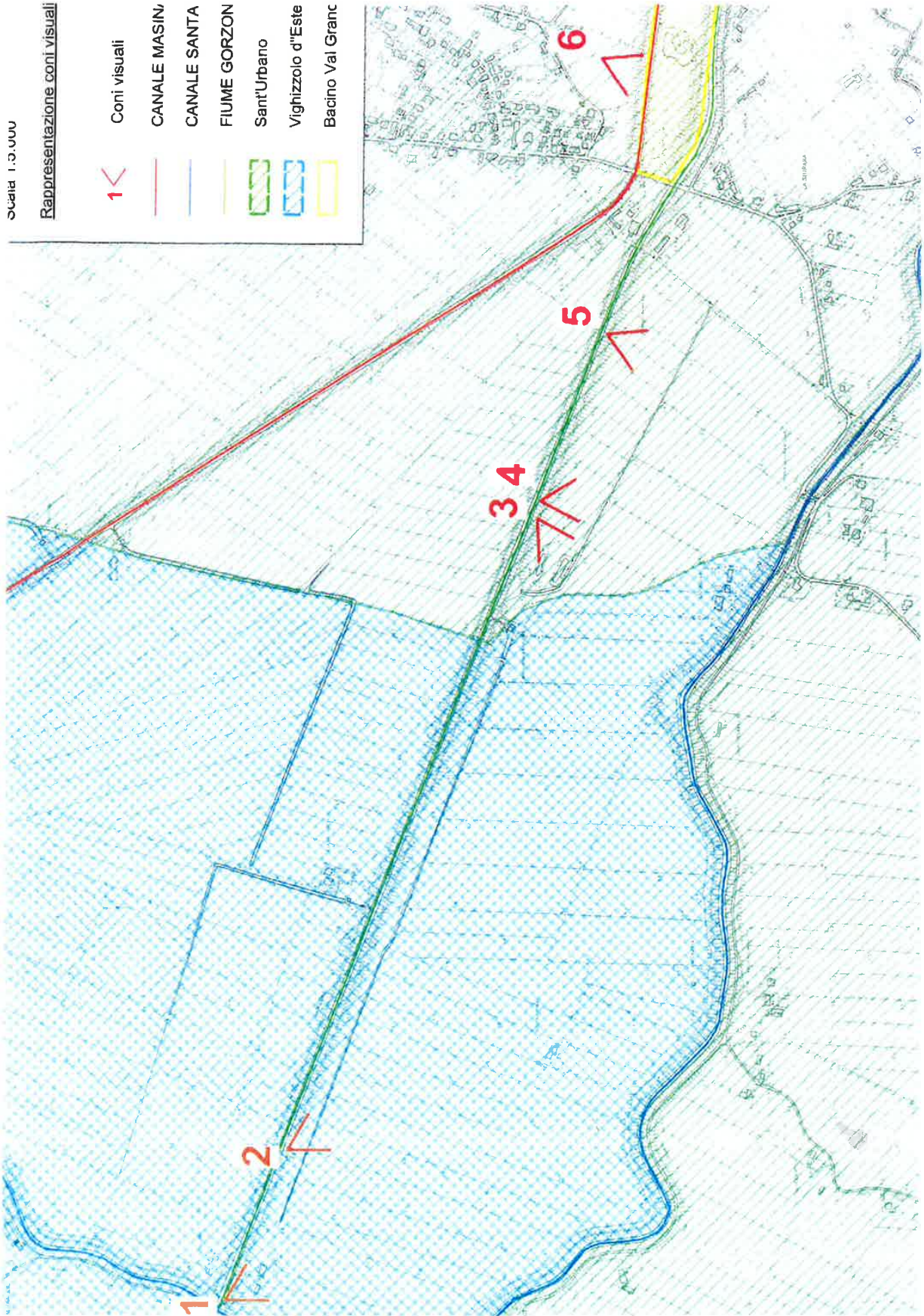
REGIONE DEL VENETO

CARTOGRAFIE

Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione –Sezione di Padova
Struttura Forestale di Padova e Rovigo

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

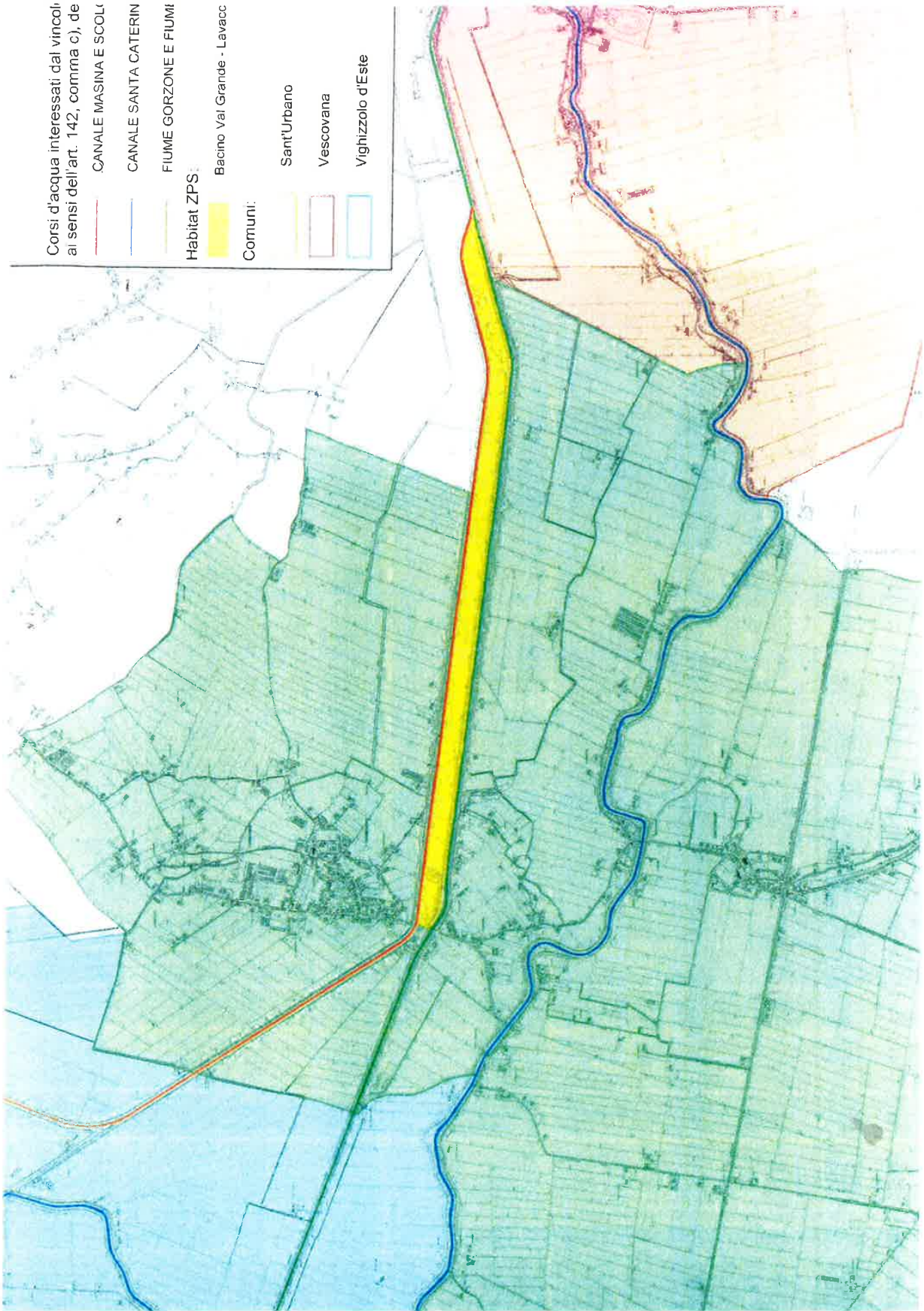
ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/



REGIONE DEL VENETO

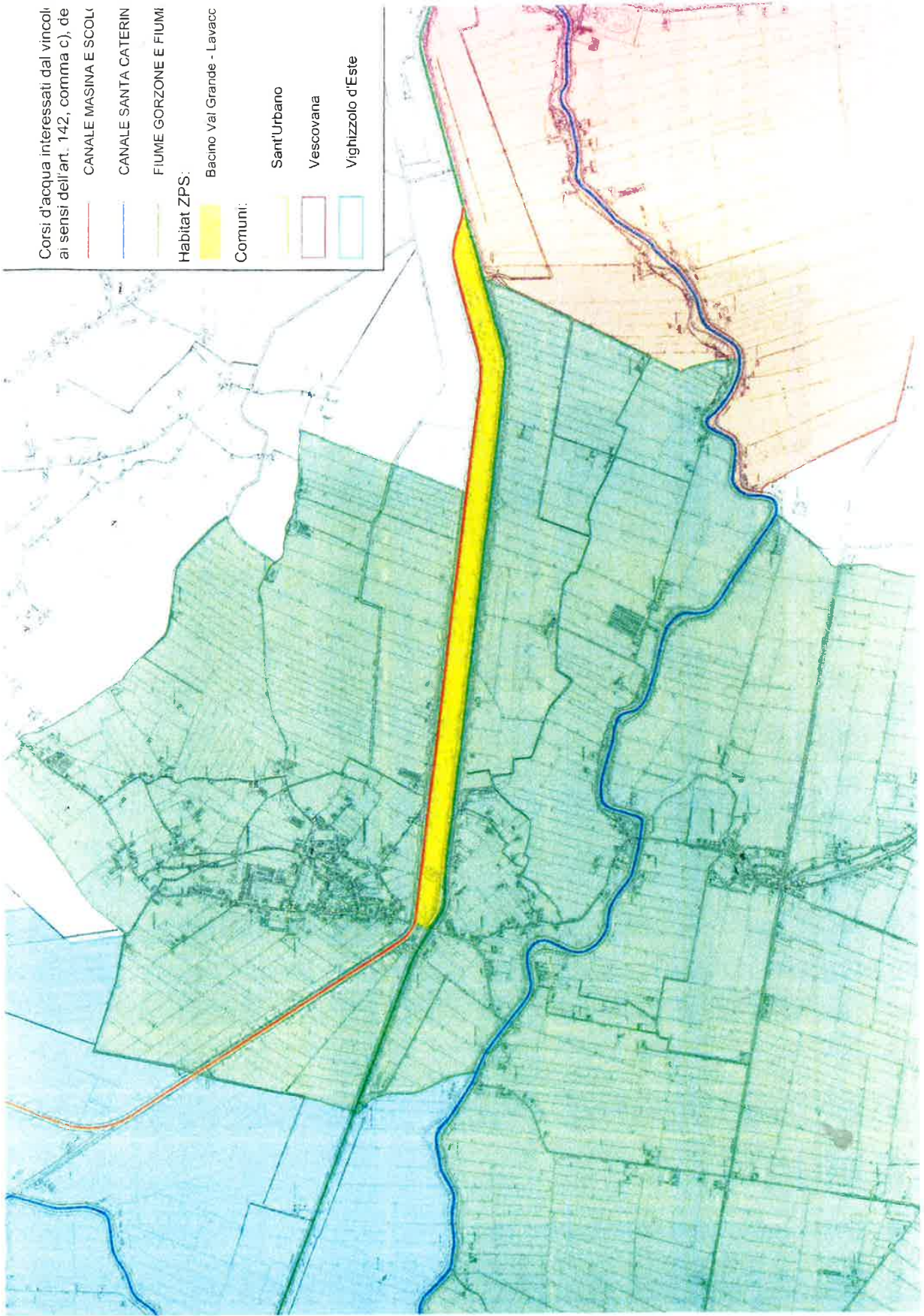
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/



REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/



REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/

REGIONE DEL VENETO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione –Sezione di Padova
Struttura Forestale di Padova e Rovigo

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE DEL BACINO "ANCONETTA"

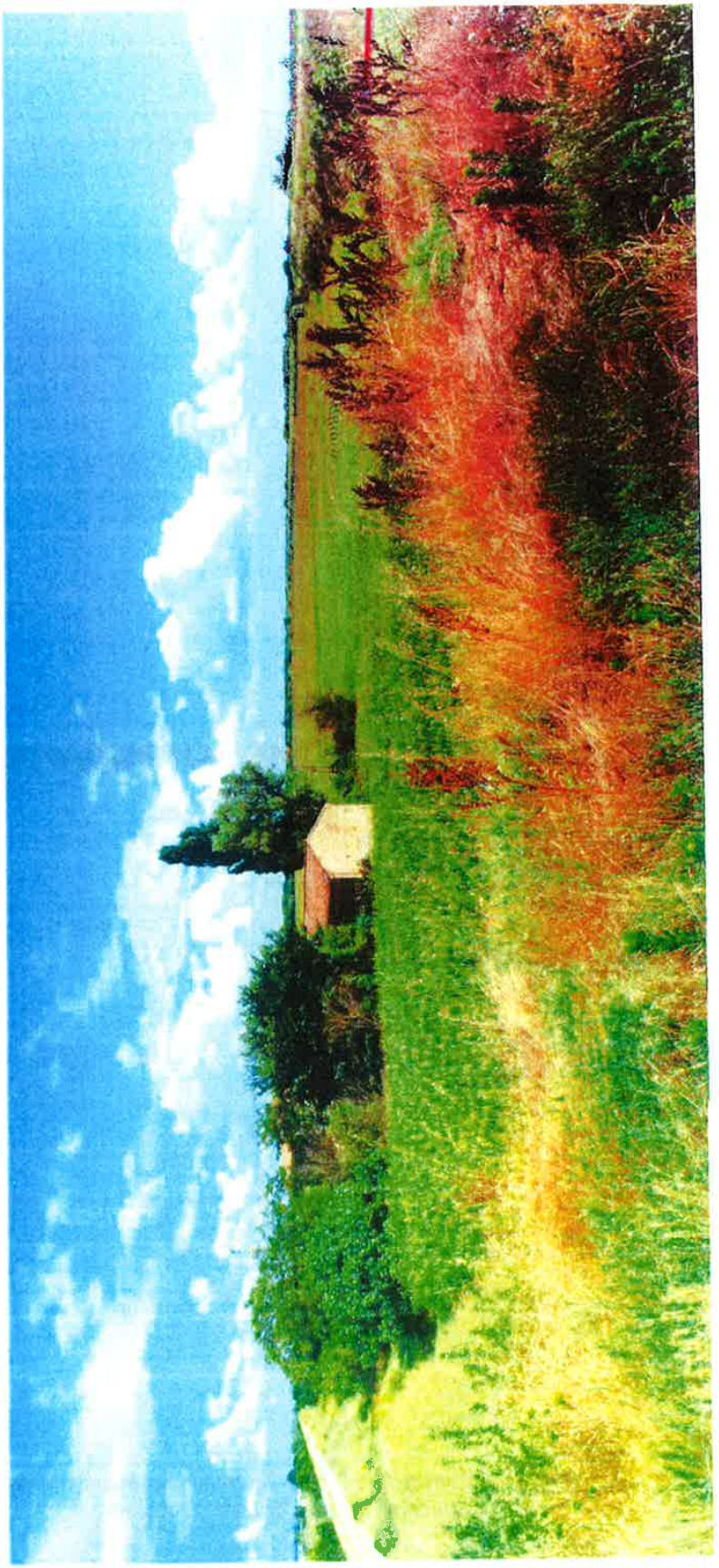


Foto 1 Panoramica del "Bacino Anconetta" vista dalla botte "Tre canne" di proprietà privata

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/



Foto 2: Area di proprietà privata vista dall'argine del Gorzone

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/





Foto 3 e 4: Vista dell'area demaniale ad est in prossimità dell'idrovora Anconetta

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/



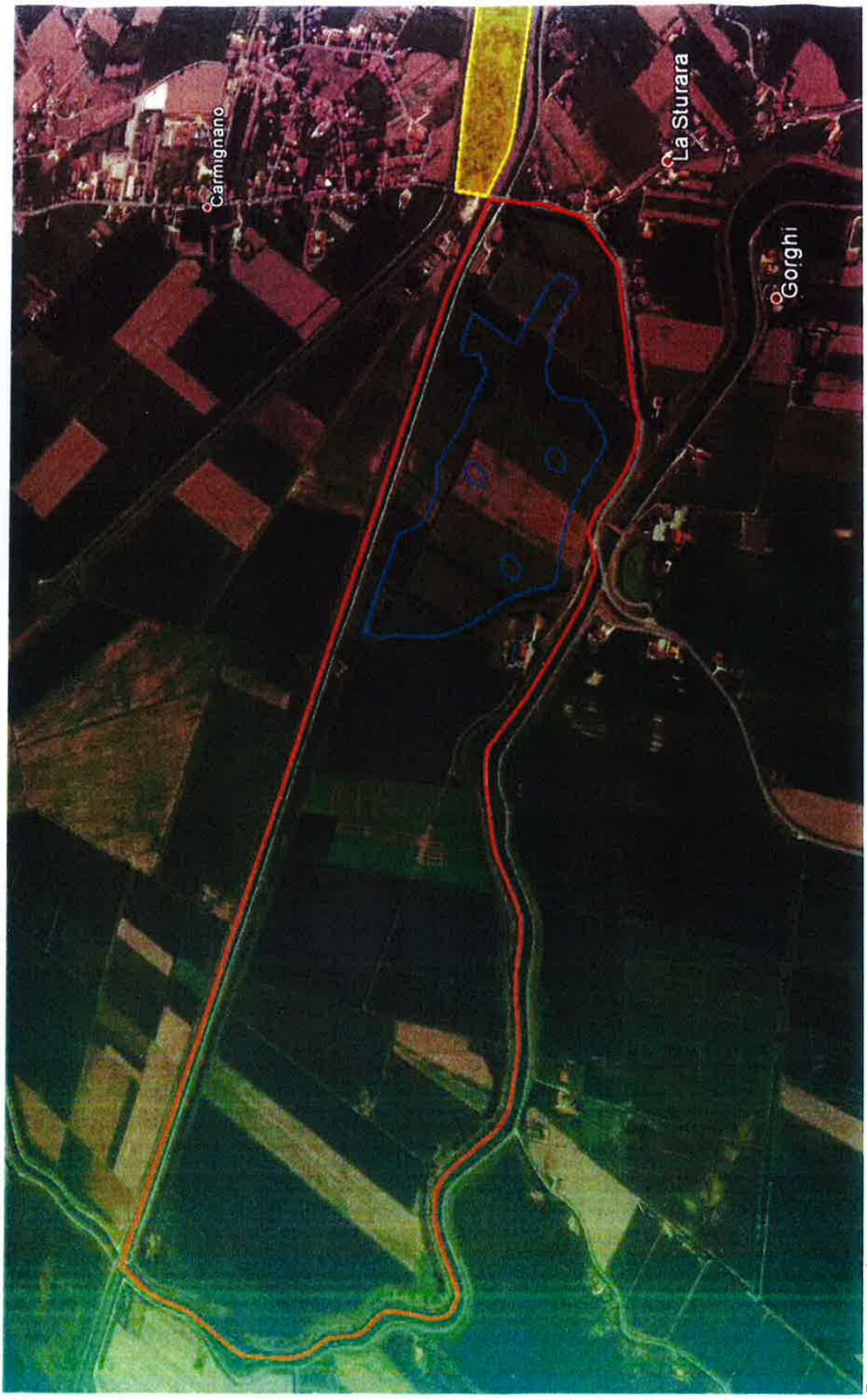
Foto 5: Vista dell'area dalla S.P. 41



Foto 6: ZPS "Bacino Val Grande - Lavacci" IT3260021

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/



(Codice interno: 285947)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2114 del 10 novembre 2014

Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto e il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, inerente l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Prosecuzione del rapporto di collaborazione tra la Regione Veneto, l'ARPAV e il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, inerente attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti. Estremi dei principali atti istruttori: DGR n. 2639 del 18/12/2012 e Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto, l'ARPAV e il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, sottoscritto in data 27/03/2013.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La direttiva 2008/98/CE del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, prevede all'articolo 16, recante "*Principi di autosufficienza e prossimità*", che una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere creata dagli Stati membri con misure appropriate, se necessario o opportuno di concerto con altri Stati membri, debba consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti.

Nel caso di movimentazione di rifiuti, il Regolamento Comunitario n. 1013/2006 disciplina il trasporto transfrontaliero di rifiuti e dispone che le spedizioni devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti, dello smaltimento e del recupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione.

La Legge 8 luglio 1986, n. 349, prevede, a proposito, all'art. 8, comma 4, che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente il Ministero si avvale del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (oggi Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, a norma dell'art. 17, c. 1, della L. 23/03/2001, n. 93).

Seppur rientrando, il controllo di dette spedizioni all'interno di uno Stato membro, nelle competenze nazionali, da ultimo con D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", all'articolo 194, si disciplinano le spedizioni transfrontaliere, stabilendo che le autorità competenti di spedizione e di destinazione, tenute ad effettuare i controlli ai sensi di quanto previsto dal citato Regolamento Comunitario n. 1013/2006, sono le Regioni e le Province autonome.

L'art. 197 del medesimo Decreto stabilisce, peraltro, che il personale appartenente al Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Già con Decreto Ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti", si prevedeva che le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del Regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni (ora sostituito dal Regolamento Comunitario n. 1013/2006), fossero garantite da fidejussione rilasciata a favore dello Stato Italiano da aziende di credito o da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348. Il medesimo decreto trasferiva altresì alle Regioni le competenze del Ministero dell'Ambiente inerenti la verifica della rispondenza della garanzia finanziaria rispetto agli schemi contrattuali approvati con la citata normativa.

La Regione Veneto, con legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, all'articolo 4 ha confermato in capo alla Regione la competenza in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e, al successivo art. 5, ha attribuito all'ARPAV - Osservatorio Regionale sui Rifiuti la competenza ad organizzare la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla gestione dei rifiuti anche relativamente al trasporto transfrontaliero degli stessi.

A fronte della obiettiva necessità di attuare in modo coordinato e organico i necessari controlli sulla gestione dei rifiuti ed in particolare sui trasporti transfrontalieri di rifiuti, si è sottoscritto, in data 23/10/2001, tra Regione Veneto, ARPAV e N.O.E., un

Protocollo d'Intesa, successivamente più volte prorogato e ora scaduto, avente lo scopo di definire i rapporti di reciproca collaborazione e di meglio coordinare le varie azioni intraprese sul territorio.

Con provvedimento n. 2104 del 07/12/2011 la Giunta regionale, riconoscendo prioritariamente la necessità di garantire continuità alle attività in oggetto, ha approvato la bozza di un nuovo ed aggiornato Protocollo d'Intesa che prevede la partecipazione coordinata, in riferimento ai rispettivi ambiti di competenza, della Regione del Veneto, di ARPAV e del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso. In data 20/12/2011, il suddetto Protocollo d'Intesa è stato formalmente sottoscritto dalle parti definendo i rapporti di reciproca collaborazione e distinguendo in modo coordinato e organico gli impegni operativi rispettivamente assunti.

Con successivo provvedimento n. 2398 del 29/12/2011, la Giunta Regionale, al fine di garantire l'integrale attuazione del Protocollo d'Intesa in parola, ha impegnato a favore del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente la somma di Euro 40.000,00 sul capitolo n. 50106 "Spese generali per la gestione amministrativa delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti (d.m. 03/09/1998, n.370)" relativamente all'esercizio finanziario 2011.

Da ultimo, con delibera n. 2639 del 18/12/2012 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Protocollo d'Intesa, adeguatamente sottoscritto in data 27/03/2013 e, con provvedimento n. 1689 del 24/09/2013, ha impegnato a favore del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente l'ulteriore somma di Euro 40.000,00 sul capitolo n. 100716 "*Trasferimenti per la gestione amministrativa delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti (d.m. 03/09/1998, n.370)*" relativamente all'esercizio finanziario 2013.

In ragione dei concreti e riscontrabili esiti positivi conseguiti grazie alla sinergica attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti messa organicamente in atto a seguito dell'attivazione del suddetto Protocollo d'Intesa, appare senza dubbio opportuno proseguire il rapporto di collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, incaricando il Presidente, o suo delegato, della sottoscrizione del nuovo Protocollo d'Intesa, da prevedersi con validità triennale, di cui si allega uno schema (**Allegato A**). Appare inoltre opportuno garantire le necessarie risorse ed impegnare, a sostegno delle attività connesse alla fattiva esecuzione del citato accordo, secondo le indicazioni del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, a favore del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" - Servizio Amministrativo - Viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, C. F.: 97103490583, la spesa di Euro 40.000,00 sul capitolo n. 100716 "*Trasferimenti per la gestione amministrativa delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti(d.m. 03/09/1998, n.370)"* del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, prevedendo la possibilità di erogare anticipi/acconti della somma impegnata, mentre il saldo potrà essere erogato a fronte della presentazione da parte del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, della relazione descrittiva e giustificativa delle attività svolte e delle spese sostenute. Appare inoltre opportuno incaricare il Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative di provvedere alla predisposizione degli atti funzionali alla regolare attuazione del Protocollo d'Intesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il Regolamento Comunitario n. 1013/2006;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il primo Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, ARPAV e NOE, previsto con DGR n. 1150 del 17 maggio 2001 e sottoscritto in data 23 ottobre 2001;

VISTO il Protocollo d'Intesa stipulato in data 23 giugno 2005;

VISTA la DGR n. 2104 del 06/12/2011;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto, l'ARPAV e il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, stipulato in data 20/12/2011;

VISTA la DGR n. 2398 del 29/12/2011;

VISTA la DGR n. 2639 del 18/12/2012 che ha approvato il nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto, l'ARPAV e il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, e la forma definitiva del medesimo documento sottoscritto dalle parti in data 27/03/2013;

VISTA la DGR n. 1689 del 24/09/2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di approvare lo schema del Protocollo d'Intesa, con validità triennale, tra la Regione Veneto, l'ARPAV e il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, allegato al presente provvedimento (**Allegato A**);

3. di incaricare il Presidente, o suo delegato, la successiva sottoscrizione del documento di cui al precedente punto 2;

4. di impegnare a sostegno delle attività connesse alla fattiva prosecuzione del citato accordo, secondo le indicazioni del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, a favore del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" - Servizio Amministrativo - Viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, C. F.: 97103490583, a sostegno delle attività connesse alla fattiva esecuzione del Protocollo d'Intesa in parola, la spesa di Euro 40.000,00, non avente natura di debito commerciale, sul capitolo n. 100716 "*Trasferimenti per la gestione amministrativa delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti(d.m. 03/09/1998, n.370)"* del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5. di prevedere la possibilità di erogare anticipi/acconti della somma impegnata, mentre il saldo verrà erogato a fronte della presentazione, entro la data del 30/06/2016, da parte del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, della relazione descrittiva e giustificativa delle attività svolte e delle spese sostenute;

6. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il corrispondente codice SIOPE è il seguente: 1. 05. 01 1512;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

11. di trasmettere la presente deliberazione al Gruppo Tutela Ambiente Treviso, Viale Felissent, 54 - Treviso, al Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" - Servizio Amministrativo - Viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma e alla Direzione Generale dell'ARPAV, via Matteotti, 27 - 35137 Padova.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2114 del 10 novembre 2014 pag. 1/6

SCHEMA DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO E IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

La **REGIONE DEL VENETO** (di seguito indicata come Regione) rappresentata ai fini del presente atto nella persona del ……, giusta Deliberazione della Giunta regionale n. ..... del……;

IN STRETTO ACCORDO CON

l'**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE DEL VENETO** (di seguito indicata come ARPAV) con sede in Padova, Via Matteotti 27, nella persona del Direttore Generale;

E

il **COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, GRUPPO T.A. di TREVISO**, rappresentato ai fini del presente atto dal Comandante *pro tempore* del Gruppo T.A. di Treviso, ……., nel rispetto delle competenze istituzionali loro assegnate dall'ordinamento vigente

RICHIAMATI

- il Sesto programma Comunitario di Azione per l'Ambiente "Ambiente 2010: il nostro futuro la nostra scelta", che ha individuato quale strategia d'azione per raggiungere gli obiettivi prescelti una più efficace applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente;
- la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/331/CE, adottata il 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi che gli Stati membri dovrebbero adottare per le ispezioni ambientali;
- la legge 3 febbraio 2003, n. 14 "Legge comunitaria 2002" ss.mm.ii., che prevede l'adozione di un regolamento per dare competa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE con l'obiettivo di assicurare il flusso delle informazioni, evitare sovrapposizioni e stabilire principi comuni per le ispezioni;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- la legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede, fra l'altro, all'art. 8, comma 4, che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente il Ministero si avvale del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, (oggi denominato Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 17, c. 1, della L. 23/03/2001, n. 93);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norma in materia ambientale" e successive modifiche;
- la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)";
- la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modifiche.

PREMESSO

- che la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro rientrano nelle competenze nazionali;

- che i sistemi nazionali di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro devono tuttavia rispettare criteri minimi in modo di assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;

- che è necessario organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;

- che la direttiva 2008/98/CE del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, prevede all'articolo 16, recante "*Principi di autosufficienza e prossimità*", che una rete integrata ed adeguata di impianto di smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere creata dagli Stati membri con misure appropriate, se necessario o opportuno di concerto con altri Stati membri, debba consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti;

- che le spedizioni di rifiuti, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunitario n. 1013/2006, che disciplina il trasporto transfrontaliero di rifiuti, devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento e del recupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione;

- che le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi devono essere vietate per proteggere l'ambiente di tali paesi; che deroghe devono essere applicabili alle esportazioni verso paesi dell'EFTA che sono anche parti della convenzione di Basilea;

- che le spedizioni di rifiuti destinati al recupero compresi nell'elenco verde della decisione dell'OCSE sono generalmente escluse dalle procedure di controllo del succitato regolamento in quanto tali rifiuti, se adeguatamente recuperati nel Paese di destinazione, non dovrebbero presentare rischi per l'ambiente;

- che sono però necessarie alcune deroghe a tale esclusione conformemente alla legislazione comunitaria e alla decisione dell'OCSE e che sono necessarie deroghe anche per rintracciare più facilmente tali spedizioni all'interno della Comunità e per tener conto di casi eccezionali;

- che occorre stabilire l'obbligo di riprendere, smaltire o recuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti, qualora la spedizione non possa essere eseguita conformemente alle clausole previste dal documento di accompagnamento e dal contratto;

- che la persona, il cui comportamento sia all'origine di un traffico illecito, deve riprendere e/o smaltire o recuperare i rifiuti secondi metodi alternativi ecologicamente corretti e che, quando tale persona non vi provveda, le stesse autorità competenti del Paese di spedizione o di destinazione devono all'occorrenza intervenire;

- che il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", all'articolo 194 disciplina le spedizioni transfrontaliere, stabilendo che le autorità competenti di spedizione e di destinazione, tenute ad effettuare i controlli ai sensi di quanto previsto dal citato Regolamento Comunitario n. 1013/2006, sono le Regioni e le Province autonome;

- che lo stesso Decreto, all'articolo 197, stabilisce, peraltro, che il personale appartenente al Comando Carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

- che l'articolo 259 di detto decreto disciplina le pene relative al traffico illecito di rifiuti, così come definito all'art. 2, punto 35) del Regolamento Comunitario n. 1013/2006 e disciplinato dall'art. 24;

- che il Decreto Ministeriale 3 settembre 1998 n. 370 "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti", prevede che le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del Regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni (ora sostituito dal Regolamento Comunitario n. 1013/2006) siano garantite da fidejussione rilasciata a favore dello Stato Italiano da aziende di credito o da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma della legge 10 giugno 1982 n. 348;
- che il medesimo decreto trasferisce altresì alle Regioni le competenze del Ministero dell'Ambiente inerenti la verifica della rispondenza della garanzia finanziaria rispetto agli schemi contrattuali approvati con la citata normativa;
- che dette attività di controllo sulle garanzie finanziarie erano già svolte dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.);
- che la Regione Veneto, con legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, all'articolo 4 ha confermato in capo alla Regione la competenza in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
- che la stessa legge, all'articolo 5, ha attribuito all'ARPAV - Osservatorio Regionale sui Rifiuti la competenza ad organizzare la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla gestione dei rifiuti anche relativamente al trasporto transfrontaliero degli stessi;
- che, in considerazione della necessità di coordinare ed attuare i necessari controlli sulla gestione dei rifiuti, relativamente ai trasporti transfrontalieri di rifiuti, si è sottoscritto, in data 23.10.2001, tra Regione del Veneto, ARPAV e N.O.E., un primo Protocollo d'intesa avente lo scopo di definire i rapporti di reciproca collaborazione e di meglio coordinare le varie azioni intraprese, successivamente più volte prorogato e ora scaduto;
- che in data 20/12/2011 è stato sottoscritto un successivo Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto, l'ARPAV e il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A., di Treviso - già approvato con provvedimento di Giunta regionale n. 2104 del 07 dicembre 2011 – teso a riprendere e rafforzare il rapporto di collaborazione nell'ambito del controllo sul trasporto dei rifiuti;
- che in data 27/03/2013, in riferimento a quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2639 del 18 dicembre 2012, è stato stipulato un ulteriore Protocollo d'Intesa tra le medesime Strutture per garantire continuità alle attività di controllo;
- che al fine di garantire un maggior controllo sulle aziende che operano nel settore dei trasporti transfrontalieri di rifiuti ed attuare nel contempo un monitoraggio generale della gestione dei rifiuti speciali che vengono recuperati e smaltiti al di fuori del territorio regionale, tenuto conto del proposito della Giunta regionale espresso con DGR n. ……..; si ritiene necessario proseguire il rapporto di collaborazione con il Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e procedere al rinnovo del suddetto documento allo scopo di definire i rapporti di reciproca collaborazione e di meglio coordinare le varie azioni intraprese;

TENUTO CONTO

- che il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, e la Regione – Sezione Coordinamento Attività Operative – hanno avviato, nei mesi scorsi, un confronto sul tema del miglioramento dell'efficacia e l'efficienza complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia di tutela ambientale, ritenendo di dover sviluppare ogni sinergia nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza;
- che il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, ferme restando le competenze degli Enti ordinariamente preposti al controllo in materia, possono, tramite l'attuazione del presente accordo, potenziare, autonomamente, la propria attività implementando il proprio importante contributo alla salvaguardia del territorio regionale attraverso una più efficace azione, sia sul piano preventivo che

repressivo, anche attraverso l'applicazione di adeguate tecnologie, assicurando conseguentemente un significativo risultato anche in termini di deterrenza;

- che la collaborazione tra la Regione ed il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente consente il miglioramento della gestione e del controllo delle attività connesse alla tutela ambientale, anche attraverso una politica concordata degli interventi preventivi sul territorio regionale ed una analisi permanente delle criticità ambientali, con particolare riferimento al trasporto transfrontaliero dei rifiuti;

- che la numerosa produzione normativa in tema di tutela dell'ambiente ed il suo tenore precipuamente tecnico richiedono un comune sforzo di approfondimento anche al fine di raggiungere la più ampia uniformità interpretativa ed applicativa sul territorio regionale tenuto altresì conto delle analoghe realtà operanti a livello nazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

Il presente Protocollo d'intesa regola la collaborazione tra le parti ai fini di migliorare l'efficacia e l'efficienza complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento al trasporto transfrontaliero dei rifiuti, fermo restando il mutuo riconoscimento dei ruoli, funzioni ed obblighi dei sottoscrittori, come previsto dalle normative che disciplinano che rispettive reciproche competenze.

2. IMPEGNI

Nello spirito di collaborazione tra le parti ed al fine di attivare strumenti di politica ambientale che favoriscano un efficace ed efficiente coordinamento dei propri compiti, le parti, nell'ambito delle loro rispettive competenze, si impegnano:

La Regione a:

- concorrere, attraverso l'erogazione di un proprio contributo finanziario alle spese finalizzate all'incremento e miglioramento delle attività che il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, attraverso i Nuclei Operativi Ecologici di Treviso e Venezia è tenuto a svolgere in forza del presente Protocollo. Tali risorse potranno essere utilizzate anche per le spese relative a personale del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, spese comprensive di indennità a vario titolo, per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione. [Nel merito i relativi titoli di spesa saranno predisposti dal Comando Tutela Ambiente secondo i parametri definiti nel contratto delle FF.PP in vigore alla data del servizio effettuato.];
- consentire l'accesso e la frequenza ad seminari relativi all'interpretazione delle normative in campo ambientale, dei relativi corsi aggiornamento e di eventuali pubblicazioni di settore in favore del personale addetto al Comando stesso;
- permettere la consultazione delle proprie banche dati nel settore ambientale anche in materia di rifiuti [nel rispetto delle norme in vigore e con le procedure previste];
- continuare a fornire supporto logistico, lasciando a disposizione del NOE di Venezia gli uffici siti in Venezia-Marghera(VE) mediante la stipula di autonomo contratto tra le parti.

sempre la Regione, in stretto raccordo con A.R.P.A.V., a**:**

- svolgere le proprie attività di supporto tecnico-scientifico, di consulenza, nonché di vigilanza, controllo e monitoraggio, favorendo lo scambio reciproco di informazioni e dati utili all'espletamento delle funzioni conferite al Comando, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e competenze nello specifico settore, anche consentendo l'accesso a personale del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, a corsi/seminari autonomamente organizzati;
- partecipare attivamente alle iniziative di formazione, informazione, aggiornamento ed approfondimento che verranno realizzate in forza del presente documento, affiancando, se del caso, i nuclei del Comando stesso di Treviso e Venezia nell'attività di verifica sul territorio;

il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, a :

- collaborare con la Regione e con ARPAV nell'effettuazione delle attività di vigilanza e controllo in materia ambientale, con particolare riferimento al trasporto transfrontaliero dei rifiuti, anche in funzione della definizione di procedure comuni e condivise in tema di accertamento delle violazioni;
- supportare la Regione al fine di migliorare la gestione ed il controllo delle attività connesse alla tutela ambientale, anche in funzione della prevenzione di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nazionale ed internazionale;
- acquisire i supporti necessari per ottimizzare il sistema di controllo al fine di contrastare i crimini ambientali nell'ambito del territorio regionale;
- rendere disponibili ad ARPAV e Regione i dati non sensibili derivanti dall'attività di cui al presente Protocollo;
- realizzare momenti di approfondimento finalizzati al raggiungimento di una conoscenza giuridica condivisa e della più ampia uniformità interpretativa della normativa vigente in tema di tutela ambientale, mediante lo svolgimento presso la sede della Regione di incontri semestrali.

3. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2., la Regione si impegna, per l'anno corrente per l'importo di € 40.000,00, coerentemente con la programmazione delle attività all'uopo predisposta, che verrà erogato a favore del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" – Servizio Amministrativo – Viale Tor di Quinto 119 – 00191 ROMA C.F. 97103490583.

Nel corso di ciascuna delle due successive annualità il Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative provvederà con proprio atto all'impegno della medesima spesa in base alla disponibilità finanziarie della Regione in materia.

Potranno essere concessi anticipi/acconti del contributo impegnato annualmente.

Il saldo verrà erogato a fronte della presentazione da parte del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Gruppo T.A. di Treviso, della relazione descrittiva e giustificativa delle attività svolte e delle spese sostenute.

Si dà atto a proposito che la gestione dei fondi messi a disposizione del sopra citato Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 511, co. 10 del D.P.R. 90/2010.

La relazione sulle attività svolte dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente verrà redatta salvaguardando tutti gli aspetti di riservatezza connessi alla specifica missione istituzionale.

4. REFERENTI

Per la Regione, il referente è da individuarsi nel Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative ovvero nel Dirigente da esso stesso delegato.

Per il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, il referente è da individuarsi nel comandante *pro tempore* del Gruppo di T.A. di Treviso, …….

Per ARPAV, il referente è da individuarsi nel Direttore Generale Dott. Carlo Emanuele Pepe.

5. DURATA

La collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa ha durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo tra le parti contraenti.

6. REGIME DI SEGRETEZZA

Le parti sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che fossero loro comunicati in virtù del presente Protocollo.

Le parti, fatta salva l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. relativa all'accesso dei documenti amministrativi, non potranno in alcun modo cedere a terzi i suddetti documenti e/o informazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 329 del C.P.P.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Venezia ,

Per la Regione

_____

Per ARPAV

_____

Per il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente

_____

(Codice interno: 285940)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2115 del 10 novembre 2014

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO (ex-DIREZIONE REGIONALE DIFESA DEL SUOLO) - Ampliamento e regimazione cassa di espansione Prà dei Gai per la laminazione delle piene del Livenza alla confluenza col Meduna. Comuni di localizzazione: Mansuè, Portobuffolè, Fontanelle (TV). Giudizio favorevole di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. 327/2009).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto che prevede l'ampliamento e regimazione cassa di espansione Prà dei Gai per la laminazione delle piene del Livenza alla confluenza col Meduna.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 26/09/2011 con prot. n. 442568 la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto, oggi Sezione Difesa del Suolo, in qualità di Proponente dell'intervento in oggetto, ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto il progetto, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Con nota prot. n. 546441 del 23/11/2011 l'Unità Complessa V.I.A. ha provveduto a comunicare l'esito dell'istruttoria preliminare effettuata.

In data 30/05/2012 con nota prot. n. 249467, il Proponente, al fine di poter avviare la valutazione dello stralcio funzionale delle opere riguardanti la realizzazione del bacino di laminazione di Prà dei Gai e del bacino di laminazione sul fiume Monticano, localizzate interamente nel territorio della Regione Veneto, ha depositato apposita documentazione integrativa presso gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A..

Lo stesso Proponente ha provveduto quindi in data 16/10/2012 a depositare presso la Provincia di Treviso e presso i Comuni di Portobuffolé, Mansué e Fontanelle, la documentazione inerente il progetto, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

In data 19/10/2012 il Proponente ha provveduto inoltre a pubblicare sul quotidiano "*Il Corriere del Veneto*", l'avviso a mezzo stampa di avvenuto deposito della documentazione di cui sopra, provvedendo quindi alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., in data 25/10/2012 presso la Sala Consiliare del Comune di Portobuffolé.

In data 20/11/2012 il progetto è stato presentato alla Commissione regionale V.I.A. ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.

Il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento in data 13/12/2012.

In riscontro alle note del proponente, acquisite agli atti con prot. n. 50314 del 04/02/2013 e con prot. n. 173204 del 17/04/2013, l'istruttoria è stata sospesa dal 04/02/2013 al 17/04/2013.

Con prot. n. 173204 del 17/04/2014 il Proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva.

In data 29/05/2014 il Proponente ha provveduto inoltre a pubblicare sul quotidiano "*Il Corriere del Veneto*", l'avviso a mezzo stampa dell'avvenuto deposito delle integrazioni inerenti la sola realizzazione del bacino di laminazione sul fiume Monticano, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., provvedendo quindi alla presentazione al pubblico delle stesse, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., in data 29/05/2014 presso il Centro Polivalente "Marcuzzo" Comune di Fontanelle.

Con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d'incidenza ambientale, gli Uffici del Settore V.I.A. hanno trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni con nota prot. 510946 del 12/11/2012 e con nota prot. n. 316214 del 24/07/2014 documentazione inerente la relazione della Valutazione d'incidenza ambientale.

Con nota prot. 367579 del 02/09/2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA-NUVV) ha trasmesso relazione istruttoria tecnica n. 265/2014 nella quale si esprime parere favorevole con prescrizioni sullo studio per la Valutazione di Incidenza.

In merito al progetto in oggetto sono pervenute osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

1. Comune di Motta di Livenza - nota prot. n. 18063 del 19/11/2012, acquisita agli atti con prot. n. 527278 del 20/11/2012;

2. Comune di Meduna di Livenza - nota prot. n. 7153 del 19/11/2012, acquisita agli atti con prot. n. 532837 del 23/11/2012;

3. Autorità di Bacino (fiumi Tagliamento, Isonzo, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione) - note prot. 3428/B.3.5/1 del 19/11/2012 e nota prot. 2562/B3.5/4 del 22/11/2013 acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. 532583 del 23/11/2012 e prot. n. 531765 del 05/12/2013;

4. Comune di Brugnera - nota prot. n. 17234 del 16/11/2012, acquisita agli atti con prot. n. 535386 del 26/11/2012;

5. Comune di Mansuè - nota prot. n. 9874 del 26/11/2012, acquisita agli atti con prot. n. 550074 del 04/12/2012;

6. Studio Avv. Bianchini, Busetto, Munari, in nome e per conto dei sigg. Umberto, Alessandra ed Adriana Marcello Del Majno, acquisita agli atti con prot. n. 574648 del 18/12/2012;

7. Comune di Portobuffolè - nota prot. n. 5451 del 17/12/2012, acquisita agli atti con prot. n. 578060 del 20/12/2012;

8. Regione Friuli-Venezia Giulia - nota prot. n. 40621 del 12/12/2012, acquisita agli atti con prot. n. 08/01/2013;

9. Comune di Prata di Pordenone - nota prot. n. 21024 del 17/12/2012 e n. prot. n. 14913 del 03/09/2014 (DGC n. 56/2012 e n. 168/2012), acquisita agli atti con prot. n. 9900 del 09/01/2013 e ;

10. Comune di Fontanelle - prot. n. 455 del 14/01/2013, acquisita agli atti con prot. n. 18673 del 15/01/2013;

11. Comune di Pasiano di Pordenone - DGC n 13/2013.

In relazione alla modifica sostanziale del progetto, con prot. n. 322727 del 29/07/2014 sono state acquisite le osservazioni trasmesse dallo Studio Avv. Bianchini, Busetto, Munari, in nome e per conto dei sigg. Umberto, Alessandra ed Adriana Marcello Del Majno.

In data 1/08/2014 con prot. n. 342807 sono state acquisite le controdeduzioni alle osservazioni - casse di laminazione sul Monticano, trasmesse dal Proponente.

Infine, su richiesta del Comune di Prata di Pordenone, la Commissione ha effettuato una audizione dello stesso Comune nel corso della seduta della Commissione tenutasi in data 03/09/2014.

Nel corso della seduta della Commissione Regionale VIA del 24/09/2014 il Sindaco del Comune di Portobuffolé ha depositato osservazioni formulate da parte di alcuni proprietari dei terreni ubicati nel medesimo Comune.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 478 del 24/09/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame ed in ordine alla relativa valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la DGR n. 3173/2006;

VISTA le DGR n. 308/2009 e n. 327/2009;

VISTO il parere n. 478 del 24/09/2014, **Allegato A** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 478 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 24/09/2014, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale del progetto di "*Ampliamento e regimazione cassa di espansione Prà dei Gai per la laminazione delle piene del Livenza alla confluenza col Meduna"* presentato dalla Sezione Regionale Difesa del Suolo;

2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. 327/2009, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto ed in ordine alla relativa relazione di screening di Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 478 del 24/09/2014, **Allegato A** al presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale Difesa del Suolo e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, ai Comuni di Mansuè, Portobuffolè, Fontanelle (VI), alla Sezione Regionale Urbanistica, alla Sezione Regionale Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, al Consorzio di Bonifica Piave, all'Autorità di Bacino Alto Adriatico, al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige -Friuli Venezia Giulia;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell'esecuzione del presente atto;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014 pag. 1/39

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 478 del 24/09/2014

Oggetto: SEZIONE DIFESA DEL SUOLO (ex-DIREZIONE REGIONALE DIFESA DEL SUOLO) - Ampliamento e regimazione cassa di espansione Prà dei Gai per la laminazione delle piene del Livenza alla confluenza col Meduna.
Comuni di localizzazione: Mansuè, Portobuffolè, Fontanelle (TV).
Procedura di V.I.A. D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. , DGR n. 308/2009 e DGR 327/2009 .

PREMESSA

In data 26 settembre 2011 con prot. n. 442568 la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto, oggi Sezione Difesa del Suolo, in qualità di Proponente dell'intervento in oggetto, ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto il progetto, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.
Con nota prot. n. 546441 del 23/11/2011 l'Unità Complessa V.I.A. ha provveduto a comunicare l'esito dell'istruttoria preliminare effettuata.
In data 30/05/2012 con nota prot. n. 249467, il Proponente, al fine di poter avviare la valutazione dello stralcio funzionale delle opere riguardanti la realizzazione del bacino di laminazione di Prà dei Gai e del bacino di laminazione sul fiume Monticano, localizzate interamente nel territorio della Regione Veneto, ha depositato apposita documentazione integrativa presso gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A..
La stesso Proponente ha provveduto quindi in data 16/10/2012 a depositare presso la Provincia di Treviso e presso i Comuni di Portobuffolé, Mansué e Fontanelle, la documentazione inerente il progetto, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.
In data 19/10/2012 il Proponente ha provveduto inoltre a pubblicare sul quotidiano "Il Corriere del Veneto", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., provvedendo quindi alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., in data 25/10/2012 presso la Sala Consiliare del Comune di Portobuffolé.
In data 20/11/2012 il progetto è stato presentato alla Commissione regionale V.I.A. ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame del progetto.
Il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento in data 13/12/2012.
In riscontro alle note del proponente, acquisite agli atti con prot. n. 50314 del 04/02/2013 e con prot. n. 173204 del 17/04/2013, l'istruttoria è stata sospesa dal 04/02/2013 al 17/04/2013.
Con prot. n. 173204 del 17/04/2014 il Proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014

In data 29/05/2014 il Proponente ha provveduto inoltre a pubblicare sul quotidiano "*Il Corriere del Veneto*", l'avviso a mezzo stampa dell'avvenuto deposito delle integrazioni inerenti la sola realizzazione del bacino di laminazione sul fiume Monticano, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., provvedendo quindi alla presentazione al pubblico delle stesse, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., in data 29/05/2014 presso il Centro Polivalente "Marcuzzo" Comune di Fontanelle.
Con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d'incidenza ambientale, gli Uffici del Settore V.I.A. hanno trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni con nota prot. 510946 del 12/11/2012 e con nota prot. n. 316214 del 24/07/2014 documentazione inerente la relazione della Valutazione d'incidenza ambientale.
Con nota prot. 367579 del 02/09/2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA-NUVV) ha trasmesso relazione istruttoria tecnica n. 265/2014 nella quale si esprime parere favorevole con prescrizioni sullo studio per la Valutazione di Incidenza.

In merito al progetto in oggetto sono pervenute osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

1. Comune di Motta di Livenza - nota prot. n. 18063 del 19/11/2012, acquisita agli atti con prot. n. 527278 del 20/11/2012;
2. Comune di Meduna di Livenza - nota prot. n. 7153 del 19/11/2012, acquisita agli atti con prot. n. 532837 del 23/11/2012;
3. Autorità di Bacino (fiumi Tagliamento, Isonzo, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione) – note prot. 3428/B.3.5/1 del 19/11/2012 e nota prot. 2562/B3.5/4 del 22/11/2013 acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. 532583 del 23/11/2012 e prot. n. 531765 del 05/12/2013;
4. Comune di Brugnera - nota prot. n. 17234 del 16/11/2012, acquisita agli atti con prot. n. 535386 del 26/11/2012;
5. Comune di Mansuè - nota prot. n. 9874 del 26/11/2012, acquisita agli atti con prot. n. 550074 del 04/12/2012;
6. Studio Avv. Bianchini, Busetto, Munari, in nome e per conto dei sigg. Umberto, Alessandra ed Adriana Marcello Del Majno, acquisita agli atti con prot. n. 574648 del 18/12/2012;
7. Comune di Portobuffolè – nota prot. n. 5451 del 17/12/2012, acquisita agli atti con prot. n. 578060 del 20/12/2012;
8. Regione Friuli-Venezia Giulia – nota prot. n. 40621 del 12/12/2012, acquisita agli atti con prot. n. 08/01/2013;
9. Comune di Prata di Pordenone – nota prot. n. 21024 del 17/12/2012 e n. prot. n. 14913 del 03/09/2014 (DGC n. 56/2012 e n. 168/2012), acquisita agli atti con prot. n. 9900 del 09/01/2013 e ;
10. Comune di Fontanelle - prot. n. 455 del 14/01/2013, acquisita agli atti con prot. n. 18673 del 15/01/2013;
11. Comune di Pasiano di Pordenone – DGC n 13/2013.

In relazione alla modifica sostanziale del progetto, con prot. n. 322727 del 29/07/2014 sono state acquisite le osservazioni trasmesse dallo Studio Avv. Bianchini, Busetto, Munari, in nome e per conto dei sigg. Umberto, Alessandra ed Adriana Marcello Del Majno.

In data 1/08/2014 con prot. n. 342807 sono state acquisite le controdeduzioni alle osservazioni – casse di laminazione sul Monticano, trasmesse dal Proponente.

Infine, su richiesta del Comune di Prata di Pordenone, la Commissione ha effettuato una audizione dello stesso Comune nel corso della seduta della Commissione tenutasi in data 03/09/2014.

Nel corso della seduta della Commissione Regionale VIA del 24/09/2014 il Sindaco del Comune di Portobuffolé ha depositato osservazioni formulate da parte di alcuni proprietari dei terreni ubicati nel medesimo Comune.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede di separare il fiume Livenza da un'amplissima zona golenale (730 ha) denominata Prà dei Gai che si trova in destra idrografica, all'altezza della confluenza del Meduna, nei Comuni di Portobuffolè e Mansuè, per riservarne la totale capacità d'invaso alla decapitazione dei colmi di piena.
La zona golenale attualmente non contribuisce a laminare l'onda di piena, perché questa inizia ad allagarsi quando i livelli idrometrici nel fiume sono ancora molto bassi, continua a riempirsi a mano a mano che quei livelli si innalzano ed è già completamente invasata quando giungono nel fiume i colmi che hanno portate superiori a quelle ammissibili in sicurezza a valle e che, quindi, avrebbero bisogno di essere decapitati.
Il Prà dei Gai ora è tenuto a prato e viene sommerso, in media, due volte l'anno, con lame d'acqua generalmente contenute nell'altezza del metro, ma che, in occasione di grandi piene, possono superare i quattro metri.
Contestualmente viene realizzato anche un bacino di espansione idraulica sul torrente Monticano, affluente in destra idrografica del Livenza, in comune di Fontanelle. Il terreno ricavato da questa cassa di espansione viene utilizzato per i lavori previsti al Prà dei Gai.
Nella condizione attuale, le altezze idrometriche nel Livenza alla confluenza del Meduna variano da quota 4.50 m s.l.m.m. in magra ordinaria a quota 12.34 m s.l.m.m. di massima assoluta raggiunta nel 1966. In questo tratto le acque in alveo, quando superano la quota di 7.00 – 7.50 m s.l.m.m., cominciano ad invadere il bacino del Prà dei Gai che costituisce, di fatto, un'enorme golena, e si innalzano seguendo i livelli della piena in arrivo.
In queste condizioni, lo studio afferma che l'ipotetica assenza del bacino non modificherebbe in maniera apprezzabile l'onda di piena nel fiume, ma ne provocherebbe solo un modesto anticipo in termini di tempo. In altre parole il bacino, allo stato attuale, non produce alcun effetto di laminazione sulle piene perché si riempie man mano che le quote si innalzano nel fiume, e non ha più capacità disponibile quando le portate del colmo necessiterebbero di uno sfogo laterale che riducesse entro limiti di sicurezza quelle che vengono lasciate passare a valle.
La regolazione consiste nel riservare alla decapitazione delle piene l'intera capacità disponibile, mantenendo il bacino completamente vuoto fintantochè le portate di piena e le altezze idrometriche non superano quelle accettabili a valle.
Inoltre il bacino sul Monticano contribuirà contestualmente ad accrescere il grado di sicurezza a valle della confluenza sul Livenza.

Il progetto prevede pertanto le seguenti opere:

PRA' DEI GAI

A) Fiume Livenza

1. costruzione di un manufatto a sfioratore fisso a quota 10.85 m s.l.m.m. per la immissione dei colmi di piena nel bacino veneto del Prà dei Gai in destra idrografica;
2. realizzazione di arginatura in destra idrografica del fiume Livenza consistente in un nuovo argine destro in corrispondenza del bacino del Prà dei Gai, posto ad una quota media 13.00 m s.l.m.m e contenente il manufatto di cui al punto 1);
3. interventi di rialzamento in quota e sistemazione di un tratto della strada Portobuffolè-Rigole.

B) Fiume Rasego

1. costruzione, nel corpo della nuova arginatura, di due manufatti (chiaviche) in corrispondenza dello scarico in Livenza del torrente Rasego e del torrente Rasego vecchio sul Livenza;
2. ricalibratura del Rasego e costruzione di una chiavica di controllo in corrispondenza dell'attraversamento della strada Rigole – Basalghelle;
3. acquisto di idrovora mobile per eventuali interventi.

C) regolarizzazione della cinta di contenimento, costituita dai terreni naturali elevati esistenti lungo il perimetro del bacino.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014 pag. 4/39

D) realizzazione di alcuni manufatti minori.

Il progetto prevede inoltre la possibilità di utilizzare in situazioni eccezionali anche le aree di Prà Bassi, già attualmente esondabili, quando il livello idraulico di Prà dei Gai supera la quota di 11.80 m s.l.m..

MONTICANO

1. Realizzazione di una cassa di espansione suddivisa in due sottobacini a cavallo del fiume Codolo affluente del Monticano. Tale cassa risulterà nel suo insieme compresa fra gli argini del Monticano stesso e la sommità del rilevato della S.P. Cadore –mare;
2. scavo su tutta la cassa per mediamente un metro di terreno da utilizzare per gli interventi sul Prà dei Gai;
3. costruzione di due manufatti sfioratori e di due manufatti di restituzione a servizio dei due sottobacini;
4. realizzazione di arginature perimetrali di contenimento;
5. interventi di mitigazione ambientale**.**

DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel SIA sono stati presi in esame gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, con particolare riferimento a quelli di seguito riportati.

LA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO REGIONALE

Piano Territoriale di Coordinamento Regionale

Con Deliberazione di Giunta Regionale n 250 del 13/12/1991 venne approvato il P.T.R.C.,. L'area era definita dal Piano del 1991 come "*territorio esondato per mareggiate nel 1966 e quindi rientra tra le aree esondabili comprendenti le aree nelle quali lo scolo delle acque è assicurato da sistemi di bonifica a scolo meccanico"*. Inoltre *" l'area di Prà dei gai si trova all'interno dell'area di tutela paesaggistica n. 42 e in prossimità delle aree di tutela paesaggistica n. 53, 59, 61, 41 e 60".*
Successivamente con DGR n. 372 del 17/02/09 ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004 n.11 il PTRC venne aggiornato. In tale Piano l'area de quo ricade in un'area *ad elevata utilizzazione agricola* che rappresenta *un'area nucleo* e dei *corridoi ecologici della Rete ecologica* e, dal punto di vista paesaggistico rientra tra *i paesaggi agrari storici.*
L'area di intervento ricade, con riferimento all'*Atlante Ricognitivo,* nell'Ambito di Paesaggio n. 20 *Alta Pianura di Sinistra Piave* all'interno del quale il *Prà dei Gai* e della *Radicella*, insieme a poche altre aree di estensione limitata, ha una certa rilevanza naturalistica in quanto è una delle *"poche aree planiziali in cui si percepisce la mobilita delle forme fluviali; nell'area infatti sono presenti meandri e golene ed è rilevante la presenza di prati polifiti da sfalcio, alcuni dei quali interessati periodicamente dalle esondazioni del Livenza. Oltre ai prati umidi con presenza di specie tipiche (molineti) nell'area si trovano anche prati asciutti, un tempo molto più diffusi negli ambienti rurali della media pianura veneta".*

Piano Urbanistico Regionale Generale (P.U.R.G.) del Friuli Venezia Giulia

L'area del Prà dei Gai si trova in prossimità dei perimetri *dei Parchi Naturali* indicato dal ***n. 7 - Parco del Livenza*** e dal ***n. 8 - Parco del Meduna, Cellina e Noncello***.

Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Nel Piano di Tutela delle Acque il Fiume Livenza rientra tra i *Corsi d'acqua significativi,* mentre il Fiume Monticano rientra tra i *Corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi acqua significativi.*

Piano Di Gestione Dei Bacini Idrografici Delle Alpi Orientali

Nel "Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali", redatto dall'Autorità di Bacino dell'Adige e dei Fiumi dell'Alto Adriatico (Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione) e adottato con Delibera dei Comitati Istituzionali in seduta comune in data 24 febbraio 2010, vengono individuati i corpi idrici superficiali a rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati dalla pianificazione vigente (P.T.A.).
Il Piano fa riferimento a tre classi di attenzione, individuando corpi idrici "a rischio", "probabilmente a rischio" e "non a rischio". Secondo tale classificazione, il fiume Livenza nel tratto considerato ovvero fino alla confluenza del Monticano, è classificato come corso d'acqua "naturale" e "non a rischio", mentre a valle dall'affluenza del Monticano fino alla foce nel Mare Adriatico il fiume risulta "fortemente modificato" e "a rischio".
Il Fiume Monticano, nel tratto di interesse risulta "probabilmente a rischio", intendendosi con questo che allo stato attuale non esistono dati sufficienti sulle attività antropiche e sulle pressioni esercitate sull'asta fluviale, ovvero sono note le attività antropiche, ma non sono valutabili gli impatti da queste provocate sulla qualità delle acque per mancanza di monitoraggi pregressi.

Piano per l'assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)

Il progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Livenza, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 267/98 e della L. 365/2000, costituisce allo stato attuale lo strumento attraverso il quale sono state recepite le elaborazioni dell'Autorità di Bacino relative alla sicurezza idraulica e geologica. Il P.A.I.L. recepisce anche gli studi sui dissesti predisposti dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e dalla Regione del Veneto
.
Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nel DPCM del 29/07/98, classifica il territorio in funzione della criticità idraulica dei vari tratti del Livenza. Tutte le aree da Tremeacque al mare sono classificate di massima pericolosità.

Il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza prevede degli interventi strutturali e non strutturali necessari per la mitigazione del rischio. In tali interventi strutturali è compreso anche l'intervento de quo.

LA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO PROVINCIALE

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP

Rispetto alla tipologia e all'ubicazione degli interventi di progetto, risulta interessante osservare che l'area di intervento del Prà dei Gai si colloca all'interno dell'Ambito di rilevante valore ambientale naturalistico, paesaggistico per la formazione di Parchi e Riserve denominato "*Complesso Agroboschivo di Prà dei Gai, Portobufolè e Ambito del Fiume Livenza*".
L'ambito è qualificato strutturalmente come ecosistema di discreto recupero ambientale; lo stato di conservazione è indicato essere buono.
In prossimità dell'area di intervento si trovano poi con il n. 45 il "*Bosco di Basalghelle*" e con il n. 46 il "*Bosco di Gaiarine*" entrambi segnalati con uno stato di conservazione sufficiente.
L'intervento che prevede la realizzazione delle casse di espansione del Monticano si trova anch'esso in prossimità di un *Ambito di rilevante valore ambientale naturalistico, paesaggistico per la formazione di Parchi e Riserve*

contrassegnato dal *n. 16* e denominato *Fiume Monticano,* qualificato strutturalmente come ecosistema di modesto recupero ambientale e in uno stato di conservazione buono.
Dall'esame della Tav. 1.3 *" Carta delle Tutele: Difesa del Suolo"* si evince che l'area del Prà dei Gai rientra in un'area a rischio idraulico e a forte rischio di esondazione.
Dall'esame della documentazione cartografica allegata al Piano, rispetto a quanto già indicato dal P.T.R.C. e dai Piani di settore di livello superiore e al vecchio P.T.P. attualmente vigente, si segnala l'individuazione nella Tavola 1.3 A, denominata "Carta dei Vincoli e della Pianificazione - Rete Natura e Parchi", l'individuazione in corrispondenza dell'area del Prà dei Gai di un Biotopo.

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO COMUNALE

IL Piano Regolatore Generale del comune di Portobuffolè

L'area del *Prà dei Gai* rientra tra le *Zone umide.*

IL Piano Regolatore Generale del comune di Mansuè

L'area di espansione del Prà dei Gai e del Rasego ricade all'interno di una Zona Agricola E, sottozona E1 *Zone agricole di produzione tipica e specializzata*. Sulle aree di espansione vigono una serie di forme di tutela paesaggistica ed ambientale in gran parte derivanti dagli strumenti pianificatori di ordine superiore.

Il Piano regolatore Generale del comune di Fontanelle

La cassa di espansione del Fiume Monticano ricade all'interno del territorio Comunale di Fontanelle in particolare interessa un'area che ricade all'interno dell'area omogenea E2 ed in parte, limitatamente alla parte prossima al Rio Cervadella e al Fiume Monticano, in aree Golenale e in Fascia di Rispetto Fluviale.

Piani di Zonizzazione acustica

Area del Prà Dei Gai: rientra amministrativamente all'interno dei Comune di Portobuffolè e di Mansuè. Dall'osservazione degli estratti cartografici si osserva che l'area interessata dagli interventi all'interno del Prà dei Gai rientra prevalentemente all'interno di un'area di Classe I - Aree particolarmente protette o in Classe III – Aree miste.
Relativamente allo svolgimento delle attività di cantiere, quindi attività temporanee, si fa riferimento a quanto previsto dai Regolamenti Comunali adottati dai singoli comuni relativamente ai cantieri edili per i quali valgono i limiti relativi alla Classe VI zona del D.P.C.M. del 1.3.1991 e cioè 70db(A) e per i quali è, inoltre, prevista la possibilità di ottenere delle deroghe rispetto ai limiti previa autorizzazione concessa dal Comune.

Area delle casse sul Monticano: l'area interessata dalla realizzazione delle casse di espansione sul Monticano rientra amministrativamente all'interno del territorio comunale del Comune di Fontanelle.
Dall'osservazione degli estratti cartografici si osserva che l'area interessata dagli interventi rientra prevalentemente all'interno di un'area di Classe III - Aree miste - e, solo in corrispondenza dei margini del perimetro delle casse in prossimità del Fiume Monticano e della Cervadella, in Classe I
Anche in questo caso, relativamente allo svolgimento delle attività di cantiere, quindi attività temporanee, si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Comunale relativamente ai cantieri edili per cui si prevedono delle deroghe rispetto ai limiti della zonizzazione.

Ambiti Di Tutela Ambientale- Rete Natura 2000

In prossimità dell'area di intervento si trovano quattro siti di interesse comunitario:
S.I.C./Z.P.S. IT3240006 ***Bosco di Basalghelle***
Z.P.S. IT3240013 ***Ambito Fluviale del Livenza***
S.I.C./Z.P.S. IT3240016 ***Bosco di Gaiarine***
S.I.C. IT3240029 ***Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano***

In particolare il Prà dei Gai risulta compreso all'interno della **Z.P.S. IT 3240013**, denominata Ambito Fluviale del

Livenza, e del **SIC IT 3240029**, denominato Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano. Quest'ultimo sito, anche se limitatamente alla zona più prossima al Fiume Monticano, sarà interessato dagli interventi per la realizzazione della cassa di espansione del Fiume Monticano.

Vincoli Vigenti nel Territorio Interessato dalla Realizzazione delle Opere

Vincolo paesaggistico
Il P.T.P. della Provincia di Treviso conferma il valore paesistico del Fiume Livenza e la presenza di una zona umida incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448/76.
Il valore paesistico del Fiume Livenza viene confermato anche dall'esame della Carta del Vincolo Paesaggistico della Regione Friuli Venezia-Giulia.
Gli interventi di progetto sono attuabili in quanto si configurano tra gli interventi richiamati al comma 18) delle Norme Specifiche di Tutela dell'ambito che prevedono, comunque, l'ottenimento dell'autorizzazione degli organi competenti per la tutela ambientale e paesaggistica ai sensi delle legge 1497/1939 e 431/1985.
Allo scopo di ottenere tale autorizzazione dovrà essere redatta, ai sensi dell'Art. 142 del D.Lg.vo 42/2004 e del D.P.C.M. 12.12.2005, la relazione paesaggistica.
La pianificazione a livello provinciale (P.T.C.P.) riprende sostanzialmente quanto previsto dal P.T.R.C. e rimanda alle Norme di Attuazione dello stesso.

Ammissibilità delle Opere Rispetto agli Strumenti di Pianificazione Vigenti

Dall'esame degli strumenti pianificatori emerge che l'area di intervento "Prà dei Gai" ricade all'interno di *Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologiche ed aree di tutela paesaggistica,* denominato *Ambito Fluviale del Livenza*, ed è compreso tra gli interventi consentiti. Le opere in progetto risultano, inoltre, coerenti con quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali dei Comuni di Mansuè, Portobuffolè e Fontanelle.
Il progetto è previsto dal Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico del Fiume Livenza ai fini della mitigazione del rischio idraulico.
Per quanto riguarda il Fiume Monticano gli interventi sono previsti dalla Regione Veneto nell'Ambito del progetto *"Laminazione delle Piene del Fiume Monticano"*.

Interferenza con le Aree Sensibili Sottoposte a Tutela

Rispetto alle forme di tutela previste per le aree interessate dagli interventi l'esecuzione degli stessi, come illustrato nella Valutazione di Incidenza Ambientale, allegata al progetto, con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti Natura 2000 considerati.

Nel complesso, dall'analisi dei Piani territoriali di ordine regionale, provinciale e comunale considerati nel quadro programmatico, non sono emersi elementi ostativi alla realizzazione delle opere di progetto.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Premessa

Lo Studio espone, in sintesi, quanto in passato è stato prodotto, a livello di studi e di progettazione, relativamente alla regolazione del Bacino Livenza/Monticano-Cellina-Meduna. In questa sede se ne riportano gli aspetti più rilevanti.

Inquadramento ambientale dell'area interessata dalle opere di progetto sul Livenza

Il bacino idrografico del fiume Livenza ha un'estensione di circa 2.500 kmq nel territorio a cavallo fra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto. La sinistra idrografica del bacino si estende per la maggior parte in Friuli Venezia Giulia, ove si sviluppa il sistema del Cellina-Meduna; la destra idrografica ricade quasi completamente in territorio Veneto con i sottobacini del Meschio e del Monticano.

Il fiume ha numerosi affluenti tutti in destra ad eccezione del Meduna, unico in sinistra. Il regime idrologico del Livenza risulta caratterizzato dalla sovrapposizione del regime di risorgiva, del tratto superiore pianeggiante, e di quello torrentizio del Meduna e Cellina che di fatto rappresentano il bacino montano del Livenza. Nei periodi in cui si manifestano le precipitazioni il regime torrentizio determina, tipicamente, un rilevante e discontinuo aumento delle portate accompagnato, in genere, da trasporti solidi che, comunque, sono modesti e sottili in quanto le acque vengono filtrate durante il passaggio attraverso i potenti conoidi alluvionali del Cellina e del Meduna.
A quest'ultima componente del deflusso sono da ascriversi le piene del Livenza che, assieme a quelle dell'ultimo tratto del Meduna a monte della confluenza, determinano sempre più frequenti situazioni di pericolo nei territori adiacenti. Questa condizione idrologica è ulteriormente complicata per l'esistenza, dopo lo sbocco nella pianura del Cellina e del Meduna, di potenti conoidi alluvionali di forte pendenza, nei quali i due torrenti continuano a scorrere, prima separati e poi riuniti, nel corso del fiume Meduna fino alla confluenza con il Livenza.
Gli effetti della laminazione delle piene interessano principalmente i deflussi subalvei e, localmente, quelli di risorgiva. L'andamento complessivo dei deflussi delle acque provenienti da monte dei conoidi negli alvei di valle varia molto, da evento ad evento, e dipende dalla forma dell'onda di piena in ingresso, dalla natura dei materiali nei percorsi subalvei, dall'entità e dal tempo di permanenza del carico idraulico, dal grado di torbidità delle acque, infine, dal grado d'imbibizione in precedenza raggiunto dal materasso alluvionale.
Si comprende così come l'effetto di laminazione delle piene, che si verifica nell'attraversamento dei conoidi, possa variare notevolmente da evento ad evento e sia difficilmente quantificabile a priori.

La sistemazione idraulica del Bacino del Fiume Livenza

Dopo l'eccezionale, disastrosa piena del novembre 1966, furono intrapresi e portati a termine, da parte di Enti diversi, alcuni importanti studi per approfondire la conoscenza del complesso sistema Cellina-Meduna-Livenza e per definire le modalità degli interventi di sistemazione idraulica del bacino e di difesa del suolo.
Le più importanti di queste ricerche sono:
- "*Studio per la sistemazione del bacino del fiume Livenza*", redatto negli anni 1968 e 1969 su incarico della Provincia di Treviso e della Regione Friuli -Venezia Giulia";
- *Lavori della Commissione Interministeriale "De Marchi - relazione conclusiva*" presentata nel 1970, nella quale le varie sottocommissioni riferivano sui problemi della difesa del suolo per tutti i corsi d'acqua naturali d'Italia, seguita nel 1974 dalla pubblicazione degli atti contenenti, in dettaglio, le relazioni sui singoli bacini, Livenza compreso;
- "*Studio preliminare degli invasi nel bacino del fiume Livenza*" a cura del Consorzio d'Iniziativa Agricolo (C.N.I.A.), presentato nel 1974 su commissione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, che concludeva : "Le ricerche svolte non hanno tuttavia permesso finora di individuare con sicurezza le modalità di assorbimento e di restituzione lungo gli alvei, quando questi siano percorsi da un'onda di piena…….; non è certo, in particolare, che effetti di riduzione dei colmi proporzionali a quelli che attualmente si osservano per le piene naturali, sostanzialmente ripide e brevi, si conservino una volta realizzati i serbatoi: questi, infatti, riducono la portata al colmo della piena, ma ne possono prolungare anche considerevolmente la durata. Nei tratti d'alveo dopo l'uscita dai bacini montani, gli scarichi dei serbatoi possono immettere di conseguenza, per più ore consecutive portate confrontabili con quelle massime: si realizza così, almeno in prossimità degli sbocchi dei due torrenti in pianura, una situazione di moto quasi permanente; in queste condizioni gli invasi superficiali d'alveo non operano praticamente effetto di riduzione alcuno sulle portate al colmo, mentre potrebbero variare, rispetto alle condizioni attuali, le modalità di infiltrazione sotterranea e la successiva restituzione a giorno delle portate assorbite".
Queste considerazioni portano ad affermare che, nel sistema Cellina - Meduna – Livenza, qualsiasi intervento inteso alla mitigazione del rischio deve tener conto dei fattori che, in determinate condizioni, possono aggravare gli andamenti di piena all'ingresso degli alvei di valle e mettono in evidenza la necessità di garantire una gestione molto prudente dei serbatoi di monte, guidata da un rigoroso protocollo di regolamentazione degli invasi e degli svasi.

L'utilizzo dei serbatoi montani per la laminazione delle piene

Gli attuali serbatoi di Barcis sul Cellina e di Ponte Racli, Cà Zul e Cà Selva sul Meduna,furono a suo tempo realizzati per l'utilizzo promiscuo idroelettrico ed irriguo e a questi si aggiunge il serbatoio di Ravedis in via di collaudo. Durante la piena del 1966 essi erano, salvo il serbatoio di Cà Selva, completamente invasati, ed il loro effetto di laminazione fu del tutto irrilevante. Lo sarebbe stato comunque, anche se fossero stati vuoti, perché, dotati

di scarichi di fondo di modestissima dimensione e di scarichi superficiali di grande portata, questi serbatoi si sarebbero invasati all'inizio della piena ed avrebbero lasciato transitare a valle, intatta, la intera portata del colmo in arrivo. Dal 1920 al 2002, escludendo il 1966, non si sono verificate piene con deflussi complessivi di entità maggiore di quelli del 1965, ma l'evento verificatosi tra la fine di novembre ed i primi di dicembre del 2002 ha avuto altezze idrometriche e portate al colmo superiori a tutte le altre. In quest'ultima gravissima piena, i franchi arginali a Motta di Livenza si sono ridotti a pochi centimetri. Non si sono verificate rotte e allagamenti perché la durata complessiva sopra quota 7,00 m s.l.m. è stata di due giorni e mezzo, a fronte di quella del 1965 di quasi 5 giorni. In questo caso gli argini hanno retto solo perché sottoposti alla dura prova per un tempo relativamente ridotto e, se la durata della piena si fosse prolungata ancora di poco, nemmeno il tempestivo intervento locale, avrebbe potuto evitare il disastro.

Il bacino del fiume Monticano

Il fiume Monticano, come denominato a valle della città di Conegliano, trae origine dalla confluenza tra il torrente Cervano, che nasce nelle colline di Tarzo, ed il Monticano vero e proprio. I due torrenti confluiscono subito a monte dell'abitato di Conegliano ed il corso d'acqua che ne deriva mantiene la denominazione di Monticano. I fattori meteorologici e fisico-geografici che caratterizzano l'ambiente del fiume Monticano concorrono a rendere particolarmente impetuoso il regime di piena del fiume stesso; tali piene risultano ricorrenti ed improvvise e possono verificarsi in qualsiasi periodo dell'anno, anche dopo un singolo temporale a nord dell'abitato di Conegliano. Non di rado presentano colmi ravvicinati nel tempo. Le piene proprie del Monticano anticipano in genere quelle del Livenza (16-18 ore circa), stante la notevole differenza di estensione e ubicazione dei due bacini, al punto di esaurirsi ben prima che queste ultime raggiungano i valori massimi. Generalmente anche le piene più importanti crescono e si esauriscono nell'arco di due giorni.

In conclusione gli studi citati hanno approfondito gli aspetti geomorfologici, ambientali, agricolo - forestali, urbanistici, idrologici ed idraulici del sistema esaminando, anche con l'aiuto di modelli matematici, l'utilizzo dei serbatoi e bacini montani per la trattenuta in montagna delle piene, le possibilità di ricalibratura degli alvei di valle a portate maggiori di quelle attuali e indagando sugli effetti di laminazione degli afflussi nell'attraversamento dei conoidi fluviali interessati.

Lo S.I.A. riporta in sintesi i concetti fondamentali che ne sono emersi :

a. Il Livenza, nelle condizioni attuali, non può convogliare a valle di Tremeacque, in assoluta sicurezza, portate superiori ai 1200 mc/sec.

b. Se non venissero realizzati i necessari interventi potrebbero ripetersi afflussi da monte assolutamente eccezionali, come quelli del 1966, dell'ordine di 1800-1900 mc/sec per i quali si stimano tempi di ritorno dell'ordine dei 300 anni. Anche senza il verificarsi di eventi così estremi, sono sufficienti piene con portate di 1500 e 1600 mc/sec, per le quali si stimano tempi di ritorno di circa 150 e 200 anni, per superare l'attuale capacità di deflusso del Meduna e del Livenza.

c. La ricalibratura degli alvei di valle per consentire il transito in sicurezza di queste maggiori portate è da ritenersi impraticabile, oltre che per gli elevatissimi costi, perché comporterebbero un elevato impatto ambientale e socio-economico e andrebbe a sconvolgere il paesaggio fluviale e una vasta fascia del territorio agricolo adiacente. Inoltre, sarebbe praticamente impossibile effettuare gli interventi di ricalibratura negli stretti attraversamenti dei centri urbani di Pordenone, Visinale, Prata, Ghirano, Meduna, Motta, S. Stino, Torre di Mosto e Caorle nei quali aree residenziali, commerciali ed industriali si trovano vicinissime alle arginature.

d. Ferma restando la indiscutibile necessità di intervenire su singoli tratti locali delle arginature esistenti con interventi di regolarizzazione in quota, diaframmatura, impermeabilizzazione, rivestimento e consolidamento, se ne deve escludere il sistematico innalzamento per non trasferire più a valle i rischi idraulici che s'intendono evitare in loco.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014

Le Previsioni del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Alto Adriatico, nella seduta del 2 agosto 2002 adottava il *Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina Meduna*. Il cardine del citato piano, ai fini della regolazione delle portate nell'alveo di valle, era rappresentato dalla necessità di trattenere, nell'area del bacino montano o all'uscita del bacino montano stesso, un volume d'acqua di circa 100 milioni di mc. Si riportava inoltre:

"*Anche il fiume Livenza accusa situazioni di forte precarietà delle difese arginali nel tratto immediatamente a monte (Portobuffolè e Mansuè) ed in quello più a valle (Meduna di Livenza e Motta di Livenza) della confluenza del Meduna. Anche qui, pertanto, si ritengono necessari ed indifferibili specifici interventi di straordinaria manutenzione allo scopo di assegnare alle difese le dovute condizioni di stabilità e adeguatezza dimensionale."*

"Non meno fondamentale per la riduzione dei livelli idrometrici sull'asta terminale del Livenza risulta la regolazione delle aree di espansione naturale di Prà dei Gai e Prà dei Bassi, ubicate in corrispondenza della confluenza tra Livenza e Meduna.

..."omissis"...

Successivamente il Piano stralcio, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 aprile 2006., prevedeva alcuni interventi ritenuti necessari nell'area direttamente afferente all'asta principale del Fiume Livenza. Uno degli elementi considerati fondamentali per garantire la sicurezza idraulica del bacino era l'utilizzo degli invasi naturali esistenti per la laminazione delle piene. In tal senso alcune aree in fregio all'asta principale, già ordinariamente interessate dalle acque anche in occasione di eventi di piena non eccezionali, con la realizzazione di adeguate opere di regolazione si riteneva potessero essere utilizzate in modo più efficace per la laminazione delle onde di piena.

"Due sono i siti di intervento che si ritengono idonei a tale scopo sull'asta principale del Livenza:

- *Il primo, in corrispondenza della confluenza Meduna - Livenza (bacini di Prà dei Gai e Prà dei Bassi)*
- *Il secondo, sull'asta terminale del Livenza, in corrispondenza degli abitati di Motta e Meduna di Livenza.*

Accanto alle azioni propriamente strutturali di difesa attiva, vanno naturalmente e doverosamente previsti, in misura complementare e contestuale, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'asta principale, ed in particolare:

- *Il taglio della vegetazione arborea spontanea, con estirpazione delle ceppaie sulle arginature e sulle sponde;*
- *la sistemazione ed il consolidamento delle difese arginali ".*

La sistemazione idraulica del Bacino del Fiume Monticano

Il P.A.I. Livenza indica per il bacino del Monticano situazioni di rischio idraulico elevato (P3) nel tratto di valle da Oderzo fino alla confluenza con il fiume Livenza, sostanzialmente legate al rigurgito del fiume Livenza.

Il primo studio/progetto preliminare, datato aprile 2005, affrontava gli aspetti idrologici ed idraulici del corso d'acqua, per vari tempi di ritorno, stimando portata e livelli idraulici e determinando, con l'ausilio di modelli di calcolo a moto permanente ed a moto vario, il relativo profilo del pelo libero con particolare riferimento alla possibilità di esondazioni. Sulla base delle risultanze di cui sopra sono stati individuati appropriati interventi di laminazione delle maggiori piene, da effettuarsi in aree agricole ubicate in fregio al fiume.

Successivamente il progetto è stato integrato approfondendo le tematiche principali ed analizzando altri aspetti che nel frattempo sono emersi, in particolare: gli effetti derivanti dall'inserimento di un nuova cassa di espansione alla confluenza tra il Monticano e l'affluente Codolo-Cervadella in Comune di Fontanelle.

Tra le varie ipotesi veniva considerata la cassa di espansione identificata I e L a cavallo del fiume Codolo-Cervadella con superficie di invaso di mq 184.000 e 189.000 rispettivamente.

LE OPERE DI PROGETTO

Il S.I.A. riferisce che il Progetto preliminare oggetto del presente studio che deriva da quello approvato nel 1976 ed i cui principi sono stati incondizionatamente condivisi dal Progetto di Piano dell' Autorità di Bacino, ha voluto estendere le proprie indagini oltre i limiti che sarebbero stati strettamente necessari a motivare oggi l'importanza dell'intervento nel Prà dei Gai, ed ha ricostruito ed elaborato tutti i dati reperibili delle piene che si sono verificate negli alvei pedemontani e vallivi dal 1920 al 2002 e oltre fino ai fenomeni verificatisi nei primi mesi del 2014. Questo allargamento d'orizzonte

è stato ritenuto utile per estendere ed approfondire la conoscenza dei fenomeni che hanno caratterizzato il comportamento idraulico del bacino del Livenza durante gli ultimi decenni appena trascorsi.
La ricostruzione e comparazione dei dati di piena è utile poiché le risultanze di tale analisi possono contribuire a fissare un protocollo di gestione degli invasi e svasi dei bacini montani, dalla quale gestione può dipendere la futura entità del rischio non solo da Tremeacque al mare, ma anche per le aree a monte della confluenza Meduna-Livenza.
Dal 1976 il territorio ha subito delle significative mutazioni che hanno provocato un aumento del rischio idraulico. Si è quindi reso indispensabile riverificare e riconsiderare tutti i dati che potevano comunque influire sulle scelte del presente progetto.
I dati raccolti sono serviti ad effettuare le elaborazioni statistiche (metodo di Gumbel) per il calcolo dei tempi di ritorno delle varie altezze agli idrometri del Livenza e del Monticano, nonché per ottimizzare le caratteristiche del manufatto di laminazione. Le elaborazioni relative alla sezione di Tremeacque hanno consentito di prevedere statisticamente quanto spesso, in futuro, il serbatoio potrà essere chiamato ad intervenire (portate in arrivo superiori ai 970 mc/sec con tempo di ritorno previsto 20 anni). Si tratta di un parametro fondamentale per la configurazione del manufatto di sfioro. Le elaborazioni relative ad Oderzo hanno dato indicazioni per la valutazione del rischio idraulico attuale del Monticano, nel quale la riduzione del franco di sicurezza a meno di un metro ha un probabile tempo di ritorno di poco superiore ai 10 anni. Considerati il carattere torrentizio e le velocità di innalzamento media e massima dell'onda di piena a quell'idrometro, il rischio attuale è da considerarsi elevato.

Il Progetto preliminare oggetto dello Studio prevede i seguenti interventi:

INTERVENTO SUL PRA' DEI GAI

A.1 Cassa di espansione di Prà dei Gai

	Superficie(ha)	Volume invaso (mc) a quota 12 m s.l.m.
Prà dei Gai	622,6	23.176.090
Rasego	106,2	1.556.516
TOTALE	728,8	24.732.606

Si sottolinea, in fine, che l'ipotesi di progetto presentata collima sostanzialmente con l'hp1 dello studio realizzato dall'Autorità di Bacino che prevede un unico sfioratore lato veneto, e che le modifiche geometriche, area allagata solo porzione veneta, non influenzano sostanzialmente il risultato finale in quanto il modello non considera l'area dei Prà Bassi che sarà caratterizzata dalle attuali dinamiche di allagamento.

A.2 Argine destro a quota media 13,00 m s.l.m. in corrispondenza del bacino Prà dei Gai

Sarà realizzato un nuovo argine in destra idrografica del fiume Livenza esteso per circa 6,35 km lungo tutta l'estensione del Bacino. La sommità arginale, larga 3,5 m e transitabile su corsia bitumata, sarà posta ad una quota media di 13,00 m s.l.m.. La pendenza delle scarpate è prevista di 3 su 2.
Il terreno necessario agli interventi previsti sul Prà dei Gai sarà reperito mediante la realizzazione di un bacino di espansione a servizio del torrente Monticano, un affluente in destra del Livenza, in comune di Fontanelle.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014

A3̣ Manufatto sfioratore fisso di immissione dei colmi di piena

La regolazione avverrà poco a monte della confluenza del Meduna nel Livenza, evitando ogni immissione nel bacino per tutte le altezza idrometriche di piena a quota inferiore ai 10,85 m s.l.m. a Tremeacque e, quindi, lasciando passare, senza intervento alcuno, le portate dell'onda di piena inferiori a **940** mc/sec. Il manufatto opportunamente realizzato e immorsato sul nuovo argine avrà una dimensione di 150 m. e sarà dotato di sfioratore fisso posto alla quota di cui sopra.
Quando la quota di 10,85 m s.l.m. sarà progressivamente superata le portate in eccesso verranno sfiorate lateralmente nel bacino e aumenterà, con il progressivo aumento delle altezze idrometriche in arrivo nel fiume, anche l'altezza sul petto e, conseguentemente, la portata della lama sfiorante e quella lasciata transitare a valle.
Con riferimento a tutte le piene reali verificatesi dal 1920 al 2002, le quote e le portate del fiume, a valle dello sfioratore, saranno comunque sempre mantenute al di sotto della quota idrometrica di 11,25 m s.l.m. e della portata di **1.140** mc/sec e quindi entro ampi limiti di sicurezza.
Il manufatto di sfioro sarà costituito da una diga sfiorante in calcestruzzo lunga 150 m, in leggera pendenza longitudinale, a quota media di 10,85 m s.l.m. La diga, fondata su diaframmi antisifonamento e con pali di grande diametro, sarà interrotta da opportuni giunti di dilatazione a tenuta idraulica e delimitata da muri andatori alle estremità. Il profili del ciglio e di valle sono calcolati e disegnati per le massime portate considerate.
Sopra il ciglio della diga è previsto un ponte di servizio che garantisce, anche in condizione di piena, la continuità di transito lungo il contorno del serbatoio e l'ispezione dall'alto del manufatto. A valle della diga sfiorante sarà realizzata la vasca di calma, munita di due file di denti di dissipazione dell'energia e dimensionata in modo da assicurare, in qualsiasi condizione di esercizio, il contenimento del risalto libero entro le dimensioni della platea del manufatto.
La vasca di calma, con opportuno raccordo, si riversa in un tratto della canaletta di magra rimasta all'interno del serbatoio, consentendo alle acque di spagliare con velocità molto contenuta in modo da evitare erosioni di sorta.

A.4 Manufatti in corrispondenza dello scarico del Rasego e del Rasego vecchio sul Livenza

Nel corpo della nuova arginatura si prevede la realizzazione, in sostituzione dei manufatti esistenti, di due manufatti (chiaviche) in corrispondenza dello scarico del Rasego e del Rasego vecchio.

A.5 Interventi complementari in zona Prà dei Gai

Su richiesta degli Amministratori locali, e per maggior garanzia di sicurezza degli insediamenti e dei territori di Portobuffolè e Ghirano, si procederà:

- alla costruzione di una arginatura in destra, che avrà lunghezza di 4.500 m e sommità arginale della larghezza di 5 m con una pendenza longitudinale molto lieve su una quota media di 13,00 m s.l.m., transitabile su corsia bitumata della larghezza di 3,50 m; la pendenza delle scarpate è prevista di 1 su2;
- per l'accesso ai fondi dei Gai l'arginatura avrà una controbanca della larghezza di 5,00 m, a quota media 10,00 m s.l.m. transitabile su una corsia della larghezza di 3,50 m pavimentata al macadam.

Dagli approfondimenti effettuati con il "Gruppo di verifica dell'attività progettuale" istituito dalla Regione Veneto e, quindi, con i Sindaci dei Comuni interessati, l'Autorità di Bacino dell'alto Adriatico, i Dirigenti del Distretto Idrografico , della Direzione e del Servizio difesa del suolo e protezione civile, si è convenuta l'utilità di una serie di interventi inseriti nel presente progetto:

- rialzamento in quota e sistemazione di un tratto della strada Portobuffolè – Rigole;
- ricalibratura del Rasego, costruzione di una chiavica di controllo in corrispondenza dell'attraversamento della strada Rigole – Basalghelle;
- acquisto di idrovora mobile per eventuali interventi.

UTILIZZO DEI BACINI SECONDARI PER LA LAMINAZIONE DELLE MASSIME PIENE

Nel Progetto 1970-1976 era prevista la possibilità di utilizzare, in aggiunta alla capacità del Prà dei Gai, quella dei Prà Bassi. La possibilità di aumento della capacità di invaso a 26 milioni di mc ha portato ad ipotizzare, in casi estremi, anche l'inserimento di questi bacini nel sistema di difesa del territorio, perché consentirebbero la

laminazione di onde di piena con portate di 1500 e 1600 mc/sec, con tempi di ritorno di 150 e 210 anni. La modalità di utilizzo degli invasi sarebbe tuttavia molto diversa.
Premesso che il bacino secondario dei Prà Bassi, ha caratteristiche altimetriche, geomorfologiche e di destinazione del tutto simili a quelle del Prà dei Gai, ma ne è separato da arginature a quota media di 12,00 s.l.m., si prevede di rendere sfiorabile a quota 11,80 m s.l.m. la sommità di queste, per brevi tratti ben delimitati. Ferma restando l'intera fase di laminazione dell'onda di piena attraverso lo sfioratore principale del bacino Prà dei Gai-Rasego, si potrà così contribuire alla decapitazione dei colmi di onde estrapolate dalle massime assolute realmente verificatesi. Anche in questi casi la portata massima a valle resterebbe sempre limitata al di sotto di 1225 mc/sec.

INTERVENTI SUL MONTICANO

B.1 Realizzazione di un Bacino costituito da due casse di espansione denominate "I" e "L" sul fiume Monticano a Fontanelle.

Come già riferito il terreno necessario agli interventi previsti sul Prà dei Gai sarà reperito mediante la realizzazione del bacino di espansione a servizio del torrente Monticano.
Il bacino sarà realizzato a cavallo del torrente Codolo affluente del Monticano, e sarà costituito da due semibacini compresi fra l'argine sinistro del Monticano e la S.P.15 Cadore-mare.

	Superficie (mq)	Profondità media (m)	Volume terreni (mc)
Cassa I	184.000	1	184.000
Cassa L	189.000	1	189.000
Totale	373.000		373.000

La cassa L, nell'assetto indicato in progetto, ha minore efficienza della cassa I a causa di un suo limitato riempimento. Tale efficienza in futuro potrà decisamente aumentare laddove si provveda ad una regimazione del Codolo più a monte ed alla creazione di una cinta arginale alla stessa quota di quella della cassa I. Si rammenta anche che, pur disponendo di una discreta mole di dati, le condizioni al contorno del sistema idrografico in esame sono estremamente complesse cosicché risulta difficile individuare una soluzione univoca delle problematiche in esame.
La soluzione proposta indubbiamente presenta una certa elasticità di funzionamento: soprattutto la possibilità di messa a punto in fase di esercizio, alla luce di tarature ricavate dai futuri eventi idrologici. La quota degli sfioratori, fissata a 21,40 m s.l.m., conseguentemente alle esperienze di esercizio, può essere modificata con un modesto impegno di spesa.
Il funzionamento delle due casse di espansione poste a cavallo del torrente Codolo dovrà essere indipendente: la differenza di quota tra la sommità degli argini del Monticano e la sommità del rilevato della Cadore-mare non consente infatti di mantenere il medesimo livello (in condizioni di piena) in entrambi gli invasi. Si prevede di privilegiare l'invaso I per lo scolmo diretto del Monticano e destinare l'invaso L allo scolmo delle portate di piena dell'affluente Codolo, che presenta grossi problemi al deflusso delle proprie acque di piena nel tratto subito a monte.

B.2 Realizzazione di arginature perimetrali alle due casse di espansione

Oltre ai rilevati necessari a delimitare le casse di espansione rispetto al territorio circostante, è inoltre prevista una apposita arginatura per separare idraulicamente le due casse dal bacino idraulico del Rasego.

B.3 Realizzazione delle opere di presa e restituzione

Le opere previste sono degli sfioratori posti alla quota di 21.40 m s.l.m. per le piene caratterizzate da un tempo di ritorno superiore a 10 anni. Tali sfioratori, verranno realizzati con opportuni abbassamenti delle sommità arginali. Saranno inoltre previsti dei manufatti di regolazione muniti di paratoie.

Tali manufatti saranno utilizzati anche per la restituzione al fiume delle acque invasate nelle casse di laminazione. Saranno composti da due paratoie delle dimensioni di 200 x 200 cm, normalmente chiuse.
Le opere di presa e restituzione prevedranno organi di regolazione per la gestione separata dei due invasi.

B.4 movimenti di terra

Per quanto riguarda i movimenti di terra, viste le condizioni geologiche e della falda, la previsione di scavo è di una media di 1 metro sull'intera superficie, che complessivamente ammonta a 373.000 mq. Una parte degli inerti verrà utilizzata per realizzare gli argini previsti in progetto. La sezione andante dei rilevati ha una superficie di circa 46 mq/m. Poiché per realizzare i 1.200 m circa di nuove arginature si stima siano necessari 55.000 mc, è prevedibile dunque che dal bilancio complessivo si rendano disponibili 318.000 mc circa di terreno. Lo scavo verrà eseguito salvaguardando i fossati perimetrali ed i fossi di guardia stradali e procederà da valle verso monte in modo da garantire lo sgrondo delle acque.

B.5 Opere di mitigazione ambientale

Al termine dei lavori di movimentazione del materiale terreno si prevede la sistemazione plani-altimetrica dell'area tale da garantire lo sgrondo delle acque verso le chiaviche di scarico delle casse e quindi di destinare l'area ad infrastrutture a verde .
Si prevede, infatti, la realizzazione di un'area seminaturale, posta in collegamento con un sito della Rete Natura 2000, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici. In tal senso si prevede la realizzazione di un'area prativa mantenuta a prato stabile, cinta e permeata fasce arboree multifilare di specie autoctone . Quest'area rappresenterà, come detto, un importante elemento di attrazione per la fauna selvatica risultando collegato direttamente al sito Rete Natura 2000 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano".
Sul manufatto è prevista la presenza di una passerella transitabile che garantisce la continuità della pista sulla sommità del rilevato arginale e quindi del percorso ciclabile "Giramonticano".

ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Lo studio riporta le alternative progettuali considerate:

Alternativa A ipotesi zero, mantenimento della attuale dinamica del fiume ed "accettazione" dello stato di rischio idraulico.
Alternativa B realizzazione di nuove casse di espansione in adiacenza dell'area golenale del Prà dei Gai, sì da aumentarne l'invaso.
Alternativa C realizzazione di una cassa in destra idrografica del Livenza all'altezza della golena di Prà di Gai.
Alternativa D realizzazione di una traversa sul fiume Livenza a monte della confluenza col fiume Meduna, in corrispondenza del ponte di Tremeacque.

ALTERNATIVA A (IPOTESI ZERO)

L'ipotesi zero, ovvero l'ipotesi di non attuare alcun intervento, determinerebbe il mantenimento dell'attuale elevato grado di pericolosità e di rischio idrogeologico indicato nel P.A.I.L.

ALTERNATIVA B

L'alternativa *"naturale"* prevede la realizzazione di nuove casse di laminazione a nord e a sud del Prà dei Gai, ubicandole nei punti idraulicamente più favorevoli, ampliando gli invasi esistenti.
Tale ipotesi progettuale, contenuta anche nel P.A.I.L., richiede una notevole occupazione di suolo agricolo e, nonostante sia una soluzione tecnicamente fattibile, sconta un rilevante costo economico.

ALTERNATIVA C: REALIZZAZIONE DI UNA CASSA IN DESTRA IDROGRAFICA

L'alternativa di progetto C prevede la realizzazione di una cassa di espansione in destra idrografica (sponda veneta) arginando il corso d'acqua e dotando la cassa di un manufatto di sfioro.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- costruzione di un manufatto a sfioratore fisso per l'immissione dei colmi di piena nel bacino veneto del Prà dei Gai;
- realizzazione di arginature in destra idrografica del fiume Livenza;
- costruzione, nel corpo della nuova arginatura, di due manufatti in corrispondenza dello scarico del Rasego e del Rasego vecchio;
- regolarizzazione della cinta di contenimento, costituita dai terreni naturali elevati esistenti lungo il perimetro;
- realizzazione di alcuni manufatti minori;
- ricalibratura del Rasego, costruzione di una chiavica di controllo in corrispondenza dell'attraversamento della strada Rigole – Basalghelle e acquisto di idrovora mobile per eventuali interventi.

Il progetto prevede il convogliamento della portata del Livenza nel suo alveo naturale fino a che il livello idrometrico non supera la quota di sfioro del manufatto sfioratore, fissata a 10,85 m s.l.m.
Quando la quota di sfioro sarà progressivamente superata, le portate in eccesso verranno scaricate lateralmente nel bacino e aumenterà, con il progressivo aumento delle altezze idrometriche in arrivo nel fiume, anche l'altezza sul petto e, conseguentemente, la portata della lama sfiorante e quella lasciata transitare a valle.

ALTERNATIVA D: REALIZZAZIONE DI UNA TRAVERSA SUL FIUME LIVENZA

Questa alternativa progettuale prevede la realizzazione di una traversa di sbarramento a monte della confluenza col fiume Meduna, in corrispondenza del ponte di Tremeacque.
L'ipotesi di realizzare una traversa sul fiume Livenza, considerato che le piene del Livenza solitamente sono di minore entità e anticipano quelle del Meduna, prevede di intercettare, interrompendo il regolare deflusso delle acque, il fiume Livenza per il livello idrometrici compresi tra gli 8,00 m s.l.m. (quota media dell'area golenale del Prà dei Gai) e gli 11,00 m s.l.m. (quota di sfioro) in modo tale che le piene del fiume Meduna potrebbero essere sfiorate nel Prà dei Gai parzialmente vuoto.
Il limite di tale soluzione è legata al fatto che le acque proprie del fiume Livenza andrebbero ad allagare l'area dei Gai riducendone significativamente la capacità di invaso.

Con riferimento alle ipotesi progettuali proposte, il SIA analizza le attività legate alla realizzazione e alle fasi di esercizio delle opere di progetto, come di seguito sintetizzate:

Fase di cantiere
Installazione ed occupazione dell'area di cantiere;
Attivita di scavo e di movimentazione del terreno e rimozione della vegetazione e realizzazione di manufatti;
Attivita di scavo all'interno dell'alveo e realizzazione dei manufatti idraulici in alveo;
Movimento di mezzi e persone da e verso l'area di cantiere e all'interno della stessa.

Fase di esercizio
Regime normale;
Gestione dell'invaso in fase di piena;
Gestione dell'invaso per allagamenti del Prà dei Gai;

Relativamente a ciascuna fase, esercizio e funzionamento a regime, viene descritto, in maniera dettagliata, ogni singolo fattore di impatto considerato.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014

Lo studio conclude affermando che l'Alternativa C, nonostante in fase di cantiere l'entità dei potenziali fattori di interferenza temporanea siano significativi, determini dei benefici in fase di esercizio che la rendono preferibile rispetto alle altre soluzioni progettuali proposte.

L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Viabilità di Cantiere

Considerati i notevoli volumi di materiale che dovranno essere movimentati, la determinazione dei percorsi che verranno effettuati dai mezzi rappresenta un fattore di notevole importanza nella progettazione in quanto una corretta organizzazione dei trasporti consente di ridurre in modo sensibile l'entità delle interferenze generate dal traffico sulle diverse componenti ambientali e, in particolare, sulla popolazione locale e sulla viabilità ordinaria.
La proposta analizza separatamente sia il traffico all'interno del cantiere per la realizzazione dell'intervento in Prà dei Gai, sia il traffico sulla viabilità ordinaria generato dai mezzi che trasportano il materiale dall'area interessata dallo scavo per la realizzazione della Cassa di Espansione del Monticano in Comune di Fontanelle al Prà dei Gai.
Per il cantiere di Prà dei Gai il materiale sarà movimentato e distribuito lungo le rive del Fiume Livenza per la costruzione degli argini, oltre che per la realizzazione degli sfioratori.
Si sono quindi individuati i percorsi all'interno dell'area di cantiere ponendo alla base della scelta le seguenti condizioni:

- individuare i percorsi più brevi e il più possibile distanti dalle abitazioni;
- i mezzi dovranno muoversi lungo i percorsi individuati secondo un predefinito senso di marcia;
- l'entrata e l'uscita dal cantiere sulla viabilità principale dovrà avvenire utilizzando, soprattutto per le svolte a sinistra, le rotatorie esistenti e, comunque, optando per le soluzioni che rendono più agevoli le manovre e il mantenimento dei livelli di sicurezza stradale;
- utilizzare il più possibile la viabilità esistente e il rilevato arginale in via di costruzione.

Per la movimentazione del materiale dalla vasca del Monticano al Prà dei Gai sono stati analizzati vari percorsi seguendo i seguenti criteri:

- individuare i percorsi più brevi e il più possibile lontani dalle abitazioni;
- impegnare la viabilità limitrofa il minor tempo possibile;
- utilizzare percorsi in cui le infrastrutture abbiano una geometria tale da rendere le manovre agevoli;
- mantenere buoni livelli di sicurezza stradale cercando di mantenere i livelli di servizio attuali in ragione dell'aumento percentuale di traffico giornaliero.

DURATA DELL'ATTUAZIONE E CRONOPROGRAMMA

Sulla base della analisi delle fasi di lavoro si è stilato un crono programma che vede la durata del progetto in 36 mesi.

COSTO DEGLI INTERVENTI

Lavori **euro 16.905.969,15**

Spese In Diretta Amministrazione

Espropri Pra dei Gai – Veneto	euro 6.439.654,65
Espropri Monticano	euro 8.258.250,00
Servitù di allagamento	euro 1.527.418,20

Sommano per espropri **euro 16.225.322,85**

Spese acquisizione aree	euro 150.000,00
Spese tecniche ed amministrative 10%	euro 1.690.596,92

Allacciamento ENEL	euro	180.000,00
I.V.A. 21%	euro	3.588.053,52
Totale	**euro**	**21.833.973,29**
Imprevisti	**euro**	**260.057,56**
TOTALE GENERALE	**euro**	**39.000.000,00**

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Lo studio riporta l'inquadramento ambientale dell'area in esame sviluppando i seguenti temi:

Climatologia
Aspetti geomorfologici
Aspetti geolitologici
Aspetti geotecnici
Aspetti idrogeologici
Habitat palustri e acquatici
Aspetti faunistici nell'area vasta
Aspetti faunistici del Prà dei Gai
Situazione agricola e uso del suolo

LE INTERFERENZE DEL PROGETTO CON IL SISTEMA AMBIENTALE

Lo studio riporta le valutazioni effettuate per le attività di scavo e movimentazione del terreno rispetto a:
- rimozione della vegetazione
- sollevamento di polveri
- emissione di particolato e di inquinanti
- incremento delle fonti di rumore possibilità di investimento della fauna selvatica
- incremento del traffico sulla viabilità ordinaria

Come detto il materiale necessario alla realizzazione dei nuovi argini proviene dal cantiere per la realizzazione della cassa di espansione sul Fiume Monticano a Fontanelle.
Il trasporto di tale materiale determina un incremento del traffico che può essere così quantificato:
- Numero di viaggi giornalieri: 56 mezzi/di , 7 mezzi/ora

Con riferimento al cronoprogramma, il traffico sarà distribuito, in maniera sostanzialmente omogenea, nell'arco di circa 48 mesi.
Il tragitto che seguiranno i mezzi avrà una lunghezza di circa 16,8 Km e una durata di circa 24 minuti. Il percorso interessa la S.P. 15 Cadore - Mare e la S.P. 50 di Portobufolè che presentano delle caratteristiche dimensionali e un livello di sicurezza, grazie alla presenza di numerose rotatorie, che rende tale itinerario preferibile rispetto ad altri più brevi che interesserebbero una viabilità con caratteristiche dimensionali tali da creare disagi al traffico.
Come si evidenzia dallo studio sul traffico, l'incremento di traffico sulla viabilità interessata dal transito dei mezzi che trasportano il materiale al Prà dei Gai è trascurabile rispetto al traffico attualmente presente, e quindi il livello di servizio della rete viabilistica interessata dal transito dei mezzi rimarrà ottimale.
Si riferisce che all'interno dell'area di cantiere, per garantire un minor intralcio alla circolazione locale, i percorsi dei mezzi di cantiere, avvengono secondo percorsi obbligati, per cui le strade e le piste all'interno del cantiere vengono affrontate solo in un senso di marcia, ed organizzati in maniera tale che l'inserimento sulla viabilità principale, specialmente per le svolte a sinistra, utilizzi al meglio le rotatorie esistenti mitigando le possibili interferenze sul traffico e si evitando che si determini un peggioramento del livello della sicurezza stradale.
Residui di lavorazione e rifiuti in genere

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014

L'interferenza con l'ambiente dei residui di lavorazione e dei rifiuti organici viene annullata mediante un'organizzazione del cantiere che prevede il deposito temporaneo dei rifiuti e degli sfridi di lavorazione, che secondo quanto previsto dalla norma, deve essere effettuato raggruppando i residui per categorie omogenee utilizzando appositi contenitori e conferendoli periodicamente in discarica o presso centri di recupero autorizzati.
Le metodologie di immagazzinamento temporaneo dovranno essere tali da impedire:

- la dispersione di materiali inquinanti ad opera degli eventi atmosferici o piene eccezionali;
- il contatto dei potenziali materiali inquinanti con le acque;
- l'avvicinamento agli animali selvatici.

I materiali risultanti dalle lavorazioni in cantiere, da un punto di vista tipologico, sono del tutto simili a quelli prodotti da un normale cantiere edile e quindi si tratta di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da imballaggi e da sfridi di lavorazione che, in maniera sintetica, possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

- legno da imballo (C.E.R. 150103) e da lavorazione (C.E.R. 170201);
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche (C.E.R. 170107);
- plastiche (o carte con pellicola), tipicamente impiegate negli imballaggi (C.E.R. 150102) e in parte componenti di impiantistica (C.E.R. 170203);
- ferro e acciaio, derivante dalle opere di carpenteria in c.a e in nei componenti di impiantistica (C.E.R. 170405);
- rame, bronzo, ottone (C.E.R. 170401) e alluminio (C.E.R. 170402), materiali isolanti (C.E.R. 170604), che rappresentano i residui di lavorazione legati alla realizzazione degli impianti elettrici.

Accanto a questi materiali troveremo tra gli imballaggi: carta e cartone (C.E.R. 150101), metallici (C.E.R. 150104), compositi (C.E.R. 150105), misti (C.E.R. 150106) e vetro (C.E.R. 150107). Come residui di lavorazione troveremo ancora il vetro (C.E.R. 170202), le miscele bituminose con catrame (C.E.R. 170302).
La quantità di rifiuto prodotto in fase di cantiere dipende da numerosi fattori non direttamente controllabili in fase di progetto.

EFFETTI SULLA SICUREZZA IDRAULICA

La regolazione del solo bacino dei Gai - Rasego prevista dal presente progetto da sola sarebbe stata in grado di controllare gli eventi che si sono verificati dal 1920 al 2002. Dalle analisi idrauliche ed idrologiche effettuate non vi è dubbio che la regolazione progettata riduca drasticamente il rischio idraulico per i territori di valle.
Lo studio riporta i risultati delle simulazioni degli effetti di laminazione ottenibili con la cassa di espansione regolata del Prà dei Gai delle otto massime piene verificatesi dal 1920 al 2002 e delle due piene teoriche ipotizzate ai maggiori valori di 1500 e 1600 mc/sec, con soglia sfiorante lunga 150 m a quota 10,85 m s.l.m.
A ciascun evento sono associati gli idrogrammi di portata e di quota a monte e a valle, le portate sfiorate e le quote del pelo libero nel serbatoio.
Sono riportati anche i dati essenziali relativi agli effetti di laminazione conseguibili sui colmi delle 11 piene reali più significative e delle due piene teoriche ricostruite maggiorando le portate a 1500 e 1600 mc/sec.

Da sottolineare come nelle 11 massime piene realmente verificatesi dal 1920 al 2002:

a. le massime portate in uscita da Tremeacque sarebbero sempre state contenute al disotto dei 1136 mc/sec;
b. la riduzione dei livelli di piena a Motta sarebbe stata di 61 cm nel 1965 e di 65 cm nel 2002;
c. i franchi arginali sarebbero aumentati rispettivamente a 117 e 121 cm nelle due piene del 1965 e del 2002, con riferimento alla quota dell'argine destro che è il più depresso (10,19 m s.l.m.).

Nelle piene teoriche maggiorate a 1500 e 1600 mc/sec (ammesso che i sovralzi degli argini del Meduna consentissero queste portate):

a. le massime portate in uscita da Tremeacque raggiungerebbero rispettivamente i 1210 e 1223 mc/sec;
b. la riduzione delle altezze idrometriche a Motta salirebbe rispettivamente di 104 e 127 cm;
c. i franchi arginali si aggirerebbero attorno ai 90 cm, sempre con riferimentoall'argine destro più depresso.

Rispetto all'utilizzo del Prà dei Gai quale bacino di invaso sembra importante evidenziare i seguenti aspetti:

a. non vi sono rischi connessi alla stabilità delle sponde o degli argini, perché i massimi livelli di invaso previsti nei più gravi eventi di piena, sono sempre nettamente inferiori a quelli che si raggiungono ora senza la regolazione;
b. non vi saranno significative variazioni di sgrondo per i terreni di valle tributari dell'asta del Livenza, perché attualmente tutte le chiaviche che intercettano i fossi laterali vengono chiuse prima che le quote idrometriche in alveo superino i livelli di guardia (inferiore a mt 7,00 riferiti a Tremeacque);
c. una maggior sicurezza per i territori e gli insediamenti di Portobuffolè e di Ghirano verrà garantita dalla sistemazione dell'arginatura in sinistra, da Portobuffolè a Tremeacque, inclusa nel presente progetto.

EFFETTI SUL MONTICANO

Effetti della realizzazione degli interventi sul Prà dei Gai

La morfologia del territorio e lo studio idraulico evidenziano alcuni aspetti del tutto particolari, che suggeriscono di descrivere il comportamento del fiume in due diverse situazioni:

1. Piene proprie del fiume non concomitanti con quelle del Livenza

Le piene proprie del fiume non concomitanti con quelle del Livenza:

- hanno carattere fortemente torrentizio;
- crescono e decrescono molto rapidamente, sono impetuose e brevi e presentano spesso sequenze di colmi ravvicinati nel tempo;
- hanno durata di vari giorni solo quando non raggiungono quote elevate;
- sono del tutto indipendenti dalle piene del Livenza ed in genere le anticipano; ciò non costituisce in ogni caso importante valenza, perché non ne vengono comunque mai rallentate, se non quando le quote sono nettamente inferiori a quelle di rischio idraulico;
- si verificano in qualsiasi periodo dell'anno, non solo da settembre a febbraio;
- l'intervento dei Gai non le influenzerà in modo significativo.

La pericolosità di queste piene per il bacino montano e pedemontano è reale; il rischio idraulico è elevato perché i tempi di corrivazione, già brevi per la impermeabilità delle aree collinari, si sono andati ulteriormente accorciando in questi ultimi decenni con l'urbanizzazione intensa delle zone di monte.

I tempi di ritorno delle massime assolute raggiunte negli ultimi 80 anni, sono ora ridotti a 70 anni a Vazzola, 40 a Fontanelle e 50 ad Oderzo. Per attenuare il rischio delle piene proprie del fiume è previsto, a monte di Oderzo, l'utilizzo di alcune casse di laminazione dei colmi di piena; in linea di massima le località e le capacità di invaso potrebbero essere le seguenti, per un totale di circa 1.700.000 mc:

- Borniola, 240.000 mc;
- Saccon di Camino, 160.000 mc;
- Saccon di Lia, due casse rispettivamente di 370.000 e 600.000 mc;
- Saccon di Fontanelle 330.000 mc;

Si dovranno comunque attuare i provvedimenti classici di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle briglie e sugli alvei, provvedimenti intesi a rallentare i deflussi e ad evitare franamenti di sponda e scalzamenti in alveo.

2. Piene proprie del fiume concomitanti con quelle del Livenza

Le massime piene proprie del Fiume Monticano defluiscono sempre in anticipo e non sono influenzate da quelle del Livenza.

Le massime altezze idrometriche nel tratto da Gorgo a Motta vengono raggiunte solo dal rigurgito del Livenza, e sono pochissimo influenzate dai deflussi propri del Monticano.

L'intervento dei Gai abbasserà sempre di non meno di 60 cm le quote idrometriche determinate dal rigurgito fino a Gorgo, e questo contribuirà a ridurre la pressione sugli argini da Motta a Gorgo; il rischio idraulico di cedimenti resta tuttavia presente e gli interventi di difesa, ove le recenti piene hanno denunciato particolari deficienze, potranno essere intrapresi anche prima della messa in esercizio della regolazione del Prà dei Gai.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014

EFFETTI SUI TERRITORI TRIBUTARI A VALLE

GESTIONE DEGLI INVASI

Aldilà degli intrinseci valori naturalistici e del godimento dello status di Sito di Interesse Comunitario e di Zona di Protezione Speciale, in mancanza dell'individuazione di una specifica e preminente funzionalità territoriale locale (come quella di zona destinata a finalità di sicurezza idraulica e di tutela naturalistica) che permetta di definire i limiti dell'uso sostenibile, l'area dei Prà dei Gai rischia di subire una deriva di degrado ambientale dovuta ad un crescente aumento della pressione antropica conseguente allo sviluppo delle attività agricole ed extra agricole del tempo libero.
In tal senso il protocollo di gestione a fini naturalistici delle acque di piena fluviale prevede un regime di allagamento periodico dei Prà dei Gai e dei Prà Bassi che garantisce il manifestarsi, in modo controllato, dei fenomeni di esondazione e consente di mantenere le condizioni ecologiche funzionali alle attuali tipologie prative escludendo nel contempo, in particolare per la fauna terricola, il verificarsi di eventi negativi con possibile incremento della biodiversità complessiva dei prati naturali stessi.
Contestualmente tali allagamenti periodici risultano poco funzionali allo sviluppo agricolo e quindi, in certa misura, scoraggiano la conversione delle superfici prative in colture specializzate. Si prevedono due esondazioni annuali, in concomitanza con fasi di piena del Livenza, ma in periodi tali da non compromettere, a meno di imprescindibili ragioni di sicurezza idraulica, la stagione riproduttiva delle specie faunistiche presenti.
Quindi i periodi ottimali di allagamenti sono quelli compresi tra: Marzo-Aprile e Ottobre Novembre, mentre nel periodo dal 15 aprile al 15 settembre vi è la completa interdizione all'allagamento.
L'entità delle superfici complessivamente allagate e la durata degli eventi andranno graduate nel dettaglio con un piano degli allagamenti da esondazione controllata, in modo da garantire ad una piccola parte delle superfici prative, compresa tra il 15% ed il 20% della superficie totale dell'area, specifiche funzioni di rifugio. Quindi, considerando che la quota media del bacino e di 8 metri s.l.m., l'entità dell'allagamento dovrà tendenzialmente variare tra i 50 ed i 100 cm almeno. In particolare, nell'allagamento primaverile il valore non dovrebbe essere inferiore a circa 70-100 cm, mentre nell'allagamento autunnale potrà invece attestarsi anche a quote inferiori, all'incirca attorno ai 50-60 cm.

OSSERVAZIONI E PARERI

In merito al progetto in oggetto sono, inoltre, pervenute osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

1. Comune di Motta di Livenza - nota prot. n. 18063 del 19/11/2012, acquisita agli atti con prot. n. 527278 del 20/11/2012;
2. Comune di Meduna di Livenza - nota prot. n. 7153 del 19/11/2012, acquisita agli atti con prot. n. 532837 del 23/11/2012;
3. Autorità di Bacino (fiumi Tagliamento, Isonzo, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione) – note prot. 3428/B.3.5/1 del 19/11/2012 e nota prot. 2562/B3.5/4 del 22/11/2013 acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. 532583 del 23/11/2012 e prot. n. 531765 del 05/12/2013;
4. Comune di Brugnera - nota prot. n. 17234 del 16/11/2012, acquisita agli atti con prot. n. 535386 del 26/11/2012;
5. Comune di Mansuè - nota prot. n. 9874 del 26/11/2012, acquisita agli atti con prot. n. 550074 del 04/12/2012;
6. Studio Avv. Bianchini, Busetto, Munari, in nome e per conto dei sigg. Umberto, Alessandra ed Adriana Marcello Del Majno, acquisita agli atti con prot. n. 574648 del 18/12/2012;
7. Comune di Portobuffolè – nota prot. n. 5451 del 17/12/2012, acquisita agli atti con prot. n. 578060 del 20/12/2012;
8. Regione Friuli-Venezia Giulia – nota prot. n. 40621 del 12/12/2012, acquisita agli atti con prot. n. 08/01/2013;
9. Comune di Prata di Pordenone – nota prot. n. 21024 del 17/12/2012 e n. prot. n. 14913 del 03/09/2014 (DGC n. 56/2012 e n. 168/2012), acquisita agli atti con prot. n. 9900 del 09/01/2013 e ;
10. Comune di Fontanelle - prot. n. 455 del 14/01/2013, acquisita agli atti con prot. n. 18673 del 15/01/2013;
11. Comune di Pasiano di Pordenone – DGC n 13/2013.

In relazione alla modifica sostanziale del progetto, con prot. n. 322727 del 29/07/2014 sono state acquisite le osservazioni trasmesse dallo Studio Avv. Bianchini, Busetto, Munari, in nome e per conto dei sigg. Umberto, Alessandra ed Adriana Marcello Del Majno.
In data 1/08/2014 con prot. n. 342807 sono state acquisite le controdeduzioni alle osservazioni – casse di laminazione sul Monticano, trasmesse dal Proponente.
Tutte le osservazioni e pareri sono state attentamente considerate e valutati dal gruppo istruttorio nella formulazione del parere finale.
Si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate nel merito del progetto dall'Autorità di Bacino (fiumi Tagliamento, Isonzo, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione) e se ne condividono nella sostanza i contenuti.
Relativamente alle altre osservazioni formulate dai soggetti elencati in premessa ed alle relative controdeduzioni acquisite in corso di istruttoria, si specifica quanto di seguito evidenziato.

Comune di Mansuè

Osservazioni

1) Si esprimono le perplessità dell'Amministrazione circa il fatto che la non realizzazione dello sbarramento di "Colle" in comune di Arba (PN), potrebbe compromettere, almeno in parte, l'efficacia dell'azione di ritenzione e contenimento delle esondazioni nel serbatoio del "Prà dei Gai".
2) Si condividono il progetto e le teorie che hanno ispirato il progetto e gli effetti che il progetto stesso si propone di produrre in materia di sicurezza del territorio, proponendo modifiche.
3) Si chiede di realizzare in corrispondenza del ponte sul fiume Rasego in via Rigole a Basalghelle una chiavica con impianto idrovoro
4) Si chiede di prevedere la chiusura mediante tombinamento di 500 m dell'alveo della "fossa delle Vizze" che attraversa il centro abitato.
5) chiede di realizzare il raccordo dell'argine in sinistra del fiume Rasego in prossimità del nucleo abitato di Rigole fino al ponte sul Rasego.
6) chiede di realizzare il raccordo dell'argine in destra del fiume Livenza sul Prà dei Gai fino al raccordo con la S.P. 50 di Portobuffolè"

Controdeduzioni

1) Il progetto del Prà dei Gai è previsto nel P.A.I. Livenza fra gli *"interventi di mitigazione del rischio idraulico sull'asta principale del Livenza"* e risulta complementare allo sbarramento di Colle che si auspica venga realizzato quanto prima.
2) Si prende atto.
3)Il progetto prevede la realizzazione di quanto richiesto. Si evidenzia che lo sbarramento sul fiume Rasego è previsto mediante panconi (F.072) e che l'impianto idrovoro (F.058) è funzionale ad evitare l'allagamento delle aree abitate della loc. Basalghelle, mentre le aree agricole poste a quota inferiore a 12,00 m s.l.m.m. saranno in ogni caso soggette ad allagamento.
4) L'intervento richiesto non risulta funzionalmente collegato al progetto di Prà dei gai
5) Il progetto prevede la realizzazione di quanto richiesto.
6) il progetto prevede la realizzazione di quanto richiesto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014 pag. 22/39

Considerazioni

Si condividono le controdeduzioni.
Per quanto concerne la richiesta di cui al punto 4, si ritiene di raccomandare di verificare, in sede di progettazione definitiva, di realizzare il tombinamento richiesto dal Comune.

Comune di Portobuffolè

Osservazioni

1) sia previsto e realizzato uno sbarramento-raccordo tra l'argine in sinistra idrografica del fiume Livenza e via Ronche all'altezza delle "Case Carpenè".
2) sia effettuata un'analisi dettagliata degli effetti che l'intervento produrrà sul canale/Fiume Resteggia, canale Rasego, sulla Fossa Maron e sulla rete idrografica minore di questo Comune (fosso Catena, fosso Idrovora, Fosso Prà Bassi) con opportune e adeguate considerazioni sulle conseguenze derivanti dall'anticipato innalzamento del livello dell'acqua all'interno degli alvei, la conseguente anticipata chiusura delle chiaviche o della ritardata loro riapertura.
3) sia effettuata una doverosa verifica sulla stabilità, tenuta e sufficiente altezza-quota, degli argini del Fiume/Canale Resteggia, coinvolto, anche in subordine, dall'intervento di cui trattasi ma che, presumibilmente, subirà maggiori sollecitazioni di quelle sino ad ora supportate; sempre sul Resteggia è necessario trovare una soluzione per evitare gli allagamenti che si verificano al "Mulino Zerio" ed all'abitazione limitrofa.
4) si richiede che la nuova arginatura in destra idrografica del Fiume Livenza, debba prevedere degli opportuni slarghi per il cambio di direzione dei mezzi che dovessero eventualmente incrociarsi su una delle due viabilità previste, questi devono essere dimensionati tenendo conto dell'uso principalmente agricolo della citata viabilità con mezzi di certe dimensioni, quali trebbie e/o trattori dotate di rimorchi.
5) al fine di garantire un realizzando argine in destra idrografica del Fiume Livenza delle medesime caratteristiche e dimensioni, senza restringimenti o con materiali diversi, così come previsto all'altezza dell'unica abitazione presente in via Prosdocimo, in quanto proprio a ridosso del Livenza stesso, sia prevista la delocalizzazione dell'immobile possibilmente in area agricola, ma non più esondabile-golenale
6) si vuole rammentare che in occasione degli ultimi eventi di piena, si è verificato (cosa mai successa prima) l'allagamento di un tratto della Strada Provinciale Oderzo-Pordenone, rimasta chiusa al traffico per qualche giorno, causa innalzamento del livello nel bacino della Fossa Maron; problema che va indubbiamente risolto da chi di competenza, anche se in questa occasione si chiede di valutare l'efficacia di un adeguamento della chiavica Fossa Maron in termini di "portata" e/o sulla realizzazione di una idrovora in prossimità della chiavica stessa.
7) sia adeguatamente e opportunamente valutata l'osservazione effettuata dall'A.R.P.A.V. nella seduta del 13/12/2012, circa la capacità di portata del fiume "Livenza" all'altezza dei Comuni di Motta e Meduna di Livenza; dato che, secondo ultimi rilevamenti, la stessa risulterebbe quasi della metà rispetto a quella prevista in progetto con conseguenti diverse e notevoli problematiche inerenti.
8) sia opportunamente valutata la necessità e/o l'opportunità di allagare il Prà dei Gai per circa 50 cm, ogni volta ci sia un innalzamento della quota del Fiume Livenza; sì da essere garantita dall'intervento di progetto la caratteristica peculiarità della zona umida del Prà dei Gai, ma si ritiene che questo non debba comportare, dati anche i tempi sembra alquanto più ridotti di ritiro delle acque dallo stesso, una situazione più di tipo "paludosa"
9) si ritiene inoltre indispensabile la previsione/disposizione di un "scivolo-imbarcadero" per la calata di eventuali natanti necessari per interventi di soccorso o in ambito idraulico e/o di pulizia del fiume, richiesta effettuata in modo informale a questa Amministrazione da parte dei Vigili del Fuoco ma che si è ritenuta di proporre in questa sede.
10) sia valutata la possibilità dell'allargamento dell'attuale ponte sul fiume Livenza o comunque della realizzazione di un nuovo ponte, sulla traccia del precedente vecchio sedime, a scopo ciclabile e/o pedonale.
11) sia presa in considerazione la possibilità di ripristinare l'originario corso del Livenza all'interno del centro storico di Portobuffolè, creando sull'attuale ex alveo uno "specchio d'acqua", opportunamente regolato/regolabile, che richiami l'ambientazione di un tempo.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014 pag. 23/39

Controdeduzioni

1) L'argine sinistro del fiume Livenza risulta in quota con via Ronche, potrà essere, in accordo con i proprietari, realizzato in fase esecutiva un arginello antistante le abitazioni "Case Carpenè" a protezione delle stesse.
2) Il canale Resteggia, affluente di destra della Livenza, nel tratto terminale è arginato con sommità arginale posta a pari quota delle arginature del fiume Livenza; il progetto migliora quindi la sicurezza del corso d'acqua riducendo i colmi di piena.
Per quanto relativo al fiume Rasego vedasi osservazioni del comune di Mansuè.
La fossa Maron ha bacino imbrifero quasi esclusivamente ricadente nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Eventuali interventi di riduzione dei deflussi, bacini di laminazione, dovranno quindi essere ricercati a monte anche alla luce del fatto che il tratto terminale del corso d'acqua in territorio veneto è già caratterizzato da ampie zone esondabili. La chiavica di scarico della fossa Maron, affluente di sinistra della Livenza non viene chiusa neppure per eventi eccezionali tipo 2012 e quindi l'effetto di riduzione dei colmi di piena a seguito della realizzazione delle opere di progetto migliorerà la sicurezza delle infrastrutture viarie S.P. Oderzo- Pordenone soggette ad allagamenti.
Il fosso Catena in regime di piena è collegato al fosso idrovora ove l'acqua è risollevata meccanicamente.
Il fosso Prà Bassi scarica attraverso chiavica nel canale Rasego.
3) La verifica sulla quota delle arginature e sulla stabilità delle stesse è già stata effettuata dal Genio Civile di Treviso. A seguito delle verifiche eseguite, con risorse previste nel progetto in discussione, è stata eseguita la diaframmatura dell'argine sinistro del fiume Livenza nel tratto antistante l'abitato di Portobuffolè. Con i ribassi conseguiti in fase di gara sono in corso di esecuzione ulteriori interventi definiti e concordati con il comune di Portobuffolè.
Il canale Resteggia, affluente di destra della Livenza è arginato nel tratto terminale a quota e con arginature aventi caratteristiche similari a quelle del fiume Livenza.
Per quanto riguarda le soluzioni atte ad evitare gli allagamenti che si verificano presso il "mulino Zerio", posto al di fuori dell'area di influenza del bacino, risulta necessario adeguare le opere di presa e gli organi elettromeccanici di regolazione. Le opere funzionali al mulino risultano di competenza del concessionario, come previsto nel disciplinare di concessione.
4) Il progetto prevede che la viabilità in testa d'argine sia limitata ai mezzi di servizio e ciclopedonale. I mezzi agricoli dovranno impiegare, fatte salve esigenze specifiche, la viabilità al piede d'argine ove verranno previste idonee aree per l'incrocio dei mezzi.
5) Si confermano le previsioni di progetto nel quale non è prevista la demolizione dell'abitazione esistente, ma la protezione della stessa con una arginatura avente sezione ridotta data la presenza di muri longitudinali. La delocalizzazione, potrà essere valutata in fase di redazione del progetto definitivo, qualora vi sia l'assenso dei proprietari.
6) La Fossa Maron, affluente di sinistra della Livenza, ha un bacino imbrifero che ricade quasi interamente all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia e quindi la realizzazione di interventi idraulici, quali bacini di laminazione, atti a ridurre i deflussi verso valle compete alla predetta regione. Il tratto terminale ricadente nel territorio veneto è già naturalmente allagato data l'orografia dello stesso. La chiavica esistente risulta idonea a far defluire le acque di piena della fossa Maron. Essendo posizionata a cavallo del confine di regione è gestita e manovrata, mancando una esatta definizione delle competenze, dal Magistrato alle Acque. La stessa non è stata chiusa, essendo stato verificato che i livelli idrometrici della predetta fossa si sono sempre mantenuti superiori a quelli della Livenza, durante i recenti eventi di piena.
La realizzazione di un impianto idrovoro in corrispondenza dello scarico nella Livenza risulta non opportuno in quanto si andrebbero a ridurre i notevoli volumi di invaso propri della fossa, caratterizzata da ampie varici allagabili, e ad incrementare le portate verso valle aumentando le esistenti situazioni di criticità idraulica.
7) I dati di portata di progetto risultano congruenti con le previsioni del P.A.I.L., con le modellazioni bidimensionali affidate dall'Autorità di Bacino alla IPROS di Padova e con gli studi effettuati dalla società Ingegneria 2P & Associati di San Donà di Piave affidati dal Genio Civile di Treviso. L'allegato i2 riporta i valori di portata misurati da ARPAV i quali indicano che la massima portata esitabile dal fiume Livenza, alla sezione in corrispondenza dell'idrometro di Meduna di Livenza, sono pari a 645 mc/s ± 10%. In sede di progettazione definitiva il manufatto sfioratore, a soglia fissa, sarà predisposto per effettuare eventuali variazioni di quota che si rendessero necessarie a seguito della campagna di misure rilevate con la strumentazione fissa che verrà installata in

corrispondenza dei ponti della S.S. 13 di attraversamento del fiume Livenza e del fiume Meduna.
Si evidenzia che il dimensionamento dello sfioratore è stato effettuato implementando i livelli idrometrici misurati. Minori capacità di deflusso, rispetto alle previsioni di progetto, determinano minori volumi di sfioro e quindi le verifiche effettuate sono a favore della sicurezza.
8) Il progetto prevede la chiusura delle chiaviche di scarico "Rasego Nuovo" e "Rasego Vecchio" allorquando la quota idrometrica del Livenza raggiunge gli 8,00 m s.l.m.m. (+ 50 cm rispetto alla quota media delle aree più depresse del Prà dei Gai) sì da mantenere le stesse dinamiche di allagamento del Prà dei Gai e stessi tempi di allagamento. Le chiaviche sono riaperte quando la quota idrometrica del fiume Livenza scende a quota pari a quella nella cassa di laminazione (vedi S.I.A.).
9) In fase di cantiere potrà essere prevista la posa della roccia trachitica sì da creare un'area per l'alaggio dei mezzi di servizio.
10) L'intervento richiesto esula dalle opere idrauliche previste.
11) Tale intervento esula dall'intervento idraulico di progetto. Potrà essere valutato in sede di progettazione definitiva qualora vi sia la disponibilità delle aree.

Considerazioni

Si condividono le controdeduzioni

Comune di Fontanelle

Osservazioni

1) Si chiede di precisare se l'invaso a nord (L) permetterà l'espansione del Cervada.
2) il progetto preliminare del giugno 2007 presenta una perimetrazione delle casse diversa da quella del progetto presentato.
3) Si chiede che gli elaborati del progetto siano integrati con i dati dimensionali.
4) L'effettiva utilizzabilità agricola dei terreni interni alle arginature della cassa, deve essere adeguatamente chiarita, specificando – ad esempio – chi, a quale titolo, con quali limitazioni agronomiche, i fondi restituiti alla funzione originaria potranno essere coltivati per la produzione di seminativi.
5) si sottolinea l'importanza che con la sistemazione plano altimetrica dell'area della cassa sia costituito un idoneo strato superficiale in grado di garantire la coltivazione agricola, oppure la formazione ed il mantenimento di una superficie erbosa. La capacità di scolo della cassa dovrà essere tale da evitare qualsiasi ristagno dell'acqua oltre alla funzione propria di espansione.
6) sia analizzato lo scambio di acqua superficiale con quella sotterranea ed il formarsi di zone paludose.
7) si chiede che le opere da eseguire siano adeguatamente previste al fine di non compromettere le caratteristiche proprie del rilevato stradale (S.P. 15 Cadore-Mare) e costituiscano una idonea protezione della esistente sezione di riporto.
8) sia valutato l'effetto di laminazione delle casse sul fiume Monticano a valle nel caso in cui l'intervento del progetto attuale non preveda la cassa sul Cervada; sia valutato l'effetto dell'intervento sul canale Rasego.
9) stante le previsioni progettuali rispetto a quelle urbanistiche, si ritiene che l'approvazione del progetto debba avvenire in variante al vigente P.R.G../P.A.T. concordando con questa amministrazione comunale le particolarità del caso.
10) si evidenzia quanto segue:
a) i raggi di curvatura e la larghezza dell'innesto della strada comunale con la rotatoria sulla strada provinciale, in occasione di transiti di due autocarri nei due sensi di marcia, e anche nel caso di un autocarro e un veicolo leggero, implica lo stazionamento di uno dei due veicoli per permettere all'altro la manovra in uscita dalla rotatoria o nel suo ingresso. Si rende necessario prevedere un'adeguata modifica della conformazione geometrica dell'innesto al fine di garantire transiti contemporanei in condizioni di sicurezza.
b) la limitata larghezza della carreggiata non permette un agevole transito contemporaneo nei due sensi di marcia di un autocarro e di un altro veicolo. Tanto più nel caso di due mezzi pesanti, gli autocarri dovranno rallentare e transitare sui margini del nastro d'asfalto. Si rende necessario prevedere un idoneo rinforzamento delle banchine e, dove possibile l'allargamento della carreggiata asfaltata.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014 pag. 25/39

Le condizioni statiche dei due ponti, uno sul Rasego e l'altro sul Cervada, devono essere verificate preventivamente in modo da accertare e garantire la loro transitabilità durante lo svolgimento dei lavori.
11) In relazione alle opere da eseguire secondo il progetto che in seguito verrà redatto nelle forme definitive ed esecutive, si sottolinea l'importanza che tutti i costi per creare la cassa del Monticano trovino il necessario finanziamento per garantire la realizzazione e completamento nei tempi previsti.

Controdeduzioni

1) Le casse di espansione in comune di Fontanelle sono due. Una a servizio del fiume Monticano con manufatto sfioratore e chiavica di scarico; la seconda (I) è a servizio del canale Cervada con manufatto di immissione regolato e chiavica di scarico.
2) La perimetrazione delle casse è compiutamente definitiva nel presente progetto, non vi è alcun riferimento al progetto del 2007.
3) La Tavola n 9 b individua catastalmente l'area oggetto dell'intervento
4) Il progetto prevede l'esproprio dell'intera superficie occupata dalle casse di laminazione e lo sbancamento di circa un metro di terreno. L'area, ancorchè avente adeguato franco di bonifica che ne permetterebbe un impiego agricolo, sarà destinata ad infrastrutture verdi così come definite nella COM(2013) 249.
5) Al fine di garantire idoneo strato attivo di terreno, in fase di sbancamento, sarà separato lo strato superficiale che verrà successivamente spianato sul fondo della cassa (F.01). Il fondo della cassa avrà pendenza tale da garantire lo sgrondo delle acque verso la chiavica di scarico e verrà piantumato con sementi raccolte dai prati arginali.
6) La relazione geologica evidenzia che la falda risulta adeguatamente protetta dallo strato limoso-argilloso superficiale. La sistemazione superficiale garantirà lo sgrondo delle acque.
I valori di permeabilità sono compresi fra 10^{-7} e 10^{-8} m/s, tali velocità sono riferibili, bibliograficamente, a terreni a bassa o molto bassa permeabilità.
7) Le opere di progetto non interferiscono con la stabilità del rilevato arginale. Gli sbancamenti saranno effettuati a distanza di sicurezza ed i fossi di guardia stradali non saranno interessati dai lavori.
8) Il progetto prevede la realizzazione di due casse di espansione, una sul Monticano ed una sul Cervada, funzionalmente separate. La relazione idraulica evidenzia gli effetti, in termini di riduzione dei colmi di piena, a valle (Allegato 2 – Relazione idraulica *"Interventi per la laminazione delle piene del fiume Monticano*"). Le opere di progetto non hanno alcun effetto sul regime idraulico del fiume Rasego fisicamento separato da arginature.
9) Il progetto risulta compatibile con le previsioni del p.r.g./P.A.T.; eventuali varianti saranno rese attuative dal decreto regionale di approvazione del progetto (procedura semplificata).
10) La rotatoria lungo la S.P. n. 15 è stata realizzata recentemente dalla Provincia di Treviso. L'innesto con ia Ongaresca è stato modificato sì da garantire un innesto ortogonale alla rotatoria stessa e migliorare la sicurezza del traffico. In sede di progettazione definitiva verrà richiesto alla provincia di verificare se "*Si rende necessario prevedere un'adeguata modifica della conformazione geometrica dell'innesto al fine di garantire transiti contemporanei in condizioni di sicurezza"* ed eventualmente con quali caratteristiche.
Date le caratteristiche di via Ongaresca, realizzata su un rilevato arginale, l'allargamento risulta particolarmente complesso ed oneroso.
Il computo metrico del progetto prevede oneri di asfaltatura delle strade di servizio (F.045.2 ed F.046.2). I ponti sui canali Rasego e Cervada non presentano limitazioni al transito di autocarri; si provvederà ad effettuare le verifiche statiche richieste dal comune in sede di progettazione definitiva.
11) Il progetto prevede di realizzare contestualmente il bacino di laminazione del Prà dei Gai sul Livenza e le casse di espansione sul fiume Monticano ed il quadro economico è unico. Il finanziamento dovrà, quindi, coprire il costo dell'intera opera.

Considerazioni

Si condividono le controdeduzioni

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014

Comune di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza

Osservazioni

Si esprime parere favorevole al progetto auspicando che l'iter amministrativo dei approvazione possa avere una celere e rapida definizione.

Regione Friuli Venezia Giulia

Osservazioni

Si invita l'autorità competente rivalutare l'applicazione nel caso in questione della procedura di cui all'art. 30 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs. 152/2006.

Controdeduzioni

Il progetto del Prà dei Gai non ricade nelle previsione dell'art. 30 del D.Lgs. 152/2006 in quanto le opere di progetto non comportano "*impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti"***.** In particolare si evidenzia che:

- per quanto concerne il regime idraulico, il progetto indica le modalità di gestione del bacino di laminazione volte a non comportare interferenze con il territorio friulano.
- per quanto concerne il traffico, la movimentazione dei mezzi sia all'interno del cantiere e che per l'approvvigionamento del materiale, ed in particolare del materiale terroso necessario alla realizzazione degli argini, avviene all'interno del territorio della Regione Veneto.
- per quanto concerne la componente rumore, i cantieri fissi e mobili ed il traffico generato per la realizzazione degli interventi di progetto si trovano localizzati in destra idrografica del Fiume Livenza, quindi al di fuori del territorio friulano. L'entità del rumore generato durante la fase di cantiere, come evidenziato nella relativa sezione del SIA, non è in grado di modificare il clima acustico del territorio posto in sinistra idrografica del fiume Livenza.
- per quanto concerne la componente polveri, anche considerando il previsto utilizzo in progetto di appositi strumenti per la limitazione dell'innalzamento delle stesse e la distanza dell'area di intervento dall'alveo del Fiume Livenza, si esclude la possibilità del manifestarsi di effetti negativi nei confronti degli habitat acquatici e dei territori posti in sinistra idrografica, anche in relazione al fatto che l'eventuale diffusione di polveri sarà impedita dalle formazioni ripariali presenti, sia in sponda destra che sinistra, lungo il Fiume Livenza.

Considerazioni

Si condividono le controdeduzioni. Si richiama in proposito la prescrizione 2)

Comune di Prata di Pordenone (PN)
Comune di Brugnera (PN)

Osservazioni

Entrambi i Comuni hanno approvato il medesimo documento contenente le osservazioni che di seguito si riportano.
1) Le piane del Noncello e del Sentirone determinano la laminazione delle piene provenienti da monte al punto di consentire il transito della portata centenaria senza sormonti arginali lungo tutta l'asta del Meduna e del Livenza. Ne conseguirebbe, ai sensi del PAIL, una non meno penalizzante classificazione dei terreni difesi dalle arginature.
2) La massima portata transitabile lungo l'asta del Meduna da Visinale e Tremeacque non è superiore a 1300 mc/s.
3) Le casse, sia nell'ipotesi di cassa singola che doppia, alla quota di sfioro di 10,85 m s.m., danno un beneficio limitato al tratto di valle, al massimo 37 cm, per la piena del 2002, e di 6 cm per la piena sintetica di tempo di ritorno centenario, a Motta di Livenza. Necessiterebbero maggiori volumi disponibili.
4) Scarsa influenza avrebbero le casse per il ramo di valle sulla piena laminata del 1966, classificabile di tempo di ritorno di circa 200 anni.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014 pag. 27/39

5) Le casse determinerebbero un rigurgito di 15 cm sull'asta del Meduna, di 15 cm alla sezione di Rivarotta e di 13 cm alla sezione di Ghirano, in occasione delle piene centenarie, con annullamento del franco nel primo caso, mentre i decrementi a Motta sono dello stesso ordine di grandezza.
6) In occasione delle piene di tempo di ritorno decennale o di frequenza maggiore si determinano livelli idrometrici più elevati, dell'ordine dei 25 cm a Rivarotta e di 40 cm Brugnera, comunque con ampio franco idraulico rispetto alle sommità arginali, conseguenti alla sottrazione dei volumi d'invaso all'onda di piena per la mancata attivazione delle casse: la soglia sfiorante è necessariamente posta ad una quota troppo alta. Un impercettibile rigurgito è registrato fino alla sezione della SP 35 a Prata per le portate di tempo di ritorno inferiore ai 50 anni.
7) Le chiaviche e le stazioni di sollevamento in vicinanza delle casse entreranno in funzione prima e saranno sollecitati per un tempo leggermente più lungo gli argini, anche in conseguenza della necessità di svuotare le casse successivamente al passaggio del colmo di piena secondo un piano di gestione ancora da definire.
8) Il ponte sul Meduna di Tremeacque determinerebbe un rigurgito di massimo cinque centimetri sull'onda di piena centenaria.
Si chiedono nuovi studi su:

a. Capacità di assorbimento dei conoidi del Cellina e del Meduna al passaggio delle piene, al momento non considerato quale ipotesi conservativa.
b. Conseguenze dell'estrazione, per il passato, delle ghiaie nell'alta pianura sulla propagazione delle piene sugli interventi strutturali previsti.
c. Utilizzo di piene sintetiche con tempi di pioggia di 36/48 ore, più vicine alle piene storiche, anziché di 24: si avrebbero colmi più bassi ma volumi di onda più rilevanti.
d. Ipotesi di un piano di gestione delle casse per determinare il migliore funzionamento di idrovore e chiaviche: in questo senso appare auspicabile la predisposizione di sollevamenti in corrispondenza delle chiuse che governano il fosso su cui scarica l'impianto di depurazione di Brugnera ed il fosso Taglio e per le chiaviche Villanova e Palù.
e. Ottimizzazione della quota e della lunghezza dello sfioratore ai fini di massimizzare l'effetto delle casse.

Richieste conclusive

1) Volgere i finanziamenti statali per la realizzazione degli interventi previsti per legge sui serbatoi montani, perché prioritari e tesi a salvaguardare indifferentemente tutti i comuni interessati, friulani e veneti.
2) ridurre la classificazione di pericolosità idraulica dei territori limitrofi agli argini del Meduna e del Livenza, perché si è dimostrato che anche le portate con tempo di ritorno centenario transitano senza determinare tracimazioni sulle sommità arginali, e, in particolare, per San Cassiano, mai coinvolta dalle piene storiche del Livenza.
3) diaframmare l'argine sinistro del Livenza da Tremeacque a San Cassiano anche in relazione al punto precedente: solo la consapevolezza di un cattivo stato di manutenzione dei manufatti può mantenere classificate P3 le aree urbanizzate del comune di Brugnera a San Cassiano.
4) dotare di idrovore le chiaviche Pianca e Maron sull'asta del Livenza, Diana Villanova e Palù sull'asta del Meduna, potenziare le idrovore esistenti sull'asta del Meduna nei comuni di Prata e Pasiano.
5) operare uno sfioro della cassa di espansione sull'Artugna
6) in presenza di altre casse, annullare gli effetti di rigurgito attraverso l'aumento della sezione centrale del Meduna a monte di Tremeacque o adibire a cassa di espansione nuove aree non soggette ad espansione.

Controdeduzioni

Le valutazione sugli effetti di riduzione dei colmi di piena sono state effettuate sugli stessi dati contenuti nell'allegato A delle delibere comunali (modellazione IPROS per Autorità di Bacino Alto Adriatico). Gli scostamenti fra la modellazione monodimensionale e quella bidimensionale risultano non significativi fatti salvi i fenomeni propagatori dell'onda di piena all'interno delle aree di espansione.
1) La richiesta di rivedere la classificazione della pericolosità prevista dal PAIL è di competenza dell'Autorità di Bacino ed esula dagli aspetti tecnici relativi al progetto di regimazione del Prà dei Gai.
2) Tale dato trova conferma nell'allegato L e a pag. 39 della relazione generale. Le portate ricostruite con colmi di piena pari a 1500 mc/s 1600 mc/s, attualmente non esitabili dal Meduna se non attuando gli interventi previsti dal progetto denominato *"Studio per la sistemazione del bacino del fiume Livenza", affidato nel 1968 dall'Amministrazione Provinciale di Treviso e dalla Regione Friuli Venezia Giulia al prof. Augusto Ghetti, all'ing. Leonida Berti e all'ing. Egidio Scardellato"* sono analizzate per evidenziare la possibilità di laminare, con l'utilizzo

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014

delle casse secondarie (non previste in progetto), eventi di piena con colmi superiori all'attuale capacità di portata del Meduna (pag. 65 della relazione generale).

3) La realizzazione del progetto del Prà dei Gai permetterebbe (dati modello bidimensionale Autorità di Bacino Alto Adriatico), con soglia ribassata di 20 cm, di ridurre i livelli idrometrici per l'evento del 2002 di: 43 cm a Tremeacque, 48 a Meduna di Livenza, 50 cm a Motta di Liv.; e per l'evento centenario di: 36 cm a Tremeacque, 33 a Meduna di Livenza, 14 cm a Motta di Liv . L'asserzione che necessiterebbero maggiori volumi disponibili risulta lapalissiana in quanto tutti gli strumenti di programmazione evidenziano che per la sicurezza idraulica del sistema Meduna Cellina necessitano le seguenti opere principali: serbatoio di Ravedis (già eseguito), il serbatoio di Colle, il bacino di laminazione del Prà dei Gai, oltre ad opere complementari quale l'adeguamento degli scarichi di fondo dei serbatoi esistenti ed utilizzo quali serbatoi antipiena.

Il progetto del Prà dei Gai, al fine di ottimizzare l'invaso in funzione dell'onda di piena in arrivo prevede l'installazione di strumentazione di misura della portata e dei livelli presso la S.S. 13 sia per il Meduna che per la Livenza ed uno sfioratore regolabile sì da poter modificare la quota di sfioro.

Si evidenzia, in fine, che la modellazione effettuata da IPROS ha assunto come condizioni al contorno gli idrogrammi di piena dell'AdBVE che risultano superiori alla capacità di portata misurata da ARPAV. La predetta modellazione, quindi, sottostima gli effetti reali di laminazione della cassa di laminazione assumendo volumi di deflusso superiori a quelli misurati.

4)Nell'ipotesi di onda di piena del 1966 laminata (per il Meduna secondo le ipotesi formulate nel PSSIL e per il Cellina secondo il progetto esecutivo del serbatoio di Ravedis) la sola regolazione del Prà dei Gai permetterebbe (dati modello bidimensionale Autorità di Bacino Alto Adriatico) di ridurre i colmi di piena di: 17 cm a Brugnera, 19 a Portobuffolè, 20 cm a Tremeacque, 9 cm a Meduna di Livenza; 3 cm a Motta di Livenza (non è considerato l'effetto di laminazione delle casse del Monticano quantificabile in una riduzione di 100 mc/s per Tr 50 anni ed è inserita, come condizione al contorno, un livello di marea pari a +1,94 m s.l.m.).

Si evidenzia che le ipotesi di laminazione del Meduna mediante traversa di Colle, non esistendo alcuno studio di fattibilità, risultano pleonastiche e quindi è auspicabile, in attesa che venga realizzata la traversa di Colle, realizzare il progetto di laminazione del Prà dei Gai, ancorché non sia risolutivo per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

5) La sola regolazione del Prà dei Gai permetterebbe (dati modello bidimensionale Autorità di Bacino Alto Adriatico), con soglia ribassata di 20 cm, di ridurre i livelli idrometrici per l'Evento Tr 100 anni di: 23 cm a Brugnera, 31 cm a Portobuffolè; 36 cm a Tremeacque; 33 Meduna di Livenza, 14 cm a Motta di Liv. I sovralzi a monte nell'ordine dei 13÷14 cm risultano inferiori all'errore sulla determinazione delle portate e quindi risultano non fisicamente rilevanti (vedasi modello fisico-indagini sperimentali elaborate proff. A. Ghetti. L.D'Alpaos e ing. Egidio Scardellato). La soglia sfiorante, sarà in ogni caso predisposta per future regolazioni (i.e. abbassabile) per eliminare, note le condizioni di monte, ogni interferenza. Come si evince dal profilo longitudinale del sistema Meduna-Livenza (fig.51–modello IPROS) non vi è annullamento del franco a monte di Tremeacque. Il progetto del Prà dei Gai, al fine di ottimizzare l'invaso in funzione dell'onda di piena in arrivo prevede l'installazione di strumentazione di misura della portata e dei livelli presso la S.S. 13 sia per il Meduna che per la Livenza ed uno sfioratore regolabile sì da poter modificare la quota di sfioro in funzione dell'onda di piena in arrivo. L'onda di piena alla sezione presso la S.S. 13 anticipa di circa 24 ore l'onda di piena a Tremeacque. Il colmo di piena del Meduna raggiunge la sezione presso la S.S. 13 quando a Tremeacque i livelli idrometrici del Livenza sostanzialmente non interessano l'area del Prà dei Gai (vedi fig 46 – modello IPROS). La regolazione delle paratoie di immissione e di scarico e la determinazione della quota di sfioro, potrà meglio essere definita una volta noto il "piano di laminazione della diga di Ravedis" e allorquando sarà implementato dai gestori della predetta diga un modello previsionale delle piene.

In attesa del modello previsionale, la regolazione del Prà dei Gai sarà effettuata in funzione dei livelli e delle portate misurate all'uscita dei conoidi. Nelle Osservazioni conclusive del citato studio della IPROS (pag. 111 Tr 100), si evidenzia che "mentre nel caso hp0 (situazione attuale), immediatamente a valle di Meduna di Livenza, il modello segnala alcuni (modesti) allagamenti per tracimazione delle arginature, nelle mappe relative agli scenari hp1 e hp2, a causa dei minori livelli in gioco, questi allagamenti sono assenti".

6) Gli incrementi teorici di 23 cm a Ghirano e 35 a Brugnera per tempi di ritorno pari a 10 anni, dato l' "ampio franco idraulico rispetto alle sommità arginali" (3 m) non comportano nessuna interferenza significativa. Per eventi di piena con tempo di ritorno pari a 10 anni, ovverossia quota colmo di piena a Tremeacque inferiore alla quota di sfioro, le paratoie di chiusura, Rasego vecchio e Rasego nuovo, non saranno chiuse, sì da eliminare le suddette interferenze ancorché non significative. Dall'esame della fig. 28, modellazione IPROS, si evince che il colmo di piena per Tr 10 anni, presso la S.S. 13 passa in anticipo di circa 24 rispetto a Tremeacque, quando le chiaviche limitrofe al Prà dei Gai

risultano ancora aperte (vedi tabella quota di chiusura delle chiaviche). Allorquando saranno resi disponibili i dati di scarico dei serbatoi montani ed il piano di gestione della diga di Ravedis saranno note le condizioni al contorno con maggiore anticipo ed il serbatoio del Prà dei Gai sarà regolato in relazione al modello previsionale. Per eventi di piena con ridotti tempi di ritorno sarà quindi possibile, accertata la fase di decrescita del colmo di piena presso la S.S. 13 ed accertato altresì che non vi sono ulteriori eventi meteo in coda (vedi radar meteo ARPAV) non chiudere le chiaviche presso il Prà dei Gai e quindi non modificare la forma dell'onda. L'installazione degli strumenti di misura sul Meduna e sul Livenza a monte di Tremeacque e l'implementazione di un modello matematico di previsione dell'onda di piena dati in funzione dei dati rilevati a monte sono previsti fra le spese di progetto.

7) Ancorché le modifiche al regime idraulico risultino non significanti in quanto a fronte di una riduzione dei colmi di piena, e quindi un aumento della sicurezza, si riscontra una sollecitazione delle arginature per un "tempo leggermente più lungo" peraltro con "ampio franco idraulico rispetto alle sommità arginali", come evidenziato al punto precedente, la regolazione della quota di sfioro e delle paratoie di immissione e di scarico verrà attuata sì da non comportare interferenze.

Si segnala che, oltre a quanto puntualizzato nel punto precedente, la possibilità di dilazionare nel tempo lo scarico del Prà dei Gai permetterà nel caso di rotture a valle e/o condizioni di sofferenza idraulica in corrispondenza delle chiaviche di ridurre i deflussi e scaricare allorquando i livelli siano scesi al di sotto del livello di chiusura delle chiaviche.

8) Si prende atto dell'asserzione e si evidenzia che gli effetti del ponte, che ricade interamente nel territorio della Regione Venezia Giulia, sono paragonabili al rigurgito determinato dalla regimazione del Prà dei Gai e considerati non significativi.

Richieste nuovi studi

a. Tale asserzione non trova riscontro nei fatti in quanto il modello bidimensionale della ditta IPROS simula anche l'effetto di laminazione dei conoidi e le simulazioni sugli eventi reali si basano, come condizioni al contorno, sugli idrogrammi di piena misurati a valle dei conidi e quindi implicitamente se ne tiene conto.
b. La modellazione è stata effettuata utilizzando i rilievi LIDAR 2006 (Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia pag. 7) e gli interventi pianificati dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed in corso di realizzazione.
c. A seguito delle osservazioni da parte dei comuni di Prata di Pordenone e Brugnera fu sottoscritta nel 2009 una convenzione tra l'Autorità di Bacino Alto Adriatico e la Regione del Veneto per la "Verifica mediante modello matematico bidimensionale [tutte le verifiche erano già stata effettuate con modello monodimensionale] dei possibili effetti dell'intervento di regimazione dell'area di espansione di Prà dei Gai" e oltre alla verifica degli effetti della laminazione per tutti gli eventi reali dal 1920 ad oggi e alla verifica su curve sintetiche ricostruite sulla base dell'evento di piena del 1966. Nei mesi di marzo-aprile 2009 fu richiesto dai suddetti comuni di verificare il progetto per l'evento 2002, per Tr 10 anni, per Tr 100 anni, per evento 1966 non laminato, per evento 1966 laminato (con Ravedis e Colle in funzione sì da verificare gli effetti con curve con colmi più bassi ma volumi più rilevanti), per il caso "Livenza" evento sintetico. Eventuali ulteriori richieste saranno analizzate in sede di progetto definitivo.
d. Si ricorda che nelle premesse alle osservazioni del comune di Prata di Pordenone è evidenziato che: "*Tutte le frazioni sono dotate di fognature per lo più miste, con condotte obsolete e sottodimensionate. Quanto all'idrografia minore, lo sgrondo delle acque è difficoltoso, dovuto all'insufficienza dei colatori principali e secondari, di modo che i terreni per gran parte non godono di un adeguato franco di coltivazione: le zone ristagnanti possono computarsi in circa 456 ettari. Ne risulta coinvolta la viabilità minore, che nei piovosi risulta a tratti intransitabile. Il quadro complessivamente peggiora al passaggio delle piene sui fiumi maggiori Meduna e Livenza, allorquando per la chiusura delle chiaviche, vaste porzioni del territorio sono soggette ad allagamenti per l'assenza o l'insufficienza di impianti idrovori*".

   I piano di gestione del bacino del Prà dei Gai, per eventi con tempi di ritorno ridotti circa 10 anni, come precedentemente detto, indicherà le misure da adottare (e.g. scarico ritardato e/o allagamento dei Gai anche per quote inferiori alla quota di sfioro nel caso non vi siano previsioni di piena e non vi siano scarichi significativi dai bacini montani) sì da non influire sul regime idraulico.

   La realizzazione del progetto del Prà dei Gai non comporta, in ogni caso, situazioni peggiorative in quanto per Tr circa 10 anni non verranno chiuse le chiaviche ed il Prà dei Gai verrà allagato come allo stato attuale.

   Le esistenti situazioni di sofferenza idraulica locale, che esulano dal presente progetto, dovranno essere affrontate e risolte dagli enti competenti. Si segnala che l'ipotesi di dotare tutte le chiaviche di impianto

idrovoro pare non sostenibile sia economicamente che dal punto di vista idraulico, comportando ulteriori apporti in regime di piena verso il ricettore Livenza, già in condizione di sofferenza idraulica. Dovranno prevedersi interventi volti ad aumentare la capacità di invaso specifico (risezionamenti di corsi d'acqua, aree temporaneamente allagabili ecc.).

e. L'asserzione è sicuramente condivisibile, per tale motivo è prevista la realizzazione di uno sfioratore a soglia fissa, con predisposizione per effettuare la regolazione della quota della soglia sfiorante, sì da poter adeguare il manufatto ad eventuali nuove indicazioni o aggiornamenti del P.A.I.L In fase di progettazione definitiva si provvederà ad implementare un modello di gestione note le condizioni rilevate in corrispondenza della S.S. 13.

Richieste conclusive

1) Le risorse necessarie per la realizzazione del Prà dei Gai sono parte derivanti da fondi statali vincolati e parte da risorse della Regione del Veneto. Gli interventi di adeguamento dei serbatoi montani non sono, ad oggi, corredati da alcun studio di fattibilità. L'intervento del Prà dei Gai risulta già programmato e coordinato con gli interventi di monte.

2) La classificazioni delle aree di pericolosità idraulica P.A.I.L. non competono alla Regione del Veneto bensì dell'Autorità di Bacino Alto Adriatico. Le considerazioni in merito alla capacità del sistema Meduna-Livenza di vettoriare in sicurezza le piene centenarie paiono in contraddizione con le precedenti e con le osservazioni degli effetti degli ultimi eventi di piena (vedi Tav. VI Carta criticità idraulica PAIL e fig. 51 modello IPROS)..

3) La Regione del Veneto, per quanto di competenza, ha già diaframmato, con parte delle risorse del progetto di regimazione del Prà dei Gai, gli argini del Livenza in sinistra idrografica in comune di Portobuffolè

4) Vedasi punto 4 precedente; per quanto relativo alla fossa Maron vedasi punto 6 controdeduzioni Comune di Portobuffolè.

5) L'intervento esula dalle competenze della Regione del Veneto

6) Per quanto relativo al risezionamento del Meduna si ricorda che lo *"Studio per la sistemazione del bacino del fiume Livenza"*, affidato nel 1968 dall'Amministrazione Provinciale di Treviso e dalla Regione Friuli Venezia Giulia al prof. Augusto Ghetti, all'ing. Leonida Berti e all'ing. Egidio Scardellato prevedeva tale intervento. La Regione del Veneto auspica che la cassa del Prà dei Gai costituisca uno primo stralcio per la messa in sicurezza del sistema Meduna- Livenza.

Considerazioni

Si condividono le controdeduzioni.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014

Umberto Marcello Del Majno e altri

Osservazioni

1) Problema della falda
La falda è mantenuta artificialmente alla citata quota di circa 80 cm sotto il piano campagna. Ora, il progettato sbancamento di tutto il fondo delle vasche per la profondità di un metro comporterà la rimozione di tutte le tubature drenanti e la falda si alzerà tornando allo stato antecedente i lavori di drenaggio. Lo sbancamento pone quindi un duplice problema: in primo luogo, il riaffioramento della falda per gran parte dell'anno e, in secondo luogo, la collocazione a discarica dei tubi drenanti eliminati, sulla natura dei quali non si ha alcuna informazione.

2) Stato del progetto
L'art. 27 del DPR n. 207/2010 prescrive che "*Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatti ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito de/ processo stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche*".

3) Le vasche I e L del Monticano
a) A differenza di quanto detto nel progetto del 2010, ora le due vasche afferiscono ai due corsi d'acqua Monticano e Cervadella; non sono interconnesse e funzionano in modo indipendente. Chiarito ciò, non si capisce come siano stati effettuati i calcoli idraulici: essi forniscono dei risultati globali per le due vasche, che sembrano essere trattate come se fossero una vasca unica.
b) i calcoli eseguiti hanno compreso anche l'applicazione di un modello unidimensionale che però è stato applicato solo al Prà dei Gai e ha ignorato del tutto le vasche del Monticano.
c) lo sfioratore della vasca I è ottenuto semplicemente tagliando ad una quota più bassa e ricoprendo la superficie di argine in contatto con la vena d'acqua (animata da forte velocità) con una rete antierosione ancorata in qualche modo all'argine. Tale soluzione non appare possedere i requisiti di robustezza che deve possedere u n tratto particolarmente esposto all'azione erosiva.
Si rileva che non viene affrontato il tema della modalità di protezione dell'argine in corrispondenza dei margini dello sfioratore, dove il terreno sarebbe in diretto contatto con la vena fluente.

Controdeduzioni
1) Nell'area oggetto di intervento la presenza dei dreni e in grado di garantire, date le caratteristiche delle litologie affioranti che hanno granulometrie fini in superficie, di natura argillosa e limosa fino a profondità comprese fra 4 e 9 m circa dal piano campagna, l'allontanamento delle acque di pioggia che altrimenti, data la bassa permeabilità del suolo, permarrebbero in superficie creando situazioni di ristagno idrico. I dreni, facilitano l'allontanamento delle acque piovane, le qual i vengono raccolte dalla rete di drenaggio consortile e scaricate sulla rete idrica principale, e pertanto evidente che il ruolo di drenaggio dei dreni riguarda le acque superficiali e non le acque di falda. Nell'area sono stati messi in posto 4 piezometri, monitorati per circa un mese, ed il livello della superficie piezometrica misurata e sempre stato a profondità superiori al metro (-1,20/-1,30) rispetto al piano di campagna. Le trincee realizzate alla profondità di 0,90 m da p.c., per l'esecuzione delle prove infiltrometriche, hanno mostrato una colonna di suolo completamente asciutto. Uno dei suddetti piezometri, non interferente con le pratiche agronomiche, è stato lasciato in sito per continuare l'attivita di monitoraggio. Dai dati rilevati si e riscontrato che il massimo livello raggiunto dalla falda e stato misurato in data 4 febbraio 2014 con -1,15 m dal p.c. Si ricorda che con DPR n. 32 del 27/02/2014 è stato dichiarato lo stato di crisi anche in ragione delle falde eccezionalmente sostenute. Nelle trincee esplorative, il cui scavo è stato spinto sino alla profondità di -1,40 m dal p.c., il suolo era asciutto e solo dopo un breve lasso di tempo si è registrata la lenta venuta di acqua a causa del richiamo operato dal vuoto creato e alla piccola sottostante falda in pressione.
Concludendo, si ritiene la che profondità media di escavazione, pari ad 80 cm, garantisca il non affioramento della falda e/o situazioni di saturazione dello strato superficiale. In sede di progettazione definitiva potranno essere, in ogni caso, definite eventuali situazioni puntuali e di dettaglio. Il corretto smaltimento delle acque, all'interno della cassa di espansione, è garantito dalla morfologia del fondo della cassa, digradante verso

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014

le fossalazioni esistenti e volta ad evitare ristagno di acque residuali dalle operazioni di svuotamento post-esercizio. Nei periodi in cui la cassa non viene impiegata nella laminazione delle portate del fiume Monticano, il livello idraulico di base è garantito dalla normale attività di drenaggio delle acque attuata dai canali esistenti, posti a quota inferiore al fondo cassa e quindi in grado di garantire adeguato franco di bonifica.
2) L'art. 27 del DPR n. 207/2010, citato nelle osservazioni, non risulta applicabile al procedimento in oggetto in quanto avviato con istanza n. 442568 in data 26/09/2011 ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di quanto disposto dalla DGR n. 308 del I 0/02/2009 e dalla DGR n. 327 del 17/02/2009.
3)
a) le vasche I ed L di progetto sono ubicate alla confluenza del canale Codolo con il fiume Monticano. Allorquando il livello idrometrico del Monticano risulta particolarmente sostenuto, le acque di quest'ultimo rincollano il canale Codolo nel tratto terminale. I livelli idrometrici misurati in corrispondenza dei due ponti lungo via Ongaresca in comune di Fontanelle, di attraversamento del Codolo e del Monticano, risultano coincidenti. Durante la piena del 2012 il Codolo, a causa dell'impossibilita di scaricare nel Monticano, ha tracimato in destra idrografica allagando proprio la cassa di espansione Jato Monticano (cassa I). Le due casse di laminazione funzionano, quindi, come una unica cassa come indicato nel modello idraulico monodimensionale. Il progetto prevede, inoltre, che l'allagamento delle casse possa avvenire mediante la manovra delle paratoie piane in caso di problemi idraulici a valle e rotture arginali
b) il progetto è corredato di modello di calcolo monodimensionale di profili gradualmente vari di correnti in moto permanente e non permanente (HEC-RAS) del fiume Monticano e del canale Codolo (vedi All. i2 Relazione idraulica ed idrologica - integrazione, cap. 3) e di un "modello bidimensionale di verifica dei possibili effetti dell'intervento di regimazione dell'area di espansione del Prà dei Gai" (vedi All. i2, cap. 4).
c) Il rivestimento dello sfioratore e previsto mediante la posa di una georete antierosione e rivestimento con blocchi prefabbricati forati in cls ancorati al terreno. Stessa modalità di rivestimento è prevista in corrispondenza dei margini dello sfioratore. L'utilizzo di geostuoie tridimensionali antierosione risulta consolidato nell'ambito della protezione di rilevati in terra soggetti all'attivita erosiva di vene d'acqua ad alta velocità e normato da EN ISO 10319. Tale tecnologia costituisce una valida e consolidata alternativa, impiegata net campo dell'ingegneria naturalistica, all'uso del calcestruzzo o di materiali lapidei.

Considerazioni

Si concorda con le controdeduzioni. In ogni caso, tenuto conto della situazione segnalata, in sede di progetto definitivo sarà necessario effettuare una attenta valutazione delle quota di falda.
Lo scavo in ogni caso dovrà rimanere a debita distanza dal punto di massima escursione della falda.

In sintesi lo S.I.A. riporta le seguenti conclusioni:
I modelli matematici utilizzati negli anni ’70 per ricostruire la propagazione delle piene fino ad allora registrate e per prevedere l’effetto di laminazione del serbatoio regolato, hanno indicato, pur con l’approssimazione consentita, che l’invaso dei Gai avrebbe contenuto, entro la portata tollerabile a valle di 1.400 mc/sec, tutte le piene allora verificatesi, eccezion fatta per quella del 1966 per la quale la capacità del serbatoio non sarebbe bastata, ed hanno anche affermato che nessun bacino, da solo, sarebbe stato sufficiente a salvaguardare gli alvei ed i territori vallivi.
Esaminando le possibili combinazioni di più serbatoi per garantire la totale sicurezza a valle autorevolmente si affermava che col solo serbatoio di Ravedis in provincia di Pordenone, con la sistemazione del Meduna e la regolazione del Prà dei Gai, anche una piena come quella del 1966 sarebbe passata indenne. Si mette ora subito in evidenza come il presente progetto, da solo, preveda che tutti gli eventi che si sono verificati dal 1920 al 2002, 1966 escluso, sarebbero stati ampiamente controllati dalla regolazione del solo bacino dei Gai-Rasego e, inoltre, che i maggiori eventi eccezionali teoricamente ipotizzabili con tempi di ritorno di 150 e 210 anni sarebbero anch’essi contenuti con il possibile aumento della capacità di invaso a 36 milioni di metri cubi. Non vi è dubbio che la regolazione progettata riduca drasticamente il rischio idraulico per i territori di valle. Questa sola considerazione basterebbe non solo a giustificare, ma anche ad imporre la tempestiva realizzazione di questa difesa.
Rimane comunque opportuno evidenziare altri aspetti:

- il rischio del ripetersi di eventi catastrofici è purtroppo reale;
- il danno di una grave esondazione assume valenza di vera e propria catastrofe in tutti gli insediamenti urbani, ma non è certo meno grave nei terreni di bonifica a sollevamento meccanico, quando le acque

esondate permangano nei terreni coltivi per decine di giorni ed i gravissimi effetti sulle colture e piantagioni in atto possono essere curati solo nel decorso di anni;

- gli effetti di laminazione delle piene determinati degli invasi e degli svasi del serbatoio di Ravedis e dall'attraversamento dei conoidi del Cellina-Meduna non possono, comunque, essere sempre previsti con approssimazione e anticipo sufficienti; diventa quindi indispensabile una adeguata possibilità di regolazione a valle, quale può garantire il serbatoio del Prà dei Gai;
- il bacino dei Gai è laterale all'alveo del fiume ed il progetto non prevede lo sbarramento trasversale di quest'ultimo, ma la sola delimitazione longitudinalmente; viene così evitato ogni rischio e ridotto il costo delle opere;
- le quote altimetriche di tutti i terreni interessati all'invaso hanno escluso nel tempo, e senza bisogno di normative, l'edificazione e l'utilizzo che non fosse quello agricolo, con assoluta prevalenza della coltivazione a prato;
- dal 1920 al 2002 il bacino è stato allagato 146 volte per 8.109 ore; lo sarebbe stato per 12 volte e per complessive 461 ore, se fosse stato regolato come previsto nel presente progetto;
- i terreni oggetto del previsto invaso sono già vincolati come Zone Comunitarie Protette (ZCP) Siti di Importanza Comunitaria (SIC); se ne auspica una globale regolamentazione a tutela;
- non vi sono rischi connessi alla stabilità delle sponde o degli argini, perché i massimi livelli di invaso previsti nei più gravi eventi di piena, sono sempre nettamente inferiori a quelli che si raggiungono ora senza la regolazione;
- non vi saranno significative variazioni di sgrondo per i terreni di valle tributari dell'asta del Livenza, perché attualmente tutte le chiaviche che intercettano i fossi laterali vengono chiuse prima che le quote idrometriche in alveo superino i livelli di guardia (inferiore a mt 7.00 riferiti a Tremeacque);
- la garanzia offerta dall'invaso regolato del Prà dei Gai permette una regolarizzazione dell'alveo del Livenza su condizioni di deflusso meno gravose di quelle del Meduna, riducendo di conseguenza i costi altrimenti necessari;
- dalla regolazione trarranno parziale beneficio anche i territori tributari del tratto inferiore dell'affluente Monticano, da Gorgo a Motta, perché l'abbassamento delle quote di massima piena alla confluenza a Motta ridurrà il rigurgito ed il pericolo di infradicimento delle arginature;
- la sistemazione straordinaria del Meduna, che resta il punto sensibile degli alvei di valle per il pericolo di esondazioni da Prata a Ghirano nelle maggiori piene, può essere intrapresa senza pericoli subito dopo l'ultimazione delle opere del Prà dei Gai;
- una maggior sicurezza per i territori e gli insediamenti di Portobuffolè e di Ghirano verrà garantita dalla sistemazione dell'arginatura in sinistra, da Portobuffolè a Tremeacque, inclusa nel presente progetto;
- la regolazione del Prà dei Gai, per la semplicità dell'intervento e la modestia dei costi, può essere realizzata e diventare operativa in tempi brevissimi;
- i costi degli interventi programmati per la regolazione dell'invaso del Prà dei Gai sono enormemente inferiori a quelli che sono stati e potrebbero essere provocati dalle temute esondazioni

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Il Progetto preliminare in esame prevede interventi complessi e diversificati con l'obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, il pericolo di esondazioni per il tratto a valle del fiume Livenza.
Va subito rilevato che il sistema Livenza-Meduna-Cellina è un sistema unitario e pertanto va gestito unitariamente, come opportunamente rilevano tutti gli studi che nel tempo si sono succeduti. Inoltre è evidente che il rischio idraulico sarebbe del tutto annullato solo se fossero attuate tutte le misure e gli interventi previsti negli Studi suddetti. Si è pertanto del parere che il Progetto presentato, pur essendo utile e necessario al raggiungimento degli obiettivi preposti e pur migliorando sensibilmente la gestione del sistema, è da ritenersi insufficiente a garantire una totale sicurezza idraulica dei territori a valle. Si ritiene che tale sicurezza potrà essere meglio garantita con la realizzazione anche degli invasi a monte in territorio friulano e cioè a Ravedis (in fase di collaudo finale) e a Colle, come più volte ribadito negli studi e nelle proposte che nel tempo si sono succedute a partire dall'anno 1966. Si sottolinea inoltre, ancora una volta, la necessità di una gestione unitaria di tutta l'area afferente al sistema Livenza-

Cellina-Meduna. In ogni caso tutti i soggetti interessati a tale gestione dovranno concordare e stabilire in un Protocollo di gestione le rispettive competenze con modalità e tempi di intervento, con l'obiettivo di ottimizzare gli effetti e garantire una gestione delle situazioni di crisi in condizioni di massima sicurezza.
Si condividono in questa sede le considerazioni a suo tempo espresse sulla complessità e delicatezza del sistema Livenza-Cellina-Meduna, per il quale "*qualsiasi intervento inteso alla mitigazione del rischio deve tener conto dei fattori che, in determinate condizioni, possono aggravare gli andamenti di piena all'ingresso degli alvei di valle e che mettono in evidenza la necessità di garantire una gestione molto prudente dei serbatoi di monte, guidata da un rigoroso protocollo di regolamentazione degli invasi e degli svasi*".
Per quanto attiene il Quadro di Riferimento Programmatico, il SIA esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione, di programmazione e di settore a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area.
Per quanto attiene il Quadro di Riferimento Progettuale, si rileva che il progetto, comprensivo delle integrazioni successivamente inviate, è redatto in forma preliminare e dunque le soluzioni progettuali potranno essere meglio definite in sede di progettazione definitiva/esecutiva. Il SIA è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi ed alle scelte progettuali in relazione agli obiettivi da raggiungere, alla presentazione delle alternative, ai contenuti ed agli elaborati progettuali. In sede di progettazione definitiva sarà comunque necessario implementare un modello idraulico bidimensilonale che meglio definisca le condizioni al contorno. Parimenti per il manufatto di sfioro sul Prà dei Gai si valuti la soluzione che preveda una soglia mobile.
Per quanto riguarda il Quadro di Riferimento Ambientale, il SIA ha sviluppato in modo esaustivo l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante.
In fase di progettazione esecutiva dovrà essere presentato un progetto dettagliato di ripristino e rinaturalizzazione dell'area di Prà dei Gai occupata dalle opere in progetto che preveda l'utilizzo di specie autoctone.
Per quanto concerne suolo e sottosuolo emerge che gli interventi e le opere in progetto non risultano in sostanza avere impatti significativi sul regime idrogeologico del sottosuolo, dal momento che non vanno a modificare l'equilibrio ed il regime delle falde esistenti. Tale situazione dovrà essere confermata con una nuova campagna di analisi idrogeologiche. In particolare per quanto riguarda lo scavo del terreno sul bacino del Monticano, i sondaggi dovranno verificare la reale situazione della falda. In ogni caso si dovrà rispettare su tutta la superficie interessata una distanza dalla falda sottostante non inferiore a metri 0.30.
Le verifiche idrauliche e le valutazioni sugli effetti dell'intervento sono state condotte partendo dai risultati delle indagini sperimentali effettuate dai proff. A.Ghetti e L.D'Alpaos e dall'Ing. E. Scardellato in riferimento al progetto "*Sistemazione del serbatoio di espansione del Prà dei Gai e dei Prà Bassi per la laminazione controllata delle piene del Livenza alla confluenza con il Meduna",* nonché dallo Studio denominato "*Verifica mediante modello matematico bidimensionale dei possibili effetti dell'intervento di regimazione dell'area di espansione di Prà dei Gai",* commissionato dalla Regione del Veneto nel 2009 all'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico, Studio sviluppato con la collaborazione della società IPROS.
In particolare si è fatto riferimento a questo ultimo Studio il quale, attraverso un modello bidimensionale valuta i possibili effetti dell'intervento di regimazione dell'area golenale di Prà dei Gai. Lo Studio analizzava 3 ipotesi: *hp0* che prevedeva il mantenimento della configurazione attuale*, hp1* che prevedeva un'unica cassa di laminazione in destra idrografica con la realizzazione di un canale di piena e *hp2* che prevedeva la realizzazione di 2 casse di espansione mediante arginature sia in destra che in sinistra.
Il progetto in esame, che prevede di realizzare le arginature solo in destra, ma non il canale di piena, di fatto può essere assimilato all'ipotesi hp1, anche se non perfettamente coincidente. Pertanto in fase di progettazione definitiva sarà necessario implementare un modello idraulico bidimensionale che riporti l'effettiva geometria di progetto, al fine di effettuare una verifica delle diverse condizioni che si possono sviluppare a seguito della realizzazione dell'intervento.

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA (assenti il Dott. Livio Baracco, il Dott. Nicola Dell'Acqua e l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componenti esperti della Commissione), ritenendo che siano state fornite risposte soddisfacenti alle osservazioni e ai pareri pervenuti, esprime all'unanimità dei presenti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014 pag. 35/39

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto preliminare ed in ordine alla relativa relazione di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Prima della messa in esercizio delle opere di cui al progetto, in analogia a quanto previsto per il bacino di Ravedis, dovrà essere coordinato con tutti gli enti interessati un Protocollo operativo per la gestione delle opere idrauliche che interessano il sistema Livenza-Cellina-Meduna, che garantisca una gestione coordinata degli interventi nelle situazioni di crisi.
3. In fase di progettazione definitiva dovrà essere implementato un modello idraulico bidimensionale con la geometria di progetto, per la verifica delle diverse condizioni al contorno.
4. In fase di progettazione definitiva sia realizzata la soluzione che preveda il manufatto di sfioro a soglia mobile.
5. In sede di progettazione definitiva sia presentato un piano dei lavori che consideri la possibilità di situazioni di piena durante l'esecuzione delle opere di progetto e conseguentemente proponga le azioni a garanzia della continuità del funzionamento dell'attuale bacino di espansione anche durante detti lavori.
6. In sede di progetto definitivo sul bacino del Monticano venga condotta una nuova campagna di sondaggi con l'obiettivo di verificare la reale situazione della falda. In ogni caso lo scavo del terreno dovrà rispettare su tutta la superficie interessata una distanza dalla falda sottostante non inferiore a metri 0,30. Dovrà essere previsto nella fase di progettazione esecutiva il completamento delle analisi chimiche, già effettuate per la caratterizzazione preliminare del materiale da movimentare, con analisi di campioni a norma di legge. Il riutilizzo di detto materiale dovrà avvenire in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012.
7. I mezzi per la movimentazione del terreno fuori dalle aree di cantiere devono essere idoneamente coperti, va prevista la bagnatura delle ruote e le strade adeguatamente spazzate.
8. I mezzi d'opera dovranno rispondere ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti e saranno dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea manutenzione e verifica dell'efficienza, dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB e Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico.
9. Per la fase di cantiere sia redatto un Piano di Intervento Specifico, comprensivo di procedure operative e istruzioni, in caso di incidenti che coinvolgano mezzi con prodotti infiammabili/tossici od inquinanti con particolare attenzione, per questi ultimi, all'impatto sulla componente acqua e sul suolo. Tale Piano dovrà essere trasmesso al Comune, Provincia ed ARPAV.
10. In relazione al parere espresso dall'ufficio competente in materia di Valutazione di Incidenza ambientale con relazione istruttoria tecnica 265/2014, si prescrive:
    a. di delimitare le aree di cantiere, sia fisse che mobili, con barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di attuare altre misure precauzionali atte a

ridurre il disturbo nei confronti delle specie di interesse conservazionistico ivi presenti e in particolare durante il relativo periodo riproduttivo;

b. di provvedere alla rimozione della vegetazione legnosa (arbustiva e arborea), a partire dal mese di agosto e limitatamente ai soli elementi interferenti con le opere da realizzare e agli elementi alloctoni presenti anche nelle zone prossimali (tra cui *Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia*);

c. di verificare, preliminarmente all'accantieramento e in corrispondenza delle aree interessate dalla realizzazione di opere in alveo o l'esecuzione dall'alveo (Fossa Rasego, compresa il tratto della Fossa Rasego all'intersezione di via Rigole, Fossa Rasego Vecchio e Rio Cervadella), la presenza della componente vegetazionale caratterizzante gli habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*" e 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho- Batrachion*", da compiere secondo le modalità della nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009, e di eseguire la relativa messa in sicurezza (recupero e il trapianto) in punti appropriati del medesimo corpo idrico, ma prossimali;

d. di precedere l'esecuzione delle lavorazioni in alveo, con preventiva conterminazione di aree operative, da una campagna di recupero della fauna ittica, mediante elettropesca, e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;

e. di attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità e in grado di garantire livelli di qualità del corpo idrico soddisfacenti (in riferimento all'attuale variabilità), per l'intera durata dei lavori che richiedono la realizzazione di opere in alveo o l'esecuzione dall'alveo (compresi quelli di consolidamento spondale), o comunque che prevedano scarichi nel corpo idrico;

f. di preferire, per le protezioni di fondo in massi per le opere in argomento e gli eventuali consolidamenti spondali, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, i sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare *Salix eleagnos* e *Salix caprea*) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);

g. di provvedere a recuperare/realizzare nuove superfici prative, all'interno della cassa di espansione del Prà dei Gai, al fine di ripristinare le porzioni dell'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)" per un'estensione almeno equivalente a quella sottratta dalla opere in argomento;

h. di consentire l'allagamento in conseguenza delle morbide fluviali dell'area del Prà dei Gai anche nel periodo 15 aprile e il 15 settembre, individuando mediante il monitoraggio di cui al punto 11 gli opportuni livelli idraulici al fine di non determinare uno scadimento dei caratteri strutturali e funzionali delle cenosi di rilevanza fitogeografica presenti (prati del *Leucojo aestivi – Poetum pratensis*, del *Centarureo carniolicae-Arrenatheretum elatioris*, *Poo sylvicolae-Lolietum multiflori*, prati con *Carex melanostachya*), di cui parzialmente riferibili all'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)";

i. di attuare la sistemazione fondiaria all'interno dell'invaso in sinistra idrografica del fiume Monticano e di quello in destra idrografica del rio Cervadella realizzando aree ad igrofilia differenziata e provvedendo all'impianto arboreo-arbustivo in modo da ricreare nuclei arborati e stratificati, da lasciare ad evoluzione naturale;

j. di utilizzare per il riverdimento sementi o fiorume esclusivamente di provenienza locale (ed ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione) e per l'impianto arboreo-arbustivo specie autoctone e di origine certificata, in particolare: *Acer campestre, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Fraxinus angustifolia, Prunus padus, Salix alba, Salix purpurea, Sambucus nigra, Viburnum opulus*;

k. di provvedere al monitoraggio (ante operam, in corso d'opera e post operam) degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia, e che dia evidenza anche dell'efficacia delle misure di tutela precedentemente definite;

l. di attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio che sia trasmesso agli uffici competenti per la valutazione di incidenza entro 90 gg. dall'autorizzazione del progetto in argomento, per le opportune e imprescindibili valutazioni, e sia articolato rispetto ai seguenti argomenti:
   - il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutti coloro che effettuano i rilievi;
   - gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;
   - i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
   - il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma dei monitoraggi;
   - i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;
   - i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze;
   - i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;
   - i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi;
   - le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;
   - le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;
   - i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate.

m. di aggiornare il crono programma provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori, e di trasmetterlo congiuntamente al programma di monitoraggio di cui al punto precedente;

n. di subordinare al rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. gli interventi relativi alle chiaviche, muretti e tombotti per la gestione delle rete di scolo interna al Prà dei Gai;

o. di affiancare alla Direzione Lavori personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà documentare (anche sulla base degli esiti dei succitati monitoraggi) la corretta attuazione delle opere, alla luce delle presenti prescrizioni e delle eventuali ulteriori misure precauzionali messe in atto per il rispetto dei valori tutelati nei siti ZPS IT3240013 "Ambito fluviale del Livenza" e SIC IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano", predisponendo idoneo rapporto da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase di cui al cronoprogramma di dettaglio, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

p. di comunicare qualsiasi variazione rispetto al progetto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

q. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014 pag. 38/39

11. Rendere disponibili in tempo reale ad ARPAV - Dipartimento Sicurezza del Territorio o al Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto i dati rilevati dai previsti misuratori di portata che saranno installati sulla S.S.13 in corrispondenza ai ponti sui fiumi Livenza e Meduna.
12. Prevedere idonea strumentazione per il monitoraggio e la trasmissione in tempo reale ad ARPAV - Dipartimento Sicurezza del Territorio o al Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, dei livelli idrometrici all'interno dei bacini di laminazione.
13. Prevedere installazione di un misuratore di portata in idonea sezione situata a valle del bacino di laminazione di Prà dei Gai e della confluenza Livenza-Meduna e trasmissione dei dati in tempo reale a ARPAV - Dipartimento Sicurezza del Territorio o al Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto.

RACCOMANDAZIONI

1. In fase di progettazione definitiva dovrà essere verificata, in accordo con la Sezione Bacino Idrografico competente per territorio, la possibilità di utilizzare parte del materiale escavato nella cassa di espansione del fiume Monticano per rialzare gli argini del fiume Lia, suo affluente in destra idrografica.
2. In fase di progettazione definitiva dovrà essere verificata, in accordo con la Sezione Bacino Idrografico competente per territorio, la possibilità di riescavare e riaprire il vecchio sedime del fiume Livenza, che abbraccia l'abitato di Portobuffolè, per: incrementare la capacità di invaso della rete di scolo; migliorare la funzionalità dell'esistente impianto idrovoro mediante la creazione di adeguato mandracchio; migliorare lo scolo dell'area a ridosso della chiavica Mortol.
3. In fase di progettazione definitiva dovrà essere verificata la possibilità di realizzare il tombinamento di 500 m dell'alveo della "fossa delle Vizze" che attraversa il centro abitato di Mansué.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 10 novembre 2014

Vanno vistati i seguenti elaborati:

1.	RELAZIONE ILLUSTRATIVA E GENERALE		26/06/2012
2.	ALLEGATI ALLARELAZIONE ILLUSTRATIVA E GENERALE		26/06/2012
3.	RELAZIONE IDRAULICA ED IDROLOGICA		26/06/2012
4.	INT. RELAZIONE IDRAULICA ED IDROLOGICA		10/03/2014
5.	RELAZIONE GEOLOGICA		26/06/2012
6.	RELAZIONE IDROGEOLOGICA		10/03/2014
7.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		10/03/2014
8.	QUADRO ECONOMICO		10/03/2014
9.	RELAZIONE PAESAGGISTICA		10/03/2014
10.	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		10/03/2014
11.	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA		10/03/2014
12.	VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE – RELAZIONE DI SCREENING		10/03/2014
13.	STUDIO DI IMPATTO VIABILISTICO		10/03/2014
14.	RELAZIONE RISCHIO BELLICO RESIDUALE		10/03/2014
15.	RELAZIONE ARCHEOLOGICA		10/03/2014
16.	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO		10/03/2014
17.	CONTRODEDUZIONI		10/03/2014
18.	COROGRAFIE	varie	26/06/2012
19.	COROGRAFIA	1:25.000	26/06/2012
20.	PLANIMETRIA SU ORTOFOTO PRA' DEI GAI	1:5.000	26/06/2012
21.	PLANIMETRIA SU ORTOFOTO MONTICANO	1:5.000	26/06/2012
22.	VINCOLI POSTI DAL P.A.I.L. PRA' DEI GAI	1:10.000	26/06/2012
23.	VINCOLI POSTI DAL P.A.I.L. MONTICANO	1:5.000	26/06/2012
24.	PLANIMETRIA COMPRENSORI COMUNALI PRA' DEI GAI	1:10.000	26/06/2012
25.	PLANIMETRIA COMPRENSORI COMUNALI MONTICANO	1:5.000	26/06/2012
26.	PLANIMETRIA CON PIANO QUOTATO	1:10.000	26/06/2012
27.	PLANIMETRIA CON CURVE DI LIVELLO	1:10.000	26/06/2012
28.	PLANIMETRIA NUOVE ARGINATURE PRA' DEI GAI	1:5.000	26/06/2012
29.	PLANIMETRIA NUOVE ARGINATURE MONTICANO	1:5.000	26/06/2012
30.	SEZIONI NUOVE ARGINATURE	1:200	26/06/2012
31.	SEZIONI NUOVE ARGINATURE MONTICANO	varie	10/03/2014
32.	MANUFATTO SFIORATORE	1:200	26/06/2014
33.	MANUFATTO SFIORATORE MONTICANO	1:100	10/03/2014
34.	CHIAVICA DI INTERCETTAZIONE RASEGO	1:200	26/06/2012
35.	CHIAVICHE, PONTICELLI E TOMBOTTI TIPO	varie	26/06/2012
36.	MANUFATTO DI RESTITUZIONE PRA' DEI GAI	1:100	10/03/2014
37.	MANUFATTO DI RESTITUZIONE MONTICANO	1:200	10/03/2014
38.	PLANIMETRIA DI ESPROPRIO PRA' DEI GAI	1:3.000	10/03/2014
39.	PLANIMETRIA DI ESPROPRIO MONTICANO	1:2.000	10/03/2014

(Codice interno: 285941)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2116 del 10 novembre 2014

DGR n. 5177/94 - DGR n. 1535/2012. Interventi di riqualificazione ambientale e di sistemazione idraulico forestale affidati in esecuzione al Servizio Forestale Regionale di Treviso (ora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso). Proroga disponibilità budget operativo.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento proroga fino al 31.12.2015 la disponibilità del budget operativo a favore del funzionario responsabile del processo di spesa, direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso per il completamento degli interventi evidenziati in oggetto.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Da parte di numerosi Enti, tipicamente Comunità Montane e Comuni, ma anche altri Enti Pubblici o para-pubblici, sono affidati svariati interventi di miglioramento boschivo e malghivo, di viabilità di interesse rurale, di mantenimento del verde ambientale, di difesa idraulica, di recupero paesaggistico ed ambientale, etc., di norma eseguiti in economia con la forma dell'amministrazione diretta, alle Strutture Forestali Regionali, territorialmente competenti.

I suddetti interventi sono eseguiti dalle Strutture Forestali Regionali (ex Servizi Forestali Regionali competenti per territorio), ora denominate con la delibera della Giunta Regionale n. 125 dell'11.02.2014 Sezioni Bacini Idrografici, in applicazione della "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale" n. 54, del 31.12.2012, in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, impiegando le proprie maestranze ed utilizzando i fondi, che l'Ente delegante versa alla Regione sull'apposito capitolo di entrata n. 100624 del bilancio regionale.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 5177 del 03.11.1994 ha disciplinato l'affidamento alle Strutture Forestali Regionali dei suddetti interventi, determinandone la tipologia, le modalità ed i criteri procedurali di accoglimento.

In applicazione della citata DGR n. 5177/94, la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane con deliberazioni della Giunta Comunitaria n. 9 del 16.04.2012 e n. 32 del 28.09.2011, ha disposto di affidare al Servizio Forestale Regionale di Treviso (ora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso) l'esecuzione dei lavori di tutela idrogeologica e di recupero aree montane abbandonate e degradate per un importo di Euro 190.000,00, nonché impegnandosi a versare anticipatamente la somma necessaria per l'esecuzione delle opere.

Il Servizio Forestale Regionale di Treviso (ora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso) con propria nota n. 203885 del 03.05.2012 formalizzava il proprio assenso all'esecuzione degli interventi proposti.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1535 del 31.07.2012, ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione del budget operativo per un importo di Euro 48.656,00 a favore del dirigente del Servizio Forestale Regionale di Treviso, dott. for. Luigi Alfonsi, per la realizzazione degli interventi in parola (progressivo n. 2 e 4, di cui all'allegato A della DGR n. 1535/2012), assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul capitolo
n. 101741 "Interventi in delega a tutela del territorio e dell'incremento del patrimonio silvo-pastorale" (codice SIOPE 2 01 01 - 2108) del bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2012.

La succitata DGR n. 1535/2012, inoltre, ha fissato alla data del 31.12.2014 l'esaurimento della disponibilità del budget operativo assegnato al dirigente del Servizio Forestale Regionale di Treviso (ora direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso).

Con nota n. 432867 del 15.10.2014 la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso ha chiesto di poter beneficiare, riguardo alla disponibilità del budget operativo, di una proroga di un anno, in quanto l'ultimazione dei lavori dell'intervento in argomento, entro il termine prefissato del 31.12.2014, è stata resa impossibile per motivi tecnico-organizzativi interni all'Ente delegante, che hanno portato la Comunità Montana a versare nel bilancio regionale solo quota parte della somma necessaria prevista per la realizzazione delle opere delegate.

Posto che l'attribuzione dei budget operativi ai direttori, titolari di centri di responsabilità, spetta alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 49 della L.R. 29.11.2001, n. 39, con il presente provvedimento si intende accordare a favore del funzionario responsabile del processo di spesa dott. ing. Alvise Luchetta, direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza -

Sezione di Treviso, ovvero dei suoi sostituti dott. for. Luigi Alfonsi e p. a. Ingrid Dal Cin, una proroga in ordine alla disponibilità del budget operativo già assegnato con la DGR n.1535/2012, fissando come nuovo termine di scadenza la data del 31.12.2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 13.09.1978, n. 52.

VISTA la L.R. 15.01.1985, n. 8.

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39.

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54.

VISTA la DGR. 03.11.1994, n. 5177.

VISTA la DGR. 31.07.2012, n. 1535.

VISTA la nota della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso n. 432867 del 15.10.2014.

delibera

1. Di accordare, per le motivazioni descritte in premessa, a favore del funzionario responsabile del processo di spesa dott. ing. Alvise Luchetta, direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, ovvero dei suoi sostituti dott. for. Luigi Alfonsi e p. a. Ingrid Dal Cin, una proroga sulla disponibilità del budget operativo di Euro 48.656.00, assegnato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1535 del 31.07.2012 per la realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale e di sistemazione idraulico forestale.

2. Di stabilire nel giorno 31.12.2015 il nuovo termine entro il quale si esaurirà la disponibilità del budget operativo, di cui al punto precedente, per la realizzazione dei medesimi interventi.

3. Di dare atto che la spesa di Euro 48.656.00 è stata impegnata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1535 del 31.07.2012 sul capitolo n. 101741 del bilancio di previsione dell'anno 2012.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 285942)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2117 del 10 novembre 2014

DGR n. 5177/94 - DGR n. 2065/2012. Intervento di riqualificazione ambientale e di sistemazione della viabilità silvo-pastorale denominato: "Traversata del Centro Cadore", affidato in esecuzione al Servizio Forestale Regionale di Belluno (ora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno) dal Comune di Lozzo di Cadore. Proroga disponibilità budget operativo.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento proroga fino al 31.12.2015 la disponibilità del budget operativo a favore del funzionario responsabile del processo di spesa, direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno per il completamento dell'intervento evidenziato in oggetto.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Da parte di numerosi Enti, tipicamente Comunità Montane e Comuni, ma anche altri Enti Pubblici o para-pubblici, sono affidati svariati interventi di miglioramento boschivo e malghivo, di viabilità di interesse rurale, di mantenimento del verde ambientale, di difesa idraulica, di recupero paesaggistico ed ambientale, etc., di norma eseguiti in economia con la forma dell'amministrazione diretta, alle Strutture Forestali Regionali, territorialmente competenti.

I suddetti interventi sono eseguiti dalle Strutture Forestali Regionali (ex Servizi Forestali Regionali competenti per territorio), ora denominate con la delibera della Giunta Regionale n. 125 dell'11.02.2014 Sezioni Bacini Idrografici, in applicazione della "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale" n. 54, del 31.12.2012,in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, impiegando le proprie maestranze ed utilizzando i fondi, che l'Ente delegante versa alla Regione sull'apposito capitolo di entrata n. 100624 del bilancio regionale.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 5177 del 03.11.1994 ha disciplinato l'affidamento alle Strutture Forestali Regionali dei suddetti interventi, determinandone la tipologia, le modalità ed i criteri procedurali di accoglimento.

Quanto sopra, al fine di consentire, alle predette Strutture, di poter operare all'interno di un ambito di competenze istituzionalmente definito; in un contesto normativo e regolamentare certo, che trova i propri principali riferimenti nella L.R. 13.09.1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", nella L.R. 15.01.1985, n. 8 "Riorganizzazione delle funzioni forestali" e nella correlata, vigente normativa di settore, anche nazionale.

In applicazione della citata DGR n. 5177/94, il Comune di Lozzo di Cadore, con deliberazione del Giunta Comunale n. 33 del 22.06.2012, ha stabilito di procedere alla realizzazione dell'intervento evidenziato in oggetto, prevedendo di avvalersi del Servizio Forestale Regionale di Belluno (ora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno), nonché impegnandosi a versare anticipatamente la somma necessaria per l'esecuzione delle opere.

Il Servizio Forestale Regionale di Belluno (ora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno) con propria nota n. 395086 del 03.09.2012 formalizzava il proprio assenso all'esecuzione dell'intervento proposto.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2065 dell'11.10.2012, ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione del budget operativo per un importo di Euro 633.384,36 a favore del dirigente del Servizio Forestale Regionale di Belluno, dott. for. Pierantonio Zanchetta, per la realizzazione degli interventi in parola, assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul capitolo n. 101741 "Interventi in delega a tutela del territorio e dell'incremento del patrimonio silvo-pastorale" (codice SIOPE 2 01 01 - 2108) del bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2012.

La succitata DGR n. 2065/2012, inoltre, ha fissato alla data del 31.12.2014 l'esaurimento della disponibilità del budget operativo assegnato al dirigente del Servizio Forestale Regionale di Belluno (ora direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno).

Con nota n. 374793 del 08.09.2014 la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ha chiesto di poter beneficiare, riguardo alla disponibilità del budget operativo, di una proroga di un anno, in quanto l'ultimazione dei lavori dell'intervento in argomento, entro il termine prefissato del 31.12.2014, è stata resa impossibile per motivi tecnico-organizzativi interni all'Ente delegante, che hanno portato il Comune a versare nel bilancio regionale solo quota parte

della somma necessaria prevista per la realizzazione dell'opera delegata.

Posto che l'attribuzione dei budget operativi ai direttori, titolari di centri di responsabilità, spetta alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 49 della L.R. 29.11.2001, n. 39, con il presente provvedimento si intende accordare a favore del funzionario responsabile del processo di spesa dott. ing. Salvatore Patti, direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, ovvero dei suoi sostituti dott. for. Pierantonio Zanchetta e dott. Sisto Da Roit, una proroga in ordine alla disponibilità del budget operativo già assegnato con la DGR n. 2065/2012, fissando come nuovo termine di scadenza la data del 31.12.2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 13.09.1978, n. 52.

VISTA la L.R. 15.01.1985, n. 8.

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39.

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54.

VISTA la DGR. 03.11.1994, n. 5177.

VISTA la DGR. 11.10.2012, n. 2065.

VISTA la nota della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno n. 374793 dell'08.09.2014.

delibera

1. Di accordare, per le motivazioni descritte in premessa, a favore del funzionario responsabile del processo di spesa dott. ing. Salvatore Patti, direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, ovvero dei suoi sostituti dott. for. Pierantonio Zanchetta e dott. Sisto Da Roit, una proroga sulla disponibilità del budget operativo di Euro 633.384,36, assegnato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2065 dell'11.10.2012 per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione ambientale e di sistemazione della viabilità silvo-pastorale denominato: "Traversata del Centro Cadore".

2. Di stabilire nel giorno 31.12.2015 il nuovo termine entro il quale si esaurirà la disponibilità del budget operativo, di cui al punto precedente, per la realizzazione del medesimo intervento.

3. Di dare atto che la spesa di Euro 633.384,36 è stata impegnata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2065 dell'11.10.2012 sul capitolo n. 101741 del bilancio di previsione dell'anno 2012.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 285943)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2118 del 10 novembre 2014

Ditta Bagnara Marmi Due S.r.l. Autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FASSA POLSEN 2" in Comune di Asiago (VI). Ampliamento. L.R. 44/1982.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta dell'autorizzazione ad ampliare la cava di marmo Fassa Polsen 2 in Comune di Asiago secondo un progetto complessivo di coltivazione e ricomposizione dell'intero sito, compresa la cava originaria. Estremi dei principali atti istruttori: Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 908 del 08.05.2008. Decreto del Dirigente Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 45 del 29.03.2012. Istanza della ditta in data 06.06.2012, acquisita al prot. 280811 del 08.06.2012. Documentazioni integrative prott. n. 438538 del 01.10.2012, n. 253463 del 13.06.2013 e n. 350356 del 19.08.2014. Parere Comune: D.G.C. n. 118 del 18.07.2012. Parere C.T.P.A.C. di Vicenza in data 04.03.2013. Parere C.T.R.A.E. in data 04.06.2014. Nota di richiesta parere Soprintendenza in data 20.08.2014 prot. 352026.

L'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 908 del 08.05.2008 la ditta Bagnara Marmi Due S.r.l. è stata autorizzata ad aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FASSA POLSEN 2" in Comune di Asiago (VI) fissando al 31.12.2018 il termine per la conclusione dei lavori.

Nel 2012 ditta ha presentato presso la competente struttura regionale un progetto per l'ampliamento della cava, chiedendone la verifica di assoggettabilità a V.I.A. Con decreto n. 45 del 29.03.2012 della Direzione regionale tutela ambiente, il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con le seguenti raccomandazioni:

- *"la documentazione di progetto dovrà aggiornare i dati geologici e geotecnici, provvedendo a produrre le verifiche di stabilità lungo i fronti di scavo, ai sensi della vigente normativa;*
- *stanti le connotazioni socio economiche, ambientali, geologiche e geografiche, espresse dal più ampio contesto dell'Altopiano di Asiago, il materiale utile principale (calcare lucidabile) che supporta l'istanza dal punto di vista minerario, costituisca il livello inferiore della coltivazione, conformandosi i materiali soprastanti (materiale utile secondario e materiale associato) da coltivarsi in via derivata, ai sensi della D.G.R. 652/2007";*

La ditta quindi, ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44, ha presentato in data 06.06.2012 domanda di autorizzazione ad ampliare la cava, acquisita al prot. 280811 del 08.06.2012.

Della domanda e dei relativi allegati è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Asiago a partire dal 01.12.2011 per la durata di 15 giorni e, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

Sulla domanda medesima, la Giunta Comunale di Asiago, con deliberazione n. 118 del 18.07.2012, ha espresso parere contrario per le seguenti motivazioni:

- incompatibilità con il regolamento comunale che prevede ampliamenti solo di carattere residuale, i quali non possono concorrere alla formazione di nuovi lotti di estrazione;
- con l'ampliamento della cava unitamente alla cava ORTHAL 1 e FASSA POLSEN si verrebbe a creare un unico cantiere di cava della superficie di circa 125.300 mq con impatti paesaggistici fortemente negativi;
- incompatibilità con il PAT;
- controindicazioni nei riguardi della viabilità, dell'attività turistica e del percorso della tradizionale Grande Rogazione.

Con nota 350743 del 30.07.2012, nell'avviare il procedimento, è stata chiesta alla ditta documentazione integrativa e la ditta ha fatto pervenire le integrazioni richieste, acquisite al prot. 438538 del 01.10.2012.

Con nota n. 459223 del 11.10.2012 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza e la Provincia di Vicenza, con nota del 21.03.2013, acquisita al protocollo n. 125035 in pari data, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 04.03.2013, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo potrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre o secondo topografia tradizionale, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);

2. siano messe in opera reti metalliche di protezione a termine delle scoperture annuali, sui fronti verticali che rimarranno "fermi" per il tempo utile della coltivazione del banco sottostante, come prescrizione utile al mantenimento delle condizioni di sicurezza del cantiere;

3. siano messi in opera, sui medesimi fronti, teli verdi utili al mascheramento dei materiali chiari di scopertura, facilmente visibili da lunga distanza, come prescrizione utile alla mitigazione visiva dei fronti scoperti; tale mitigazione è anche funzionale alla mitigazione delle criticità rilevate nel parere urbanistico sotto il profilo ambientale e paesaggistico;

4. in via cautelativa e in linea con quanto indicato nella relazione di stabilità, nei settori con scopertura superiore 10 m, il gradone sommitale di 10 m a 65° sia frazionato in due gradoni di medesima pendenza, al fine di aumentarne la stabilità; il fronte di scavo in avanzamento, oltre che quello finale di rilascio, sia così organizzato: gradone superiore di 10 m a 65° (o due gradoni alla medesima pendenza) - pedata 8-10 m - fronte diritto fino al limite inferiore. Si ricorda l'obbligo di provvedere annualmente alla verifica della stabilità dei fronti di scavo (aggiornamento) secondo quanto disposto dal D.Lgs. 624/96;

5. i cumuli di materiale di risulta dovranno essere impostati con pendenze non superiori a 33°, a meno di verifiche che ne documentino la stabilità a condizioni diverse;

6. sia riveduto e corretto il computo metrico inserendo disco pacciamante, realizzazione viabilità di servizio ed eventuale differenziazione degli interventi di idrosemina previsti in progetto. Se il valore dovesse comunque risultare inferiore ai parametri regionali, sia valutata dalla CTRAE la congruità dello stesso in relazione alle dichiarazioni della ditta in merito;

7. il materiale associato in esubero sia asportato secondo quanto previsto dalla DGRV 652/07 (ovvero con diritto di prelazione del comune, su autorizzazione comunale), allo scopo di provvedere al ripristino delle cave della zona, abbandonate o con carenza di materiale per la corretta ricomposizione. In tal senso si chiede alla Regione Veneto se sia possibile coordinare le azioni amministrative relative alle cave della zona (decadenze, varianti, ecc) in modo da poter fornire destinazione certa a tale materiale;

8. la composizione del bosco dovrà essere modificata aumentando la percentuale di faggio e arbusti pionieri a scapito dell'abete rosso;

9. le problematiche sollevate dal Comune nel proprio parere negativo siano attentamente considerate dalla CTRAE;

10. si raccomanda alla ditta di presentare eventuali richieste per il rinnovo dell'autorizzazione allo scavo almeno 6-12 mesi prima della scadenza, onde evitare periodi di attività sospesa.

La Direzione geologia e georisorse, con nota n. 204514 del 15.05.2013, ha chiesto alla ditta di acquisire gli aggiornamenti prescritti dalla C.T.P.A.C. e la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta che è stata acquisita al prot. 253463 del 13.06.2013.

La domanda è stata quindi esaminata dalla C.T.R.A.E. che, nella seduta del 04.06.2014, preso atto che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, che non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi come da asseverazione agli atti e che l'intervento risulta compatibile con il vincolo idrogeologico e con il vincolo paesaggistico ivi esistente per la presenza di aree boscate, ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione del progetto di coltivazione in ampliamento della cava nonché all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, come da parere allegato (**allegato A**) parte integrante del presente provvedimento.

Nell'esprimersi sulla domanda, la C.T.R.A.E. ha ritenuto di consentire la prosecuzione dell'estrazione dei corsi di "marmo rosso" verso sud fino alla faglia individuata in progetto ma, oltre tale faglia, ha ritenuto di limitare l'estrazione al solo "marmo bianco" più superficiale. Ha quindi prescritto modifiche al progetto di coltivazione, finalizzate a limitare la coltivazione in profondità del marmo con conseguente riduzione della movimentazione di materiale associato, riduzione del volume dei

cumuli di materiale depositato in cava e contenimento dell'altezza dei fronti di scavo e ciò sia per ragioni di minore impatto paesaggistico sia per i correlati aspetti di sicurezza.

La Commissione ha quindi prescritto che la ditta, prima dell'adozione del provvedimento autorizzativo, presenti alla Sezione regionale geologia e georisorse:

- un rilievo dettagliato dell'area di intervento, in formato digitale, secondo quanto prescritto dalla C.T.P.A.C.;
- documentazione progettuale integrativa che recepisca le prescrizioni di modifica del progetto, che riporti i volumi di materiale utile ed associato e che rappresenti le morfologie di scavo e di ricomposizione nonché la sistemazione ambientale prevista al termine dei lavori.

In relazione alle motivazioni alla base del parere contrario del Comune, la C.T.R.A.E. ha evidenziato alcune considerazioni come di seguito riportate.

Il regolamento comunale non può avere effetti normativi sull'intervento in esame in quanto applicabile nell'ambito dei suoli di proprietà comunale, mentre la cava FASSA POLSEN 2 è su terreni privati.

La cava ORTHAL 1 è stata dichiarata decaduta con D.G.R. 2590 del 02.11.2010 ed è stato incamerato il deposito cauzionale per l'esecuzione della ricomposizione del sito.

La coltivazione della cava FASSA POLSEN 2, prevista per stralci, riduce le aree contemporaneamente in lavorazione e analoga prescrizione è stata disposta per la limitrofa cava FASSA POLSEN e pertanto non è possibile che si venga a creare un unico cantiere delle dimensioni indicate dal Comune.

Per quanto riguarda l'incompatibilità con il PAT, l'intervento in argomento si configura quale ampliamento di cava già autorizzata e non come "nuova cava" e pertanto appare compatibile con le norme del piano comunale. Peraltro il progetto, rispetto all'attività in essere, prevede la progressiva sistemazione delle aree di cava esaurite senza incrementare in modo significativo l'area di cantiere complessivamente in attività, non aumenta significativamente il volume annuo estraibile e non incide pesantemente sulla viabilità. L'intervento inoltre è articolato in stralci funzionali con stati ricompositivi intermedi e prevede il ripristino del sito allo stato originario senza alterare permanentemente la consistenza e lo stato dei luoghi e pertanto non contrasta con il divieto afferente la "zona di armonizzazione e transizione" di cui all'art. 58 del PAT.

L'intervento in ampliamento non interessa il sentiero della Rogazione e la prosecuzione dell'attività in ampliamento avviene in allontanamento dal tracciato del sentiero stesso.

La C.T.R.A.E. ha recepito le prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C., vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fatta eccezione per quella relativa all'obbligo di presentare l'eventuale domanda di rinnovo dell'autorizzazione almeno 6 mesi prima della scadenza, poiché la vigente normativa consente di presentare domanda di proroga entro la scadenza del termine stabilito per la conclusione dei lavori.

Con nota 283162 del 02.07.2014 è stato chiesto alla ditta di presentare le integrazioni prescritte dalla C.T.R.A.E. al fine di proseguire con il procedimento di autorizzazione e la ditta vi ha provveduto inviando la documentazione che è stata acquisita al prot. 350356 in data 19.08.2014.

Trattandosi di cava ricadente in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, il Settore gestione e tutela risorse geologiche della Sezione geologia e georisorse, di concerto con il Servizio paesaggio e osservatorio della Sezione urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.Lgs.42/2004, dalla quale emerge che l'intervento di ampliamento, con le prescrizioni indicate, risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico, come peraltro già considerato dalla stessa C.T.R.A.E.

La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto e alla documentazione integrativa, è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota in data 20.08.2014, prot. 352026, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004. La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 25.08.2014.

Il previsto parere della Soprintendenza non è stato reso nei 45 giorni successivi e, comunque, sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti e, pertanto, è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

In considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta e del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile provvedere ad autorizzare alla ditta Bagnara Marmi Due S.r.l. la coltivazione in ampliamento, e relativa ricomposizione, della cava "FASSA POLSEN 2" secondo il nuovo progetto riferito all'intero sito estrattivo, compresa la cava originaria. Tale progetto, quindi, definisce un modello ricompositivo unitario, coordinato e coerente con le esigenze di sistemazione dell'intero ambito estrattivo.

Il presente provvedimento assorbe e sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. 908 del 08.05.2008, stabilendo a carico della ditta la presentazione di un nuovo deposito cauzionale per l'importo stabilito dalla C.T.R.A.E., in sostituzione di quelli a suo tempo presentati.

Occorre infine imporre la sottoscrizione di una nuova convenzione con il Comune di Conco ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (**allegato B**).

Il relatore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la D.G.R. n. 908 del 08.05.2008 con è stata rilasciata l'autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "FASSA POLSEN 2" in Comune di Asiago (VI);

VISTA la domanda in data 06.06.2012 della ditta Bagnara Marmi Due s.r.l. acquisita al prot. 280811 del 08.06.2012, di ampliamento della cava denominata "FASSA POLSEN 2";

VISTO il decreto n. 45 del 29.03.2012 del Dirigente della Direzione regionale tutela ambiente che ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A.;

VISTA la documentazione progettuale integrativa e sostitutiva acquisita ai prott. n. 438538 del 01.10.2012, n. 253463 del 13.06.2013 e n. 350356 del 19.08.2014;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;

VISTI il parere contrario del Comune di Asiago ed i pareri favorevoli della C.T.PA.C. di Vicenza in data 04.03.2013 e della C.T.R.A.E. in data 04.06.2014;

VISTA la nota in data 20.08.2014 prot. 352026 con la quale è stata trasmessa alla Soprintendenza competente la prescritta documentazione, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 146 del D.lgs.42/2004;

PRESO ATTO che la Soprintendenza non ha espresso alcun parere in merito entro i termini di legge previsti;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 04.06.2014 con le relative prescrizioni, come da verbale allegato alla presente deliberazione (**allegato A**);

2. di autorizzare la ditta Bagnara Marmi Due S.r.l. (C.F. 03021860246), con sede a Conco (VI) in via Conco di sopra n. 103, a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FASSA POLSEN 2" in Comune di Asiago (VI), individuata con linea rossa e blu continua nell'estratto catastale contenuto nell'elaborato n. 3 (planimetrie di inquadramento topografico e territoriale) facente parte della documentazione di progetto ed in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 5 e con le prescrizioni di seguito indicate;

3. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione della cava di cui al punto 2 in relazione al vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923, n. 3267) e al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull'area di cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;

4. di stabilire che l'autorizzazione paesaggistica ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

5. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati debitamente vistati:

- Elab. n. 1 - Relazione tecnica di progetto e di ricomposizione ambientale (prot. 350356 del 19.08.2014);
- Elab. n. 2 - Relazione geologica e geomeccanica (prot. 280811 del 18.06.2012);
- Elab. n. 3 - Planimetrie di inquadramento topografico e territoriale (prot. 280811 del 18.06.2012);
- Elab. n. 4 - Planimetrie degli strumenti di pianificazione (prot. 280811 del 18.06.2012);
- Elab. n. 5 - Planimetrie programma di estrazione (prot. 350356 del 19.08.2014);
- Elab. n. 6 - Sezioni programma di estrazione (prot. 350356 del 19.08.2014);
- Elab. n. 7 - Planimetrie programma di ricomposizione ambientale (prot. 350356 del 19.08.2014);
- Elab. n. 8 - Sezioni programma di ricomposizione ambientale (prot. 350356 del 19.08.2014);
- Elab. n. 9 - Relazione paesaggistica (prot. 280811 del 18.06.2012);
- Elab. n. 9A - Relazione paesaggistica, note aggiuntive (prot. 350356 del 19.08.2014);
- Elab. n. 11 - Verifiche di stabilità dei fronti di scavo (prot. 280811 del 18.06.2012);
- Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (prot. 438538 del 01.10.2012);
- CD-ROM del rilievo dettagliato, georeferenziato, dell'area di intervento riferito allo stato di fatto;

6. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da "calcare lucidabile (marmo)", per un volume in ampliamento pari a circa mc 51.788 e quindi per un volume stimato complessivo, comprensivo della cava in essere, pari a mc 84.907;

7. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce la precedente deliberazione n. 908 del 06.05.2008;

8. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 12 (dodici) anni dalla data del presente provvedimento;

9. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al prot. 438538 del 01.10.2012 e facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

10. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a. la ditta deve presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 440.000,00 (quattrocentoquarantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
b. la ditta deve presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, i titoli relativi alla disponibilità dell'area della cava per la temporalità prevista dalla presente autorizzazione;
c. la ditta deve stipulare con il Comune di Asiago, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982 secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del

29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (**allegato B**) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

d. la ditta deve concordare con il Comune di Asiago l'utilizzo della viabilità mediante accordo sottoscritto con l'Amministrazione comunale ai fini della manutenzione della viabilità stessa e della sospensione dei lavori di coltivazione in corrispondenza dei periodi di maggior presenza turistica;
e. la ditta deve delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area di cava, comprensiva dell'ampliamento, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici dell'area medesima o posti in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con la Sezione regionale difesa idrogeologica e forestale di Vicenza, riportando le monografie di ciascun cippo di delimitazione in coordinate assolute (verificabili con GPS);
f. la ditta deve recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area in coltivazione con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5, muniti di cartelli ammonitori di pericolo;
g. sono vietati i lavori estrattivi al di sotto del livello di "marmo bianco" nella porzione di cava a sud-ovest della linea di faglia riportata nel progetto mentre è consentita la coltivazione del "marmo rosso" verso sud, in prosecuzione dell'estrazione dei "corsi" autorizzata con DGR 908/2008, fino e non oltre la medesima linea di faglia individuata in progetto;
h. la ditta deve procedere con i lavori di coltivazione secondo le fasi di progetto e con le limitazione di cui alla lettera precedente in modo da effettuare la ricomposizione, comprensiva della piantumazione delle essenze arboree, nei settori a nord ed in modo da non interessare con lo scavo una superficie superiore ai 2/3 dell'area complessiva di cava (cava esistente + ampliamento) prima che sia stata ricomposta almeno 1/3 dell'area medesima;
i. la ditta deve realizzare il fronte di scavo, sia in fase di avanzamento sia in fase di rilascio, con le seguenti caratteristiche:
    - ♦ gradoni di scopertura con altezza minima di 10 m, profilati con inclinazione non superiore a 60° dall'orizzontale e pedata di 8 - 10 m;
    - ♦ posa in opera, sui fronti derivanti dalle scoperture annuali, di reti metalliche di protezione per la coltivazione del banco sottostante, al fine di mantenere le condizioni di sicurezza del cantiere.;
    - ♦ verifica analitica, almeno una volta all'anno, della stabilità dei fronti di scavo (aggiornamento) secondo quanto disposto dal D.lgs. 624/1996;
j. la ditta deve accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
k. la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
l. la ditta deve impostare i cumuli di materiale di risulta con pendenze non superiori a 33°, a meno di specifiche verifiche che ne confermino la stabilità a condizioni diverse;
m. la ditta deve destinare il materiale associato esclusivamente per la ricomposizione ambientale autorizzata. Il volume di materiale associato previsto in esubero dal progetto potrà essere asportato dalla cava solo previa specifica autorizzazione, da richiedere ai sensi della D.G.R. n. 652/2007, a seguito dell'esito di verifiche da effettuarsi in fase avanzata dei lavori di coltivazione;
n. durante i lavori di escavazione, al fine di mitigare gli impatti cromatici, la ditta deve mascherare, secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza, i fronti di escavazione realizzati per la scopertura del giacimento e gli accumuli di materiale associato, per le parti che risultano visibili dall'esterno delle cave, mediante interventi di trattamento e/o ripigmentazione e/o copertura delle superfici in modo da attenuarne l'impatto cromatico sul contesto paesaggistico (ossidazione del materiale, biostuoie, reti mimetiche, ecc.);
o. la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
p. la ditta deve differenziare gli interventi di idrosemina del progetto di sistemazione ambientale a seconda delle pendenze da rinverdire, porre in opera in fase di piantumazione arborea dischi pacciamanti a contenimento delle infestanti e aumentare la percentuale di faggio e arbusti pionieri a scapito dell'abete rosso;
q. la ditta deve provvedere alla ricostituzione del bosco previsto in progetto effettuando le piantumazioni distribuite per tipologia e sesto d'impianto, in modo da attenuare la regolarità geometrica del sito derivante dall'attività estrattiva;
r. la ditta deve effettuare le piantagioni sotto il controllo del Settore Servizio forestale regionale, soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
s. la ditta deve trasmettere, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, una dichiarazione della Sezione regionale bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza - Settore Servizio Forestale relativa all'attecchimento delle essenze arboree di cui alla lettera precedente ovvero dichiarazione del medesimo Servizio forestale dell'avvenuto versamento di un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere di manutenzione delle piante per un congruo periodo di tempo;

11. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10 lettera a) del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 908/2008 per l'importo di Euro 269.799,25 (duecentosessantanovemilaset-tecentosettantanove/25) (polizza n. 90/10129 della Banca di San Romano e S. Caterina - bolletta n. 0002536 del 19.12.2012) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;

12. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

13. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la cava in oggetto che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;

14. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;

15. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Asiago, alla Provincia di Vicenza, alla Sezione regionale difesa idrogeologica e forestale di Vicenza;

16. di comunicare la presente autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio delle province di Verona, Rovigo e Vicenza per quanto di competenza;

17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

18. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

19. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 400,00 (duecento/00);

20. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare a titolo di conguaglio la somma di Euro 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;

21. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

22. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

23. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

24. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. [illegible]
PAG. N. 1/10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

Argomento n. 6 all'o.d.g. ***Parere n. 7 del 04.06.2013***

OGGETTO: Domanda in data 14.05.2012 pervenuta in Regione il 06.06.2012 per l'ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FASSA POLSEN 2" sita in comune di Asiago (VI)
Ditta Bagnara Marmi 2 S.r.l.

La C.T.R.A.E.

VISTA la domanda in data 14.05.2012, della ditta Bagnara Marmi 2 S.r.l., titolare dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 908 del 06.05.2008 per la coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "FASSA POLSEN 2", con la quale è stata chiesta l'autorizzazione all'ampliamento della cava, allegando la relativa documentazione tecnica progettuale;

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 IT3220037 ed è posto a circa 1,5 km dal SIC IT 3220002 "Granezza" e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della rete natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ai sensi della DGR 3173/2006, datata 25.03.2013 e sottoscritta dal progettista;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco e a vincolo idrogeologico;

RILEVATO che con decreto n. 45 del 29.03.2012 della Direzione regionale tutela ambiente il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con le seguenti raccomandazioni:

GIUNTA REGIONALE REGIONE del VENETO

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 21 / 10



"la documentazione di progetto dovrà aggiornare i dati geologici e geotecnici, provvedendo a produrre le verifiche di stabilità lungo i fronti di scavo, ai sensi della vigente normativa;
stanti le connotazioni socio economiche, ambientali, geologiche e geografiche, espresse dal più ampio contesto dell'Altopiano di Asiago, il materiale utile principale (calcare lucidabile) che supporta l'istanza dal punto di vista minerario, costituisca il livello inferiore della coltivazione, conformandosi i materiali soprastanti (materiale utile secondario e materiale associato) da coltivarsi in via derivata, ai sensi della D.G.R. 652/2007";

RILEVATO che la domanda di ampliamento con i relativi allegati è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Asiago dal 04.06.2012 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Comune di Asiago, con deliberazione della Giunta n. 118 del 18.07.2012, ha espresso parere NON favorevole alla domanda in oggetto per:

a) incompatibilità con il regolamento comunale che prevede ampliamenti solo di carattere residuale, i quali non possono concorrere alla formazione di nuovi lotti di estrazione;
b) gli impatti paesaggistici fortemente negativi a seguito dell'ampliamento della cava che, unitamente alla cava ORTHAL 1 e FASSA POLSEN, creerebbe un unico cantiere di cava della superficie di circa 125.300 mq;
c) incompatibilità con il PAT;
d) controindicazioni nei riguardi della viabilità e dell'attività turistica e nei confronti del percorso della tradizionale Grande Rogazione;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 04.03.2013 ha espresso parere FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

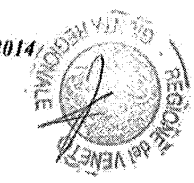
1. *deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo potrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre o secondo topografia tradizionale, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);*



ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 31 / 40



2. *siano messe in opera reti metalliche di protezione a termine delle scoperture annuali, sui fronti verticali che rimarranno "fermi" per il tempo utile della coltivazione del banco sottostante, come prescrizione utile al mantenimento delle condizioni di sicurezza del cantiere;*
3. *siano messi in opera, sui medesimi fronti, teli verdi utili al mascheramento dei materiali chiari di scopertura, facilmente visibili da lunga distanza, come prescrizione utile alla mitigazione visiva dei fronti scoperti; tale mitigazione è anche funzionale alla mitigazione delle criticità rilevate nel parere urbanistico sotto il profilo ambientale e paesaggistico;*
4. *in via cautelativa e in linea con quanto indicato nella relazione di stabilità, nei settori con scopertura superiore 10 m, il gradone sommitale di 10 m a 65° sia frazionato in due gradoni di medesima pendenza, al fine di aumentarne la stabilità; il fronte di scavo in avanzamento, oltre che quello finale di rilascio, sia così organizzato: gradone superiore di 10 m a 65° (o due gradoni alla medesima pendenza) – pedata 8-10 m – fronte diritto fino al limite inferiore. Si ricorda l'obbligo di provvedere annualmente alla verifica della stabilità dei fronti di scavo (aggiornamento) secondo quanto disposto dal D.Lgs. 624/96;*
5. *i cumuli di materiale di risulta dovranno essere impostati con pendenze non superiori a 33°, a meno di verifiche che ne documentino la stabilità a condizioni diverse;*
6. *sia riveduto e corretto il computo metrico inserendo disco pacciamante, realizzazione viabilità di servizio ed eventuale differenziazione degli interventi di idrosemina previsti in progetto. Se il valore dovesse comunque risultare inferiore ai parametri regionali, sia valutata dalla C.T.R.A.E. la congruità dello stesso in relazione alle dichiarazioni della ditta in merito;*
7. *il materiale associato in esubero sia asportato secondo quanto previsto dalla DGRV 652/07 (ovvero con diritto di prelazione del comune, su autorizzazione comunale), allo scopo di provvedere al ripristino delle cave della zona, abbandonate o con carenza di materiale per la corretta ricomposizione. In tal senso si chiede alla Regione Veneto se sia possibile coordinare le azioni amministrative relative alle cave della zona (decadenze, varianti, ecc) in modo da poter fornire destinazione certa a tale materiale;*
8. *la composizione del bosco dovrà essere modificata aumentando la percentuale di faggio e arbusti pionieri a scapito dell'abete rosso:*
9. *le problematiche sollevate dal Comune nel proprio parere negativo siano attentamente considerate dalla C.T.R.A.E.;*
10. *si raccomanda alla ditta di presentare eventuali richieste per il rinnovo dell'autorizzazione allo scavo almeno 6-12 mesi prima della scadenza, onde evitare periodi di attività sospesa.*



ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 4/10



VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

RILEVATO che, dalle valutazioni paesaggistiche contenute nella relazione tecnica illustrativa datata 14.06.2013 e redatta unitamente al Servizio regionale Osservatorio e Paesaggio nell'ambito del procedimento di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004, l'intervento come progettato risulta compatibile con i valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona ed è quindi possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica con le seguenti prescrizioni:

1) eseguire i lavori di coltivazione interessando con lo scavo una superficie non superiore ai 2/3 dell'area complessiva di cava (parte autorizzata e ampliamento) prima che sia stata ricomposta almeno 1/3 dell'area medesima;

2) effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;

3) assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;

4) mettere in opera, sui fronti verticali che rimarranno fermi per il tempo utile alla coltivazione del banco sottostante, teli verdi utili al mascheramento dei materiali chiari di scopertura;

5) per le opere di rinverdimento, nell'ambito della sistemazione ambientale, utilizzare tecniche di idrosemina e porre in opera, in fase di piantumazione, dischi pacciamanti;

6) per la composizione del bosco aumentare la percentuale di faggio e arbusti pionieri a scapito dell'abete rosso, secondo le indicazioni del Servizio Regionale di Vicenza di cui al punto successivo;

7) provvedere alla ricostituzione del bosco, previsto in progetto, sotto il controllo del Servizio Forestale Regionale di Vicenza soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare.

RITENUTO opportuno limitare la coltivazione a profondità tale da ridurre la movimentazione di materiale associato e la conseguente formazione di cumuli visivamente impattanti e mantenendo fronti con altezze moderate, sia per ragioni di minore impatto paesaggistico sia per i connessi aspetti di sicurezza;

RITENUTO pertanto opportuno consentire la prosecuzione dell'estrazione dei corsi di "marmo rosso" verso sud fino alla faglia individuata in progetto e, oltre tale faglia, consentire solo l'estrazione del "marmo bianco" più superficiale;



ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 5/10



RILEVATO che la modalità di coltivazione per stralci, come modificata dalle seguenti prescrizioni, consente di ridurre l'impatto paesaggistico, tenuto conto anche della presenza del bosco circostante;

CONSIDERATE, in relazione alle motivazioni del parere contrario del Comune di Asiago, le seguenti argomentazioni:

- il regolamento comunale di cui alla deliberazione CC n. 44/2010 detta norme (si veda l'art1 – Ambito e finalità) per la "*disciplina dell'uso delle risorse nel sottosuolo nell'ambito dei suoli di proprietà comunale ..... e per quanto di competenza, se applicabile, nei suoli interessati da attività estrattiva su proprietà privata*". Detto regolamento, quindi, agisce sulla cava in argomento (che insiste su suolo privato) solo se applicabile. Al riguardo, si evidenza che la normativa di riferimento per le attività estrattive, è rappresentata esclusivamente dalla L.R.44/82 e, per quanto riguarda la compatibilità con i vincoli territoriali, dalle disposizioni contenute nei Piani regionali e provinciali e nello strumento urbanistico comunale, segnatamente il PAT, e pertanto, si ritiene che il regolamento citato non possa avere effetti normativi sull'intervento in esame;
- la cava ORTHAL 1 è stata dichiarata decaduta con D.G.R. 2590 del 02.11.2010 ed è stato incamerato il deposito cauzionale per l'esecuzione della ricomposizione dei modesti lavori eseguiti;
- la coltivazione per stralci riduce l'area contemporaneamente in fase di cantiere e analoga prescrizione è stata disposta per la limitrofa cava FASSA POLSEN;
- per quanto riguarda le previsioni del PAT, approvato con DGR 706/2012, si rileva che nella carta delle invarianti l'intervento ricade in aree di rilevante interesse paesistico ambientale (art. 26 delle NTA) per le quali "*è vietata l'apertura di nuove cave a cielo aperto e cantieri minerari*" e che "*sono comunque fatti salvi: a) la coltivazione delle cave e dei cantieri minerari autorizzati alla data di adozione del PAT; b) l'apertura di nuove cave e cantieri minerari in prosecuzione di siti autorizzati di cui al sopracitato punto a), per una superficie complessiva non superiore a quella già autorizzata*". La norma quindi tratta le "nuove cave" e le "nuove cave in prosecuzione di siti autorizzati" ma non cita la fattispecie degli ampliamenti. Né pare che la dizione "*nuove cave in prosecuzione*" possa ritenersi equivalente al termine "ampliamenti" atteso che, da sempre, il concetto di "nuova cava" è contrapposto a quello di "ampliamento". Ciò posto, visto che l'intervento in argomento si configura quale ampliamento di cava già autorizzata e non come "nuova cava", si ritiene che esso non sia vietato dalle norme del PAT comunale. Si fa rilevare altresì che il progetto, che prevede l'espansione della cava



ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 6/10



su una superficie superiore a quella originaria, prevede anche la contestuale progressiva sistemazione delle aree di cava esaurite nel corso dei lavori, senza incrementare in modo significativo l'area di cantiere complessivamente in attività e senza aumentare significativamente il volume annuo estraibile;

- per quanto riguarda il sentiero della Rogazione, l'art. 26 delle NTA non ammette interventi che possono compromettere il valore storico-testimoniale dei luoghi e beni caratterizzanti il sentiero. Al riguardo, l'intervento in ampliamento non interessa il sentiero e la prosecuzione dell'attività in ampliamento è diretta in allontanamento dal tracciato del sentiero stesso;
- nelle carte delle trasformabilità l'intervento ricade in "zona di armonizzazione e transizione" e la relativa norma (art. 58) vieta, in ogni caso, qualunque attività o intervento che possa alterare permanentemente o danneggiare la consistenza e lo stato dei luoghi. Al riguardo, l'intervento in esame è articolato in stralci funzionali con stati ricompositivi intermedi e prevede il ripristino del sito allo stato originario;
- l'autorizzazione all'ampliamento non incide in modo significativo sulla viabilità non incrementando in modo rilevante il volume e la frequenza dei trasporti rispetto all'attività in essere; inoltre le modalità di gestione della viabilità potranno essere concordate con il Comune come previsto dalle prescrizioni proposte;

CONSIDERATO che:

- l'intervento così come proposto, risulta compatibile con il vincolo idrogeologico ex R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 esistente sull'area di cava, in quanto prevede a fine lavori di coltivazione la restituzione dell'area a bosco senza peggiorare le condizioni di stabilità complessiva dei luoghi;
- l'intervento appare compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza del bosco (art. 142 del D.lgs. 42/2004) tenuto conto che è prevista la ricomposizione ambientale complessiva del polo estrattivo ed il suo ripristino a bosco;

CONSIDERATO che il parere favorevole della CTPAC di Vicenza, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1 e fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti e che le prescrizioni in esso contenute sono state sostanzialmente recepite nelle prescrizioni sotto riportate, ad eccezione della prescrizione n. 10 poiché la vigente normativa consente comunque di presentare domanda di proroga entro la scadenza del termine di conclusione dei lavori, fissato dal provvedimento autorizzativo;



ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 7/10



CONSIDERATO inoltre che le prescrizioni sotto riportate recepiscono nella sostanza anche le prescrizioni espresse in sede di valutazioni paesaggistica;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa a maggioranza, con:

voti favorevoli	**n. 19**
voti contrari	**n. 2 (Zanni, Gazzola)**
astenuti	**n. 0**

su 21 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

1. al rilascio dell'autorizzazione, anche ai fini minerari, a realizzare il progetto di coltivazione in ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FASSA POLSEN 2" e in sostituzione della precedente autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 908 del 06.05.2008;
2. al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004 ed idrogeologica di cui al RD n.3267/1923, previo adempimenti di cui all'art.146 del D.lgs. 42/2004 nei riguardi della Soprintendenza competente;
3. all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta, prima dell'adozione del provvedimento autorizzativo, deve presentare alla Sezione regionale geologia e georisorse:
   a) un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo potrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre o secondo topografia tradizionale, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD);
   b) documentazione progettuale integrativa a quella presentata che recepisca le prescrizioni indicate ai successivi punti 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17 per la verifica di conformità, che riporti i volumi di materiale utile ed associato, le morfologie di scavo e di ricomposizione nonché la sistemazione ambientale prevista al termine dei lavori;

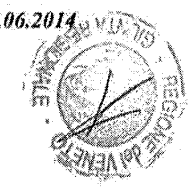


ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. DEL
PAG. N. 81/10



2. la ditta deve presentare alla Regione Veneto, prima della consegna dell'autorizzazione, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti, un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 440.000,00, importo che tiene conto dello sviluppo dei lavori per fasi successive;
3. sono vietati i lavori estrattivi al di sotto del livello di "marmo bianco" nella porzione di cava a sud-ovest della linea di faglia riportata in progetto mentre è' consentita la coltivazione del marmo rosso in prosecuzione dell'estrazione degli attuali corsi autorizzati, verso sud, fino alla linea indicata dalla medesima faglia individuata in progetto;
4. il materiale associato è destinato esclusivamente per la ricomposizione morfologica del sito che dovrà tener conto dei volumi da movimentare a seguito della prescrizione precedente e che dovrà comunque garantire un reinserimento nell'ambito circostante senza soluzione di continuità e senza lasciare pareti rocciose. Il volume di materiale associato eventualmente in esubero rispetto alle esigenze ricompositive potrà essere asportato dalla cava solo previa specifica autorizzazione, da richiedere ai sensi della DGR 652/2007, a seguito dell'esito di verifiche da effettuarsi in fase avanzata dei lavori di coltivazione;
5. i lavori di coltivazione dovranno procedere secondo le fasi di progetto e con le limitazione di cui al precedente punto 3 in modo da effettuare la ricomposizione, comprensiva della piantumazione delle essenze arboree, nei settori a nord ed in modo tale da non interessare con lo scavo una superficie superiore ai 2/3 dell'area complessiva di cava (cava esistente + ampliamento) prima che sia stata ricomposta almeno 1/3 dell'area medesima;
6. la ditta deve delimitare l'area di cava comprensiva dell'ampliamento, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Vicenza. Devono essere inoltre riportate le monografie di ciascun termine posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo di cui al punto 1.a;
7. la ditta deve stipulare con il Comune di Asiago la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione, e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
8. la ditta deve concordare con il Comune l'utilizzo della viabilità mediante accordo sottoscritto con l'amministrazione comunale ai fini della manutenzione della viabilità e del periodo di sospensione dei lavori di coltivazione in corrispondenza dei periodi di maggior presenza turistica;

Verbale C.T.R.A.E. del 04.06.2014
Pag. n. 62 di 86



ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 9/10



9. la ditta deve recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 l'area in coltivazione;
10. la ditta deve accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
11. la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
12. il fronte di scavo, sia in fase di avanzamento sia in fase finale di rilascio, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
    - gradoni di scopertura con altezza massima di 10 m, profilati con inclinazione non superiore a 65° dall'orizzontale e pedata di 8 – 10 m;
    - sui fronti derivanti dalle scoperture annuali, siano messe in opera reti metalliche di protezione per la coltivazione del banco sottostante, al fine di mantenere le condizioni di sicurezza del cantiere;
    - provvedere annualmente alla verifica di stabilità dei fronti di scavo (aggiornamento) secondo quanto disposto dal D.lgs. 624/1996;
13. i cumuli di materiale di risulta dovranno essere impostati con pendenze non superiori a 33°, a meno di specifiche verifiche che ne confermino la stabilità a condizioni diverse;
14. durante i lavori di escavazione, al fine di mitigare gli impatti cromatici, la ditta deve mascherare, secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza, i fronti di escavazione realizzati per la scopertura del giacimento e gli accumuli di materiale associato, per le parti che risultano visibili dall'esterno delle cave, mediante interventi di trattamento e/o ripigmentazione e/o copertura delle superfici in modo da attenuarne l'impatto cromatico sul contesto paesaggistico (ossidazione del materiale, biostuoie, reti mimetiche, ecc.);
15. la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
16. per le opere di rinverdimento e rimboschimento, nell'ambito della sistemazione ambientale, la ditta deve differenziare gli interventi di idrosemina in progetto a seconda delle pendenze da rinverdire, porre in opera in fase di piantumazione arborea dischi pacciamanti a contenimento delle infestanti e aumentare la percentuale di faggio e arbusti pionieri a scapito dell'abete rosso;
17. la ditta deve provvedere alla ricostituzione del bosco previsto in progetto effettuando le piantumazioni distribuite per tipologia e sesto d'impianto in modo tale da attenuare la regolarità geometrica del sito derivante dalla attività estrattiva;
18. le piantagioni devono essere effettuate, sotto il controllo del Servizio forestale regionale soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;



ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 10/10



19. la ditta deve trasmettere, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, una dichiarazione del Servizio forestale regionale di Vicenza relativa all'attecchimento delle essenze arboree di cui alla lettera precedente ovvero dichiarazione del medesimo Servizio forestale dell'avvenuto versamento di un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere di manutenzione delle piante per un congruo periodo di tempo;
20. i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere conclusi entro il dodici anni dalla data del provvedimento di autorizzazione;
21. la Sezione regionale Geologia e Georisorse, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
22. la Sezione regionale Geologia e Georisorse si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
23. la ditta è obbligata a rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia.

(vengono timbrati n. 12 elaborati)

Verbale C.T.R.A.E. del 04.06.2014
Pag. n. 64 di 86



REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2118 del 10 novembre 2014 pag. 1/2

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____ (Codice fiscale _____)
nato a _____, il _____
e residente a _____ in via _____, n. _____

legale rappresentante della Ditta _____ con sede a _____ in via _____, n. _____
(Partita Iva _____)

titolare dell'autorizzazione della cava di _____, denominata "_____" ubicata in Comune di _____ autorizzata con D.G.R. n. _____ del _____

PREMESSO

- che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all'art. 20 che fra il richiedente l'autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
- che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;
- che con D.G.R n. _____ del _____ sono stati autorizzati alla Ditta _____ i lavori di coltivazione della cava di _____, denominata "_____", ubicata in Comune di _____ provincia di _____;
- che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è trascorso e la Ditta titolare dell'autorizzazione ha conseguentemente l'obbligo della stipula dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della citata convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata

ALLEGATOB alla Dgr n. 2118 del 10 novembre 2014

ASSUME

con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._____ del _____ di autorizzazione della cava denominata "_____" e precisamente:

Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d'obbligo è la cava di _____ denominata "_____".

Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.

Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al Comune il maggior contributo dovuto.

Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione di cava.

Art. 8 - Il presente atto unilaterale d'obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione o atto unilaterale d'obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.

Art. 9 - Il presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l'obbligo di corrispondere al Comune un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova autorizzazione.

Firmato

_____

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l'atto dovrà essere successivamente registrato.

(Codice interno: 285944)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2119 del 10 novembre 2014

Ditta C.G.A. scarl. Autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi, denominato "FOSSANIGO" e composto dalle cave "FOSSANIGO NORD", "COLOMBARA", "COSTA" e "ROMARE", in Comune di Isola Vicentina (VI). (L.R. 44/1982).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "FOSSANIGO" e composto dalle cave "FOSSANIGO NORD", "COLOMBARA", "COSTA" e "ROMARE", in Comune di Isola Vicentina (VI). Estremi dei principali atti istruttori: Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 3 del 18.01.2002 Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 1186 del 28.03.2000 Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 2933 del 14.09.2000 Istanza della ditta in data 05.09.2006, acquisita al prot. n. 530636 del 15.09.2006 Istanza della ditta in data 22.09.2009, acquisita al prot. n. 533677 del 30.09.2009 Istanza della ditta in data 22.07.2008, acquisita al prot. n. 386143 del 24.07.2008 Istanza della ditta in data 02.01.2004, acquisita al prot. n. 52141 del 28.01.2004 Parere C.T.R.A.E. in data 15.12.2009 Parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012.

L'assessore, Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

In considerazione delle numerose domande di coltivazione di cava di argilla per laterizi nel comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara (VI) e delle pendenti istanze di proroga relative a cave già autorizzate nel medesimo comparto, la C.T.R.A.E., nella seduta del 15.12.2009, ha ritenuto di sospendere le relative istruttorie e di invitare le ditte interessate a presentare un progetto di coordinamento e riorganizzazione del comparto estrattivo.

Le ditte titolari delle cave interessate hanno quindi presentato in data 18.03.2011 con prot. n. 134244, e in data 11.04.2011 con prot. n. 174000, una proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato comparto estrattivo di Isola Vicentina, riguardante 34 cave suddivise in 14 gruppi, denominati "insiemi estrattivi".

La C.T.R.A.E., nella seduta del 31.01.2012, ha esaminato tale proposta esprimendo parere favorevole, con prescrizioni di carattere generale come da parere allegato (**allegato A**), parte integrante del presente provvedimento. La stessa C.T.R.A.E. inoltre ha rinviato ad atti separati la valutazione e autorizzazione alla coltivazione dei singoli insiemi estrattivi facenti parte del comparto.

Pertanto le istruttorie sulle singole cave, siano esse riferite all'apertura di una nuova cava, all'ampliamento di una cava esistente, alla variante al progetto autorizzato o alla proroga di un'autorizzazione, vanno comunque assorbite e svolte nell'ambito dell'istruttoria complessiva sull'insieme di appartenenza. Conseguentemente, l'autorizzazione alla coltivazione è riferita all'insieme estrattivo e sostituisce gli eventuali provvedimenti già rilasciati sulle singole cave in esso contenute.

L'insieme estrattivo "FOSSANIGO", oggetto del presente provvedimento, riguarda le cave già autorizzate denominate "FOSSANIGO NORD", "COLOMBARA", "COSTA" e la domanda di apertura della cava "ROMARE" in Comune di Isola Vicentina.

Per quanto riguarda la cava "FOSSANIGO NORD", la situazione è la seguente.

L'apertura e coltivazione della cava è stata autorizzata con D.G.R. n. 3 del 18.01.2002 alla ditta C.G.A., stabilendo al 31.12.2006 il termine per la conclusione di lavori di coltivazione.

Con domanda acquisita al prot. n. 530636 del 15.09.2006, la ditta ha presentato istanza di proroga dei termini dell'autorizzazione. Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Isola Vicentina dal 27.10.2006 e, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

La cava ricade all'esterno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico. Ricade altresì all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi, come da asseverazione agli atti, prot. n. 19554 del 16.01.2012.

Per quanto riguarda la cava "COLOMBARA", la situazione è la seguente.

L'apertura e coltivazione è stata autorizzata con D.G.R. n. 1186 del 28.03.2000 alle ditte Deroma spa e Gruppo Stabila spa. Tale autorizzazione è stata successivamente integrata e il termine di durata è stato prorogato al 31.12.2009 con decreto della Direzione regionale Geologia e attività estrattive n. 19 del 30.01.2006.

Con domanda acquisita al prot. 533677 del 30.09.2009, le ditte hanno presentato istanza di proroga dei termini dell'autorizzazione. Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Isola Vicentina dal 19.01.2010 e, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

Con decreto della Direzione regionale Geologia e georisorse n. 137 del 13.10.2010 è stato rilasciato nulla osta alla cessione dell'autorizzazione a favore della ditta C.G.A. scarl. e con domanda acquisita al prot. 131839 del 20.03.2012 la ditta C.G.A. scarl ha chiesto l'intestazione dell'autorizzazione, allegando l'atto di cessione dell'autorizzazione.

La cava ricade all'esterno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico. Ricade altresì all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi, come da asseverazione agli atti, prot. n. 19554 del 16.01.2012.

Per quanto riguarda la cava "COSTA", la situazione è la seguente.

L'apertura e coltivazione è stata autorizzata con D.G.R. n. 2933 del 14.09.2000 alle ditte Deroma spa, Fornace Centrale s.r.l., Fornace S.I.L.M.A. spa, Fornaci Zanrosso s.r.l. e Gruppo Stabila spa. Tale autorizzazione è stata successivamente integrata e il termine di durata è stato prorogato al 31.12.2008 con decreto della Direzione regionale Geologia e attività estrattive n. 17 del 30.01.2006.

Con domanda acquisita al prot. 386143 del 24.07.2008, le ditte hanno presentato istanza di proroga dei termini dell'autorizzazione. Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Isola Vicentina dal 10.12.2008 e, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

Con decreto della Direzione regionale Geologia e georisorse n. 170 del 23.11.2010 è stato rilasciato nulla osta alla cessione dell'autorizzazione a favore della ditta C.G.A. scarl e con domanda acquisita al prot. 131827 del 20.03.2012 la ditta C.G.A. scarl ha chiesto l'intestazione dell'autorizzazione, allegando l'atto di cessione dell'autorizzazione.

La cava ricade all'esterno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico. Ricade altresì all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi, come da asseverazione agli atti, prot. n. 19554 del 16.01.2012.

Per quanto attiene la domanda della nuova cava "ROMARE", si evidenzia quanto segue.

La ditta C.G.A. in data 02.01.2004 ha chiesto l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione della cava allegando la relativa documentazione tecnica, acquisita al prot. n. 52141 del 28.01.2004.

Della domanda e dei relativi allegati è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Isola Vicentina dal 15.01.2004 e, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, non sono state presentate osservazioni od opposizioni. Inoltre, sulla domanda medesima, il Consiglio Comunale di Isola Vicentina, con deliberazione n. 12 del 05.02.2004 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- per i primi tre anni dalla chiusura della cava la coltura dovrà essere esclusivamente a prato stabile;
- le scarpate dovranno essere pari o inferiori a 15 gradi;
- provvedere all'immediata pulizia del manto stradale, nelle vie pubbliche usate per il transito, qualora residui terrosi provenienti dall'attività di cava dovessero essere accidentalmente sparsi dai mezzi di trasporto in transito;
- durante il periodo di coltivazione della cava garantire la tenuta in sicurezza del fondo stradale, delle vie pubbliche usate per il trasporto, qualora si dovessero verificare cedimenti dello stesso a causa del passaggio dei mezzi di trasporto;
- indicare, all'atto di avvio della coltivazione, il programma di flusso veicolare in termini di numero di veicoli al giorno, lungo le vie pubbliche interessate dal transito dei mezzi di trasporto di argilla; il programma verrà concordato al fine di assicurare una maggiore tutela e protezione nelle abitazioni esistenti;

- eventuali distanze da fabbricati, linee elettriche, linee telefoniche ecc. dovranno essere autorizzate ai sensi del DPR 128/1959.

Con nota n. 623800 del 23.09.2004 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza e la Provincia di Vicenza, con nota in data 30.01.2006, acquisita al protocollo n. 94025 del 13.02.2006, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 14.12.2005, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- sia ottenuta la deroga alla distanza di sicurezza di 20 m dalla strada comunale dei Broli;
- sia mantenuto il prato stabile per i primi tre anni dell'estinzione della cava;
- le pendenze delle scarpate siano pari o inferiori a 15°;
- sia mantenuto pulito il manto stradale;
- sia garantita la tenuta del fondo stradale;
- sia indicato il numero di mezzi al giorno in uscita dalla cava, "flusso veicolare" da concordare con il Comune.

La cava ricade all'esterno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico. Ricade altresì all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi, come da asseverazione agli atti, prot. n. 19554 del 16.01.2012.

La CTRAE, nella seduta del 31.01.2012, ha esaminato la documentazione costituente il progetto di coltivazione dell'insieme e ha espresso parere favorevole con prescrizioni, come da parere allegato (**allegato B**), parte integrante del presente provvedimento, alla coltivazione dell'insieme estrattivo di argilla per laterizi "FOSSANIGO" composto dalle cave "FOSSANIGO NORD", "COLOMBARA", "COSTA" e "ROMARE".

Per quanto riguarda la cava "FOSSANIGO NORD", la C.T.R.A.E. ha ritenuto di mantenere le prescrizioni dell'autorizzazione in essere, qualora non assorbite dalle prescrizioni generali dell'insieme, ad eccezione di quella che stabilisce il mantenimento del prato stabile, atteso che essa contrasta con la necessità di restituire l'area all'originario uso agricolo nel minor tempo possibile.

Per quanto riguarda la cava "ROMARE" le prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C., vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, sono state sostanzialmente recepite nel parere della C.T.R.A.E.. Tuttavia, al fine di restituire l'area alla funzione agricola originaria nel minor tempo possibile, la C.T.R.A.E. ha ritenuto non opportuno prescrivere il mantenimento del prato stabile dopo l'estinzione della cava.

Inoltre, la C.T.R.A.E., preso atto dell'abrogazione dell'art.104 del DPR 128/59 relativo alle distanze di sicurezza tra scavi e manufatti in forza del combinato disposto dell'articolo 14 comma 14 ter della Legge 246/2005 e del D.lgs.179/2009, non ha recepito la relativa prescrizione della C.T.P.A.C. in merito alla deroga alle distanze medesime.

Le prescrizioni, peraltro non vincolanti, del Comune di Isola Vicentina che non sono state recepite dalla C.T.R.A.E., possono costituire apposito accordo tra la ditta e l'Amministrazione comunale.

La C.T.R.A.E. ha prescritto alla ditta di presentare alla Direzione regionale Geologia e georisorse, prima dell'adozione del provvedimento autorizzativo dell'insieme, la seguente documentazione per le necessarie verifiche di conformità:

- un progetto generale dell'insieme estrattivo, aggiornato alla situazione attuale, che recepisca le prescrizioni generali riguardanti la proposta di riorganizzazione e coordinamento e quelle specifiche per l'insieme estrattivo;
- il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ex D.lgs. 117/2008 ;
- le verifiche di coerenza con la rete idrica minore.

Su richiesta regionale formulata con nota 182905 del 18.04.2012, la ditta ha presentato la documentazione progettuale definitiva, che è stata acquisita al prot. n. 253216 del 12.06.2014 ed è risultata conforme alle prescrizioni della C.T.R.A.E.

Il progetto definitivo prevede una riduzione di superficie della cava "ROMARE" per intervenute variazioni nella disponibilità delle aree, con lo stralcio dei mappali n. 117, 244, 245, 246, 247, 535, 536, 231 del Fg. 14. Pertanto la cava ricade esclusivamente nei mappali 132 e 208 del Fg. 14 per i quali la ditta mantiene la disponibilità.

Per quanto attiene le distanze di sicurezza degli scavi da manufatti ed infrastrutture di cui agli abrogati artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959, successivamente all'esame dei progetti da parte della C.T.R.A.E., la Direzione regionale Geologia e georisorse con nota n. 80833 del 21.02.2013 ha determinato i criteri per la valutazione di progetti di cave e miniere ubicate in vicinanza di manufatti e infrastrutture.

Al riguardo, per la cava "ROMARE", lo stralcio dei mappali adiacenti alla strada comunale fa venire meno la necessità del parere dell'ente gestore del manufatto riguardo l'esistenza di eventuali motivi ostativi alla realizzazione degli scavi.

Per le altre cave dell'insieme, già autorizzate, sono stati ottenuti i nulla osta da parte degli enti gestori dei manufatti prossimi agli scavi, alle cui indicazioni la ditta dovrà attenersi per la realizzazione delle opere di coltivazione.

Infine si rileva che la ditta C.G.A., con decorrenza 26.02.2010, è stata trasformata in C.G.A. S.c.a.r.l. con atto notarile del 10.12.2009, come comunicato con nota acquisita al prot. n. 158794 del 22.03.2010, mantenendo l'idoneità tecnico-economica per la coltivazione della cava.

In considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta e del parere favorevole della CTRAE, è possibile autorizzare alla ditta C.G.A. S.c.a.r.l. la coltivazione dell'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "FOSSANIGO" e composto dalle cave denominate "FOSSANIGO NORD", "COLOMBARA", "COSTA" e "ROMARE", in Comune di Isola Vicentina (VI), dando atto che la ditta ha presentato i titoli di disponibilità delle aree interessate dall'intervento.

Occorre infine imporre la sottoscrizione di una nuova convenzione con il Comune di Isola Vicentina ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (**allegato C**).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la "proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato Insieme estrattivo di Isola Vicentina" presentata dalle ditte in data 18.03.2011, prot. n. 134244, e in data 11.04.2011, prot. n. 174000;

VISTA la D.G.R. n. 3 del 18.01.2002 di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "FOSSANIGO NORD" e la domanda di proroga dei termini acquisita al prot. n. 530636 del 15.09.2006;

VISTA la D.G.R. n. 1186 del 28.03.2000 e s.m.i. di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "COLOMBARA" e la domanda di proroga dei termini acquisita al prot. n. 533677 del 30.09.2009;

VISTO il D.R. n. 137 del 13.10.2010 di nulla osta alla cessione dell'autorizzazione della cava di cui sopra;

VISTA l'istanza di intestazione dell'autorizzazione della cava della ditta C.G.A. scarl, acquisita al prot. n. 131839 del 20.03.2012;

VISTA la D.G.R. n. 2933 del 14.09.2000 e s.m.i. di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "COSTA" e la domanda di proroga dei termini acquisita al prot. n. 386143 del 24.07.2008;

VISTO il D.R. n. 170 del 23.11.2010 di nulla osta alla cessione dell'autorizzazione della cava di cui sopra;

VISTA l'istanza di intestazione dell'autorizzazione della cava della ditta C.G.A. scarl, acquisita al prot. n. 131827 del 20.03.2012;

VISTA l'istanza per l'apertura e la coltivazione della cava "ROMARE" e la relativa documentazione, acquisita al prot. n. 52141 del 28.01.2004;

VISTA la documentazione progettuale definitiva dell'insieme "FOSSANIGO", acquisita al prot. n. 253216 del 12.06.2014;

VISTO l'atto notarile del 10.12.2009 di trasformazione da C.G.A. in C.G.A. S.c.a.r.l. acquisto al prot. n. 158794 del 22.03.2010;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117 e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;

VISTI i pareri favorevoli del Comune di Isola Vicentina con DCC n. 12 del 10.02.2004, della C.T.PA.C. di Vicenza in data 14.12.2005, della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012;

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 300,00 a titolo di spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 inerente la "proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominata Insieme estrattivo di Isola Vicentina", come da verbale allegato alla presente deliberazione (**allegato A**);

2. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 31.01.2012 come da verbale allegato alla presente deliberazione (**allegato B**), relativo all'insieme estrattivo "FOSSANIGO" in Comune di Isola Vicentina;

3. di autorizzare la ditta C.G.A. S.c.a.r.l. (C.F. 00898570247), con sede a Villaverla (VI) in via Roma n. 6, a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "FOSSANIGO", in Comune di Isola Vicentina, composto dalle cave "FOSSANIGO NORD", "COLOMBARA", "COSTA" e "ROMARE", individuate con linee di perimetro verde nelle planimetrie catastali delle relative tavole 1 della documentazione di progetto acquisita al prot. n. 253216 in data 12.06.2014, in conformità al progetto costituito dalla documentazione tecnica debitamente vistata ed indicata al successivo punto 4) e con le prescrizioni sotto indicate;

4. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati acquisiti al prot. n. 253216 del 12.06.2014, debitamente vistati dal Direttore della Sezione Geologia e georisorse:

- Tav. A - planimetria generale con individuazione dei siti di estrazione;
- All. A - relazione tecnica;
- All. B - indagine ambientale;
- All. C - piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- Tav. 1 - cava "FOSSANIGO NORD", planimetria catastale, estratti PAT, PRG, PI, legende;
- Tav. 2 - cava "FOSSANIGO NORD", stato originario, planimetria, sezioni;
- Tav. 3 - cava "FOSSANIGO NORD", stato di ripristino, planimetria, sezioni;
- Tav. 1 - cava "COLOMBARA", planimetria catastale, estratti PAT, PRG, PI, legende;
- Tav. 2 - cava "COLOMBARA", stato originario, planimetria;
- Tav. 3 - cava "COLOMBARA", stato originario, sezioni;
- Tav. 4 - cava "COLOMBARA", stato di ripristino, planimetria;
- Tav. 5 - cava "COLOMBARA", stato di ripristino, sezioni;
- Tav. 1 - cava "COSTA", planimetria catastale, estratti PAT, PRG, PI, legende;
- Tav. 2 - cava "COSTA", stato originario, planimetria;
- Tav. 3 - cava "COSTA", stato originario, sezioni;
- Tav. 4 - cava "COSTA", stato di ripristino, planimetria;
- Tav. 5 - cava "COSTA", stato di ripristino, sezioni;
- Tav. 1 - cava "ROMARE", planimetria catastale, estratti PAT, PRG, PI, legende;
- Tav. 2 - cava "ROMARE", stato originario, planimetria, sezioni;
- Tav. 3 - cava "ROMARE", stato di ripristino, planimetria, sezioni;

5. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da "argilla per laterizi", per un volume pari a mc 147.217 per cava la "FOSSANIGO NORD", mc 28.960 per la cava "COLOMBARA", mc 36.450 per la cava "COSTA" e mc 38.488 per la cava "ROMARE";

6. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione dell'insieme "FOSSANIGO", acquisito al prot. n. 253216 del 12.06.2014 e facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

7. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce le precedenti deliberazioni n. 3 del 18.01.2002 di autorizzazione alla coltivazione della cava "FOSSANIGO NORD", n. 1186 del 28.03.2000 di autorizzazione alla coltivazione della cava "COLOMBARA" e n. 2933 del 14.09.2000 di autorizzazione alla coltivazione della cava "COSTA" ;

8. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni generali per l'insieme estrattivo "FOSSANIGO":

a. la ditta deve presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale - Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali") - di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 103.000,00 (centotremila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
b. la ditta deve stipulare, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, con il Comune di Isola Vicentina la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (**allegato C**) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
c. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, l'area di cantiere deve essere recintata con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a 1,5 m, apponendo appositi cartelli ammonitori di pericolo;
d. all'interno dell'insieme estrattivo può essere attivata una sola cava per volta e l'avvio della coltivazione di una cava è subordinato all'avvenuta ricomposizione della cava precedente e alla contestuale presentazione di domanda di estinzione;
e. il terreno superficiale di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area della cava come autorizzata e riutilizzato soltanto per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
f. il collegamento funzionale con la viabilità pubblica va realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
g. deve essere assicurato il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, mediante ricalibratura degli scoli esistenti o la creazione di nuovi scoli circostanti l'area di cava ovvero mediante esecuzione di opportune opere disperdenti;
h. le scarpate finali di cava devono essere sagomate con angolo, rispetto all'orizzontale, non superiore a 15°;
i. è vietato l'asporto del materiale costituente il terreno superficiale derivante dalla scopertura del giacimento essendo detto materiale destinato esclusivamente alla ricomposizione ambientale della cava;
j. al fine di migliorare la ricomposizione ambientale della cava il cui fondo si trovi a quote superiori rispetto a fondi adiacenti, nell'esecuzione del raccordo tra i due fondi è consentito l'eventuale asporto di materiale sabbioso-ghiaioso sottostante il giacimento, per la stretta quantità necessaria allo scopo, purché previsto nel progetto autorizzato;
k. la ditta deve concordare con l'Amministrazione Comunale i percorsi e gli orari ottimali per il trasporto del materiale estratto oltre a eventuali ulteriori accorgimenti che possano rivelarsi utili;
l. la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2025;

9. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "FOSSANIGO NORD":

a. è fatto obbligo alla ditta di abbattere il diaframma con la limitrofa cava "SPINA'", raccordando le quote finali di ricomposizione del fondo cava;
b. è fatto obbligo alla ditta di mettere a dimora, su ambedue i lati della carrareccia che attraversa l'area di cava, un filare di piante (acero campestre, pioppo tremulo, pioppo nero, gelso, noce, ciliegio) di altezza non inferiore a 3 m e di diametro non inferiore a 5-6 cm;
c. a integrazione del materiale associato destinato alla ricomposizione ambientale della cava è consentito l'utilizzo di materiale proveniente dall'esterno della cava costituito da terre da scavo per un quantitativo massimo di mc 24.747, purché le concentrazioni in esso presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo;

10. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "COLOMBARA":

a. a integrazione del materiale associato destinato alla ricomposizione ambientale della cava è consentito l'utilizzo di materiale proveniente dall'esterno della cava costituito da terre da scavo per un quantitativo massimo di mc 6.757, purché le concentrazioni in esso presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo;

11. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "COSTA":

a. è fatto obbligo alla ditta di mantenere e/o integrare il filare esistente lungo il lato ovest della cava, parallelo alla strada comunale, con essenze uguali alle esistenti;
b. è fatto obbligo alla ditta di mantenere e/o ricostruire la siepe esistente lungo il lato est della cava;
c. il materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato all'argilla, che costituisce lenti intercluse nel giacimento e che risulta in esubero rispetto alle esigenze ricompositive di progetto, nei limiti di un quantitativo massimo di mc 4.042, potrà essere asportato dall'area della cava;

12. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni specifiche per la cava "ROMARE":

a. a integrazione del materiale associato destinato alla ricomposizione ambientale della cava è consentito l'utilizzo di materiale proveniente dall'esterno della cava costituito da terre da scavo per un quantitativo massimo di mc 1.245, purché le concentrazioni in esso presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo;

13. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Sezione regionale Geologia e georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

14. di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della LR 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

15. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

16. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8) lettera a), i precedenti depositi cauzionali presentati a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 3/2002 per la cava "FOSSANIGO NORD", per gli importi di Euro 56.127,82 (n. dep. PT0032535 della Atradius Società Italiana Cauzioni spa, bolletta n. 0301304 del 30.10.2003 per Euro 51.645,69; bolletta n. 0500411 del 11.05.2005 per Euro 2.427,35; bolletta n. 0701363 del 25.09.2007 per Euro 2.054,78); Euro 58.597,44 (n. dep. PT0604383 della Atriadus Società Italiana Cauzioni spa, bolletta n. 0021821 del 04.03.2010); Euro 60.296,77 (deposito n. PT0605215 della Atriadus Credit Insurance N.V. del 01.03.2010, non costituito) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fideiussione;

17. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8) lettera a), i precedenti depositi cauzionali presentati a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 1186/2000 per la cava "COLOMBARA", per l'importo di Euro 50.000,00 (n. dep. 911.464602/001 della Banca Intesa spa, bolletta n. 1101250 del 13.05.2011 per Euro 21.584,53; Euro 25.822,84, Euro 1.369,00 e Euro 1.223,63 non costituiti) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fideiussione;

18. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8) lettera a), i precedenti depositi cauzionali presentati a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 2933/2000 per la cava "COSTA", per l'importo di Euro 53.387,10 (n. dep. PT0604804 della Atradius Società Italiana Cauzioni spa del 20.01.2009, non costituito) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fideiussione;

19. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 300,00 (trecento/00), dando atto che la ditta ha già effettuato il versamento dell'intera somma alla Tesoreria Regionale in data 07.01.2004;

20. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;

21. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Isola Vicentina, alla Provincia di Vicenza, alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza Settore Servizio Forestale;

22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro

60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

23. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

24. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

25. di incaricare la Sezione Geologia e georisorse all'esecuzione del presente atto;

26. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

27. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. ____ DEL ____
PAG. N. 1/4

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

Argomento n. 2 all'o.d.g. *Parere n. 2 del 31.01.2012*

OGGETTO: Proposta progettuale di riorganizzazione e coordinamento delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara in Provincia di Vicenza.

La C.T.R.A.E.

VISTO il parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 15.12.2009, riguardante il coordinamento e la riorganizzazione delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara;

PRESO ATTO che la commissione in tale sede ha rilevato

- che nel comparto estrattivo in oggetto sono presenti notevoli superfici che sono state interessate da coltivazione di cave di argilla per laterizi prima del 1975 e da cave autorizzate ed estinte;
- che nel medesimo comparto estrattivo sono inoltre presenti n. 25 cave autorizzate in essere, delle quali, secondo la documentazione d'ufficio, 18 sono attive e 17 sono da attivare;
- che le 17 cave da attivare sono tutte oggetto di istanza di proroga dei termini di coltivazione risultando i medesimi scaduti o di prossima scadenza e che 7 cave di quelle in esercizio sono oggetto di istanza di proroga dei termini, per un totale di n. 24 istanze di proroga dei termini, tutte in fase istruttoria;
- che nel comparto estrattivo sono altresì presenti n. 19 istanze di ampliamento di cava e di apertura di nuova cava, per estrarre argilla per laterizi, tutte ancora in istruttoria;
- che le attività estrattive autorizzate ed in istruttoria risultano distribuite e frammentate nel territorio del comparto estrattivo, senza alcun coordinamento tra loro;

CONSIDERATO che la C.T.R.A.E. ha ritenuto necessario e opportuno, in applicazione dell'art. 1 della L.R. 44/1982, invitare le ditte titolari delle autorizzazioni di cava e delle istanze in istruttoria a riconsiderare le cave già autorizzate, sia attivate che da attivare, quelle oggetto di

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. DEL
PAG. N. 2/4

domanda di proroga dei termini di coltivazione nonché le istanze di apertura e ampliamento, riorganizzandole in gruppi omogenei, anche per caratteristiche del materiale, secondo proposte progettuali migliorative di coordinamento e raccordo che tengano anche conto della progressione ricompositiva contestualmente alle fasi estrattive e dell'aggiornamento delle ricomposizioni ambientali;

VISTA la proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato "Insieme estrattivo di Isola Vicentina" presentata dalle ditte titolari delle cave in data 18.03.2011, prot. 134244, e in data 11.04.2011, prot. 174000;

RITENUTO che la proposta di riorganizzazione del comparto estrattivo presentata dalle ditte sia coerente con la richiesta formulata dalla C.T.R.A.E. e pertanto autorizzabile in termini generali, riservando a atti separati la valutazione dei singoli insiemi;

RITENUTO che per la gestione degli insiemi estrattivi contenuti nel comparto, sia necessario impartire prescrizioni di carattere generale sulle modalità di coltivazione delle cave al fine di migliorare le ricomposizioni previste, coordinare le fasi operative nell'ambito degli insiemi e uniformare le tipologie di coltivazione;

RITENUTO pertanto che, per le finalità di cui sopra, come previsto dal citato parere della C.T.R.A.E., le prescrizioni sotto riportate debbano essere applicate sia alle domande di apertura di nuova cava e di ampliamento di cave in essere sia alle cave già autorizzate ai sensi della D.G.R. 652/2007;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all'unanimità, con:

voti favorevoli	**n. 21**
voti contrari	**n. 0**
astenuti	**n. 0**

su 21 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

all'autorizzazione della proposta progettuale di riorganizzazione e coordinamento delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara in Provincia di Vicenza, rinviando ad atti separati la valutazione e autorizzazione alla coltivazione dei singoli insiemi estrattivi contenuti nel comparto, con le seguenti prescrizioni a carattere generale, valide per il comparto estrattivo medesimo:

1. il deposito cauzionale è unico per ciascun insieme estrattivo e il relativo importo minimo dovrà essere proporzionato alla somma delle aree delle due cave più estese presenti nell'insieme e calcolato sulla base dei parametri di norma adottati dall'ufficio regionale competente, fatti salvi specifici e motivati incrementi, correlati a particolari interventi di sistemazione;

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 3/4



2. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, l'area di cantiere deve essere recintata con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5, apponendo appositi cartelli ammonitori di pericolo;
3. all'interno di ogni insieme estrattivo, può essere attiva una sola cava per volta e l'avvio della coltivazione di una cava è subordinato all'avvenuta ricomposizione della cava precedente e alla contestuale presentazione di istanza di estinzione;
4. il terreno superficiale di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area della cava come autorizzata, e riutilizzato soltanto per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
5. il collegamento funzionale con la viabilità pubblica va realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
6. deve essere assicurato il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, mediante ricalibratura degli scoli esistenti o la creazione di nuovi scoli circostanti l'area di cava ovvero mediante esecuzione di opportune opere disperdenti;
7. le scarpate finali di cava devono essere sagomate con angolo rispetto all'orizzontale non superiore a 15°;
8. è vietato l'asporto, dalla singola cava, del materiale costituente il terreno superficiale derivante dalla scopertura del giacimento e del materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato al banco di argilla, essendo detti materiali destinati esclusivamente alla ricomposizione ambientale della cava autorizzata;
9. a integrazione del materiale di cui al punto precedente e per quanto strettamente necessario a realizzare la ricomposizione ambientale autorizzata, per ogni singola cava, è consentito l'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno della cava costituiti da terre da scavo, purché le concentrazioni in essi presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo;
10. il materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato all'argilla e che costituisce lenti intercluse nel giacimento autorizzato alla coltivazione, potrà essere asportato dall'area di cava, previa apposita autorizzazione, soltanto nel caso in cui risulti in esubero rispetto alle esigenze ricompositive di progetto;
11. al fine di migliorare la ricomposizione ambientale della cava il cui fondo si trovi a quote superiori rispetto a fondi adiacenti, nell'esecuzione del raccordo tra i due fondi è consentito l'eventuale asporto di materiale sabbioso-ghiaioso sottostante il giacimento, per la stretta quantità che si rendesse necessaria allo scopo, purché previsto nel progetto autorizzato;
12. le ditte autorizzate devono concordare con l'amministrazione comunale i percorsi e gli orari ottimali per il trasporto del materiale estratto oltre ad eventuali ulteriori accorgimenti che possano rivelarsi utili;



ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. DEL
PAG. N. 4/4

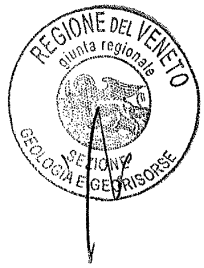
REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

13. le ditte, per le cave dove è prevista la realizzazione di ambiti da destinare a bosco, devono valutare, in accordo con l'amministrazione comunale, la possibilità di interessare ambiti, anche alternativi a tali cave, al fine di realizzare zone boscate, analoghe a quelle previste per le cave ma che abbiano una maggiore efficacia per il raggiungimento delle medesime finalità;
14. per le cave ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, per le quali l'autorizzazione paesaggistica ha durata limitata a 5 anni, è obbligo della ditta presentare, in sede di richiesta di nuova autorizzazione paesaggistica, lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione.

(Vengono timbrati n. 17 elaborati)

REGIONE del VENETO 4

ALLEGATO "B" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 115



Argomento n. 8 all'o.d.g. *Parere n. 7 del 31.01.2012*

OGGETTO: Proposta progettuale di riorganizzazione delle cave di argilla per laterizi nell'insieme denominato "FOSSANIGO" costituito dalle cave "ROMARE", "FOSSANIGO NORD", "COLOMBARA" e "COSTA" in Comune di Isola Vicentina - Ditta C.G.A. scarl.
Domanda (1563), pervenuta in data 28.01.2004, per l'apertura della cava denominata "ROMARE"

La C.T.R.A.E.

VISTO il parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 15.12.2009, riguardante il coordinamento e la riorganizzazione delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara;

VISTA la "Proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato "Insieme estrattivo di Isola Vicentina"" presentata dalle ditte titolari delle cave e le istanze in istruttoria in istruttoria afferenti il citato comparto estrattivo;

VISTO il parere espresso nella corrente seduta della C.T.R.A.E. sull'argomento n. 2 dell'Ordine del Giorno, riguardante il "Programma di coordinamento e razionalizzazione per ambiti omogenei (insiemi) delle cave di argilla per laterizi nel comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla, Caldogno e Costabissara (VI)";

Per la cava "ROMARE"

VISTA l'istanza in data 02.01.2004, con la quale la ditta C.G.A. ha chiesto l'autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava denominata "ROMARE", allegando la relativa documentazione tecnica;

ALLEGATO "B" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 215

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 e non appaiono possibili effetti significativi negativi sui medesimi siti, come da asseverazione agli atti;

RILEVATO che la domanda e i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Isola Vicentina dal 15.01.2004 e che nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Isola Vicentina, con deliberazione n. 12 del 10.02.2004, ha espresso parere FAVOREVOLE con prescrizioni che sinteticamente si riassumono nei termini che seguono:

- per i primi tre anni dalla chiusura della cava sia mantenuto il prato stabile;
- le scarpate dovranno essere pari o inferiori a 15°;
- provvedere alla pulizia del manto stradale nelle vie pubbliche usate per il transito;
- durante il periodo di coltivazione della cava garantire la tenuta di sicurezza del fondo stradale;
- indicare e concordare all'avvio dei lavori, il programma del flusso veicolare;
- eventuali distanze da fabbricati, linee elettriche ecc dovranno essere autorizzate ai sensi del DPR 128/1959;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 14.12.2005 ha espresso parere FAVOREVOLE con prescrizioni che sinteticamente si riassumono nei termini che seguono:

- sia ottenuta la deroga alla distanza di sicurezza di 20 ml dalla strada comunale dei Broli;
- sia mantenuto il prato stabile per i primi tre anni dall'estinzione della cava;
- le pendenze delle scarpate siano pari o inferiori a 15°;
- sia mantenuto pulito il manto stradale;
- sia garantita la tenuta del fondo stradale;
- sia indicato il numero di mezzi al giorno in uscita dalla cava, "flusso veicolare" da concordare con il Comune;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

CONSIDERATO che, relativamente alle prescrizioni, peraltro non vincolanti, del Comune di Isola Vicentina, esse possono trovare recepimento in apposito accordo tra l'Amministrazione medesima e la ditta mentre, per quanto riguarda la durata dei lavori, essa troverà definizione nell'ambito della temporalità dell'intero insieme estrattivo;

CONSIDERATO che, relativamente alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della C.T.P.A.C. di Vicenza che, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il

ALLEGATO "B" ALLA DGR
N. DEL
PAG. N. 3/5

REGIONE DEL VENETO giunta regionale STRUTTURA GEOLOGIA E GIACIMENTI

rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti, esse sono sostanzialmente recepite nelle prescrizioni sotto riportate;

RITENUTO che, al fine di restituire l'area alla funzione agricola originaria nel minor tempo possibile, atteso che i terreni di cava non sono in proprietà della ditta che ne ha acquisito la disponibilità solo per effettuare i lavori di coltivazione della cava, non è opportuno prescrivere il mantenimento del prato stabile;

RITENUTO che l'art.104 del DPR 128/59, relativo alle distanze tra scavi e manufatti, possa considerarsi abrogato in forza del combinato disposto dell'articolo 14 comma 14 ter della Legge 246/2005 e del D.lgs.179/2009 e successive integrazioni e modificazioni;

Per la cava "FOSSANIGO NORD"

VISTA l'istanza in data 19.09.2006 con la quale la ditta C.G.A. ha chiesto la proroga della cava "FOSSANIGO NORD", autorizzata con D.G.R. n. 3 del 18.01.2002;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento e la documentazione istruttoria;

RITENUTO che, al fine di restituire l'area alla funzione agricola originaria nel minor tempo possibile, atteso che i terreni di cava non sono in proprietà della ditta che ne ha acquisito la disponibilità solo per effettuare i lavori di coltivazione della cava, non è opportuno conservare la prescrizione autorizzativa che prevede la realizzazione del prato stabile ed il suo mantenimento per almeno 3 anni;

RITENUTO, invece, opportuno mantenere le prescrizioni autorizzative relative all'abbattimento del diaframma con l'adiacente cava SPINA', raccordando in maniera uniforme i due fondi cava, e alla piantumazione, su ambedue i lati della carrareccia che attraversa l'area di cava, di un filare di piante (acero campestre – pioppo tremulo – pioppo nero – gelso – noce – ciliegio) di altezza non inferiore a 3 m e di diametro non inferiore a 5-6 cm;

Per la cava "COLOMBARA"

VISTA l'istanza in data 30.09.2009 con la quale le ditte Deroma spa, Gruppo Stabila spa, hanno chiesto la proroga della cava "COLOMBARA", autorizzata con D.G.R. n. 1186 del 28.03.2000;

VISTO il Decreto n. 137 del 13.10.2010 di nulla-osta della cessione dell'autorizzazione a favore della C.G.A. scarl;

ALLEGATO "B" ALLA DGR
N. DEL
PAG. N. 4/5

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento e la documentazione istruttoria;

Per la cava "COSTA"

VISTA l'istanza in data 24.07.2008 con la quale le ditte Deroma spa, Gruppo Stabila spa, Fornace Centrale srl, Fornaci Zanrosso srl, SILMA spa hanno chiesto la proroga della cava "COSTA", autorizzata con D.G.R. n. 2933 del 14.09.2000;

VISTO il Decreto n. 170 del 23.11.2010 di nulla-osta della cessione dell'autorizzazione a favore della C.G.A. scarl;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento e la documentazione istruttoria;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all'unanimità, con:

voti favorevoli n. 19
voti contrari n. 0
astenuti n. 0

su 19 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

1. ad autorizzare l'apertura e coltivazione della cava di argilla per laterizi "ROMARE" nell'ambito dell'insieme estrattivo "FOSSANIGO";
2. ad autorizzare la coltivazione dell'insieme "FOSSANIGO" composto dalle cave "ROMARE", "FOSSANIGO NORD", "COLOMBARA" e "COSTA", in Comune di Isola Vicentina, alla ditta C.G.A. scarl, con le indicazioni e prescrizioni di carattere generale di cui al parere C.T.R.A.E. sull'argomento n. 2 dell'OdG e con le prescrizioni particolari di seguito riportate;

Per la cava "FOSSANIGO NORD":

a. abbattere il diaframma con la limitrofa cava "SPINA'", raccordando le quote finali di ricomposizione del fondo cava;

b. mettere a dimora su ambedue i lati della carrareccia che attraversa l'area di cava un filare di piante (acero campestre, pioppo tremulo, pioppo nero, gelso, noce, ciliegio) di altezza non inferiore a 3 m e di diametro non inferiore a 5-6 cm.

ALLEGATO "B" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 56



Per la cava "COSTA":

c. mantenere e/o integrare il filare esistente lungo il lato ovest della cava, parallelo alla strada comunale, con essenze uguali alle esistenti;

d. mantenere e/o ricostruire la siepe esistente lungo il lato est della cava.

Per l'insieme "FOSSANIGO"

- le prescrizioni generali e specifiche per le singole cave dovranno essere recepite in un progetto generale dell'insieme estrattivo aggiornato alla situazione attuale e corredato del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e dalle verifiche di coerenza con la rete idrica minore, da presentare alla Direzione regionale geologia e georisorse per la verifica di conformità prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione;
- il provvedimento di autorizzazione dell'insieme estrattivo assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni rilasciate con le DD.G.R. n. 3 del 18.01.2002, n. 1186 del 28.03.2000 e 2933 del 14.09.2000;
- la ditta deve presentare un unico deposito cauzionale per l'importo di 103.000 Euro;
- il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione è fissato al 31.12.2025.

(Vengono timbrati n. 10 elaborati)



REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 2119 del 10 novembre 2014 pag. 1/2

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____ (Codice fiscale _____)
nato a _____, il _____
e residente a _____ in via _____, n. _____

legale rappresentante della Ditta _____ con sede a _____ in via _____, n. _____
(Partita Iva _____)

titolare dell'autorizzazione della cava di _____, denominata "_____" ubicata in Comune di _____ autorizzata con D.G.R. n. _____ del _____

PREMESSO

- che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all'art. 20 che fra il richiedente l'autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
- che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;
- che con D.G.R n. _____ del _____ sono stati autorizzati alla Ditta _____ i lavori di coltivazione della cava di _____, denominata "_____", ubicata in Comune di _____ provincia di _____;
- che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è trascorso e la Ditta titolare dell'autorizzazione ha conseguentemente l'obbligo della stipula dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della citata convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata

ALLEGATOC alla Dgr n. 2119 del 10 novembre 2014

ASSUME

con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._____ del _____ di autorizzazione della cava denominata "_____" e precisamente:

Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d'obbligo è la cava di _____ denominata "_____".

Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.

Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al Comune il maggior contributo dovuto.

Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione di cava.

Art. 8 - Il presente atto unilaterale d'obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione o atto unilaterale d'obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.

Art. 9 - Il presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l'obbligo di corrispondere al Comune un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova autorizzazione.

Firmato

_____

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l'atto dovrà essere successivamente registrato.

(Codice interno: 285945)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2120 del 10 novembre 2014

Ditta Eco-Stone s.r.l.. Ritiro amministrativo della D.G.R. n. 82 del 29.01.2013 di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) e calcare da costruzione, denominata "SELLA TORLE" in Comune di Asiago (VI). L.R. 44/1982.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta del mero ritiro amministrativo dell'autorizzazione di apertura e coltivazione della cava, causa inadempimento della ditta agli obblighi propedeutici alla consegna del provvedimento che, pertanto, non ha acquisito efficacia.

L'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La ditta Eco-Stone s.r.l., con istanza in data 29.01.2009, pervenuta in Regione il 30.01.2009, prot. n. 52805, ha chiesto l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) e calcare da costruzione, denominata "SELLA TORLE" in Comune di Asiago.

La Giunta regionale con deliberazione n. 82 del 29.01.2013 ha autorizzato l'apertura e coltivazione della cava.

La citata autorizzazione, unitamente alle disposizioni di cui alla L.R. 7 settembre 1982 n. 44 e alla D.G.R.V. n. 652/2007, aveva posto in capo all'istante Eco-Stone s.r.l. una serie di adempimenti finalizzati alla consegna e quindi all'efficacia del provvedimento autorizzativo, tra cui la produzione dei titoli di disponibilità del giacimento e la costituzione del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione.

Nonostante le comunicazioni n. 78848 in data 20.02.2013 e n. 272812 in data 25.06.2014, la ditta Eco-Stone s.r.l. non ha eseguito quanto richiesto.

In particolare, con la nota 272812 in data 25.06.2014, la Sezione Geologia e Georisorse, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, artt. 1, 7 e 10bis, ha intimato alla ditta Eco-Stone s.r.l. di procedere ai citati adempimenti, assegnando il termine perentorio di 30 giorni ed avvertendo che, in difetto, si sarebbe proceduto al ritiro amministrativo della D.G.R. n. 82 del 29.01.2013 e all'archiviazione dell'istanza.

Rilevato che, in via generale, il provvedimento autorizzativo all'apertura di cava è atto recettizio e condizionato la cui efficacia interviene solo dopo l'esecuzione degli adempimenti dallo stesso previsti, si evidenzia che il protrarsi dell'inadempimento ed il mancato formale ritiro del provvedimento, alimentano una situazione di incertezza, contraria ai principi dell'ordinamento giuridico, che deve trovare soluzione entro tempi certi e ragionevoli.

È altresì evidente che il perdurare dell'inefficacia della D.G.R. n. 82 del 29.01.2013, rende necessaria l'adozione di un atto di rimozione del provvedimento che non ha più alcuna ragione di restare in vita.

Tanto premesso, si propone di provvedere al mero ritiro della D.G.R. n.82 del 29.01.2013 di autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo) e calcare da costruzione "SELLA TORLE" disponendo al contempo l'archiviazione dell'istanza originaria presentata dalla ditta Eco-Stone s.r.l.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la D.G.R. n.82 del 29.01.2013 di autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "SELLA TORLE" in comune di Asiago (VI);

VISTE le comunicazioni n. 78848 in data 20.02.2013 e n. 272812 in data 25.06.2014;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art.. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di disporre il mero ritiro amministrativo della D.G.R. n. 82 del 29.01.2013 "Ditta Eco-Stone s.r.l. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) e calcare da costruzione, denominata SELLA TORLE, sita in Comune di Asiago (VI)", nonché l'archiviazione dell'istanza originaria della ditta medesima;

2. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta Eco-Stone S.r.l. a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c. Legge 20 novembre 1982, n. 890) e di trasmettere l'atto medesimo alla Provincia di Vicenza, al Comune di Asiago;

3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 285946)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2121 del 10 novembre 2014

Declassificazione e conseguente classificazione in strada provinciale del tratto di strada comu-nale della Vena ricadente in Comune di Arsiero. DGR n. 78/CR del 26.06.2014 Legge Regionale 13.04.2001, n. 11, art. 94, comma 2 bis.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con la presente Deliberazione si prende atto del parere favorevole espresso all'unanimità dalla Seconda Commissione consiliare, in merito a quanto proposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78/CR del 24.06.2014. Di conseguenza, con il presente atto si demanda ad un successivo atto del Presidente la classificazione in provinciale del tratto di strada in Comune di Arsiero, di totali m. 343, lungo la Strada della Vena. Parere trasmesso con nota prot. 13205 del 17.07.2014.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue:

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 78/CR del 24/06/2014, la Giunta Regionale ha incaricato la Segreteria della Giunta della trasmissione della medesima delibera al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 94, comma 2 bis, della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11.

Con il citato art. 94, della L.R. 11/2001, infatti, il legislatore ha delegato a province e comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione della rete viaria di rispettiva competenza, mentre con il citato comma 2 bis del medesimo art. 94, ha stabilito che in caso di mancato accordo tra Provincia e Comune, provvede il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Nel caso di specie, come già evidenziato nella D.G.R. n. 78/CR del 24/06/2014, il mancato accordo ha ad oggetto un tratto stradale in Comune di Arsiero, di totali m. 343 (che il Comune di Arsiero divide con il Comune di Lastebasse, in quanto il confine amministrativo tra questi due Comuni passa proprio al centro della carreggiata stradale), lungo la Strada della Vena e che la Provincia di Vicenza chiede venga classificata provinciale.

La Giunta Provinciale di Vicenza con provvedimento n. 27 del 07/02/2012, per i motivi già esposti nella citata DGR n. 78/CR del 24/06/2014, ha deliberato di proporre ai Comuni di Tonezza del Cimone, Lastebasse ed Arsiero, di cedere alla Provincia di Vicenza i tratti di propria competenza della Strada Comunale della Vena al fine di poter avere la completa disponibilità della struttura e dar corso, con la massima urgenza, agli interventi di messa in sicurezza del tratto di strada in questione.

A seguito della notifica ai comuni interessati della citata delibera di Giunta Provinciale n. 27/2012, sono giunte agli uffici provinciali:

- la delibera n. 2 del 13/02/2012 del Consiglio Comunale di Lastebasse,
- la delibera n. 3 del 28/02/2012 del Consiglio Comunale di Arsiero,
- la delibera n. 2 del 20/02/2012 del Consiglio Comunale di Tonezza del Cimone,

tutte con parere favorevole alla proposta espressa dalla Giunta Provinciale.

In data 01/10/2012 i Comuni di Lastebasse e Tonezza del Cimone hanno formalizzato l'acquisizione al demanio provinciale della Strada della Vena, per la parte di loro competenza, con la sottoscrizione di verbali di constatazione e consistenza, seguendo l'iter di cui agli artt. 2 del D.Lgs. 285/1992 e 2, 3 e 4 del D.P.R. 495/1992 nonché 94 della L.R. 11/2001.

Il Comune di Arsiero, invece, proprietario del tratto finale della strada in oggetto insieme al Comune di Lastebasse, non ha mai perfezionato il procedimento amministrativo per la classificazione in provinciale della strada della Vena, nonostante l'emissione della citata delibera n. 3 del 28/02/2012 avente ad oggetto "proposta di acquisizione al demanio provinciale della strada comunale della Vena -parere".

Di conseguenza, la Provincia di Vicenza con nota prot. 1813 dell'11/03/2014 chiedeva l'emissione del provvedimento di cui all'art. 94, comma 2 bis della L.R. 11/2001.

Con la citata DGR n. 78/CR del 24/06/2014, la Giunta Regionale, ritenuto di acquisire il prescritto parere della seconda Commissione consigliare, come previsto dalla Legge Regionale 11//2001, incaricava la Segreteria della Giunta di trasmettere la medesima D.G.R. al Consiglio Regionale.

Con nota prot. 13205 del 17.07.2014 la seconda Commissione consiliare, comunicava che, nella seduta del 16 luglio 2014, concluso l'esame dell'argomento in oggetto, esprimeva all'unanimità (presenti il presidente Bassi e il consigliere Toniolo del Gruppo consiliare Liga Veneta -lega Nord-Padania, il consigliere Toniolo del Gruppo consiliare Nuovo Centro Destra, i consiglieri Bozza e Furlanetto del Gruppo consiliare Misto, il consigliere Pigozzo del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto, il consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro e il consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente), parere favorevole a quanto proposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78/CR del 24 giugno 2014.

Si ritiene pertanto di prendere atto del parere favorevole e di demandare a successivo atto del Presidente della Giunta Regionale la classificazione della strada in oggetto, come previsto dall'art. 94, comma 2bis della L.R. 11/2001.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, commi 8 e ssgg. del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, del Codice della Strada,

- Visti gli articoli 3, comma 4 e 4, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

- Visto l'art. 99, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto l'art. 94 comma 2 bis della Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1150 del 10 maggio 2001;

- Visto l'art. 2 comma 2 lett.o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale di Arsiero n. 3 del 28 febbraio 2012;

- Viste le note prott. 16898 del 06 marzo 2014 e 18123 dell'11 marzo 2014 della Provincia di Vicenza;

- Vista la D.G.R. n. 78/CR del 24 giugno 2014;

- Vista la nota prot. 13205 del 17 luglio 2014 della seconda Commissione consiliare

delibera

1. di prendere atto del parere favorevole espresso all'unanimità dalla seconda Commissione consiliare, oggetto della nota prot. 13205 del 17 luglio 2014;

2. di demandare ad un successivo atto del Presidente della Giunta Regionale la classificazione in provinciale del tratto stradale in Comune di Arsiero, di totali m. 343, lungo la Strada della Vena, ai sensi dell'art. 94, comma 2 bis della Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 286019)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2124 del 10 novembre 2014

Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Contributo regionale. Anno Accademico 2014-2015. Concessione - Impegno di spesa. [L.R. 27/02/2008, n. 1 (articolo 82)].

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Viene assegnato un contributo regionale alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, per sostenere, per l'Anno Accademico 2014-2015, i corsi di Laurea Magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del prodotto" ed in "Ingegneria Meccatronica".

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'articolo 82, comma 1, della L.R. n. 1/2008, stabilisce che "la Giunta regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio sostenitore, alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, al fine di favorire l'attivazione e il sostegno di due nuovi corsi di laurea magistrale in Innovazione del prodotto e in Meccatronica".

Il comma 2 del medesimo articolo sopra citato prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra, quantificati in Euro 250.000,000 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si faccia fronte con le risorse allocate nell'Unità Previsionale di Base (in breve UPB) U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio regionale 2008 e pluriennale 2008-2010.

La Fondazione Studi Universitari di Vicenza (in breve Fondazione), costituita nel 2002, è un ente senza fini di lucro, che si propone di favorire nel territorio della Provincia di Vicenza lo sviluppo dell'attività universitaria ed, in generale, dell'istruzione superiore, nonché della ricerca scientifica.

Il 15/05/2008 la Fondazione ha attribuito alla Regione del Veneto la qualifica di socio sostenitore, in base al proprio Statuto ed al citato art. 82, comma 1, della L.R. n. 1/2008.

Nell'ottica di garantire la continuità dell'attività di istruzione universitaria avviata dalla Fondazione, anche nel bilancio regionale 2014 (capitolo di spesa n. 101129 ad oggetto "Partecipazione alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza") è stato previsto un apposito stanziamento di Euro 150.000,00, per l'Anno Accademico (in breve A.A.) 2014-2015.

Con nota prot. n. 170 del 25/08/2014, integrata con il programma di spesa dei corsi trasmesso alla Sezione Istruzione il 04/09/2014, la Fondazione ha presentato la domanda per la concessione del contributo regionale di cui sopra, nonché le linee programmatiche dei corsi di Laurea Magistrale che intende avviare nel prossimo anno accademico.

In particolare, per l'A.A. 2014-2015, i corsi previsti sono i seguenti:

1) Laurea Magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del prodotto";

2) Laurea Magistrale in "Ingegneria Meccatronica".

Premesso quanto sopra, si ritiene che il contributo regionale a sostegno delle attività sopra descritte possa essere di Euro 150.000,00.

Tale somma potrà essere ridotta in sede di verifica rendicontale, qualora risulti che la Fondazione non abbia portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quanto indicato nel programma di spesa e nelle linee programmatiche di cui sopra.

In ogni caso il contributo pubblico riconosciuto non potrà superare l'aliquota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla Sezione regionale competente.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, si ritiene che vada effettuato secondo le seguenti modalità e tempi:

a) 50% a titolo di anticipo, successivamente al ricevimento della comunicazione e della documentazione comprovante l'avvio dei corsi di Laurea Magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del prodotto" ed in "Ingegneria Meccatronica" per l'A.A. 2014-2015, da far pervenire entro il 31/12/2014;

b) 50% a titolo di saldo, successivamente al ricevimento di:

b1) idonea relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta, attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa (consistente in adeguate informazioni in ordine agli aspetti didattici, gestionali ed economico/finanziari correlati allo svolgimento delle medesime attività);

b2) idoneo rendiconto finanziario delle spese pertinenti, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che le spese ivi dichiarate sono correlate all'attività in oggetto,

da far pervenire, entrambi, entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività (resta inteso che le somme non rendicontate non saranno ritenute ammissibili).

La Regione effettuerà i pagamenti nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa.

In analogia con quanto è previsto per altri progetti formativi finanziati dalla Sezione Istruzione, in particolare riguardanti il Fondo Sociale Europeo, per costi effettivamente sostenuti s'intendono quelli pertinenti ed imputabili, direttamente o indirettamente, all'operazione eseguita dal beneficiario. Per i costi indiretti la quota massima ammissibile è il 20% del valore complessivo dei costi diretti.

La Sezione Istruzione effettuerà la verifica tenendo conto delle disposizioni previste nella DGR n. 2912 del 03/12/2010, relativamente alla modalità di pagamento del soggetto beneficiario, anche tramite campionamento delle spese effettivamente sostenute dalla Fondazione, subordinandola all'invio di una dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui il beneficiario dichiara che tutte le spese esposte a rendiconto ed oggetto di verifica sono state effettivamente sostenute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 82 della L.R. n. 1/2008;

Viste le Leggi Regionali n. 11/2014 (art. 2, comma 1) e n. 12/2014;

Visto lo Statuto della Fondazione Studi Universitari di Vicenza;

Vista la L.R. n. 39/2001;

Vista la DGR n. 2912 del 03/12/2010;

Viste la domanda e la documentazione inviate dalla Fondazione con nota prot. n. 170 del 25/08/2014, integrata con il programma di spesa dei corsi trasmesso alla Sezione Istruzione il 04/09/2014;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. 31/12/2012, n. 54;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di assegnare alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza il contributo regionale di Euro 150.000,00, per lo svolgimento dei corsi di Laurea Magistrale indicati in narrativa;

3. di stabilire che il contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale, qualora risulti che la Fondazione non abbia portato a compimento le attività formative/specialistiche dichiarate e/o quando le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quanto indicato nel programma di spesa e nelle linee programmatiche dei corsi specialistici trasmesse con nota prot. n. 170 del 25/08/2014, integrata con il programma di spesa dei corsi trasmesso alla Sezione Istruzione il 04/09/2014, e che in ogni caso il contributo pubblico riconosciuto non potrà superare l'aliquota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla Sezione Istruzione;

4. di stabilireche per costi effettivamente sostenuti s'intendono quelli pertinenti ed imputabili, direttamente o indirettamente, all'operazione eseguita dal beneficiario e che, per i costi indiretti, la quota massima ammissibile sarà il 20% del valore complessivo dei costi diretti;

5. di impegnare a favore della Fondazione Studi Universitari di Vicenza la spesa di Euro 150.000,00, sul capitolo di spesa n. 101129, ad oggetto "Partecipazione alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza", che non costituisce debito commerciale, codice SIOPE n. 1634, del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

6. di disporre che il pagamento del contributo vada effettuato secondo le seguenti modalità e tempi:

a) 50% a titolo di anticipo, successivamente al ricevimento della comunicazione e della documentazione comprovante l'avvio dei corsi di Laurea Magistrale in "Ingegneria dell'Innovazione del prodotto" ed in "Ingegneria Meccatronica" per l'A.A. 2014-2015, da far pervenire entro il 31/12/2014;

b) 50% a titolo di saldo, successivamente al ricevimento di:

b1) idonea relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta, attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa (consistente in adeguate informazioni in ordine agli aspetti didattici, gestionali ed economico/finanziari correlati allo svolgimento delle medesime attività);

b2) idoneo rendiconto finanziario delle spese pertinenti, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che le spese ivi dichiarate sono correlate all'attività in oggetto,

da far pervenire, entrambi, entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività (resta inteso che le somme non rendicontate non saranno ritenute ammissibili);

7. di stabilireche i pagamenti avverranno nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa;

8. di stabilire che la Sezione Istruzione effettuerà la verifica tenendo conto delle disposizioni previste nella DGR n. 2912 del 03/12/2010, relativamente alla modalità di pagamento del soggetto beneficiario, anche tramite campionamento delle spese effettivamente sostenute dalla Fondazione, subordinandola all'invio di una dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui il beneficiario dichiara che tutte le spese esposte a rendiconto ed oggetto di verifica sono state effettivamente sostenute;

9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

10. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

11. di avvertire che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2, e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 285991)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2126 del 10 novembre 2014

Modifiche ed integrazioni contabili e finanziarie della deliberazione n. 1307 del 22 luglio 2014 relativa al Progetto congiunto "EXPOniamo il Veneto" di valorizzazione economica, turistica e culturale del territorio veneto per EXPO 2015". Approvazione schema di convenzione con la Società Veneto Promozione. Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, articolo 8 e deliberazione n. 1497 del 12 agosto 2014.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Si provvede a rimodulare la ripartizione, tra le annualità 2014 e 2015, della spesa inizialmente approvata con DGR n. 1307/14 per la realizzazione, in collaborazione con Unioncamere del Veneto, del progetto "EXPOniamo il Veneto", nonché a ridefinire la copertura finanziaria dell'importo di Euro 400.000,00. Si provvede, inoltre, ad approvare lo schema di convenzione tra la Regione e la società Veneto Promozione S.c.p.A.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 8 del 21 gennaio 2014, la Giunta regionale ha manifestato interesse per la partecipazione della Regione Veneto a Expo 2015, demandando a propri successivi provvedimenti ogni statuizione in merito a condizioni e modalità di partecipazione, in presenza di un ben definito quadro economico.

Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa per la promozione del "Sistema Economico Veneto" a Expo Milano 2015, da stipularsi tra la Regione Veneto e gli Enti/Associazioni interessati a promuovere e valorizzare le eccellenze del Veneto.

Con deliberazione rivolta al Consiglio Regionale n. 48 del 27 maggio 2014 avente ad oggetto "Esposizione Universale EXPO 2015. Approvazione programmazione azioni ordinarie ed extra ordinarie a regia regionale in relazione all'Esposizione Universale Expo 2015", la Giunta Regionale ha approvato, in via preliminare, il programma delle iniziative e delle attività che la Regione del Veneto intende realizzare al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio veneto in occasione di Expo 2015;

In sede di audizione, le competenti Commissioni Consiliari Terza e Sesta hanno richiesto, al fine dell'approvazione del programma delle attività, la presentazione del relativo piano finanziario così come stabilito dall'art. 8, c. 3 della legge finanziaria regionale 2014; nel contempo, il quadro delle iniziative e attività che la Regione Veneto intendeva promuovere in ambito Expo ha subito integrazioni e modifiche in ragione di alcune nuove proposte estremamente interessanti;

Con deliberazione/CR n. 96, la Giunta Regionale, in data 1 luglio 2014, ha pertanto approvato il nuovo quadro programmatico, comprensivo del relativo piano finanziario, prevedendo per il turismo, concordemente con il settore agroalimentare, dell'internazionalizzazione e del settore cultura, un progetto denominato "EXPOniamo il Veneto" per la realizzazione di attività da svolgersi in Veneto, ovvero fuori da EXPO Milano - "Veneto diffuso" - mediante iniziative di sostegno alle PMI interessate ai processi di internazionalizzazione, attività di co-marketing con gli enti fieristici e il sistema aeroportuale, la ideazione e realizzazione del catalogo delle offerte e delle proposte turistiche.

Per dare immediato avvio al progetto "EXPOniamo il Veneto" previsto dalla DGR/CR n. 96/2014, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1307 del 22 luglio 2014, ha approvato uno specifico accordo di collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto al fine di attivare una serie di iniziative congiunte e co-finanziate finalizzate alla valorizzazione economica, turistica e culturale del territorio veneto in occasione di Expo 2015.

Con la citata deliberazione, la Giunta regionale ha disciplinato i rapporti fra Regione e Unioncamere, stabilendo le condizioni e i termini per la gestione operativa delle iniziative preventivate, e quantificando in Euro 760.000,00 il costo complessivo del progetto, di cui Euro 400.000,00 quale quota di cofinanziamento prevista a carico della Regione Veneto.

In ordine alle attività da svolgere, e al fine di dare alle stesse una maggiore efficacia e una più pregnante sinergia, si è anche stabilito di avvalersi della collaborazione operativa di Veneto Promozione, Società consortile costituita, ai sensi della legge regionale n. 33/2004, dalla Regione e da Unioncamere.

Tale società, è in grado di coniugare gli obiettivi dei soci, nonché partner del progetto in parola, fornendo il supporto gestionale più immediato anche in relazione alle professionalità e alle conoscenze del sistema economico internazionale, nonché alle

esperienze nella gestione delle delegazioni di operatori dei diversi settori economici.

Coerentemente con quanto previsto nel piano finanziario di cui alla DGR/CR n. 96/2014, la Giunta regionale con DGR 1307/14 ha determinato in Euro 200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, disponendone la copertura finanziaria con i fondi stanziati sul capitolo di spesa 102089 "Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione del sistema economico, culturale e ambientale in occasione dell'Expo 2015 - Acquisto di beni e servizi" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

La Terza e Sesta Commissione consiliare chiamate ad esprimersi sulla deliberazione n. 96/CR del 1 luglio 2014, nella seduta congiunta del 29 luglio 2014, hanno espresso a maggioranza parere favorevole richiedendo, nel contempo, di apportare alcune modifiche ed integrazioni sia al programma delle attività che al relativo piano finanziario.

A seguito del parere favorevole con prescrizioni da parte delle competenti Commissioni Consiliari la Giunta regionale, con deliberazione n. 1497 del 12 agosto 2014, ha approvato il programma definitivo delle attività ed iniziative a regia regionale che la Regione del Veneto intende realizzare in ambito Expo, nonché il relativo piano finanziario così come previsto dall'art. 8, c. 3 della legge Finanziaria regionale 2014.

Le modifiche al piano finanziario delle iniziative regionali in ambito Expo hanno interessato anche il Progetto "EXPOniamo il Veneto", comportando una diversa ripartizione della spesa inizialmente programmata con DGR/CR n. 96/2014 ed approvata con DGR 1307/14.

Di fatto, con il nuovo piano finanziario definito con DGR 1497/2014, la spesa di euro 400.000,00 a carico della Regione per la realizzazione del Progetto "EXPOniamo il Veneto", originariamente ripartita per la quota di euro 200.000,00 tra le annualità 2014 e 2015, è totalmente imputata a carico dell'esercizio 2014.

Va tra l'altro precisato che, per consentire una corretta associazione della spesa con il codice SIOPE "Trasferimenti", l'importo di Euro 400.000,00 previsto con DGR 1307/14 a favore di Veneto Promozione, ed inizialmente imputato al capitolo di spesa 102089 "Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione del sistema economico, culturale e ambientale in occasione dell'Expo 2015 - Acquisto di beni e servizi", debba trovare copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del capitolo 102160 "Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione del sistema economico, culturale e ambientale in occasione dell'Expo 2015 - Trasferimenti correnti".

Per quanto sopra esposto, si propone di rimodulare la ripartizione della spesa inizialmente approvata con DGR n. 1307/14, nonché di ridefinire la copertura finanziaria dell'importo di Euro 400.000,00 previsto, a favore della Società Veneto Promozione, per la realizzazione delle iniziative di valorizzazione economica, turistica e culturale del territorio veneto in occasione della manifestazione internazionale EXPO 2015.

In ordine ai rapporti tra la Regione del Veneto e la Società Veneto Promozione, si precisa che essi sono regolati dalla convenzione di cui allo schema **Allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito all'affidamento diretto a Veneto Promozione S.c.p.A. delle iniziative di valorizzazione economica, turistica e culturale del territorio veneto in ambito Expo 2015, *si attesta che la norma di cui all'art. 3, comma 2, della LR 39/2013, non trova applicazione nel presente caso, in quanto trattasi di provvedimento meramente attuativo della DGR 1497/2014, i cui contenuti, compresa l'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative ivi elencate, sono già stati oggetto del vaglio da parte delle competenti commissioni consiliari."*

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il DPCM del 22 ottobre 2008 "Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo di Milano 2015" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 8 del 21 gennaio 2014;

VISTA la deliberazione/CR n. 48 del 27 maggio 2014 e la deliberazione/CR n. 96 del 1 luglio 2014;

VISTA la deliberazione n. 1307 del 22 luglio 2014 e la deliberazione n. 1497 del 12 agosto 2014;

VISTA la legge regionale n. 33 del 24 dicembre 2004 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete";

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la legge regionale n. 39 del 24 dicembre 2013 "Norme in materia di società regionali";

VISTA la legge regionale n. 11 del 2 aprile 2014, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";

VISTA la legge regionale n. 12 del 2 aprile 2014, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016";

delibera

1. di stabilire che la spesa di Euro 400.000,00 prevista con DGR n. 1307/14 a favore di Veneto Promozione per la realizzazione del Progetto "EXPOniamo il Veneto", inizialmente ripartita per la quota di Euro 200.000,00 tra le annualità 2014 e 2015, sia totalmente imputata a carico dell'esercizio finanziario 2014;
2. di stabilire che per una corretta associazione della spesa con il codice SIOPE "Trasferimenti" l'importo di Euro 400.000,00, inizialmente imputato con DGR 1307/14 al capitolo 102089, debba trovare copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del capitolo 102160;
3. di annullare la prenotazione contabile degli impegni di spesa disposta con DGR 1307/14 a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102089 "Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione del sistema economico, culturale e ambientale in occasione dell'Expo 2015 - Acquisto di beni e servizi" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 - 2016 (pren. imp. n. 1886/2014 e n. 77/2015);
4. di impegnare, a favore di Veneto Promozione - C.F. 04064180278, l'importo di Euro 400.000,00 imputando la spesa sul capitolo 102160 "Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione del sistema economico, culturale e ambientale in occasione dell'Expo 2015 - Trasferimenti correnti" del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità (Codice SIOPE 1.06.02 - 1624);
5. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
6. di approvare lo schema di convenzione di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disciplinante i rapporti tra la Regione e la Società Veneto Promozione in relazione all'affidamento in house della gestione operativa delle iniziative di valorizzazione economica, turistica e culturale del territorio veneto da realizzarsi nell'ambito del progetto congiunto fra Regione e Unioncamere "EXPOniamo il Veneto" approvato con DGR n. 1307/14;
7. di stabilire che la sopra citata Società è tenuta a presentare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente, il piano particolareggiato delle iniziative da realizzare con l'indicazione dei costi ad ognuna riferiti, nonché il relativo cronoprogramma;
8. di stabilire che le iniziative poste in essere nell'ambito del progetto "EXPOniamo il Veneto" dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2015;
9. di stabilire che l'importo impegnato con il presente provvedimento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
    - ♦ acconto del 50% dell'importo assegnato, da liquidarsi entro il primo trimestre 2015, successivamente all'avvenuta sottoscrizione della convenzione attuativa di cui all'**Allegato A,** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
    - ♦ saldo dell'importo assegnato su presentazione da parte di Veneto Promozione, entro novanta giorni dalla conclusione delle iniziative programmate, di dettagliata relazione sulle attività realizzate accompagnata dal rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute;
10. di demandare al Direttore del Dipartimento Turismo la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, unitamente alla sottoscrizione della convenzione attuativa con Veneto Promozione;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2126 del 10 novembre 2014

CONVENZIONE

TRA

La Regione del Veneto, qui rappresentata da ……., che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901 - codice fiscale n. 80007580279 – P. IVA 0239263027, in qualità di Direttore del Dipartimento Turismo, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n……del ……2014, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile per Azioni Veneto Promozione, ……,……., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza di Veneto Promozione S.c.p.A., di seguito denominata Veneto Promozione, con sede in Marghera (VE), via delle Industrie, 19/D, P.I. 04064180278;

PREMESSO

che la Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33, all'art. 5, ha autorizzato la Giunta Regionale a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro,……, "per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività di cui all'art. 2, ed al fine di dare attuazione ai programmi e alle direttive di cui all'art. 4, comma 1";

che in data 4 agosto 2011, ai sensi della citata L.R. 33/2004 e delle successive deliberazioni di Giunta regionale n. 1275/2007 e n. 3514/2010, è stata costituita Veneto Promozione quale società "*in house providing*" della Regione, la quale all'articolo 5 del suo Statuto pone come oggetto sociale la promozione del "Sistema Veneto" in tutti gli aspetti economico-produttivi, compreso il turismo;

che la DGR n. 340 del 6 marzo 2012, ha adottato le linee guida per la stipula di convenzioni attuative di incarichi, progetti o programmi attribuiti dalla Regione del Veneto a Veneto Promozione;

che con deliberazione n. 8 del 21 gennaio 2014, la Giunta regionale ha manifestato interesse per la partecipazione della Regione Veneto a Expo 2015, demandando a propri successivi provvedimenti ogni statuizione in merito a condizioni e modalità di partecipazione, in presenza di un ben definito quadro economico. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa per la promozione del "Sistema Economico Veneto" a Expo Milano 2015, da stipularsi tra la Regione Veneto e gli Enti/Associazioni interessati a promuovere e valorizzare le eccellenze del Veneto.

Con deliberazione/CR n. 96, la Giunta Regionale, in data 1 luglio 2014, ha approvato il programma delle attività a regia regionale da realizzarsi in ambito Expo Milano 2015, comprensivo del relativo piano finanziario, prevedendo per il turismo, concordemente con il settore agroalimentare, dell'internazionalizzazione e del settore cultura, un progetto denominato "EXPOniamo il Veneto" per la realizzazione di attività da svolgersi in Veneto, ovvero fuori da EXPO Milano – "Veneto diffuso" – mediante iniziative di sostegno alle PMI interessate ai processi di internazionalizzazione, attività di co-marketing con gli enti fieristici e il sistema aeroportuale, la ideazione e realizzazione del catalogo delle offerte e delle proposte turistiche.

che con deliberazione n. 1307 del 22.07.2014 la Giunta regionale ha approvato il progetto "EXPOniamo il Veneto" per sviluppare specifiche iniziative congiunte fra Regione e Unioncamere da svolgersi in Veneto in occasione di EXPO Milano 2015, al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze produttive, economiche, culturali e turistiche che caratterizzano il territorio veneto;

che con la sopra citata deliberazione la Giunta regionale, in ordine alle attività da svolgere e al fine di dare alle stesse una maggiore efficacia e una più pregnante sinergia, ha ritenuto di avvalersi nella ideazione, organizzazione e realizzazione delle stesse, della collaborazione operativa di Veneto Promozione;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione attuativa, disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e la Società Veneto Promozione alla quale è affidata la gestione operativa delle iniziative regionali di valorizzazione economica, turistica e culturale del territorio veneto in occasione della manifestazione internazionale EXPO 2015.

Articolo 2 - Finalità

1. L'affidamento a Veneto Promozione delle iniziative di cui alla presente convenzione è volto a rendere più efficace ed efficiente il loro svolgimento coerentemente con le strategie promozionali generali, riguardanti tutti i settori dell'economia regionale, compreso il turismo, che la Regione del Veneto intende realizzare sia in Italia che all'estero. L'obiettivo è quello di cogliere l'occasione di visibilità offerta da Expo 2015, al fine di incrementare i flussi turistici in Veneto e promuovere a livello internazionale le eccellenze produttive, culturali e turistiche del territorio regionale consentendo, nel contempo, di valorizzare e far crescere il sistema economico veneto.

Articolo 3 – Attività e Obblighi

1. Le iniziative che Veneto Promozione si impegna a realizzare nell'ambito del progetto congiunto fra Regione e Unioncamere "EXPOniamo il Veneto" sono riconducibili alle seguenti tre macro azioni:
   - strumenti per il business to business (B2B) e visite alle eccellenze economiche e produttive del territorio regionale;
   - iniziative di co-marketing con enti fieristici, il sistema aeroportuale del Veneto e l'organizzazione funzionale della logistica dei visitatori;
   - catalogo delle offerte turistiche, degli eventi culturali e delle manifestazioni di settore in Veneto e implementazione delle azioni per la promozione ed informazione a livello internazionale.
2. Veneto Promozione è tenuta a presentare al Dipartimento Turismo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il piano particolareggiato delle attività in relazione alle diverse iniziative che saranno realizzate sulla base di quanto indicato al punto 1), con l'indicazione dei costi ad ognuna riferiti, nonché il relativo cronoprogramma. Il piano delle attività sarà preventivamente approvato e monitorato in fase attuativa dal Direttore del Dipartimento Turismo.
3. I materiali a carattere informativo e promozionale realizzati da Veneto Promozione nell'ambito delle iniziative finanziate dovranno riportare il logo istituzionale regionale, secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n. 3462/2002 e successive circolari applicative, nonché il marchio delle iniziative promozionali regionali "Veneto tra la terra e il cielo", di cui alla deliberazione n. 3049/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Veneto Promozione, in quanto società partecipata dalla Regione Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente (lett. C).

Articolo 4 - Durata

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valida fino al 31 dicembre 2015.

Articolo 5 - Piano finanziario e modalità di pagamento

1. Complessivamente l'intervento finanziario regionale per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente Convenzione è quantificato nell'importo di € 400.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso).

2. Il Direttore del Dipartimento Turismo corrisponderà a Veneto Promozione l'importo sopra riportato, secondo le seguenti modalità:

a) acconto del 50% dell'importo assegnato, da liquidarsi entro il primo trimestre del 2015, successivamente all'avvenuta approvazione della presente convenzione;

b) saldo dell'importo assegnato, su presentazione, entro novanta giorni dalla conclusione delle iniziative programmate, della seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle iniziative finanziate con indicazione degli indicatori di risultato raggiunti;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute per ciascuna delle iniziative realizzate, la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento;
- copia degli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative comunicative realizzate.

3. Qualora l'importo erogato a titolo d'acconto risultasse superiore a quanto rendicontato a consuntivo, Veneto Promozione provvederà a riaccreditare alla Regione Veneto le somme introitate e non utilizzate;

4. Qualora sulle medesime spese rendicontate al Dipartimento Turismo, Veneto Promozione dovesse ricevere ulteriori contributi da soggetti terzi, pubblici e/o privati, il Direttore del Dipartimento Turismo provvederà a decurtare proporzionalmente l'importo spettante, provvedendo a recuperare l'eventuale eccedenza tra l'acconto erogato e le spese effettivamente sostenute da Veneto Promozione;

Articolo 6 – Responsabilità

1. Veneto Promozione si assume ogni responsabilità civile, amministrativa e contabile conseguente alla realizzazione delle azioni oggetto del presente accordo.

Articolo 7 – Composizione delle controversie

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti firmatarie si procederà ad un tentativo di composizione amichevole fra le stesse da esperirsi nell'ambito del Tavolo di Coordinamento istituito ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto, in data 26 marzo 2010, fra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui all'art. 5 del medesimo Accordo.

2. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole si applica la norma di cui all'art. 11, comma 5, Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 8 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 9 – Registrazione

1. La presente Convenzione, composta di 9 articoli scritti su 3 facciate, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 articolo 5, comma 2 parte seconda della tariffa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, _____

Regione del Veneto _____

Società Veneto Promozione S.c.p.a. _____

(Codice interno: 285875)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2127 del 10 novembre 2014

Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. D.M. 30.07.1999. Proroga del termine di adeguamento per lo scarico dell'impianto di depurazione del Comune di Maser (TV).

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento accoglie la richiesta del Comune di Maser di proroga dei termini di adeguamento, ai limiti tabellari previsti dal D.M. 30.07.1999, del depuratore comunale, nelle more del completamento, da parte di "Alto Trevigiano Servizi S.r.l." (Ente gestore del S.I.I. nel comprensorio del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale") dei lavori di collegamento del depuratore di Maser con quello di Asolo e di potenziamento di quest'ultimo depuratore, in vista della dismissione di quello di Maser.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 27.02.1990, n. 17 indica le norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia ed il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante. La citata Legge Regionale estende il territorio interessato dagli interventi di salvaguardia a tutto il bacino idrografico tributario della Laguna.

Con la Deliberazione 01.03.2000 n. 24, il Consiglio Regionale ha approvato il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del Bacino Idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000" e, con Deliberazione 07.05.2003, n. 23, ha approvato la "Perimetrazione del Bacino Scolante".Il Piano Direttore 2000 recepisce le indicazioni del D.M. 30.07.1999 che fissa i limiti agli scarichi che devono essere rispettati dai depuratori pubblici e privati che sversano direttamente in Laguna o nel suo Bacino Scolante

L'art. 121 del richiamato D.L.vo n. 152/2006 conferisce alle Regioni l'incarico di adottare il "Piano di Tutela delle Acque" (P.T.A.). Il Consiglio Regionale del Veneto, con la Deliberazione 05.11.2009, n. 107, ha provveduto ad approvate il P.T.A. che, all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione, riprende la designazione delle "aree sensibili" del D.L.vo n. 152/06, individuando, al comma 1, lettera c), l'area sensibile "Bacino Scolante nella Laguna di Venezia". Il comma 2 stabilisce che gli scarichi dei depuratori che servono agglomerati con più di 10.000 A.E., che recapitano in area sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per i parametri "Azoto totale" e "Fosforo totale", di cui agli artt. 25 e 37.

Il D.M. Ambiente-LL.PP. 30.07.1999 stabilisce i limiti agli scarichi degli impianti di depurazione industriali e civili (ai sensi del punto 5 del D.M. 23.04.1998) che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante (riportati nella Tabella A, che sostituisce la Tabella allegata al D.P.R. 20.09.1973, n. 962).

Detto Decreto Ministeriale fissava al 31.12.2001 il termine per la revisione delle autorizzazioni agli scarichi - ex art. 1, punto 3 - nella Laguna di Venezia e nelle acque superficiali del suo bacino scolante, specificando (nella Tabella A, allegata al medesimo Decreto) i limiti di accettabilità elencati.

Si evidenzia che il medesimo Decreto Ministeriale, al punto 6, capoverso 6, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possano essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza 09.02.2000 n. 54, accogliendo il ricorso presentato dalla Regione Veneto, ha riportato in capo alla Regione l'approvazione dei progetti di adeguamento degli scarichi nel Bacino Scolante.

Conseguentemente rimane valido quanto disposto dal D.P.R. 20.09.1973 n. 962, che all'art. 3, comma 31 e all'art. 12, prevede l'approvazione da parte della Regione dei progetti degli impianti di depurazione recapitanti nei corpi idrici del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

Il Comune di Maser, è ricompreso nel Perimetro del Bacino Idrografico scolante in Laguna di Venezia (ex D.C.R. 07.05.2003 n. 23) e, con riferimento alla D.G.R. 15.12.2009 n. 3856 (che individua e caratterizza gli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE) è incluso nell'agglomerato n. 28042, con l'attribuzione di un carico generato totale di 5.122 A.E.

Si rileva che, il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) (approvato dalla D.C.R. 01.09.1989, n. 962), prevedeva la dismissione dell'impianto di depurazione di Maser ed il recapito dei reflui al depuratore di

Castelfranco-Salvatronda.

L'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.R.A., rubricato "Impianti provvisori", stabiliva che, al fine di limitare le conseguenze dell'inquinamento dell'ambiente nelle fasi intermedie di attuazione del P.R.R.A., qualora non fosse risultato fattibile, in tempi brevi, la completa realizzazione degli schemi fognari al Piano, potevano essere realizzati impianti di depurazione provvisori, al servizio di aree parziali facenti parte degli Ambiti di cui all'art. 3 del P.R.R.A.

La relativa autorizzazione allo scarico era da considerarsi provvisoria e doveva essere concessa a tempo determinato.

Per quanto attiene ai depuratori all'interno del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, ricadenti nella fattispecie dell'anzidetto art. 15 (tra i quali il depuratore biologico del Comune di Maser), i limiti di accettabilità dei reflui allo scarico dovevano rispettare la colonna A1 della Tabella 2, aventi potenzialità superiore alla Soglia S2 = 1500 A.E.

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A., ex D.C.R. 05.09.2009 n. 107 e D.G.R. 27.01.2011 n. 80), all'art. 19, rubricato "Schemi fognari depurativi. Norme transitorie", ha abrogato nel Norme di Attuazione del P.R.R.A., conseguentemente è decaduta la nozione di "impianto provvisorio", nella cui fattispecie era ricompreso l'impianto biologico di Maser.

Eventuali modifiche agli schemi fognari e depurativi possono essere quindi approvate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

Facendo seguito alle disposizioni del D.M. 30.07.1999, del P.T.A. e del Decreto del Dirigente della Provincia di Treviso n. 184/2008, il Comune di Maser, con nota 24.06.2011, prot. n. 5789 (acquisita agli atti della Direzione Regionale Progetto Venezia il 29.06.2011, prot. n. 312064) evidenziava di non poter conseguire il rispetto dei limiti allo scarico del D.M. 30.07.99, per i motivi riportati in narrativa e presentava istanza di accesso ai contributi recati dalla Legge Speciale per Venezia, per l'adeguamento dell'impianto di depurazione dei reflui urbani comunali.

L'istanza trovava accoglimento nella Deliberazione del Consiglio Regionale 08.02.2012 n. 10 (10^ Fase), che ha approvato il Piano di Riparto dei fondi assegnati dalla Legge Speciale e, alla Scheda di Progetto C-7, assegnando al Comune di Maser un finanziamento di Euro 750.000,00 per "Adeguamento ai limiti posti dal D.M. 30.07.1999 dell'impianto di trattamento reflui siti in via del Bosco a servizio della rete fognaria comunale".

Con la successiva D.G.R. 25.06.2012 n. 1169, la Giunta Regionale ha preso atto del programma degli interventi finanziato con i fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia, approvando contestualmente gli Schemi di Disciplinare per la realizzazione delle opere programmate, regolanti i rapporti tra la Regione ed i Soggetti Attuatori (Enti Territoriali e Consorzi di Bonifica).

La D.G.R. 04.04.2014, n. 428, su istanza del Comune di Maser, ha individuato A.T.S. S.r.l. quale Soggetto attuatore degli interventi in argomento, nonché quale beneficiario dei finanziamenti di cui alla Scheda C-7 (ex D.G.R. 25.06.2012 n. 1169).

Ad A.T.S. S.r.l., compete la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, l'appalto, la Direzione dei Lavori, la contabilizzazione, la rendicontazione e quant'altro attiene all'esecuzione dei lavori di "Adeguamento al D.M. 30.07.99 dell'impianto di trattamento reflui sito a Maser in via del Bosco, a servizio della rete fognaria comunale".

Il Comune di Maser, con nota 07.07.2014, prot. n. 5685/14 (acquisita agli atti il 09.07.2014, prot. n. 294697) ha chiesto la concessione, relativamente all'impianto di depurazione di Maser, sito in via del Bosco, di una deroga temporanea ai limiti tabellari previsti dal D.M. 30.07.99, dal 07.07.2014 fino al 04.07.2019, tenuto conto dei cronoprogrammi dei progetti concernenti l' "Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Asolo a Servizio dei Comuni di Asolo e Maser"e "Realizzazione del Collettore Fognario tra il depuratore di Maser ed Asolo".

Quanto ai limiti da rispettare nel periodo transitorio, in fase di esecuzione ed attivazione delle opere previste, il Comune ha chiesto che vengano fissati limiti allo scarico coerenti con l'attuale capacità depurativa dell'impianto, prevedendo il rispetto dei limiti allo scarico indicati nella Tabella A1 del P.R.R.A. e nella Tabella 1 all'Allegato 5°, Parte III, del D.L.vo n. 152/2006.

La richiesta di proroga è stata sottoposta alla valutazione della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente, che si è espressa favorevolmente all'accoglimento dell'istanza, con prescrizioni, con il Parere n. 3948, nell'adunanza del 18.09.2014 (**Allegato A**), allegato al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di accogliere la richiesta di proroga temporale per l'adeguamento dello scarico del depuratore del Comune di MASER, sulla scorta del Parere espressa dalla C.T.R.A. 18.09.2014 n. 3948.

VISTE le Leggi 16.04.1973 n. 171; 29.11.1984 n. 798, art. 5, art. 21;

VISTO il D.P.R. 20.02.1973, n. 962 e ss.mm.ii., art. 3, co. 31, art. 12;

VISTI i DD.MM. 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 30.07.1999 - limiti agli scarichi in Laguna di Venezia e bacino scolante;

VISTAla Sentenza della Corte Costituzionale 09.02.2000 n. 54 - accoglimento ricorso Regione per l'approvazione progetti adeguamento scarichi nel Bacino Scolante Laguna di Venezia;

VISTO il D.L.vo 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii.- artt. 91, 101, 105, 106, 121 e l'Allegato 5 alla Parte III; il D.L.vo 12.04.2006 n. 163, art. 112.

VISTI il D.P.R. 21.12.1999, n. 554, art. 47; il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 - Capo II, Verifica del progetto.

VISTA la Legge n. 241/1990, art. 3, comma 4.

VISTE le LL.RR. n. 64/1979 art. 2, co. 3; n. 17/1990, n. 8/1992 n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003 e ss.mm.ii.; n. 1/2011.

VISTE le D.C.R.:

- 01.03.2000 n. 24 - approvazione Piano Direttore 2000;
- 08.02.2012 n. 10 - finanziamento Scheda Progetto C-7;
- 05.11.2009 n. 107 - approvazione del P.T.A.;

RICHIAMATE le D.G.R.:

- 25.06.2012 n. 1169 - approvazione Schema-tipo Disciplinare per la realizzazione oo.pp. programmate;
- 28.10.2013 n. 1952 - Conseguimento del 75 % di abbattimento di N_{tot} e P_{tot} a livello regionale;
- 04.04.2014 n. 428 - subentro di A.T.S. S.r.l. al Comune di Maser quale soggetto attuatore.

VISTO il Decreto del Dirigente della Provincia di Treviso 02.04.2012 n. 129/2012 (prot. n. 37938/2012).

VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000", approvato dalla D.C.R. 01.03.2000, n. 24.

VISTO il "Piano di Tutela delle Acque", Allegato 3, Norme Tecniche di Attuazione, artt. 12, 19, 25 e l'Allegato "A".

VISTAla nota A.R.P.A.V. 21.08.2014 prot. n. 82949/X.10.02 - concentrazioni allo scarico dep. Maser, periodo 2010-2014.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Maser 18.12.2013 n. 178, di approvazione del progetto definitivo di "Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Asolo a servizio dei Comuni di Asolo e Maser", e del progetto preliminare di "Realizzazione del collettore fognario tra il depuratore di Maser e Asolo".

VISTA l'istanza del Comune di Maser 07.07.2014, prot. n. 5685/14;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54.

delibera

1. Di prendere atto, facendolo proprio, del Parere della C.T.R.A. 18.09.2014 n. 3948 (**Allegato A**) che, assieme alle premesse, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Di concedere al Comune di Maser, sulla scorta del Parere della C.T.R.A. n. 3948/2014, la proroga transitoria, dal 07.07.2014 al 04.07.2017, dei termini per l'adeguamento ai limiti tabellari allo scarico sanciti dal D.M. 30.07.1999, per l'impianto di depurazione comunale (situato in via del Bosco, in località Crespignaga).

3. Di stabilire che nel periodo transitorio, funzionale al completamento dei lavori per il potenziamento del depuratore e per l'adeguamento dello scarico (tenuto conto delle disposizioni della D.G.R. 28.10.2013, n. 1952 e della Tab.1, Allegato 5 alla

Parte III del D.L.vo n. 152/2006) dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Per il parametro "*fosforo totale"* dovrà essere rispettato allo scarico il valore stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili, (≤ 2 mg P_{tot}/litro), in base al valore medio annuo dei campionamenti di ARPAV.
- Per il parametro "*fosfati*" non dovrà essere superato allo scarico il valore di 2,00 mg P_{tot}/litro, in base al valore medio annuo dei risultati del campionamento di ARPAV.
- Per il parametro "*azoto totale*" non dovrà essere superato allo scarico il valore di 25 mg N_{tot}/litro, in base al valore medio annuo dei risultati del campionamento di ARPAV.
- Per il parametro "*azoto totale*" non dovrà, comunque, essere superato il valore massimo, allo scarico, di 30 mg N_{tot}/litro.
- Per i rimanenti parametri, richiamati dal D.M. 30.07.99, allo scarico dell'impianto dovranno essere rispettati i valori limite allo stabiliti nella Tabella A, Sezione 1, 2 e 4 del D.M. 30.07.1999.
- A.T.S. S.r.l., Ente gestore del depuratore di Maser, dovrà continuare a mantenere uno stretto controllo sulla gestione dell'impianto, che ha evidenziato, nel periodo 2011-2014, un trend delle concentrazioni di N_{tot} allo scarico mediamente inferiore ai 20 mg N_{tot}/litro.
- A.T.S. S.r.l. dovrà inviare alla Sezione Progetto Venezia, con frequenza semestrale, i risultati del campionamento allo scarico.

4. La Sezione Progetto Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Treviso, all'A.R.P.A.V.; alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso; al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale"; alla Sezione Tutela Ambiente; al Comune di Maser; al Comune di Asolo; ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.

7. Di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2127 del 10 novembre 2014 pag. 1/7

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA DEL 18.09.2014

PARERE n. 3948

OGGETTO: L. n. 171/1973; D.P.R. n. 962/1973; L. n. 798/1984; L.R. n. 17/1990; D.L.vo n. 152/06; D.M. 30.07.99. Comune di Maser. Istanza di proroga del termine di adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione di Maser (TV) ai limiti delle concentrazioni allo scarico fissati dal D.M. 30.07.1999.

PREMESSE

- Il D.M. Ambiente e LL.PP. del 30.07.1999 ha stabilito nuovi limiti alle concentrazioni agli scarichi industriali e civili nella laguna di Venezia e nelle acque superficiali del suo bacino scolante (ai sensi del punto 5 del Decreto Ministeriale 23.04.1998) e la revisione delle relative autorizzazioni entro il 31.12.2001 (ex art. 1, punto 3), con riguardo ai limiti di accettabilità riportati nella Tabella A allegata al medesimo Decreto Ministeriale.
- Il D.M. 23.04.1998 al punto 6, capoverso 6, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possano essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.
- La Corte Cost., con la Sentenza 09.02.2000 n. 54, accogliendo il ricorso presentato dalla Regione Veneto, ha riportato in capo alla Regione l'approvazione dei progetti di adeguamento degli scarichi nel Bacino Scolante. Rimane perciò valido quanto disposto dal D.P.R. 20.09.1973 n. 962, all'art. 3, comma 31 e all'art. 12, che prevede l'approvazione da parte della Regione dei progetti degli impianti di depurazione recapitanti nei corpi idrici inclusi nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.
- In base al citato D.M., la D.G.R. 22.06.2001, n. 1634 ha stabilito, fra l'altro, che i titolari degli impianti pubblici di depurazione che recapitano i propri reflui nel bacino scolante, presentassero alla Regione entro il 30.09.2001 i progetti di adeguamento, dai quali emergessero in maniera precisa i tempi necessari per la realizzazione degli interventi sulla base dei quali la Regione avrebbe poi fissato le modalità di adeguamento al citato Decreto.

STATO ATTUALE DEL DEPURATORE DI MASER

- Il Comune di Maser, è ricompreso nel Perimetro del Bacino Idrografico scolante in Laguna di Venezia, così come identificato dalla D.C.R. 07.05.2003 n. 23.
- Con riferimento alla D.G.R. 15.12.2009 n. 3856, che individua e caratterizza gli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, il Comune di Maser è incluso nell'agglomerato 28042, con l'attribuzione di un carico generato totale di 5.122 A.E. La D.G.R. 05.08.2014 n. 1442, ha accolto la modifica dell'Agglomerato n. 28042 e di includerlo nell'Agglomerato n. 28013 (Castelfranco), rinviando ad un successivo Provvedimento l'individuazione dei nuovi confini degli agglomerati e la ridefinizione del carico generato.
- L'impianto biologico di depurazione del Comune di Maser (sito in via del Bosco, località Crespignaga), venne realizzato nel 1979 per trattare le acque reflue provenienti dagli insediamenti abitativi del capoluogo e delle frazioni di Coste, Crespignaga e Muliparte.

- La composizione ed il dimensionamento delle varie sezioni di processo sono state definite all'atto della realizzazione dello stesso nel 1979, prendendo in considerazione i limiti allo scarico previsti dalla L. n. 319/1976 ("Legge Merli"), conseguentemente con parametri di verifica delle sezioni di trattamento che prevedono l'abbattimento del solo carico organico e non già in considerazione dell'esigenza di ottenere, come previsto dal D.M. 30.07.99, rendimenti di abbattimento ben più spinti per i composti dell'N_{tot}, del P_{tot}, per i SST ed altri parametri.
- Il P.R.R.A. (approvato dalla D.C.R. 01.09.1989, n. 962) individua il depuratore di Maser nell'Ambito TV1 "Castellana" che prevede la presenza di 5 impianti di depurazione. Il Comune di Maser avrebbe dovuto recapitare i propri reflui al depuratore di Salvatronda. L'art. 15 delle N.t.A., rubricato "Impianti provvisori", stabiliva che, al fine di limitare le conseguenze dell'inquinamento dell'ambiente nelle fasi intermedie di attuazione del P.R.R.A., qualora non fosse risultata fattibile, in tempi brevi, la completa realizzazione degli schemi fognari di cui al Piano, potevano essere realizzati impianti di depurazione provvisori, al servizio di aree parziali facenti parte degli Ambiti di cui all'art. 3 del P.R.R.A.
  Nelle more dell'adeguamento degli schemi fognari individuati dal P.R.R.A., la realizzazione di tali impianti provvisori era subordinata all'approvazione, da parte dell'Organo competente, del progetto generale dell'intero schema fognario, nonché del progetto stralcio relativo all'area parziale servita.
  La relativa autorizzazione allo scarico era da considerarsi provvisoria e doveva essere concessa a tempo determinato.
  Per quanto attiene ai depuratori all'interno del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, ricadenti nella fattispecie dell'art. 15 delle N.t.A. del P.R.R.A., i limiti di accettabilità dei reflui allo scarico dovevano rispettare la colonna A1, Colonna 8 (Bacino del Brenta), della Tabella 2, aventi potenzialità superiore alla Soglia S_2 = 1500 A.E.
- Nel 1992, allo scopo di assicurare il rispetto dei limiti allo scarico introdotti dal P.R.R.A. (ex D.C.R. 01.09.1989, n. 962, che faceva proprie le disposizioni del D.P.R. n. 962/1973) il Comune di Maser ha provveduto ad integrare lo schema di processo depurativo dell'impianto, aggiungendo la sezione di denitrificazione e, negli anni seguenti, a predisporre interventi di manutenzione straordinaria e di miglioria finalizzati ad ottenere una ulteriore massimizzazione delle rese di abbattimento depurative generali dell'impianto.
- In esito alle disposizioni normative ed agli interventi di "*upgrading*" del processo, l'impianto di depurazione di Maser risultava adeguato per rispettare anche i nuovi limiti previsti dalle normative successivamente emanate (D.L.vo n. 152/2006); più in concreto l'impianto, sulla scorta del Decreto del Dirigente del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Treviso 13.03.2008 n. 184/2008 (di autorizzazione all'esercizio) è in grado di rispettare i limiti di scarico previsti dal P.R.R.A., Tabella 1.1, Colonna 8, limiti di accettabilità A1, e quelli della Tabella 1, Allegato 5 alla Parte 3^ del D.L.vo n. 152/2006. L'autorizzazione concessa aveva la durata di 4 anni ed era rinnovabile ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D.L.vo n. 152/2006.
- Il Decreto della Provincia di Treviso n. 184/2008 sanciva il divieto di allacciamento di ulteriori utenze al depuratore e disponeva la esecuzione di alcuni interventi di manutenzione alle sezioni di denitrificazione e ossidazione-sedimentazione, in quanto, nel 2010 era stato riscontrato il superamento, in termini di carico idraulico, delle utenze effettivamente allacciate.
- Il P.T.A. (ex D.C.R. 05.09.2009 n. 107, Allegato A3), all'art. 19, rubricato "*Schemi fognari depurativi. Norme transitorie*", ha abrogato le Norme di Attuazione del P.R.R.A., conseguentemente è decaduta la nozione di "*impianto provvisorio*". Eventuali modifiche agli Schemi Fognari e depurativi possono quindi essere approvate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare (le D.G.R. n. 80/2011 e D.G.R. n. 842/2012 hanno provveduto a modificare e chiarire nel N.t.A. del P.T.A.).
- La pianificazione del Consiglio di Bacino "*Veneto Orientale*" prevede che i reflui di Asolo e di Maser, in seguito alla dismissione degli obsoleti e non più adeguati impianti di depurazione comunali, siano trasferiti al depuratore consortile di Castelfranco Veneto – Salvatronda, in corso di adeguamento (con finanziamento recato dalla Legge Speciale per Venezia), mediante la realizzazione di dedicati sistemi di collettamento generale. Tuttavia, la natura mista degli scarichi dei due Comuni di Asolo e Maser, rende al momento non attuabile questa soluzione, in quanto

l'impianto di Salvatronda non sarebbe in grado di sostenere i carichi idraulici attuali. Tale scenario verrà perseguito da Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (Ente gestore del S.I.I.) successivamente al risanamento delle reti fognarie esistenti che, pur essendo già in atto, comporta un tempo di attesa incompatibile con l'urgenza del risanamento richiesta dai due citati depuratori al fine di adeguare gli scarichi all'attuale normativa.

- Sulla scorta delle disposizioni della D.G.R. 27.01.2011 n. 80 (Linee-Guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del P.T.A.), il Comune di Maser, con nota 15.02.2012, chiedeva alla Provincia di Treviso la deroga ai limiti allo scarico. La Provincia, con nota 16.03.2012, prot. n. 2012/0031399, faceva rilevare al Comune di Maser che, con l'entrata in vigore del P.T.A., la nozione di "*impianto provvisorio*" era decaduta e con essa la possibilità di applicare, in tali situazioni, limiti allo scarico meno restrittivi di quelli previsti dal D.M. 30.07.99. La D.G.R. n. 80/2011 non prevedeva alcuna concessione di deroga agli impianti che recapitavano nella Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante, conseguentemente l'istanza del Comune non poteva essere accolta.
- Con il Decreto del Dirigente della Provincia di Treviso 02.04.2012 n. 129/2012, veniva rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto (fino al 02.04.2016), prescrivendo, con effetto immediato, il rispetto dei limiti di accettabilità fissati dal D.M. 30.07.99 (Tabella A, sez. 1, 2 e 4). Veniva confermato il divieto di allacciamento di nuove utenze alla rete fognaria afferente al depuratore. L'Autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D.L.vo n. 152/2006.

ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MASER.

Facendo seguito alle disposizioni del D.M. 30.07.1999 (del D.D.P. n. 184/2008 e del P.T.A.) che impone il rispetto di limiti più restrittivi dei parametri valutati allo scarico per i depuratori ricadenti nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, il Comune di Maser (TV), con nota 24.06.2011, prot. n. 5789 (acquisita agli atti della Direzione Regionale Progetto Venezia il 29.06.2011, prot. n. 312064) evidenziava di non poter conseguire il rispetto dei limiti allo scarico del D.M. 30.07.99, per i motivi riportati in narrativa e presentava istanza di accesso ai contributi recati dalla Legge Speciale per Venezia, per l'adeguamento dell'impianto di depurazione dei reflui urbani comunali.

L'istanza comunale trovava accoglimento nella Deliberazione del Consiglio Regionale 08.02.2012 n. 10 (10^ Fase), che ha approvato il Piano di Riparto dei fondi assegnati dalla Legge Speciale e, alla Scheda di Progetto C-7, ha assegnato al Comune di Maser un finanziamento di € 750.000,00 per "*Adeguamento ai limiti posti dal D.M. 30.07.1999 dell'impianto di trattamento reflui siti in via del Bosco a servizio della rete fognaria comunale*".

Con la successiva D.G.R. 25.06.2012 n. 1169, la Giunta Regionale ha preso atto del programma degli interventi finanziato con i fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia, approvando contestualmente gli Schemi di Disciplinare per la realizzazione delle opere programmate, regolanti i rapporti tra la Regione ed i Soggetti Attuatori (Enti Territoriali e Consorzi di Bonifica).

La realizzazione dei manufatti veniva delegata al Comune di Maser con la sottoscrizione, in data 13.12.2012, del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il Comune il (trasmessa al Comune con nota della Regione Veneto 24.01.2013, prot. n. 34642).

Il Comune di Maser, con la Deliberazione della Giunta Comunale 09.08.2010 n. 140, ha approvato la "Convenzione-Verbale di accertamento dello stato di consistenza di reti ed impianti tecnologici idrici, fognari e depurativi del Comune di Maser per l'affidamento in gestione del Servizio Idrico Integrato alla Società Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l." ed il correlato "Regolamento acquedotto A.T.S.".

Conseguentemente, con la stessa Deliberazione, le reti, gli impianti e tutta l'attività del Servizio Idrico Integrato Comunale, con la relativa documentazione tecnica ed amministrativa presente negli uffici e negli Archivi Storici Comunali, sono stati trasferiti alla Società A.T.S. S.r.L.

La sopra citata Convenzione è stata formalmente sottoscritta, inizialmente per il solo Servizio Idrico, il 26.04.2011 (Rep. N. 143), quindi, con una successiva Convenzione del 24.10.2011 (Rep. N. 177), anche per il servizio fognario e depurativo. Conseguentemente, da tale ultima data, la gestione del S.I.I., nella sua integralità, è stata affidata ad A.T.S. S.r.l.

Si rileva che le modalità e le condizioni di esecuzione del Servizio sono quelle definite nella Convenzione per l'affidamento e la gestione del S.I.I. previste tra la A.A.T.O. "Veneto Orientale" (ora Consiglio di Bacino "Veneto Orientale") ed A.T.S. S.r.l., approvata con la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito 22.12.2009 n. 6, che fa parte integrante della Convenzione richiamata al capoverso precedente.

In esito all'assegnazione del contributo a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, il Comune di Maser ha chiesto ad A.T.S. S.r.l., quale gestore del S.I.I., di predisporre la progettazione per l'adeguamento dell'impianto di trattamento reflui in via del Bosco ai limiti di accettabilità allo scarico fissati dal DM 30.07.99.

A tale proposito, A.T.S. S.r.l., ha evidenziato che l'adeguamento dell'impianto di depurazione comunale non avrebbe garantito il rispetto dei parametri imposti dalla recente normativa per la presenza di un'elevata quantità di acque parassite nella rete fognaria comunale, rendendo poco efficace anche il processo di trattamento depurativo a membrane (MBR), evidenziando, inoltre, che l'impianto di depurazione di "*Castelfranco-Salvatronda*" (affidato in gestione ad A.T.S. S.r.l.) non è in grado di ricevere tali reflui.

Si deve osservare che il depuratore di Maser, classificato di 2^ categoria, dal 2010 risulta sottodimensionato rispetto al carico idraulico di progetto (valore di targa pari a 5000 A.E.; n. utenze: 1152; dati registrati: 1152*2,76 ab/ut = 3180 A.E.; – Dati Provincia di Treviso, 2013) e quindi la Provincia di Treviso, con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente-Pianificazione Territoriale, Servizio Ecologia e Ambiente 13.03.2008, n. 184/2008 (prot. n. 30563/2008) ha autorizzato l'esercizio dell'impianto del depurazione di via del Bosco, con recapito nel canale consortile, subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni, tra le quali, al punto 4., il divieto dell'allacciamento di ulteriori utenze alla rete fognaria adducente all'impianto.

In tale contesto, ed al fine di dare una risposta immediata alle necessità dei Comuni di Asolo e Maser, A.T.S. S.r.l. ha proposto di dismettere l'attuale depuratore di Maser e recapitare i reflui verso il depuratore del Comune di Asolo, prevedendo per quest'ultimo impianto un adeguato ampliamento dall'attuale potenzialità di 5000 A.E. ad una potenzialità di targa pari a 12.000 A.E.

Si precisa che l'anzidetta proposta prevede un onere complessivo di € 2.100.000,00, il cui finanziamento incide per € 750.000,00 a carico del Comune di Maser (con i fondi assegnati dalla D.G.R. n. 1169/2012) e, per € 850.000,00, dai ristori 2012 di "Schievenin Alto Trevigiano (S.A.T.)" S.r.l. (ex Consorzio Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., dal 31.12.2006) ed il resto con fondi A.T.S. S.r.l. Inoltre, il trasferimento dei reflui provenienti dal depuratore di Maser verso quello di Asolo, richiede la predisposizione di una nuova condotta fognaria (DN 700 mm, Lunghezza = 2446 m), priva di sollevamenti, per un costo di € 1.200.000,00, la cui copertura è prevista con € 150.000,00 da contributi concessi a tal fine ed il resto con fondi A.T.S. S.r.l.

Conseguentemente, A.T.S. S.r.l. ha predisposto il progetto definitivo di "*Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Asolo a servizio dei Comuni di Asolo e Maser*", datato dicembre 2013, dell'importo totale di € 2.100.000,00, ed il progetto preliminare di "*Realizzazione del collettore fognario tra il depuratore di Maser e di Asolo*", datato 16.10.2013, dell'importo totale di € 1.200.000,00, che venivano approvati dal Comune di Maser con la Deliberazione della Giunta Comunale 18.12.2013 n. 178 (trasmessa alla Regione con nota 20.12.2013, prot. n. 11611/13 ed acquisita agli atti il 03.01.2014, prot. n. 1997).

Il Comune di Maser, con nota 13.12.2013, prot. n. 11333/13, trasmetteva alla Regione copia del progetto definitivo di "Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Asolo a servizio dei Comuni di Asolo e Maser" e del progetto preliminare di "Realizzazione del collettore fognario tra il depuratore di Maser e di Asolo".

Successivamente, la Sezione Progetto Venezia, con nota 11.03.2014, prot. n. 106886, evidenziava al Come di Maser che il D.L.vo n. 152/2006, Parte II, art. 6, comma 7, lettera c) e l'art. 20, con riferimento all'Allegato IV, rubricato "progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni", comma 7 "progetto di infrastrutture", lettera v), prevede che gli impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore ai 10.000 a.e., siano sottoposti allo screening di V.I.A.

Per quanto attiene alla soluzione, proposta da A.T.S. S.r.l., di potenziare il depuratore di Asolo con l'impiego dei fondi destinati, invece, al depuratore di Maser, si evidenzia che tale ipotesi è difforme da quanto previsto nella Scheda di Progetto C-7, allegata alla D.G.R. n. 1169/2012, che ha espressamente previsto, sulla base di una specifica richiesta in tal senso presentata dalla stessa Amministrazione Comunale

(nota 24.06.2011, prot. n. 5789), l'assegnazione del contributo di € 750.000 per provvedere all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Maser.

Qualora il Comune di Maser intenda proporre la revisione delle soluzioni progettuali originarie, sulla base di puntuali giustificazioni tecniche economiche, tale istanza dovrà essere oggetto di valutazione da parte della Giunta Regionale, ai fini di un'eventuale autorizzazione alla rimodulazione della citata Scheda di Progetto.

Si sottolinea che quest'ultimo aspetto è già stato evidenziato al Comune di Maser ed ad A.T.S. S.r.l. con nota della Direzione Regionale Progetto Venezia 28.10.2013, prot. n. 463149, richiesta per altro senza riscontro.

Per quanto riguarda il progetto preliminare "Realizzazione del collettore fognario tra il depuratore di Maser e Asolo", si precisa che lo stesso, sulla base dell'art. 13, comma 1, della L.R. 30.03.10995, n. 15, dovrà essere sottoposto al Parere della Commissione Tecnica Regionale – Sezione Ambiente; conseguentemente, A.T.S. S.r.l. dovrà provvedere a predisporre il progetto definitivo (ex art. 11, L.R. n. 33/1985 e L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.).

Al fine di una più razionale ed efficace gestione dell'intervento, nelle fasi di progettazione, gara d'appalto e collaudo, è opportuno che al soggetto attuatore delle stesse fasi, (A.T.S. S.r.l.), vengano direttamente assegnati i finanziamenti collegati all'opera pubblica in argomento e, per questi ultimi, trasferiti i conseguenti obblighi stabiliti nei Decreti Regionali di concessione, ivi compresi quelli concernenti l'informazione in corso d'opera e la rendicontazione finale.

Il Comune di Maser, ritenuto che tale situazione fosse compatibile con quanto stabilito nel Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione ed il Comune di Maser, con la sopra richiamata Deliberazione della Giunta Comunale 18.12.2013 n. 178 ha dato atto che la Società "Alto Trevigiano Servizi" S.r.l. è stata individuata quale soggetto attuatore delle fasi progettuali ed esecutive delle OO.PP. in argomento, sulla base dell'impegno congiunto dichiarato dalla Convenzione, approvata con la Deliberazione della Giunta Comunale 09.08.2010 n. 140.

Con il medesimo Provvedimento, la Giunta Comunale, dopo aver individuato la Società A.T.S. S.r.l. quale possibile soggetto beneficiario del contributo Regionale concesso al Comune di Maser con la D.G.R. n. 1169/2012, ha chiesto alla Regione di procedere in tal senso, nonché di trasferire ad A.T.S. S.r.l. tutti gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti della Regione inerenti i contributi concessi ed ogni altra forma di rapporto con la competente Struttura Regionale, nell'ambito della gestione degli stessi contributi.

Conseguentemente, la D.G.R. 04.04.2014, n. 428, ha accolto l'istanza del Comune di Maser ed ha individuato A.T.S. S.r.l. quale Soggetto attuatore degli interventi in argomento, nonché beneficiario dei finanziamenti di cui alla Scheda C-7 (ex D.G.R. 25.06.2012 n. 1169).

Ad A.T.S. S.r.l., compete quindi la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, l'appalto, la Direzione Lavori, la contabilizzazione, la rendicontazione acclarante e quant'altro attiene all'esecuzione dei lavori di "Adeguamento al D.M. 30.07.99 dell'impianto di trattamento reflui sito a Maser in via del Bosco, a servizio della rete fognaria comunale".

RICHIESTA DI PROROGA AI LIMITI FISSATI DAL D.M. 30.07.1999.

Il Comune di Maser, con nota 07.07.2014, prot. n. 5685/14 (acquisita agli atti il 09.07.2014, prot. n. 294697) ha chiesto la concessione, relativamente all'impianto di depurazione di Maser, sito in via del Bosco, di una deroga temporanea ai limiti tabellari previsti dal DM 30.07.99 fino al 04.07.2019, tenuto conto dei cronoprogrammi dei progetti concernenti l' "Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Asolo a Servizio dei Comuni di Asolo e Maser"e "Realizzazione del Collettore Fognario tra il depuratore di Maser ed Asolo".

Relativamente ai limiti da fissare nel periodo transitorio all'esecuzione ed attivazione delle opere previste, il Comune ha chiesto che vengano fissati limiti allo scarico adeguati all'attuale capacità depurativa dell'impianto, prevedendo il rispetto dei limiti allo scarico indicati nella Tabella A1 del P.R.R.A. e nella Tabella 1 all'Allegato 5°, Parte III, del D.L.vo n. 152/2006.

Il 10.09.2014, il gruppo istruttorio della presente Relazione ha effettuato un sopralluogo tecnico presso i siti dei depuratori di Maser e di Asolo.

L'ARPAV, con nota 21.08.2014, prot. n. 82949/X.10.02, ha trasmesso alla Sezione Progetto Venezia, un estratto (da SIRAV) con i risultati dei campionamenti agli scarichi dei depuratori di Maser ed Asolo per il periodo 2010-2014.

CONSIDERATO CHE

- l'impianto di MASER è incluso nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, classificato Area Sensibile ex art. 91 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.; artt. 12 e 25 N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (ex D.C.R. 05.11.2009 n. 107);
- l'impianto di depurazione svolge un servizio pubblico essenziale;
- dall'esame delle analisi allo scarico del depuratore di Maser (via del Bosco) rese disponibili da ARPAV (nota prot. 21.08.2014 del 82949), relative al periodo 2010-2014, l'impianto rispetta i limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali della Colonna D (zona di ricarica degli acquiferi; potenzialità dell'impianto inferiore a 10.000 A.E.) Allegato A del Piano di Tutela delle Acque (ex D.C.R. 05.11.2009 n. 107);
- la D.G.R. 28.10.2013 n. 1952, dà atto che in base al calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto, riferiti all'anno 2011, ricorrono gli estremi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 106 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm. e ii. Conseguentemente, con riferimento ai limiti di concentrazione di Azoto totale e Fosforo Totale, previsti dall'Allegato 5° alla Parte 3^ del D.L.vo n. 152/2006, non si applica nelle "Aree Sensibili" del Veneto un trattamento più spinto di quello previsto per gli scarichi in acque superficiali, fermo restando che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate. La D.G.R. dà atto che, per quanto riguarda la Laguna di Venezia e il suo Bacino Scolante, ai sensi del comma 3 dell'art. 91 del citato D.L.vo n. 152/2006, si applica la Legislazione Speciale per Venezia.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

la Commissione la Commissione Tecnica Regionale, sezione Ambiente, all'unanimità del presenti aventi diritto al Voto deliberativo, esprime

parere favorevole

all'accoglimento della richiesta del Comune di Maser di proroga transitoria del termine di adeguamento ai limiti fissati dal D.M. 30.07.99 per lo scarico dell'impianto di depurazione di "MASER" (classificato di 2^ Categoria ai sensi dell'art. 35, L.R. 16.04.1985 n. 33 e ss. mm. e ii., ubicato in via del Bosco nel Comune di Maser, dell'attuale potenzialità di 5000 A.E.), dal 07.07.2014 al 04.07.2017, periodo nel quale si prevede possano concludersi i lavori di adeguamento dello scarico del depuratore biologico ai limiti previsti dalla vigente normativa, subordinando tale proroga al contestuale rispetto delle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI:

Nel periodo transitorio all'adeguamento:

- per il parametro "*fosforo totale"* dovrà essere rispettato allo scarico il valore stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili, (≤ 2 mg/litro), in base al valore medio annuo dei campionamenti di ARPAV.
- per il parametro "*fosfati*" non dovrà essere superato allo scarico il valore di 2,00 mg/litro, in base al valore medio annuo dei risultati del campionamento di ARPAV.
- per il parametro "*azoto totale*" non dovrà essere superato allo scarico il valore di 25 mg/litro , in base al valore medio annuo dei risultati del campionamento di ARPAV *(l'azoto totale non è un parametro del P.T.A., per similitudine, si assume la concentrazione limite prossima a quella data dalla somma di azoto nitrico come N, azoto nitroso come N ed azoto ammoniacale come N da colonna D, allegato A, Tab. 1, del P.T.A.).*
- Per il parametro "azoto totale" non dovrà, comunque, essere superato il valore massimo, allo scarico, di

30 mg N_{tot}/litro.

- Per i rimanenti parametri, richiamati dal D.M. 30.07.99, allo scarico dell'impianto dovranno essere rispettati i valori limite allo stabiliti nella Tabella A, Sezione 1, 2 e 4 del D.M. 30.07.1999.
- ATS S.r.l., Ente gestore del depuratore di Maser, dovrà continuare a mantenere uno stretto controllo sulla gestione dell'impianto, che ha evidenziato, nel periodo 2011-2014, il trend delle concentrazioni di N_{tot} allo scarico mediamente inferiore ai 20 mg N_{tot}/litro.
- ATS S.r.l. dovrà inviare alla Sezione Progetto Venezia, con frequenza semestrale, i risultati dei campionamenti allo scarico.

(Codice interno: 285876)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2129 del 10 novembre 2014

Richiedente GPAR S.r.l. - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 9840 kWp denominato "Cava crocevia Pozzolo-Roverbella A e B" nei Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Marmirolo (MN) e Volta Mantovana (MN), ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, D.Lgs. 387/2003 e s.s. m.m. e i.i.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con presente atto si delibera il diniego dell'autorizzazione a costruire ed esercire un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) alla società GPAR S.r.l. di Salò. Estremi dei principali documenti di istruttoria: istanza autorizzazione prot. n. 252904 del 13.06.2013; richiesta integrazioni preliminari prot. n. 272064 del 26/06/2013; convocazione prima Conferenza di Servizi prot. n. 352530 del 21/08/2013; parere Commissione V.I.A. n.449 del 12/02/2014; convocazione Conferenza di Servizi decisoria prot. n.127627 del 25/03/2014; verbali della conferenza di servizi del 12.09.2013 e del 15.04.2014; comunicazione preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990, prot. n.418785 del 7/10/2014.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

L'art. 12 del D. Lgs 387/2003, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con DGR n. 2204/2008, la Regione ha attribuito alla Direzione Urbanistica e Paesaggio la competenza per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici e tale competenza è stata confermata con DGR n. 2373/2009 e DGR n. 453/2010.

Con nota acquisita dalla Regione del Veneto con prot. n. 252904 del 13.06.2013, la società GPAR S.r.l., con sede legale in via Eugenio Montale 2, a Salò (BS), ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico, non integrato, con potenza di 9840 kWp, sito nei comuni di Valeggio sul Mincio (VR), in Regione del Veneto, Marmirolo e Volta Mantovana (MN) in Regione Lombardia.

L'impianto di produzione ricade nel PRG del Comune di Valeggio sul Mincio in "ZTO E2b", zona rurale, e in parte in "Ambito per Cave, Miniere, ecc.". L'impianto di rete per la connessione ricade invece parte nel Comune di Marmirolo e parte nel Comune di Volta Mantovana.

Inoltre il progetto ricade in parte all'interno del perimetro del Parco del Mincio ed è soggetto a vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004.

Con nota prot. n. 272064 del 26/06/2013 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha comunicato la carenza di documentazione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione ed ha concesso alla società un termine di 30 gg. per la presentazione della stessa.

In data 17/07/2013 la società ha presentato le integrazioni richieste, che sono state trasmesse, con nota del 01/08/2013, prot. n. 328689, dalla Direzione procedente all'U.C. V.I.A. ai fini dell'espressione del parere di competenza.

In data 12.09.2013 si è riunita la prima seduta della conferenza di servizi convocata dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio, con nota del 21/08/2013 prot. n. 352530.

In tale conferenza si è preso atto, in particolare, della necessità di acquisire i titoli edificatori di alcuni edifici presenti sull'area di costruzione dell'impianto di produzione, in accordo con il Comune di Valeggio sul Mincio, e dell'Ordinanza n.154 del 04/07/2013, emessa dal Dirigente regionale della Direzione Geologia e Georisorse a carico della ditta Morselli Walter di Morselli Luciano e C. s.n.c., titolare dell'attività di cava sul fondo in oggetto, a seguito di illecito amministrativo consistente nell'aver svolto attività di cava in difformità dal progetto autorizzato e in violazione ad una precedente Ordinanza n.5/2013.

Nella medesima conferenza sono stati richiesti alcuni approfondimenti progettuali dalla Direzione procedente, dal Comune di Marmirolo e dalla Provincia di Mantova.

A seguito dell'acquisizione del parere n.449 del 12/02/2014, formulato dalla commissione V.I.A. e acquisito con nota prot. n.131071 del 27/03/2014, la Sezione Energia - alla quale con DGR n. 2611/2013 è stata attribuita la competenza in materia di autorizzazione unica per impianti fotovoltaici ed eolici - ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria, con nota n.127627 del 25/03/2014.

In data 15/04/2014 la Conferenza di servizi decisoria ha preso atto delle integrazioni presentate dalla ditta e dei pareri dei vari enti intervenuti nel procedimento, decidendo tuttavia di aggiornare i propri lavori al 31/05/2014, per consentire alla società GPAR S.r.l di produrre il titolo di disponibilità del suolo interessato dal progetto, essendo la precedente proposta irrevocabile di vendita agli atti scaduta in data 01.04.2014. Contestualmente la Conferenza ha provveduto a sospendere i termini del procedimento.

In data 7/10/2014, con prot. n.418785 è stata inviata alla ditta Comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990, non avendo il richiedente prodotto nei tempi richiesti il titolo attestante la disponibilità del suolo interessato dal progetto ed essendo tale disponibilità requisito essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione in parola ai sensi del comma 4bis dell'art.12 del D.Lgs 387/2003.

Considerato che nei successivi dieci giorni la società richiedente non ha provveduto a presentare per iscritto alcuna osservazione in merito al preavviso di rigetto, si ritiene necessario provvedere alla chiusura del procedimento negando l'autorizzazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il DPR 08.06.2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTO il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali";

VISTO il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la L.R. 08.07.2011, n.13 " Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici";

VISTA la DGR n. 3173 del 10.10.2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";

VISTA la DGR n. 2204 del 08.08.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR 1192 del 05.05.2009 e dalla DGR 2373 del 04.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 387/2003)";

VISTA la DGR n. 453 del 02.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

VISTA la DGR n. 253 del 22.02.2012 "Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)";

VISTA la DGR n. 827 del 15.05.2012 "Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n.13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n.1270/2011";

VISTA la Deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 31.01.2013 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra";

VISTA la DGR n. 2611 del 30.12.2013 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTI i verbali della conferenza di servizi del 12.09.2013 e del 15.04.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di negare alla Società GPAR Srl, con sede legale in via Eugenio Montale 2, a Salò (BS), l'autorizzazione, di cui al D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 9840 kWp denominato "Cava crocevia Pozzolo-Roverbella A e B" nei Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Marmirolo (MN) e Volta Mantovana (MN), non avendo il richiedente prodotto nei tempi richiesti il titolo attestante la disponibilità del suolo interessato dal progetto ed essendo tale disponibilità requisito essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione in parola ai sensi del comma 4bis dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società richiedente nonché agli enti e società interessati;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Energia dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione della deliberazione medesima;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013.

(Codice interno: 286018)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2130 del 10 novembre 2014

Approvazione schemi di convenzione. Programma Generale d'Intervento "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto", di cui alla DGR 15 ottobre 2013, n. 1872. Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ritiene di approvare gli schemi di convenzione relative agli Interventi n. 1, n. 3, n. 5 e n. 6 per l'attuazione parziale del Programma Generale d'Intervento di cui alla DGR 15 ottobre 2013, n. 1872. Estremi dei principali documenti di istruttoria: Decreti del 2 luglio 2013, del 24 luglio 2013 e del 16 luglio 2014 del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue:

L'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Con Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del citato art. 148, comma 1, della legge n. 388/2000, ha determinato l'utilizzo delle risorse in oggetto, assegnando alle Regioni la somma complessiva di 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni nazionali e comunitarie.

Con Decreto Direttoriale del 24 luglio 2013, a causa della momentanea mancanza di fondi nel cap. 1650 del Bilancio dello Stato, il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato il testo dell'art. 2 del Decreto del 2 luglio 2013, prevedendo quanto segue:

"All'adozione degli impegni di spesa a favore delle Regioni, subordinati alla riassegnazione delle corrispondenti somme nel capitolo di entrata n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", si provvederà con successivi decreti del Direttore Generale man mano che le risorse affluiranno nel predetto Fondo, con priorità per i progetti delle Regioni che hanno da maggior tempo già concluso e rendicontato i precedenti progetti oggetto di analogo finanziamento e, in subordine, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al presente decreto."

A seguito di tale modifica, il Ministero ha provveduto a determinare una graduatoria basata sulle priorità previste dall'articolo come sopra modificato, con la conseguenza che i Programmi regionali d'intervento sono stati finanziati in maniera differita e i progetti presentati dalle Regioni sono stati avviati seguendo un calendario dilazionato nel tempo.

In attuazione delle suddette disposizioni, con DGR 15 ottobre 2013, n. 1872, è stato redatto ed approvato il Programma Generale d'Intervento della Regione del Veneto, denominato "Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto".

Tale Programma, la cui attuazione prevede un costo complessivo di euro 791.959,00, si articola su sei progetti di seguito richiamati e brevemente descritti:

1. Sicurezza dei consumatori: questo progetto prevede la realizzazione di attività di controllo sul territorio e nello specifico verranno controllati giocattoli, vestiti per bambini, occhiali da sole e caschi da moto anche e soprattutto attraverso analisi in laboratori specializzati.
2. Turista protetto: questo progetto pilota, prevede un intervento specifico sul territorio della provincia di Venezia per la verifica dell'oggettistica che viene venduta in particolar modo ai turisti che visitano la città di Venezia; verranno organizzate attività sia di controllo sui Vetri di Murano, i merletti di Burano e le maschere veneziane, prevedendo, oltre all'attività di controllo, anche quella di comunicazione ai turisti su come distinguere prodotti originali da prodotti contraffatti e l'eventuale ricorso all'autorità garante per la concorrenza nel caso in cui si riscontrassero episodi di scorrettezza nel commercio.

3. Consumo consapevole: questo progetto prevede di comunicare il più possibile quali sono i danni ed i problemi che causa la contraffazione, da prodotti non sicuri per il consumo alle fabbriche di produttori onesti costretti a chiudere all'arricchimento della criminalità organizzata allo sfruttamento del lavoro nero e minorile. Il progetto prevede la realizzazione di 30/40 repliche dello spettacolo teatrale "Tutto quello che sto per dirvi è falso", alla cui produzione ha contribuito la Regione del Veneto e che girerà per tutta Italia con il logo Veneto. Il progetto prevede inoltre, nello spirito della più ampia collaborazione tra Regioni ed Enti pubblici, la possibilità di "esportare" le repliche in altre Regioni italiane, previa l'autorizzazione dell'Assessorato Agricoltura e Tutela del Consumatore.
4. Sportelli fissi: il progetto prevede il mantenimento, il potenziamento, la partecipazione al progetto "Cucina la crisi" e la realizzazione di due convegni/seminari relativi alla contraffazione.
5. Cucina la crisi: attraverso il coinvolgimento dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, UNPLI - Sezione del Veneto - e degli esperti di alimentazione, il progetto prevede di far conoscere e far capire ai consumatori l'importanza di consumare i prodotti locali, i così detti prodotti della filiera a chilometro zero, insegnando a mangiare in modo sano e a costi contenuti, a vantaggio della loro salute e con un risparmio dal punto di vista economico.
6. Scenari: una corretta analisi del modo di comportarsi e delle esigenze dei consumatori può dare indicazioni su come sviluppare la progettazione futura specie in un momento di difficoltà economiche dove ogni centesimo della finanza pubblica deve essere sfruttato nel migliore dei modi per il bene dei cittadini.

In data 15 settembre 2014, con protocollo n. 385170 della Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che per la realizzazione del suddetto Programma, con Decreto Direttoriale 16 luglio 2014 è stato disposto nel bilancio dello Stato, l'impegno di spesa di euro 469.716,99 a favore della Regione del Veneto.

All'art. 3 "Ulteriori impegni" del medesimo Decreto 16 luglio 2014, è indicato quanto segue: "In relazione alle risorse che saranno man mano rese disponibili sul capitolo di bilancio n. 1650 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e nei limiti delle stesse, con successivi provvedimenti del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si provvederà ad assumere gli impegni di spesa per la restante quota parte di finanziamento concedibile."

Poiché quindi il primo stanziamento non è sufficiente a coprire la realizzazione dell'intero Programma, si rende necessario un avvio degli Interventi in tempi differenziati.

Nel corso della riunione del Comitato Regionale Consumatori e Utenti, svoltasi in data 13 ottobre 2014, sì è provveduto ad informare i componenti del Comitato in merito all'impegno parziale effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico e su proposta dell'Assessore Franco Manzato, Presidente del Comitato stesso, gli stessi hanno espresso parere favorevole all'avvio differito dei progetti in base alle risorse disponibili.

Il Comitato pertanto è favorevole all'avvio immediato e per l'intero importo previsto, dell'Intervento n. 1. "Sicurezza dei consumatori" per l'importo di euro 80.000,00, dell'Intervento n. 5. "Cucina la crisi" per l'importo di euro 70.000,00, dell'Intervento n. 6. "Scenari" per l'importo di euro 30.000,00 nonché all'avvio immediato ma per l'importo parziale di euro 10.000,00, dell'Intervento n. 3. "Consumo consapevole".

L'importo complessivo per l'avvio immediato dei progetti corrisponde quindi ad euro 190.000,00.

La restante somma di euro 279.716,99 verrà impegnata entro il corrente esercizio finanziario per l'avvio parziale dell'Intervento n. 4 "Sportelli fissi" per l'importo di euro 276.716,99 e per le competenze relative alla Commissione di verifica per l'importo di euro 3.000,00.

Le attività relative all'Intervento n. 2 "Turista protetto" e quelle relative al completamento dell'Intervento n. 4 "Sportelli fissi" resteranno al momento sospese e saranno avviate successivamente all'assunzione dell'ulteriore impegno di spesa sul capitolo di bilancio n. 1650 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a copertura della quota prevista a titolo di anticipazione dell'importo del finanziamento assegnato.

Le modalità di realizzazione dei progetti n. 1., n. 3., n. 5. e n. 6. sono riportate negli Schemi di convenzione di cui all'**Allegato A, Allegato B, Allegato C e Allegato D** al presente atto.

La Giunta regionale del Veneto, con Deliberazione 25 novembre 2013, n. 2140, ha istituito le nuove strutture organizzative in attuazione della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e in base al nuovo assetto ha attribuito la competenza delle materie afferenti la tutela dei consumatori alla Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 148, commi 1 e 2 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTI i Decreti del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2013 e del 24 luglio 2013;

VISTA la DGR 15 ottobre 2013, n. 1872;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 luglio 2014;

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2009 n. 27, in particolare gli artt. 2, 3 e 4 relativi al Comitato Regionale Consumatori e Utenti;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti espresso nella seduta del 13 ottobre 2014.

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTA la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;
2. di prendere atto che il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti condivide favorevolmente l'avvio differito dei progetti sulla base delle risorse che sono state rese disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di approvare gli schemi di convenzione di cui all'**Allegato A**, **Allegato B**, **Allegato C** e **Allegato D** che formano parte integrante del presente provvedimento, da stipularsi rispettivamente tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto (Intervento n. 1), Federconsumatori (Intervento n. 3), Comitato Pro Loco UNPLI Veneto (Intervento n. 5) Unioncamere del Veneto (Intervento n, 6);
4. di determinare in euro 190.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui alla presente deliberazione alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore regionale della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100464 del bilancio 2014 "Cofinanziamento statale degli interventi a favore dei consumatori (art. 148, comma 1 L. 388/2000 D.M. Attività Produttive 17/11/2003 n. 26765218" (UPB U0071- Codice SIOPE 1.06.03.1634);
5. di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori di tutti i necessari provvedimenti attuativi per l'esecuzione del presente atto ed in particolare della sottoscrizione delle convenzioni di cui al precedente punto 3. che regolano i rapporti rispettivamente tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto (Intervento n. 1), Federconsumatori (Intervento n. 3), Comitato Pro Loco UNPLI Veneto (Intervento n. 5) Unioncamere del Veneto (Intervento n, 6) , nonché delle eventuali modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie per una migliore attuazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2130 del 10 novembre 2014 pag. 1/5

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO
"MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI, FALSIFICAZIONI E SOFISTICAZIONI E IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPORTELLI PER I CONSUMATORI E GLI UTENTI NELLA REGIONE DEL VENETO"
INTERVENTO N. 1
"SICUREZZA DEI CONSUMATORI"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Marghera – Venezia, in via delle Industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito denominata "Unioncamere", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____.

PREMESSO CHE

A) Con Deliberazione 15 ottobre 2013, n. 1872, la Regione ha approvato il Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del 2 luglio 2013 del Direttore Generale del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, *"Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo 2013"*.

B) Tale Programma ha ottenuto, in data 20 dicembre 2013, approvazione da parte della Divisione XIII - Progetti per i Consumatori, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, come comunicato con nota prot. n. 0210984 del 20 dicembre 2013.

C) Con nota prot. n. 0154739 del 8 settembre 2014 il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato l'emanazione del Decreto 16 luglio 2014 con il quale è stato impegnato a favore della Regione l'importo di euro 469.716,99.

D) A seguito della summenzionata comunicazione, con DGR _____, n. _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato le convenzioni per l'attuazione parziale del Programma, prevedendo un avvio

differenziato degli Interventi con priorità agli Interventi n. 1, n. 3, n. 5 e n. 6 così come previsti dal Programma Generale di Intervento di cui alla DGR 1872/2013.

E) La Regione, per la realizzazione dell'Intervento n. 1 dal titolo "*Sicurezza dei consumatori*" si avvarrà della collaborazione di Unioncamere, come previsto dal Programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

F) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27, del 23 ottobre 2009, recante *norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e giuridici; l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione; l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica amministrazione e i Soggetti erogatori servizi di pubblica utilità.

G) Unioncamere, come da proprio Statuto, all'art. 2, "Le Competenze e le Funzioni", e all'art. 11, "La Consulta delle Associazioni regionali di categoria, dei consumatori e del mondo del lavoro", riguardo le politiche rivolte ai consumatori, attesa la copertura sull'intero territorio regionale e i consolidati rapporti che intrattiene con Enti pubblici, imprese, Associazioni regionali di categoria, del mondo del lavoro e Associazioni dei consumatori, opera segnatamente per contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato, date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese; coordinare e cooperare con le Camere di Commercio del Veneto; favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico, giuridico e sociale e assicurare l'armonizzazione, la formazione, l'informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori.

H) In data 26 marzo 2010 tra Regione e Unioncamere è stato siglato un Accordo di Programma, approvato con DGR n. 2844 del 29 settembre 2009, e prorogato sino al 31.12.2015, con DGR del Veneto n. 2652 del 18.12.2012, rilevando, per la presente Convenzione, l'art. 3, "Obiettivi programmatici", e segnatamente le lettere I) collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato e R) politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative Associazioni.

I) La Regione, quale soggetto attuatore , ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale del 15 ottobre 2013, n. 1872, il progetto n. 1 denominato "*Sicurezza dei consumatori*":

- per *oggetto* la verifica e la sicurezza dei prodotti in commercio;
- per *obiettivi* controllo del mercato al fine di evitare la commercializzazione di prodotti non sicuri per i consumatori;
- per *finalità* salvaguardare e tutelare la salute dei bambini e quella dei consumatori in generale.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Unioncamere collaborerà con la Regione, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013, alla realizzazione dell'Intervento n. 1 dal titolo "*Sicurezza dei consumatori*", nell'ambito del Programma Generale d'Intervento così come approvato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1872 del 15 ottobre 2013, denominato "*Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto*".

ARTICOLO 2

Unioncamere conosce e realizzerà i contenuti descritti nelle schede progettuali e finanziarie relative all'Intervento n. 1 di cui all'Allegato B della DGR 15 ottobre 2013, n. 1872, in particolare concretizzando le seguenti attività:

- Unioncamere del Veneto, d'intesa con le Camere di Commercio del Veneto e con le Associazioni dei consumatori, svilupperà un'attività di monitoraggio e controllo dei prodotti, giocattoli e vestiario per bambini, occhiali da sole e caschi da moto. L'attività verrà svolta attraverso i funzionari delle Camere di Commercio i quali svilupperanno sul territorio un'attività di prelevamento di campioni e di successivo controllo di corrispondenza con le normative comunitarie e nazionali esistenti anche attraverso l'utilizzo di laboratori d'analisi per la verifica della composizione chimica dei prodotti utilizzati per la produzione e per prove di collaudo. L'attività dovrà coinvolgere tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 3

Unioncamere inizierà le attività dell'Intervento n. 1 dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 31 dicembre 2015, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Unioncamere, da far pervenire, con richiesta scritta trasmessa a mezzo raccomandata o telefax, entro 15 (quindici) giorni dalla data prevista per l'ultimazione delle attività; il termine del 31 dicembre 2015 potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

ARTICOLO 4

Unioncamere provvederà che le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*Realizzato/acquistato nell'ambito del Programma Generale d'Intervento 2013 della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo economico*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5

Unioncamere, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza per il completamento dell'Intervento n. 1, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;
- relazione finale analitica dell'attività svolta;
- esposizione dei risultati raggiunti.

Unioncamere conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi, per almeno anni 5 (cinque) successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

ARTICOLO 6

Unioncamere provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione, in modo chiaro e indelebile, della dicitura: "*Spesa relativa all'intervento n. 1, del Programma Generale d'Intervento 2013 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 21.03.2013*".

ARTICOLO 7

Unioncamere fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come da art. 7 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da art. 10 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 di cui al punto 1). In particolare Unioncamere fornirà ogni 6 mesi dall'inizio dell'attività, relazione illustrativa sullo stato d'avanzamento comprensivo dell'indicazione del numero di campioni prelevati e analizzati.

ARTICOLO 8

Unioncamere collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da art. 12 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013.

ARTICOLO 9

Unioncamere, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 1.

ARTICOLO 10

Per la realizzazione dell'Intervento n. 1 viene riconosciuto a Unioncamere l'importo di Euro 80.000,00 (ottantamila), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C2. Spese per acquisizione di servizi Euro 75.000,00 (analisi di laboratorio euro 70.000; comunicazione-informazione euro 5.000)

C4. Spese generali: Euro 5.000,00 (comprovate da attestazioni di spesa)

La Regione erogherà il contributo di 80.000,00 euro con le seguenti modalità alternative:

a) in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista all'articolo 5, salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;

b) in alternativa, su richiesta di Unioncamere, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:
   - numero due acconti, ciascuno pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da relazioni dettagliate delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unioncamere;
   - saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Unioncamere.

ARTICOLO 11

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico di Unioncamere.

La presente convenzione, composta da numero 11 articoli, è dattiloscritta in numero ……. pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data …….

Per la Regione del Veneto Per Unioncamere del Veneto

Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, si sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2130 del 10 novembre 2014

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO
"MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI, FALSIFICAZIONI E SOFISTICAZIONI E IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPORTELLI PER I CONSUMATORI E GLI UTENTI NELLA REGIONE DEL VENETO"
INTERVENTO N. 3
"CONSUMO CONSAPEVOLE"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

E

l'Associazione Federconsumatori Regione Veneto, con sede legale in Mestre (VE), via Fusinato 34/A, codice fiscale n. 90020550274, di seguito denominata "Federconsumatori", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) Con Deliberazione 15 ottobre 2013, n. 1872, la Regione ha approvato il Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del 2 luglio 2013 del Direttore Generale del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, *"Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo 2013"*.

B) Tale Programma ha ottenuto, in data 20 dicembre 2013, approvazione da parte della Divisione XIII - Progetti per i Consumatori, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, come comunicato con nota prot. n. 0210984 del 20 dicembre 2013.

C) Con nota prot. n. 0154739 del 8 settembre 2014 il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato l'emanazione del Decreto 16 luglio 2014 con il quale è stato impegnato a favore della Regione l'importo di euro 469.716,99.

D) A seguito della summenzionata comunicazione, con DGR _____, n. _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato le convenzioni per l'attuazione parziale del Programma, prevedendo un avvio

differenziato degli Interventi con priorità agli Interventi n. 1, n. 3, n. 5 e n. 6 così come previsti dal Programma Generale di Intervento di cui alla DGR 1872/2013.

E) La Regione, per la realizzazione dell'Intervento n. 3 dal titolo "*Consumo consapevole*" si avvarrà della collaborazione di Federconsumatori, come previsto dal Programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

F) In considerazione del fatto che il Programma Generale d'Intervento è stato finanziato parzialmente da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, le risorse finanziarie disponibili per l'Intervento n. 3 corrispondono ad euro 10.000,00.

G) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante *Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili, la tutela degli interessi economici e giuridici, l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione, l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i soggetti erogatori servizi di pubblica utilità;

H) Con Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2013, n. 1872, la Regione ha approvato il Programma generale di intervento di cui al Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 e ha previsto il coinvolgimento di Federconsumatori, quale capofila (beneficiario diretto), per la realizzazione del l'Intervento n. 3 dal titolo "Consumo consapevole", avente:

- per *oggetto:* lotta alla contraffazione dei prodotti e sensibilizzazione dei consumatori;
- per *obiettivi*: incidere nell'educazione al consumo dei cittadini attraverso una nuova forma di coinvolgimento educativo realizzata per il tramite del teatro civile;
- per *finalità:* sensibilizzare i consumatori sul fenomeno della sicurezza e contraffazione dei prodotti e dei danni diretti ed indiretti che tale fenomeno produce.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Federconsumatori collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell'Intervento n. 3 dal titolo "*Consumo consapevole*", nell'ambito del Programma Generale d'Intervento.

ARTICOLO 2

Federconsumatori conosce e realizzerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa all'Intervento n. 3 di cui all'Allegato B della DGR 15 ottobre 2013, n. 1872. Federconsumatori realizzerà

con la presente convenzione quantomeno n. 1 spettacolo e darà avvio alla fase comunicativa/informativa del progetto nel suo complesso.

ARTICOLO 3

Federconsumatori inizierà le attività dell'Intervento n. 3 dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 31 dicembre 2015, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Federconsumatori, da richiedere improrogabilmente almeno trenta giorni prima della data di scadenza prevista per l'ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

ARTICOLO 4

Federconsumatori provvederà che le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*Realizzato/acquistato nell'ambito del Programma Generale d'Intervento 2013 della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo economico*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5

Federconsumatori, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 3, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;
- relazione finale analitica dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante corredata da un elenco della documentazione presentata e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità agli originali conservati dei titoli di spesa allegati in copia semplice;
- esposizione dei risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:
  - Numero delle repliche realizzate;
  - Numero degli spettatori partecipanti;
  - Rilievo delle attività data da giornali e/o televisioni;

Federconsumatori conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

ARTICOLO 6

Federconsumatori provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione, in modo chiaro e indelebile, della dicitura:

"Spesa relativa all'Intervento n. 3 del Programma Generale d'Intervento 2013 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.D. 2.07.2013".

ARTICOLO 7

Federconsumatori fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come da art. 7 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da art. 10 del Decreto direttoriale del 2 luglio 2013.

ARTICOLO 8

Federconsumatori collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da art. 12 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013.

ARTICOLO 9

Federconsumatori, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto direttoriale del 2 luglio 2013 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 3.

ARTICOLO 10

Per la realizzazione parziale dell'Intervento n. 3 viene riconosciuto ad Federconsumatori l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C2. b) Spese per acquisizione di servizi Euro 7.860,00 (realizzazione spettacolo/i euro 2.860; comunicazione/informazione euro 5.000,00)

C4. e) Spese generali: Euro 2.140,00 (comprovate da attestazioni di spesa)

La Regione erogherà il contributo di 10.000,00 euro con le seguenti modalità alternative:

a) in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista all'articolo 5, salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;

b) in alternativa, su richiesta di Federconsumatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:

- numero due acconti, ciascuno pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unioncamere;
- saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori.

ARTICOLO 11

Qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla DGR n. 1872/2013, è fatto obbligo a Federconsumatori di restituire le somme eventualmente percepite indebitamente, con versamento presso la Tesoreria regionale, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

ARTICOLO 12

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.

La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà ad Federconsumatori di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13

Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c. da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

ARTICOLO 14

Le somme erogate ad Federconsumatori rappresentano un contributo statale, pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Federconsumatori.

La presente convenzione, composta da n. 14 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero ……. pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data …….

Per la Regione del Veneto Per Federconsumatori

SPECIFICA APPROVAZIONE

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il precedente articolo 11 e articolo 13.

Per la Regione del Veneto Per Federconsumatori

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 2130 del 10 novembre 2014 pag. 1/5

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO
"MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI, FALSIFICAZIONI E SOFISTICAZIONI E IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPORTELLI PER I CONSUMATORI E GLI UTENTI NELLA REGIONE DEL VENETO"
INTERVENTO N. 5
"CUCINA LA CRISI"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

E

l'Associazione Comitato Pro Loco Veneto, con sede legale in Piazza Squillace, 2 Treviso, codice fiscale n. 95003070240, di seguito denominata "Pro Loco", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) Con Deliberazione 15 ottobre 2013, n. 1872, la Regione ha approvato il Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del 2 luglio 2013 del Direttore Generale del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, "*Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo 2013"*.

B) Tale Programma ha ottenuto, in data 20 dicembre 2013, approvazione da parte della Divisione XIII - Progetti per i Consumatori, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, come comunicato con nota prot. n. 0210984 del 20 dicembre 2013.

C) Con nota prot. n. 0154739 del 8 settembre 2014 il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato l'emanazione del Decreto 16 luglio 2014 con il quale è stato impegnato a favore della Regione l'importo di euro 469.716,99.

D) A seguito della summenzionata comunicazione, con DGR _____, n. _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato le convenzioni per l'attuazione parziale del Programma, prevedendo un avvio

differenziato degli Interventi con priorità agli Interventi n. 1, n. 3, n. 5 e n. 6 così come previsti dal Programma Generale di Intervento di cui alla DGR 1872/2013.

E) La Regione, per la realizzazione dell'Intervento n. 5 dal titolo "*Cucina la crisi*" si avvarrà della collaborazione di Pro Loco, come previsto dal Programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

F) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante *Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili, la tutela degli interessi economici e giuridici, l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione, l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i soggetti erogatori servizi di pubblica utilità;

G) Con Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2013, n. 1872, la Regione ha approvato il Programma generale di intervento di cui al Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 e ha previsto il coinvolgimento di Pro Loco, per la realizzazione dell'Intervento n. 5 dal titolo "Cucina la crisi", avente:

- per *oggetto:* valorizzazione dei prodotti locali;
- per *obiettivi*: il progetto ha l'obiettivo di far conoscere attraverso i cuochi delle Pro Loco, i piatti tradizionali della cucina veneta, puntando a sviluppare nel consumatore la capacità di utilizzare in modo intelligente ed economico i prodotti che il proprio territorio offre, con una spesa contenuta;
- per *finalità:* aiutare il consumatore a sfruttare la crisi a proprio vantaggio, imparando a fare delle scelte oculate e con costi contenuti.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Pro Loco collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore, alla realizzazione dell'Intervento n. 5 dal titolo "*Cucina la crisi*", nell'ambito del Programma Generale d'Intervento.

ARTICOLO 2

Pro Loco conosce e realizzerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa all'Intervento n. 8 di cui all'Allegato B della DGR 15 ottobre 2013, n. 1872.

ARTICOLO 3

Pro Loco inizierà le attività dell'Intervento n. 5 dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 31 dicembre 2015, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Pro Loco, da richiedere improrogabilmente almeno trenta giorni prima della

data di scadenza prevista per l'ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

ARTICOLO 4

Pro Loco provvederà che le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*Realizzato/acquistato nell'ambito del Programma Generale d'Intervento 2013 della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo economico*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5

Pro Loco, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 5, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;
- relazione finale analitica dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante corredata da un elenco della documentazione presentata e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità agli originali conservati dei titoli di spesa allegati in copia semplice;
- esposizione dei risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:
  - Numero delle manifestazioni "Cucina la crisi" realizzate;
  - Numero delle persone partecipanti alle manifestazioni in cui viene trattato il progetto "Cucina la crisi";
  - Numero partecipanti alle iniziative "Cucina la crisi";
  - Numero degli articoli di stampa usciti in relazione alla manifestazione "Cucina la crisi".

Pro Loco conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

ARTICOLO 6

Pro Loco provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione, in modo chiaro e indelebile, della dicitura:

"Spesa relativa all'Intervento n. 5 del Programma Generale d'Intervento 2013 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.D. 2.07.2013".

ARTICOLO 7

Pro Loco fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come da art. 7 del Decreto Direttoriale del 2

luglio 2013 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da art. 10 del Decreto direttoriale del 2 luglio 2013.

ARTICOLO 8

Pro Loco collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da art. 12 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013.

ARTICOLO 9

Pro Loco, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 5.

ARTICOLO 10

Per la realizzazione dell'Intervento n. 5 viene riconosciuto a Pro Loco l'importo di Euro 70.000,00 (settantamila/00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C2: b) Spese per acquisizione di servizi: euro 60.000,00;

C3: c) Costi personale UNPLI: euro 10.000,00;

La Regione erogherà il contributo di euro 70.000,00 con le seguenti modalità alternative:

a) in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista all'articolo 5, salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;

b) in alternativa, su richiesta di Pro Loco, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:
   - numero due acconti, ciascuno pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Pro Loco;
   - saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Pro Loco.

ARTICOLO 11

Qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del Decreto direttoriale del 2 luglio 2013 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla DGR n. 1872/2013, è fatto obbligo a Pro Loco di restituire le somme eventualmente percepite indebitamente, con versamento presso la Tesoreria regionale, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

ARTICOLO 12

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.
La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.
Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà a Pro Loco di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.
Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13

Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c. da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

ARTICOLO 14

Le somme erogate a Pro Loco rappresentano un contributo statale, pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Pro Loco.
La presente convenzione, composta da n. 14 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero ……. pagine.
Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data …….

Per la Regione del Veneto Per Pro Loco Veneto

SPECIFICA APPROVAZIONE

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il precedente articolo 11 e articolo 13.

Per la Regione del Veneto Per Pro Loco Veneto

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOD alla Dgr n. 2130 del 10 novembre 2014 pag. 1/5

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO
"MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI, FALSIFICAZIONI E SOFISTICAZIONI E IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPORTELLI PER I CONSUMATORI E GLI UTENTI NELLA REGIONE DEL VENETO"
INTERVENTO N. 6
"SCENARI"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Marghera – Venezia, in via delle Industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito denominata "Unioncamere", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____.

PREMESSO CHE

A) Con Deliberazione 15 ottobre 2013, n. 1872, la Regione ha approvato il Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del 2 luglio 2013 del Direttore Generale del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, *"Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo 2013"*.

B) Tale Programma ha ottenuto, in data 20 dicembre 2013, approvazione da parte della Divisione XIII - Progetti per i Consumatori, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, come comunicato con nota prot. n. 0210984 del 20 dicembre 2013.

C) Con nota prot. n. 0154739 del 8 settembre 2014 il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato l'emanazione del Decreto 16 luglio 2014 con il quale è stato impegnato a favore della Regione l'importo di euro 469.716,99.

D) A seguito della summenzionata comunicazione, con DGR _____, n. _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato le convenzioni per l'attuazione parziale del Programma, prevedendo un avvio

differenziato degli Interventi con priorità agli Interventi n. 1, n. 3, n. 5 e n. 6 così come previsti dal Programma Generale di Intervento di cui alla DGR 1872/2013.

E) La Regione, per la realizzazione dell'Intervento n. 6 dal titolo "*Scenari*" si avvarrà della collaborazione di Unioncamere, come previsto dal Programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

F) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27, del 23 ottobre 2009, recante *norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e giuridici; l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione; l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica amministrazione e i Soggetti erogatori servizi di pubblica utilità.

G) Unioncamere, come da proprio Statuto, all'art. 2, "Le Competenze e le Funzioni", e all'art. 11, "La Consulta delle Associazioni regionali di categoria, dei consumatori e del mondo del lavoro", riguardo le politiche rivolte ai consumatori, attesa la copertura sull'intero territorio regionale e i consolidati rapporti che intrattiene con Enti pubblici, imprese, Associazioni regionali di categoria, del mondo del lavoro e Associazioni dei consumatori, opera segnatamente per contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato, date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese; coordinare e cooperare con le Camere di Commercio del Veneto; favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico, giuridico e sociale e assicurare l'armonizzazione, la formazione, l'informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori.

H) In data 26 marzo 2010 tra Regione e Unioncamere è stato siglato un Accordo di Programma, approvato con DGR n. 2844 del 29 settembre 2009, e prorogato sino al 31.12.2015, con DGR del Veneto n. 2652 del 18.12.2012, rilevando, per la presente Convenzione, l'art. 3, "Obiettivi programmatici", e segnatamente le lettere I) collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato e R) politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative Associazioni.

I) La Regione, quale soggetto attuatore , ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale del 15 ottobre 2013, n. 1872, il progetto n. 6 denominato "*Scenari*" che ha:

- per *oggetto:* studio delle "Condizione complessiva dei consumatori veneti", "Settori di criticità per i consumatori veneti" e "Proposte di orientamento per la Regione e per le Associazioni dei consumatori" ;
- per *obiettivi:* conoscenza delle esigenze dei Consumatori veneti per la realizzazione da parte della Regione di attività idonea a soddisfarne le esigenze;

- per *finalità:* quella di permettere alla Regione di sviluppare al meglio il proprio compito strategico, attraverso la conoscenza delle esigenze cangianti dell'universo dei consumatori e degli utenti.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Unioncamere collaborerà con la Regione, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013, alla realizzazione dell'Intervento n. 6 dal titolo "*Scenari*", nell'ambito del Programma Generale d'Intervento così come approvato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1872 del 15 ottobre 2013, denominato "*Misure di contrasto alle frodi, falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione del Veneto*".

ARTICOLO 2

Unioncamere conosce e realizzerà i contenuti descritti nelle schede progettuali e finanziarie relative all'Intervento n. 6 di cui all'Allegato B della DGR 15 ottobre 2013, n. 1872.

ARTICOLO 3

Unioncamere inizierà le attività dell'Intervento n. 6 dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 31 dicembre 2015, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Unioncamere, da far pervenire, con richiesta scritta trasmessa a mezzo raccomandata o telefax, entro 15 (quindici) giorni dalla data prevista per l'ultimazione delle attività; il termine del 31 dicembre 2015 potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

ARTICOLO 4

Unioncamere provvederà che le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*Realizzato/acquistato nell'ambito del Programma Generale d'Intervento 2013 della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo economico*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5

Unioncamere, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza per il completamento dell'Intervento 6, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;
- relazione finale analitica dell'attività svolta;
- esposizione dei risultati raggiunti.

Unioncamere conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi, per almeno anni 5 (cinque) successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

ARTICOLO 6

Unioncamere provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione, in modo chiaro e indelebile, della dicitura: "*Spesa relativa all'Intervento n. 6, del Programma Generale d'Intervento 2013 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 21.03.2013*".

ARTICOLO 7

Unioncamere fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come da art. 7 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da art. 10 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 di cui al punto 1). In particolare Unioncamere fornirà ogni 6 mesi dall'inizio dell'attività, relazione illustrativa sullo stato d'avanzamento comprensivo dell'indicazione

ARTICOLO 8

Unioncamere collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da art. 12 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013.

ARTICOLO 9

Unioncamere, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 6.

ARTICOLO 10

Per la realizzazione dell'Intervento n. 1 viene riconosciuto a Unioncamere l'importo di Euro 30.000,00 (ottantamila), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C2. Spese per acquisizione di servizi euro 27.000,00

C4. Spese generali: euro 3.000,00 (comprovate da attestazioni di spesa)

La Regione erogherà il contributo di euro 30.000,00 con le seguenti modalità alternative:

a) in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista all'articolo 5, salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;
b) in alternativa, su richiesta di Unioncamere, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:
    - numero due acconti, ciascuno pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da relazioni dettagliate delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unioncamere;

- saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Unioncamere.

ARTICOLO 11

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico di Unioncamere.

La presente convenzione, composta da numero 11 articoli, è dattiloscritta in numero ……. pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data …….

Per la Regione del Veneto Per Unioncamere del Veneto

Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, si sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

(Codice interno: 286020)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2131 del 10 novembre 2014

Iniziative in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto. Esercizio finanziario 2014. Secondo provvedimento. L. R. 13.04.2007, n.8. Progetto "La Commissione Militare in Este. Prodromi, genesi e funzionamento di un'Istituzione giudiziaria nel veneto asburgico del post '48. "-Università Cà Foscari - Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale approva il sostegno al progetto di ricerca elaborato dell'Università Cà Foscari-Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, relativo alla Commissione Militare in Este, emanazione militare - giudiziaria austriaca, per uno studio di documenti, anche in lingua veneta, che darà conto della situazione sociale, politica e culturale nel territorio veneto in periodo asburgico.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La Legge regionale 13.4.2007, n. 8 si pone quali finalità la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico veneto. La legge si basa sull'assunto che il patrimonio linguistico veneto rappresenta una componente essenziale della identità culturale, sociale, storica e civile della nostra Regione e che la sua tutela e valorizzazione costituiscono una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.

La Legge regionale 13.4.2007, n. 8 prevede che la Giunta Regionale possa sostenere progetti in collaborazione con Enti, Istituzioni ed Associazioni del territorio per la promozione e diffusione del patrimonio linguistico veneto, così come stabilito dai criteri applicativi della suddetta legge regionale, approvati con D.G.R. n. 1157 del 26.05.2008.

Con questo provvedimento si intende sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale il sostegno al progetto "La Commissione Militare in Este. Prodromi, genesi e funzionamento di un'istituzione giudiziaria nel Veneto asburgico del post '48", presentato da Università Cà Foscari - Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici.

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Cà Foscari -Venezia, rappresenta un centro di sviluppo innovativo delle interrelazioni disciplinari e progettuali tra diversi settori dell'area umanistica: storia, archeologia, storia dell'arte, studi classici, orientali, mediolatini, romanzi e bizantini, italianistica, linguistica, storia delle religioni, antropologia culturale, etnologia ed etnolinguistica, geografia, forme della trasmissione scritta, scienze del testo.

Questi settori, caratterizzati ciascuno da proprie tradizioni di studio e di scuola, condividono nella pratica della ricerca non solo direttrici tematiche e preoccupazioni metodologiche, ma soprattutto un comune interesse a conservare e valorizzare il multiforme patrimonio culturale a cui si indirizzano, o si collegano, le specifiche ricerche.

In particolare, il progetto "La Commissione Militare in Este. Prodromi, genesi e funzionamento di un'istituzione giudiziaria nel Veneto asburgico del post '48" si prefigge di effettuare uno studio sulle trasformazioni avvenute a diversi livelli durante il periodo asburgico, cambiamenti che costituiscono ancora oggi motivo della attuale peculiarità dell'assetto sociale, politico, economico e territoriale veneto ma anche della cultura, della mentalità e del profondo senso dello stato e delle istituzioni radicato nel popolo veneto.

La ricerca progettata dal Dipartimento di Studi Umanistici Università Cà Foscari-Venezia pone l'attenzione sulla Commissione Militare in Este quale organismo militare - giudiziario austriaco attivo principalmente nelle province di Padova e Rovigo, il cui obiettivo principale fu quello di contrastare il fenomeno criminale, legato a furti pericolosi e rapine, diffuso in alcune aree del Veneto.

Attraverso un importante lavoro da svolgersi nelle biblioteche e nei principali archivi regionali, sia parrocchiali che comunali, tale ricerca evidenzierà anche gli aspetti linguistici del progetto, poichè i documenti che vengono esaminati sono redatti in lingua italiana, tedesca e veneta, essendo quella veneta la lingua nella quale si esprimevano gli abitanti delle diverse località interessate dagli eventi indagati.

Le descrizioni rinvenibili nei documenti potranno pertanto offrire, in lingua veneta, elementi fondamentali per la ricostruzione della società rurale del tempo, contribuendo all'arricchimento delle conoscenze etnografiche legate al nostro patrimonio

culturale.

Partecipazione finanziaria regionale: Euro 5.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L. R. 13.4.2007, n.8;

VISTA la D.G.R. n. 1157 del 26.05.2008;

delibera

1. di considerare le premesse punti integranti del presente provvedimento;

2. di approvare la realizzazione dell'iniziativa proposta dall'Università Cà Foscari - Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, relativa al progetto "La Commissione Militare in Este. Prodromi, genesi e funzionamento di un'istituzione giudiziaria nel Veneto asburgico del post '48";

3. di impegnare, a favore dell'Università Cà Foscari- Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, C.F. 80007720271, la somma complessiva di Euro 5.000,00 - codice Siope 1.05.03.1545 - sul capitolo n.100958 ad oggetto "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto (L.R.13.4.2007, n.8) del bilancio annuale di previsione delle'esercizio finanziario corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento non costituisce debito commerciale;

5. di dare atto che la spesa di Euro 5.000,00 relativa al precedente punto 3) di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6. di dare atto che la liquidazione sarà effettuata, compatibilmente con la disponibilità di cassa, previa presentazione da parte del beneficiario della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività con relativa rendicontazione delle spese che dovrà essere presentata entro il 31.12.2015;

7. di incaricare la Sezione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 285933)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2132 del 10 novembre 2014

Secondo provvedimento applicativo contributi - Esercizio finanziario 2014. Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. L.R. 14.1.2003, n. 3 - art. 22.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Secondo provvedimento applicativo per la distribuzione delle risorse regionali a sostegno dei progetti presentati da Enti e da Associazioni per la realizzazione di iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale su cui trova fondamento l'identità veneta, con assunzione del relativo impegno di spesa.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'art. 22 della legge regionale n. 3 del 14.1.2003 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003) autorizza la Giunta regionale, nell'attesa della definizione del nuovo quadro normativo per il settore cultura, a promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta. Le azioni previste dalla norma sono la promozione e il sostegno all'organizzazione di iniziative di ricerca, seminari, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l'espressione e i segni dell'identità veneta.

Con deliberazione n. 4087 del 30.12.2005, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 per l'anno 2006 e seguenti.

Con D.G.R. n. 1144 del 01.07.2014 è stato approvato un primo provvedimento applicativo per la distribuzione delle risorse regionali a sostegno dei progetti attuati da Enti e Associazioni impegnando la somma complessiva di euro 174.500,00.

A seguito dell'espletamento dell'istruttoria delle istanze presentate per l'anno 2014, si ritiene di poter predisporre un secondo provvedimento applicativo per la distribuzione delle risorse regionali a sostegno dei progetti presentati dagli Enti e Associazioni inclusi negli **Allegati A e B** che formano parte integrante del presente provvedimento, con il quale si propone di impegnare la spesa complessiva di euro 74.000,00 con imputazione al cap.100626 "Trasferimenti regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell'identità veneta" di cui euro 7.000,00 a favore degli Enti indicati nell'**Allegato A** e euro 67.000,00 a favore delle Associazioni indicate nell'**Allegato B**, del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 241/1990;

VISTO l'art. 22 della legge regionale 14.1.2003, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 4087 del 30.12.2005;

VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

VISTA la D.G.R. n. 1144 del 01.07.2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO della documentazione agli atti della competente Struttura regionale;

delibera

1. di approvare il secondo provvedimento applicativo per la distribuzione delle risorse a sostegno dei progetti presentati dagli Enti di cui all'**Allegato A** per un importo di euro 7.000,00 e dalle Associazioni di cui all'**Allegato B** per un importo di euro 67.000,00, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di impegnare a favore degli Enti di cui all'**Allegato A** la spesa di euro 7.000,00 al codice SIOPE 1.05.03.1535 e a favore delle Associazioni di cui all'**Allegato B** la spesa di euro 67.000,00 al codice SIOPE 1.06.03.1634, sul capitolo 100626 ad oggetto "Trasferimenti regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell'identità veneta"del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che i beneficiari dovranno documentare il contributo concesso secondo quanto previsto al punto 2.8 dell'allegato A alla D.G.R. n. 4087 del 30.12.2005 che approva i criteri e le modalità ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 per l'anno 2006 e seguenti e che l'importo da rendicontare dovrà essere di norma maggiore almeno del 50% rispetto al contributo concesso; tale documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 31.12.2015, pena la decadenza del contributo stesso;

4. di dare atto che l'obbligazione di spesa assunta con il presente provvedimento non costituisce debito commerciale;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di incaricare la Sezione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2132 del 10 novembre 2014

L.R. 14.01.2003, n. 3 – art. 22 *"Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta"*
Esercizio finanziario 2014

Secondo provvedimento applicativo contributi

SOGGETTI PUBBLICI

PROVINCIA DI PADOVA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI LIMENA LIMENA C.F. 00327150280	Bati Marso.	L'Amministrazione comunale intende realizzare una manifestazione per rievocare l'antica tradizione del "Bati Marso", che consiste nel passare attraverso le vie del paese battendo su bidoni vuoti, barattoli di latta, ecc. per produrre un forte baccano e annunciare l'arrivo della bella stagione	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera d) dei criteri	2.000,00€
COMUNE DI TERRASSA PADOVANA TERRASSA PADOVANA C.F. 80026820284	Pubblicazione del libro "La nonna racconta".	Il libro raccoglie una serie di interviste rivolte ad alcune nonne del Comune di Terrassa Padovana, incentrate sulle loro esperienze di vita negli anni '50-'60. Le tematiche presentate vertono sul lavoro e sulle condizioni di vita del dopoguerra, sull'emancipazione femminile e sul rapporto con l'istruzione, accompagnate da aneddoti, tradizioni e credenze tipiche del Veneto di circa cinquant'anni fa	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	1.000,00€

TOTALE: 3.000,00€

PROVINCIA DI VERONA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
COMUNE DI ARCOLE ARCOLE C.F. 83002270235	I nobili Pellegrini ed altri sulle terre d'Arcole.	Il progetto, che si realizza in collaborazione con l'Associazione Ricercatori e Collezionisti di Documenti Storici di San Bonifacio, prevede l'allestimento di una mostra sul ruolo dei Pellegrini di Santa Cecilia e delle famiglie ad essa collegate, nel contesto della storia di Arcole	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€

TOTALE: 4.000,00€

TOTALE GENERALE: 7.000,00€

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2132 del 10 novembre 2014

L.R. 14.01.2003, n. 3 – art. 22 *"Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta"*
Esercizio finanziario 2014

Secondo provvedimento applicativo contributi

SOGGETTI PRIVATI

PROVINCIA DI PADOVA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
PRO S. MARTINO SAN MARTINO DI LUPARI C.F. 90000800285	Palio dei lupi - edizione 2014.	La manifestazione ha l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in una gara che rievochi le attività quotidiane della realtà storica di S. Martino di Lupari. Sono previste sfilate in costume per le vie del centro, spettacoli di tiro con l'arco, la gara del Palio ed altre attività di intrattenimento	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€

TOTALE: 3.000,00€

PROVINCIA DI ROVIGO

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE ALT(R)O POLESINE FIESSO UMBERTIANO C.F. 93033310298	Progetto: Tre programmi per la musica.	Progetto di ricerca, revisione e pubblicazione in edizione moderna di partiture tratte dal repertorio di compositori veneti di tutti i periodi storici con la produzione di eventi e spettacoli musicali	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera b) dei criteri	9.000,00€

TOTALE: 9.000,00€

ALLEGATOB alla Dgr n. 2132 del 10 novembre 2014

PROVINCIA DI TREVISO

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA CONEGLIANESE CONEGLIANO C.F. 82010030268	Esposizione Ornitologica Territoriale Veneta Coneglianese.	L'iniziativa prevede una grande esposizione di uccelli riprodotti in ambiente domestico nell'anno 2014, dove ogni razza, specie e mutazioni sarà in competizione e valutati da giudici qualificati in riferimento allo standard d'eccellenza. La manifestazione ha lo scopo di far conoscere e valorizzare l'ornitologia, con tecniche di allevamento e salvaguardia di uccelli anche rari	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	2.000,00€
PRO LOCO DI FOLLINA FOLLINA C.F. 01849160260	La via della lana.	Il progetto ha lo scopo di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio follinese, preminente da secoli in ambito regionale per l'economia della lana. Il cuore della manifestazione sarà l'antico lanificio Paoletti che per l'occasione sarà arricchito di eventi, occasioni didattiche, momenti di dibattito con la presentazione di libri a tema, mostre sul tessile, sulla pastorizia, sull'innovazione artistica legata alla lana ed altre iniziative collaterali	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€

TOTALE: 6.000,00€

PROVINCIA DI VENEZIA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E MONUMENTI VENEZIANI ONLUS VENEZIA C.F. 80010740274	Guida al Museo degli Strumenti Musicali in Palazzo Pisani.	L'Associazione propone la pubblicazione di una guida storico-artistica del Museo degli Strumenti Musicali conservato all'interno di Palazzo Pisani, sede del Conservatorio. La guida è corredata da notizie sul palazzo, sulla famiglia, da schede tecniche dei singoli strumenti e sul percorso espositivo nonchè da fotografie	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEI PAZZI SAN DONA' DI PIAVE C.F. 03060810276	Festival del Teatro Veneto - 1° Premio Confcommercio.	Il progetto prevede la realizzazione di 6 spettacoli più una serata di gala con intrattenimento e premiazioni presso il Nuovo Teatro Comunale di San Donà di Piave, con lo scopo di coronare il lavoro decennale svolto dall'Associazione di promozione del Teatro Veneto sul territorio	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	9.000,00€

ALLEGATOB alla Dgr n. 2132 del 10 novembre 2014

ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO NOSTRO FOSSO' C.F. 90101220276	Festa dei Veneti - XI^ Edizione.	La manifestazione, che si svolge a Cittadella, prevede la realizzazione di un convegno su tematiche storiche, culturali e sociali del Veneto, concerti di musica moderna con repertorio in lingua veneta, spettacoli con gruppi folcloristici, l'apertura di stand con la presentazione di mestieri ed arti tradizionali ed altre attività volte alla promozione e valorizzazione dell'identità veneta	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	4.000,00€
ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA VENETO ORIENTALE PORTOGRUARO C.F. 92003710271	3° Aves Expo della Venezia Orientale "Senza confini".	L'esposizione ornitologica, che si svolge presso il PalaExpomar di Caorle, rappresenta un importante momento formativo per tutti gli allevatori degli uccelli indigeni del territorio veneto, ma anche un'occasione per proporre i valori del rispetto della natura	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	5.000,00€
PRO LOCO MIRANO MIRANO C.F. 90073980279	Mostra: I Giochi dell'Oca - da Venezia ... nel mondo.	La mostra proporrà un percorso di giochi dell'oca pubblicati in Europa dal XVII secolo ai giorni nostri e si snoderà seguendo un ordine cronologico. Dalle prime tavole secentesche a quelle più recenti, pubblicate nel XX secolo	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	6.000,00€

TOTALE: 27.000,00€

PROVINCIA DI VERONA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE LA MAGNIFICA FABBRICERIA OPPEANO CA' DEGLI OPPI C.F. 93172970233	Paese nostro bis. Manifestazione rievocativa delle tradizioni del periodo natalizio e commedie in lingua veneta.	Il progetto prevede l'allestimento di un Presepe e la rievocazione dell'arrivo di Santa Lucia e della Befana, serate di cultura enogastronomica tipica veneta e la realizzazione di commedie teatrali in lingua veneta	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera d) dei criteri	5.000,00€
FONDAZIONE FIORONI - MUSEI E BIBLIOTECA PUBBLICA LEGNAGO C.F. 82002030235	Pubblicazione del volume "Un mondo di fatica. Ritratto della civiltà contadina".	La Fondazione Fioroni promuove l'edizione dell'articolato e approfondito studio decennale che il prof. Giuseppe Vaccari ha dedicato al dialetto, alle tradizioni, ai mestieri e alle usanze del mondo rurale della bassa pianura veronese	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€
PARROCCHIA DI SAN NICOLÒ ROVERE' VERONESE C.F. 93000920236	Pubblicazione della monografia "L'autunno dei Cimbri".	La pubblicazione ha lo scopo di ricordare e festeggiare la ricorrenza dei 250 anni della riconsacrazione della Chiesa parrocchiale di Roverè Veronese. Il volume, partendo dalla descrizione della cerimonia di consacrazione, va ad investigare un periodo storico in cui la secolare civiltà Cimbra, presente ed attiva sui monti veronesi sin dal 1200, ormai stanca si sta andando completamente a spegnere	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	3.000,00€

TOTALE: 11.000,00€

ALLEGATOB alla Dgr n. 2132 del 10 novembre 2014

PROVINCIA DI VICENZA

Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Giudizio	Contributo
ASSOCIAZIONE PERFAR-EVENTI FARA VICENTINO C.F. 93031070241	"Fara che spettacolo: piccola rassegna di teatro e cabaret in dialetto veneto - Ottava edizione".	La rassegna prevede la rappresentazione di tre spettacoli realizzati da compagnie amatoriali del vicentino, con lo scopo di diffondere e mantenere viva la cultura veneta fra tradizione e attualità	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	1.000,00€
COMITATO PER LA STORIA DI BASSANO BASSANO DEL GRAPPA C.F. 00772740247	Digitalizzazione dell'opera "Storia di Bassano del Grappa" - tranche 2014.	Il progetto prevede la digitalizzazione dell'opera "Storia di Bassano" attraverso la realizzazione di un sito internet che riproduce ed integra la stesura dei volumi cartacei, in modo da permettere la condivisione dell'opera con ricercatori, studiosi e studenti di tutto il mondo. Per il 2014 è previsto l'inserimento del primo volume	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera a) dei criteri	7.000,00€
PRO LOCO DI VILLAGA VILLAGA C.F. 02264210242	Presepe vivente in grotta a San Donato di Villaga (VI).	La Sacra rappresentazione, che si svolge con cadenza biennale, si realizza all'interno delle grotte naturali site sui Colli Berici in uno scenario di grande fascino, dove si trovano anche i resti di un millenario monastero, e vede il coinvolgimento della maggior parte della popolazione autoctona con circa 180 figuranti	POSITIVO Il progetto rientra nella tipologia degli interventi di cui al punto 2.2. lettera d) dei criteri	3.000,00€

TOTALE: 11.000,00€

TOTALE GENERALE: 67.000,00€

(Codice interno: 285992)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2133 del 10 novembre 2014

Autorizzazione a costituirsi in giudizio nei quattro ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposti da Fineco Leasing s.p.a. contro la Regione Veneto, per l'annullamento degli avvisi accertamento n. 010583532012/TA, n. 010435412012/TA, n. 0105834462012/TA e n. 010434302012/TA riguardanti gli omessi pagamenti di tasse automobilistiche per gli anni 2009 e 2010.

[Affari legali e contenzioso]